Bibl. Theol.
Prov. Rom.

Monitor ecclesiasticus.

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

TERZA SERIE

VOLUME V.

(VOL. XXV. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1913

15705

1913

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Pontificia Artigianelli* — S. Raffaele, 18

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice

I.

S' indice un giubileo universale in memoria della pace data alla Chiesa da Costantino Magno.

PIUS PP. X

Universis Christifidelibus has Nostras litteras inspecturis salutem et Apostolicam Benedictionem. — Magni faustique eventus commemoratio, quo sedecim abhinc saeculis pax tandem Ecclesiae concessa fuit, dum omnes catholicas gentes summa afficit laetitia, eisque pietatis opera suadet, Nos movet imprimis ad caelestium munerum thesauros aperiendos, ut ex huiusmodi solemnitate lecti uberesque fructus in Domino percipiantur. Par enim atque item peropportunum videtur, Edictum a Constantino Magno Imperatore Mediolani promulgatum concelebrare, quod prope secutum est victoriam contra Maxentium, glorioso Crucis vexillo partam, et saevis in Christianos vexationibus finem faciens, illos in eam libertatem vindicavit, cuius pretium divini Redemptoris et Martyrum sanguis fuit. Tum demum militans Ecclesia primum ex iis triumphis egit, qui qualibet eius aetate omnigenas insectationes perpetuo subsequuntur, atque ex eo die potiora semper in humani generis societatem contulit beneficia. Nam homines superstitioso idolorum cultu paulatim relicto, tum legibus, tum moribus institutisque christianam vitae rationem magis ac magis amplexi sunt, atque ita factum est, ut iustitia simul et caritas in terris florerent. Consentaneum igitur esse ducimus, hac felici occasione, qua tam egregium factum recolitur, Deum, Virginem Eius Genetricem et reliquos Caelites, Apostolos praesertim, etiam atque etiam adprecari, ut populi universi decus et honorem Ecclesiae instaurantes, ad tantae matris gremium confugiant, errores, quibus inconsulti fidei inimici eius claritati tenebras obducere nituntur, pro viribus depellant, Romanum Pontificem summa observantia colant, in catholica denique religione omnium rerum praesidium et columen fidenti animo intueantur. Tum sperare licebit homines oculis ad Crucem denuo fixis, in hoc salutari

signo et Christiani nominis osores, et effraenatas cordis cupiditates omnino devicturos. Verum quo humiles preces, in catholico orbe hac saeculari solemnitate adhibendae, spirituali fidelium bono satius cumulentur, eas Plenaria Indulgentia in forma Iubilaei locupletandas censuimus, omnes Ecclesiae filios vehementer hortantes, ut Nostris suas quoque supplicationes pietatisque officia coniungant, et hac eis oblata Iubilaei gratia in animorum emolumentum pariter atque in religionis utilitatem quam maxime fruantur. Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa ligandi solvendique potestate, quae Nobis licet immerentibus divinitus data fuit, atque auditis etiam VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. Inquisitoribus Generalibus, praesentium tenore omnibus ac singulis utriusque sexus Christifidelibus vel in hac alma Urbe Nostra degentibus, vel advenientibus ad eam, qui hoc vertente anno a Dominica in Albis, ex qua saecularia sollemnia in Ecclesiae pacis memoriam incipient, usque ad festivitatem Deiparae Virginis ab Immaculata Conceptione inclusive, Basilicas. S. Ioannis in Laterano, S. Petri Principis Apostolorum ac S. Pauli extra muros bis singulas adeant, et ibi aliquandiu pro Ecclesiae catholicae et huius Apostolicae Sedis prosperitate et exaltatione, pro haeresum exstirpatione, et omnium errantium conversione, pro Christianorum Principum concordia et totius fidelium populi pace et unitate secundum mentem Nostram preces ad Deum effundant, ac semel intra huiusmodi temporis spatium, admissis rite expiatis, caelesti convivio se reficiant, atque insuper eleemosynam pro sua quisque facultate vel in egenos, vel, si malint, ad pias caussas erogent, plenissimam omnium peccatorum Indulgentiam ad instar Iubilaei generalis concedimus et impertimus. Iis vero, qui ad Urbem convenire nequeant, Plenariam eandem largimur Indulgentiam, dummodo sui loci templum vel templa, ab Ordinario semel tantum designanda, pari temporis intervallo, omnino sexies visitent, et alia pietatis opera, quae superius diximus, integre perficiant. Veniam praeterea facimus, ut haec Plenaria Indulgentia etiam animabus, quae Deo in caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari possit ac valeat. Concedimus autem, ut navigantes et iter agentes, ubi ad sua domicilia seu alio ad certam stationem se receperint, operibus suprascriptis peractis, et visitata sexies ecclesia cathedrali vel maiori aut parochiali loci eorum domicilii seu stationis, eandem Indulgentiam consequi licite queant. Regularibus vero personis utriusque sexus, etiam in claustris perpetuo degentibus, nec non aliis quibuscumque sive laicis, sive ecclesiasticis, saecularibus vel regularibus, in carcere vel captivitate exsistentibus, vel aliqua corporis infirmitate, seu alio quovis impedimento detentis, qui memorata opera, vel aliqua ex iis praestare nequeant, ut illa Confessarius in alia pietatis opera

commutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque iniungere, quae ipsi poenitentes efficere poterunt, cum facultate etiam dispensandi super Communione cum pueris, qui ad eam nondum admissi fuerint, concedimus item atque indulgemus. Insuper omnibus et singulis Christifidelibus tum laicis, tum ecclesiasticis saecularibus vel regularibus, cuiusvis Ordinis et Instituti, etiam specialiter nominandi, facultatem facimus, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemlibet presbyterum Confessarium saecularem seu regularem ex actu approbatis, et hac facultate fas sit uti etiam monialibus, novitiis, aliisque mulieribus intra claustra degentibus, dummodo Confessarius approbatus sit pro monialibus. Talis Confessarius eosdem vel easdem intra dictum temporis spatium ad confessionem apud ipsum peragendam accedentes animo praesens Iubilaeum consequendi, et reliqua opera ad illud lucrandum necessaria adimplendi, hac vice et in foro conscientiae dumtaxat ab excommunicationis, suspensionis, et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab homine quavis de causa latis vel inflictis, etiam Ordinariis locorum et Nobis, seu Sedi Apostolicae etiam in casibus cuicumque ac Summo Pontifici et Sedi Apostolicae *speciali licet modo* reservatis, et qui alias in concessione quantumvis ampla non intelligerentur concessi, nec non ab omnibus peccatis et excessibus, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam iisdem Ordinariis ac Nobis et Sedi Apostolicae, ut praefertur, reservatis, iniuncta ipsis poenitentia salutari, aliisque de iure iniungendis, et si de haeresi agatur, abiuratis prius et retractatis erroribus, prout de iure, absolvere; nec non vota quaecumque etiam iurata ac Sedi Apostolicae reservata (exceptis semper castitatis, religionis et obligationis, quae a tertio acceptata fuerint, seu in quibus agatur de praeiudicio tertii, nec non poenalibus, quae praeservativa a peccato nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut non minus a peccato committendo refrenet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera commutare, et cum poenitentibus huiusmodi in sacris Ordinibus constitutis, etiam regularibus, super occulta irregularitate ad exercitium eorumdem Ordinum, et ad superiorum assecutionem dumtaxat contracta, dispensare possit ac valeat. Non intendimus autem per praesentes super alia quavis irregularitate, sive ex delicto sive ex defectu, vel publica vel occulta aut nota, aliave incapacitate, aut inhabilitate quoquo modo contracta dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi et in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiae; neque etiam derogare Constitutioni cum appositis declarationibus editae a fel. rec. Benedicto XIV decessore Nostro, quae incipit " Sacramentum Poenitentiae „ neque demum easdem praesentes iis, qui a Nobis et Apostolica Sede vel aliquo Praelato seu Iudice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi,

interdicti, seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, nisi intra praedictum tempus satisfecerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo modo suffragari posse aut debere. Quod si intra praefinitum terminum, iudicio Confessarii, satisfacere non potuerint, absolvi posse concedimus in foro conscientiae ad effectum dumtaxat assequendi Indulgentias Iubilaei, iniuncta obligatione satisfaciendi statim ac poterunt.

Quapropter in virtute sanctae obedientiae praesentium tenore districte praecipimus, atque mandamus omnibus Ordinariis locorum ubicumque existentibus, eorumque Vicariis et Officialibus, vel, ipsis deficientibus, illis, qui curam animarum exercent, ut quum praesentium Litterarum transumpta aut exempla etiam impressa acceperint, illa per suas ecclesias ac dioeceses, provincias, civitates, oppida, terras et loca publicent, vel publicanda curent, populisque etiam verbi Dei praedicatione, quoad fieri possit, rite praeparatis, ecclesiam seu ecclesias visitandas, ut supra, designent. — Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, praesertim quibus facultas absolvendi in certis tunc expressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes vel dissimiles indulgentiarum et facultatum huiusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio vel specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari possint; nec non regula de non concedendis indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum, et Congregationum sive Institutorum etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et Litteris Apostolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus et Institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu alia quaevis expressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressos, ac formam in iis traditam pro servata habentes, hac vice specialiter nominatim et expresse ad effectum praemissorum derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Ut denique praesentes Nostrae, quae ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut praesentium transumptis, vel exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae ni dignitate ecclesiastica constitutae munitis, ubicumque locorum et gentium eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub anulo Piscatoris, die VIII martii MCMXIII, Pontificatus Nostri anno X.

De speciali mandato Ss.mi

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

ANNOTAZIONI.

Fa d' uopo considerar bene: *a*) chi può godere questo giubileo — *b*) a quali condizioni può goderlo — *c*) che cosa può ottenere con esso.

a) Questo giubileo possono goderlo: 1.° coloro che si trovano a Roma — 2.° coloro che verranno a Roma in pellegrinaggio — 3.° coloro che non possono venire a Roma (s' intende per qualunque ragionevole causa) — 3.° E possono goderlo dalla Domenica *in Albis* di quest' anno 1913 fino alla festa della Immacolata Concez. di Maria SS. (8 dic. pross.), una volta sola.

b) Le condizioni prescritte per godere questo giubileo sono: 1.° due visite a ciascuna delle tre Arcibasiliche di Roma: di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano e di S. Paolo fuori le mura. Per quelli che non possono venire a Roma, basta visitare sei volte la propria chiesa o quelle chiese (non più di tre) che designerà il Vescovo. Se saranno più chiese, le visite dovranno essere in tutto sei, come quelle di Roma. — 2.° In ciascuna di queste visite fa d' uopo pregare, per qualche tempo, *aliquandiu,* giusta la intenzione del Rom. Pontefice, per la prosperità e la esaltazione della Chiesa Cattolica e della Santa Sede; per la estirpazione delle eresie; per la conversione di tutti i peccatori; per la concordia dei Principi cristiani; per la pace e la unione di tutto il popolo fedele — 3.° Fra tutto il tempo di questo giubileo si deve una sola volta ricevere i sacramenti della penitenza e della Eucaristia e ciò in qualunque luogo. — 4.° Si deve fare una limosina secondo le facoltà di ciascuno a favore o dei poveri, ovvero di cause pie; e ciò pure in qualunque luogo. — 5.° I naviganti o i viaggiatori possono compiere queste opere quando saranno giunti al proprio domicilio, ovvero si saranno fermati a qualche stazione. — 6.° Pei Regolari dell' uno e dell' altro sesso, pei carcerati, per gl' infermi e per coloro che sono impediti da qualunque causa, il Confessore potrà commutare le opere, che non si possono compiere, in altre opere di pietà — potrà pure prorogarle ad altro tempo — potrà dispensare altresì i fanciulli dalla comunione se a questa non siano ancora stati ammessi. Il confessore però, giusta il decreto *Quam singulari,* se il piccolo penitente comincia a ragionare, potrà istruirlo brevemente e mandarlo subito all'altare.

c) Riguardo alle concesssioni di questo giubileo: — 1.° Si può lucrare indulgenza pienissima per tutti i peccati, applicabile pure alle anime del purgatorio — 2.° Si può scegliere da ciascun laico o ecclesiastico o Religioso, di qualsivoglia ordine od istituto, un confessore secolare o regolare fra gli approvati dall' Ordinario ed a lui confessare ogni peccato. Dalle Religiose, dalle novizie e da coloro che dimorano nei chiostri possono scegliersi confessori approvati per le monache (il che non è per gl' istituti di voti semplici, pei quali basta un confessore approvato per le confessioni). — 3.° Il confessore così scelto può assolvere da tutti i peccati, anche enormi, e da tutte le censure comminate *a iure vel ab homine;* peccati e censure anche riservate all' Ordinario ovvero alla S. Sede *speciali licet modo.* Ne sono eccettuati quei penitenti che non hanno intenzione di guadagnare i giubileo con compiere le opere ingiunte — coloro che sono caduti nelle sanzioni di Bened. XIV *in Bulla Sacramentum Poenitentiae* (i complici *in re turpi*) — coloro che sono stati nominatamente scomuni-

cati, sospesi, interdetti o così dichiarati; ovvero pubblicamente siano stati così denunziati, se pur questi nel tempo del giubileo non diano soddisfazione, o non si concordino se è necessario colle parti: che se, a giudizio del confessore, non possono soddisfare o concordarsi, nel detto tempo, potranno essere assoluti solo per guadagnare la indulgenza coll' obbligo, da ingiungersi, di soddisfare quanto prima potranno. — 4.° Il confessore, scelto come sopra, potrà pure commutare i voti anche giurati in altre opere pie. Ne sono eccettuati i voti di castità, di religione, e quelli accettati dai terzi, in cui si tratti del loro pregiudizio; ne sono anche eccettuati i voti penali, o preservativi dal peccato, purchè la commutazione non si faccia in opere che parimenti preservano dal peccato. — 5.° Il confessore scelto può altresì dispensare gli ecclesiastici, tanto secolari quanto regolari, sull' occulta irregolarità e solo nel fine di esercitare gli ordini ricevuti e di riceverne altri maggiori. Non vanno incluse in questa concessione le altre irregolarità o per difetto o per delitto o qualsivoglia altra inabilità o incapacità sia pubblica sia occulta. — N. d. R.

II

Si concede al Seminario maggiore di Milano la facoltà di conferire i gradi accademici in diritto canonico.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Romani Pontifices Nostri decessores, sacrarum disciplinarum custodes et vindices, sedulo studio iugiter advigilarunt, ut in Ecclesiae spem succrescentes alumni canonicis disciplinis integre ac religiose imbuerentur. Hoc quidem sapienti consilio ducti, praecipuas quasdam studiorum facultates penes episcopalia seminaria erectas, quae vel doctorum fama, vel alumnorum frequentia ceteris praestarent, apostolica auctoritate probarunt, simulque conferendi acadamicos gradus iure donarunt. Iamvero compertum habemus iam sex ab annis in seminario maiori Mediolanensi, auctore Cardinali Archiepiscopo, canonici iuris facultatem fuisse fundatam, eamque in praesens adeo florere, ut omnibus nominibus digna sit quae suprema Sedis apostolicae sanctione decoretur. Quare collatis consiliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Studiorum Congregationi praepositis, Motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, deque apostolicae potestatis Nostrae plenitudine, praesentium tenore, facultatem canonici iuris in maiori Mediolanensi seminario exsistentem, canonice erigimus cum iure conferendi ad nutum sanctae huius apostolicae Sedis academicos gradus et ipsam doctoralem lauream alumnis qui facultatis eiusdem scholas rite celebraverint et, facto prius de sua doctrina periculo, huiusmodi honore digni habiti fuerint. Verum mandamus, ut in usu ipsius privilegii, conferendi academicos gradus

in canonico iure, religiose serventur statuta superenunciatae facultatis, quae, ad Nos transmissa similiter per praesentes apostolica Nostra auctoritate probamus et sancimus; ita ut ab eorundem statutorum perfecta observantia privilegii ipsius vigor et robur dependeat. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare et manere, suosque plenos et integros effectus sortiri atque obtinere illisque ad quos spectant nunc et in posterum plene suffragari, sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex tunc et inane, fieri, si secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque omnibus, speciali licet atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XVIII decembris MDCCCCXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

III

Discorso detto dal S. Padre il dì 22 febbraio 1913 ai diocesani di Genova, venuti qui a protestare contro il diniego governativo dell' Exequatur *al loro Arcivescovo.*

La vostra visita in questa stagione a costo di disagi e di sacrifici, o figli diletti, Ci è di vero conforto, perchè dimostrate con essa di prendere viva parte al Nostro dolore per la grave tribolazione, alla quale è sottoposta, con l'archidiocesi di Genova, la Chiesa cattolica. La vostra presenza infatti Ci assicura che voi siete persuasi, che Noi soffriamo più di voi per la prolungata vedovanza della Chiesa di Genova, pel bene che viene impedito, e pel male che può derivare dalla mancanza del Pastore, che vegli alla custodia del gregge.

E questo dolore si accresce a dismisura, perchè non sappiamo come recare ad esso il rimedio, non conoscendo i motivi pei quali fu impedita finora la venuta dell'Arcivescovo da oltre dieci mesi da Noi preconizzato; perchè quelli che Ci fecero manifesti i giornali sono tutti a lode del Vescovo, che avrebbe demeritato tale officio, se si fosse altrimenti contenuto. Fra le amarezze, che si fanno sempre più gravi per la condizione a cui siamo ridotti, la quale diviene di giorno in giorno più insopportabile, abbiamo tollerato in silenzio che, senza legge che lo imponga, si impedisca arbitrariamente per molti mesi ai nuovi eletti il governo delle diocesi. Abbiamo tollerato che si esigesse dai nuovi eletti la dimanda di essere ammessi al possesso dei ebnefici, ma mai all'esercizio di quel ministero avuto dall'unica au-

torità che lo poteva conferire. Abbiamo tollerato con pazienza gli attacchi vergognosi della stampa, le calunniose imputazioni, nelle pubbliche assemblee, di nemici della patria, colla tacita approvazione e qualche volta coll' applauso dei presenti, senza che alcuno di coloro che ne avevano il dovere insorgesse alla difesa; ma non potevamo mai pensare che si arrivasse per la prima volta, nei dieci anni del nostro Pontificato, al punto di minacciare il rifiuto delle temporalità ad un Vescovo da Noi prescelto fra tanti ottimi per una diocesi così importante: Vescovo pei lunghi suoi precedenti riconosciuto in tutto esemplare, da tutti benamato, ed encomiato dalle stesse autorità che ebbero con lui relazioni d' officio. Ma accettiamo anche questa nuova tribolazione che permette il Signore; non però senza sentire il grave insulto fatto al Capo della Chiesa nella sua divina missione, e non senza protestare contro la violenza a quella libertà e indipendenza, che non ha dagli uomini, ma da Dio stesso.

Voi quindi potete ben credere quanto conforto Ci rechino oggi colla vostra presenza le testimonianze di filiale affetto e di inalterabile devozione, che con voi Ci dànno tutti i cattolici della diocesi di Genova. Anzi vi ringraziamo dell' assicurazione che Ci date, e della quale non abbiamo mai dubitato, di essere non solo disposti, ma lieti di accogliere subito fra voi l' Arcivescovo, e di provvederlo generosamente di quanto è necessario alla sua persona, alla sua dignità ed al suo ufficio. Ci rincresce però di non poter oggi esaudire la vostra preghiera, perchè Noi saremmo giudicati come autori di disordini (che studiosamente ecciterebbero i vostri e Nostri nemici) e anche come provocatori di nuove offese, che si preparerebbero alla Chiesa.

Perchè Ci offende ancora l' eco di certi discorsi fatti con sprezzante acrimonia, come Ci è impossibile non manifestare l' impressione penosa degli applausi con cui furono accolti: impressione che ha accresciuto a dismisura il Nostro cordoglio. Questa Nostra pena però non Ci toglie il coraggio e la speranza, perchè in qualunque vicenda abbiamo Iddio che Ci protegge e, a Nostro grande conforto, la preghiera. La preghiera è il principale dovere del cristiano in tutti i tempi, ma specialmente nei difficili e burrascosi. La sacra Scrittura per queste situazioni perplesse ha un consiglio, che si trova nelle parole del santo Re Giosafat: quando ignoriamo quello che dobbiamo fare non ci resta che innalzare gli occhi a Dio, da cui solo possiamo avere lumi, ispirazioni e soccorsi: *Cum ignoramus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nostros dirigamus ad Dominum* (II, *Paral.*, XX, 12).

Oh! non si può sapere nè comprendere quanto valgano le preghiere, le invocazioni e i sospiri dei sacerdoti fervorosi, degli umili leviti, delle vergini consacrate e dei pii fedeli! Preghino pertanto i

fanciulli impediti a ricevere la santa Confermazione; gli aspiranti al Sacerdozio, che al termine dei loro studi non possono esser promossi agli Ordini sacri; i sacerdoti, che nel maggiore bisogno restano senza guida, senza maestro, senza consigliere; i figli tutti dell' archidiocesi, che aspettano il padre, che li diriga, li istruisca e li conforti coll' esempio e colla parola. Preghiamo tutti con quella perseverante fiducia, che ci viene insegnata dal libro di Tobia, perchè per quanto sia il potere, che Dio concede agli uomini, questo non avrà mai la prevalenza contro i suoi decreti e consigli; ed ognuno sia certo, che se Iddio ci tiene nella prova, nella tribolazione e nel castigo, lo fa per condurci alla misericordia, alla liberazione e alla corona, per farci godere il sereno dopo la tempesta, per donarci la gioia dopo il dolore, e dopo le lagrime il gaudio (*Tob.* III, 20, 21, 22).

Questa è la raccomandazione, che facciamo a voi tutti, figli diletti, e che voi porterete ai vostri concittadini e condiocesani, ai quali, come a voi, impartiamo di cuore l' apostolica benedizione.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

(SEZIONE DELLE INDULGENZE)

Intorno alle messe ed agli altari Gregoriani.

Decretum — 11 Dec. 1912 — Supremae S. Congregationi S. Officii sequentia exhibita sunt dubia de Missis triginta quae Gregorianae nuncupantur, nec non de Altaribus, tum ecclesiae S. Gregorii in Monte Coelio Urbis, tum alibi exsistentibus, quae ad instar illius appellata sunt Gregoriana:

I. Utrum sit necessarium quod Missae triginta, quae Gregorianae appellantur, celebrentur triginta diebus continuis sine interruptione? Et quatenus affirmative:

II. Utrum in casu satisfaciat sacerdos, qui eadem die bis vel ter, vel per se (v. gr. die Natalis Domini) vel per alios, celebrationem reassumat, ita ut triginta dierum spatio Missae omnes celebrentur? Et quatenus negative:

III. Utrum idem sacerdos teneatur alium sibi substituere celebraturum Missam aliquam tricenariam?

IV. Utrum quis satisfaciat obligationi curandi tricenarium Gregorianum, si pluribus sacerdotibus triginta Missas Grgorianas distributas committat, eadem die vel paucorum dierum spatio omnes celebrandas ad dictam intentionem?

V. Utrum diebus in tricenario occurrentibus, in quibus Missa de

requie a rubricis permittitur, ipsa legi debeat ad onus tricenarii Gregoriani satisfaciendum?

VI. Utrum Altare S. Gregorii in Monte Coelio de Urbe sit vere ac proprie privilegiatum?

VII. Quaenam requirantur conditiones ad obtinendum privilegium Altaris Gregoriani " ad instar „ ?

VIII. Utrum concedatur privilegium personale Altaris Gregoriani " ad instar „ ? Et quatenus negative:

IX. Quid dicendum de concessionibus Altaris Gregoriani personalis forsitan iam factis?

Quibus dubiis mature perpensis, E.mi Patres una mecum Generales Inquisitores, feria IV. die 11 decembris 1912, dixerunt:

Ad I. Affirmative, prout in decisis a S. Congregatione Indulgentiarum, die 14 ianuarii 1889.

Ad. II. Negative.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Negative.

Ad V. Negative; poterit tamen laudabiliter legi, pietatis gratia erga defunctum, diebus quibus licet et decet.

Ad VI. Affirmative, iuxta Rescriptum ex audientia Ss.mi, diei 18 februarii 1752.

Ad VII. Deinceps Altaria Gregoriana non essa concedenda.

Ad VIII. Negative.

Ad IX. Habeantur ut merae concessiones Altaris personalis simpliciter privilegiati.

Et feria V, die 12 iisdem mense et anno, Ss.mus D. N. D. Pius div. Prov. Pp. X, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, supra relatas E.morum resolutiones benigne adprobare dignatus est.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

ANNOTAZIONI.

Da questo decreso vuolsi raccogliere:

a) Che le trenta messe Gregoriane debbono celebrarsi in trenta giorni continui di tutto seguito.

b) In detti giorni non sono permesse interruzioni, per modo che in un solo giorno lo stesso sacerdote (p. e. a Natale) possa o per sè o per altri applicare più messe e poi riassumerne dopo alcuni giorni la celebrazione, sicchè le trenta messe si trovino celebrate tutte fra trenta giorni. Ciò non si può fare.

c) Può però il sacerdote che ha l'obbligo di celebrare le trenta messe, commetterne a qualche altro la celebrazione in quei giorni in cui egli è impedito.

d) Non può commettere più messe a più sacerdoti da celebrarsi in tempo minore di trenta giorni e non di tutto seguito.

e) Non è necessario celebrare messe di requie nei giorni permessi ; è nondimeno ciò cosa lodevole.

f) L'altare Gregoriano del monte Celio in Roma è veramente privilegiato.

g) D'ora in poi non si concedono più altari *ad instar* di quello di S. Gregorio.

h) Le concessioni dei detti altari già ottenuti si abbiano come altari personali semplicemente privilegiati — N. d. R.

S. Congregazione del Concilio

I.

Se per la validità della incardinazione si richiegga il giuramento.

Bismarchien. et Aliarum — 31 Ian. 1913 — *Per summaria precum* — Delegatus Apostolicus in Republica Washingtonien. H. S. C. retulit, die 30 maii 1912, quae sequuntur :

" Il Vescovo di Bismarck, Mons. Wehrle, O. S. B., mi scriveva, in " data 20 corrente, quanto segue. " Nel fascicolo dello scorso marzo " dell' *Acta Apostolicae Sedis*, si trova una decisione della S. Rota, in " cui si asserisce che il giuramento è necessario per la validità della " incardinazione. Mi consta che in questa diocesi molti sacerdoti fu- " rono incardinati senza prestare il giuramento all'atto della incardi- " nazione. Ciò posto, chiedo : 1° Ha il vescovo il diritto di dichiarare " che tali incardinazioni sono invalide ? 2° *Quatenus affirmative* ; de- " vono i sacerdoti che furono così invalidamente incardinati, ritornare " alla diocesi dalla quale furono escardinati ? 3° Può obbligarsi il ve- " scovo che li escardinò a riceverli di nuovo nella sua diocesi ? „.

" È da ritenersi per certo che anche in molte altre diocesi degli Stati " Uniti, siano stati incardinati sacerdoti senza far loro emettere il giu- " ramento richiesto dalla Costituzione *Speculatores* e dal decreto *A* " *primis*. e che i vescovi intendano valersi di tale omissione per dis- " farsi di quelli che non hanno fatto buona prova. Come pure si pos- " sono facilmente prevedere le questioni che sorgerebbero se i vescovi " si decidessero a ciò fare.

" Tutto considerato, mi è sembrato opportuno sottomettere i quesiti " del vescovo di Bismarck a cotesta sacra Congregazione, con pre- " ghiera di dare quella risposta e di emanare quelle disposizioni che " giudicherà convenienti „.

Super praemissis exquisitum fuit R. P. Consultoris votum, quod nunc typis impressum ad EE. VV. huic folio adnexum mittitur.

Quare, etc.

Et E.mi Patres. in congregatione plenaria diei 14 decembris 1912 rescribendum censuerunt:

Ad I. Attentis omnibus, *negative.*

Ad II. et III. Provisum in primo.

Romae, e Secretaria S. C. Concilii, die 31 ianuarii 1913.

I. Grazioli, *Subsecretarius.*

ANNOTAZIONI.

Per la intelligenza delle prefate risposte non sappiamo dir più e meglio del voto del Consultore che qui diamo testuale:

" Ut breviter circa proposita dubia meum votum promam, quod ad primum quaesitum attinet, res videtur pendere ab illa quaestione, utrum modus incardinationis decreto *A primis* praescriptus, sit substantialis, ita ut incardinatio aliter facta non teneat. Sententia quidem S. Rotae in citata causa Londonensi, quae hisce dubiis occasionem praebuit, hoc pro certo videtur habere, quippe hoc ipsum tamquam fundamentum iuridicum decisionis allegatur. Non omnes quidem rationes ibidem adductae eamdem videntur habere vim probativam, sed de re ipsa non videtur posse esse dubium, quin in memorato decreto *A primis*, licet desint expresse clausulae irritantes, incardinatio aliter quam numero secundo praescribitur facta, penitus irritetur.

" Nam profecto in foro ecclesiastico *non absolute* recepta est R. I. 64, in Sext. prout sonat: " Quae contra ius fiunt, debent utique pro infectis " haberi „; sed potius attendendum est principium Innocentii III, cap. 16, X, *De regular.* (III, 31): " Multa fieri prohibentur, quae si facta fuerint " obtinent roboris firmitatem „ scil. si desit expressa clausula irritans (D' Annibale, *Theol. mor.*, v. I, n. 210, not. 4; Wernz, *Ius decret.*, v. I, n. 50, not. 35, n. 110; Reiffenstuel, in tit. II, *De Const.*, n. 246 sq.; Suarez, *De legibus*, lib. V, c. 25, c. 29, n. 4, 5).

" At pariter omnes Auctores conveniunt quod, quando lex ecclesiastica praescribit formam actus, eo non servata, actus, sua forma carens, irritus est. D' Annibale, loc. cit., n. 210, 211, 213. Ita Reiffenstuel, loc. cit., n. 243: " Irritatio actus alia est *implicita*, alia *explicita*. Et quidem irritatio " explicita dicitur, quae fit verbis claris et expressis, ut si lex dicit: " si " secus fiat, omni carat robore firmitatis„, c. *Decet* § fin., *De Immunit. " Eccl.*, in Sext., aut " irritum sit et inane „. Clem., 2, *De rebus Eccl. " non alien.* — Irritatio *implicita* est, quae fit per verba aequipollentia, " ut fit quando *certa forma praescribitur* actui sive contractui. Nam quia " forma dat esse rei, consequenter ea deficiente corruit actus „.

" Porro decretum *A primis*, n. 2, sensu obvio intellectus, formam actus praescribit, in eum praecise finem ut *controversiis et abusibus* occurreretur, ut ibidem dicitur, quae praecedenti tempore passim oriebantur ex non observatis cautionibus in decreto pro futuro tempore statutis; qui finis cum minime obtineretur per legem mere praecipientem, prona est

consequentia, legislatorem, dum actus solemnia praescripsit, eiusdem formam assignasse.

" Concilium quidem plenarium Baltimorense III pro Statibus Foederatis Americae septentrionalis admiserat praeter incardinationem *formalem*, aliam praesumptam (n. 66), quae habetur dum episcopus clericum excardinatum ab alia dioecesi et in sua admissum post triennium vel quinquennium probationis (quod debet praecedere incardinationi formali, ibid., n. 63), omiserit actum formalis incardinationis, seu incardinationis decretum.

" At post publicatum decretum *A primis* ortum est dubium, an per illud fuerit derogatum memoratae dispositioni Conc. plen. Baltimorensis; quod dubium ab hoc S. O. fuit decisum (*Acta Sanctae Sedis*, vol. 39, pag. 486 sq. — *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, pag. 339 sg.). Sed maximi momenti est accurate referre ipsum dubium eiusque solutionem. Dubium ergo fuit ita propositum:

" Si domanda se in forza del detto decreto del Concilio, il quale richiede " l' incardinazione *in scriptis*, sia restato annullato il decreto del Concilio " di Baltimora, che ammette *l' incardinazione presunta*, ed in caso affer- " mativo, se detta legge abbia vigore retroattivo riguardo a casi quando " il triennio o quinquennio di prova, secondo il detto Concilio di Baltimora " (n. 62, 63), sia già spirato prima dell' emanazione del citato decreto della " S. C. del Concilio „.

" Et responsio fuit: " Ad I: *affirmative*, ad II: *negative* „.

" Per talem decisionem quoad ius particulare per Conc. Baltimorense inductum, solum constat fuisse illi iuri derogatum *relate ad admissionem incardinationis praesumptae* seu sine documento scripto factae post certos annos probationis in sacro ministerio: " Qui eo elapso tempore, ut ibi " statuitur, clericum qui dioecesi adscribi petierat, nec formaliter admittit " nec admittere plane diserteque recusat, iure praesumitur adscripsisse „.

" At quoad alteram incardinationem ordinariam et formalem in eodem Concilio Baltimorensi admissam ac variis cautionibus munitam ac sapienter ordinatam, ex memorata decisione huius S. C. non constat praefatum decretum Baltimorense fuisse abrogatum. Sane decretum *A primis*, de incardinatione agit in ordine praesertim ad Ordines recipiendos; decretum vero Baltimorense refertur ad *sacerdotum* incardinationem, quae ibidem apte ordinatur requisitis etiam pluribus conditionibus (v. gr. quoad probationem praemittendam), quam quae decreto *A primis* exiguntur. Scripto enim fieri praecipitur, et solum difficultas in casu fit quoad emissionem iuramenti *ad instar* Constitutionis *Speculatores*, quod in pluribus casibus dicitur fuisse omissum. Iam vero defectus solius iuramenti non videtur certo invalidam reddere incardinationem; nam argumenta quibus id probat Rota in citata causa Londonensi non sunt convincentia, iuramentum namque in Const. *Speculatores* non requiritur ad *valide* acquirendum domicilium, quae est res in iure inaudita, sed ad acquirendum *domicilium qualificatum* quod requiritur ut episcopus *legitime* ordinet subditum ratione domicilii. At hic agitur de incardinatione *sacerdotis* iam ordinati, relate ad quam iuramentum potius simpliciter praecipitur, seu imponitur

ut obligatio suscipienda ab incardinando, non exigitur ut conditio sine qua non ad valorem incardinationis. Qua in hypothesi iuramentum potius videtur dicendum esse implicite inclusum in ipsa incardinatione, quemadmodum votum castitatis implicite includitur ex lege Ecclesiae in susceptione primi Ordinis sacri.

" Praeterea illa causa Rotae refertur ad dioecesim Canadiensem, in qua non viget ius Conc. plenarii Baltimorensis, quod vim habet in solis dioecesibus Statuum Foederatorum, pro quibus illud ius fuit specialiter recognitum a S. C. de Prop. Fide.

" Insuper, ad maiorem abundantiam iuramentum, etsi fuerit omissum in actu incardinationis, ex iure particulari dioecesum Statuum Foederatorum, *ipso iure suppletur*. Nam ibidem generatim ordinatio fit titulo missionis; porro ipsum Concilium Baltimorense n. 66 statuit in taliter ordinato: *Iuramentum praestitum in aliena dioecesi censetur pro nova esse servandum*. Iam vero in hypothesi talis dispositionis, obligatio iuramenti, etsi in actu incardinationis expresse non emissi, adest; ac proinde in casu non deest etiam in hac parte substantia rei praescriptae.

" Dum ergo quaeritur an episcopus possit declarare invalidas incardinationes factas non praestito iuramento: cum ex disputatis illae incardinationes quoad alia, quae sola videntur esse substantialia, sint factae ad normam decreti *A primis*, immo observatis etiam aliis conditionibus in Concilio Baltimorensi requisitis; et iuramentum ex dictis aequivalenter saltem adsit; putarem respondendum: *negative*.

" *Nota*: Quodsi argumenta facta non convicerent, putarem tamen interim, dum expectatur novus Codex, in quo sine dubio de hac re curabitur, spectata perturbatione quae ex responso affirmativo ex relatione Delegati apostolici induceretur, potius abstinendum esse a tali responso affirmativo dando.

" II-III. Cum secundum et tertium dubium dependeant a responso affirmativo dato in primo; si huic detur propositum responsum negativum, consequenter ad II et III esset respondendum: *provisum in primo*.

" Aliquid tamen in particulari de II et III dubio videtur esse directe proponendum.

" Sane licet verum esset incardinationes de quibus in casu agitur, validas non fuisse, non inde sequeretur sacerdotes ita invalide incardinatos *debere* reverti ad dioecesim ex qua excardinati fuerunt, aut *absolute et simpliciter* posse cogi eorum episcopum ad illos recipiendos.

" Nam primo nullibi est prohibitum in iure, ne sacerdos aliquis de consensu proprii Ordinarii suum ministerium praestet in aliena dioecesi ab huius episcopo admissus; quin potius est positive permissum, ut unus Ordinarius alteri indigenti subsidium sacrorum ministrorum praebere possit. Nec est necesse ad hoc demonstrandum, ut recurratur ad ius commune, cum habeamus hac in parte ius particulare illius regionis a Conc. plen. Baltimorensi sancitum et a Sancta Sede recognitum; ita namque in memorato Conc. n. 69 edicitur: " Quae de sacerdotum excorporatione et in " aliam dioecesim adscriptione definivimus, nullatenus obstant consuetu- " dini, iuxta quam episcopi sacerdotes, si qui in sua dioecesi satis abun-

" dent, egentioribus dioecesibus ad auxilium in cura animarum ferendum " pro longiore etiam tempore concedunt. Quem morem, uti zeli apostolici " indicium, S. Sedes commendavit „ (*Instr. S. C. C. ad Conv. Epp. Prov.* " *Mediol.* 1849).

" Ergo debitum revertendi non habet per se sacerdos male incardinatus, sed potius ius est episcopo proprio eum revocandi, quam tamen revocationem non debet facere nisi observata aequitate naturali. Quae aequitas non servaretur, si eum revocatum haberet in sua dioecesi otiosum ac sine mediis congruae sustentationis, dum in dioecesi in qua *male* incardinatus est, ob defectum alicuius requisiti essentialis, naviter, approbante eius dioecesis episcopo, in salutem animarum laboraret. Qua in hypothesi *obligatio* revertendi ad propriam dioecesim pro tali sacerdote asserta, in ipsius sacerdotis damnum et in detrimentum salutis animarum redundaret. Atque haec quoad secundum dubium in hypothesi quod primo daretur responsum affirmativum, seu incardinationes in casu invalidae declararentur.

" Quod vero attinet ad tertium, seu ius episcopi male incardinantis sacerdotem remittendi, et consequens inde obligatio episcopi proprii eum recipiendi, res etiam videtur decidenda non spectato tantum stricto iure, sed etiam secundum naturalem et canonicam aequitatem.

" Sane de stricto iure remittendi ad suam dioecesim sacerdotem non rite incardinatum non potest esse dubium. At summum ius non raro est summa iniuria, et aequitas naturalis et canonica postulat ut qui sentiat commodum sentiat etiam incommodum, nec beneficia grato animo accipiuntur si pro bonis acceptis retribuantur mala.

Porro vidimus esse actum caritatis et zeli a S. Sede commendatum, si episcopus qui sacerdotibus abundat, alteri episcopo indigenti aliquem sacerdotem seu operarium concedit. Si ergo hic esset casus in Statibus Foederatis, circa quem proponitur dubium, evidenter violaretur naturalis et canonica aequitas ab illo episcopo qui ab alio in auxilium curae animarum postulasset sacerdotem, atque sacerdotem ita obtentum vellet solum retinere quamdiu ipsi inservit, et ad proprium episcopum remittere quando non inserviat; et quod peius esset, si post plurimos annos laudabilis servitii, tum demum remitteret ad proprium episcopum, cum sacerdos, aut lapsus est in delicta, aut saltem difficilis conditionis factus fuerit.

" Ergo in hypothesi, quod I dubio non daretur propositum responsum negativum, in tertio dubio non esset dandum responsum simpliciter affirmativum, sed esset respondendum : *affirmative, servata tamen naturali et canonica aequitate.*

" Atque haec habui quae circa proposita dubia dicerem, salvo meliori iudicio.

" Petrus Vidal, S. I., *Consultor.* „

II.

Norme per chi abbia ottenuto di usare l'antica officiatura dopo la Cost. Divino afflatu.

Decretum — 10 Mar. 1913 — Edita Constitutione apostolica *Divino afflatu*, de nova Psalterii in Breviario Romano dispositione, non pauci ex iis quos obligatio tenet persolvendi Horas canonicas, ob peculiares causas, impetrarunt pontificium indultum retinendi veterem Psalterii ordinem, pro privata earumdem Horarum recitatione. Quum autem exortum subinde sit dubium num qui eiusmodi indultum obtinuerant possint ad libitum sequi alterutrum Psalterii ordinem, adhibendo nempe modo veterem modo novum iuxta propriam cuiusque commoditatem, haec S. Congregatio Concilii, de speciali mandato Ss.mi D. N. Pii divina providentia PP. X, declarat atque decernit id non licere, sed omnes et singulos cuiuscumque gradus, conditionis et dignitatis, qui impetrato, prout supra, indulto uti velint, quotiescumque privatim Officium divinum persolverint, debere recitare pro singulis Horis omnes psalmos et reliqua prout distribuuntur in Breviario Romano a S. Pio V edito et a Clemente VIII, Urbano pariter VIII, et Leone XIII recognito, servato tamen quotidie novo ordine sive Kalendario iuxta praedictam Constitutionem apostolicam et regulas seu rubricas eidem adiunctas praescripto pro dioecesi, capitulo seu clero cui quisque est adscriptus, ac firma abolitione indulti generalis dati die 5 iulii 1883 pro Officiis votivis: contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. C. Concilii, die 10 martii 1913.

C. Card. Gennari, *Praefectus*
O. Giorgi, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Ecco adunque le norme che debbono osservarsi da coloro che ottennero di usare l'antica officiatura, invece della nuova che è in vigore.

a) Costoro debbono recitare sempre l'officio secondo l'antico salterio, senza poter usare *ad libitum* ora l'antico ed ora il nuovo.

b) Debbono però seguire il proprio calendario, redatto giusta la nuova Costituzione *Divino afflatu*.

c) E ciò anche nelle Domeniche e nelle ferie ivi notate.

d) Non possono avvalersi degli officii votivi dalla Cost. *Divino afflatu* aboliti.

e) Possono però rinunziare totalmente all'indulto ottenuto e adottare il nuovo officio ora in vigore, senza più tornare all'antico. — N. d. R.

S. Congregazione dei Religiosi

Circa i confessori di monache e di suore.

Decretum — 3 Febr. 1913 — Cum de sacramentalibus Monialium et Sororum confessionibus moderandis plures ad hunc diem, ex re et ex tempore, iussae sint leges, eas, aliqua ex parte immutatas et apte dispositas, visum est in unum colligere Decretum, prout sequitur:

1. Unicuique religiosae communitati tum Monialium tum Sororum, regulariter, unus dumtaxat detur Confessarius ordinarius: nisi ob magnum ipsarum numerum, vel aliam iustam causam, alterum vel plures dari oporteat.

2. Confessarius ordinarius, regulariter, non ultra triennium in hoc munere permaneat. Episcopus tamen seu Ordinarius eum ad secundum, immo etiam ad tertium triennium confirmare poterit:

a) si ob sacerdotum ad hoc officium idoneorum penuriam aliter providere nequeat; vel

b) si maior Religiosarum pars, earum quoque quae in aliis negotiis ius non habent ferendi suffragium, in eiusdem Confessarii confirmationem, per secreta suffragia, convenerit; dissentientibus tamen, si velint, aliter providendum erit.

3. Pluries in anno, unicuique religiosae communitati detur Confessarius extraordinarius, ad quem omnes Religiosae accedant oportet, saltem ut benedictionem accipiant.

4. Unicuique domui religiosae aliquot ab Ordinario sacerdotes deputentur, quos Religiosae in casibus particularibus, confessionis peragendae causa, facile vocare queant.

5. Si qua Religiosa, ad animi sui quietem et maiorem in via Dei progressum, aliquem specialem Confessarium vel moderatorem spiritualem postulet, erit facile ab Ordinario concedendus; qui tamen invigilabit ne ex hac concessione abusus irrepant: quod si irrepserint, eos caute et prudenter eliminet, salva tamen conscientiae libertate.

6. Si Religiosarum domus Ordinario loci subiecta sit, hic eligit sacerdotes a confessionibus tum ordinarios tum extraordinarios; si vero Superiori regulari, hic Confessarios Ordinario loci praesentet, cuius est iisdem audiendi confessiones potestatem concedere.

7. Ad manus Confessarii sive ordinarii, sive extraordinarii, sive specialis, deputari possunt sacerdotes, tum e Clero saeculari tum, de Superiorum licentia, e Clero regulari, dummodo tamen nullam habeant in easdem Religiosas in foro externo potestatem.

8. Hi Confessarii, qui annos quadraginta explevérint oportet, morum integritate et prudentia emineant; at Ordinarius, iusta de causa

et onerata eius conscientia, ad hoc munus eligere poterit sacerdotes, qui nondum ea aetate sint, modo memoratis animi laudibus excellant.

9. Confessarius ordinarius non potest renuntiari extraordinarius, et, praeter casus in articulo 2 recensitos, rursus eligi ut ordinarius, in eadem communitate, nisi post annum ab expleto munere. Extraordinarius immediate ut ordinarius eligi potest.

10. Confessarii omnes sive Monialium sive Sororum, caveant ne interno vel externo communitati regimini sese immisceant.

11. Si qua Religiosa extraordinarium Confessarium expetat, nulli Antistitae liceat, vel per se vel per alios, neque directe neque indirecte, petitionis rationem inquirere, petitioni verbis vel factis refragari, aut quavis ratione ostendere se id aegre ferre; quod si ita se gesserit, a proprio Ordinario moneatur; si iterum id ipsum peccaverit, ab eodem deponatur, audita tamen prius sacra Congregatione de Religiosis.

12. Omnes Religiosae de sociarum confessionibus nullo modo inter se colloquantur, neve eas sorores carpere audeant, quae apud alium, quam deputatum, confessionem peragant; secus ab Antistita vel ab Ordinario puniantur.

13. Confessarii speciales, ad monasterium, seu domum religiosam vocati, si intelligant Religiosas nulla iusta causa vel necessitatis vel utilitatis spiritualis ad ipsos accedere, eas prudenter dimittant. Monentur praeterea omnes Religiosae, ut facultate sibi concessa specialem petendi Confessarium sic utantur, ut, rationibus humanis sepositis, tantummodo spirituale bonum et maiorem in religiosis virtutibus progressum intendant.

14. Si quando Moniales aut Sorores extra propriam domum, quavis de causa versari contigerit, liceat iis in qualibet ecclesia vel oratorio, etiam semipublico, confessionem peragere apud quemvis Confessarium pro utroque sexu adprobatum. Antistita neque id prohibere, neque de ea re inquirere potest, ne indirecte quidem: Religiosaeque nihil Antistitae suae referre tenentur.

15. Moniales omnes aut Religiosae, cum graviter aegrotant, licet mortis periculum absit, quemlibet Sacerdotem ad confessiones excipiendas adprobatum arcessere possunt, eique, perdurante gravi infirmitate, quoties voluerint, confiteri.

16. Hoc Decretum servandum erit ab omnibus religiosis mulierum familiis, votorum cum sollemnium, tum simplicium, ab Oblatis aliisque piis communitatibus, quae nullis votis obstringuntur, etiamsi Instituta sint tantum dioecesana. Obligat etiam communitates, quae in Praelati regularis iurisdictione sunt; qui nisi fidelem observantiam huius Decreti curet, Episcopus seu Ordinarius illius loci id agat ipse tamquam Apostolicae Sedis Delegatus.

17. Hoc Decretum Regulis et Constitutionibus uniuscuiusque religiosae familiae addendum erit, et publice legendum lingua vulgari in Capitulo omnium Religiosarum, semel in anno.

Itaque praerogatis Emis Patribus Cardinalibus sacrae Congregationis de Religiosis in plenario coetu ad Vaticanum habito die 31 mensis Ianuarii anno 1913, sanctissimus Dominus noster Pius PP. X, referente infra scripto Secretario, hoc Decretum in omnibus adprobare et confirmare dignatus est, et mandare ut in lucem edatur, et ab omnibus ad quos spectat, in posterum apprime servetur.

Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali et individua mentione dignis.

Datum Romae, ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 3 mensis februarii anno 1913.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

A niuno sfugge la importanza di questo decreto che raccoglie e modifica tutte le precedenti disposizioni e costituisce la legge sicura che vuolsi d' ora in poi osservare circa i confessori delle monache e delle suore; vale a dire circa le monache di voti solenni, e le suore di voti semplici od anche senza voti, che tutte sono pareggiate in rispetto ai confessori. Eccone adunque le norme con qualche dilucidazione:

a) Di regola generale uno solo dev' essere il confessore di ciascuna comunità religiosa: però può destinarvisi un altro confessore, od anche più, se così richiede o il numero grande delle religiose, ovvero altra giusta causa. Questa giusta causa potrebbe essere la insuperabile ripugnanza di una o più religiose di confessarsi all'ordinario, secondo la Costit. *Pastoralis curae* di Benedetto XIV (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, p. 531).

b) Il confessore ordinario dee rimanere in carica non più di un triennio. Il Vescovo però o l' Ordinario può confermarlo ad un secondo ed anche ad un terzo triennio in due casi: 1.° quando manchino altri soggetti idonei — 2.° quando la maggior parte della intera comunità (comprese anche quelle che non hanno voto nei capitoli ordinarii, come le novizie e le converse) per secreti suffragi richiedano la conferma. — È questa una concessione nuova, almeno per le monache di voti solenni; giacchè prima, per la conferma del confessore ad altro triennio, era necessario l' indulto apostolico. La *maggior parte* s' intende la maggioranza assoluta, vale a dire più della metà. Però alle dissenzienti, se non vogliono confessarsi all'ordinario, deve assegnarsi qualche altro confessore.

c) Più volte nell'anno a ciascuna comunità religiosa deve darsi il confessore straordinario, a cui tutte debbono presentarsi almeno per riceverne la benedizione. — *Più volte nell' anno.* Non è prescritto il numero delle volte: può essere quattro volte (nelle quattro tempora), o tre, o anche due, secondochè il Vescovo o l' Ordinario, giusta il bisogno della comunità, giudicherà nella sua prudenza e coscienza. Può darsi anche straordinariamente

a richiesta di qualche religiosa che ne abbia grave bisogno e questo bisogno debba mantenersi secreto. Allo straordinario *tutte* debbono presentarsi, anche quelle che hanno confessori diversi da quello della comunità: se non intendono confessarsi, potranno solo esserne benedette.

d) A forma del decreto *Quemadmodum*, oltre il confessore straordinario da mandarsi alla intera comunità più volte l'anno, l'Ordinario deve stabilire alquanti sacerdoti approvati per le religiose, a cui queste possano ricorrere nelle necessità.

e) Se una qualche religiosa per quiete della coscienza ed anche per progredire maggiormente nella via del Signore chiegga un confessore speciale, l'Ordinario dovrà facilmente concederlo. Dovrà però invigilare che da ciò non nascano abusi, p. e. con pretendere lo straordinario per mera leggerezza o capriccio, ovvero con dare ansa a molte di fare lo stesso, turbando la pace della comunità. In tali casi l'Ordinario deve procurare con cautela e prudenza che gli abusi vengano eliminati salvaguardando però la libertà della coscienza. E ciò vuol dire che quando l'abuso è certo, l'Ordinario deve con bel garbo eliminarlo, quando è dubbio, deve astenersene facendo prevalere la libertà della coscienza.

f) Quanto alla deputazione del confessore ordinario e straordinario, ciò si appartiene all'Ordinario del luogo se la comunità dipende dal detto Ordinario. Che se dipende da un Superiore regolare, questi presenterà il soggetto al Vescovo che dovrà concedergli la facoltà di confessare. Il Vescovo può anche soggettarlo all'esame, e respingerlo se nol crede idoneo.

g) A confessori di monache o di suore possono essere deputati sacerdoti del clero sì secolare e sì regolari, questi però non dovranno avere potestà veruna nel foro esterno. — Con ciò vengono rivocati gli antichi divieti ai regolari di confessare le religiose. Si aggiunge che non debbono avere nel foro esterno potestà veruna, che sia connessa coll'officio di confessore, il quale officio è solo pel foro interno; e ciò per evitare possibili abusi con relazioni di foro esterno fra il confessore e le religiose.

h) Circa l'età dei confessori di religiose vien mantenuta l'antica disciplina che non abbiano meno di quarant'anni. Si concede però che l'Ordinario per giusta causa (p. e. per penuria di sacerdoti, o per manco di idoneità in quelli di età provetta) possa sceglierli fra sacerdoti di minore età, purchè abbiano le doti necessarie pel detto officio.

i) Il confessore ordinario non può eleggersi a straordinario, nè ad ordinario nella medesima comunità se non dopo trascorso un anno da che sia terminato il suo officio, tranne i casi previsti nell'art. 2.° (b). Lo straordinario poi può subito eleggersi ad ordinario.

l) I confessori delle monache e delle suore si guardino da immischiarsi nel regime sì esterno come interno della comunità. E ciò è giusto, giacchè essi sono ministri solo del foro interno, e non potranno mancare abusi dall'ingerirsi nel reggime del foro esterno, non ultimo quello di dar sospetto di avvalersi delle notizie di confessione. Non è questo però un divieto così formale da non ammettere qualche eccezione in alcun caso grave.

m) Se una religiosa richiede un confessore straordinario, la superiora ha obbligo: 1.° di non ricercare la causa della richiesta, sì direttamente,

con domande alla religiosa, sì indirettamente con farne ricerca per mezzo d' altre — 2.° di non opporsi o con parole o con fatti alla richiesta — 3.° di neppur mostrare che mal volentieri la seconda. — Che se la superiora vien meno a questi obblighi, dev' essere ammonita dall' Ordinario: e qualora dopo l'ammonizione non si emenda, d' intesa della S. C. de' Religiosi, deve essere dall' Ordinario medesimo deposta.

n) È vietato a tutte le religiose di parlare tra loro delle confessioni delle consorelle, e molto più di muover loro lamenti o rimproveri perchè richieggono confessori diversi dall' ordinario; altrimenti dovranno essere punite dalla superiora o dall' Ordinario.

o) Qualora un confessore speciale, chiamato da qualche suora, arriva a conoscere che non v' ha nessuna necessità od utilità della chiamata, dovrà prudentemente licenziarla. *Prudentemente,* cioè dovrà guardarsi di non offendere il sigillo, parlandone fuori confessione, ma nello stesso confessionale dovrà ammonirla. — Le religiose poi debbono sapere che non è loro lecito richiedere confessori particolari senza una vera necessità od utilità spirituale, non mai per altre umane ragioni.

p) Tutte le monache o le suore che si trovano fuori la propria casa religiosa, o stabilmente o di passaggio, od anche per qualunque uscita dalla casa, possono confessarsi in qualsivoglia chiesa od oratorio, pubblico o semipubblico, con qualunque sacerdote confessore di donne, benchè non approvato per le religiose. La superiora ciò non può proibirlo nè può domandarne o direttamente o indirettamente, e le religiose non sono obbligate nè di chiederne il permesso alla superiora, nè di riferire ad essa la fatta confessione.

q) Non solo in pericolo di morte, ma sì ancora nelle malattie gravi la religiosa può chiamare qualsivoglia confessore benchè non approvato per le religiose, e confessarsi con lui quante volte voglia durante la infermità.

r) Questo decreto dovrà osservarsi da tutte le famiglie religiose di donne, di voti così solenni come semplici, dalle oblate e dalle altre pie comunità pur senza voti, benchè gl' istituti siano solo diocesani. Obbliga pure le comunità che dipendono dai Prelati regolari; e se questi ne trascurano l'osservanza, supplirà il Vescovo o l' Ordinario del luogo, anche come delegato della S. Sede.

s) Questo medesimo decreto dovrà aggiungersi alle regole ed alle costituzioni di ciascuna famiglia religiosa, e dovrà leggersi in lingua volgare nel capitolo di tutta la comunità una volta l' anno. — *N. d. R.*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Di alcune cause dei Servi di Dio per viam casus excepti, *la cui discussione fu sospesa d' ordine del sommo Pontefice dopo il decreto* Cum in agendis *del dì 11 nov. 1912.*

Decretum 31 Ian. 1913 — Edito Decreto *Cum in agendis* die

11 novembris superioris anni, quo sanctissimus Dominus noster Pius Papa X iudicialem ordinem sancivit servandum in Causis Servorum Dei procedentibus per viam Casus excepti, cum Sanctitas Sua mandasset, ut suspensae manerent Causae omnes eius generis quae apud sacrorum Rituum Congregationem agi coeperant, non exclusa Causa Servi Dei Isnardi ex Ordine Praedicatorum, Beati nuncupati, donec ipsa Sanctitas Sua eminentissimo Cardinali eidem Congregationi Praefecto, vel eiusdem Congregationis Secretario, mentem suam aperiret: cumque interea nonnulli Postulatores per infrascriptum Secretarium supplicibus votis ab ipso sanctissimo Domino nostro quaesissent, an sibi liceret prosequi Causas ante memoratum Decretum inchoatas, easque ad finem perducere veteri procedenti ordine servato; Sanctitas Sua negativum dedit responsum.

Et speciali vero gratia concedendum esse duxit, ut resumi possint illae Causae quae, quamvis tractatae iam fuerint apud sacrorum Rituum Congregationem, nondum tamen ad exitum pervenerunt per approbationem vel confirmationem Sanctitatis Suae: et illae praeterea quarum positiones typis impressae traditae fuerunt Promotori Fidei ante promulgationem Decreti memorati, iuxta elenchum ab ipso Promotore confectum et sacrae Rituum Congregationis Secretario exhibitum; quae omnes ita pertractandae erunt, ut quadam indulgentia et moderatione adhibita, eiusdem Decreti substantia omnino servetur, hoc tamen pacto ut:

1. Non procedatur ad ulteriora, nisi peractis, more solito, perquisitione et revisione scriptorum, si quae sint.

2. Si post revisione scripta approbata fuerint, in Congregatione Ordinaria discutiatur Dubium, nisi discussum iam fuerit, " An sententia lata ab Ordinario super Casu excepto confirmanda sit. „ Cuius Dubii favorabilis resolutio erit, vel " *Confirmandam esse sententiam, ita ut ad ulteriora procedi possit* „, vel " *Sufficienter constare de Casu excepto, ut ad ulteriora procedi possit* „, prout res tulerit.

3. Secretarius favorabilem Congregationis resolutionem, ut supra, Sanctissimo referat cum rationum momentis, in compendium redactis, quibus suffragatores innixi sunt; quam Pontifex, si ei visum fuerit, auctoritate Sua confirmabit, iuxta ea quae Ipse constituit in Decreto *Cum in agendis*. Declarat autem Sanctitas Sua vim huius confirmationis, prout ex eodem Decreto eruitur, non eam esse ut censeatur Pontifex, illico permittere cultum Servi Dei, sed tantum facultatem facere ut ad ulteriora procedatur: cum enim agatur de antiquissimis Causis, eadem Sanctitas Sua non intendit cultum approbare, nisi iudicialiter constiterit de fundamento rationabili cultus, nempe de virtutibus Servorum Dei.

4. Si Sanctissimus hanc confirmationem addiderit, mandetur Ordi-

nario, onerata eius conscientia, ut sacrorum Rituum Congregationi significet, an eo loci vigeat fama de sanctitate vitae et virtutibus et miraculis Servi Dei, et quae opera virtutum praecipua a fidelibus, ex traditione, Servo Dei tribuantur; vel an fama sit de martyrio eiusque causa et signis. Postulator autem syllogem virtutum ipsius Servi Dei cum iustrumentis, et documentis historicis illius virtutes probantibus tradat Promotori Fidei, qui pro rei veritate relationem faciat; eaque typis impressa eminentissimis PP. Cardinalibus et Praelatis Officialibus distribuatur. Si eminentissimi Cardinales in Congregatione Ordinaria, audito voto Praelatorum Officialium, decernendum censuerint, constare de virtutibus Servi Dei in gradu heroico, eorum resolutio Sanctissimo referatur, ut videat utrum cultus Servo Dei praestitus, sit confirmandus necne.

5. In ceteris omnibus Causis huius generis Decretum diei 11 novembris 1912 ut supra, religiose servetur.

Atque ita servandum Sanctitas Sua censuit, decrevit et mandavit hac die 31 ianuarii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

II.

Circa le Rubriche del Tit. X, n. 2 e 3, delle messe votive e di requie.

Decretum, seu Declaratio — 8 Febr. 1913 — In nova Rubrica Constitutioni Pianae *Divino afflatu* adiecta Tit. X, num. 2 et 5, " prohi- " bentur Missae votivae privatae seu lectae pro defunctis, in feriis Qua- " dragesimae, Quatuor Temporum, II. Rogationum, in vigiliis, et in " feria in qua anticipanda vel reponenda est Missa Dominicae: in Qua- " dragesima vero permittuntur Missae privatae defunctorum tantum " prima die cuiscumque hebdomadae libera in kalentario ecclesiae in " qua Sacrum celebratur ".

Nunc vero ad dirimendas quaestiones nonnullas huic S. Congregationi propositas circa applicationem praefatae Rubricae quibusdam Missis votivis privilegiatis tum in Ecclesia universali, tum certis in locis per Indultum apostolicae Sedis concessis, firmis manentibus legibus et privilegiis Missas solemnes seu in cantu respicientibus, quoad Missas privatas lectas sequentia decernuntur et declarantur:

I. Privilegium Missae votivae lectae, de speciali gratia nonnullis Sanctuarii concessum, ita ut celebrari possit in duplicibus I. et II. classis, seu etiam II. classis tantum; et privilegium Missae votivae

Ss. Cordis Iesu in prima feria VI cuiusque mensis, permanent in suo robore, etiam in feriis et vigiliis per dictam rubricam exclusis.

II. Privilegium Missae votivae lectae aliquibus Sanctuariis aut aliis ecclesiis vel communitatibus regularibus quocumque modo et titulo concessum, ita ut celebrari queat tantummodo in duplicibus maioribus et minoribus, et exclusis feriis, vigiliis et Octavis privilegiatis, sic erit deinceps applicandum, ut dictae Missae votivae lectae prohibitae sint in omnibus feriis in praefata rubrica enumeratis. Loco tamen huiusmodi Missae votivae, extra feriam IV Cinerum, hebdomadam maiorem et vigilias Nativitatis et Pentecostes, adiungi poterit oratio ipsius Missae votivae, vel in Missa de die post orationem feriae seu vigiliae, vel in Missa de feria seu vigilia ante alias orationes. Quod si adsit specialis concursus populi, unica Missa lecta ex praedictis Missis votivis celebrari poterit, quoties Missa in cantu commode haberi nequeat.

III. Privilegium Missae votivae lectae pro sponsis ita erit applicandum, ut liceat, extra tempus clausum, haec Missa dici etiam in praedictis feriis et vigiliis.

IV. Privilegium Missae pro defunctis lectae aliquibus locis vel Ordinibus concessum ita ut bis vel ter in hebdomada celebrari possit etiamsi occurrat aliquod duplex maius vel minus, in posterum ita erit applicandum, ut intelligatur tantummodo concessum pro diebus in quibus non occurrat aliqua feria aut vigilia, ut supra. Quapropter in huiusmodi feriis vel vigiliis Missae lectae pro defunctis semper prohibitae sunt, exceptis Missis in die obitus vel pro die obitus, in ecclesiis ubi celebratur funus alicuius defuncti cum Missa in cantu; item excepta unica Missa quae pro defuncto paupere celebrari potest iuxta decretum 9 maii 1899, n. 4024; item Missis quae in sepulcretis celebrantur, ad normam decreti 19 maii 1896, num. 3903; item exceptis Missis lectis in prima die libera uniuscuiusque hebdomadae in Quadragesima iuxta novas rubricas. — Ex indulgentia vero sanctae Sedis habentur adhuc valida, donec expirent, Rescripta quinquennalia, aliquibus dioecesibus et provinciis religiosis exteris nuper concessa, celebrandi bis in hebdomada Missas lectas de Requie in die obitus seu depositionis, tertio, septimo, trigesimo et anniversario.

Contrariis non obstantibus quibuscunque, die 8 februarii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

III.

Cerimonie da osservarsi quando il Vescovo impartisce la benedizione col SS. Sacramento, o quando celebra pontificalmente esposto il Santissimo.

Dubia — 8 Febr. 1913 — Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione proposita fuerunt; nimirum:

I. In solemni benedictione cum sanctissimo Eucharistiae Sacramento, quando episcopus assistit cappa indutus, et ponit incensum in thuribulo, debetne etiam ipse thurificare Ssmum Sacramentum?

II. Si praedicta benedictio solemnis detur post vesperas pontificales, presbyter assistens throno, debetne genuflectere a dextris episcopi in infimo gradu altaris, eique ministrare incensum ac demum porrigere ostensorium pro benedictione impertienda?

III. Si aliquando contingat, ut episcopus Missam pontificalem celebret coram augustissimo Sacramento exposito, debetne ipse canere *Gloria* et *Credo*, et legere Epistolam atque Evangelium in throno, more solito, absque mitra?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio, propositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I. Affirmative iuxta decretum n. 3035 *Briocen.*, 21 iulii 1855, ad 1.

Ad II. Presbyter assistens accedit ad episcopum tantum pro ministrando incenso et thuribulo ad incensationem; mox locum cedat diacono assistenti qui deinde ostensorium episcopo est porrecturus.

Ad III. Affirmative in casu: sed iuxta morem et consuetudinem ecclesiarum cathedralium et congruenter menti Caeremonialis Episcoporum, lib. I, cap. 12, num. 8 et 9, episcopus se abstinet a celebranda Missa pontificali coram sanctissimo Sacramento publice exposito.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 8 februarii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

IV.

Rubriche da inserire nel Rituale e nel Breviario Rom. nell' officio de' morti.

Ante Vesperas.

Quoties Vesperae separatim ab Officio divino recitantur, dicitur secreto *Pater Ave*; secus absolute incipitur ab Antiphona: *Placebo Domino* etc.

Ante Matutinum.

Quoties Matutinum delationem cadaveris ad ecclesiam ac Responsorium: *Subvenite*, vel Matutinum diei currentis immediate non sequatur, dicitur secreto *Pater*, *Ave*, *Credo*; secus absolute incipitur ab Invitatorio.

Ante IX. Responsorium.

Sequens Responsorium dicitur quando tres tantum Lectiones huius Nocturni dicuntur.

Post IX. Responsorium.

Sequens Responsorium dicitur loco praecedentis, quando dicuntur pro defunctis novem Lectiones.

Suprascriptas Rubricas Rituali et Breviario Romano in Officio defunctorum addendas, ad normam recentium dispositionum et praesentim Decreti *Romana et aliarum* diei 25 octobris 1912, sacra Rituum Congregatio adprobavit et in novis editionibus tum Ritualis tum Breviarii Romani inseri iussit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14 februarii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, S. R. C. *Praefectus*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secret.*

V.

Istruzione sui Calendarii proprii da riformare.

Instructio seu Declaratio — 12 Dec. 1912 — Evulgata Instructione sacrae Rituum Congregationis die 23 iulii vertentis anni 1912, quum nonnulli R.mi locorum Ordinarii et Superiores generales Ordinum seu Congregationum religiosarum, expostulantes reformationem proprii Kalendarii, preces porrexerint haud omnino conformes memoratae Instructioni, sacra Rituum Congregatio, ut labor expeditior evadat opportunum iudicavit ulteriorem edere instructionem, cui in posterum se conformare debeat quisque Kalendarii reformationem exoptat.

I. Supplex libellus ad S. Rituum Congregationem transmittatur, in quo, consentiente Capitulo ecclesiae cathedralis seu Consilio Ordinis, postuletur ut, relicto Kalendario hucusque adhibito, servari possit Kalendarium Ecclesiae universalis, additis tantummodo festis stricto sensu propriis, quae cum dioecesi aut instituto religioso particularem habeant relationem.

II. Supplici libello addatur elenchus praedictorum festorum, quae sunt stricto sensu propria.

III. In memorato elencho sequentia festa particularia praesertim inserantur:

Pro Dioecesibus:

a) Dedicatio ecclesiae cathedralis, aut omnium ecclesiarum, (si collective recolatur),

b) Titulus ecclesiae cathedralis,

c) Patronus principalis dioeceseos, provinciae, nationis,

d) Patronus principalis civitatis episcopalis,

e) Patroni minus principales,

f) Sancti qui in dioecesi orti sunt, vel vixerunt, aut obierunt,

g) Sancti, de quibus habentur corpora, aut reliquiae insignes,

h) Cetera festa, quae cum dioecesi specialem habent relationem.

Pro Ordinibus seu Congregationibus:

a) Dedicatio omnium ecclesiarum (si collective recolatur),

b) Titulus principalis,

c) Sancti fundatores,

d) Sancti qui Ordinis, seu Congregationis, regulam professi sunt,

e) Cetera festa, quae cum instituto religioso specialem habent relationem.

IV. De unoquoque festo sequentia praesertim referantur:

a) Dies, in qua nunc celebratur,

b) Dies natalis, si constet,

c) Ritus, quo gaudet,

d) Relatio cum dioecesi aut Ordine seu Congregatione.

V. Mittatur ad hanc S. C. Proprium Officiorum dioeceseos vel instituti religiosi, et Kalendarium perpetuum hucusque adhibitum, vel saltem, huius loco, ultimus *Ordo divini Officii*, etc. typis cusus.

Ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 12 decembris 1912.

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

VI.

Circa il Calendario pel Clero di Roma.

Romana - 14 Febr. 1913 — E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Petrus Respighi, in alma Urbe Vicarius generalis et patriarchalis Archibasilicae Lateranensis Archipresbyter, sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam X suppliciter deprecatus est, ut facultatem concedere dignaretur, qua clerus suae ordinariae iurisdictioni subiectus, seposito Kalendario hucusque adhibito, in posterum Kalendario Ecclesiae universalis uti valeat, additis tantummodo quibusdam festis in supplici libello descriptis, specialem cum ipsa alma Urbe relationem habentibus. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali sacrae Rituum Congregationi Praefecto, ita precibus annuere dignata est, ut Kalendario

Ecclesiae universalis, ab universo clero saeculari almae Urbis eiusque districtus integre servato, inde ab anno 1914, sequentes tantum fiant additiones et variationes: videlicet:

5 *januarii.* Vigilia Ephiphaniae, *semidupl.*
11 " De Octava, *semidupl.*
16 " S. Marcelli I Papae et Mart., *dupl.*
27 " S. Vitaliani Papae et Conf., *dupl.*
28 " S. Zosimi Papae et Conf. (d. a. ex 26 dec.), *dupl.* Comm. S. Agnetis secundo.
30 " S. Felicis IV Papae et Conf., *dupl.*
3 *februarii.* B. Gasparis Del Bufalo Conf. (d. a. ex 28 dec.), *dupl.* Comm. S. Blasii Episc. et Mart.
13 " S. Gregorii II Papae et Conf., *dupl.*
14 " S. Antheri Papae et Mart. (d. a. ex. 3 jan.), *dupl.* Comm. S. Valentini Presb. et Mart.
15 " S. Telesphori Papae et Mart. (d. a. ex 5 jan.), *dupl.* Comm. Ss. Faustini et Jovitae Mm,
16 " S. Agathonis Papae et Conf. (d. a. ex 10 jan.), *dupl.*
17 " B. Gregorii X Papae et Conf. (d. a. ex 10 jan.), *dupl.*
18 " S. Hygini Papae et Mart. (d. a. ex 11 jan.), *dupl.* Comm. S. Simeonis Episc. et Mart.
19 " S. Joannis Chrysostomi Episc. Conf. et Eccl. Doct. (d. a. ex 27 jan.), *dupl.*
20 " S. Martinae Virg. et Mart. (d. a. ex 30 jan.). *dupl.*
25 " S Felicis III Papae et Conf., *dupl.*
2 *martii.* S. Simplicii Papae et Conf., *dupl.*
4 " S. Lucii I Papae et Mart., *dupl.*
5 " S. Casimiri Conf. (d. a. ex 4 huj.), *semidupl.*
15 " S. Zachariae Papae et Conf., *dupl.*
28 " S. Xysti III Papae et Conf., *dupl.*
29 " S. Joannis a Capistrano Conf. (d. a. ex 28 huj.), *semidupl.*
6 *aprilis* S. Xysti I Papae et Mart., *dupl.*
7 " S. Caelestini I Papae et Conf. (d. a. ex 6 huj.), *dupl.*
12 " S. Julii I Papae et Conf., *dupl.*
16 " S. Benedicti Josephi Labre Conf., *semidupl.*
17 " S. Aniceti Papae et Mart., *dupl.*
19 " S. Leonis IX Papae et Conf., *dupl.*
22 " Ss. Soteris et Caji Pont. et Mm., *dupl.*
26 " Ss. Cleti et Marcellini Pont. et Mm., *dupl.*
27 " S. Anastasii I Papae et Conf., *dupl.*
30 " S. Catharinae Senens. Virg., almae Urbis Patron. min. princ., *dupl. majus.*

3 *maji* Inventio S. Crucis, *dupl. 2. cl.* Comm. Ss. Eventii et Theoduli Mm. atque Juvenalis Episc. et Conf.
7 " S. Benedicti II Papae et Conf., *dupl.*
11 " S. Alexandri I Papae et Mart. (d. a. ex 3 huj.), *dupl.*
13 " S. Stanislai Episc. et Mart. (d. a. ex 7 huj.), *dupl.*
14 " S. Paschalis I Papae et Conf., *dupl.* Comm. S. Bonifacii Mart.
12 " S. Felicis a Cantalicio Conf. (d. a. ex 18 huj.), *semidupl.*
23 " S. Joannis Baptistae de Rossi Conf., *dupl.*
24 " B. M. V. tit. Auxilium Christianorum, *dupl. majus.*
25 " S. Gregorii VII Papae et Conf., *dupl.*
26 " S. Philippi Nerii Conf., *dupl. 2. cl.*
27 " S. Joannis I Papae et Mart., *dupl.*
30 " S. Felicis I Papae et Mart. *dupl.*
1 *junii* S. Urbani I Papae et Mart. (d. a. ex 25 maji), *dupl.*
2 " S. Eugenii I Papae et Conf., *dupl.* Comm. Ss. Marcellini Petri atque Erasmi Mm.
3 " S. Bonifacii IV Papae et Conf. (d. a. ex 25 maji), *dupl.*
7 " S. Eleutherii Papae et Mart. (d. a. ex 26 maji), *dupl.*
8 " S. Bedae venerabilis Conf. et Eccl. Doct. (d. a. ex 27 maji), *dupl.*
12 " S. Leonis III Papae et Conf., *dupl.* Comm. Ss. Basilidis Cyrini, Naboris et Nazarii Mm.
15 " S. Joannis a S. Facundo Conf., (d. a. ex 12 huj.), *dupl.* Comm. Ss. Viti, Modesti atque Crescentiae Mm.
20 " S. Silverii Papae et Mart., *dupl.*
22 " B. Innocentii V Papae et Conf., *dupl.*
23 " S. Paulini Episc. et Conf. (d. a. ex 22 huj.), *dupl.*
25 " S. Gallicani Mart., *dupl.*
27 " S. Gulielmi Abb. (d. a. ex 25 huj.), *dupl.*
28 " S. Leonis II Papae et Conf., *dupl.* Comm. Vigiliae.
29 " Ss. Petri et Pauli App. almae Urbis Patron. princip., *dupl. 1. cl. cum Octava.*
Dom. 1 *julii.* Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C., *dupl. 2. cl.* Comm. Dom. ac (nisi occurrat die 7) Octavae.
1 *iulii.* Commemoratio omnium Ss. S. R. E. Summorum Pontificum, *dupl. majus* Comm. Octavae.
2 " Visitatio B. M. V., *dupl. 2. cl.* Comm. Octavae ac Ss. Processi et Martiniani Mm.
3 " S. Pauli I Papae et Conf. (d. a. ex 28 junii), *dupl.* Comm. Octavae.
4 " S. Irenaei Episc. et Mart. (d. a. ex 28 junii), *dupl.* Comm. Octavae.

7	*julii*	B. Benedicti XI Papae et Conf., *dupl.*
8	"	S. Hadriani III Papae et Conf., *dupl.*
9	"	Ss. Cyrilli et Methodii Episc. et Conf. (d. a. ex 7 hui.), *dupl.*
11	"	S. Pii I Papae et Mart., *dupl.*
13	"	S. Anacleti Papae et Mart., *dupl.*
17	"	S. Leonis IV Papae et Conf., *dupl.*
19	"	S. Symmachi Papae et Conf., *dupl.*
21	"	B. Eugenii III Papae et Conf., (d. a. ex 8 hui.), *dupl.* Comm. S. Praxedis Virg.
24	"	S. Alexii Conf. (d. a. ex 17 huj.), *dupl.* Comm. Vigiliae ac S. Christinae Virg. et Mart.
27	"	S. Vincentii a Paulo Conf. (d. a. ex 19 hui.), *dupl.* Comm. S. Pantaleonis Mart.
28	"	Ss. Victoris I Papae et Mart., Innocentii I Papae et Conf., Nazarii ac Celsi Mm., *dupl.*
29	"	S. Felicis II Papae et Mart., *dupl.* Comm. Ss. Simplicii, Faustini et Beatricis Mm.
30	"	B. Urbani II Papae et Conf. (d. a. ex 29 huj.), *dupl.* Comm. Ss. Abdon et Sennen Mm.
2	*augusti*	S. Stephani I. Papae et Mart., *dupl.*
6	"	Transfiguratio D. N. J. C., *dupl. 1. cl. cum Octava.*
7	"	S. Cajetani Conf., *dupl.* Comm. Octavae et S. Donati Episc. et Mart.
8	"	Ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi Mm., *semidupl.* Comm. Octavae.
9	"	S. Xysti II Papae et Mart. (d. a. ex 6 hui.), *dupl.* Comm. Octavae, Vigiliae ac S. Romani Mart.
11	"	S. Hormisdae Papae et Conf. (d. a. ex 6 huj.), *dupl.* Comm. Octavarum ac Ss. Tiburtii et Susannae Virg. Mm.
12	"	S. Clarae Virg., *dupl.* Comm. Octavarum.
13	"	Octava Transfigurationis Domini, *dupl. majus.* Comm. Octavae S. Laurentii ac Ss. Hippolyti et Cassiani Mm.
14	"	S. Alfonsi Mariae de Ligorio Episc. Conf. et Eccl. Doct. (d. a. ex 2 huj.), *dupl.* Comm. Octavae, Vigiliae ac S. Eusebii Conf.
16	"	S. Rochi Conf., *dupl.* Comm. Octavarum.
18	"	S. Hyacinthi Conf. (d. a. ex 16 jul.), *dupl.* Comm. Octavae ac S. Agapiti Mart.
19	"	S. Elisabeth Reg. Vid. (d. a ex 8 jul.), *semidupl.* Comm. Octavae.
23	"	S. Philippi Benitii Conf., *dupl.*

24	*augusti*	S. Marthae Virg. (d. a. ex 29 jul.), *semidupl.* Comm. Vigiliae.
25	"	S. Bartholomaei Apost., *dupl. 2. cl.*
26	"	S. Zephyrini Papae et Mart., *dupl.*
1	*septembris*	S. Ludovici Regis Conf. (d. a. ex 25 aug.), *semidupl.* Comm. S. Aegidii Abb. ac Ss. Duodecim Fratrum Mm.
9	"	S. Sergii I Papae et Conf., *dupl.* Comm. Octavae ac S. Gorgonii Mart.
10	"	S. Hilari Papae et Conf., *dupl.* Comm. Octavae.
11	"	S. Nicolai de Tolentino Conf. (d. a. ex 10 huj.), *dupl.* Comm. Octavae ac Ss. Proti et Hyacinthi Mm.
16	"	Ss. Cornelii Papae et Cypriani Episc., Mm., *dupl.* Comm. Ss. Euphemiae et Socior. Mm.
20	"	S. Agapiti Papae et Conf., *dupl.* Comm. Vigiliae.
23	"	S. Lini Papae et Mart., *dupl.* Comm. S. Theclae Virg. et Mart.
25	"	Ss. Eustachii et Socior. Mm. (d. a. ex 20 huj.), *dupl.*
26	"	S. Eusebii Papae et Mart., *dupl.* Comm. Ss. Cypriani et Justinae Virg. Mm.
5	*octobris*	S. Gallae Vid., *dupl.* Comm. Ss. Placidi et Socior. Mm.
7	"	S. Marci I Papae et Conf., *dupl.* Comm. Ss. Sergii et Sociorum Mm.
11	"	B. Joannis Leonardi Conf. (d. a. ex 10 huj.), *semidupl.*
16	"	B. Victoris III Papae et Conf., *dupl.*
25	"	S. Bonifacii I Papae et Conf., *dupl.* Comm. Ss. Chrysanthi et Dariae Mm.
26	"	S. Evaristi Papae et Mart., *dupl.*
5	*novembris*	Sanctarum Reliquiarum, quae in ecclesiis almae Urbis asservantur, *dupl. majus.* Comm. Octavae.
9	"	Dedicatio Archibasilicae Ss.mi Salvatoris, *dupl. 1. cl. cum Octava.*
10	"	S. Andreae Avellini Conf., *dupl.* Comm. Octavae ac Ss, Tryphonis et Socior. Mm.
11	"	S. Martini Episc. et Conf., *dupl.* Comm. Octavae ac S. Mennae Mart.
12	"	S. Martini I Papae et Mart., *dupl.* Comm. Octavae.
13	"	S. Nicolai I Papae et Conf., *dupl.* Comm. Octavae.
14	"	S. Josaphat Episc. et Mart., *dupl.* Comm. Octavae.
15	"	S. Gertrudis Virg., *dupl.* Comm. Octavae.
16	"	Octava Dedicationis Archibasilicae Ss. Salvatoris, *dupl. majus.*
19	"	S. Pontiani Papae et Mart., *dupl.*

26 *novembris* S. Siricii Papae et Conf., *dupl.* Comm. S. Petri Alexandrini Episc. et Mart.
27 " S. Deusdedit Papae et Conf. (d. a. ex 8 huj.), *dupl.*
28 " S. Gregorii III Papae et Conf., *dupl.*
29 " S. Gelasii I Papae et Conf. (d. a. ex 21 huj.), *dupl.* Comm. Vigiliae ac S. Saturnini Mart.
1 *decembris* S. Elisabeth Vid. (d. a. ex 19 nov.), *dupl.*
5 " S. Silvestri Abb. (d. a. ex 26 nov.), *dupl.* Comm. S. Sabbae Abb.
9 " S. Eutychiani Papae et Mart. (d. a. ex 8 huj.), *dupl.* Comm. Octavae.
10 " S. Melchiadis Papae et Mart., *dupl.* Comm. Octavae.
11 " S. Damasi I Papae et Conf., *dupl.* Comm. Octavae.
12 " S. Stanislai Kostkae Conf. (d. a. ex 13 nov.), *semidupl.* Comm. Octavae.
14 " S. Leonardi a Portu Mauritio Conf. (d. a. ex 26 nov.), *semidupl.* Comm. Octavae.
17 " S. Didaci Conf. (d. a. ex 13 nov.), *semidupl.*
19 " B. Urbani V Papae et Conf. *dupl.*
30 " S. Dionysii Papae et Conf. (d. a. ex 26 huj.), *dupl.* Comm. Octavarum.

Mandavit insuper Sanctitatis Sua, ut huiusmodi Kalendarium cleri Romani adhibeatur tum in Basilicis patriarchalibus Lateranensi et Liberiana, tum in minoribus almae Urbis Basilicis, Collegiatis, ceterisque ecclesiis non exemptis; itemque in dioecesibus et familiis religiosis utriusque sexus, quae sive ex iure, sive ex privilegio, Kalendario cleri Romani utuntur: facta potestate memoratis Basilicis, ecclesiis, dioecesibus et familiis religiosis festa respective propria adiiciendi iuxta rubricas et decreta, ac praesertim ad normam decreti *De repositione et translatione festorum in ecclesiis particularibus,* diei 3 maii 1911. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14 februarii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien, *Secretarius*

QUESTIONI

1.

Circa la facoltà di suddelegare nel matrimonio.

Il parroco Caio delegò al sac. Silvio l'assistenza ad un matrimonio con facoltà di suddelegare indeterminatamente altri nel caso che egli fosse impedito. Il Sac. Silvio delegò Mevio, innanzi al quale il matrimonio fu celebrato. — Si chiede: È valido questo matrimonio?

Il decreto *Ne temere* permette la delegazione dell' Ordinario o del par-

roco ad altri per l' assistenza al matrimonio, ma con qualche limitazione. Eccone le parole: " VI. Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt alii sacerdoti determinato ac certo ut matrimoniis intra limites sui territorii assistat „. Donde si ricava che per la delegazione, perchè sia valida, occorrono due condizioni: una che sia data ad un sacerdote determinato e certo; e l' altra che questi assista al martrimonio nei limiti del territorio del delegante.

La prima condizione fu posta per impedire le delegazioni a persone indeterminate che, secondo l' antica disciplina, era sì valida, ma illecita (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II. p. 315).

La delegazione dall' Ordinario o dal parroco che hanno sul matrimonio facoltà ordinaria, può darsi anche con facoltà di suddelegare. Ora sorge il dubbio se in tal caso la facoltà di suddelegare deve darsi pure designando un sacerdote determinato e certo da suddelegare: ovvero la scelta di costui si rimette all' arbitrio del delegato?

I Commentatori di questo decreto comunemente affermano, credendo che basti la delegazione che dà l' Ordinario od il parroco ad un sacerdote determinato con facoltà di suddelegare indeterminatamente. Così Vermeersch, Ojetti, Arhendt, Wouters etc. Si ascolti quest' ultimo (Comm. in Decr. Ne temere ed. 4.° art. VI, p. 314): " Aliqui censent, parochum vel Ordinarium non posse alicui conferre facultatem subdelegandi, nisi ipsimet sacerdotes subdelegandos determinet (e qui cita il nostro Commento). Ita autem opinantur quia secus delegatio aequivaleret delegationi factae personis *indeterminatis*, quod... fieri nequit. At ista sententia non satis probatur; quandoquidem admitti potest eam solam delegationem prohiberi, quae *formaliter* seu *sensu stricto* fit personae *indeterminatae*. Atqui delegatio quae fit personae determinatae una cum addita facultate subdelegandi sensu *formali* et *stricto* dici nequit delegatio facta personae *indeterminatae* „.

Con pace però di questi esimii scrittori, facciamo considerare che il decreto assolutamente prescrive, per la *validità*, che quando l' Ordinario ovvero il parroco vogliono delegare ad altri l' assistenza al matrimonio, debbono ciò fare ad un altro sacerdote *certo* e *determinato*. Qui non si parla di suddelegazione. Non neghiamo che chi ha potestà ordinaria può anche delegarla con facoltà di suddelegare. Ma nel decreto è prescritta la condizione *sine qua non* (per la validità) che la delegazione per l' assistenza al matrimonio deve darsi *dall' Ordinario o dal parroco* a secerdote *certo* e *determinato*; non già che si possa designare un sacerdote *certo* e *determinato* mettendo ad arbitrio di questo suddelegare la scelta di un nuovo sacerdote. Ciò eccede la facoltà di suddelegare contenuta nel decreto, e quindi non può farsi. Potrà solo consentirsi che l' Ordinario od il parroco, nel delegare qualche sacerdote determinato, diano ad esso la facoltà pure di suddelegarne un altro parimenti da essi determinato; giacchè per la celebrazione valida del matrimonio si richiede un delegato od un suddelegato certo e determinato, designato non da altri, ma o dall'Ordinario o dal parroco: " Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere

possunt alii sacerdoti determinato ac certo ut matrimonijs intra limites sui territorii assistant „.

Qui trattasi di validità del sacramento e fa d' uopo stare, almeno prima del fatto, alle sentenze più sicure.

Ma con ciò, potrà dirsi, ne verrebbe che anche i delegati *ad universitatem causarum*, come sono i vicarii spirituali, per suddelegare avranno bisogno che nei singoli casi ricorrano all' Ordinario: il che non si può ammettere.

Noi rispondiamo che corre gran differenza fra i delegati *ad singulos casus* e i delegati *ad universitatem causarum*. I primi sono delegati nello stretto senso della parola; i secondi sono considerati dal diritto come ordinarii, da poter esercitare pienamente la giurisdizione loro commessa: "Delegatus ad universitatem causarum (dice il Sanchez *De Matr.* L. III, disp. 31, n. 2) reputatur quasi Ordinarius, et subinde delegare potest „. Onde la delegazione che egli faccia a qualunque altro sacerdote *determinato* e *certo* è come se la facesse l' ordinario medesimo. Giacchè in questo caso l' Ordinario od il parroco esercitano la loro piena giurisdizione per mezzo del loro rappresentante. E quindi verificasi ciò che sta nel decreto che l' Ordinario o il parroco per mezzo del delegato *ad universitatem causarum* delegano un sacerdote *certo* e *determinato*.

Or questo non ha luogo nei delegati *ad singulos casus*, i quali se hanno la facoltà di suddelegare, l'hanno non in forza della loro delegazione, ma per una speciale facoltà loro concessa dal delegante; e perciò non si può dire che essi rappresentano la facoltà ordinaria di lui.

Queste considerazioni noi crediamo valide a confermare quanto scrivemmo nel nostro breve Commento in ordine a tal quistione.

E nel caso proposto possiamo dire chè il matrimonio celebrato da Mevio senza intesa del parroco, tuttochè questi suddelegato dal sac. Silvio, per facoltà di suddelegare indeterminatamente avuta dal parroco Cajo, è nullo.

2.

Circa la precedenza di un canonico statutario elevato a can. penitenziere.

Nella Cattedrale di S., oltre i dodici canonici riconosciuti civilmente, vi sono anche parecchi altri canonici statutarii. Uno di questi ultimi ottiene il beneficio della penitenzieria nello stesso Capitolo, prende possesso e s' insedia dopo i riconosciuti dal Governo con prebenda. — Si chiede: 1.° I canonici statutarii innanzi alla Chiesa sono in tutto eguali ai canonici prebendati, ovvero vi è fra essi differenza di grado? — 2.° Un canonico statutario, promosso a prebendato, deve sedere in ultimo luogo dopo i prebendati, o dopo gli statutarii? — 3.° E se per consuetudine immemorabile in un capitolo un canonico che ottiene una nuova bolla o un nuovo possesso non guadagna nè perde in precedenza, ma conserva lo stesso posto che prima avova, può conservarlo un canonico statutario promosso a penitenziere?

Al 1.° — È fuori dubbio, come altre volte fu da noi dimostrato (v. *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 101) che i canonici statutarii, vale a dire co-

loro ai quali sono conferiti quei canonicati le cui prebende furono rapite dal Governo, sono in tutto eguali ai canonici con prebenda civilmente riconosciuti. Imperocchè la potestà laica, se colla forza rapisce i beni ecclesiastici, non ha diritto veruno di abolire o di derogare alle leggi ed agli istituti della Chiesa. Questa perciò non riconosce la soppressione governativa, ed innanzi ad essa i canonici privi di prebenda hanno tutti i diritti, tutti gli officii, tutte le preeminenze antiche.

Al 2.° — Di qui viene che un canonico statutario, promosso a canonico prebendato, deve collocarsi a quel posto che gli compete considerando tutti i canonici prebendati e statutarii di egual grado, dopo le dignità.

Or un canonico che nel medesimo capitolo smette il suo canonicato per acquistarne un altro, per diritto comune deve sedere nell' ultimo posto, come canonico novello: " Canonicus (dice il Ferraris v. *Canonicatus*, art. 7, n. 54), qui canonicatum dimisit, et alium in eadem ecclesia impetravit, locum ultimi canonicatus obtenti obtinere debet, nec potest obtinere locum dimissi. S. R. Congr. in Callien. 21 mar. 1609 et in Sutrina Praecedentiae 11 iun. 1701 „. — Se ciò è vero, come è verissimo, un canonico statutario, elevato a canonico prebendato, deve occupare l' ultimo posto dopo i canonici statutarii.

Al 3.° — Ma se nel capitolo vi è immemorabile consuetudine che il canonico il quale cambia beneficio nel medesimo capitolo ritenga il posto antico, questa consuetudine può mantenersi; onde nel nostro caso il canonico statutario, elevato a can. penitenziere, può rimanere nel posto di prima, senza discendere all' ultimo dopo i canonici statutarii.

3.

Se il Vescovo può dispensare nel digiuno dalla legge de non permiscendis epulis.

È certo che il Vescovo può dispensare non solo dall' astinenza, ma ancora dal digiuno, cioè dall' unica commestione, *in casibus particularibus*. Ora se può dispensare dal digiuno, può dispensare altresì dalla legge che vieta la promiscuità dei cibi?

Quanto alla dispensa dall' astinenza i Vescovi possono dispensare solo e sempre colle condizioni che ciò valga per l' unica commestione agli obbligati al digiuno e che sia vietata nel medesimo pasto la promiscuità dei cibi. Così Benedetto XIV nella Costit. *Non ambigimus* del 30 maggio 1741 e nell' altra *Si fraternitas* dell' 8 luglio 1744 (v. nostre *Quistioni Morali* Qu. 506 p. 616).

Ma quando si tratta non solo della dispensa dall' astinenza, ma ancora da quella del digiuno, non può il Vescovo dispensare dal divieto della promiscuità de' cibi? Chi non è tenuto al digiuno non è ancora disobbligato da quel divieto?

Infatti la S. Penitenzieria il 15 febbr. 1834 dichiarò che nei giorni di venerdì e sabato, quando non sono giorni di digiuno, ma di sola astinenza, non ha luogo la legge *de non permiscendis epulis*: " An illis quibus indulgetur esus carnium diebus veneris et sabati per annum, in quibus

obligatio ieiunii non habetur, permissa sit permixtio ciborum, non obstante responsione Benedicti XIV ad Archiepiscopum Syracusanum per Secretariam Memorialium emissa die 5 ianuarii 1755? — Resp.: de mandato Gregorii PP. XVI: *Permitti* „. (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 382).

Non può questo responso invocarsi per la soluzione affermativa del nostro dubbio? Non può dedursene che quando è tolto l'obbligo del digiuno, ma vige solo quello dell'astinenza, non ha luogo il divieto della promiscuità dei cibi?

Più si accosta alla soluzione di questo dubbio, l'altro quesito proposto alla medesima S. Penitenzieria: " Utrum ii qui ratione aetatis vel laboris (addunt paritate rationis et *infirmitatis*) ieiunare non tenentur, subiiciantur legi de non permiscendis epulis carnium et piscium, cum per indultum carnes permittuntur „. Al quale quesito la S. P. il dì 13 febbr. 1834 rispose: " Consulat probatos auctores „ (*Mon. Eccl.* l. c.).

Qui si chiede, quanto a coloro i quali non sono tenuti al digiuno, ma sono obbligati alla legge dell'astinenza, come i fanciulli, i vecchi, gl'infermi, gli operai, se siano dispensati dal divieto della promiscuità de' cibi: e la S. Penitenzieria rimanda agli approvati autori.

Non tutti gli Autori approvati trattano di cotal quistione. Presso lo Scavini alla prefata domanda abbiamo come segue (L. IV, App. XI, n. 61 in nota): " Alii docent illos quoque subiici; nam lex qualitatem ciborum respiciens omnes rationis usu utentes obligat, adeo ut si indultum non esset, etiam illis a carnibus esset obstinendum: unde tota diversitas eo tantum respicit, ut quae *una vice* comedere possunt ieiunantes, ea *toties quoties* voluerint valeant comedere a ieiunio liberati. Alii probabilius cum ipso Righetti contrarium tenent: nam Encyclicae Benedicti XIV, quibus ea mixtio prohibetur, de solis ieiunantibus loquuntur; ergo non ultra extendendae. Alioquin, si nimis essent urgendae, a ieiunio dispensatis in unica tantum comestione essent indulgendae carnes; cum id semel tantum indulgeatur. „

È quistione adunque fra i DD. se i dispensati dal digiuno, ma non dall'astinenza, possano usare la promiscuità de' cibi. Alcuni stanno dalla parte negativa, per la ragione che la legge *de non permiscendis epulis* riguarda l'astinenza, non già il digiuno, se vi è dunque indulto per questo non vi è indulto parimenti per quella. Però altri, come Scavini ed il Righetti, più probabilmente e più ragionevolmente, stanno per la parte affermativa; poichè le Encicliche di Benedetto XIV che vietano la promiscuità dei cibi riguardano solamente gli obbligati al digiuno, allegando per le dispense due eccezioni: l'unica commestione ed il divieto della promiscuità. Se non riguardassero gli obbligati al digiuno non ne eccettuerebbero l'unica commestione.

Quello però che era quistione fra i DD. fu risoluto autorevolmente dalla Congr. Supr. del S. Officio, col decreto seguente:

" Dubium fuit propositum ab Episcopo Baionensi: utrum obligatio de non miscendis piscibus cum carne diebus quadragesimae attingat omnes qui vi indulti carnibus vesci possunt, vel solummodo eos qui ieiunant.

" Die 23 iunii 1875 in Congregatione generali R. et U. Inquisitionis. . .

E.mi ac R.mi rescribi mandarunt: *Affirmative quoad primam partem, negative quoad secundam partem;* et detur decretum 24 martii 1841; nempe ad dubium: An lex de non permiscendis licitis et interdictis epulis eos etiam respiciat qui ad unicam comestionem non tenentur, uti iuvenes antequam tertium compleverint septennium, aliique rationabiliter ab eadem excusati ob impotentiam vel laborem — E.mi decreverunt: *Non licere* „ *(Mon. Eccl.* Vol. 1, p. 403).

Da ciò vuol dedursi che la dispensa dalle carni a qualsivoglia persona si dia, od obbligata o non obbligata all'unica commestione, deve darsi sempre colla condizione *de non permiscendis epulis.* Così suol darla la S. Sede; così pure deve darla il Vescovo, il quale quand'anche dispensi dal digiuno totale (come ne sono dispensati i minorenni, gl'infermi ecc.), non può però dispensare dalla legge *de non permiscendis epulis* „.

BIBLIOGRAFIA

BUCCERONI Gennaro *S. I.* — Casus Conscientiae, propositi a Card. De Lugo, a P. Beniamino Elbel, a P. Ioanne Petro Gury aliisque auctoribus, resoluti a P. Ianuario Bucceroni S. I. Accedunt plures casus resoluti a Ss. Rom. Congr. — Vol. I et II — Editio sexta pluribus aucta casibus — Romae ex Typogr. Pontif. in Instituto Pii IX, 1913—Due volumi in 8.° gr. di pag. 574 e 575.

Più volte abbiamo annunziata e commendata, nelle precedenti edizioni, quest'opera preziosa dell'esimio P. Bucceroni. La sesta ristampa però che ora viene a luce, in due grossi volumi, si avvantaggia molto sulle altre non solo per considerevole aumento di materia, ma sì ancora perchè vi si trovano esemplificati le recenti modificazioni della disciplina canonica e fino gli ultimi decreti delle sacre Congregazioni Romane. Giova perciò anche a coloro che sono provvisti delle precedenti edizioni. Quanto al merito dell'opera, basta il nome del chiarissimo Autore, e basta pure tener presenti queste molte edizioni succedute in tempo relativamente breve, che dimostrano quanto essa sia ricercata ed apprezzata. Con esattezza e profondità di dottrina vi si risolvono questioni antiche e recenti, e si offre agli studiosi, per ciascun trattato della Teologia Morale, l'applicazione dei principii ad una svariata moltitudine di casi particolari che d'ogni verso chiariscono e commentano le teorie. Perciò quest'opera dovrebbe essere nelle mani di tutti gli alunni di siffatte discipline, seguendo con essa per maggiore ampiezza di svolgimento le lezioni della scuola. Dovrebbe pure leggersi e consultarsi da tutti i sacerdoti perchè possano ovviare alle difficoltà non poche, specie nei nostri tempi, che s'incontrano nell'esercizio dei sacri ministeri. — Costa L. 15 in Roma presso l'Università Gregoriana in via del Seminario.

FRASSINETTI Giuseppe, *Priore a S.ª Sabina in Genova* — Opere predicabili ed ascetiche — Volume XIII, ultimo della Collezione — Roma Tipografia Poliglotta Vaticana, 1912 — Grosso Vol. in 8.° di pag. 613.

Ecco l'ultimo Volume della Collezione delle opere predicabili ed asceti-

che del Frassinetti, che i Figli di Maria Immacolata (Istituto fondato da lui) in pegno di filiale affetto hanno raccolto e pubblicato. Questa Collezione in tredici volumi torna non solo a decoro ed a gloria dell' Istituto, ma sibbene ad utile immenso di ogni classe di sacerdoti e di laici. In essa trovansi opere predicabili ed ascetiche di svariatissimi argomenti, ma tutte dettate con dottrina soda, con stile fluido e chiaro, con quella prudenza e con quel senno pratico, tutto proprio di questo esimio autore, che mentre illuminano l'intelletto, scendono al cuore, additando le vere vie che conviene battere per evitare ostacoli talvolta insuperabili. Questa Collezione riesce una piccola biblioteca che dovrebbe formare la delizia di ogni sacerdote.

Ecco l' elenco delle operette contenute in quest' ultimo volume: *Sui Comandamenti della Chiesa — Sull' impiego del denaro — Sull' Associazione per la conservazione e l' incremento della Fede* (inedito) — *Sulla dialettica e religione del Gioberti — Osservazioni sugli studi ecclesiastici — Sulle vocazioni allo stato ecclesiastico — Apparizione di Maria SS. — Vita di D. Luigi Sturla — Considerazioni e canzoncine per le religiose* (inedito) — *Sulla Congregazione del B. Leonardo.* — Questo grosso volume in elegante edizione si dà per sole L. 4. — L' intera Collezione di Volumi tredici, L. 44 — Rivolgersi all' Economo del Collegio di Maria Immacolata in Roma, via del Mascherone, 55.

LE CAMUS Mons. E., *Vescovo di La Rochelle e Saintes* - L' opera degli Apostoli. Prima parte: Fondazione della Chiesa Cristiana; periodo di emancipazione Tomo I — Seconda parte: Diffusione della Chiesa Cristiana; periodo di conquista; parte prima Tomo II — Seconda parte: Diffusione della Chiesa Cristiana; periodo di conquista; parte seconda Tomo III — Brescia, Tip. e Libr. Editr. Queriniana — Tre vol. in 16 gr. di pag. LXIII, 337, 366, 355.

Mons. Le Camus scrisse già la *Vita di N. S. Gesù Cristo* con tanta perizia e con tanta grazia, che meritò plausi amplissimi dalla stampa cattolica e da eminenti personaggi. Questa vita fu riprodotta in molte edizioni e tradotta in altre lingue. Or egli continua nell' *opera degli Apostoli* la narrazione dell' opera di Gesù Cristo. Nell' opera degli Apostoli si ha l' inizio della Chiesa cristiana, ed in questo inizio vuolsi vedere su quali basi la Chesa fu stabilita e come essa cominciò a svolgersi felicemente. Siffatto studio è importantissimo sì per la parte apologetica e sì per la parte morale. Per la parte apologetica ci svela l' assistenza soprannaturale del suo Fondatore che volle scegliere pochi uomini rozzi e miserabili alla conquista del mondo. Per la parte morale ci presenta le virtù di quei primi che attinsero da Gesù Cristo i precetti e gli esempii e che li attuarono fedelmente nelle loro gesta. Tutto ciò si raccoglie dalla lettura di questi volumi, dotti, eruditi, che formano il più bel commento degli *Atti Apostolici*, e che si leggono d' un fiato, tanto è interessante il racconto, e tanto sono opportune e savie le osservazioni che vi s' innestano. L' opera è divisa in due parti, corrispondenti a due periodi, uno di *emancipazione*; l' altro di *conquista*. Il primo riguarda la lotta della Chiesa nascente col giudaismo, dalla cui servitù abbe a sottrarsi. Il secondo con-

cerne la predicazione del Vangelo in tutto il mondo e le regioni dei gentili che furono guadagnate alla Chiesa. Tutti ciò forma la materia dei primi due volumi: Il terzo si diffonde in ispecie a narrare le gesta di S. Paolo che fu l' apostolo delle genti per antonomasia. — Noi raccomandiamo vivamente la lettura di quest' opera ad ogni classe di persone, che vi troveranno la vera e sicura storia de' primi passi della Chiesa tanto gloriosi ed ammireranno lo zelo, i prodigi, le virtù insigni degli Apostoli e dei primitivi cristiani. — I tre Volumi costano L. 9 in Brescia, presso la Libreria Editrice Queriniana.

CRONACA GOVERNATIVA

Le spese di culto, pagate ab immemorabili dal comune, sono obbligatorie — Le prestazioni di culto, corrisposte da un Comune alla Parrocchia, non hanno insito il carattere meramente facoltativo e precario, e quindi non è applicabile ad esse la massima *in facultativis non currit praescriptio.*

La *immemorabile* costituisce *titolo* da per se stessa, e rende perciò obbligatorie le prestazioni di culto corrisposte per un tempo eccedente la memoria di uomo.

Le rende obbligatorie anche se venga considerata quale presunzione *juris et de jure*, consistendo la sua essenza nel fare appunto divenire obbligatorie prestazioni che si dubitasse potere in origine essere tali. (Cassaz. di Roma 18 dic. 1911, 5 genn. 1912. — Comune di Crevalcuore c. Bisleghi) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno V, p. 262).

Obbligo del comune della manutenzione degli edifizii parrocchiali. il pagamento delle spese di culto fa presumerne l' obbligo — Per la legge comunale e provinciale i Comuni non hanno altro obbligo se non quello di provvedere alla manutenzione degli edifizii parrocchiali, salvo i casi di oneri dipendenti da speciali obbligazioni, quale, ad es., il patronato

Il pagamento di spese di culto da parte di un Comune, continuato anche sotto l' impero delle leggi vigenti, se non costituisce prova dell' obbligazione, deve valutarsi dal magistrato come presunzione dell' obbligo.

Manca di motivazione la sentenza che, trattandosi di chiesa ricettizia, non esamina se l' obbligo delle spese di Culto da parte del Comune derivasse da patronato. (Cassaz. di Napoli 12 giu. 1911 — Greco c. Comune di Galatoria) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 268).

Il concordato del 1818 non abolito in Sicilia. Obbligo del comune sulla congrua parrocchiale — Il Concordato del 16 febbraio 1818 non è stato abolito nelle provincie siciliane.

Conseguentemente è ancora in vigore la disposizione dell' articolo 7 del Concordato stesso, riguardante l' obbligo dei Comuni siciliani di provvedere alla congrua parrocchiale.

A tale disposizione si riportano anche le vigenti norme della legge comunale e provinciale, che implicitamente pongono tra le spese obbligatorie per i Comuni tutte quelle poste a loro carico da speciali precetti legislativi vigenti nel Regno.

Il Fondo Culto, nella liquidazione del supplemento di congrua, giustamente detrae quanto il parroco ha diritto di percepire da altri enti interessati (nella specie, il Comune) in forza della tuttora vigente legislazione. (Appello di Catania 27 febbr., 5 mar. 1909 — Comune di Rosolini c. Parroco Sgadari e Fondo Culto) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 295).

Circa il diritto di riversibilità sopra beni di enti ecclesiastici soppressi — Le varie Amministrazioni dello Stato, quantunque rappresentino uno stesso ente, sono autonome ed indipendenti fra di loro per quanto rientra nella sfera delle loro speciali attribuzioni e finalità.

E perciò la sentenza pronunziata contro il Fondo Culto, e in un giudizio in cui non intervenne il Demanio, non può fare stato contro quest'ultimo.

A sottrarre il patrimonio di ex-monastero dalla tassa straordinaria del 30 per cento non è necessario che il diritto di riversibilità dei beni sia stato già attuato mercè il rilascio e la restituzione di essi ai discendenti dei fondatori; solo è sufficiente che, data l'esperibilità di tale diritto, sia stato di fatto sperimentato e reclamato anteriormente alla legge 15 agosto 1867.

Con la legge 7 luglio 1866, che sostituì tutte le altre speciali di soppressione, rimase abrogata la disposizione dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.

Il diritto di riversibilità è concesso dalla legge e la facoltà di acquistarlo si esplicita con la manifestazione di volontà in forma legittima, ossia con la domanda contenente l'oggetto a cui si riferisce, proveniente dall'avente diritto e rivolta all'autorità competente.

Allorchè un diritto facoltativo è legittimamente domandato, deve intendersi esercitato e non potrebbe l'acquisto essere ritardato dall'indugio o resistenza del debitore o dalle more di un giudizio.

La domanda amministrativa vale da sola a fissare l'acquisto dei diritti di riversibilità, devoluzione, rivendicazione e svincolo; ciò si evince da tutto il sistema delle leggi eversive, tanto che la istanza stessa basta ad impedire la decadenza comminata dall'art. 5 della legge 15 agosto 1867.

È circostanza di fatto, incensurabile in Cassazione, la indagine sulla esistenza e sul tempo di una domanda di riversibilità, seguita dalle necessarie pratiche amministrative. (Cassaz. di Roma 15 mar. 14 magg. 1912 – Demanio e Fondo Culto c. Amati e Brescia Morra) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 337).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Marzo 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre con *Motu proprio* ha destinato il R.mo P. Francesco M.ª Dall'Olio a Vicario generale dell'Ordine de' FF. Conventuali di S. Francesco, durante la infermità del Min. Generale del detto ordine R.mo P. Vittore M.ª Sottaz. 17 Dic. 1912.

— Ha poi emanate Lettere Apostoliche per le seguenti cause:

Ha eretto il nuovo Vicariato Apost. de Kivu in Africa. 12. Dic. 1912.

Ha affidato ai Missionarii del Sacro Cuore il nuovo tempio col Soda-

lizio del S. Cuore di Gesù in suffragio delle anime del Purgatorio, fondati dal defunto P. Vittore Jouët. 20 Genn. 1913.

— Ha mandate lettere:

A Mons. Giuseppe A. Archambeault Vesc. di Joliette, in cui si congratula del florido stato di quel Collegio. 1 Nov. 1912.

A Mons. Pietro E. Garcia Naranjo, Arciv. di Lima, ed agli altri Vescovi del Perù, in cui si rallegra del Concilio da essi celebrato. 23 Genn. 1913.

A Mons. Giuseppe Angelucci Vesc. di Città della Pieve ed al suo Clero, in cui ringrazia di un atto di speciale venerazione a S. S. 8 Febbr. 1913.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreti di questa S. C. il S. Padre ha nominato i seguenti Vescovi:

Mons. Giovanni Csernoch, già Arciv. di Kolocsa, ad Arcivescovo di Strigonia. 13 Dic. 1912.

Il Sac. Tommaso Trussoni, vicario gen. e canonico della Cattedr. di Como, ad Arcivescovo di Cosenza. 14 Dic. 1912.

Il Sac. Valerio Traiano Frentin, vicario for. di Lugos, a Vescovo di Lugos de' Rumeni, 14 Dic. 1912.

Il P. Giuseppe Garic', dei FF. Minori, a Vescovo di Banjaluka. 14 Dic. 1912.

Mons. Francesco di Costanzo, già Vesc. di Monopoli, a Vescovo titolare di Amisa. 19 Dic. 1912.

Il Sac. Giuseppe M. Tissier, vicario gen. di Chartres, a Vescovo di Chalon s. Marne. 20 Dic. 1912.

Mons. Pietro Giuseppe Hurth, già Vescovo titol. di Milopotama, a Vescovo di Nuova Segovia.

Il Sac. Emerico Bjelik, vicario castrense e canonico della Catt. di Magnovaradino di rito latino, a Vescovo titolare di Taso. 8 Genn. 1913.

Mons. Ignazio Valdespino y Diaz, già Vesc. di Sonora, a Vesc. di Aguas Calientes. 10 Genn. 1913.

Il Sac. Bernardo Coyne, parroco di Boyle, a Vescovo di Elphin. 18 Genn. 1913.

Il Sac. Enrico O' Lèary, parroco di Bathurst, a Vescovo di Carolinopoli. 27 Genn. 1913.

Il Sac. Giacomo Alberto Duffy, rettore della chiesa cattedrale di Cheyenn, a Vescovo di Kearney. 27 Genn. 1913.

Mons. Ludovico Giovanni Déchelette, già Vesc. titol. di Gerapoli, a Vescovo di Evreux. 7 Febbr. 1913.

Il Sac. Alessio Charost, canonico della Metrop. di Rennes e vicario gen., a Vescovo titolare di Miletopoli, e deputato Ausiliare dell' Arciv. di Cambrai. 14 Febbr. 1913.

Il Sac. Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, parroco della Dioc. di Fortalezza, a Vescovo di Piauhy. 17 Febbr. 1913.

— La medesima S. C. con appositi decreti ha stabilito come segue:

Ha affidata la Chiesa di S. Apollinare al Rettore della Chiesa della SS. Trinità presso la Curia Innocenziana, unendogli il titolo e gli oneri. 25 Genn. 1911.

Ha erette due nuove Sedi Episcopali, una detta di Camagüey, e l' altra

di Matanzas, stralciandole dalle Diocesi di S. Giacomo di Cuba e di S. Cristoforo di Avana nell' isola di Cuba. 10 Dic. 1912.

Ha mutato i confini delle Diocesi di Fulda e di Erbipoli, affinchè il Vescovo di Fulda eserciti la sua giurisdizione in tutto il Gran Ducato di Sasso-Weimarien, ed il Vescovo di Erbipoli su tutto il Ducato di Sasso-Meiningen. 25 Genn. 1913.

Ha istituito nella città d' Isola un Vicariato generale, il cui titolare sotto la immediata dipendenza del Vesc. di Cambrai, eserciti la giurisdizione sopra l' *arrondissements Lille Hazebrouch e Dunkerque*. 5 Febbr. 1913.

Ha sottratta la Dioc. di S. Salvatore dal diritto metropolitico dell' Archid. di Guatimala, e l' ha eretta a Metropolitana colle suffraganee Diocesi di S. Michele e di S. Anna. 11 Febbr. 1913.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Il S. Padre, con decreti di questa S. C., ha fatto le seguenti nomine:

Il R. D. Domenico Tappuni a Vescovo titolare di Bathna, deputato Ausiliare del Patriarca Siro d' Antiochia. 14 Sett. 1912.

Il R. P. Ludovico Martron, della Congr. dello Spirito Santo, a Vescovo titolare di Magyda e Vicario Apost. del Tom-kin meridionale, deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apost. di Gabona nell' Africa centrale. 10 Dic. 1912.

Il R. D. Andrea Leonzio Giuseppe Eloy del Sem. di Parigi per le missioni estere, a Vescovo titolare di Laranda, deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apost. della Cocincina occidentale. 12 Dic. 1912.

Mons. Giuseppe Hirth, già Vescovo titol. di Teveste e Vicario Apost. di Vittoria del Nyanza meridionale, a Vicario Apost del nuovo Vicariato di Kivù in Africa. 12 Dic. 1912.

Il R. P. Cleto da Baltaggia, nel secolo Vincenzo Peiov, dei FF. MM. Cappuccini, a Vescovo titolare di Lyrba, deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apost. di Sofia e Filippopoli. 13 Dic. 1912.

Il R. P. Giuseppe Reiners, della Congr. del Verbo Divino di Steil, a Prefetto Apost. della nuova Prefettura di Nygata nel Giappone. 19 Nov. 1912.

Il R. D. Stefano Larue, della Società de' Missionarii dell' Africa, a Vescovo titolare di Taburbo e Vicario Apos. del nuovo Vicariato di Banguelo nell' Africa centrale. 28 Gennaio 1913.

Sacra Congregazione de' Riti — Con decreto di questa S. C. si è segnata la Commissione per l' introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio P. Marco da Aviano, sacerdote professo dell' Ordine de' Minori Cappuccini e Missionario Apostolico. 10 ed 11 Dic. 1912.

— Il giorno 21 gennaio 1913, presso l' Emo e Rmo signor cardinale Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto, Ponente della Causa, fu tenuta la Congregazione Antipreparatoria dei sacri Riti, nella quale i Rmi Prelati Officiali ed i RR. consultori teologi hanno discusso e dato il loro voto sopra tre miracoli, che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Venerabile Maria Crocifissa delle Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo, Terziaria Francescana, i quali sono proposti per la Beatificazione di lei.

— Il giorno 25 febbraio 1913, presso l' E.mo e R.mo sig. cardinale Do-

menico Ferrata, Ponente della Causa di beatificazione e canonizzazione del Venerabile Giovanni Martino Moye, sacerdote della Società delle Missioni estere, fondatore delle Suore della Divina Provvidenza, fu tenuta la Congregazione dei sacri Riti Antipreparatoria, nella quale dai R.mi Prelati e dai Consultori teologi fu discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal medesimo Venerabile Servo di Dio.

— Il giorno 4 marzo 1913, nel palazzo apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione Ordinaria dei sacri Riti, nella quale gli E.mi e R.mi signori Cardinali componenti la medesima, hanno discusso il dubbio sopra la introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria Teresa Dubouchè, fondatrice delle Suore della Adorazione Riparatrice.

— Il giorno 11 marzo 1913, nel palazzo apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e R.mi signori Cardinali e col voto dei R.mi Prelati officiali e dei Consultori teologi, fu tenuta la Congregazione Preparatoria dei sacri Riti sulla causa *Corisopiten.*, per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù del Venerabile Servo di Dio Michele Le Nobletz, sacerdote e missionario.

Secreteria di Stato — D'ordine di Sua Santità, sono state mandate lettere da questa Secreteria:

Al R. P. Virgilio Merau de' Minori Cappuccini, Presidente della Confederazione di S. Michele Arcangelo, in cui S. S. si compiace che sta diffondendo fra i fedeli un catechismo cattolico da lui pubblicato. 16 Dic. 1912.

Al Conte De Mun, che a nome dell'opera da lui presieduta *des cercles catholiques d'ouvriers*, fece atto di ossequio e di obbedienza a S. S. 3 Genn. 1913.

Al Sac. Luigi Bethleem della dioc. di Cambrai, in cui si loda *l'oevre des lectures* che egli ha fondata, e alacremente la caldeggia. 13 Genn. 1913.

Al R. P. Alfredo Margerin, rettore della Università Cattolica delle Isole, in cui S. S. si congratula degli ubertosi frutti di essa. 14 1913.

— Con biglietti di questa Segreteria, il S. Padre si è degnato di nominare:

L'E.mo signor card. Gaetano Bisleti, *Protettore dell'Istituto delle figlie dei SS. Cuori, che hanno la casa madre in Genova.*

L'E.mo signor. card. Guglielmo van Rossum *Protettore della Congregazione dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia.*

Mons. Giovanni Bressan, cappellano segreto di S. S., *Consultore della Commissione cardinalizia per l'Opera della Preservazione della Fede.*

Il Rev.mo P. Giuseppe Lemius, degli Oblati di Maria Immacolata, *Consultore della sacra Congregazione dell'Indice.*

Il Rev.mo P. Enrico Le Floch, della Congregazione dello Spirito Santo, rettore del Pontificio Seminario Francese in Roma, *Consultore della sacra Congregazione degli Studii.*

Il Rev.mo P. Tommaso Pègues, dell'Ordine dei Predicatori, *Consultore della sacra Congregazione dei Sacramenti.*

L'E.mo sig. card. Pietro Gasparri *Protettore dell'associazione di Nostra Signora della buona Morte.*

Mons. Francesco Ragonesi, arcivescovo titolare di Mira, *Nunzio Apostolico a Madrid.*

L' E.mo sig. card. Diomede Falconio, *Protettore delle Terziarie domenicane di Santa Maria di Springis a Shepard, negli Stati Uniti di America.*

L' E.mo sig. card. Basilio Pompilj, *Protettore del Santuario di Canoscio, nella diocesi di Città di Castello.*

Mons. Domenico Mannajoli, vescovo titolare di Pomario, *Consultore della sacra Congregazione dell' Indice.*

Mons. Giovanni Prior, uditore della S. Romana Rota, *Consultore della stessa sacra Congregazione.*

Il Rev.mo D. Ubaldo Mannucci, *Consultore della stessa sacra Congregazione.*

Il Rev.mo P. D. Ildebrando Hopfl, O. S. B. *Consultore della stessa sacra Congregazione.*

Mons. Vincenzo Misuraca, segretario di Nunziatura di seconda classe, *Segretario di nunziatura di prima classe*, destinandolo a prestar servizio presso la Delegazione apostolica degli Stati Uniti d' America.

L' E.mo signor cardinale Antonio Vico, *Protettore dell' Ordine dei Romitani Recolletti di S. Agostino.*

— Il Santo Padre Pio X, desiderando contribuire alla maggior solennità del XXIV Congresso Eucaristico internazionale, che avrà luogo a Malta nel prossimo mese di aprile, si è benignamente degnato di destinare Sua Eminenza R.ma il signor cardinale Domenico Ferrata, prefetto della sacra Congregazione dei Sacramenti, a presiedere il detto congresso con l' alto titolo di *Legato Pontificio.*

Ad accompagnare il prelodato E.mo signor cardinale legato, Sua Santità si è benignamente degnata di destinare:

L' Ill.mo e R.mo Mons. Federico Tedeschini, cancelliere dei Brevi apostolici;

L' Ecc.mo signor principe Barberini;

L' Ill.mo signor comm. Guglielmo Humphrey Page, cameriere segreto di spada e cappa soprannumerario.

Cardinali defunti — Con grande ed universale dolore il 4 sp. è morto a Vienna il Cardinale Francesco Sav. Nagl. Nato a Vienna il 26 novembre 1855, fece gli studii ginnasiali a Krems ed i teologici a Polten. Fu ordinato sacerdote il 14 luglio 1878 ed inviato subito come coadiutore ad Amstetten, donde dopo un anno fu richiamato a Vienna. Nel 1882 ottenne il grado di dottore in teologia nella Università di Vienna, e mandato poco appresso a Roma come cappellano alla chiesa dell' Anima, ebbe ivi la licenza in filosofia, che poi l' anno seguente insegnò a Polten. Fu quindi per alquanti anni cappellano di Corte e direttore spirituale dell' Augustineo, e dopo venne destinato a Roma quale rettore di santa Maria dell' Anima. Il 26 marzo 1902 fu creato Vescovo di Trieste e Capo d' Istria ove rimase ben otto anni. Nel 1910 fu nominato Vescovo Ausiliare del Card. Gruska con diritto di successione alla sede arcivescovile di Vienna, alla quale successe, passato di questa vita il detto Cardinale, il 5 agosto 1911.

Il 27 novembre dello stesso anno venne elevato dal S. Padre all' onore della sacra porpora. Poco dopo di aver ricevuto in Roma il cappello cardinalizio, reduce a Vienna fu colpito da un grave malore, ed ivi rese l'anima a Dio. In tutte le sue mansioni, specie nel breve tempo in cui amministrò l' Archid. di Vienna, mostrò virtù esimie universalmente ammirate. L' immenso successo del Congresso Eucaristico di Vienna del settembre scorso devesi in gran parte all' impulso che egli vi diede. Tutti, dall'Imperatore all' ultimo figlio del popolo, deplorano la sua perdita!

Un altro gravissimo lutto ha testè colpito il S. Collegio colla perdita dell' E.mo Card. Pietro Respighi, Vicario Generale di Sua Santità. Nato in Bologna il 22 sett. 1843, fece i primi studii nella sua patria, donde passò poi nel Pontificio Seminario Pio di Roma, ove conseguì la laurea dottorale in Teologia e Giurisprudenza. Ordinato sacerdote, fu chiamato ad occupare la cattedra di S.ª Liturgia e di Archeologia cristiana nel Seminario Arcivescovile di Bologna. Nel 1875, nominato Arciprete di Pieve di Budrio, resse quella parrocchia per 18 anni, meritandosi la stima e l'affetto dei suoi filiani. Chiamato a succedere a Mons. Curti nella sede vescovile di Guastalla, pregò con reiterate istanze il S. Padre ad accettare le sue rinunzie. Ma nel 1891, rimasta nuovamente vacante quella sede, fu chiamato di nuovo all' alto ufficio e consacrato Vescovo. Nel 1896 fu promosso alla sede arcivescovile di Ferrara, e nel Concistoro del 19 Giug. 1899 fu dalla s. m. di Leone XIII creato Cardinale del titolo dei Santi Quattro Coronati. Nel maggio del 1900, dopo la morte del Card. Iacobini, fu dal medesimo S. Padre chiamato all' importantissimo officio di suo Vicario Generale, officio che ha disimpegnato con tatto squisito, con zelo e con grande prudenza. Per la illibatezza della vita, per la serenità dello spirito e per la mitezza e bontà d' animo riscosse sempre l' ammirazione di quanti lo conobbero. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del S. Officio, Concistoriale, del Concilio, dell' Indice, dei Riti e degli Studii. Dio benedetto conceda pace e riposo eterno all' anima dell' E.mo Porporato!

Necrologio — Sono morti:

Mons. Riccardo Vila y Matheu, vescovo tit. di Adraa, vicario apostolico di Guam, nelle Isole Marianne.

Mons. Domenico Martino Carlo Willi, vesc. di Limburgo.

Mons. Filippo Meunier, vescovo di Évreux.

Mons. Giovanni Blandini, vescovo di Noto.

Mons. Giosuè Bicchi, vescovo di S. Severino.

Mons. Stefano Maria Alfonso Sonnois, arciv. di Cambrai.

Mons. Andrea D' Agostino, vescovo di Ariano.

Mons. Francesco Valdes y Noriega, vesc. di Salamanca.

Mons. Ignazio Monterisi, vescovo di Marsico e Potenza.

Mons. Giovanni Battista Rota, vescovo di Lodi.

Mons. Luigi del Forno, vescovo di Nocera dei Pagani.

Mons. Felice Gialio Jourdan de la Passardière, della Congregazion dell' Oratorio, vescovo titolare di Rosea.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto molti illustri personaggi, tra cui Sir Lomer Gouin, primo ministro dello stato di Quebec ed i numerosi pellegrinaggi milanese e mantovano — I ricevimenti e le funzioni religiose, che dovevano aver luogo per il suo onomastico, sono stati rimandati, trovandosi egli ancora convalescente. In tale ricorrenza sono giunti numerosissimi telegrammi di augurii, tra i quali primi quelli dei Sovrani e Capi di Stato — Il S. Padre ha avuto il dolore di perdere una carissima sorella, Rosa Sarto, di anni 72 dotata di costumi illibati e di profonda pietà; ma ha avuto il conforto che tutto il mondo, può dirsi ha preso parte al suo lutto con significazioni innumerevoli di condoglianze e con pubblici suffragi per l'anima benedetta della defunta. — Da per tutto si stanno organizzando feste solennissime per il centenario costantiniano: si sono formati tremila Comitati e vi sono state domande per oltre 70 pellegrinaggi a Roma, che sono già cominciati. Continuano le conferenze alla Cancelleria e le funzioni religiose avranno luogo principalmente in sette Basiliche Costantiniane, cominciando dalla Patriarcale Arcibasilica Lateranense, *Caput urbis et orbis* — Grandi preparativi si stanno facendo a Malta per il prossimo Congresso Eucaristico. L' Ammiraglio inglese ha disposto che una nave da guerra venga inviata a Siracusa il 22 aprile per recare a Malta S. E. R.ma il Card. Ferrata Legato Pontificio — Il nuovo Nunzio Pontificio Mons. Ragonesi è giunto a Madrid ed è stato entusiasticamente acclamato al grido di *Viva il Papa! Viva il Re Alfonso! Viva il Catechismo!*

In Tripolitania vi sono stati due combattimenti, diretti dai generali Lequio e Fabbri, sulle alture di Assab e verso Montrus, coi ribelli di El Baruni stabilitisi di fronte al Garian. Il nemico ha lasciato sul campo più di 200 morti, oltre numerosi feriti. Le nostre perdite sono di 24 morti e 133 feriti. Dopo tali fatti d'armi l'occupazione di tutto il Gebel, la regione montuosa della Tripolitania, può dirsi compiuta, mentre El Baruni è in fuga e pare abbia oltrepassato il confine per sottrarsi alle minacce delle altre regioni, che non vogliono prendere parte alla sua irragionevole ed assurda resistenza — In Francia, avendo il Senato approvato un emendamento antiproporzionalista sulla riforma elettorale, respinto dal Governo, il gabinetto Briand si è dimesso immediatamente, e gli è succeduto il gabinetto Barthou. — Adrianopoli è finalmente caduta nelle mani dei Bulgari, dopo molto spargimento di sangue. — Il Montenegro persiste nell' assedio di Scutari, non ostante le rimostranze dell' Inghilterra, dell' Austria-Ungheria e dell' Italia, che vorrebbero dare il possesso di Scutari alla nuova Albania indipendente — La Russia con grande entusiasmo ha celebrato il 3.° centenario dell' assunzione dei Romanoff al trono imperiale. L'Imperatore in tale ricorrenza si è acquistato l'affetto dei sudditi coll' amnistia concessa a tutti i condannati politici. — Un lutto gravissimo ha colpito la Germania: la torpediniera *S 178*, al nord di Heligoland, investita dall' incrociatore York, affondava miseramente. Rimasero morti due ufficiali e 78 marinai — Solennissime sono riuscite a Washington le feste per la cerimonia dell' insediamento del nuovo Presidente Wilson — Re Giorgio di Grecia è stato assassinato da un anarchico. Nacque il 1845 a Copenaghen. Il 30 mar. 1863 fu proclamato Re di Grecia col nome di Giorgio I. Gli succede il figlio primogenito, Costantino, nato in Atene il 21 lug. 1868. Questi, dopo aver prestato il giuramento e confermato il gabinetto Venizelos, si è recato a Salonicco per i funerali del padre e per riprendere il comando in capo delle truppe — Sono morti; il miliardario Pierpont Morgan, la cui fortuna ammontava a miliardi 12 1/2; il prof. Angelo De Gubernatis; il R.mo P. Cesare Parlanti, Gen. dell' Ord. della Penitenza.

Atti generali del Sommo Pontefice

I.

Privilegi ed indulgenze in forma di giubileo per la inaugurazione della cripta di S. Benedetto in Montecassino, messa a nuovo con artistiche decorazioni.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Archicoenobium Casinense, splendidum christianae fidei monumentum Italiaeque decus singulare, quid Christi religio possit, luculentissime testatur. Intra felicis Campaniae fines in monte, Benedicti occidentalium monachorum legiferi Patriarchae sanctimonia cohonestato, vertente sexto reparatae salutis saeculo conditum, gravissimis temporibus quasi Ecclesiae columen, Fideique propugnaculum apparuit. Etenim monasterium illud dum barbarorum incursus, civilium rerum eversio, discordiae intestinae, tumultus, caedes, cruentaque bella, non solum Italiae, sed Europae universae regiones funditus vastarent, asylum pacis, tutumque perfugium, religioni non minus quam bonis artibus praebuit. Hic a piis monachis quasi per manus transmissa inter tenebras longe lateque ingruentes, veteris sapientiae fax populis illuxit, hic servata est divinae non minus quam humanae legis verenda sanctitas, teterrima illa tempestate, qua per vim atque iniuriam omnia miscebantur. Quid Italia, quid civilis Europa Casinensibus monachis debeat, edocet magistra vitae ac nuntia veritatis historia; ex qua pariter comperimus per longam annorum seriem, Monasterii Casinensis fastos Romanae Ecclesiae historiae magnam esse partem; ipsiusque Coenobii tres alumnos ad sacerdotii apicem e claustro evectos, inter decessores Nostros, Stephani IX, Victoris III et Gelasii II nominibus, recenseri. Celeberrimum hoc Archicoenobium iure meritoque maximo in honore habuerunt Pontifices Romani, quibus Abbatiae status iugiter cordi fuit, quique a priscis temporibus ad nostram usque aetatem tum publicis gravibusque documentis, tum concessionum et privilegiorum copia, suum erga Benedictum Patrem obsequium devotionemque amplissime testati sunt. Hos inter meminisse iuvat Alexandrum II, Urbanum V, Leonem X, Clementem XI, Bene-

dictos XIII et XIV, ipsumque Nostrum immediate decessorem Leonem Papam XIII, qui anno MDCCCLXXX, labente saeculo decimo quarto a nativitate divi Benedicti, cum ob temporum vicissitudines ad Archicoenobium Casinense se sistere nequiret, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem Pitra suum a latere Legatum illuc misit, qui in sollemnibus festis personam Summi Pontificis gereret. Itaque ex auspicato contingit ut Nobis quoque, supremum in terris apostolatum divinitus obtinentibus, nunc propitia detur occasio, erga perinsigne ipsum Archicoenobium voluntatem Nostram studiumque significandi. Siquidem non sine magna animi Nostri laetitia felicem nuntium accepimus die VI proximi mensis maii publico christiani populi cultui, in Archicoenobii Casinenis templo Archiabbatiae illius cathedrali, denuo patefactum iri splendidum hypogaeum in quo S. Benedicti monachorum Patriarchae, et germanae eius sororis Scholasticae mortales exuviae gloriosam resurrectionem exspectant. Cum insignis ille Sanctorum memoria locus temporum et magis hominum iniuria inornatus exstaret, atque aedis superioris magnificentiae impar esset, Bonifacius Krug Casinensis abbas, recens vita functus, animos addente Aloisio Tosti abbate, doctissimo viro, fide singulari fretus et Benedictino ausu spirituque ductus, eiusdem hypogaei instaurandi immane opus aggressus est. Idem voluit ut ad sepulchrum Patris ornandum, filii eius adlaborarent, et scholae artis Beuronensium monachorum opus commisit. Quin etiam menti illius illuxit salubris quaedam sub Benedictini Ordinis auspiciis christianae artis innovatio, ac sicuti abdita intra Benedictina claustra, immutata supererat sacra Gregoriani cantus melodia, optima concentuum ecclesiasticae Lyturgiae maiestati respondentium magistra, ita speravit fore ut e Casinensi Archicoenobio, nova prodiret humanarum artium conceptio, quae mendacis artis nomine admissas a templis Dei profanationes defenderet, exemploque operum ostenderet qua ratione pictura, sculptura et reliquae ornamentales artes, una simul cum musice sacrae Lyturgiae valido auxilio esse queant. Id sane propositum mirifico illo christianae artis opere spectavit, exitusque expectationi respondit, quum absolutum modum hypogaeum pretioso marmorum atque auri gemmarumque ornamento excultum, non modo intuentium admirationem in se convertat atque eruditorum virorum cultorumque liberalium artium laudes ac plausum sibi conciliet, sed etiam prodat luculenter novam purae artis conceptionem catholici cultus decori esse apprime censentaneam.

Verum haec Cryptae Benedictinae instauratio in aliam utilitatem prospere ac faciliter cessit evasit, nimirum in adeo conspicuam et sollemnem erga Benedictum Patrem illiusque religiosum Ordinem amoris obsequiique significationem quae communem longe spem superaret. Corrogata enim undique stipe, ingentes rumptus tanto operi necessa-

rios omnis conditionis ac coetus cives suppeditarunt, et in sancti loci fornicibus, musivo opere depicta, tum Nostrum, tum Nostri decessoris, tum potentium duorum Imperatorum, et Regum, regalium Principum, S. R. E. Cardinalium, Episcoporum, atque antiqua nobilitate illustrium familiarum, simulque praecipuarum Benedictini Ordinis Abbatiarum stemmata, unanimem hanc nobilis studii devotionisque concordiam luculenter testantur, ac perenne erunt apud posteros tanti amoris tantaeque pietatis monumentum. Nunc vero ad exitum adductis operibus, cum sicuti refert ad Nos dilectus filius Gregorius Diamare Archicoenobii Casinensis Ordinarius Abbas, sacrosanctum hypogaeum sollemnibus publicisque festis die VI adventantis mensis maii sit inaugurandum, quumque sacris huiusmodi laetitiis plurimi ex Abbatiis totius Orbis terrarum Ordinis S. Benedicti abbates adfuturos se significaverint, placet Nobis faustitatem eventus, universaeque Benedictinae familiae iucunditatem praecipuo pontificiae benevolentiae pignore cumulare. Volumus siquidem memoriam auspicialium harum celebritatum perennem reddere, et spiritualia beneficia, quibus Romani Pontifices Nostri decessores Casinensem Cryptam ditarunt, publico eodemque sollemni documento confirmare atque amplificare. Et primo impensis precibus obsecramus bonorum omnium auctorem Deum, ut Ordinem Benedectinum de religione humanisque artibus et civili culto optime meritum propitius fortunet, atque uberioribus iugiter bonis adaugeat: pariterque universis ipsius familiae Monachis, adolescentibus in Ordinis Abbatiis instituendis, nec non omnibus qui in Ordinem ipsum beneficia contulerint, totique dioecesi Casinensi, divina munera adprecantes, peramanter benedicimus. Praeterea coelestes thesauros quos fidelibus diribendos Altissimus Nobis concredidit, ultro libenterque reserantes, Gregorianum Privilegium quo pollet superenunciatae Cryptae altare maius divis Benedicto et Scholasticae dicatum, apostolica auctoritate Nostra, per praesentes ita in perpetuum confirmamus, ut Missae quae ibidem quovis die pro defunctis rite celebrantur, animabus pro quibus litatae fuerint perinde suffragentur, ac si forent peractae ad perinsigne illud altare quod Romae est ad S. Gregorii in Monte Coelio. Pari etiam auctoritate alia duo altaria eiusdem Cryptae, alterum S. Mauro Abbati, et alterum S. Placido Martyri dicatum, apostolico perpetuo privilegio, ita praesentium tenore, decoramus, ut quandocumque sacerdos aliquis saecularis, seu de superiorum suorum licentia, regularis, ad alterutrum ex illis Missam celebret, pro anima cuiusque fidelis, quae Deo in caritate coniuncta, ab hac vita migraverit, anima ipsa, suffragantibus Domini nostri Iesu Christi, B. Mariae Virg., Sanctorumque omnium meritis, a Purgatorii poenis, si ita Deo placuerit, liberetur. Ad haec privilegium quo iam pollent tum altare maius templi cathedralis, tum altare item maius superenuncia-

tae Cryptae, cuius privilegii vi. in ipsis altaribus Missa votiva S. Benedicti bis quavis hebdomada, etiam festis ritus duplicis maioris, celebrari potest, ad reliqua duo altaria Cryptae eiusdem extendimus. Privilegium autem memoratae Missae votivae in omnibus quatuor praefatis altaribus, perpetuum in modum ita producimus, ut valeat pro omnibus anni diebus, et pro festis quoque cuiuscumque ritus sollemnissimis dumtaxat festivitatibus exclusis, sicuti iam nonnullis Sanctuariis concessum est. Insuper omnibus et singulis, fidelibus ex utroque sexu, qui singulis annis die VI mensis maii, a medietate diei praecedentis ad occasum usque solis illius diei, admissorum confessione sacramentali expiati, ac coelestibus epulis refecti Cryptam supradictam S. Benedicti visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum indulgentiam ac remissionem, qua ipsis liceat, si malint, functorum vita labes poenasque expiare, misericorditer in Domino similiter perpetuo concedimus et largimur. Tandem ut festa auspicialia hoc anno habenda, uberiori cum spirituali christiani populi emolumento recolantur, sollemnem in forma Iubilaei indulgentiam indicimus a fidelibus universis lucrandam, qui intra spatium quod intercedit a die VI mensis maii ad solidam usque octavam diem sequentis mensis iunii, hoc dumtaxat vertente anno, Casinensis templi Cryptam visitent, ac rite iniuncta pietatis opera praestent; ideoque opportunas omnes facultates sollemnis Iubilaei occasione concedi solitas Confessariis ad hoc ab Ordinario Abbate nominandis tribuimus; idque volumus fiat absque praeiudicio indulgentiarum et privilegiorum quibus cathedrale Casinense templum ditatum est. Porro haec concedimus, mandamus, edicimus, decernentes praesentes Literas firmas, validas atque efficaces, semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros affectus sortiri atque obtinere, ipsiusque Casinensis Archicoenobii ecclesiae, nunc et in posterum plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri, si secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die X februarii MDCCCCXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

II.

Si approvano le costituzioni della Congregazione de' Canonici Regolari della Immacolata Concezione e si commenda la vita comune del Clero secolare.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Salutare maxime ac frugiferum consilium illud est quod ecclesiastici viri sacrum in terris ministerium gerentes, in unum coeuntes, vires consocient, ac iuxta divini Magistri consilia, ut propriae sanctificationi plenius consulere, commissumque munus efficacius implere queant, communis vitae rationem inire studeant. Quot enim uberes in Domini agrum fructus e vita communi semper manaverint, edocent Ecclesiae annales veteresque Patres et Doctores, qui communitates clericorum verbis amplissimis, unanimi consensione concelebrarunt. Decessores etiam Nostri Pontifices Romani has communis vitae societates commendarunt, sacerdotesque certis sub regulis conviventes, quos inter etiam illos quibus postea a Canonicis Regularibus titulus fuit, luculentis laudis praeconiis iugiter prosequuti sunt. Memorare placet Urbanum II, Innocentium II, Benedictum XII, Honorium II, Eugenium IV, Sixtum IV, Paulum III, Pium IV, sanctum Pium V et Urbanum VIII Nostros, praedecessores, qui Litteris suis etiam sub plumbo datis huiusmodi institutiones probarunt sacerdotesque vitam communem in regularibus societatibus agentes ceteris in exemplum apostolicae vitae proponere non dubitarunt. Hi sacerdotes secundum regulam Apostolorum viventes, hi profecto sunt, ut Eugeniis PP. IV verbis utamur, " qui sanctorum Patrum vitam pro-" babilem imitantur et Apostolorum instituta instinctu Spiritus Sancti " renovant, qui ad exemplum illorum credentium convenerunt in unum, " quibus erat cor unum et anima una, qui Pastoribus suis iuxta ec-" clesiasticas et apostolicas traditiones obedirunt „. Nos ipsi auspicata occasione sacerdotalis nostri Iubilaei IV mensis augusti anno MCMVIII, datis ad catholicum clerum Litteris, sacerdotes universos etiam atque etiam hortati sumus ut ad exemplum nascentis Ecclesiae sanctam hanc communis vitae institutionem, bonorum omnium spiritualium altricem, colerent inirent. Id sane commendabile Nobis videbatur ad mutuam opem in adversis parandam, ad nominis et munerum integritatem tuendam, multoque magis ad facultatem doctrinae sacrae excolendam, in primisque ad sanctum vocationis propositum impensiore cura retinendum atque ad animarum provehendas rationes, consiliis viribusque collatis. Quin imo in illis Litteris votum exprimentes " ut in hanc ipsam aetatem, " congruenter quidem locis et muniis, tale aliquid revocari posset, ex

" hoc addebamus, pristinos etiam fructus in gaudium Ecclesiae recte " esse sperandos „. Etenim praesenti tam gravi tempestate, qua tot tantaque mala videt lugetque catholicus orbis, et qua christiani nominis osores tam asperum Ecclesiae Dei bellum indixerunt, ex eo consolationem haurimus et in spem melioris aevi adducimur, quod spiritus unionis precumque communio effundatur super domum David, et super habitatores Ierusalem : quod non minor sit in propugnatoribus catholici nominis recte factorum laus, quam in oppugnatoribus nequitia operum ; quod demum ubi Ecclesiae matri filii perduelles et impii afflictionis et moeroris causam dent, non desint filii amantes et studiosi, qui ei consolationem afferant et reparationem. Hos inter amantes studiososque filios, quorum virtutum flore bonorumque operum laude recreamur, omni procul dubio adnumerandos arbitramur Canonicos Regulares Immaculatae Conceptionis, qui quinquaginta circiter ab annis, vitae communis societate inita, in suam aliorumque sanctificationem apostolico studio alacriter contendunt. Apud cathedrale templum dioecesis sancti Claudii in Gallia huius societatis fundamenta posita sunt anno MDCCCLXVI atque ibi prima Instituti domus est condita. Sed brevi, Sacrorum Antistitibus pio opere suffragantibus, ipsius Istituti Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis plures in universa Gallia domus erectae fuerunt. Hac etiam in Urbe, catholici orbis centro, in ipso vertice Ianiculi princeps Congregationis domus surrexit, illiusque alumni iam Europae fines praetergressi, in Canadensibus et Peruviae longinquis regionibus assiduam apostolicis laboribus dant operam. Romani Pontifices Nostri decessores societatem non minus meritis claram, quam praesentis aevi necessitatibus respondentem, apostolica auctoritate probarunt. Etenim Pius PP. IX rec. me., per decretum Congregationis Episcoporum et Regularium negotiis cognoscendis praepositae die VIII mensis aprilis anno MDCCCLXXVI obsignatum, hanc Reguliarium Canonicorum Congregationem peculiari praeconio laudavit. Leo autem XIII c. m. antecessor Noster, per decretum ab eadem Congregat. die VII mensis martii anno MDCCCLXXXVII datum, idem institutum, ab Antistitibus totius Galliae summopere commendatum, ad formam sacrorum Canonum et apostolicarum Constitutionum benigne approbare et confirmare dignatus est. Nos ipsi praeterea, ut peculiare benevolentis animi pignus tam frugiferae Congregationi exhiberemus, per decretum similiter Congregationis Episcoporum et Regularium die X nensis octobris anno MDCCCCVIII editum, Constitutiones Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis ad septennium probavimus. Huius namque Instituti, quod tam celeriter visum est in uberem atque utilem segetem adolescere, religiosi alumni, sub divi Augustini regula communem vitam agentes, tribus simplicibus paupertatis, obedientiae et castitatis votis adstricti, omnibus nominibus pro-

prias ac praecipuas voluntatis pontificiae significationes merentur. Siquidem apostolica consilia sectantes iidem alumni religiosam et umbratilem vitam cum pastoralibus officiis sociare, divinamque rerum intimam commentationem actuoso praedicationis et bonorum operum apostolatu cumulare student, neque, ut animas Christo lucrentur, silentia claustri cum magnarum urbium strepitu interrumpere dubitant. Procul a saeculi insidiis religiosa sacri ministerii exercitatione perfectaque emissorum votorum observantia ad propriam sanctificationem incumbunt, simul autem sub immediata episcoporum potestate animarum curam assumentes, quaesitam sibi sanctimoniam in utilitatem ac spirituale emolumentum fidelium in paroeciis sibi concreditas impendunt. Itaque hi religiosi viri, vitam pastoralem cum religiosa laudabiliter iungentes exemplo suo aperte demonstrant alteram vivendi rationem alteri non officere, immo alteram vicissim ab altera posse opportunis in adiunctis atque in consentaneis institutis excoli et firmari. Ad haec iidem solertes Dominicae vineae operarii quot et quantis in Ecclesiam meritis commendentur, ex eo facile coniici potest quod illos passim episcopi ad proprias dioeceses incolendas arcessant. Ipsi enim in conspectu habent quo studio atque industria iidem Regulares Canonici ad bonam semitam errantes revocare, inscios fidei mysteria docere, pueris christianae catechesis rudimenta tradere contendant. Validum quoque episcopis auxilium singularesque dioecesibus utilitates ipsi Canonici in seminariis praebent, ubi iuvenes in sortem Domini vocatos ad virtutem non minus quam ad humanas litteras informant. Tandem omnibus aedificationi sunt atque exemplo salutari, sive pietatis, fidei et caritatis opera ab iisdem patrata perpendantur, sive religio inspiciatur, qua intra claustra societatis regulas et communis vitae officia ii servent ac tuentur. Nunc autem cum perspecti Nobis exploratique sint fructus uberrimi, quos ex hac communis vitae ratione memorata Canonicorum Regularium Congregatio in Ecclesiae bonum et christiani populi salutem percipit, placet Nobis iteratum idemque praecipuum ipsi Congregationi pontificiae voluntatis testimonium exhibere et sapientes illius constitutiones iam a Nobis, ut supra diximus, ad septennium probatas, etiam antequam ipsum praefinitum temporis spatium effluxerit, supremae sanctionis apostolicae robore perpetuum in modum confirmare. Quae cum ita sint, auditis et suffragantibus VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi negotiis Religiosorum praepositis, Motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium vi, Constitutiones Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis latino sermone exaratas, prout continentur in exemplari typis impresso, quod in tabulario tertiae Sectionis Secretariae Nostrae Status a Brevibus Apostolicis asservari iussimus in perpetuum approbamus et sancimus. Porro obsecramur

bonorum omnium auctorem et largitorem Deum ut Congregationem ipsam propitius fortunet, adeo ut potiora in dies suscipiat incrementa, suaque optima exempla in universum terrarum orbem possit effundere. Haec largimur, edicimus decernentes praesentes Nostras Litteras firmas validas atque efficaces semper exstare et permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, ipsique Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis Congregationi perpetuo plenissime suffragari, sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri, si secus quidquam super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XI februarii MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry Del Val, *a Secretis Status.*

III.

Indulgenze in onore della SS. Eucaristia che si concedono nelle chiese de' Minori della Spagna.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. Beati Petri principis Apostolorum Cathedram divinitus obtinentibus, Nobis nihil magis cordi est quam ea provehere, quae ad amplificandum christiani populi obsequium studiumque erga divini Amoris Mysterium, opportuna magis atque idonea videantur. Iamvero cum hodiernus Vicarius generalis familiae Hispaniae Ordinis Fratrum Minorum Nos enixis precibus flagitet, ut nonnullas de thesauro Ecclesiae indulgentias largiri dignemur, quo magis magisque augeatur in Hispania devotio erga sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, cultusque populi promoveatur in beatum Paschalem Baylon, quem rec. me. Leo PP. XIII decessor Noster peculiarem coetuum Eucharisticorum Patronum constituit, Nos votis his annuendum propensa quidem voluntate existimamus. Quae cum ita sint, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Inquisitoribus generalibus, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui admissorum sacramentali exomologesi rite expiati, atque Angelorum epulis recreati, singulis annis, quavis in ecclesia sive publico sacello Ordinis Minorum in Hispania exsistente, sanctissimum Eucharistiae Sacramentum publicae venerationi propositum adoraverint, ibique diebus festis divi Paschalis Baylon et die decimoseptimo cuiuslibet mensis a medietate diei praecedentis ad occasum solis dierum ipsorum, pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum

conversione ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo ex his die id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus christifidelium quae Deo in caritate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, concedimus et largimur. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus ad decennium dumtaxat valituris.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die VIII ianuarii MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

F. Tedeschini, *a Brevibus Apostolicis.*

IV.

Si concede facoltà in perpetuo ai Carmelitani Scalzi di erigere in tutto l' orbe le Associazioni del Bambino di Praga.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Significat Nobis dilectus filius hodiernus Praepositum generalis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, tribus fere a saeculis, scilicet ab anno MDCXXVIII in coenobio S. Mariae a Victoria, ipsius Ordinis, Pragae, fidelium venerationi propositam esse parvam divini Infantis statuam. Addit idem Praepositus fidelium pietatem erga puerum Iesum, vel a primis temporibus mirandum in modum ortam, indesinenter, ad praesens usque aevum, non modo perseverasse, sed in dies percrebuisse, et modo sub titulo divini Infantis Pragensis pluribus in Ecclesiis, potissimum Carmelitarum Ordinis coenobiis continentibus, et dicata altaria, et canonice erecta Sodalitia reperiri; passimque per universum terrarum orbem divini ipsius Infantis Pragensis imagines ac numismata, impressaque per typos de eodem scripta diffundi. Cum vero haec devotio iure meritoque Carmelitarum Ordinis propria dici queat, in asceterio enim Pragensi opera religiosi viri Carmelitae b. m. Cyrilli a Matre Dei originem duxit, ipsiusque devotionis actuosi sunt propagatores illius Ordinis alumni, quos unice fideles adeunt, ut vel inscriptionem in piam Unionem efflagitent, vel pietatis adminicula exquirant, vel ad altaria divini Infantis preces exhibendas curent, idcirco generalis idem Praepositus suppliciter a Nobis petit, ut peramplam ipsi veniam faciamus, ex qua in ecclesiis Ordinis, tum in aliis ubique terrarum sitis, piam sodalitatem a divino Infante Pragensi appellatam rite erigere valeat. Nos autem votis his annuentes, inspecto potissimum suffragio VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Congregationi praepositorum Concilii Tridentini decretis interpretandis, apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi, perpetuumque

in modum, nunc et in posterum exsistenti Praeposito generali religiosi Ordinis Carmelitarum Excalceatorum facultatem tribuimus, cuius vigore Sodalitatem sub titulo divini Infantis Pragensis, in qualibet tum eiusmodi Ordinis, tum alia publica ecclesia, de respectivi Ordinarii consensu, ubique terrarum erigere possit ac valeat; servata tamen forma praescripta in Constitutione Clementis PP. VIII rec. me. Nostri decessoris, quae incipit *Quaecumque*, aliisque desuper editis apostolicis ordinationibus et gratis omnino. Haec concedimus et mandamus, decernentes praesentes Nostras Litteras firmas validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri, atque detinere, illisque ad quos spectant sive spectare poterunt in posterum, plenissime suffragari; sicque rite iudicandum iugiter esse ac definiendum, irritumque et inane fieri, si secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXX martii MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

V.

Breve del S. Padre all' Emo Card. Ferrata, Legato Apostolico pel Congresso Eucaristico di Malta.

Dilecto Filio Nostro
Dominico S. R. E. Presb. Card. Ferrata Archipresbytero Lateranensi.

PIVS PP. X

Dilecte Fili noster salutem et apostolicam benedictionem.

Inter publicas illustrioresque significationes Fidei, quas hoc anno per saecularia Constantiniana daturum est catholicum nomen, Conventus profecto, indictus de more ad promovendum Sanctissimae Eucharistiae cultum, facile eminebit; cui quidem ipsa sollemnis commemoratio legitime vindicatae libertatis Ecclesiae lumen afferet, cuius libertatis praesens vivusque adest in Sacramento Augusto divinus conditor.

Ac locus huius habendi coetus apte admodum delectus est ocellus insularum, Melita; quae, quum populo latissime imperioso pareat, onerariis aeratisque, omnes mundi oras peragrantibus, frequentari solet, quaeque, quum in gremio Mediterranei maris exstet, medium ferme obtinet veteris orbis, cui Constantinus Magnus gloriam Crucis Christi victor demonstravit. Si nunquam igitur factum est, ut in celeberrimis conventibus Eucharisticis desideraretur, qui Pontificis Maximi personam gereret, multo minus decet id fieri hoc anno in quem tam faustae memoriae incidit recordatio.

Itaque visum est Nobis ad hoc munus te, dilecte Fili Noster, deligere, qui vel egregiis ornamentis animi et ingenii, vel gravissimis legationibus sancte nitideque gestis, vel etiam editis pietati fovendae scriptionibus valde Nobis commendaris. Eo vel magis quod ea ipsa loca non ita pridem, missus item a Nobis, adivisti, ut sacerrimo Virginis Deiparae simulacro quod Conspicuae colitur, auream coronam imponeres; ac meminimus, in mandato efficiendo, et quam cumulate Nobis satisfeceris, et quanta incolarum tibi studia conciliaris. Quare ad Melitensem Conventum Eucharisticum te mittimus, qui Nostro nomine ei praesideas, Legatumque Nostrum his te litteris renuntiamus. - - Iam de prospero eventu rei cum alacritas et sollertia eorum, qui Conventui apparando praesunt, tum fervor ac religio populi dubitare non sinit. Constat Melitenses, si qua in re, certe in professione et cultu catholicae fidei nemini cedere. Hanc enim Gentium Apostolus, quum e naufragio evasisset in insulam, liberali exceptus hospitio, eis attulit; hanc ipsam deinceps a maioribus traditam, in magna varietate fortunae constantissime retinuerunt. Atque huius fidei nullus locupletior testis, quam tu, dilecte Fili Noster, cui contigit eis quae diximus, sollemnibus Marianis non interesse solum, sed praeesse. Quod si communis Melitensium pietas praeclaros Magnae Dei Matri tunc honores habuit, quales quantique futuri sunt, qui Christo ipsi Deo tribuentur, certantibus cum ardore incolarum advenis, qui undique, ut affertur, Melitam confluent? Fore igitur hunc Conventum et piorum celebritate et caerimoniarum splendore memorabilem affirmare iam nunc sine ulla dubitatione licet. Eundem vero futurum, quod maius est, non modo popularibus, sed catholicis late gentibus feracem optimorum fructuum, quis neget, praesertim si huc in primis communia consulta spectarint, ut Nostris de divina Eucharistia praescriptionibus vulgo sit obtemperatio diligentior? Omnino nihil est quod ad communem salutem pluris intersit, quam ut caritatem immensam Iesu Domini cum altius usque cognoscant homines, tum studiosius redament, tum vero usurpent fructuosius. Etenim humano generi, tanta vel malorum mole vel bonorum veri nominis inopia laboranti, unus Ille mederi aut opitulari potest, qui suapte natura bonus et dives est; Is autem nusquam tam promptus, quam sub mysticis Eucharistiae latebris, adesse nobis voluit et ad medendum et ad opitulandum.

Auspicem divinorum munerum ac testem singularis Nostrae benevolentiae, accipe, dilecte Fili Noster, apostolicam benedictionem, quam tibi et omnibus qui Melitensem Conventum celebrabunt, amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die VIII mensis Aprilis MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

PIUS PP. X.

VI.

Discorso di Sua Santità ai pellegrini venuti a Roma ad occasione delle feste centenarie costantiniane.

La vostra presenza, o figli diletti, Ci ricolma di grande letizia, perchè se in ogni parte del mondo cattolico si commemora la ricorrenza sedici volte centenaria del riconoscimento e della tutela della libertà, che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa, era ben giusto che a dar prova della loro esultanza e della loro devozione alla Cattedra di Pietro fossero fra i primi i non degeneri figli di coloro, che primi gustarono i frutti dell' Editto salutare. Facciamo pertanto con voi i Nostri rallegramenti, perchè con questo atto dimostrate lo spirito da cui siete animati e il voto vostro che ritorni quel tempo in cui era concesso alla Chiesa di poter godere quella libertà, che le è necessaria per esercitare fruttuosamente il suo ministero a bene delle anime e della società. Perchè è ben doloroso che, mentre ringraziamo la divina Provvidenza per aver chiamato Costantino dalle tenebre del Gentilesimo onde erigesse templi ed altari a quella Religione, che i suoi antecessori per tre secoli tentarono sterminare, restituisse ai cristiani i beni usurpati, e desse al cristianesimo piena libertà religiosa: noi in tanto vantato progresso di civiltà e in tanta luce di scienza dobbiamo per la Chiesa reclamare indarno anche dai Governi cristiani quella libertà, che essi medesimi riconoscono, o dovrebbero riconoscere, necessaria allo svolgimento della sua azione soprannaturale sulla terra.

La Chiesa, questa grande società religiosa degli uomini, che vivono nella stessa fede e nello stesso amore sotto la guida suprema del Romano Pontefice, ha uno scopo superiore e ben distinto da quello delle società civili, che tendono a raggiungere quaggiù il benessere temporale, mentre essa ha di mira la perfezione delle anime per l' eternità. La Chiesa è un regno, che non conosce altro padrone che Dio ed ha una missione tanto alta, che sorpassa ogni limite, e forma di tutti i popoli d' ogni lingua e d' ogni nazione una sola famiglia; non si può quindi nemmeno supporre che il regno delle anime sia soggetto a quello dei corpi, che l' eternità divenga strumento del tempo, che Dio stesso divenga schiavo dell' uomo.

Gesù Cristo infatti, il Figlio eterno del Padre, cui fu dato ogni potere in cielo ed in terra, ha imposto ai primi ministri della Chiesa, gli Apostoli, questa missione: *come mandò me il Padre, anch'io mando voi* (1).— *Andate dunque; istruite tutte le genti, battezzandole nel*

(1) Ioan. XX, 21.

Nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo; insegnando loro di osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco ch' io sono con voi sino alla consumazione dei secoli (1).

Dunque la Chiesa ha da Dio stesso la missione d' insegnare, e la sua parola deve pervenire alla conoscenza di tutti senza ostacoli che la arrestino, e senza imposizioni che la frenino. Poichè non disse Cristo: la vostra parola sia rivolta ai poveri, agli ignoranti, alle turbe; ma a tutti senza distinzione, perchè voi nell' ordine spirituale siete superiori a tutte le sovranità della terra. La Chiesa ha la missione di governare le anime e di amministrare i Sacramenti; e quindi, come nessun altro per nessun motivo può pretendere di penatrare nel Santuario, essa ha il dovere d' insorgere contro chiunque con arbitrarie ingerenze o ingiuste usurpazioni pretenda di invadere il suo campo.

La Chiesa ha la missione d' insegnare l'osservanza dei precetti e di esortare alla pratica dei consigli evangelici, e guai a chiunque insegnasse il contrario, portando nella società il disordine e la confusione. La Chiesa ha il diritto di possedere, perchè è una società di uomini e non di angeli, ed ha bisogno dei beni materiali ad essa pervenuti dalla pietà dei fedeli, e ne conserva il legittimo possesso per l' adempimento dei suoi ministeri, per l' esercizio esteriore del culto, per la costruzione dei templi, per le opere di carità, che le sono affidate e per vivere e perpetuarsi fino alla consumazione dei secoli.

E questi diritti sono così sacri che la Chiesa ha sentito sempre il dovere di sostenerli e difenderli, ben sapendo che, se cedesse per poco alle pretensioni dei suoi nemici, verrebbe meno al mandato ricevuto dal Cielo e cadrebbe nella apostasia. Perciò la storia ci segnala una serie di proteste e rivendicazioni fatte dalla Chiesa contro quanti volevano renderla schiava. La sua prima parola al Giudaismo, detta da Pietro e dagli altri Apostoli: *Bisogna obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini* (2), questa sublime parola fu ripetuta sempre dai loro successori e si ripeterà fino alla fine del mondo, fosse pure per confermarla con un battesimo di sangue.

E di questo sono così persuasi i nostri stessi avversari, che ripetono a parole, esservi all' ombra della loro bandiera ogni sorta di libertà; infatti però la libertà, o meglio la licenza, è per tutti, ma non la libertà per la Chiesa. Libertà per ognuno di professare il proprio culto, di manifestare i propri sistemi; ma non per il cattolico, come tale, che è fatto segno a persecuzioni e dileggi, e non promosso, o privato di quegli offici, a cui ha sacro diritto. Libertà d' insegnamento; ma

(1) Matth. XXVIII, 19-20
(2) Act. v, 29.

soggetta al monopolio dei Governi, che permettono nelle scuole la propagazione e la difesa di ogni sistema e di ogni errore; e proibiscono perfino ai bambini lo studio del Catechismo. Libertà di stampa, e quindi libertà al giornalismo più iroso d'insinuare in onta alle leggi altre forme di governo, di aizzare a sedizione le plebi, di fomentare odi e inimicizie, d'impedire cogli scioperi il benessere degli operai e la vita tranquilla dei cittadini, di vituperare le cose più sacre e le persone più venerande; ma non al giornalismo cattolico, che difendendo i diritti della Chiesa e propugnando i principî della verità e della giustizia, dev'essere sorvegliato, richiamato al dovere e fatto segno a tutti come avverso alle libere istituzioni, e nemico della patria. A tutte le associazioni anche più sovversive la libertà di pubbliche e clamorose dimostrazioni; ma le processioni cattoliche non escano dalle Chiese, perchè provocano i partiti contrari, sconvolgono l'ordine pubblico e disturbano i pacifici cittadini. Libertà di ministero per tutti, scismatici e dissidenti; ma pei cattolici solo allora che i ministri della Chiesa non abbiano nel paese, cui sono mandati, anche un solo prepotente, il quale s'imponga al Governo, che ne impedisce l'ingresso e l'esercizio. Libertà di possesso per tutti; ma non per la Chiesa e per gli Ordini religiosi, i cui beni con arbitraria violenza sono manomessi, convertiti e dati dai Governi alle laiche istituzioni.

Questa, come voi ben conoscete, è la libertà di cui gode la Chiesa anche in paesi cattolici! E quindi abbiamo ben ragione di consolarci con voi, che la reclamate lottando per essa nel campo di azione che vi è finora concesso. Coraggio adunque, o figli diletti; quanto più la Chiesa è osteggiata da ogni parte, quanto più le false massime dell'errore e del pervertimento morale infettano l'aria dei loro miasmi pestiferi, tanto maggiori meriti vi sarà dato acquistare dinanzi a Dio, se farete ogni sforzo per evitare il contagio e non vi lascerete smuovere da alcune delle vostre convinzioni, rimanendo fedeli alla Chiesa.

E con la vostra fermezza darete opera a ben fruttuoso apostolato, persuadendo avversari e dissidenti, che la libertà della Chiesa provvederà mirabilmente alla salute e alla tranquillità dei popoli, perchè esercitando il magistero divinamente affidatole, conserverà intatti e in vigore i principî di verità e di giustizia, sui quali poggia ogni ordine e dai quali germogliano la pace, l'onestà ed ogni civile cultura. In questa lotta non potranno certo mancarvi difficoltà, molestie e fatiche: guardatevi però dal perdervi di animo, perchè vi sosterrà nella pugna il Signore, apportandovi copioso soccorso di celesti favori.

E di questi sia caparra la Benedizione Apostolica, che dall'intimo del cuore impartiamo a voi e a tutti i cari vostri. - Benediciamo poi con tutte le indulgenze gli oggetti, che portate con voi, ed accordiamo ai Parroci e ai Superori degli Istituti e ai Confessori delle Comunità

Religiose la facoltà d' impartire per una volta la Benedizione Apostolica, coll' Indulgenza plenaria per tutti i confessati e comunicati.

Benedictio Dei Omnipotentis Patris † et Filii † et Spiritus † Sancti descendat super vos, et maneat semper.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Si concede che le messe negli altari privilegiati possano celebrarsi giusta l' officio corrente, non già di requie.

Decretum — 19 Febr. 1913 — Augescentibus in diem concessionibus sive localibus sive personalibus altaris, quod vocant. privilegiati, nec non Missarum cum privilegio ex parte fidelium petitionibus, ne facilis neglectus conditionis, sub poena nullitatis in praesens requisitae, legendi, cum liceat, Missam de Requie aut adiiciendi ad Missam de feria vel vigilia Orationem defunctorum propriam, in grave purgantium animarum detrimentum vergat, supremae huic sacrae Congregationi sancti Officii, cui res universa de Indulgentiis demandata est, pluribus ex locis oblatae sunt preces pro eiusmodi conditionis relaxatione. Quibus mature perpensis, Emi ac Rmi DD. Cardinales Inquisitores generales, in plenario conventu habito feria IV die 19 februarii anni 1913, supplicandum Sanctissimo censuerunt, ut sequens Decretum pro universa Ecclesia adprobare, ac de plenitudine Suae potestatis firmum ratumque habere dignaretur: " Ad Altaris privilegiati, quod " vocant, Indulgentiam lucrandam, non amplius in posterum sub poena " nullitatis requiri, Missam de requie aut de feria vel vigilia cum " Oratione defuncti propria celebrari; id tamen laudabiliter fieri, cum " licet ac decet, pietatis gratia erga defunctum „.

Et sequenti feria V, die 20 eiusdem mensis, sanctissimus Dominus noster Dominus Pius divina providentia Papa X, in solita audientia R. P. D. Adsessori supremae huius sacrae Congregationis impertita, benigne annuere dignatus est iuxta Emorum Patrum suffragia. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Dichiarazione circa la formola della orazione Obsecro te, *da recitare dopo la messa.*

Ad supremam S. Officii Congregationem dubium delatum est, an favores spirituales concessi per Decretum eiusdem S. Congregationis

die 29 augusti 1912 recitantibus post Missae sacrificium piam orationem *Obsecro te, dulcissime Domine Iesu Christe*, integri permaneant, si, prout legitur quibusdam in editionibus iam vulgatis, ita eadem oratio amplificata proferatur: " ... Mors tua sit mihi *vita indeficiens*, " *Crux tua sit mihi* gloria sempiterna ... „.

Et Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales Inquisitores generales, in plenario coetu, feria IV die 26 februarii 1913 habito, dixerunt: *Affirmative.*

Sequenti vero feria V, die 27, eodem mense eodemque anno, SS.mus D. N. D. Pius divina providentia Papa X, in solita audientia R. P. D. Adsessori sancti Officii impertita, sententiam E.morum Patrum, suprema Sua auctoritate confirmavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

III.

Indulgenza ad una preghiera pel buon frutto di una missione.

Die 27 februarii 1913.

Ssmus Dnus noster, Dnus Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, precibus Superioris provinciae Belgicae Congregationis Ssmi Redemptoris benigne annuens, Indulgentiam trecentorum dierum, etiam animabus in Purgatorio degentibus adplicabilem, semel in die ab omnibus christifidelibus lucrandam, qui in locis ubi proxime habendae iam per parochos praenuntiatae sunt Missiones, antequam eaedem incipiantur, infrascriptam precationem corde saltem contrito recitaverint, clementer elargitus est. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

" Très Saint Rédempteur, ô Jésus, notre Maître et notre Roi, c'est à votre divin Cœur, océan d'amour et de bonté, que nous devons le bienfait inappréciable d'une Mission.

" Touché de compassion á la vue de nos misères et du malheur éternel qui nous menace, vous avez résolu de nous sauver.

" Les missionnaires qui vont venir à nous sont vos envoyès: c'est de votre part qu'ils nous dispenseront le pain de la divine parole, et nous apporteront la joie du pardon.

" Faites, ô Seigneur, que, fidèles à votre grâce, nous répondions avec empressement aux prévenances de votre miséricorde.

" Que la prédication de votre éternelle vérité éclaire vivement nos esperits et touche profondément nos cœurs, afin que nous comprenions nos égarements et en fassions une sincère pénitence.

" Aux pauvres âmes plongées dans les ténèbres de l' ignorance et de l' erreur, accordez les lumières de la foi. À ceux qui vous ont contristé par une vie d' iniquités, accordez la grâce d'une vraie conversion. Aux tièdes accordez la ferveur ; aux justes le progrès dans la vertu.

" Envoyez à tous votre Saint-Esprit et la face de cette paroisse sera renouvelée

" Et vous, ô Marie, Vierge immaculée et Mère du Perpétuel Secours, vous êtes le refuge et l' avocate des pauvres pécheurs. Plus on est coupable, plus on a des titres à votre dévoûment. C'est pourquoi nous osons en toute confiance implorer votre puissante et maternelle protection. Notre salut est entre vos mains, plaidez notre cause et intercédez pour nous auprés de votre divin Fils.

" Saint *N.*, Patron de la paroisse de *N.*, priez pour nous durant les jours bénis de la Mission. Ainsi soit-il „.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

IV.

Indulgenze pel pio esercizio del mese di Agosto, consacrato all' Immacolato Cuore della B. M. V.

Die 13 martii 1913.

Quum pluribus in locis invaluerit iam usus dicandi mensem augustum honori et venerationi Immaculati Cordis B. M. V., eodem modo ac alii menses ipsimet colendae Deiparae consecrantur ; ut in dies magis ac magis propagetur pius mos praedictus, ac fideles magis ad eandem devotionem alliciantur, enixe supplicandum est, ut omnibus fidelibus christianis, qui sive publice sive privatim singulis mensis augusti diebus in honorem Immaculati Cordis B. M. V. aliquas preces fuderint, seu alia pietatis exercitia peregerint, sanctissimus D. N. Pius Pp. X aliquot Indulgentias concedere dignaretur. Sanctitas vero Sua, per facultates infrascripto Cardinali supremae S. Congregationis S. Officii Secretario impertitas, benigne has preces suscepit, ac sequentes Indulgentias, defunctis quoque applicabiles, elargitus est ; Indulgentiam trecentorum dierum, singulis praedicti mensis diebus, si corde saltem contriti christifideles, quae supra dicta sunt, pia opera exercuerint ; Indulgentiam plenariam semel eo mense lucrandam, si praeterea ad sacramenta Confessionis et Ssmae Eucharistiae devote accesserint, aliquam ecclesiam vel publicum sacellum visitaverint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione, Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien,, *Ads. S. O.*

S. Congregazione del Concilio

Facoltà circa le Composizioni (1).

Sacra Congregatio Concilii, Auctoritate SS.mi D.ni Nostri Pii PP. X, Ordinario N. N. facultatem ad quinquennium (2) duraturam concedit Christifideles

qui bona immobilia aut census aut iura Ecclesiae erepta sine eiusdem Ecclesiae venia acquisiverunt;

vel acquisita alienaverunt;

vel acquisierunt per emphyteusim;

vel acquisita per emphyteusim liberaverunt;

qui tanquam patroni vindicaverunt beneficia ecclesiastica et capellanias;

qui redemerunt legata pia aut canones aut iura irredimibilia;

vel ex redemptione iurium natura sua redimibilium cum damno Ecclesiae lucrati sunt;

qui decimas non solverunt;

et praedictorum omnium heredes et quoscumque successores, quoties ob aliquam ex praedictis causis gubernio aut aliis venditoribus solverunt aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia, licet agatur de pluribus fundis (3), et si de decimis sermo sit, dummodo debitum hanc summam non superet, et si agatur de emphyteusi aut alio simili contractu, dummodo canon seu praestatio iuxta legem civilem computata respondeat capitali summae quae itidem non excedat triginta libellarum millia, de speciali gratia admittendi ad compositionem quae aequa videatur, servatis praesertim conditionibus et regulis quae sequuntur:

1. Procedatur de intelligentia aliorum Ordinariorum si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas causas pias canonice repraesentant, aliorumque canonice interesse habentium: si vero agatur de bonis ad Mensam Episcopalem spectantibus, de consensu Capituli Cathedralis.

2. In quantitate aequae compositionis determinanda considerentur:

a) fundorum seu iurium valor realis eo tempore quo compositio initur;

b) pretium emptionis;

c) praesens oratorum status;

d) id in quo ipsi oratores cum damno Ecclesiae ditiores facti sunt;

e) onera pia, quorum, si adsint, praecipue ratio habenda est. Datur autem Ordinario facultas eadem condonandi ex toto vel ex parte,

(1) Veggansi le Annotazioni a pag. 69.

si eis satisfactum non fuerit, necnon eadem reducendi pro futuro iuxta vires sive ad tempus, sive in perpetuum pro diversa causarum et adiunctorum mnatura, supplente quantum ad missas et alia suffragia attinet SS.mo Domino de thesauro Ecclesiae.

3. Benignior esse potest compositio si pretium solutum vel canon assumptus, citra culpam emptoris vel emphyteutae, superet praesentem valorem fundorum; item pro eis qui coacti affrancarunt, et pro heredibus eorum qui bona vel iura ecclesiastica ut supra iniuste possederunt, sed alias causas pias fundaverunt aut iuvarunt.

4. Ad compositionem adhortandi sunt etiam illi quibus concessum fuit bona aut iura supradicta ad nutum Ecclesiae retinere subscriptis conditionibus alias adsignatis; qui modus consulendi conscientiae fidelium non amplius conceditur.

5. Ordinarius quando agitur de fundis in quibus aliqua sita est ecclesia, vel agitur de rebus sacris mobilibus, oratores oretenus moneat de obligatione qua tenentur faciendi sub directione Ordinarii pro tempore quod poterunt pro sacrarum aedium et templorum conservatione, et res sacras nunquam in usus profanos convertendi seu deputandi, idque debitis modis notificandi suis heredibus et successoribus.

6. Nullum documentum peractae compositionis cuipiam tradatur; quod si illud omnino exigatur, Episcopus per se iis qui se composuerunt, poterit in scriptis id tantum declarare " eos omni obligatione conscientiae erga Ecclesiam ratione fundorum, canonum etc. etc. exemptos et solutos esse „.

7. Per has litteras eidem Ordinario fit quoque potestas hac ipsa ratione providendi etiam illis qui huiusmodi bona et iura acquirere, vendere, liberare, vindicare et redimere postulaverint; et si agatur de decimis, subducta computatione quae supra pro canonibus et praestationibus statuta est: quin ex eo praeter oratores eorumque heredes et successores alii releventur; et quod ad patronos attinet, dimisso prorsus iure patronatus activo (4), et quin laesa censeantur iura investitorum, si adsint.

8. Eidem Ordinario conceditur etiam facultas indulgendi iis qui super bonis habent imposita legata pia vel missarum onera, ut ea redimere valeant data summa quae caute et utiliter investita, reditus sufficientes quotannis praebeat pro integro eorumdem onerum adimplemento (5).

9. Harum litterarum vigore fas etiam sit Ordinario, sive per se, sive per alias idoneas personas, etiam habitualiter delegandas, indulgendi fidelibus ut bona ecclesiastica a gubernio occupata vel ab iis qui a gubernio sine licentia S. Sedis illa acquisierunt, conducere, seu iam conducta retinere valeant, imposita illis aliqua eleemosyna favore personarum seu ecclesiarum, ad quos eadem bona de iure pertinent, qua-

tenus conduxerint pretio, quod eiusdem Ordinarii iudicio, aut delegati, fuerit minus iusto, et obligatione faciendi quantum poterunt sub directione auctoritatis ecclesiasticae dioecesis pro conservatione praesertim sacrarum aedium ac templorum quae eisdem bonis fuerint adnexa (6).

10. Ordinario pariter tribuitur facultas, sive per se, sive per alias idoneas personas, etiam habitualiter delegandas, permittendi emptionem et venditionem rerum mobilium vel inter mobiles adnumerandarum, quae ad Ecclesias aut loca pia spectant et a gubernio usurpatae fuerint, erogata aliqua eleemosyna favore ecclesiarum et personarum quibus res ipsae ablatae fuerunt, ab Ordinario taxanda, quatenus emptio pretio minus iusto facta fuerit, et cum obligatione curandi pro viribus ut supellectiles, vasa ac utensilia sacra in usum aliarum ecclesiarum seu oratoriorum transferantur nec in profanos usus assumantur, remoto semper prudenter scandalo (6).

11. Praeterea eadem S. Congregatio praelaudato Ordinario facultatem concedit sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab eo ad hoc in singulis casibus subdelegandam, habitualiter etiam pro iis quae in num. 9 et 10 continentur, oratores in praemissis culpabiles, postquam ut supra se composuerint, a censuris et poenis ecclesiasticis in quas propterea quomodolibet inciderint, Apostolica Auctoritate absolvendi cum congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis (7).

12. In hoc indulto non comprehenditur facultas concedendi impositionem hypothecarum, neque reducendi canonem emphyteusis temporaneae vel nimis onerosae, circa quae recurrendum est in singulis casibus ad S. Sedem.

Item non comprehenditur facultas dispensandi ecclesiasticos viros super irregularitate in quam inciderint ob violatas censuras.

13. Qui ob paupertatem compositionem inire nequeut, absolvi poterunt ab Ordinario cum obligatione, ut si ad meliorem conditionem devenerint, Ecclesiae satisfaciant ac interim scandalum removeant.

Item qui statim nequeunt statutam compositionem solvere, si obligationem emittant, de ea opportuno tempore solvenda; remoto interim scandalo.

14. Pecuniae vero summas ex compositione acceptas, etiam tenues, ipse Ordinarius quamprimum et quam tutissime possit, favore causarum piarum ad quas de iure pertinent, in titulos liberos *(valori al portatore)* quos viri competentes tutos agnoverint investire et ad nutum S. Sedis conservare satagat, neque alienet sine eiusdem venia, neque commutet nisi urgeat necessitas et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem.

Quod si supradictae summae pertineant ad causam piam alterius dioecesis, transmittendae erunt ad eiusdem Ordinarium.

Si eaedem pertineant ad religiosos, requiritur ut eis tradi possint venia S. Sedis in singulis casibus.

Quod si summae spectarent ad causam piam extinctam, vel ad ecclesiam in qua divina officia amplius celebrari non valeant, Ordinarius ipsarum fructus impendat in bonum alterius causae piae, praesertim ecclesiarum, presbyterorum et clericorum pauperum prout melius in Domino iudicaverit, celebratis tamen missis et ceteris persolutis suffragiis, si quae praefinita fuerint.

15. Circa fundos vero seu iura quorum valor excedit triginta libellarum millia recurrendum erit ad S. Sedem in singulis casibus (8).

16. Ordinarius moneat confessarios ut si ad poenitentes in periculo mortis constitutos et in praemissis culpabiles vocentur, prudenter compositionem urgeant: quod si haec obtineri nequeat vel quia tempus non suppetit vel ob alias rationabiles causas, satis erit si aegrotus eam heredibus imponat, vel serio promittat eam initurum, si convaluerit; remoto scandalo.

17. Ordinarius confessariis sibi benevisis, tempore Quadragesimae, vel sacrarum missionum, vel urgente paschali praecepto, facultatem concedere poterit absolvendi eos qui compositionem statim inire nequeunt, dummodo iidem serio promittant se intra duos menses ab accepta absolutione recursum habituros ad Ordinarium pro obtinenda compositione, remoto interim scandalo.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

ANNOTAZIONI.

(1) Queste facoltà, prima della Costit. *Sapienti consilio*, davansi dalla S. Penitenzieria, secondo l'antico modulo che trovasi nel *Monitore Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 52 sg. e che è stato da noi commentato nelle *Consultazioni Morali* Cons. II. Ora sono di competenza della S. Congr. del Concilio, e questa le dà secondo il modulo che qui riportiamo, che non si allontana dall'antico, se non in poche e piccole cose che noi nelle seguenti note facciamo rilevare.

(2) La S. Penitenzieria dava queste facoltà per un solo anno; la S. C. del Concilio le dà per cinque anni, per non costringere gli Ordinarii a ricorrere tanto spesso alla S. Sede.

(3) La clausola *licet agatur de pluribus fundis* non era nell'antico modulo; ma venne poscia dichiarato che quando uno acquista dal Demanio dello Stato, o da altri che da esso li acquistarono, più fondi ecclesiastici, se l'Ordinario vuol permetterne la composizione, il valore, non di ciascun fondo ma complessivo di tutti, non deve eccedere la somma di lire 30 mila.

(4) Si noti: *dimisso iurepatronatus activo.* Nell'antico modulo era solo: *dimisso iurepatronatus;* e vuol dire che se può e deve cedersi il diritto di patronato attivo (il quale si può anche donare ad altri col permesso

dell' Ordinario), non può cedersi il passivo senza venir meno alle tavole di fondazione e ledere il diritto dei terzi. Le offerte poi di composizione devono, in forza di queste facoltà medesime (num. 14), addirsi *favore causarum piarum ad quas de iure pertinent*, e quindi non si può disconoscere il diritto del patronato passivo. Del resto, ciò è secondo la pratica usata per lo addietro dalla S. Penitenzieria (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 258).

(5) Nell' antico modulo questo articolo era così espresso: " Eidem Ordinario conceditur etiam facultas indulgendi iis, qui super bonis habent imposita legata pia, vel missarum onera, ut ea redimere valeant data summa quae, computatis fructibus ad quinque pro centum, reditus sufficientes quotannis praebeat pro integro eorumdem onerum adimplemento, et sub hac lege ut si praefata summa solvatur per publicas schedas, vulgo *di consolidato*, ipsae schedae non computentur iuxta nominalem ipsorum valorem, sed iuxta pretium quod die solutionis effective in commercio habeant „. — Nel nuovo modulo si è tolto l' obbligo del 5 $_{0}$,° e del valore nominale per titoli del debito pubblico. Si prescrive solo che il capitale, in qualunque fondo investito, purchè sicuro e di prim' ordine (come sono le rendite di quegli Stati anche esteri che inspirano piena fiducia), debba fruttare al netto ciò che è necessario per l' intero adempimento degli oneri.

(6) Questi due numeri, 9 e 10, non erano contenuti nell' antico modulo, ma le facoltà qui espresse davansi prima con un rescritto separato che avea per titolo: *Facultates de rebus mobilibus et conductionibus*. Noi ne demmo il tenore con alcune annotazioni nel *Monit. Eccles.* Vol. VII, Par. II, pag. 107. Per queste, come prima, si concede che il Vescovo possa delegarle pure abitualmente a persone idonee (ai parroci, ai vicarii foranei ed anche a confessori di fiducia), essendo casi facilissimi ad accadere, e recherebbe disturbo l' obbligo di ricorrere volta per volta all' Ordinario.

(7) Notisi qui differenza fra le composizioni per gli affitti e per le cose mobili di beni ecclesiastici e per quella di altri beni o diritti. Per le prime possono assolvere dalle censure anche i delegati abitualmente: per le seconde possono assolvere i delegati nei singoli casi.

(8) Si avverta che il limite di lire trentamila sulle facoltà dell' Ordinario riguarda non solo le composizioni sui beni e diritti ecclesiastici malamente acquistati, ma quelle pure sui beni e diritti da acquistare, o vendere, o liberare, o redimere, o rivendicare, come nei num. 7, 8, 9. 10. —N.d.R.

S. Congregazione Concistoriale

Monito pei Seminari circa i pellegrinaggi a Roma.

Cum in aliquibus Seminariis agatur de mittendis Romam aliquot alumnorum manipulis ut vice totius Seminarii partem cum ceteris peregrinis habeant in solemniis saecularibus de Ecclesiae pace, beatissimus Pater, etsi filiorum coronam in spem Ecclesiae adolescentium

magna cum laetitia conspiceret, sciens tamen hoc fieri non posse sine aliquo detrimento spiritualis illius recollectionis quae tam magni momenti est in clericorum institutione, hortatur omnes ut hoc consilium deponant, potiusque apud se in fervore spiritus pro Ecclesia enixe Deo preces effundat. Ipse vero alumnos omnes praesentes habens benedictione apostolica confirmat amantissime.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 30 martii 1913.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Riti

Circa le Messe votive della B. V., da celebrarsi nella cappella del Santuario di Loreto.

Lauretana — 17 Mai 1912 — Quum in sancta capella almae Domus B. Mariae Virginis et in altari Ssmae Annunciationis, Basilicae Lauretanae, ex apostolico privilegio celebrari queant Missae votivae ipsius Deiparae Virginis, iuxta temporis qualitatem, singulis per annum diebus, exceptis quibusdam in apposito elencho adnotatis, a sacrorum Rituum Congregatione nuper expostulatum fuit:

I. Utrum infra octavas festorum atque in ipsis festis B. Mariae Virginis, etsi de eis sola commemoratio vel nulla commemoratio in Officiis classicis fiat, praefatae Missae, iam concessae, debeant esse votivae an potius festivae, de festis vel octavis, et quidem cum *Gloria* et *Credo*?

II. An in vigiliis, saltem commemoratis, festorum eiusdem beatae Mariae Virginis, enunciatae Missae debeant esse de vigilia, sine *Gloria* et *Credo*, cum orationibus iuxta rubricas et decreta?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio, propositis quaestionibus ita rescribendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem et affirmative ad secundam, iuxta alia decreta ac decretum generale n. 3922 *De Missis votivis* 30 iunii 1896, ad V. n. 1 et 2.

Ad II. Affirmative.

Atque ita rescripsit, die 17 maii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

S. Congregazione dei Religiosi

Versione autentica italiana del decreto circa i Confessori delle Suore.

Poichè molte leggi sono state, a seconda dei bisogni e delle circostanze, pubblicate finora, per regolare le confessioni sacramentali delle Monache e delle Suore, ora è sembrato utile di ordinarle e raccoglierle tutte con qualche modificazione in un sol Decreto del seguente tenore:

1. A ciascuna comunità tanto di Monache che di Suore si assegnerà di regola un solo confessore ordinario; salvo che per il gran numero delle Religiose, o per altro giusto motivo, non sia necessario assegnarne due, o più.

2. Il confessore ordinario non dovrà per regola rimanere in officio più di tre anni. Il Vescovo o l'Ordinario potrà tuttavia confermarlo pel secondo, o anche pel terzo triennio:

a) se, pel difetto di sacerdoti idonei a tale officio non potrà provvedere altrimenti; o

b) se la maggioranza delle Religiose, computate anche quelle che in altri casi non hanno diritto al voto, si troverà d'accordo per via di votazione segreta nel chiederne la conferma; purchè peraltro alle dissenzienti, quando queste lo desiderino, si provveda in qualche altro modo.

3. Più volte all'anno si dia a ciascuna comunità religiosa un confessore straordinario, al quale tutte le Religiose dovranno presentarsi, almeno per riceverne la benedizione.

4. Per ciascuna casa religiosa dovranno deputarsi dall'Ordinario alcuni sacerdoti, che le Religiose possano chiamare con facilità nei casi particolari per confessarsi.

5. Quando si dia il caso che qualche Religiosa, a quiete della sua coscienza, o a suo maggior profitto nell'esercizio della perfezione, domandi qualche speciale confessore o direttore spirituale, le si dovrà facilmente concedere dall'Ordinario; il quale tuttavia invigilerà perchè da tale concessione non nascano abusi; che se nascerà qualche abuso, dovrà procurare con prudenza e cautela di eliminarlo, salva sempre la libertà di coscienza.

6. Se la casa religiosa sarà soggetta all'Ordinario del luogo, sceglierà questi i sacerdoti per l'officio di confessore sì ordinario che straordinario; ma se sarà soggetta al Superiore Regolare, questi presenterà i sacerdoti per l'officio di confessore all'Ordinario, cui spetta il concedere loro la facoltà di ascoltare le confessioni.

7. All'officio di confessore, sia ordinario, sia straordinario, sia spe-

ciale, potranno deputarsi sacerdoti tanto del clero secolare, quanto (col permesso dei loro superiori) del clero regolare, purchè peraltro non abbiano sulle Religiose, per le quali sono deputati, potestà alcuna di foro esterno.

8. Questi confessori dovranno avere compiti i 40 anni e distinguersi per integrità di vita e prudenza; ma l' Ordinario per giusto motivo e sotto la responsabilità della sua coscienza, potrà deputare a questo officio, anche sacerdoti che non abbiano raggiunto quest' età, purchè sempre si distinguano per siffatte doti di spirito.

9. Il confessore ordinario non potrà essere nominato straordinario, nè, salvo i casi contemplati nell' art. 2, essere confermato come ordinario nella medesima comunità, se non dopo un anno dallo spirare del suo officio. Lo straordinario però potrà deputarsi anche immediatamente all' officio di confessore ordinario.

10. Ogni confessore di Monache o di Suore dovrà guardarsi bene dall' ingerirsi nel governo sia interno che esterno della comunità.

11. Dandosi il caso che qualche Religiosa domandi un confessore straordinario, a nessuna delle Superiore sarà lecito nè da sè, nè per mezzo di altri, nè direttamente, nè indirettamente ricercare le ragioni della domanda, opporsi alla domanda con parole e con fatti, ovvero addimostrare in qualsivoglia modo di tolerare ciò di mal animo; che se qualche Superiora mancherà su questo punto, dovrà essere la prima volta ammonita dal proprio Ordinario; e mancando la seconda volta, dovrà essere dal medesimo deposta, dopo udita però la S. Congregazione dei Religiosi.

12. È vietato alle Religiose di parlare fra loro della confessione delle consorelle e di muovere censure a carico di quelle che si confessino non dal confessore deputato, ma da un altro; in caso di trasgressione dovranno essere punite dalla Superiora, o dall' Ordinario.

13. Quando i confessori speciali chiamati ad un monastero o ad una casa religiosa, s' avvedano che le Religiose che loro si presentano, non abbiano un giusto motivo di necessità o di utilità spirituale, le congedino con prudenza. Tutte le Religiose poi restano avvisate che della facoltà loro concessa di domandare un confessore speciale, si avvalgano avendo solo in mira, non motivi umani, ma il proprio bene spirituale ed il maggior progresso nelle virtù religiose.

14. Ogni volta che le Monache o le Suore si trovino per qualsivoglia motivo fuori della propria casa, è loro permesso di confessarsi in qualunque chiesa ed oratorio, anche semipublico, e da qualsiasi confessore approvato per l' uno e l' altro sesso. La Superiora non può proibirlo, nè fare su ciò alcuna inquisizione, neppure indirettamente; nè le Religiose son tenute punto a riferire alla Superiora alcun che a questo riguardo.

15. Ogni Monaca o Religiosa nel caso di grave infermità, anche se questa non presenti pericolo di morte, potrà far chiamare qualunque sacerdote approvato per le confessioni, e confessarsi da lui tutte le volte che le piacerà, durante la gravità della malattia.

16. Questo Decreto dovrà osservarsi da tutte le famiglie religiose femminili tanto di voti solenni che di voti semplici, dalle Oblate e dalle altre pie comunità, che non emettono voti, anche se l' Istituto sia soltanto diocesano. Obbliga ancora quelle comunità, che sono soggette alla giurisdizione di un Prelato Regolare, e se questi non curasse la fedele osservanza del presente Decreto, dovrà curarla il Vescovo o l' Ordinario del luogo come Delegato della S. Sede.

17. Dovrà questo Decreto essere aggiunto alle regole e costituzioni di ogni Religioso Istituto, e leggersi in lingua volgare una volta all' anno pubblicamente in Capitolo alla presenza di tutte le Religiose.

Pertanto la Santità di N. S. Pio X, udito il parere degli eminentissimi Padri Cardinali della S. Congregazione dei Religiosi, riuniti in plenario Congresso tenuto in Vaticano il giorno 31 gennaio 1913, dietro relazione del sottoscritto Segretario, si degnò di approvare tale Decreto, e di confermarlo in ogni sua parte, comandando che si pubblicasse, perchè venga in avvenire, da tutti coloro ai quali spetta, puntualmente osservato.

Nonostante qualsivoglia disposizione in contrario, anche meritevole di speciale e singolare menzione.

Dato in Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione dei Religiosi, il giorno 3 del mese di febbraio dell' anno 1913.

Fr. G. C. Card. Vives, *Prefetto.*
Donato Arciv. di Efeso, *Secretario.*

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. v. Vol. IV pag. 509—616).

Articolo II.

Della certezza che i superiori debbono avere della buona riuscita dell' ordinando.

Se, come abbiam visto nell' articolo precedente, il non errare nella previsione della buona riuscita del chierico è di supremo interesse per la religione e per la società, e se l' errare in ciò è uno sbaglio

cesizialissimo ed insieme irreparabile; segue che a schivarlo i superiori di chierici non solo debbono adoperare diligenza massima, come vedemmo, ma inoltre non possono contentarsi di una speranza qualsiasi della buona riuscita dell'ordinando, ma debbono esigere tali motivi, che ne producano nell'animo loro una vera certezza, benchè morale, desunta cioè prudentemente da quello che ordinariamente avviene, *ex communiter contigentibus*. Ed eccone la ragione intrinseca.

Il sistema morale divenuto oggimai, per divina misericordia, comunissimo, chiamisi equiprobabilismo o probabilismo moderato o semplicemente probabilismo bene inteso (differenze che praticamente svaniscono), insegna a buon diritto:

1.° che sino a quando, fatte le debite ricerche della verità, l'opinione favorevole alla libertà contro quella favorevole alla legge rimane solidamente probabile, può lecitamente seguirsi;

2.° ma che tale opinione non può seguirsi, quando non trattasi della sola liceità, ma vi è un gran bene da conseguirsi necessariamente, o un gran male proprio od altrui che necessariamente devesi evitare.

Si può seguire l'opinione probabile contro la legge, quando è solo questione di liceità: perchè da un lato la coscienza dell'agente si pone in buona fede col principio riflesso, che la legge, essendo in quel caso dubbia, non può produrre un'obbligazione certa; e dall'altro lato, ove mai la legge esistesse, la infrazione di essa, mancando la cattiva volontà in colui che agisce, sarebbe meramente materiale, e non ne verrebbe danno ad alcuno. Quando invece non ne verrebbe già solo che s'infranga materialmente la legge, ma pure che si perda qualche gran bene o che s'incorra in qualche gran male, allora non si può in alcun modo seguire l'opinione favorevole alla libertà, ma devesi seguire onninamente l'opinione più sicura. ".... His positis dicimus numquam esse licitum uti opinione probabili probabilitate facti *cum periculo damni alterius aut suipsius;* quia huiusmodi probabilitas minime aufert periculum damni; si enim opinio illa est falsa, non evitabitur proximi aut operantis damnum „ (S. Alph. I, n. 42).

" Secus tamen dicendum de opinione quae est probabilis probabilitate iuris; tunc unusquisque licite uti potest opinione illa, formans sibi conscientiam moraliter certam de honestate suae actionis. Quia tunc, cum dubia sit lex, et non satis manifeste proposita, huiusmodi lex vel non est lex, vel saltem non est lex quae obbligat „ (id. ib. n. 53).

" Non licet sequi opinionem probabilem, nec probabiliorem, relicta tutiore, quoties adest obligatio absoluta alicuius finis determinati obtinendi, quem usus medii probabiliter inepti in periculum adduceret; tunc igitur pars tutior est sequenda.

" Prob. Quisquis finem absolute et certius obtinere adigitur, is ea tenetur eligere media, quibus finem *certe* sit assecuturus. Atqui per

solam tutiorem partem certo obtineri potest finis: ex hipothesi enim medium probabiliter tantum aptum, in discrimen adducit finem, quem absolute consequi teneor. Ergo non licet uti medio tantum probabiliter apto, sed aptiora media eademque tutiora eligenda sunt. Igitur pars tutior sequenda est „ (Gury, I, n. 56).

E così, quasi con le medesime parole, il Genicot, il Lehmkuhl, il Bucceroni, l'Aertnys; così tutti gli altri autori moderni, siano probabilisti siano equiprobabilisti.

Applichiamo ora questa dottrina sì incontrastabile al nostro caso.

Ogni fedele può dire: Intorno a questa legge sul precetto del digiuno, della messa festiva, della comunione pasquale e simili, vi sono dei punti controversi. Io posso con sicura coscienza seguire le tali opinioni gravemente probabili, favorevoli alla mia libertà: perchè essendo in tal punto incerta la legge, non può produrre in me un obbligo certo. Ma nessun superiore di chierici può dire: È probabile che questo ordinando sia per fare buona riuscita; io perciò posso promuoverlo, tuttochè sia altresì probabile che faccia riuscita non buona. No; perocchè se quelle opinioni probabili intorno al digiunare, all'ascoltare la messa, al comunicarsi sono obbiettivamente false, nessun danno deriva dal seguirle: non alla legge, la quale viene davvero offesa sol quando si trasgredisce maliziosamente: non al fedele, il quale si è formata la coscienza retta col principio riflesso; non a verun altro (quando si eviti lo scandalo), perchè il digiunare in un modo o in un altro od anche non digiunare per nulla non reca danno ad alcuno. Ma se l'ordinando riesce un cattivo sacerdote, ne viene un danno incalcolabile alla religione, alle anime ed all'ordinando stesso, a nulla giovando l'essere stato probabile che riuscisse un buon sacerdote. Non si può dunque essere in tal materia probabilista e neppure probabiliorista; bisogna essere onninamente tuziorista. Chi non fa così, *communicabit peccatis alienis*, darà conto a Dio di tutte le funestissime conseguenze della cattiva riuscita di un sacerdote.

" Il Vescovo, dice S. Alfonso, ha molte obbligazioni... SOPRATTUTTO... circa le ordinazioni dei chierici ha obbligo di eleggere per ministri dell'altare quei che son degni, e di escludere gl'indegni „ (Istruzione e Pratica, Cap. VII, n. 47). Sono due precetti gravissimi: uno affermativo, l'altro negativo (questo più rigoroso di quello), amendue con fini altissimi. Il primo è diretto a procurare alle anime ed agli ordinandi un bene di sì smisurata importanza quanta è quella di salvarsi eternamente; il secondo è diretto a preservare le anime e gli ordinandi stessi dal male ineffabilmente terribile che è l'eternamente dannarsi. Or essendo obbligati ad ottenere fini così rilevanti e necessarii, i Prelati e i loro collaboratori nella formazione del clero non possono valersi di mezzi incerti, i quali possono far ottenere quei fini e pos-

sono farli perdere; ma debbono adoperare i mezzi più efficaci e più sicuri che siano loro possibili. E mezzo incertissimo sarebbe pel conseguimento dei predetti importantissimi fini il promuovere chierici di dubbia riuscita. Tanto più che la continua esperienza ci fa toccar con mano che i chierici di dubbia riuscita ordinarissimamente riescono cattivi sacerdoti. Il mezzo adunque davvero efficace da usare pel conseguimento di quei due altissimi fini è di non promuovere fuor quelli che diano morale certezza di BUONA RIUSCITA.

Perchè mai infatti i probabilisti e gli equiprobabilisti insegnano che non siamo obbligati ad adempiere una legge che probabilmente esiste e probabilmente non esiste? Perchè, rispondono con S. Alfonso, allora le due probabilità contrarie *si elidono*, e non resta che il dubbio, la incertezza; talchè non si può dire che si *conosce* l'esistenza della legge, ma solo che se ne conosce il dubbio; onde non può derivare un obbligo certo da una legge incerta. Ciò è ben ragionevole, ma quando è solo questione di liceità; non così quando si tratta di dover conseguire un fine necessario. Allora il far uso di mezzi che probabilmente ottengono quel fine e probabilmente non l'ottengono, equivale ad avventurarne il conseguimento, a mettere cioè in grandissimo rischio il fine stesso; giacchè anche in tal caso le due probabilità *si elidono* e non resta che il dubbio, l'incertezza. Epperò siccome la legge incerta non basta a produrre un obbligo certo, così a soddisfare l'obbligo certo e gravissimo di procurare alla religione, ai fedeli ed agli ordinandi un immenso bene e preservarli da un immenso male non può bastare l'uso di mezzi incerti anzi incertissimi, ed è al tutto indispensabile usare mezzi la cui efficacia sia moralmente certa (1).

Se nel nostro caso fosse possibile la certezza metafisica o almeno la fisica, quella dovrebbe richiedersi, tanta è l'importanza della cosa; ma poichè tali certezze in questa materia non sono possibili, bisogna

(1) Questa ragione viene illustrata e corroborata dall'Angelico altresì con un argomento *a minori ad maius*, da lui recato per dimostrare che pecca gravemente chi promuove agli ordini sacri un indegno: *Praeterea, spiritualia temporalibus sunt praeponenda in Ecclesia. Sed mortaliter peccaret qui res Ecclesiae temporales scienter sub periculo poneret. Ergo MULTO FORTIUS qui poneret res spirituales sub periculo. Sed sub periculo ponit res spirituales quicumque indignos promovet.* (Suppl. q. XXXVI, art. IV).... — Per indegno poi non intende già chi sia positivamente cattivo, ma, come rilevasi dal contesto e da tutti i luoghi paralleli, intende chiunque non sia positivamente ed altamente buono (*non sufficit bonitas qualiscumque, sed requiritur bonitas excellens*; verità ribadita con tanta forza da Leone XIII e da Pio X). Chi ordina un chierico positivamente cattivo, non espone a pericolo, ma a certissimo e gravissimo danno le cose spirituali. Allo stesso modo S. Alfonso (l. c.): " In somma non deve dubitarsi che il Vescovo non può senza colpa grave ammettere agli ordini sacri un indegno, ED INDEGNO È CHIUNQUE NON HA DATA BASTANTE PRUOVA DELLA SUA BONTÀ POSITIVA „; bastante cioè ad accertarne moralmente la buona riuscita; bontà quindi positiva, abituale ed elevata, come spiega immediatamente dopo con le parole dello stesso Angelico.

almeno raggiungere l'unica che vi si può; la quale è appunto la certezza morale (1).

A questo che ci dice la ragione, perfettamente consuano le più venerande autorità.

S. Tommaso epiloga quanto su tal proposito avevano ingiunto le divine Scritture, i sacri Canoni, i Padri e i Dottori, e dice che il Prelato non può tenersi pago del non saper nulla di male degli ordinandi, ma che deve inoltre *essere certo* della loro positiva bontà. Deve bensì non saperne nulla di male, perchè se ciò sapesse dovrebbe positivamente dubitare della loro buona riuscita, e quindi non potrebbe promuoverli; ma non gli può bastare questa assenza di motivi contrarii; deve averne di favorevoli, e tali da riconoscere che gli ordinandi sono forniti di abituale ed alta santità, mercè la quale abbiano in sè estinto qualsivoglia abito vizioso. Ecco le sue parole: *Ad minus* (cioè *non solum*, come bene spiega la Glossa) *hoc requiritur quod nesciat ordinans aliquid contrarium sanctitati in ordinando esse, sed etiam exigitur amplius, ut habeatur certitudo de qualitate promovendorum* (Suppl. 9. 36. art. 4 ad 3). *Ordines sacri praexigunt sanctitatem... unde pondus ordinum imponendum est parietibus iam per sanctitatem desiccatis* (cioè, come aggiunge) *ab humore vitiorum.* — Nè basta. Vuole inoltre che si ponga in sodo con accurate ricerche, che l'ordinando desidera il sacerdozio UNICAMENTE per amor di Dio: ACCURATE INVESTIGANDUM, *num videlicet Dei causa tantum, aut potius suae commoditatis gratia ad ordines capessendos aspirent* (2. 2. q. 189 Art. 1 ad. 3). Or quando i superiori di chierici possono dire: Quest'ordinando dà fidanza di buona riuscita, perchè è un santo chierico, e vuol farsi prete UNICAMENTE DEI CAUSA, cioè per zelare la gloria di Dio e la salute delle anime; il loro giudizio è retto e prudente, perchè, *ex communiter contingentibus*, un chierico fornito

(1) Da tutte queste considerazioni e da quanto esposi nel secondo capo della I sezione conforme allo spirito della Chiesa e all'insegnamento di tutti i Dottori, apparisce chiaro qual conto debba farsi delle obbiezioni desunte dalla scarsezza del clero, dalla rarità delle vocazioni e dalla necessità in cui versano le anime. E recentemente ha ribadito questo punto la S. Congregazione Concistoriale nella lettera del 16 luglio 1912 ai Vescovi d'Italia, riportata da questo periodico nel fascicolo di agosto dello stesso anno. Vi si riconosce lo scarso numero di ecclesiastici in molte diocesi, e se ne additano i veri rimedii. Adoperiamo questi, ed in pochi anni avremo un clero ottimo ed in numero più che sufficiente. Cosa che supremamente importa si è assegnare per la coltura spirituale dei fanciulli e dei giovinetti sacerdoti veramente di spirito, sieno o no curati; perocchè soltanto essi possono infondere nei teneri cuori con la parola e con l'esempio il santo timore e il santo amore di Dio. E poichè i sacerdoti di spirito, appunto perchè tali, sono occupatissimi nei sacri ministeri, fa d'uopo che vengano astretti dai loro Prelati a diminuire le occupazioni dirette a vantaggio degli adulti, ed impiegare buona parte del loro tempo a curare la piccola età; dalla quale, se ben coltivata, usciranno tra poco i buoni padri di famiglia e, ciò che importa infinitamente di più, i buoni ministri del Signore.

di alta virtù e di pura intenzione (che sono i due segni fondamentali della vocazione), fa buonissima riuscita.

Il Tridentino, compendiando e perfezionando i Canoni dei secoli anteriori, prima determinà l'età per ciascuno dei tre ordini sacri: *Nullus in posterum ad subdiaconatus ordinem ante vigesimum secundum, ad diaconatus ante vigesimum tertium, ad presbyteratus ante vigesimum quintum aetatis suae annum promoveatur.* Indi immediatamente soggiunge: *Sciant tamen Episcopi non singulos in ea aetate constitutos debere ad hos ordines assumi, sed dignos dumtaxat, et quorum probata vita senectus sit* (c. 12 de Reform. Sess. XXIII). Poteva usarsi una forma più solenne ed imperiosa, *sciant tamen Episcopi*, ad esprimere la gravità e l'importanza del precetto? poteva significarsi con maggior forza la necessità di prevedere con morale certezza la buona riuscita degli Ordinandi? Non si contenta neppure di chiamarli *dignos*, ma per dichiarare chi siano i degni, aggiunge: *quorum probata vita senectus sit;* cioè di sì provata bontà, da potersi chiamare, benchè giovani d'età, vecchi di virtù. Chi dubiterebbe ragionevolmente della buona riuscita di chierici così robusti nella virtù? – Parlando poi degli aspiranti al presbiterato, vuole che non solo abbiano esercitati *pie et fideliter* i due ordini precedenti, ma che siano *ita pietate ac castis moribus CONSPICUI, ut praeclarum bonorum operum exemplum et vitae monita ab eis possint expectari.* Notisi specialmente quell'EXPECTARI; ognun vede quanto sia più forte del semplice sperare. " Aspettazione, dice il Tommaseo, importa l'idea di buona riuscita „.

Il Catechismo Romano (De Ordin. Cap. III) dice: *Huius igitur tanti officii (sacerdotii) onus nemini temere imponendum est, sed iis TANTUM qui illud vitae sanctitate, doctrina, fide, prudentia sustinere possint.* Eseguirebbe tale precetto un superiore di chierici che imponesse *cotanto officio* ad uno della cui buona riuscita non avesse morale certezza?

Nel Pontificale Romano si legge (De Ordin.): *Cum magno quippe timore ad tantum gradum ascendendum est, ac providendum ut coelestis sapientia, probi mores ac diuturna iustitiae observatio ad id electos commendent.* Celeste sapienza, integrità di costumi e lunga osservanza della giustizia (come è chiaro, qui *giustizia* suona *complesso di tutte le virtù*), ecco solidissimo fondamento di aspettarne con morale certezza ottima riuscita.

Anche le autorità che recai nell'articolo precedente a provare la somma diligenza da usarsi nel giudicare della buona riuscita degli ordinandi, provano, specialmente in alcune espressioni, la morale certezza che tale giudizio deve raggiungere. Per esempio, Benedetto XIV, alludendo a queste canoniche disposizioni scrisse a tutti i Prelati del-

l' Orbe: *Quantam idcirco Episcoporum cautionem in re sacri canones requirant, non ignoratis, Fratres; sed ab eorum norma, quae OMNINO SERVARI DEBET* (notisi solennità di precetto), *ne patiamini vos abduci ecc.* Poi continua: *Itaque in id mentis vestrae ACIES primum dirigenda est, ut CUM ACCURATO DELECTU ii clerici militiae adscribantur*, a quibus MERITO POSSIT EXPECTARI, *ut iis in lege Domini ambulantibus et de virtute in virtutem euntibus, eorum vita cunctis afferat venerationem.*

E così Pio IX: *De iis praesertim qui sacris Ordinibus initiari desiderant, INQUIRERE et diu multumque investigare opus est num ea doctrina, gravitate morum et divini cultus studio commendentur, ut CERTA SPES* (sinonimo di morale certezza) *affulgeat, fore, ut tamquam lucernae ardentes in domo Domini etc.*

Ancor più insistenti e recise sono, come vedemmo, le ingiunzioni di Leone XIII e di Pio X, perchè *omnino* non siano ammessi ai sacri ordini fuorchè i veramente " PROVATISSIMI, „ della cui ottima riuscita non possa in alcun modo ragionevolmente dubitarsi.

S. Alfonso, confutando l' anonimo che a prevenire gli abusi nel prendere gli onorarii delle messe proponeva varii mezzi inattuabili, scrisse: " Il miglior mezzo pertanto di rimediare agli abusi sembra quello di S. Tommaso l' Angelico, cioè che i Vescovi attendano ad osservare (quel che prescrive il Conc. di Trento), di non ordinare IN SACRIS, se non quei chierici che han vera intenzione d' impiegarsi in servire Dio, e non già di procacciarsi per mezzo dell' ordine onori e comodità terrene per vivere più agiatamente. — Qui nonperò dice l' anonimo: ma qual Vescovo potrà essere sicuro di tal buona intenzione? ed ancorchè per allora ne fosse certo, come potrà assicurarsi della perseveranza di tale intenzione? Dunque (conclude) è impossibile in ciò non restare ingannato. Dunque, io ripiglio, da oggi avanti non dovranno ordinarsi più sacerdoti, mentre non può aversi la sicurtà della loro buona intenzione, e tanto meno della loro perseveranza? Ma in questa terra di tenebre ognuno sa che dagli uomini non può operarsi che a modo umano. DELLA DETTA BUONA INTENZIONE NON POTRÀ AVERSI SICURTÀ FISICA, MA BEN PUÒ AVERSI LA MORALE. e questa basta per quietare le coscienze dei Vescovi; lo stesso dicasi della perseveranza „ (Operette varie N.° 40-41). E nell' opuscolo che intitolò *Massime che deve tenere il Vescovo circa l' ordine dei suoi Chierici* al N. 4, parlando de' chierici di cui si conosce o si sospetta che abbiano qualche impura abitudine, dice: " Ma non basta l' emendazione di poco tempo, perchè a distruggere gli abiti cattivi da lungo tempo contratti, vi bisogna una lunga continuazione di atti contrarii, affin di poterne sperare la perseveranza CON QUELLA SICUREZZA CHE NEL DARE GLI ORDINI SACRI SI RICHIEDE „.

Ben dunque possiamo conchiudere che la morale certezza nel prevedere l'ottima riuscita degli ordinandi *in sacris* 1.° è *possibile,* come risulta dalla ragione, dalle autorità e dai fatti; 2.° *è la sola possibile*, onde sarebbe sciocchezza pretenderla maggiore; 3.° è *al tutto necessaria*, trattandosi di cosa di capitalissima importanza; 4.° e da ultimo è *strettissimamente doverosa*, per legge di natura, la quale impone ad ogni superiore di adoperare i mezzi più efficaci e più sicuri per procurare il bene de' proprii sudditi e per preservarli dal male; per legge positivo-divina, come deducesi da molti luoghi della S. Scrittura, e per legge ecclesiastica, promulgata tante volte dai Concilii e dai Romani Pontefici, sino al gloriosamente regnante.

Obbiezione. Ma è veramente possibile la certezza, sia pure morale, in siffatte previsioni, che vediamo sì spesso smentite dai fatti?

Risposta. È possibilissima. Le previsioni smentite dai fatti non si fecero sulla doppia base della piena cognizione scientifica delle doti indispensabili ad uno che aspira al sacerdozio, e della piena cognizione concreta delle qualità di ciascun ordinando. Allorchè tal previsione si fonda davvero su queste basi, la smentita dei fatti è rarissima, eccezionale, talchè desta meraviglia come avvenimento del tutto diverso da ciò che ordinariamente avviene: le quali rarissime eccezioni non distruggono la regola, epperò non impediscono la morale certezza delle previsioni fondate su quella duplice cognizione.

E volete accertarvi che è proprio così? Quando ammirate la vita edificante e laboriosa di un vero ministro del Signore, interrogate qualunque dei suoi antichi compagni, intorno alla sua condotta in Seminario; e vi sarà risposto che era un angelo, e che superiori e alunni dicevano: Che santo sacerdote sarà questo seminarista! Quando invece sentite deplorare che non si conduce bene un sacerdote, tuttochè fosse stato un buon chierico, indagatene destramente dai suoi antichi compagni *poco dissomiglianti da lui* (1), l'indole, i costumi, i discorsi ecc.; e voi troverete che egli in Seminario forse era un *buon giovane*, buono di bontà negativa (se pure), ma che non era un chierico umile, fervoroso, zelante del bene spirituale degli altri chierici, amante delle pie letture, assiduo ai Sacramenti, abborrente da ogni discorso men pudico; che ben volentieri avrebbe preso altra via, se gli fosse stato facile, o se non avesse temuto le ire dei suoi parenti. — Ed allora interrogate: " Ma i superiori sapevano tutto questo? „ Talora vi sentirete rispondere: " Più o meno lo sapevano; ma, attesochè nella no-

(1) Il seminarista privo di vocazione, non si apre interamente fuorchè a quelli che gli somigliano; e tutti costoro si guardano bene le spalle a vicenda presso i superiori. Di qui la grande difficoltà, e direi l'impossibilità di conoscerli davvero, se non si adoperano i mezzi che esposi nel fascicolo di Gennaio 1909.

stra diocesi il numero dei sacerdoti era tanto scarso, da esservi parrocchie senza un sol prete, i superiori non guardavano troppo pel sottile la virtù dei pochissimi aspiranti al sacerdozio „ (1). In tal caso voi vedete che quei superiori non interpretavano a dovere i principii stabiliti dalla Chiesa circa la bontà e il numero dei sacri ministri e circa la collisione tra il loro numero e la loro bontà. Assai più spesso vi sentirete rispondere: " Se i superiori lo avessero saputo, certo non lo avrebbero promosso „. E in questo caso la previsione fu sbagliata per difetto di cognizione delle vere qualità dell' ordinando. Sicchè lo sbaglio procede ordinariamente o dall' imperfetta cognizione dei veri criterii, o da imperfetta cognizione del soggetto al quale quei criterii vanno applicati, od anche da amendue tali cause.

Del resto in questa materia non si tratta di certezza fisica e molto meno di certezza metafisica, ma di certezza morale; la quale, come insegnano tutti i Teologi e tutti i Filosofi, non esclude la possibilità, ma solo la probabilità dell' opposto. S. Tommaso scrisse: " Certitudo non est similiter quaerenda in omnibus, sed in unaquaque materia secundum proprium modum. Quia vero materia prudentiae sunt singularia contingentia, circa quae sunt operationes humanae, non potest certitudo prudentiae tanta esse, quod omnino sollicitudo tollatur „ (2-2 Q. 47 Art. 9). Ed appunto prudenziale è il giudizio moralmente certo che devesi formare della buona riuscita dell' ordinando.

Rimane perciò inconcussa la sopraesposta conclusione.

Ma su quale fondamento deve propriamente poggiare la morale certezza della buona riuscita degli ordinandi?

(*continua*) G. M. C.

QUESTIONI

4.

Se il parroco può delegare un religioso per assistere ad un matrimonio nella propria chiesa esente.

Non mancano commentatori del decreto *Ne temere* che insegnano non potere il parroco assistere ad un matrimonio in una chiesa di Regolari esente perchè questa non è di sua giurisdizione. È vero ciò? E se è vero, può il parroco delegare un frate per un matrimonio da celebrarsi nella propria chiesa esente?

Trattammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 34) la questione se il par-

(1) Riportai quel brano della lettera del nostro S. Padre ai Vescovi di Venezuela, ove diceva loro *essere assolutamente meglio* (OMNINO PRAESTAT) che in un luogo non vi sia alcun sacerdote, anzichè vi sia un sacerdote cattivo. Ed il Gousset (V. II n. 774): " Il Vescovo è obbligato di non mettere al governo delle parrocchie che soggetti capaci o degni della sua confidenza e della confidenza dei fedeli: *è meglio lasciare una parrocchia senza prete che il dargliene uno incapace o di dubbia virtù* „. Si noti che non dice *cattivo* ma *di dubbia virtù*. Un parroco privo di zelo, non solo non fa lui quello che dovrebbe fare, ma per colmo di sventura impedisce puranco che lo facciano altri preti zelanti!

roco possa assistere validamente ad un matrimonio in chiesa di Religiosi esenti. E rispondemmo affermativamente, per la ragione che il Decr. *Ne temere* proibisce ai parrochi di assistere ai matrimonii fuori il proprio territorio, non fuori la propria giurisdizione. Altro è il territorio, altro la giurisdizione. Le chiese dei Regolari sono esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario e del parroco, ma si trovano nel loro territorio.

Ciò che noi risolvemmo nelle nostre Questioni, fu confermato appresso autorevolmente dalla S. C. dei Sacramenti. Al quesito infatti: "Utrum Ecclesiae regulares exemptae ad tenorem decreti *(Ne temere)* existimari possint et valeant tamquam territorium parochi seu Ordinarii, in quorum territoriali districtu sunt sitae, ad effectum adsistentiae matrimonii „ — la S. C: il dì 12 mar. 1910 *in Romana et aliarum*, ad 8, rispose: *Affirmative (Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 108).

È fuori dubbio perciò che il parroco può assistere ai matrimonii nelle chiese dei Regolari esenti. E se egli può assistere, può altresì delegare altri che assista in sua vece ai matrimonii in dette chiese. La delegazione poi deve darsi *alii sacerdoti determinato ac certo,* giusta il detto decreto, art. VI. Cotal sacerdote può essere o del clero secolare o del regolare, purchè sia *sacerdote.* Quindi il parroco può ben delegare un sacerdote regolare per assistere a qualche matrimonio nella propria chiesa esente.

5.

Se oggidì vige il precetto di fare la comunione pasquale nella propria parrocchia.

Il decreto della S. C. del Concilio del 28 nov. 1912 dichiara, nel giorno di Pasqua in tutte le chiese, anche de' Regolari, potersi amministrare la comunione ai fedeli (*Mon. Eccl.* Vol. XXIII, p. 488), ed il piccolo catechismo, pubblicato recentemente d'ordine del S. Padre, parlando nei precetti della Chiesa dell'obbligo dell'annua comunione pasquale non parla dell'obbligo di compierlo nella propria parrocchia, come leggevasi nel precedente catechismo. Posto tutto ciò, alcuni opinano che oggimai quest'obbligo sia cessato e basti far la comunione pasquale in qualunque chiesa. Dicono bene costoro?

Costoro s' ingannano a partito. Nella presente disciplina non è tolto l'obbligo di far la Pasqua nella propria parrocchia, come si ha da molti decreti (v. S. Alph. L. VI, n. 300); essendochè ciò non risulta nè dal cit. decreto della S. C. del Concilio, nè dal piccolo catechismo testè pubblicato.

La S. C. del Concilio infatti, se ha tolto il divieto (ormai andato quasi in desuetudine) di amministrare la comunione ai fedeli nel giorno di Pasqua, si è guardata di aggiungere che questa comunione vale pel precetto della Chiesa, il quale si può e si deve compiere anche prima o dopo la Pasqua nella propria parrocchia.

Quanto al piccolo catechismo, è vero che non si aggiunge la clausola *nella propria parrocchia;* ma ciò è stato per compendiare maggiormente il testo antico. Se fosse tolto quest' obbligo sarebbesi dovuto dire esplicitamente. E poi non tutto si deve e si può mettere in un piccolo catechismo. Anche prima più altri catechismi erano privi di quella clausola.

Del resto, per abolire un precetto generale, o derogare ad esso, sarebbe stato necessario un decreto generale ed esplicito.

6.

Se sia proibito sotto censura prendere in affitto fondi ecclesiastici usurpati, e comprarne i frutti venderecci.

Tizio prende in affitto un fondo ecclesiastico che Caio acquistò dal Demanio, senza essersi composto colla Chiesa, e Sempronio compra i frutti venderecci di quel fondo. — Si chiede. 1.° È vietato sotto censura prendere in affitto fondi ecclesiastici usurpati dal Governo? — 2.° È vietato sotto censura comprare i frutti dei prefati fondi? — 3.° Che dire di Tizio e di Sempronio?

Al 1.° — Non mancano Autori i quali dicono immuni da censure coloro che prendono in fitto i fondi ecclesiastici usurpati dal Governo. Così D' Annibale (*Comm. in Const. Apost. Sed.* n. 97 nota 61), parlando dei detentori di detti beni, dice: " Huc pertinent tantum qui rem suo nomine detinet, non qui alieno, ut puta depositam, commodatam, conductam „. Così pure Pennacchi (*in Const. Apost. Sed.* Vol. II. pag. 320 sq.). Così parimenti Berardi (*Prax. Conf.* Vol. IV, n. 1177). La ragione allegata dunque si è che il Tridentino colpisce di censura coloro a cui pervennero i beni usurpati; il che deve intendersi pervenuti in pieno dominio, cioè posseduti a nome proprio, non già come appartenenti ad altri e solo presi ad imprestito o in affitto.

Lasciando da parte l' imprestito, che potrebbe stare anche senza l' usufrutto; ma il fitto senza l' usufrutto non può concepirsi. Chi conduce un fondo vuol far suo tutto quello che esso produce. Or nel capo 11, Sess. 22 del Tridentino vanno puniti di censura tutti quelli che dei fondi ecclesiastici usurpati addicono a se FRUCTUS, *emolumenta, seu quascumque obventiones.* Non sappiamo quindi come si possano salvare dalla detta censura i conduttori dei detti fondi.

Del resto, la S. C. del Concilio, come s' è visto nel modulo delle composizioni dato a pag. 66 di questo volume, concede ai Vescovi la facoltà di assolvere dalle censure anche coloro che abbiano preso in fitto i fondi ecclesiastici usurpati: questo dimostra come la S. Sede vede in ciò la incursione della censura, dalla quale offre il modo di assolverne gl' irretiti.

Possiamo adunque tenere per fermo che chi senza venia dell' autorità ecclesiastica prende in fitto un fondo usurpato, sul quale non siasi ottenuta una composizione colla Chiesa, non è immune da censura.

Al 2.° — Ma i frutti venderecci di tali fondi possono comprarsi impunemente da qualsivoglia persona?

Esaminammo altra volta questo dubbio (*Consultaz. Morali,* Cons. VII pag. 47 ed. 2.ª), e scrivemmo: " Se i frutti sono nella propria specie e natura, a rigor di diritto non si potrebbe sfuggire la censura del Tridentino quand' anche si comprassero nella pubblica piazza. Il Tridentino infatti condanna di scomunica generalmente riservata alla S. Sede tutti coloro che usurpano o che ricevono comechessia dagli usurpatori *iurisdictiones*, *bona*, *census*, FRUCTUS, *emolumenta etc.* Per incorrersi la detta censura occorre: 1.° che i frutti comprati siano in tal quantità da costituire non solo grave,

ma considerevole materia; 2.° che si sappia certamente, questi frutti appartenere a luoghi pii od alla Chiesa; 3.° che si conosca, a tal reato essere apposta la censura; 4.° che non si possa supporre che il padrone o il possessore del fondo si sia posto in regola con la coscienza, sottoponendosi alle prescrizioni della Chiesa. Da ciò si deduce che in pratica raramente si coglie la detta censura, essendo raro il caso in cui concorrano tutte le prefate condizioni.

" Non vogliamo tacere che, stante il bisogno e l' uso generale di comprarsi i menzionati frutti e il silenzio e la tolleranza dei superiori ecclesiastici, ad alcuni sembra che per tal caso la prefata censura non sia più in uso. La S. Sede nondimeno continua a dare ai Vescovi la facoltà di assolvere da questa censura, e con ciò si dimostra che essa è tuttodì in vigore. È bene tuttavia che, qualunque sia la opinione che si adotti, per ordinario si lascino i penitenti in buona fede, senza molestarli con inopportune interrogazioni „.

Queste cose noi scrivemmo, poggiati soprattutto sulla facoltà data ai Vescovi dalla S. Penitenzieria di assolvere da questa censura concernente *res annonarias*, *fructus terrae*, *res mobiles etc.* Nell' ultimo modulo però circa le composizioni, dato dalla S. Congr. del Concilio e da noi riferito a pag. 66, si trovano tolte le parole *res annonarias* e *fructus terrae ;* e ciò vuol dire che, stante l' uso comune, neanco la S. Sede crede più in vigore la censura per l' acquisto dei frutti venderecci di fondi ecclesiastici usurpati. Noi quindi ora pienamente aderiamo a quei TT. che disobbligano da ogni colpa e da ogni pena i compratori dei prefati frutti.

Al 3.° — Dopo ciò possiamo dire, nel caso, che Tizio il quale ha preso in affitto un fondo ecclesiastico usurpato senza esservi intervenuta nessuna venia pontificia, se non è in buona fede, è caduto nella censura del Tridentino. Sempronio però che compra i frutti venderecci di quel fondo è immune da ogni pena.

7.

Se l' investito di una cappellania ridotta possa far celebrare altrove le messe con minore stipendio.

Tizio, investito di una cappellania col reddito di L. 45 al mese e col peso della messa quotidiana, da celebrarsi *ubique*, ottiene, in vista dell' incarimento dei viveri, che la cappellania sia elevata a L. 60, riducendone il numero delle messe. — Si chiede: Può Tizio commettere ad altri sacerdoti le messe della sua cappellania col minore stipendio del luogo del sacerdote celebrante?

Vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VI, pag. 422) che le messe o le cappellanie fondate in qualche chiesa, di cui dispone il rettore di essa chiesa, in forza del decr. *Ut debita* art. 15.°, si debbono far celebrare coll' intero stipendio di fondazione. Le messe poi che gravano su qualche beneficio possono darsi dal beneficiato ad altri, ma collo stipendio del luogo del beneficio, non già del luogo del celebrante.

Per le messe poi di cappellanie *ubique* o di legati perpetui parimente *ubique*, dimostrammo, *l. c.*, non vi essere proibizione alcuna nel decr. *Ut*

debita circa il commetterne ad altri con minore stipendio la celebrazione; onde intorno a ciò vige l'antica disciplina. E l'antica disciplina concedeva facoltà ai titolari di siffatte cappellanie o legati di cedere ad altri sacerdoti le messe da celebrare collo stipendio che è " secundum morem civitatis vel provinciae, nisi in fundatione aliud cautum fuerit „ (Bulla *Nuper;* S. C. C. 14 apr. 1725; Mar. 1745 ap. Ligor. L. VI, n. 221). Non determinandosi la città o la provincia, invalse l'uso che lo stipendio da assegnare per cotali celebrazioni può essere o secondo la tassa della diocesi del committente o secondo quella della diocesi del celebrante.

Ma se le messe di qualche cappellania siano state ridotte convenientemente in vista degli aumentati prezzi dei viveri, può nondimeno il cappellano commettere ad altri sacerdoti le messe della propria cappellania, così ridotte, collo stipendio comune, ritenendo per sè il maggior vantaggio della riduzione? — Crediamo che sì: 1.° perchè la cappellania è istituita per vantaggio del cappellano, affinchè da essa egli abbia i mezzi di sostentarsi — 2.° perchè nel generale aumento del prezzo dei viveri, in tutte le diocesi i Vescovi hanno elevato lo stipendio delle messe; onde anche il cappellano dovrà dare uno stipendio più elevato per le messe che commette ad altri.

Per le prefate ragioni Tizio può ben commettere ad altri le messe ridotte collo stipendio della diocesi di chi le celebra.

8.

Se le messe legate ad un collegio possano farsi celebrare con minore stipendio.

Mevio, pio testatore, lascia una vistosa somma al collegio di V. coll'obbligo che dal reddito di essa si prelevino annue L. 672 per una messa quotidiana da celebrarsi *ubique* con L. 2 di stipendio per ciascuna messa. Il Rettore del collegio fa celebrare le dette messe ad altri, ma collo stipendio secondo la tassa della diocesi del celebrante, ritenendo a favore del collegio il di più. Si chiede: Può approvarsi quest'uso?.

Il decreto *Ut debita* dichiara che le messe gravanti sul patrimonio di famiglie private, da celebrarsi *ubique*, devono considerarsi come le manuali: " Pariter inter manuales missas accenseri illas, quae privatae alicuius familiae patrimonium gravant quidem in perpetuum, sed in nulla ecclesia sunt constitutae, quibus missis ubivis a quibuslibet sacerdotibus, patrisfamilias arbitrio, satisfieri possit „.

Lo stesso deve dirsi di quegli obblighi di messe, siano anche perpetui, che gravano sui collegi, sugli ospedali e sulle altre opere pie, le quali possono bene agguagliarsi alle famiglie private.

Ora le messe manuali vanno date ai sacerdoti celebranti coll'intero stipendio, secondo la Costit. *Quanta cura* di Bened. XIV, e la Bolla *Nuper* d'Innocenzo, XII.

Ma le messe del caso non possono agguagliarsi alle cappellanie o almeno ai legati perpetui, per cui, come si è detto nella quest. precedente, vi ha facoltà di commettere ad altri le messe con minore stipendio? — Secondo la enunciazione del caso, il pio testatore non ha inteso di fondare

una cappellania nè un legato perpetuo; ma ha inteso imporre solo un onere al collegio sul vistoso lascito fatto ad esso; sicchè il rettore deve far celebrare le messe, senz' obbligo di darle ad un solo sacerdote cappellano o legatorio, ma a chi egli vuole. Sta qui la differenza fra una cappellania od un legato perpetuo ed un semplice onere di messe. La cappellania od il legato di messe perpetue sono così stabiliti dal fondatore da affidarsi ad un sol sacerdote pel proprio sostentamento. Non così un semplice onere di messe imposto agli eredi o ad altri luoghi pii. Se non è stabilito lo stipedio dal testatore, le messe possono commettersi con lo stipendio del luogo del celebrante; ma quando il testatore medesimo ha fissato uno stipendio superiore, questo non può diminuirsi nello affidarne la celebrazione.

L' uso perciò del rettore del collegio di V. non può per nulla approvarsi.

9.

Se si può lucrare la indulgenza della Porziuncola in chiesa non appartenente a Regolari, ma ufficiata da un Frate Minore.

In B. un Frate Minore fu posto dal Vescovo a cappellano di una chiesa non appartenente a Regolari. Si chiede: Può lucrarsi la indulgenza della Purziuncola visitando la detta chiesa?

In chiesa officiata da religiosi, non appartenente al proprio ordine, non si lucrano le indulgenze concesse per le chiese dell' ordine proprio. Così dichiarò la S. C. delle Indulg. il dì 18 sett. 1862 (Decr. Auth n. 395): " An gratiae et privilegia concessa ecclesiis Ordinis Carmelitarum censeri debeant attributa ecclesiae monasterii Benedictinorum, in qua ex concessione Episcopi praefati Carmelitae sacras functiones pro tempore obeunt? — Resp.: *Negative.*

Perchè in chiese estranee officiate da religiosi si possano lucrare le indulgenze delle chiese proprie, occorre un indulto speciale della S. Sede, come fu concesso nel cit. Decr. ad 2.: " An supplicandum sit Sanctissimo pro extensione privilegiorum ad ecclesiam de qua supra? — Resp.: *Affirmative.* „

All' Ordine poi de' FF. Cappuccini è stato concesso che nelle provincie d' Italia, in qualunque chiesa essi officiano, si possano ivi lucrare tutte le indulgenze concesse alle chiese dell' Ordine proprio. Ecco il tenore del cit. rescritto, come si trova ne' *Rescr. Auth.*, n. 295:

" Ad humillimas preces Fr. Erhardi de Radkerspurg, Procuratoris generalis Ord. Min. S. Francisci Capuccinorum SS. D. N. Clemens PP. XIV benigne inclinatus concessit omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui vere poenitentes, confessi et sacra communione refecti aliquam ex ecclesiis provinciarum Italiae, in quibus per fratres eiusdem Ordinis divina officia seu ecclesiastica sacramenta administrantur, devote visitaverint, et ibi per aliquod temporis spatium iuxta mentem Sanctitatis Suae preces effuderint, ut eas omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur si aliquam

ex propriis ecclesiis Ordinis Capuccinorum personaliter ac devote visitaverint. Quibuscumque etc. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione, quousque in administratione praefatarum ecclesiarum Fratres praedicti permanebunt. Datum Romae ex Secretaria S. Congr. Indulgentiarum die 6 Martii 1770.

" L. Card. CALINUS, *Praef.*
" S. BORGIA, *Secret.* „

In virtù di questo rescritto, in qualunque chiesa d' Italia, anche non regolare, si trovi come cappellano o rettore un Frate Cappuccino, si considera la detta chiesa come del proprio Ordine perchè vi si possano lucrare tutte le indulgenze concesse alle chiese de' detti Frati.

Poste le quali cose, sarà facile dedurne che se la chiesa di B., nel caso, trovasi in Italia ed è officiata da un Frate Cappuccino, vi si può lucrare la indulgenza della Porziuncola, come in tutte le altre chiese dell' Ordine; se poi trovasi officiata da un Frate Minore di altra famiglia francescana, che non gode quel privilegio, non vi si può guadagnare la indulgenza della Porziuncola (1).

10.

Se l' Ordinario può variare le chiese destinate all' acquisto del presente giubileo.

Il Vescovo di V., dopo aver destinate le chiese per l' acquisto del presente giubileo in forza della Cost. *Universis Christifidelibus* del dì 8 marzo 1913, permette a coloro che si uniscono alle processioni delle Rogazioni di visitare, per lo acquisto del giubileo, le chiese dove mettono capo le dette processioni, diverse da quelle prima stabilite. — Si chiede: Possono le prefate persone lucrare il giubileo?

Se la facoltà fatta ai Vescovi di destinare le chiese per l' acquisto del giubileo fosse senza nessuna condizione, il Vescovo potrebbe variare le chiese già destinate e permettere che il giubileo si acquisti visitando altre chiese. La ragione si è che, essendo questo una concessione ed un favore pontificio, è di larga interpretazione: *favores ampliandi.*

Ma la Costit. *Universis Christifidelibus* dice così: " Iis vero qui ad Urbem convenire nequeant, plenariam eandem largimur indulgentiam, dummodo sui loci templum vel templa ab Ordinario SEMEL TANTUM designanda... visitent. „ Il Vescovo adunque *una sola volta* può designare le chiese per lo acquisto del giubileo, e designatele una volta, non è più in facoltà sua variare, nè fare eccezioni.

Nel caso adunque le persone associate alle processioni delle Rogazioni, se vogliono guadagnare il giubileo, debbono visitare le chiese già prima dal Vescovo designate.

---

(1) In forza delle ultime concessioni della S. Sede il Vescovo può annettere a qualunque chiesa la indulgenza della Porziuncola (v. *Mon. Eccl.* Vol. XXIII, p. 151).

BIBLIOGRAFIA

CARBONE Mons. Cesare, *Dott. Coll. Rettore del Semin. Regionale di Viterbo* — Studi Eulogici; ovvero la Santa Eucaristia. Rivelazione-Ragione-Cuore — Giarre Libr. Editr. Pietro Lisi, 1912 — in 8.° di pag. 449.

È un'altra opera egregia del chiaro Mons. Carbone. In questi tempi, in cui Dio si vuol mandare in bando da tutto, il mezzo migliore a risvegliare la idea e l'opera divina è certamente lo studio sulla SS. Eucaristia, per la quale Dio vive e regna e conversa e si affratella e si unisce a noi, e c'invita dolcemente a sè. Perciò l'A. tratta della Eucaristia, ma non in forma scolastica, e neanco in forma oratoria; ma in maniera piana e popolare, da rendere accessibili a tutti le alte e magnifiche dottrine che riguardano questo ineffabile sacramento. " Il mio tracciato, egli dice nella prefazione, è bello e conchiuso tra queste tre parole, *rivelazione*, *ragione*, e *cuore*. Il fondo del quadro cui ho messo trepidante mano è dottrinale; la ragione vi soccorre a rischiararne i colori; il cuore vi effonde sulle linee un cotal senso di dolcezza, da rendere assai amabile la figura che proietta „. — E l'opera è divisa appunto in tre parti o *puntate*. La prima, che riguarda la *rivelazione*, considera l'Eucaristia nel fatto storico, nella scienza archeologica, nel dogma, nel sacramento, nella eresia. La seconda, che concerne la *ragione*, considera la Eucaristia nei contrasti, nella ragione, nel prodigio. La terza che parla al *cuore*, la considera nel culto, nella comunione, nella vita cristiana, nella Chiesa. E finalmente chiude l'opera la trattazione de' trionfi della Eucaristia e del *Deus absconditus*. Tutto si legge con grande soddisfazione e utilità. Le dottrine che si svolgono sono limpide e chiare, lo stile è fluido e spigliato. La mente resta illuminata, il cuore commosso. Facciamo voti che quest'opera dotta, erudita, elegante sia largamente diffusa in mezzo al popolo cristiano. — L. 4. presso l'A.

ESCHBACH A. *S. Sp., Gallici Seminarii in Urbe olim Rectore* — Disputationes Physiologico-Theologicae tum medícis chirurgis tum theologis et canonistis utiles. Editio tertia pluribus aucta, schematibus ornata — Romae Desclée et Socii Editoris Pontif. — Volumi tre in 8.° gr. di pag. 222, 262, 119.

Siamo lieti di annunziare la terza edizione di quest'opera che può dirsi originale e classica nel suo genere. Tratta di cose difficili e delicate, ma importantissime per le scienze fisiologiche e canoniche; e le tratta con tale profondità ed erudizione da aver conseguito il plauso della stampa cattolica e dei dotti. In questi tre volumi si contengono ben cinque disquisizioni magistrali: la prima riguarda l'economia e le leggi della generazione umana; la seconda la consumazione del matrimonio e le impotenza coniugale; la terza la embriologia sacra; la quarta l'aborto medicale e la embriotomia; la quinta finalmente la castità ed il celibato. La fisiologia, come tutte le altre scienze specimentali, ha progredito considerevolmente, specie in questi ultimi anni: molte delle teoriche antiche intorno ad essa non hanno più luogo al presente. Ora l'esimio A. reca qui il risultato dei

suoi profondi studî sulle prefate materie, da stabilire i veri concetti ed i veri principii su cui vanno trattate; e, teologo e canonista consumato, applica le prefate dottrine fisiologiche ai pronunziati della teologia e dei canoni, tracciando una nuova via da seguire nei giudizii ecclesiastici, tanto del foro esterno, quanto dell' interno. Quest' opera perciò riesce preziosa, così ai confessori come alle curie diocesane, e noi sappiamo che essa è tenuta in gran conto anche presso le sacre Congregazioni Romane. Accresce pregio una serie di tavole illustrative che rendono facili le teorie, al che si aggiunge la eleganza della edizione e dei tipi. La raccomandiamo vivamente ai cultori delle scienze teologiche e canoniche.

GEMELLI Augustinus, *O. M. Doct. Medicinae et Chirurgiae etc.* — De Scrupulis. Psychopathologiae specimen in usum Confessariorum. Editio prima, quam ex italico in latinum sermonem versit Doct. Caesar Badii, in Semin. Faesulano Prof. — Florentiae, *Libreria Editrice Fiorentina*, 1913 — in 8.° di pag. 360.

Gli scrupoli sono un morbo fisico-morale, che, se non si curano in tempo, possono condurre l' uomo alla disperazione e talvolta anche al suicidio. Ecco la necessità di trattarne *ex professo*. I Teologi, per lo più, parlano degli scrupoli solo dal lato morale, e danno le norme ai confessori per ovviarli; ma spesso queste norme non giungono a guarire l' infermo, il quale ricalcitra e si ostina e si aggrava anzi nel suo male. Fa d' uopo perciò considerare lo scrupoloso anche dal lato fisiologico; giacchè in esso avvengono alcuni fatti nervosi, alcune debolezze mentali, che fa d' uopo aver presenti per ben giudicare di lui, e per apprestargli opportunamente anche i rimedii dell' arte salutare. A questo tende l' opera annunziata del chiariss. P. Gemelli. Egli tratta qui degli scropoli secondo i risultati ultimi della scienza psicopatologica, dalla quale scevera gli eccessi strani di taluni dottori, ma ricava dati certi, da cui possa giudicarsi della natura e delle varie classi degli scrupoli, e ancora de' rimedii che possono usarsi per ben curarli. Quest' opera perciò torna utilissima non solo ai confessori, ma ai professori altresì di scienze sacre ed a quanti danno opera agli studii teologico-morali. — Costa L. 5 in Firenze presso la *Libreria Fiorentina*.

RADINI-TEDESCHI Mons. Giacomo Maria, *Vescovo di Bergamo* — Il Problema Scolastico odierno; ossia pensieri sulla libertà e sulla religione della scuola — Bergamo, Tip. Editr. Vescovile Secomandi, 1912 — in 8.° di pag. 340.

È questa un' opera di grande attualità, e tratta di un argomento di suprema importanza. Il catechismo nella scuola ha formato e sta formando l' oggetto di animate discussioni, di proteste, di suppliche, di leggi, d' istruzioni; insomma di un' agitazione generale e legittima che vuol rivendicata alla scuola la più giusta delle libertà, massime poi quella che riguarda la istruzione religiosa degli allievi, da cui dipende il loro avvenire, e l' avvenire altresì della società umana. L' esimio Autore svolge quest' argomento non con leggere sfioriture, ma con profondo studio, disaminandolo dalle sue origini e dalle sue basi, dimostrandone la somma gravità e traendolo infine a pratiche conclusioni. Divide il libro in tre parti o capitoli: nel

primo tratta del *problema scolastico;* nel secondo della *natura del problema;* nel terzo della *soluzione pratica.* Quanto al primo, dimostra l' esistenza del problema scolastico e che in certo senso è nuovo, ma gravissimo. Quanto al secondo, parla maestrevolmente della libertà nella scuola e del monopolio di essa; e poi della religione nella scuola, e dopo di aver condannata la scuola neutra, aconfessionale e laica, dimostra con ragioni molte e ineluttabili e con l' esempio anche di altri Stati la necessità che la scuola sia religiosa. Finalmente nel terzo capitolo discende a considerare la soluzione pratica del problema, facendone vedere la difficoltà ed additandone la via opportuna da seguire. Crediamo che non si possa leggere questo libro così savio, così profondo, così erudito, senza rimanere intimamente convinti delle sue conchiusioni e senza deplorare la tirannia di coloro che negano la libertà religiosa della scuola, e la insensatezza di quegli altri, e sono disgraziatamente i più, i quali non si curano di questa tirannia e si acquetano facilmente a' soprusi ed alle prepotenze di chi intende così pervertire e scristianeggiare la società umana. Questo libro, che si fa leggere tutto d' un fiato, dovrebbe entrare in tutte le famiglie cristiane e spandersi in ogni luogo. — Costa L. 3,50 presso la Curia Vescovile di Bergamo.

SOLANS D. Joaquin, *Maestro de Ceremonias y Profesor de Liturgia y Miembro de la Pontif. Academia Liturg. de Roma* — Manual Liturgico; ó sea Breve Exposicion de las Sagradas Ceremonias, que han de observarse en el santo Sacrificio de la Misa, así privada, como solemne, en la exposicion del SS. Sacramento en las fiestas mas principales de entre ano, en la administracion de los Santos Sacramentos, Benediciones etc. del Ritual Romano y en la santa Pastoral Visita. Undecima Edicion notablemente corregida según la nuevas Rubricas y los últimos decretos de la S. Congr. de Ritos por el R do P. Pantaleón Casanueva Miss. Hijo del Immaculado Corazón de María — Barcelona, E. Subirana Editor Pontif., 1913 — Vol. due in 8.°, di pag. 609 e 635.

Il nome del Rev. Solans è assai chiaro perchè questo manuale di liturgia abbia bisogno delle nostre commendazioni. Basta solo sapere che egli è uno dei membri della Pontificia Accademia liturgica di Roma e che ben dieci edizioni di quest' opera siansi esaurite completamente. L' undecima edizione però qui annunziata contiene notevolissime aggiunte ed innovazioni; aggiunte ed innovazioni che rispondono alla nuova Costit. *Divino afflatu* ed a tutti gli altri decreti recenti della S. C. dei Riti fino agli ultimi. Tutto ciò fu fatto con studio accuratissimo del p. Casanova, sicchè niente si abbia a desiderare di meglio. In questo manuale perciò si contengono norme sicure e minute da seguire nella messa privata e solenne, nell' amministrazione dei sacramenti, nella esposizione del Santissimo, nelle feste principali dell' anno, nelle benedizioni contenute nel Rituale e nella visita pastorale. Torna quindi di grande aiuto ad ogni ecclesiastico. — I due volumi costano Pes. 7,50 in rustico; rilegati, Pes. 10 — per posta Pes. 8 e 10,50. Riuniti in un sol volume, Pes. 9 — per posta Pes. 9,50.

CRONACA GOVERNATIVA

Circa le spese di culto dovute ad una parrocchia incorporata a chiesa collegiata — La *incorporazione* di una Parrocchia ad una Collegiata non è sufficiente per attribuire a quest' ultima l' onere delle spese di culto, essendo condizione indispensabile l' accertare la preesistenza della Parrocchia alla Collegiata.

Nel caso in cui una Parrocchia trovasi annessa ad altro ente, secondo i principii del diritto canonico, che non permette mutamenti negli uffici, vi ha bensì la *riunione*, ma non la *confusione* dei due enti.

Se quindi la Parrocchia ha una propria dotazione devesi considerare provvista di mezzi necessari alla sua esistenza ed al raggiungimento delle sue finalità.

Non è spesa deducibile di culto quella del coadiutore di una Parrocchia ex-collegiata, quando non risulti da titoli antichi, precedenti al Concordato del 1818.

Nella ipotesi in cui la Parrocchia si presenti affatto separata dalla Collegiata, e conseguentemente distinto il patrimonio dei due enti, occorre accertare la forma della Parrocchia, avuto riguardo alla sua costituzione ed alla destinazione dei beni costituenti il beneficio.

E perciò occorre esaminare se la Parrocchia costituisca un unico corpo patrimoniale con unica amministrazione destinata a far fronte a tutte le spese accorrenti, oppure se la Parrocchia stessa abbia i beni divisi con duplice amministrazione, pel mantenimento cioè del Parroco e per la conservazione e l' ufficiatura della chiesa parrocchiale.

Nel caso in cui la Parrocchia si presenta configurata a *beneficium indistinctum*, al parroco deve rimanere addossato l' *onus fabricae*, e quindi l' obbligo di far fronte alle spese di ufficiatura, mentre nel caso di *beneficium distinctum* non è tenuto a dette spese, che debbono essere sopportate dalle rendite dei beni parrocchiali a tale uopo destinate.

Le spese di culto e di ufficiatura non possono ritenersi come un'aggiunta a quelle riguardanti la prebenda parrocchiale, ma solamente come attinenti al mantenimento del culto.

Per ottenerne la rivalsa dal Fondo Culto occorre che il parroco dimostri di averle sostenute con danaro proprio, e perciò non può ripetere quelle che, pur considerate come *facoltative*, gli furono corrisposte dal Comune. (Cassazione di Roma 8-28 magg. 1912 — Fondo Culto c. De Blasio) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 343).

Sulle spese di culto di una parrocchia a una collegiata, i cui beni furono svincolati dal patrono — Allo scopo di determinare l' assegno occorrente per le spese di culto di una chiesa collegiata curata, e gravante il patronato laicale, devesi tener presente il patrimonio quale figura essere pervenuto al Fondo Culto al tempo della soppressione, e non al patrimonio posteriormente ridotto per le avvenute falcidie e che allo stesso Fondo Culto è rimasto dopo la dismissione dei beni al patrono svincolante.

Avvenuta la soppressione di una Collegiata unita ad una Parrocchia, quest' ultima riacquista *ipso iure* la sua autonomia, sorgendo nel contempo *ope legis* l' obbligo del Demanio a provvedere con la dotazione ai mezzi del suo funzionamento.

La spesa occorrente alla dotazione della Parrocchia unita alla Collegiata soppressa deve essere prelevata e distaccata dal patrimonio di quest' ultima, e soltanto per il residuo patrimonio può aver luogo la dismissione dei beni a favore del patrono svincolante.

È apprezzamento incensurabile il ritenere che in una transazione tra Fondo Culto e patrono, siasi convenuta la dismissione di beni a quest' ultimo esente da ogni passività, compresa quella delle spese di culto. (Cassazione di Roma 4 mar. 29 apr. 1912 — Fondo Culto c. Pascucci e Valpurga) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 348).

Circa la officiatura di una chiesa collegiata non parrocchiale — L' *ufficiatura* della chiesa di una ex-Collegiata senza cura d' anime, a cui deve provvedere, per l' art. 24 del decreto luogotenenziale del 1861, la Cassa ecclesiastica (ora Fondo Culto), non va intesa nel senso della continuazione degli uffici che avevano i canonici, facendo cioè rivivere sotto altra forma l' ente soppresso, ma nel senso che si adempiano le pie fondazioni esistenti nella Collegiata, le quali soltanto sopravvissero alla soppressione.

Le collegiate semplici furono abolite e debbono, per l' art. 24 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, considerarsi quali *chiese regie*: il Governo cui spetta, per mezzo del Fondo Culto, di provvedere agli oneri specifici derivanti dalle pie fondazioni, può anche chiederle e soddisfare all' adempimento di tali oneri in altre chiese, quando ritenga il funzionamendo di detta Collegiata non necessario alla popolazione.

Le chiese ex-collegiate aventi cura d' anime rimasero alla dipendenza dell' Ordinario diocesano anche dopo la pubblicazione del decreto 17 febbraio 1861.

È apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione il decidere se una chiesa debba considerarsi come collegiata avente cura d' anime e se tale requisito sia stato, prima della soppressione, permanente o semplicemente occasionale.

La mancata presentazione, innanzi la Suprema Corte, di atti o documenti fa sì che la Corte stessa debba attenersi alla interpretazione data dai giudici di merito.

Sussistendo come apprezzamento di fatto che in una chiesa ufficiavano distintamente la collegiata e la parrocchia, e quest' ultima non faceva parte della collegiata, ma costituiva un ente a sè, è evidente che nella chiesa stessa potessero celebrarsi ufficii prettamente parrocchiali (matrimonii, battesimi, registri di nascita e di morte, ecc.) senza che per questo fatto potesse la collegiata classificarsi fra quelle aventi cura d' anime.

Nel caso di collegiata semplice e quindi soppressa in forza delle leggi eversive, non è ammissibile l' azione per ottenere l' ufficiatura della Chiese promossa dal Vescovo o dal parroco.

I diritti parrocchiali sono regolati da speciali disposizioni legislative e non possono formare oggetto di ufficiatura di una chiesa considerata come

collegiata, nel caso in cui tali diritti fossero da quest' ultima completamente distinti e separati. (Cassazione di Roma 1-20 apr. 1912 — Giustiniani c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 351).

Sulla determinazione delle spese di culto delle parrocchie unite ad enti collettivi soppressi — Le spese di culto in favore delle Parrocchie rimaste dopo la soppressione degli enti collettivi, ai quali erano unite, debbono essere inerenti alle funzioni parrocchiali, limitate ai bisogni strettamente necessari per l' esercizio stesso, e non oltrepassare le forze del patrimonio pervenuto dal soppresso ente.

È giudizio incensurabile il ritenere che l' assegno per le spese di culto, dovuto dal Fondo Culto ad una Parrocchia già incorporata a Collegiata, non debba oltrepassare una determinata somma perchè corrispondente ai fini della Parrocchia e alla sua funzionalità. (Cassaz. di Roma 28 febbr. 15 mar. 1912 — Becchetti c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 355).

Il Sindaco non può impedire funzioni religiose nei campi santi — È colpevole del delitto, di cui all' art. 140 del Cod. pen., il Sindaco il quale — contrariamente alle disposizioni del locale regolamento d' igiene e di polizia mortuaria, che permettono il libero accesso dei cittadini nel recinto del cimitero nei giorni sacri ai defunti — ricusa di concedere all' arciprete il permesso di recarsi entro il cimitero nel giorno dei morti per celebrarvi una funzione religiosa in suffragio delle anime dei trapassati. (Cassazione di Roma 28 mar. 1912 — Ric. Massarenti sindaco di Molinella) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 359).

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Aprile 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre, con apposito *Motu proprio*, all' Abate Primate dei Benedettini di S. Anselmo in Roma, Ildebrando de Hemptinne, infermo, conservandogli il titolo, i diritti ed i privilegi, ha stabilito di assegnare un coadiutore con futura successione, da eleggersi in Roma dagli Abati convenuti a Montecassino per la inaugurazione della nuova cripta. 25 Genn. 1913.

— Con Lettera Apost. Sua Santità ha concesso di celebrarsi la messa pontificale sugli altari papali nelle Basiliche di Roma ad occasione delle feste centenarie Costantiniane. 27 Mar. 1913.

— Ha mandato lettera allo illustre Conte Emmanuele de Torre Diaz presidente dell' opera *Catholic seamen's home and institute*. 29 Mar. 1913.

Sacra Congregazione de' Riti — Con decreto di questa S. C. si è segnata la Commissione per la introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Ven. Serva di Dio Maria Teresa Dubouché, fondatrice della Congregazione delle Suore dell'Adorazione riparatrice. 4 e 18 Mar. 1913.

— Il giorno 1 aprile 1913, nel palazzo apostolico Vaticano, fu tenuta la Congregazione Ordinaria Particolare dei sacri Riti, nella quale furono

sottoposte al giudizio degli Emi e Rmi signori Cardinali componenti la medesima, le seguenti Cause:

1° Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari costruiti per la Causa di beatificazione o dichiarazione di martirio dei Venerabili Servi di Dio Apollinare de Almeida, vescovo di Nicea, Giacinto Franceschi, Francesco Rodriguez, Abramo de Georgiis, Gaspare Paez, Giovanni Pereira, Ludovico Caldeira, Brunone Bruni e Gundislavo Sylveira, sacerdoti della Compagnia di Gesù.

2° Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari costruiti nella Curia di Brescia per la Causa di beatificazione e canonizzazione della Venerabile Serva di Dio Vincenza Gerosa, confondatrice dell' Istituto delle Suore della Carità in Luere, diocesi di Brescia.

3° Intorno alla validità ed al rilievo del Processo Apostolico costruito nella Curia di Parigi sopra la fama della santità di vita, delle virtù e dei miracoli in genere del Venerabile Servo di Dio Pietro Giuliano Eymard, sacerdote fondatore della Congregazione dei Sacerdoti e delle Ancelle del Santissimo Sacramento.

4° Finalmente intorno al culto in ossequio ai Decreti di Urbano VIII, non mai prestato al Venerabile Servo di Dio Benvenuto Bambozzi, sacerdote professo dell' Ordine dei Frati Minori Conventuali.

— Il giorno 15 aprile 1913, presso l' Emo e Rmo signor cardinale Domenico Ferrata, Ponente della Causa di canonizzazione della Beata Giovanna d' Arc, vergine, detta la *Pulcella d' Orléans*, fu tenuta la Congregazione dei sacri Riti Antipreparataria nella quale i Rmi Prelati Officiali ed i RR. Consultori teologi hanno discusso e dato il loro voto intorno a tre miracoli che si assicurano da Dio operati per intercessione della Beata medesima, i quali vengono proposti per la sua Canonizzazione.

Secreteria di Stato — Il S. Padre, per mezzo di questa Secreteria, ha mandato lettera di ringraziamenti e di felicitazioni al R. Sig. Can. B. Gaudeau, direttore del periodico *La Foi Catholique* per averne donato a S. S. l' intera collezione in dieci volumi. 11 Mar. 1913.

— Il S. Padre, con biglietti di questa Secreteria si è degnato di nominare:

L' E.mo Card. Basilio Pompilj *Vicario Generale di S. S.*

L' E.mo Card. Domenico Ferrata *Arciprete della Patriarcale Arcibasilica Lateranense.*

Gli E.mi Cardinali Pompilj e Van Rossum *membri della Suprema Sacra Congr. del S. Uffizio.*

Il Sig. Comm. Maggiore Giov. Battista Di Pietro *Comandante della Guardia Palatina d' onore.*

Necrologio — Sono morti:

Mons. Giuseppe Pozuelo y Herrero Vesc. di Cordova.

Mons. Giorgio de Lucchi Vesc. titolare di Emesa.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre rimesso ormai dalla sua infermità, non ancora però ha ripigliate le ordinarie udienze. Il mondo intero ha seguito trepidante le fasi della sua malattia rivolgendo il pensiero e l'affetto verso l'Augusto Infermo. I milioni e milioni de suoi figli hanno innalzato incessantemente all'Altissimo fervorose preghiere per la sua preziosa salute. A migliaia si contavano i telegrammi pervenuti al Vaticano da ogni parte del mondo. — Sono giunti numerosi pellegrinaggi francesi, inglesi, tedeschi di Friburg, americani, olandesi, spagnuoli, tirolesi, polacchi ed anche 200 ferrovieri di Olanda ed i pellegrinaggi delle Marche, di Treviso, di Vicenza, di Acqui, di Chieti, di Pesaro e di molte altre città d'Italia. Sono stati tutti ricevuti dal Card. Merry del Val, che li ha benedetti a nome del S. Padre. — La Cappella papale, che doveva aver luogo l'11 maggio, è stata rimandata all'8 dic. per la malattia del S. Padre. — Continuano a celebrarsi solennemente le feste costantiniane ed i pontificali nelle grandi Basiliche. Per la sera dell'11 mag. è indetto un solenne *Te Deum* nella Basilica di San Pietro per la ricuperata salute del S. Padre ed una grande luminaria che riuscirà una imponente affermazione di fede religiosa. — L'Ord. Carmelitano della Riforma ha eletto a nuovo Generale il R.mo P. Clemente, già provinciale a Venezia. — Solennissimo è riuscito il Congresso Eucaristico di Malta. Vi hanno preso parte, oltre il Card. Ferrata, Legato Pontificio, i Cardinali Francica-Nava, Lualdi, Bourne e Almaraz y Santos, più di 30 Vescovi venuti da ogni parte del mondo e oltre 2000 congressisti. Imponentissima la grande processione di chiusura; commovente e indimenticabile la benedizione del mare fatta dall'alto della Valletta: ivi assistevano oltre 80 mila persone, e l'entusiasmo raggiunse il parossismo. Fu un vero trionfo di Gesù Sacramentato!. — Solenni pure sono riuscite le feste celebrate a Parigi nella Chiesa di Notre Dame per il centenario della nascita di Federico Ozanam, fondatore della Conferenza di San Vincenzo de' Paoli. Sono state presiedute dall'E.mo Card. V. Vannutelli, Legato Pontificio, cui i cattolici parigini hanno fatto splendida accoglienza.

Il 22 u. s. si è riaperta la camera senza incidenti. — In Tripolitania continua l'avanzata vittoriosa dei nostri nell'interno. La colonna Lequio da Yeffren, per Zintan e Fessato, è discesa al piano ed ha continuato per Al Hags Tizi su Nalut, dov'è giunta senza contrasti, issandovi la bandiera — A Castellammare di Stabia, presenti i Reali, si è varata la nuova *dreaghnougt* Duilio. Quel Vescovo ha benedetto la bellissima e formidabile nave. — Il Ministro dell'interno ha diretto ai Prefetti una circolare che regola la revisione e l'esame delle pellicole cinematografiche che devono servire per pubblici spettacoli. Ce n'era veramente bisogno, giacchè le dette rappresentazioni in molti luoghi si riducono a vere immoralità: ci auguriamo che la circolare del Ministro sia rigorosamente eseguita. — Il Montenegro, che finalmente ha preso Scutari, non voleva prima rassegnarsi alla perdita di essa colla cessione voluta dalle Potenze all'Albania indipendente. Ma finalmente ha ceduto — A Londra continuano i lavori per comporre il dissidio facilitati dalla cessione di Scutari. Si spera prossima la pace. — Essad pascià si è proclamato principe d'Albania, sotto la sovranità del Sultano. — A pochi giorni di distanza dall'esecrando delitto di Salonicco, un altro anarchico ha attentato alla vita del giovine Re Alfonso di Spagna, esplodendo contro di lui due colpi di rivoltella, e poi un altro colpo ferendo uno degli agenti che tentava di disarmarlo. È questo il terzo attentato che si commette contro di lui, dal quale, come dagli altri due, è uscito miracolosamente illeso. Alfonso ha ricevuto le felicitazioni del S. Padre e dei Sovrani e Capi di Stato per lo scampato pericolo. — La principessa Augusta Vittoria di Hohenzollern, figlia del principe Guglielmo di Hohenzollern, si è fidanzata coll'ex-Re Manuel del Portogallo. — È morta M.ª Potter, fondatrice delle Suore della Piccola Compagnia di Maria.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice

I.

All' Emo Card. Dubillard, Arcivescovo di Chambéry, fondatore e direttore della Lega Sacerdotale " Pro Pontifice et Ecclesia „. *Si loda altamente questa Lega.*

Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Laudari satis non potest illud " sacerdotum ex quavis natione foedus pro Pontifice et Ecclesia „ quod te quum auctore coaluit, tum summo moderatore utitur, si quidem praeclara eius utilitas atque adeo opportunitas consideretur. Nam qui, instigante diabolo, vetus hodie propositum urgent impediendae salutis aeternae, quam humano generi divinus Redemptor profuso sanguine comparavit, ii fere nihil agunt impensius, quam ut ab obsequio et fide Ecclesiae et Romani Pontificis avertant homines: quippe intelligunt non ab eo Iesum Christum diligi, qui vel Sponsam vel Vicarium negligat Christi. Atque ob eam causam malis improborum artibus obnoxium maxime est clerus, qui certe ab officio si discesserit, facile discessio populi consequatur. Contra igitur omnino est laborandum, ut qui sunt e sacro ordine, magis ac magis ita afficiantur erga Ecclesiam Ecclesiaeque Caput, quemadmodum eos in primis decet, id est ut pientissimo studio et ipsi flagrent et alios inflammare cupiant. Iam vero huius ipsius rei gratia institutum esse videmus sacerdotale, de quo loquimur, foedus: cuius qui sunt participes, non ii quidem aliis tenentur officiis, nisi communibus sacerdotum ceterorum, sed tamen in eis servandis singularem quamdam diligentiam profitentur. Illud autem Nobis pergratum est quod ante omnia sibi habent propositum, praecepta et monita, quaecumque dederit Romanus Pontifex, et sequi volentibus animis et studiose inculcare aliis; item quod promittunt se ex omnibus Catholicorum scriptionibus, quae vel quotidie vel in dies certos vulgari solent, eas omni ope adiuturos quae causam Religionis aperte, duce apostolica Sede, tueantur. Quod vero hanc inopiam considerantes, in qua Vicarius Christi versatur, ad eam sublevandam non satis habent quo-

tannis reservare aliquid, sed sponsione se obligant, peculiarem sane merentur cum a Nobis laudem tum mercedem a Deo. — Quapropter ut gratum his dilecti filiis testaremur animum, simulque ut fructuosior evaderet eorum opera, de spirituali Ecclesiae thesauro, cuius penes Nos est dispensatio, plura nuper, ut nosti, eis indulgendo tribuimus. Nunc scias consilium universo foederi moderando ita compositum, ut significasti, Nobis probari, a Nobisque ratum haberi. Iam, quod reliquum est, Deum rogantes ut rei tam bene auspicatae faveat, caelestium munerum auspicem ac praecipuae benevolentiae Nostrae testem, apostolicam benedictionem tibi, dilecte Fili Noster, et omnibus quotquot sunt et erunt de sacerdotali hoc foedere, amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXVIII mensis aprilis MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

PIUS PP. X. (1).

II.

Il S. Padre nomina suo Legato il Card. Vincenzo Vannutelli per le feste centenarie in Parigi ad onore di Federico Ozanam.

Venerabilis Frater noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Quod propediem, exeunte saeculo ex quo Antonius Fridericus Ozanam hanc lucem aspexit, Societas Vincentiana, ut accepimus, sollemni commemoratione celebrare virum parat, Nos equidem probamus vehementer tale propositum, libentissimeque facturi sumus, ut illa ipsa sollemnia Nostrae dignitatis accessione amplificemus. Etenim cum iustum arbitramur eius ornare nomen qui profecto in illustranda et scriptis et factis salutari virtute fidei catholicae aetatem omnem, heu non ita longam, consumpsit, ut inter praeclaros christianae sapientiae vindices ponatur; tum vero nolumus occasioni deesse, quae datur, testandae rursus propensissimae voluntatis Nostrae erga illud Opus quod *conferentiarum* dicitur, cuius hic iure primarius conditor habetur. Nam consociatio id genus - quae cum ad christianam caritatem tota spectet, nomine patrocinioque recte utitur Vincentii a Paulo - quis non miretur quam brevi tempore quantaque cum utilitate communi se usque quaque propagarit? Vixdum eius hic noster cum paucis eiusdem animi virtutisque sodalibus semina iecerant alte radices egit, atque opinione celerius tamquam in celsam arborem patulisque diffusam ramis excrevit; ut consentaneum ceteroqui erat ingenio nationis Gallicae, qua quidem ad Religionem promovendam nihil actuosius, aut uberius. Eademque nunc late terrarum orbem magno est usui non solum multitudini egeno-

(1) Di questa *Lega Sacerdotale* parleremo più innanzi. — N. D. R.

rum, quibus tum ad hanc vitam tum ad aeternam bona adiumenta suppeditat, verum etiam sociis ipsis, quos commode per varia christianae misericordiae munia ad omnem sanctimoniam exercet. Haec reputantibus Nobis satis superque est causae, cur Nos in primis ista participemus sollemnia, optemusque ut honoribus habendis meritissimo viro simul operis eius notitia apud homines atque studium crescat. Ac sane in tanta perturbatione rerum omnium, quantam vel doctrinarum fallacia vel cupiditatum licentia creat, optime civili societati consulatur, si, quotquot christianam ipsius disciplinam curae habent, Ozanam et magistrum sequantur et ducem. Itaque maiora semper a Deo Societati Vincentianae incrementa precanda sunt, ut saluberrima sui auctoris instituta longe lateque usque in ultimas oras possit extendere. Iam vero, cum in generali coetu quem apud summum Consilium delecti *conferentiarum* habituri sunt Parisiis, velimus esse qui haec animi Nostri sensa exponat, nullum videmus aptiorem cui hoc mandemus officii, quam illum S. R. E. Cardinalem, qui vicesimum iam annum Societatis huius apud Apostolicam Sedem patronum agit, particeps studiorum eius coeptorumque fautor perdiligens. Quare te, venerabilis Frater Noster, Legatum Nostrum mittimus, qui, quae his litteris tibi significavimus, in eo coetu verbis Nostris exprimas. Idem generali Consilio ac ceteris, quos una conventuros diximus, universis etiam, quos Societas Vincentiana vel habet sodales, vel iuvat pauperes, atque omnibus de clero populoque claris viris, quicumque ad haec sollemnia honestanda contulerint aliquid, apostolicam benedictionem, auspicem divinorum munerum, afferes; quam tibi primum, venerabilis Frater Noster, amantissime impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, ipso die solemni Paschae, anno MCMXIII, Pontificatus Nostri decimo.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Si annettono 100 giorni d' indulg. al saluto Sia lodato Gesù Cristo *colla risposta*: Amen, *o* in Saecula.

Ex audientia Sanctissimi die 27 mrtii 1913.

Etsi pervetusta piissima consuetudo, inter christianos plurimis in locis invecta, sese invicem salutandi sub Ssmi Iesu Nominis invocatione, qua nimirum alter dicit: *Laudètur Iesus Christus*, alter vero respondet: *Amen* vel *In saecula*, aut similiter, iamdiu apostolicae Sedis favorem adepta sit, et Indulgentia quinquaginta dierum per Sum-

mos Pontifices ditata; ut tam frugifera praxis impensiori studio, ubi viget teneatur, ubi autem obsolevit restituatur, alibi damum large propagetur; Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, precibus Sibi, occasione sextodecimo recurrentium saecularium solemnium a pace Ecclesiae donata, porrectis benigne annuens, Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque adplicabilem, a singulis christifidelibus quoties uti supra se invicem salutaverint lucrandam, largiri dignatus est. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non abstantibus

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Si annettono 300 giorni d' indulgenza alla giaculatoria Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

Die 10 aprilis 1913.

Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, per facultates infrascripto Cardinali S. Officii Secretario specialiter tributas, benigne concedere dignatus est, ut christifideles, qui laudes et gratiarum actiones erga D. N. I. C. in Ssmo Eucharistiae Sacramento impendunt, iaculatoria prece quae sic sonat: *Laudetur et adoretur in aeternum sanctissimum Sacramentum*, vel quae in authentica sylloge Indulgentiarum invenitur his verbis expressa: *Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo Sacramento*, ampliori spiritualium favorum emolumento gaudere valeant, quam antea frui poterant alteram recitantes; videlicet: Indulgentia trecentorum dierum, defunctorum animabus etiam adplicabili, quoties dictam alterutram precem corde saltem contrito recitaverint; plenaria vero, defunctis similiter adplicabili, quatenus per integrum mensem eandem quotidie elicere consueverint, si insuper confessi ad Sacram Synaxim accesserint et ad mentem Summi Pontificis oraverint. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

S. Congregazione dei Sacramenti

Feste oggidì eccettuate per le messe negli oratorii privati.

Romana et Aliarum — 11 Apr. 1913 — Postquam sanctissimus Dominus noster Pius Papa X, Motu Proprio " *Supremi disciplinae* „

de diebus festis, die 2 iulii 1911 dato, festos dies ex Ecclesiae praecepto servandos imminuit, et sacra Rituum Congregatio Decretum Urbis et Orbis " *Evulgato Motu Proprio* „ die 24 eiusdem mensis iulii edidit, sequentia dubia huic sacrae Congregationi de Sacramentis proposita sunt:

I. An Missa in Oratoriis privatis prohibita sit diebus festis Commemorationis solemnis S. Ioseph, Annuntiationis B. M. V., Commemorationis solemnis sanctissimi Corporis D. N. J. C. et in festo Patroni cuiusque loci, quum non sint de praecepto;

II. An prohibita censeatur in festo Ssmae Trinitatis, in Dominica infra Octavam Corporis Christi et in Dominica qua celebratur Nativitas S. Joannis Baptistae.

Quibus dubiis eminentissimi ac reverendissimi huius sacrae Congregationis Cardinales, in plenario coetu die 4 mensis aprilis 1913 habito, responderunt:

Negative ad utrumque.

Hanc vero responsionem Sanctitas Sua in audientia ab infrascripto Secretario, die 5 eiusdem mensis aprilis habita, ratam habere et confirmare dignata est.

Datum Romae, e Secretaria sacrae Congregationis de Disciplina Sacramentorum, die 11 aprilis 1913.

D. Card. Ferrata, *Praefectus.*
Ph. Giustini, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Religiosi

Si approva la nuova edizione delle Costituziani generali de' Frati Minori.

Decretum — 27 Mar. 1913 — Sanctissimus Dominus noster Pius divina providentia Papa X, Motu Proprio *Quo magis* diei 25 octobris 1911, decernere dignatus est, ut Constitutiones generales Ordinis Fratrum Minorum, a b. m. Leone Pp. XIII, per Decretum sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium diei 15 maii 1897 et per Suam apostolicam Constitutionem *Felicitate quadam* diei 4 octobris eiusdem anni, approbatae ac sancitae, de novo authentice ederentur, cum opportunis suppressionibus, additionibus et emendationibus, ita ut hodiernis necessitatibus atque canonicis praescriptionibus plene responderent, speciali ad hoc ex selectis quibusdam eiusdem Ordinis Patribus instituta Commissione.

Quum vero huiusce novae editionis schema, a laudata pontificia Commissione exaratum et a Definitorio generali Ordinis revisum ac in non-

nullis correctum, tres S. R. E. Cardinales a Sanctitate Sua designati sedulo expenderint, ubi opus erat emendaverint, ac demum probaverint. Sanctitas Sua, in audientia die 4 currentis mensis martii infrascripto Cardinali S. Congregationis Negotiis sodalium Religiosorum praepositae Praefecto concessa, novam Constitutionum generalium Ordinis Fratrum Minorum editionem, prouti iacet in exemplari quod in tabulario memoratae S. Congregationis asservatur, benigne approbavit et ab omnibus et singulis praefati Ordinis alumnis ubique terrarum fideliter servari mandavit. Apostolicis ac eiusdem Ordinis aliis Constitutionibus caeterisque in contrarium facientibus, etiam speciali et individua mentione dignis, quibuscumque non obstantibus

Datum Romae die 27 martii 1913.

Fr. G. C. Card. Vives, *Prefetto.*
F. Cherubini, *Subsecretarius*

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri.

Feria II die 5 Maii 1913.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 5 Maii 1913, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera :

Annales de Philosophie Crétienne (*fondées par A. Bonnetty*), Secrétaire de Rédaction L. Laberthonniére. Paris 1905-1913.

Henri Bremond, Sainte Chantal (1572-1641). — Collection " Les Saints „. Paris 1912.

Ce qu' on a fait de l' Eglise ; Etude d' histoire religeuse, avec une supplique á S. S. le Pape Pie X. Paris.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae, die 8 Maii 1913.

Franciscus Card. Della Volpe, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Circa i giorni in cui si può fare la consacrazione de' Vescovi.

Delegationis Apost. Canadensis — 4 Apr. 1913 — R.mus D.nus Peregrinus Franciscus Stagni, ordinis Servorum beatae Mariae Virginis, atque in ditionibus Canadae et Terraenovae Delegatus Apostolicus, sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humiliter exposuit:

In hisce regionibus mos invaluit habendi consecrationes novorum episcoporum aliqua die infra hebdomadam, potius quam die dominica, ea potissimum de causa invectus, ut ceteri episcopi et praesertim clerus dioecesanus facilius atque maiori numero ad sacram celebrationem possint accedere. Iamvero, iuxta Pontificale Romanum, dies pro consecratione episcopali instituenda " debet esse Dominica, vel Natalitium " Apostolorum, vel etiam festiva, si Summus Pontifex hoc specialiter " indulserit „. Nonnulla autem dubia circa huius praescriptionis interpretationem nata sunt, quae pro opportuna solutione hic subiiciuntur, videlicet:

I. Quum Evangelistae in re liturgica Apostolis aequiparentur, quaeritur utrum consecratio episcopalis possit fieri diebus natalitiis S. Lucae et S. Marci?

II. Utrum fieri possit in festo S. Barnabae apostoli?

III. Utrum speciale indultum Summi Pontificis requiratur ad consecrationem episcopalem peragendam diebus festivis infra hebdomadam *a*) qui adhuc sunt de praecepto et proinde Dominicis aequiparantur, *b*) vel etiam qua olim erant de praecepto, sive in festis suppressis?

Et sacra eadem Congregatio, audito etiam Commissionis Liturgicae suffragio, re sedulo perpensa, ita respondendum censuit:

Ad I. et II. Negative.

Ad III. Affirmative ad utrumque.

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 4 aprilis 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien, *Secretarius*

II.

Circa la sequenza ed il canto del Benedicamus Domino.

Ord. S. Benedicti Congr. Helvetico-Americanae—4 Apr. 1913—Rev. P. Gregorius Hiegle O. S. B. sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna solutione, humiliter exposuit; nimirum;

I. In Congregatione Helvetico-Americana festum Reparationis iniuriarum, celebratur sub ritu duplici II classis feria V post Dominicam Sexagesimae. In Missali autem Romano-Monastico, iuxta nonnullas editiones anni 1891 et sequentium, ad Missam de Reparatione iniuriarum etc. legitur haec rubrica: " Post Septuagesimam, omissis *Alleluia* et " Versu sequenti, et Sequentia, dicitur Tractus „. Quod non consonat cum rubrica apposita in recentioribus exemplaribus eiusdem Missae die 13 ianuarii 1909 approbatis a sacra Rituum Congregatione, ubi habetur: " Post Septuagesimam, dicto Graduali, statim additur Tractus, " ut infra, et deinde Sequentia, in cuius fine tunc non dicitur *Alleluia* „. Quae quum ita sint, circa eiusmodi Sequentia, quaeritur: Quid agendum in casu?

II. Circa Cantorinum editionis Vaticanae " IX. toni Versiculi *Benedicamus Domino* „, pag. 68, potestne tonus *pro festis solemnibus*, adhiberi in festis duplicibus tum primae tum secundae classis, absque ulla differentia?

Et sacra eadem Congregatio, audito etiam Commissionis Liturgicae voto, praepositae quaestioni ita respondendum censuit:

Ad I. Asservetur Sequentia pro locis ubi fuit legitime concessa, quippe quae, ut patet ex festo Septem Dolorum in mense martio, non repugnat Tempori post Septuagesimam.

Ad II. Affirmative iuxta normam quae in Graduali Romano traditur circa cantus Ordinarii Missarum.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 4 aprilis 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Si dichiara nullo un matrimonio contratto per violenza e timore.

Osnabrugen. Nullitatis matrimonii. — 11 Gennaio 1912. — La protestante Minna Marta Harck il 9 Aprile 1901 sposò il protestante Teodoro Gärtner, avanti un ministro dell' istessa setta, in Lichtenberg. Dopo tre anni il marito fu riconosciuto stupido e pazzo, tanto da essere completamente irresponsabile. Perciò Minna chiese ed ottenne il divorzio civile, ed il 27 maggio 1909 sposò civilmente in Lichtenberg il cattolico Giovanni Häuser, e dopo alcuni mesi si rivolse all' Ordinario del suo domicilio perchè il suo primo matrimonio fosse dichiarato nullo per violenza e timore, e la sentenza fu a lei favorevole.

Avendo il Difensore del Vincolo appellato alla S. Sede, la causa fu trattata in Sacra Rota innanzi agli Uditori Mons. Heiner, *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Sincero col seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

Ed il dì 11 gennaio 1912 fu deciso:

Affirmative, seu *constare de matrimonii nullitate in casu*. Actrix solvat expensas.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO. — Si tratta di un matrimonio fra eretici celebrato innanzi ad un ministro protestante, e nel foro ecclesiastico deve ritenersi valido se al momento della celebrazione non vi era alcun impedimento dirimente. Ora è appunto per l'impedimento di violenza e timore che si impugna la validità del matrimonio in discussione, non potendosi parlare di difetto della forma prescritta dal Tridentino perchè il capo *Tametsi* del medesimo Concilio non è stato promulgato in quella regione (Joder, *Formulaire matrim.*, 1891), nè in alcun altro modo vi fu introdotta la forma Tridentina.

b) Quanto all'impedimento di violenza e timore, sono notissimi i capi 13 e 14 del libro IV delle Decretali. È certo inoltre che il timore invalida il matrimonio dei cristiani se è grave, ingiusto e procurato da una causa esterna e libera per estorcere il consenso matrimoniale. Dice il Wernz, *Ius Decret.*, t. IV, n. 261: " De vi absoluta et physica vel de ea trepidatione animi quae usum rationis penitus tollit, hic non est multum disserendum..... Restat igitur sola inquisitio de vi causativa metus, qui liberum consensum quoad substantiam non tollit, sed tantum minuit, quoniam relinquit optionem sive electionem inter malum intentatum et actum vi exactum. „

c) Cinque sono le condizioni richieste perchè il timore possa dirsi grave: 1) che sia grave per la persona che lo subisce; 2) che colui il quale teme ritenga probabile che quel male gli accada; 3) che colui il quale incute timore abbia il potere di eseguire le sue minacce; 4) e che sia solito di eseguirle; 5) che colui il quale teme non possa facilmente metter riparo per liberarsi dai mali minacciati. Così Sanchez (Lib. IV, d. 3), col quale concordano generalmente tutti gli altri Canonisti.

d) Chi sposa per timore allora solamente colla pacifica coabitazione può sanare la nullità del matrimonio, quando di tale nullità ha cognizione. Dice il Wernz (l. c. n. 268): " Pars quae metum passa est, matrimonium per consensum novum vel expressum vel tacitum per copulam cum affectu maritali vel diuturniorem cohabitationem legitime datum potest convalidare, dummodo, cessante metu, certo sciat primum matrimonium fuisse nullum. „

e) Nelle cause matrimoniali i testimoni non si possono rifiutare.

anche se sono tutti acattolici oppure parenti dell'attore. Anzi in tali cause bisogna ascoltare in primo luogo le testimonianze dei parenti. Così Wernz, l. c., n. 745: " Consanguinei et affines, qui melius caeteris impedimenta quaedam scire possunt, testificari non prohibentur, sive pro valore, sive pro nullitate matrimonii deponunt, nisi ob speciales rationes sint suspecti. „

f) IN FATTO. — Consta indubbiamente che Minna sposò Teodoro unicamente perchè questi la aveva ripetutamente minacciata di morte se si fosse pentita di sposarlo, — che Teodoro era uomo da mettere realmente in esecuzione le minacce, — e che d'altra parte Minna non avrebbe potuto agevolmente mettersi al sicuro dall'ira di lui. Infine tutto esclude che Minna negli anni di sua coabitazione con Teodoro abbia inteso sanare l'invalidità di quel matrimonio supplendo il consenso.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Non si riconosce una incardinazione, per la quale militano prove non del tutto certe.

Londonen. Incardinationis. — 9 Gennaio 1912. — Il Sac. Pietro Mendosa Roussel, nato nella diocesi di Quèbec, prima di ordinarsi fu incardinato nella diocesi di Santa Fè, e per commissione del Vescovo di questa Diocesi fu altrove ordinato sacerdote nel 1902. Appena ordinato chiese ed ottenne di potersi allontanare dalla Diocesi e dal 1903 al 1907 fu occupato quale vicario e curato nella Diocesi di Londra. Dopo ottenne il permesso di potersi temporaneamente allontanare da questa diocesi e divenne curato di Sellvood, diocesi di Sault-Sainte-Marie. Intanto, ritenendosi legittimamente incardinato nella diocesi di Londra, chiese di esser ricevuto di nuovo nel clero di tale Diocesi; ma quell'Ordinario non volle accettarlo per difetto di legittima incardinazione, onde egli ricorse al S. Padre perchè la sua causa fosse trattata in Sacra Rota. Per questo si trattò essa innanzi a Mons. Cattani, Mons. Perathoner *Ponente* e Mons. Alberti, col seguente dubbio:

An constet de legitima incardinatione sacerdotis Roussel dioecesi Londonensi, ita ut dicta incardinatio omnes canonicos effectus sortita sit.

Ed il dì 9 gennaio 1912 fu deciso:

Negative, seu *non constare de legitima incardinatione sacerdotis Roussel dioecesi Londonensi.* Expensis compensatio.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO. — Molti Concilii prescrissero che ognuno fosse ordinato nella propria diocesi e dal proprio Vescovo: c. 1, D. 71, *Conc.*

Sard.; c. 2, ivi, *Conc. Nic.*; c. 4, ivi, *Conc. Calced.*; c. 2, D. 72, *Conc. Cartag.* III; c. 6 e seg., c. IX, qu. 2, *Conc. Antiochen.*; c. 9, ivi, *Conc. Const.* I; c. 10, ivi, *Urban. II;* c. 1, *de tempore ordinationis* in VI, I, 9, *Clem. IV;* c. 3, ivi, *Conc. di Lione,* I. E questo confermò espressamente il Conc. di Trento Sess. 23. c. 8.

b) Per Vescovo proprio si intende il Vescovo della diocesi nella quale l'ordinando nacque, oppure ottenne un beneficio, oppure si domiciliò regolarmente. Così Bonif. VIII, in VI Decr. c. *Cum nullus.* Più tardi invalse la consuetudine, per cui i Vescovi possono ordinare anche pel titolo di familiarità, purchè questa sia durata tre anni e subito dopo l'ordinazione si dia all'ordinato un beneficio. Tale consuetudine fu riconosciuta dal Conc. di Trento, sess. 23, c. 9.

c) Per dirimere le quistioni sorte in questa materia, il 4 nov. 1669 Innocenzo XII emanò la Lettera Apostolica *Speculatores.* Ma non bastò, ed il 20 luglio 1898, col decreto *A primis*, la S. Congr. del Concilio stabilì le norme e le condizioni necessarie tanto per l'escardinazione che per l'incardinazione. La prima si fa per Lettera dimissoria speciale, che oggi si chiama lettera di escardinazione, e per essa un chierico esce totalmente dalla potestà e giurisdizione del suo vescovo, dal momento però che egli si incardina in altra diocesi. — L'incardinazione può esser preceduta dall'atto di escardinazione, e *fatta in iscritto*, in perpetuo, senza alcuna altra limitazione, previo giuramento come quello che prescrive la Costituzione *Speculatores* per acquistare il domicilio.

d) Anche gli Autori precedenti parlavano di escardinazione ed incardinazione da farsi in iscritto. Vedi Fagnano, l. 3, *de paroeciis*, n. 2 e 4; Reiff. l. 3, tit. 29, n. 11; Ferraris, alla parola *Testimoniales, n. 16.* Il *Monitore Ecclesiastico*, vol. 8, p. 275, in nota *d*) molto prima del Decreto *A primis* insegnava: " Questo decreto d'incardinazione (cioè il documento scritto) deve notificarsi così al sacerdote che si incardina come al clero o al capitolo a cui si incardina „. — Con questa differenza però che prima del citato decreto della S. Congr. del Concilio l'incardinazione poteva esser valida anche senza il documento scritto, dopo invece no: ciò risulta indubbiamente dall'importante documento.

e) Quando la scrittura è necessaria alla sostanza dell'atto, è necessaria anche per la prova dell'atto stesso, di modo che i soli testi non bastano. Si ascolti il Reiff. l. II. tit. 22, n. 282: " Plures dantur casus, in quibus scriptura requiritur (per la prova) et testes non sufficiunt; horum enim 34 enumerat Glossa nel c. 1, vers. " *in scriptis* „ de cens. in VI „. E nell'istesso luogo al *n. 291* spiega: Illud est speciale in actibus illis, in quibus, iure sic disponente, requiritur scriptura ad substantiam actus sive contractus; sicque testes non suffi-

ciunt.... secus dicendum in caeteris casibus, seu ubi scriptura necessario non debet intervenire „. Similmente insegnano Pirhing, l. II, t. 22, § 79, e Schmalzgrueber, *De Fide Instr.*, P. III, t. 22, § 91.

f) Un testimonio basta a provare solamente quando la sua deposizione giova a qualcuno senza nuocere ad altri, altrimenti per la prova son necessarii due testimoni probi ed ineccepibili. Così il Reiff. l. II, tit. 19, n. 61, 62 ; e tit. 20, n. 231. E questo vale anche se quell' unico teste sia costituito in grande dignità, come ha il *c. de testibus:* " Manifeste facimus ut unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae Curiae honore praefulgeat „. Vedi Reiff. l. II, tit. 20, n. 247, 248.

g) L' affermazione di un teste non giurato, generalmente non prova, come è detto espressamente nel c. *Nuper nobis*, c. 51, X, Lib. II, Tit. 20 : " Nullius testimonio, quantumcumque religiosus existat, nisi iuratus deposuerit, in alterius praeiudicium debet credi „. Vedi Reiff. l. c. n. 463.

h) IN FATTO. Le prove addotte dell' Attore non dimostrano giuridicamente che egli sia stato incardinato nella diocesi di Londra, e tanto meno provano che tale asserita incardinazione sia stata fatta con tutti i requisiti richiesti per la validità dal citato Decreto *A primis:* è assai probabile che il Vescovo di Londra aveva inteso di incardinarlo, ma è certo che se lo incardinò non lo fece validamente.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

DI UNA LEGA SACERDOTALE INTERNAZIONALE " PRO PONTIFICE ET ECCLESIA „ (1)

I.

Or fa pochi mesi, vedemmo comparire in alcuni giornali stranieri e d' Italia una bella notizia ; Il Card. Dubillard, Arcivescovo di Chambéry in Savoia, già noto per tante altre nobili iniziative, illustre per le lotte sostenute a grande suo merito e benefizio della Chiesa contro gli errori del *Sillon,* appellato per la sua dottrina e zelo *custos verae fidei*, aveva dato vita ad una nuova istituzione, la *Lega sacerdotale, internazionale* " *Pro Pontifice et Ecclesia* „. La notizia non era tale da poter passare inosservata ; anzi essa non poteva non commovere

(1) Volentieri inseriamo nelle nostre pagine questo articolo dell' illustre P. Chiaudano S. I. che raccomandiamo a tutti i nostri Soscrittori. Daremo appresso altri documenti risguardanti questa importantissima Lega.

altamente tutti coloro, a' quali stanno a petto gl' interessi della Chiesa, ed a cui, per usare una bella frase del Card. Maffi, " l' onore, la libertà, i diritti del Sommo Pontefice, tutto ciò che lo riguarda costituiscono il cuore del loro cuore „. Più che altri i sacerdoti, ai quali era diretto l' appello, dovevano commoversene. La Lega in vero si proponeva per iscopo di promuovere tra' fedeli una salda e sincera devozione alla Sede Apostolica mediante lo zelo sacerdotale.

Non è dunque meraviglia, che, malgrado quella prudente sobrietà, onde finora si è parlato di tale Lega, e de' suoi statuti, non pochi del Clero in Francia ed in Italia abbiamo subito risposto all' invito con grande entusiasmo. Ravvisarono immantinente in quel nobilissimo disegno l' attuazione dei loro più ardenti voti.

Sta nondimeno, che altri assai, i quali si terrebbero a gran ventura l' appartenere alla Lega, ne ignorino ancora l' esistenza, ed altri, avendone solo udito qualche cosa, bramino di averne più precise notizie per entrarvi.

Ond' è, che essendo a Dio piaciuto che noi ci trovassimo in grado, per speciali circostanze, di studiare quest' opera così nobile, e di occuparcene, abbiamo pensato, che non sarebbe tornata cosa nè inutile nè sgradevole ai nostri lettori il darne loro qualche contezza esatta e chiara, esaminando l' importanza dello scopo che la Lega si prefigge, la convenienza e opportunità della Lega stessa a raggiungere il detto scopo, e la giustezza, eccellenza ed efficacia delle disposizioni che richiede in coloro che ne vogliono essere membri.

II.

Ed anzi tutto diciamo che lo scopo che si prefigge questa Lega è di somma importanza. Esso è quello di promuovere nel Clero e, per mezzo del Clero, ne' fedeli una generosa devozione alla Sede Apostolica; devozione quindi la quale non sia di sole parole, ma che abbia il suo fondamento in un' altissima stima ed in un fervente amore della medesima.

V' ha egli ai giorni nostri qualche cosa di più necessario ed urgente? Rinnovare lo spirito cristiano tra' fedeli, riaccenderlo, accrescerlo vuol essere il nostro più intenso studio, il nostro più ardente desiderio. A questo ha rivolte fin dal principio del suo Pontificato le cure più fervide e magnanime il regnante Pontefice Pio X, come ne fa fede la stessa sua prima Lettera Enciclica " E supremi Apostolatus cathedra „, in cui il proposito di instaurare tutto in Cristo si manifesta già così chiaramente.

Ora ad ottenere questo rinnovamento della vita cristiana, questo rinvigorimento degli animi nella stima e nell' amore del soprannatu-

rale, della dottrina e della legge di Nostro Signor Gesù Cristo, noi dimandiamo: vi può egli essere mezzo più necessario o più efficace che il richiamare i fedeli ad un grande amore della Chiesa e del Papa?

Noi sappiamo che la Chiesa Cattolica è la continuatrice della missione di Nostro Signore Gesù Cristo quaggiù in terra, che essa è la bocca del divino Maestro, come l'ha appellata un sant'Ilario " Os Christi Ecclesiam esse, et prophetica et apostolica auctoritas est „ (in Ps. 138, n. 29); ch'essa è il corpo mistico di Nostro Signore, e che alla sua volta il Sommo Pontefice è il fondamento sul quale Gesù Cristo ha voluto edificare la Chiesa stessa, e deve esserne riguardato quale capo visibile, (in Conc. Chalc. act. 16) ed il dolce Cristo in terra, come bellamente si espresse S. Caterina da Siena.

È dunque evidente che per stringere i fedeli a Gesù Cristo, bisogna stringerli alla Chiesa ed al suo Pastore supremo in terra, a Colui che tiene quaggiù le sue veci, e ne è il Vicario.

È altresì evidente che nella devozione alla Sede Apostolica mirabilmente risplendono quelle virtù, nell'esercizio delle quali in modo particolare consiste la vita Cristiana. In essa si esercita e s'ingagliardisce la nostra fede, giacchè l'aderire con tutto l'animo alla Sede Apostolica è un aderire incrollabilmente agl'insegnamenti di Nostro Signore Gesù Cristo. È in fatti la Sede Apostolica la Cattedra di S. Pietro (2 Cypr. l. 1, ep. 3); il vincolo di unità (2 Cypr. l. 3, ep. 13); il sicurissimo porto della comunione cattolica (Hier. ep. 16).

In essa si esercita e si accende la carità sia verso Gesù Cristo, Dio e Uomo, di cui è Vicario il Sommo Pontefice, sia verso la Chiesa tutta, di cui la Sede Apostolica è in qualche modo la mente ed il cuore, come ne è il capo. Che dirò poi della virtù dell'ubbidienza la quale a giudizio di S. Gregorio è quella " quae virtutes caeteras menti inserit, insertasque custodit? „ Non è difficile a comprendere come nella devozione sincera alla Sede Apostolica si compendia in certo modo tutta l'osservanza della legge divina, essendo il Sommo Pontefice il Pastore supremo dell'Ovile di Cristo, il Rettore della Casa del Signore (Ambr. in 1 ad Tim. 3), il Padre dei padri (Steph. archiep. Cart. in epistola ad Damasum), il Principe dei Sacerdoti (in Conc. Calc.).

La somma importanza dello scopo che si prefigge la Lega " Pro Pontifice et Ecclesia „ si deduce anche da un altro capo.

Non v'ha nulla che debba maggiormente stare a cuore ad un cattolico che il mettersi a riparo da tutti i pericoli e lacci che, a' nostri giorni specialmente, si tendono alla sua fede. È un fatto che la fede è tanto insidiata e combattuta, che, se altri non vigili e non si armi potentemente, è da temere che non abbia a soccombere, ed a perdere un tanto tesoro.

Ora ad evitare tali pericoli, a guardarsi da tali insidie, non v'ha

cosa alcuna che possa meglio giovare che un sincero e fervente attaccamento alla Sede Apostolica, essendo stato appunto affidato a S. Pietro ed ai suoi successori l'ufficio di confermare nella fede i fratelli, onde il Romano Pontefice fu chiamato da S. Bernardo " Fratrum confirmator „ (epist. 190), e dal Concilio Calcedonese, nella lettera a S. Luca, " custode della vigna del Signore. „

È cosa inoltre certissima, che una delle principali piaghe morali dei tempi nostri è quel cotale spirito d'indipendenza e ribellione che si é insignorito di ogni ordine di persone. Deplorava altamente e colle espressioni più commoventi un tale spirito il presente Sommo Pontefice nella sua Lettera Enciclica " Pleni animo „ diretta agli Arcivescovi e Vescovi d'Italia. È dunque urgentissimo, che si reagisca contro una tale tendenza, contro un tale spirito. E qual mezzo a ciò più efficace che il propugnare, il difendere, il mettere in istima l'autorità della Sede Apostolica?

Siamo in tempi ne' quali dalle sette tutto si tenta, tutto si mette in opera per fa trionfare quello, che chiamano, il laicismo, e non è altro che la separazione dal Papa, dalla Chiesa, dalla Religione, da Dio. Se non vogliamo essere oppressi dalle mene e dalle violenze settarie, è necessario che al laicismo contrapponiamo un sincero attaccamento alla Santa Sede. È il vero e solo scampo ai mali presenti.

III.

Ma altri ora ci domanderà: a raggiungere questo nobilissimo e rilevantissimo scopo di promuovere la devozione alla Sede Apostolica, sarà essa al caso una lega tra sacerdoti secolari? sarà essa di un vero giovamento? sarà cosa opportuna?

E come dubitarne? rispondiamo noi. Se è utile, se è conveniente, che ogni sacerdote s'adopri del suo meglio a raggiungere quello scopo, certamente non sarà senza un insigne vantaggio che ciò si faccia, *viribus unitis*, con una comune intesa, di proposito con mezzi sapientemente studiati e determinati, e che a questo santo lavorìo ed apostolato s'infiammino a vicenda, si confortino, si aiutino mediante una santa lega i ministri di Dio.

E se ad ottenere altri fini nobilissimi si è giudicato conveniente ed opportuno istituire tra il Clero altre associazioni, le quali menano nella Chiesa di Dio frutti preziosissimi, perchè mai dovremo pensare che la presente " Pro Pontifice et Ecclesia „ non sia per tornare giovevole, quando essa si istituisca come ragione detta?

L'essere poi i membri di questa Lega Sacerdoti, non solo non la rende meno opportuna, ma, se ben si considera, è appunto quello che meglio la rende efficace. Infatti di leggieri ci si concederà, che a nes-

suno meglio che a coloro, che sono gli unti del Signore, che sono insigniti dell'ordine sacerdotale, spetta il soccorrere e spiritualmente e corporalmente il Pastore Supremo, il Padre comune di tutti i fedeli; a nessuno meglio che a loro è dato di poterne promuovere, tutelare gl'interessi, ed infondere nel popolo cristiano la venerazione e l'amore. Breve; nessuno può e deve meglio de' Sacerdoti attendere a questa sublime missione di lavorare per il Papa. E basta riflettere un tantino agli uffizi del Sacerdote ed alle condizioni, nelle quali egli si trova in virtù de' suoi ministeri, per convincersene pienamente.

Al Sacerdote più che a tutti gli altri membri della Chiesa spetta il pregare per il Sommo Pontefice, ed a ciò fare ha continui incitamenti ed occasioni favorevoli. A lui più che a tutti gli altri si addice il dare buon esempio e qualora egli sia ardente nella devozione verso la Santa Sede, non può fallire, che il suo esempio non possa molto sul cuore dei fedeli. Il Sacerdote è quegli che pel suo ufficio, per la sua dignità, per la condizione degli studi, a cui ha dovuto attendere, può troppo meglio d'ogni altro istruire il popolo intorno a tutte quelle verità che mettono in istima ed in amore la Sede Apostolica, e dissipare tutti quei pregiudizi, tutte quelle obbiezioni che dai tristi e dagli ignoranti si sogliono accumulare contro di essa.

Chi non vede poi quante occasioni non si presentino ai Sacerdoti non solo ne' privati colloquii, ma nei discorsi al popolo, nei catechismi, nelle missioni, nelle confessioni di promuovere la devozione verso la Santa Sede? Suppongasi che altri sia o Parroco, o Predicatore, o Professore, o Rettore di anime; è impossibile a dirsi, quanto bene non possa fare in questa parte.

Aggiungasi che ai giorni nostri molto si può fare per mezzo di libri, di opuscoli, di giornali sia in bene che in danno delle anime, e chi meglio dei Sacerdoti sarà in grado di giovarsi di questi mezzi per fomentare l'amore verso la Chiesa ed il Papa, difenderne i diritti, tutelarne la causa? Nè poco efficace tornerà la loro azione a questo fine nei congressi, nelle federazioni, nei circoli, nelle accademie, ne' sindacati, attesa l'autorità di che godono e quella influenza che vi esercitano.

Che se alla pietà filiale appartiene pure tra gli altri doveri quello di soccorrere i proprii genitori nelle loro necessità temporali e strettezze economiche, ognuno vede che il sacerdote è a ciò tenuto verso il padre comune di tutti i fedeli con obbligazione tanto più stretta, in quanto che il sacerdote tiene nella famiglia cristiana il primo posto tra figli, ed inoltre nessuno meglio di lui è in condizione da spronare ed indurre i fedeli ad essere generosi dei loro sussidî verso colui, che è il Vicario di Gesù Cristo in terra.

Tutte queste ragioni mettono in piena luce la verità di quanto di-

cevamo, che cioè una lega di sacerdoti allo scopo di promuovere la devozione alla Sede Apostolica non può stimarsi altrimenti che utilissima.

IV.

Ma dobbiamo inoltre tener conto di un altro motivo tratto dalle condizioni speciali dei tempi in che viviamo.

È fuori d'ogni dubbio, che se in questi tempi è più che mai mirabile l'unione dell'Episcopato e di una grande parte del Clero alla Sede Apostolica, non mancano nondimeno qua e colà di quei Sacerdoti, i quali in cambio di propugnare e difendere con zelo e costanza i diritti della Chiesa e del Romano Pontefice, e seguitarne fedelmente ed alacremente le dottrine, e le direttive, ed inculcarle ai fedeli, pur troppo si lasciano sedurre da tendenze liberali, ed anche quanto non vi aderiscono consapevolmente, le favoreggiano, o se non tanto, non vi si oppongono, come potrebbero e dovrebbero.

Infatti il liberalismo, che i Sommi Pontefici da Gregorio XVI a Pio X, hanno tante volte condannato, quale fonte di tutti i recenti errori, è tutt'altro che spento; esso sotto svariate forme va ancora avvelenando gli animi anche di non pochi in mezzo al clero. Lo sappiamo; il modernismo, tuttochè mitigato, è esso pure prole infausta e pestifera del liberalismo.

Riguardo agli studi ecclesiastici, non è ancora cessata quell'ostilità alle dottrine scolastiche, cotanto e sì ripetutamente inculcate dalla S. Sede e specialmente da Leone XIII e Pio X, che ha già in altri tempi deviati tanti intelletti, e gittatili in balìa di sistemi rovinosi del pari alla ragione che alla fede, e seppure una tale ostilità è meno sfacciata e meno frequente, certo è tuttavia, che gli animi di molti sono ancora alieni da quelle veraci fonti di sodo sapere, e qualora potessero, vorrebbero collocarle all'ultimo posto nell'ordine degli studi in luogo di dare loro il dovuto primato.

In quanto poi s'attiene alle cose politiche-religiose, dobbiamo pur troppo deplorare non di rado una cotale ripugnanza che in vari modi si manifesta in diverse nazioni alle recenti direttive della Santa Sede, e nessuno potrà negare che sotto mille pretesti si muove da per tutto una vera guerra, o aperta, o dissimulata, a quei periodici, a quei giornali, a quelle scuole, che combattono valorosamente e con illuminato zelo per la causa della Chiesa e dal Papa, e non danno tregua al nemico.

Del pari nel campo della pietà troviamo ancora alcuni germi velenosi del Giansenismo che ci spiegano quella perniciosa inerzia di alcuni ad attuare e difendere le sante disposizioni della Sede Apostolica riguardo alla frequente Comunione; disposizioni che occupano

tanta parte in quel disegno così salutare che Pio X si è prefisso, di instaurare ogni cosa in Cristo. Peggio ci fa temere quello spirito di critica intemperante, orgogliosa che è penetrato in tanti studî, e specialmente negli studî biblici, nella storia della Chiesa, de' dogmi, nella agiografia, nella patrologia. Nelle questioni sociali poi, malgrado tanta luce di documenti Pontifici, di Lettere Encicliche, è sì frequente il dare a traverso, e lasciarsi sedurre, che fanno certuni anche del clero, alle promesse ed ai vanti del liberalismo e della democrazia rivoluzionaria, che appena è che si possa trovare chi sia del tutto immune da idee false o inesatte.

Molti di quei medesimi che pure sentono rettamente in punto di dottrine religiose, non è raro che in pratica si diportino assai fiaccamente nel combattere lo spirito del mondo, dando luogo ad una indulgenza verso gli errori ad una acquiescenza a' fatti compiuti dalla rivoluzione, che spesso riesce più perniciosa che non sia l'aperto favore.

È dunque facile il conchiudere da tutto questo, quanto possa essere utile ed opportuno che sacerdoti intrepidi, zelanti della causa della Religione, bene forniti di quella sapienza, che è di Cristo e non del mondo, *sensum Christi habentes*, si adunino in eletta schiera a combattere per la causa del Papa, che è la causa della Chiesa, della vera Religione, di Dio.

V.

Si dirà: non basta che lo scopo che la Lega si è prefisso, sia di sua natura importantissimo, e che la Lega stessa si debba stimare opportuna ed utilissima nelle sue linee, diremo così, generali. Per poter formulare un giudizio sicuro, fa d' uopo vedere in concreto se i mezzi ch' esso adopera a raggiungere il suo scopo, siano veramente adatti, tali da farci sperare con fondamento un successo stabile.

È troppo giusto. Ma a ciò rispondiamo anzi tutto, che ci è garanzia sicura di conveniente scelta dei mezzi l' autorevole testimonianza di un prelato cotanto insigne per zelo della Chiesa, per devozione alla Sede apostolica, per dottrina ed esperienza negli affari più delicati, quale è il Card. Dubillard, Arcivescovo di Chambéry. Egli per desiderio espresso della S. Sede ebbe ad esaminare e studiare accuratamente sin ne' suoi più minuti particolari quest' opera, e non dubitò di dichiarare, essere essa veramente provvidenziale, e rispondere ad un bisogno sentito de' nostri tempi. Anzi si compiacque di raccomandarla vivamente come tale al Clero (1). " Io raccomando vivamente

(1) " Je recommande vivement l' institution de cette oeuvre internationale qui a pour but de promouvoir le plus parfait dévouement au Saint Siège e parmi les prê-

l' istituzione di quest' opera internazionale, che ha per iscopo di promuovere la devozione più perfetta alla Santa Sede in mezzo al Clero. Ho esaminata quest' opera per appagare il desiderio del Santo Padre e la riguardo come veramente provvidenziale pei tempi presenti „.

Del resto, prescindendo da sì autorevole testimonianza, uno sguardo un po' attento che noi gittiamo alle condizioni proposte per appartenere alla Lega, sarà sufficiente a dissipare i nostri dubbi e chiarirci sulla grande opportunità e convenienza de' mezzi che a raggiungere il suo nobilissimo fine la stessa Lega assegna.

E per prima cosa notisi bene. Le condizioni dalla Lega proposte suppongono quella solenne e fondamentale verità, che cioè la vera divozione non consiste in sole parole, ma sopratutto in fatti, e sta appunto in quella prontezza di volontà onde altri si dedica all' altrui servizio: " Voluntas quaedam prompte se tradendi ad ea, quae pertinent ad Dei famulatum „ (Summa theol. 2-2 q. 82, art. 1).

La devozione alla Sede Apostolica, che la Lega intende di coltivare e promuovere, non è fondata sul sentimento, ma sopra la verace stima ed il vero amore, e l' amore, dice S. Ignazio di Loiola nel suo prezioso libro degli spirituali Esercizi (Comtemplatio ad amorem) si deve collocare piuttosto nelle opere che nelle parole e consiste nella comunicazione, che si fa dall' una parte e dall' altra, cosichè chi ama dia e communichi alla persona amata quello che ha, o di quelle cose che ha e può, e vicendevolmente la persona amata a chi ama.

Ciò supposto, è facile il vedere quanto bene rispondano al carattere di una vera divozione verso il Sommo Pontefice, le condizioni prescritte per appartenere alla Lega.

Infatti che cosa può e deve fare un sacerdote veramente devoto alla Sede Apostolica? Pregare e far pregare per il Papa, adempierne e farne adempiere i voleri, sopra tutto in quelle cose che più gli stanno a cuore, difenderne i diritti e l' autorità, venirgli in aiuto nelle sue strettezze.

Ora noi troviamo a tutto ciò provveduto colle condizioni dalla Lega proposte; condizioni le quali ancorchè in qualche punto possano parere piccola cosa, richiamano nondimeno la mente di chi è aggregato all' adempimento di gravissimi doveri.

Il membro della Lega reciterà ogni giorno la seguente liturgica preghiera pel Papa: " Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam ℣. Constituit eum dominum domus suae ℟. Et prin-

tres. J' ai examiné cette oeuvre pour répondre au désir du Saint Pere, et je la regarde comme vêritablement providentielle pour le temps prèsent „. Sono le parole stesse di Sua Eminenza il Card. Dubillard, il quale inoltre si degnò accettare la stessa suprema direzione della Lega.

cipem omnis possessionis suae. Oremus: Deus, omnium fidelium pastor et rector.... etc.

Egli inoltre promette di celebrare ogni anno pel S. Padre una Messa almeno, invitandovi i fedeli, se ha cura d' anime, e nel santo tribunale di Penitenza esorterà i penitenti a fare la comunione quotidiana o almeno frequente, offrendone una almeno ogni settimana pel Sommo Pontefice. Questo quanto s' attiene alla preghiera.

Riguardo poi all' adempiere e far adempiere i vòleri del Papa, segnatamente in quelle cose che più gli stanno a cuore, veggiamo prescritte a ben sette condizioni a chi vuol appartenere alla Lega e tutte eccellenti.

Il sacerdote membro della Lega farà egli stesso o procurerà che altri faccia una volta almeno all' anno una predica sul Papa o sui documenti pontificii contemporanei, per esempio, sulla Comunione quotidiana, sull' azione pubblica confessionale de' cattolici nelle opere " sub vexillo crucis „ ecc.

Si applicherà a diffondere il più largamente che potrà i documenti della S. Sede, che condannano gli errori moderni; in modo speciale il sillabo di Pio IX, le Lettere Encicliche contro il liberalismo, il modernismo e la falsa democrazia cristiana.

Per conformarsi alle sollecite e replicate dichiarazioni della S. Sede sulla opportunità somma di una cognizione profonda della filosofia e teologia scolastica secondo la dottrina di S. Tommaso, si intratterrà in tale studio quanto glielo consentiranno le sue occupazioni e difenderà di fronte a' suoi confratelli e subordinati le direttive della Santa Sede su questo argomento e sopra qualunque altro senza eccezione di sorta.

E per discendere a qualche punto in particolare, egli s' impegna esplicitamente di non leggere giornali o riviste più o meno infetti di liberalismo cattolico o modernismo, come pure d' impedire a tutto suo potere tra gli altri simili letture: anzi procurerà ogni anno, quanto è in lui, qualche nuovo associato a' giornali prettamente cattolici e papali.

Propugnerà con costanza ed in tutte le occasioni propizie l' unione degli Stati colla Chiesa, l' insegnamento religioso nelle scuole, la piena libertà ed i sacrosanti diritti degli Ordini e delle Congregrazioni Religiose.

A difendere i diritti del Papa e la sua autorità, la Lega esige da chi chiede di farne parte, che s' impegni a parlare in pro del Papa, de' suoi atti ufficiali e delle sue direttive quante volte se ne offra l' opportunità, nelle funzioni, ne' congressi, nelle federazioni, ne' patronati, ne' circoli. Inoltre per opporsi alla congiura del silenzio rispetto alla " Questione Romana „, ogni aderente alla Lega sarà sol-

lecito di far rilevare " pro data opportunitate „ la condizione intollerabile del Sommo Pontefice, il quale si trova " sub hostili potestate constitutus „.

Finalmente al nobilissimo scopo di sovvenire al Padre comune di tutti i fedeli, nelle sue temporali angustie, soddisfacendo così ad uno de' principali doveri di pietà figliale, la Lega esige quale condizione per esserne membro attivo e stabile, che il sacerdote si vincoli con voto a dare ogni anno una somma pel denaro di S. Pietro, che fu fissata di L. 20; in guisa nondimeno che quanti si trovassero in condizione di offrire di più si rechino ad onore ed a merito di concorrere con elemosina più cospicua, e quelli a' quali fosse troppo grave l' offerta annuale di L. 20, possono eglino pure essere annessi alla Lega, purchè siano giudicati degni dai direttori locali dell' opera e si obblighino con voto ad elargire almeno L. 5 ogni anno (1).

VI.

Non fa mestieri che qui c' indugiamo a dimostrare quanto sia giusto, nobile e santo che una Lega di sacerdoti i quali vogliono segnalarsi nella pietà verso il Sommo Pontefice, il primo de' Padri ed il più bisognoso di aiuti per le innumerevoli necessità a cui deve provvedere e per le condizioni in cui si trova, richiegga dai suoi membri il sacrifizio annuale di qualche somma di denaro pel Papa.

La cosa parla da sè, e solo l' uomo settario o gretto può misconoscerne la ragionevolezza.

Bensì può tornare opportuno il dichiarare alquanto perchè mai la Lega desideri che la promessa dell' annuale offerta sia fatta con voto. E non dubitiamo di asserire ravvisarsi in ciò uno dei più bei caratteri di quest' opera, sì nobili e generosi sono i motivi pei quali si propone a chi vuol rendersi insigne nella devozione alla Sede Apostolica di vincolare la promessa di quell' offerta al voto.

Ed il primo motivo sta appunto in quella serietà di propositi e magnanimità di animo, che la Lega desidera ne' suoi membri ; serietà e magnanimità di cui è lieve garanzia l' obbligazione che si contrae di spogliarsi di qualche cosa del proprio annualmente ed in tale misura da costituire un vero sacrifizio che si compie volentieri a vantaggio della causa papale : e, come ognuno vede, troviamo qui non un mero indizio di serietà di propositi e magnanimità d' animo, ma un primo

(1) Si fa chiaro da questa condizione e dalla regolare dipendenza che i Religiosi debbono avere nella loro attività dai proprii Superiori, come la Lega non può estendersi ad essi. Ciò non vieta che i Religiosi possono non solo prendere parte allo spirito della Lega, ma altresì prestare alla medesima preziosi servigi mediante il debito assenso dei loro Superiori.

esercizio. Interviene a meraviglia quella comunicazione di beni, di cui parla Sant' Ignazio, ed in cui propriamente si deve far consistere l' amore.

Altro motivo si deduce della universalità e stabilità delle opere a cui è ordinata la Lega. Questa non ha di mira un momentaneo bene o il conseguimento di uno scopo, a cui basti una qualsiasi attività ne' membri, ancorchè di breve durata. No, no; essa ha di mira, per quanto è possibile, mercè la divina grazia, il trionfo della Chiesa di Gesù Cristo tra gli uomini mediante l' unione strettissima delle menti e de' cuori al Sommo Pontefice; da procurarsi coi mezzi più efficaci: onde le opere a cui deve accingersi, esigono costanza, diuturnità di lavoro, fermezza di propositi, stabilità di adesione; di qui la necessità di un qualche voto, per cui chi vuol essere membro attivo della Lega a lei stabilmente si unisca.

E poi chi non sa, quanto più preziosa dinanzi a Dio sia un' offerta fatta con voto, che una fatta senza voto? Leggasi quello che sapientemente ragiona l' Angelico Dottore S. Tommaso nella 2-2ae q. 88, art. 6 dove ricerca " utrum magis sit laudabile et meritorium facere aliquid ex voto, quam sine voto „ e dimostra ineluttabilmente come " triplici ratione facere idem opus cum voto est melius et magis meritorum quam facare sine voto „.

E nel caso nostro chi è che non vegga quanta nobiltà, elevatezza, dignità non rivesta quell' offerta che si fa al Papa annualmente per voto? La mente dell' oblatore, che appartiene alla Lega, viene sollevata a ravvisare in quell' offerta un atto di religione, e più facilmente terrà presente lo scopo nobilissimo a cui è diretta.

VII.

Sappiamo benissimo come presso il mondo in poco pregio si tengono i voti; anzi si considerino quale inutile bagaglio, quali ceppi che non s' addicono all' umana dignità, e frutto di una pietà indiscreta e di pregiudizi medioevali. Ma quanto al concetto che de' voti si fa dagli uomini del mondo esso ben lungi dal meritare il nostro assenso e rimuoverci dai nostri magnanimi propositi, vuol essere piuttosto un nuovo e gagliardo motivo perchè i membri della Lega Sacerdotale, i quali intendano segnalarsi nello spirito della loro nobilissima missione " Pro Pontifice et Ecclesia „ con sapiente avvedimento reagiscano salutarmente, mostrando in pratica, secondochè loro consentiranno i dettami della cristiana prudenza, di apprezzare i voti. Del resto dobbiamo ben convincerci, che a grandi imprese si richieggono grandi

sacrifizi, e quelli che se ne ritraggono; " non sunt de semine virorum illorum, per quos salus facta est in Israel „ (1).

Tutto adunque noi troviamo in questa istituzione bene ordinato, ben divisato al sublime intento di promuovere la vera devozione trai fedeli alla Sede Apostolica. Noi, di certo non intendiamo con ciò di conchiudere, che non si possa in essa dar luogo a pratici miglioramenti. Le umane istituzioni sono perfettibili, e saggezza vuole che si tenga conto delle circostanze e di tutti i buoni suggerimenti.

Bensì affermiamo, essere quest' opera nobile per lo scopo che si prefigge, eccellente pei mezzi di cui si vale, oltremodo opportuno nei tempi che corrono, e come scultoriamente la definì Sua Eminenza il Card. Dubillard, " provvidenziale „.

Noi pertanto salutiamo con grande affetto, quali generosi campioni della Fede, quei Sacerdoti, i quali in questi tempi così difficili e di tanta freddezza, malgrado le gravi difficoltà che incontreranno, animati e fatti gagliardi da uno zelo illuminato ed ardente per il bene della Chiesa, entreranno a far parte di questa santa Lega, e di essa si mostreranno degni. Di vita integerrima, come s' addice, a ministri di Colui, che è il candor della eterna luce e specchio senza macchia, umili, come quei che non cercano già di piacere al mondo, ma si gloriano della Croce di Cristo, sodamente versati nelle scienze ecclesiastiche, che debbono loro fornire le armi necessarie a combattere le battaglie del Signore; uniti tra loro e cogli altri tutti, in vincolo di sincera carità, ubbidienti ai loro Prelati, che in essi troveranno docili strumenti nelle opere di gloria di Dio e bene delle anime, formeranno una schiera compatta, e se non molto numerosa, certo terribile al nemico, gloriosa alla Chiesa, fedelissima al Papa, efficacissima nelle sue imprese. Noi salutiamo questi magnanimi, e con tanto maggiore entusiasmo, in quanto appunto in questi tempi molti o per viltà o per debolezza disertano dal campo di battaglia, lasciando il loro supremo capitano a combattere da quasi solo (2). Non così gli arrolati alla lega " Pro Pontifice et Ecclesia „.

Dinanzi alla defezione dei molti o vili o pusillanimi, eglino non hanno che una risposta da dare al Sommo Pontefice; ed è quella che già diede il prode capitano Ethai Geteo a Davidde mentre questi, quasi

(1) Sant' Ignazio di Loiola nel libro degli Spirituali Esercizi tra le regole che pone ad sentiendum cum Ecclesia detta pur quella di " laudare vota Religionis, obedientiae, paupertatis, castitatis et aliarum perfectionum superogationis „.

(2) Nello scorso mese di Aprile il S. Padre, trattenendosi in affabile colloquio con Sua Eccellenza Mons. Archi, Vescovo di Como, si lagnò dell'abbandono in cui è lasciato per parte di tanti figli ingrati, sì da poter amaramente ripetere: " De gentibus non est vir mecum. „ Veggasi il bellissimo articolo del Reverendissimo P. Agostino Ruelli, Agostiniano, comparso nello egregio periodico *Fede e Civiltà*: " Il Papa il gran dimenticato „.

da tutti derelitto, fuggiva le ire di Assalonne che lo perseguitava a morte: " Vivit Dominus, et vivit dominus meus rex: quoniam in quocumque loco fueris: domine mi rex, sive in morte sive in vita, ibi erit servus tuus. „ (2 Reg. c. XV, v. 21). " Viva il Signore, e viva il re mio padrone; in qualunque luogo sarai tu, o re, signor mio, ivi sarà e vivo e morto il tuo servo „.

P. Giuseppe Chiaudano d. C. d. G.

SODALITATIS " PRO PONTIFICE ET ECCLESIA „ STATUTA

SODALITATIS FINIS.

Quem sibi Sodalitium " Pro Pontifice et Ecclesia „ finem exhibeat perspicue ex iis, quae supra relata sunt Card. Dubillard verbis apparet. In Clero enim et per Clerum in populo christiano fortem illam ac generosam consecrationem et devotionem Sanctae Sedi provehendam suscipit, quae animos paratos reddat fortia ac magna facere et perpeti pro tanti nominis causa.

RATIO SODALITATIS INSTITUENDAE.

Ratio praecipua cur orta est haec Sodalitas, cui factum nomen " Pro Pontifice et Ecclesia „ paucis sed efficacissimis iis verbis efferri potest quibus nuper Summus Pontifex Pius X alloquebatur Reverendissimum Episcopum Comensem: " *De gentibus non est vir mecum* „. (Is. 63, 3). Conqueritur scilicet Romanus Pontifex per haec verba quod et sacerdotes et fideles non pauci, vel nescio qua nequitia irretiti, vel hominum inani timore perculsi, desides ac ignavos se praebent in iis quae ad doctrinae et iurium Ecclesiae et normarum agendi a S. Sede propositarum defensionem spectant. Quo quid vehementius ad excitandos fortes, praesertim ex ordine sacerdotali, ut contra tot secessiones, quasi agmine facto, strenue pugnent?

SODALITATIS CONDITIONES.

Quam opportunae existant conditiones, quae nomina daturis huic Sodalitio praescribuntur, facile erui poterit ex iis quae Summus Pontifex Pius X die 18 Nov. 1912 est allocutus sacerdotes consociationi adscriptos, cui est nomen " Union Apostolica „. Ait enim: " Quonam tandem amore prosequendus est Summus Pontifex? *Non verbo, neque lingua, sed opere et veritate* (I. Io., 3, 18). Qui alterum diligit, cum altero consentit, alterius praeceptis obsecundat, desideria praevenit. Quodsi iam Christus asserebat: " *Si quis diligit me, sermonem meum servabit* (Ev. Joan. 14, 23), consequitur ut qui vere Summum Pontificem amat, nihil habeat antiquius, quam ut Summi Pontificis voluntatibus obtemperet „ (1).

---

(1) E come si deve amarlo il Papa? *Non verbo neque lingua sed opere et veritate.* Quando si ama una persona, si cerca di uniformarsi in tutto ai suoi pensieri, di eseguirne i voleri, di interpretarne i desideri. E se il nostro Signor Gesù Cristo diceva di sè: *si quis diligit me, sermonem meum servabit,* così per dimostrare il nostro amore al Papa è necessario ubbidirgli. „

I.

Sacerdos huius Sodalitatis socius quotidie hanc precationem liturgicam recitabit:

Tu es Petrus et super hanc petram edificabo Ecclesiam meam.

℣. *Constituit eum Dominum domus suae.*

℟ *Et principem omnis possessionis suae.*

Oremus. — *Deus, omnium fidelium pastor et rector... etc.*

II.

Promittit, se singulis annis unum saltem sacrum facturum pro R. Pontifice. Quod si ei cura commissa fuerit animarum, ad sacrum convocabit gregem suum et Obolum Sancti Petri colliget.

III.

Pro sacro tribunali confitentibus auctor erit ut quotidie vel saltem frequenter ad sanctam communionem accedant; et unam saltem communionem singulis hebdomadis pro Romano Pontifice offerant.

IV.

Vel ipsemet habeat, vel curet ut alius habeat quotannis concionem de Romano Pontifice vel de Apostolicae Sedis documentis huiusce aetatis; v. gr. de communione quotidiana, de promovenda re catholica, catholico more; ita nempe ut catholice omnia sub aperto crucis vexillo gerantur.

V.

Firmum apud se statuat ut (excepto quod causa gravis aliud voluerit, v. gr. si confutatione opus esset) nunquam ephemeridem legat, vel quotidiana illa sit, vel statis temporibus edita, quae liberalismum catholicum aut modernismum, etiam mitigatum, redoleat; quin immo nullum non lapiden movebit, ut ceteros a talibus legendis revocet.

VI.

Quoad eius fieri poterit, curabit ut quotannis ephemeridibus plane catholicis novi lectores ac subscriptores accedant.

VII.

Quam latissime diffundat ac spargat Sanctae Sedis documenta, quae nostrorum temporum errores damnant: praesertim Syllabum Pii IX, Litteras encyclicas et alia Acta Romana contra liberalismum, modernismum et contra falsam democratiam christianam, nec non contra procacis atque intemperantis criticae artis conatum, quae studia sacra pervasit, ea praecipue quae ad Sacras Scripturas, historiam ecclesiasticam, historiam dogmatum, hagiographiam, patrologiam pertinent.

VIII.

Data occasione, pugnabit pro iusta illa subordinatione, quae de iure divino in societate civili erga Ecclesiam Catholicam vigere debet. Pugnabit ut in scholis omnibus, adolescentium ac puerorum aetas rite ad religionem informetur, utque ordinum et religiosarum congregationum sacrosancta iura sarta tecta custodiantur.

IX.

Quoniam Ecclesiae hostes quaestionem de Principatu civili Romani Pontificis silentio premi ac obliterari gestiunt, id pro rerum adiunctis quisque efficiet, ut probe intelligant omnes quam veritati consonum sit illud me-

morandum Pii IX verbum, quo obtestatus sancte est, Summum Pontificem sub hostili potestate ac dominatione esse, in eaque vitae conditione, quae tolerabilis dici non potest.

X.

De Romano Pontifice, de eius rebus gestis documentisque ac normis omnibus, in congressibus, in iuvenum, virorum ac foeminarum coetibus verba opportuna faciet.

XI.

Ut Sanctae Sedis praeceptis ac normis satisfiat, quibus tantopere cognitio ac studium philosophiae et theologiae scholasticae ad mentem Angelici Doctoris commendatur, sodales, quatenus sibi licebit huic studio sedulo incumbent, atque tum coram sacerdotibus tum coram laicis rationem ac viam, quam Sancta Sedes, sive in hac re sive in quavis alia, indigitaverit, aperte tuebuntur.

XII.

Quo satius communi omnium christianorum Parenti dulcissimo suppetias veniamus (quod maximum est observantium filiorum officium ac munus) Sodalitas " Pro Pontifice et Ecclesia „ ea conditione sacerdotes sibi adsciscit, ut quisque *voto* promittat, se quotannis summam libellarum viginti pro Obolo Sancti Petri collaturum. Si quibus tamen sacerdotibus integrum est maiorem summam erogare, id sibi honori vertant et officio. Quibus autem summa libellarum vigint nimis gravis foret, ii poterunt nihilosecius Sodalitati cooptari, dummodo digni habeantur a directoribus localibus et *voveant* se quotannis libellas saltem quinque elargituros.

Qui Sacerdotes huic Sodalitati tamquam membra activa adscripti fuerint, consilia quaedam constituent, quorum erit, constanter, sapienter ac fortiter in id incumbere ut in dies usque magis studium ardens promoveatur erga Sanctam Sedem. Quod praestabunt sodales ea erga Episcopos quisque suos observantia, quam et constitutiones apostolicae et vitae sacerdotalis sanctitas expostulant.

Nemo autem cooptabitur huic Sodalitati, qui perspectus probe non sit directori, et omnibus iis virtutibus praeditus, qui in digno ac ferventi Dei ministro elucere debent. (1).

(1) I Direttori ed i Zelatori della *Lega* in Italia, fino al maggio 1913, sono i seguenti: **Torino** — Sac. Bartol. Chiaudano, Prof. di Diritto Can., *Direttore Nazionale e Locale*. Corso Vittorio Emanuele II, 1. — **Alghero** (Sardegna), Can. Giuseppe Fietta, Segr. Vescovile. — **Arezzo**, Sac. Luigi Zanzi, Vicario Foraneo di Palazzo del Pero. - **Bassano**, Mons. Luigi Ferrari, Dirett. Gener. dell' *Unione Apostolica* in Italia. — **Breganze**, Mons. Andrea Scotton, Direttore della *Piscossa*. — **Brescia**, Sac. Angelo Nazzari, Rettore di S. Francesco. — **Castelnovo-Monti** (Reggio Emilia), Sac. Alfonso Ferretti, Mission. — **Catania**, Sac. Giovanni Jacono, Dirett. Spir. del Seminario. — **Chieti**, Can. Francesco Pompilio, Rettore del Seminario. — **Fiesole**, Sac. Luigi Turini, Curia Vescovile. — **Firenze**, Sac. Gioachino Bonardi, Priore di S. Pietro in Gattolino. — **Genova**, Mons. Sebastiano Corradi, via Jacopo Ruffini, 15, piano 3.° — **Messina**, Mons. Francesco Di Francia, Vicario Generale. — **Milano**, Mons. Giuseppe Cappelletti, Prev. di S. Gottardo. - **Milano**, Sac. Carlo Dell' Acqua, via Quadronno, 38. — **Modena**, Mons. Enrico Adani, Deleg. Arcivescovile. — **Napoli**, Sac. Raniero Bonanno d' Ocre, piazza Montesanto, 22. — **Nava** (Como), Sac. Domenico Manzoni, Parroco. — **Padova**, Sac. Bellan Antonio, Dirett. Spir. del Seminario. — **Parma**, Can. Ettore Savazzini, Parroco di S. Sepolcro. — **Pavia**, Mons. Giuseppe Ballerini, Vicario Generale. — **Pavia**, Sac. Ercole Pizzoccaro,

Favores atque indulgentiae a SS. D. N. Pio PP. X Sodalitati concessae

I.
PRIVILEGIA PERSONALIA.

1. — Facultas dandi Benedictionem Papalem *semel in anno*.

2. — Facultas vel privilegium *Altaris privilegiati ter in hebdomada*, nulla habita obligatione dicendi *Missam defunctorem* etiam quando Rubricae permittunt ut dicatur *Missa defunctorum*.

3. — Facultas dicendi prima quaque singulorum mensium die Veneris, Missam votivam SSmi Cordis ad modum Missae concessae a S. P. Leone XIII *Brevi* Altero nunc 28 *junii* 1899, nempe: legendi privatim, prima feria sexta uniuscuiusque mensis, Missam votivam SSmi Cordis, ritu primae classis, cum *Gloria* et *Credo*, adhibita qualibet Missa inter approbatas, etiam pro aliquibus locis — dummodo in illam diem non incidat festum Domini aut duplex primae classis vel feria, vel vigilia, vel octava privilegiata, vel festum Purificationis B. M. V.

4. — Privilegium incipiendi *Matutinum* et *Laudes* diei sequentis una hora a meridie diei praecedentis.

5. — Facultas applicandi coronis seu Rosariis indulgentias quas Patres Cruciferi (Pères Croisiers) iis adnectendi ius habent.

II.
INDULGENTIAE.

6. — Indulgentia plenaria, quam sacerdos Sodalitatis nostrae poterit applicare *semel in hebdomada* poenitentibus qui vel semel in hebdomada sanctam communionem sumpserint *pro Papa*. Hanc indulgentiam non potest poenitens lucrari nisi ei sit applicata a confessario.

7. Centum dies indulgentiae *toties quoties* sodali qui Beatam Virginem invocaverit his verbis *Regina Sedis apostolicae*, *ora pro nobis*. Sed haec invocatio non poterit fieri nisi privatim.

Quaeritur: *Utrum expediat*, nec ne, oblationem pecuniae quotannis faciendam pro Obolo Sancti Petris a membris Sodalitatis " pro Pontifice et Ecclesia „ voto alligari.

PRÆMITTENDA.

1. — Finis Sodalitatis " pro Pontifice et Ecclesia „ non est promovere utcumque devotionem erga Sanctam Sedem, sed promovere *intense* viri-

Dirett. Spir. del Semin. — **Pazzallno** (Lugano), Sac. Angiolo Pometta, Parroco. — **Piacenza**, Sac. Tarquinio Mosconi, Dirett. Spir. del Semin. — **Sedilio** (Sardegna). Can. Gio. B. Niola, Teol. Vicario Foraneo. — **Siena**, P. Agostino Ruelli, Parroco di S. Agostino. — **Trescore Balneario** (Bergamo), Sac. Gherardo Canova, Prevosto. — **Venezia**, Sac. Giovanni Jeremich, Rettore del Seminario.

Si spera che in tutte le Diocesi questa *Lega*, trovi Direttori e Zelatori.

N.B. L'indirizzo del Segretario generale di questa Società, a cui fa d' uopo scrivere (quando non vi siano Direttori nazionali o locali) è questo: Monsieur l' Abbé I. Ogier, Secretaire general de la Ligue " *Pro Pontifice et Ecclesia* „. **Annecy** (Haute-Savoie – France), 14, rue Sommeiller.

bus unitis, per obsequia omnino specialia, ita ut qui cooptantur huic Sodalitati evadant omnino insignes in tali devotione, et totis viribus ad eam excitandam et alendam in seipsis et in fidelibus incumbant, prout a sacerdotibus saecularibus fieri poterit.

2. — Quae praestanda erunt a membris huius Sodalitatis ad promovendam veram ac solidam devotionem erga Sanctam Sedem, potissimum per ephemerides, per libros, per scholas, per congressus, per associationes, non modo magni momenti esse debent, sed quantum fieri poterit, constantia, diuturna.

3. — Magna cautela adhibenda est in admittendis iis qui hanc Sodalitatem ingredi petant, et delectus magnus omnino sit oportet: quia si semel admittantur qui spiritum Sodalitatis vel non bene cognoscant, vel non apprime sapiant, finis Sodalitatis magna ex parte labefactabitur, et multorum inertia frustrabitur conatus ac labores eorum qui serie et strenue operam suam navare intendunt.

Jam hisce positis, rationes sequentes suadent magnopere expedire ut oblatio illa voto alligetur.

RATIONES QUÆ VOTUM SUADENT.

1. — Sodalitas " pro Pontifice et Ecclesia „ requirit in suis membris animi magnanimitatem, spiritum sacrificii et specialem propositi serietatem. Jamvero si oblatio facienda devinciatur voto, in hoc habebitur argumentum seu iudicium non leve illius animi dispositionis.

2. — Summopere interest ut ab hac sodalitate ii omnes arceantur, qui ad ipsam non sunt bene apti. Atqui ad id multum proderit, oblationem pecuniae voto alligari. Qui enim spiritum Sodalitatis non bene possident, haud facile ingredi petent, si aliquam voti obligationem sibi ineundam deprehendent.

3. — Opera quae membra huius Sodalitatis promovere debent, erunt magni momenti, et huiusmodi sint oportebit, ut sine constantia, diuturnitate, firmitate, ad exitum perduci non possint. Atqui per votum maxime consulitur constantiae ac firmitati animi ut perbelle exponit Angelicus Doctor in S. Th. 2ª 2ae, q. 88, *a, b.*

4. — Quae fiunt ex voto, multo maioris valoris ac meriti sunt, quam quae fiunt sine voto. Vide Sanctum Thomam loco superius citato.

5. — Valde decet, ut oblatio quae pro Obolo Sancti Petri facienda est a membris huius Sodalitatis, fiat modo longe nobiliori quam ut fieri soleat a ceteris fidelibus. Jamvero si fiat ex voto, oblatio acquiret meritum virtutis religionis. Vide art. cit. Sancti Thomae.

6. — Valde conferet ad devotionem fovendam erga Sanctam Sedem, fideles persuasum ac bene perspectum habere, se, quum pecuniam Summo Pontifici elargiuntur, opus magni meriti et valde laudabile persequi. Jam si fideles noverint, membra huius Sodalitatis oblationem pecuniae pro Obolo Sancti Petri, ex voto facere, facile intelligent, Obolum Sancti Petri pium omnino opus esse. Votum enim non fit nisi de bono meliori. Agitur igitur de re quae magnam aedificationem pariet fidelibus.

7. — Nisi oblatio illa alicui voto alligetur, iure timendum est ne paullatim oblivioni tradatur non modo ipsa pecuniae oblatio quotannis facienda, sed etiam ipsa executio aliarum rerum quae huic Sodalitati cordi esse debent; quod quidem constat tristi experientia in aliis associationibus bene multis.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. v. q. Vol. pag. 74—82).

Articolo III.

Del fondamento, su cui deve poggiare la morale certezza della buona riuscita di un ordinando.

Ad esprimere molte idee in una sola che tutte le comprenda, dico che tale certezza, di cui ho dimostrato la imprescindibile necessità, deve fondarsi sulla certezza della divina vocazione.

Perchè mai ?

Perchè *ordinariamente* chi è chiamato da Dio al sacerdozio e corrisponde con fedeltà nel chiericato, sarà buono ecclesiastico per tutta la vita; e chi o non è chiamato o non risponde con fedeltà alla vocazione nel periodo della carriera chiericale, riuscirà un cattivo sacerdote.

A ben intendere ciò, fa mestieri avere idea esatta della vocazione sacerdotale.

Che la divina vocazione sia onninamente necessaria lo riconoscono tutti gli autori, a qualunque scuola appartengano. Son troppo chiare le parole bibliche: *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron.* — *Non vos me elegistis, sed* EGO ELEGI VOS. — *Sicut misit me Pater, et* EGO MITTO VOS etc. Troppo è chiaro che solo il Capo di uno stato può nominare i suoi ministri; che solo il padrone può scegliere i suoi servi; che l'intrudersi non vocato nel Santuario è, come dice S. Bernardo, più che temerità, follia, sacrilega usurpazione, meritevole dei più tremendi castighi.

Ma, pur riconoscendosi da tutti la necessità della vocazione, non tutti convengono nel determinarne l'essenza.

Il concetto generico di vocazione consta essenzialmente di due idee: 1.° Di un sovrano che elegge, destina un suo suddito ad un ufficio; 2.° di un mezzo (viva voce, scritto, inviato ecc.) con cui gli manifesta la sua volontà. Senza la volontà del sovrano, manca l'atto fondamentale della chiamata; senza la manifestazione di quella volontà, manca la possibilità che tale volontà sia conosciuta ed eseguita. La definizione adunque della vocazione sacerdotale deve comprendere amendue questi elementi e non altro che essi.

Fra le varie definizioni che se ne leggono negli Autori, a me sem-

bra la più semplice e completa e che da nessuno può essere rifiutata, quella del chiarissimo Stapf (1): la vocazione allo stato ecclesiastico è la volontà di Dio, abbastanza conosciuta, che il tale divenga suo ministro "... Anche *Dei voluntatem sufficienter cognitam vocationem dicimus* „. Questa definizione in sostanza corrisponde esattamente alla dottrina dei Padri, dei Dottori, dei Concilii e dei Romani Pontefici, benchè non sempre nè da tutti siasi usata la parola vocazione, e benchè di tale dottrina (come di tante altre). non si trovi negli antichi quel pieno svolgimento che se ne vede negli autori dei secoli a noi più vicini: essa, se ben veggo, tronca radicalmente i moderni dissidii di alcuni autori, specialmente francesi, sulla natura della vocazione; e mostra altresì come tali dissidii siano provenuti appunto dalle definizioni incomplete od inesatte che se ne davano. Questa dello Stapf comprende amendue gli elementi essenziali della vocazione; chiarisce e semplifica le definizioni astruse, le quali tirano la mente ad entrare in punti misteriosi della grazia, della provvidenza e della predestinazione; compie le definizioni incomplete, perchè nella sua semplicità abbraccia quanto vi ha di vero in tutte le altre; raddirizza molte idee storte e dannose, perchè rimuove la causa, che io credo la principale, degli errori in questa materia, cioè il non distinguere abbastanza la volontà di Dio dai mezzi che egli usa per manifestarla (2). Questo difetto di distinzione doveva regnare fin dai tempi di S. Carlo; perocchè il santo Porporato nelle sue *Institutiones ad universum seminarii regimen*, al capo VIII della 1.ª parte, dove prescrive le visite annuali del Prelato a tutti e singoli gli alunni, vuole che egli domandi pure, adattandosi al comune linguaggio, *quid de vocatione*. È chiaro che un giovanetto non può intendere in tale domanda la parola vocazione fuorchè nel senso della sua inclinazione allo stato sacerdotale, come si dice vocazione alla musica, alla pittura, all' architettura ecc. nel significato di *tendenza* a quell' arte bella o a quel ramo dello scibile. Questo linguaggio può andare ove trattasi di professioni umane; ma nella vocazione ecclesiastica, che è cosa tutta divina, non vi è, non vi può essere che la volontà di Dio e i mezzi che la manifestano; tra i quali, come vedremo, vi può essere ed ordi

---

(1) Di questo Autore giustamente ha scritto lo Scavini (Libro I. N. 101): " pietate, prudentia et consiliorum opportunitate *mire clarescit* „.

(2) In Dio la sua SS.ma Volontà è atto semplicissimo, eterno, immutabile. I teologi ed i filosofi, conformandosi al nostro modo d'intendere, distinguono la divina volontà in assoluta e condizionata, efficace ed inefficace, primaria e secondaria, antecedente e conseguente ecc. Ma, giova notarlo fin da ora, in qualunque senso voglia pigliarsi tal parola, è sempre verissima la definizione dello Stapf. Chi infatti potrebbe negare che la elezione che fa Iddio di un uomo a suo ministro è un atto della sua provvidissima Volontà? Chi può negare che, al fine che tal volontà sia eseguita, è necessario ch' Egli in un modo o in un altro la manifesti?

nariamente vi è, sotto alcune condizioni, altresì la tendenza. Questi mezzi sono vari e molto differenti, e noi ne diremo col divino favore nell'articolo seguente. Per lo scopo del presente articolo basta aver chiarito che la vocazione al sacerdozio è essenzialmente la Volontà di Dio, sufficientemente conosciuta, che uno sia suo ministro.

Stabilito questo genuino concetto della vocazione ecclesiastica, è facile dimostrare che, posta tal vocazione e la fedele corrispondenza ad essa nel periodo di preparazione al sacerdozio, la buona riuscita dell'ordinando deve dirsi moralmente certa; e che, mancando tale vocazione o la corrispondenza ad essa nel chiericato, n'è moralmente certa la cattiva riuscita.

Infatti S. Tommaso, seguito in ciò da tutti i Teologi, insegna che quando Iddio elegge uno a qualche ufficio, talmente ve lo *prepara* e *dispone*, da essere trovato idoneo ad esso. Ed esemplifica questa dottrina appunto con la idoneità al sacerdozio. *Illos quos Deus ad aliquid eligit, ita praeparat et disponit, ut ad id ad quod eliguntur inveniantur idonei, secundum illud: sufficientia nostra ex Deo est, qui, et idoneos nos fecit ministros Novi Testamenti.*

Adunque la vocazione ecclesiastica è, da parte di Dio, dolce e forte preparazione al sacerdozio, mediante ogni sorta di doni non solo soprannaturali ma puranco naturali, segnatamente un'ottima indole, inclinata alla pietà, alla perfezione, al generoso disprezzo dei beni transitori, allo zelo per la gloria di Dio e per la salute delle anime; come dappoi sarà una catena di validissimi aiuti a ben compiere tutti i doveri sacerdotali: perocchè quell'infinita Potenza, Sapienza e Bontà che ha chiamato a tanto ufficio, con ciò stesso si è in certo modo obbligato di aiutare efficacemente a ben esercitarlo. La corrispondenza poi fedele e costante del chiamato in tutta la carriera chiericale è calamita di sempre maggiori grazie e benedizioni; ed è formazione di profonde abitudini, che difficilmente si muteranno mai più, di virtuose in viziose. *Adolescens iuxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea.* Sicchè, posta tal chiamata di Dio e tale fedele corrispondenza del soggetto, questi nel sacerdozio si troverà, come suol dirsi, nel suo centro: i sacri ministeri, anche i più faticosi come il catechizzare i fanciulli, l'assistere ai moribondi ecc. gli riusciranno deliziosi; onde avrà piuttosto bisogno di freno che di sprone (conforme si vede ogni giorno in tutti quelli che si son fatti preti per vocazione di Dio e non per vocazione dei genitori o del misero tornaconto). Gli costerebbe maggior violenza il tenersi ozioso che il lavorare alla salute delle anime, siccome maggior fatica costerebbe al nocchiero di tenere la nave immobile, che farla avanzare col vento favorevole; è una bella immagine adoperata da S. Alfonso: chi si è fatto prete per vera vocazione, naviga col vento in poppa.

Come dunque non dovrà dirsi moralmente accertata la buona riuscita di un ordinando di cui si è prima accertata la divina vocazione ?

Per l'opposto, il difetto di vocazione è mancamento delle doti naturali e delle grazie soprannaturali richieste per rendere idoneo ad uno stato tanto superiore al comune ; ed è pure difetto di quegli aiuti attuali di cui il sacerdote ha grandissimo e continuo bisogno nell'esercizio dei suoi gravi e difficili doveri : aiuti che il Signore giustamente gli nega in castigo della temeraria usurpazione da lui fatta di un ministero altissimo al quale egli non lo voleva. Senza le quali doti, grazie ed aiuti, come gli sarà possibile essere per tutta la sua vita un degno ministro dell'altare ?

Ed altrettanto è a dirsi di chi è chiamato e non corrisponde. Il Signore invita, non forza ; e quando il suo invito vien disprezzato, egli ritira la grazia della vocazione.

Del resto i superiori di un chierico che non si conduce come deve condursi chi è chiamato da Dio al sacerdozio, non possono conoscere se la sua imperfetta condotta dipende da mancanza di vocazione o da mancanza di corrispondenza ad essa. Allorchè dipende da incorrispondenza può solo conoscerlo il chierico stesso, che avverte gli inviti della grazia e la propria resistenza ; ma non possono conoscerlo abbastanza i superiori del foro esterno, e neppure interamente il suo direttore spirituale. Noi dalla fedele corrispondenza possiamo arguire la vocazione, non essendo possibile la cooperazione dell'uomo se non è preceduta dall'operazione di Dio ; ma per ordinario non possiamo argomentare dalla tiepidezza di un chierico, se ciò sia effetto di resistenza alla vocazione o di assenza di questa. Talchè, pel nostro caso, la morale certezza di buona riuscita non può fondarsi che sulla vocazione di Dio, resa manifesta dalla fedele corrispondenza dell'uomo. "... Guai, dice Monsignor Guerra, a chi fattosene indegno, e già rigettato da Dio, osasse stendere all'altare una mano sacrilega, per cingersi della corona del sacerdozio ! „.

Ascoltiamo S. Alfonso : " Ben dicea il p. m. Granata che la vocazione è la ruota maestra di tutta la vita : siccome nell'orologio, guastata la ruota maestra, è guastato tutto l'orologio ; così, dice S. Gregorio Nazianzeno, se uno erra la vocazione, andrà errata tutta la sua vita ; perchè in quello stato a cui non l'ha chiamato Dio, rimarrà egli privo degli aiuti opportuni per ben vivere. *Unusquisque proprium donum habet... alius quidem sic, alius vero sic*, scrisse l'Apostolo. Ciò significa, come spiegano gl'interpetri con S. Tommaso, che il Signore a ciascuno dà le grazie per ben adempiere gli obblighi di quello stato a cui lo chiama... Ciascuno dunque siccome sarà ben atto per adempire quell'ufficio a cui l'elegge Dio, così all'incontro sarà inetto per quell'ufficio a cui Dio non l'elegge. Il piede che è dato per cam-

minare, è certamente inetto per guardare; l'occhio ch'è dato per guardare, è inetto per udire. Come potrà pertanto esser atto a ben soddisfare le parti di sacerdote chi non è stato da Dio eletto al sacerdozio ? Il Signore è quello che elegge gli operai che hanno da coltivar la sua vigna: *Ego eligi vos... ut fructum afferatis.* E perciò non disse già il Redentore: pregate gli uomini che vadano a raccorre la messe; ma pregate il padrone della messe che mandi operai a raccoglierla: *Rogate dominum messis ut mittat operarios in messem suam.*

" Quando Dio chiama, egli stesso dona gli aiuti, dice S. Leone: *Qui mihi honoris est auctor, ipse mihi fiet administrationum adiutor;* DABIT VIRTUTEM QUI CONTULIT DIGNITATEM. E questo è quel che disse Gesù Cristo: *Ego sum ostium: per me si quis introierit, ingredietur et egredietur, et pascua inveniet. Ingredietur:* ciò che intraprende il sacerdote chiamato da Dio ben l'adempirà senza colpa e con merito. *Et egredietur:* si troverà in mezzo alle occasioni e pericoli, ma ben ne uscirà salvo col divino aiuto. *Et pascua inveniet:* insomma in tutti i suoi ministeri sarà assistito da grazie speciali, che lo faranno avanzar nello spirito, ritrovandosi in quello stato in cui l'ha collocato Iddio; onde potrà dire con confidenza: *Dominus regit me, et nihil mihi deerit: in loco pascuae me collocavit.*

" All'incontro quei sacerdoti che non sono mandati da Dio ad operar nella Chiesa, resteranno da lui abbandonati con eterna loro ignominia e rovina: *Non mittebam prophetas*, dice il Signore per Geremia, *et ipsi currebant.* E poi soggiunge: *Propterea ecce ego tollam vos portans, et derelinquam vos... Et dabo vos in opprobrium sempiternum et ignominiam aeternam, quae numquam oblivione delebitur.*

" Un uomo, per esser sollevato all'altezza del sacerdozio, bisogna, dice S. Tommaso, *ut divina virtute evehatur et transmittatur supra naturalem rerum ordinem;* giacchè vien costituito santificatore dei popoli e vicario di Gesù Cristo. Ma a colui che da sè vuol sollevarsi a tanta dignità, avverrà ciò che dice il Savio: *Postquam elevatus est in sublimi, stultus apparuit.* Egli se fosse restato nel secolo, sarebbe stato forse un buon secolare; ma essendosi fatto sacerdote senza vocazione, sarà un mal sacerdote, e invece di utile apporterà molto danno alla Chiesa, come scrisse di tali sacerdoti il catechismo romano: *Huiusmodi hominum genere nihil infelicius, nihil calamitosius ecclesiae esse potest...* „.

Scioglie poi il S. Dottore l'antica e sempre nuova obbiezione del numero troppo scarso dei certamente vocati. " Ma dirà taluno: In questo modo se avessero ad ordinarsi solamente i sacerdoti che hanno tutti i segni di sopra mentovati e richiesti, pochi sacerdoti vi sarebbero nella Chiesa, e mancherebbe l'aiuto. Ma a ciò rispose già il

Concilio Lateranense IV: *Satius est... paucos bonos quam multos malos habere.* E S. Tommaso dice che Iddio non mai abbandona talmente la Chiesa che faccia mancare ministri idonei, secondo la necessità dei popoli... Il voler provvedere alla necessità dei popoli coi mali ministri, ben dice S. Leone, non è voler salvarli, ma perderli: *Non est hoc consulere populis, sed nocere* „ (Selva Cap. X).

Nei medesimi sensi parlano altri autori innumerevoli (1) ed anche Romani Pontefici e Ss. Congregazioni.

Benedetto XIV, nel libro XI *De Synodo Dioecesana*, Cap. II, n. 12, prescrive che per quei chierici che in nessun modo siansi potuti avere in Seminario, si istituiscano in vari luoghi della diocesi apposite congregazioni di spirito, alle quali tutti i chierici esterni siano tenuti d'intervenire almeno ogni domenica, e nelle quali i rispettivi direttori spirituali li istruiscano di quali doti e virtù debbono essere forniti coloro che desiderano divenire degni ministri del Signore, e QUALI SIANO I VERI SEGNI DELL'ECCLESIASTICA VOCAZIONE: "... iis demonstrando, quibus dotibus atque virtutibus instructos esse oporteat illos qui ad sanctuarii ministeria digne accedere cupiunt; QUAENAM SINT VERA ECCLESIASTICAE VOCATIONIS INDICIA... „. E al n. 16 dice: "... neve admittantur in Clerum, nisi qui et merito et requisitis qualitatibus praediti, et DIVINA VOCATIONE, quantum homini fas est de interioribus iudicare, ad ecclesiastica ministeria APPELLATI esse dignoscantur „.

Pio IX, nel breve del 10 novembre 1869 a Mons. Almerico Guerra, loda questo autore dell'aver ben segnalate nel libro *Le vocazioni allo stato ecclesiastico*, le cause per cui tanti giovani che Iddio vorrebbe suoi ministri, non si trovano preparati ad ascoltare la voce superna che li chiama al sacerdozio: "... DIVINAE VOCI *excipiendae plane imparatos* „; e di averne additati i rimedi. E nell'altro breve del 4 aprile del 1874 al Vescovo di Nola, dice essere di supremo interesse per la religione e per la società, "... ut qui veris certisque indiciis IN SORTEM DOMINI VOCANTUR,ii ad sacrorum ministerium accedant„.

Leone XIII, nell'enciclica dell'8 dicembre 1902, vuole che al tutto siano licenziati quei chierici che mostrano tendenze poco convenevoli all'ECCLESIASTICA VOCAZIONE.

Pio X, per tacere di altri suoi documenti, approvò e sancì il 1.° gennaio del 1908 le *Norme per l'ordinamento educativo e disciplinare dei Seminari d'Italia,* nelle quali si legge all'articolo 54: " Il Di-

(1) Veggasi tutto il citato Capo della *Selva*, ed inoltre *I Santi Ordini del Venerabile Olier*, il bellissimo *Ragionamento sulla vocazione allo stato ecclesiastico* del Massillon, i luoghi relativi alla vocazione nei libri del Tronson, del Sevoy, del Dubois, del De Sanctis, del Guerra, del Formisano ecc., ma soprattutto l'eccellente opera di Mons. Malan, *Règles pour le choise d'un état.*

rettore di spirito ascolterà le confessioni degli alunni, e darà loro tutti i consigli che giudicasse opportuni, SOPRATTUTTO RIGUARDO ALLA VOCAZIONE SACERDOTALE... „ All' articolo 56 : " Ad ascoltare le confessioni degli alunni, oltre il Direttore di spirito, saranno designati alcuni dotti e pii sacerdoti, i quali, memori del grave loro compito e sulla scorta di approvati autori, forniranno ai penitenti consigli e lumi richiesti dalle loro incertezze, *imponendo l' obbligo di ritirarsi dallo stato ecclesiastico a chi dimostrasse* DI NON ESSERVI CHIAMATO „. E nell' articolo 86 : " Non si ammetteranno ai corsi superiori che quei giovani i quali abbiano dato SEGNI DI VOCAZIONE ALLO STATO ECCLESIASTICO „.

Perchè mai i Romani Pontefici si mostrano tanto solleciti che si accerti la vocazione dei chierici, se non perchè la buona o cattiva loro riuscita dipende dall' essere o no chiamati dal Signore allo stato ecclesiastico ?

Lo esprime con due bellissime similitudini lo stesso S. Padre nel suo autografo del 28 gennaio 1912 agli alunni del Seminario di Reggio-Emilia : " Dilectis filiis alumnis Seminarii Episcopalis Regiensis in Aemilia, Deum adprecantes ut *divinae ad statum* SACERDOTALEM VOCATIONIS (cui, tanquam PRIMARIO LAPIDI, totius perfectionis clericalis structura innititur, et ex qua veluti RADICE gratiae reliquae prodeunt), per pietatem, disciplinam et studium, certissima exhibeant argumenta „ (V. *Unità Cattolica* del 29 febbraio 1912) — Sur un fodamento solido è agevole innalzare un solido edificio ; se il fondamento fa difetto, l' edificio crollerà di certo : da una radice legittima e vigorosa sono da aspettarsi frutti buoni ed abbondanti ; quando radice non vi è od è viziata, i frutti o mancheranno o saranno cattivi.

Orbene se dalla divina vocazione dipende la morale certezza della buona riuscita degli ordinandi, e dall' assenza della vocazione dipende la morale certezza della loro cattiva riuscita, in qual modo si potranno distinguere con sufficiente sicurezza i vocati al sacerdozio dai non vocati ?

(*continua*) G. M. C.

QUESTIONI

11.

Se gli economi curati temporanei sono obbligati di pagare il cattedratico.

Gli economi curati temporanei, posti a reggere le parrocchie nelle vacanze, hanno tutti gli obblighi dei parroci, non escluso quello della messa *pro populo*: hanno pure l'obbligo di pagare al Vescovo il cattedratico?

Vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XXIII, p. 365) come sono obbligati al cattedratico tutte le chiese secolari, tutti i parroci e tutti coloro che hanno beneficii (Bened. XIV *De Syn.* L. V, Cap. VIII, n. 3).

Sono obbligati a ciò quei che hanno veri beneficii perpetui, non già chi non possegga siffatti beneficii: " Hoc intelligendum est (dice il Ferraris, v. *Cathedraticum* n. 17 et 18) de ecclesiis et clericis intitulatis, et beneficiatis, a quibus solummodo potest exigi cathedraticum. Non autem potest exigi a clericis seu presbyteris non beneficiatis, etiamsi in praeteritum solvissent, ut respondit S. Congr. Episcopor. contra *Archiep. Compsamem* 15 ian. 1694 „.

Ora l'economo curato temporaneo non può dirsi beneficiato, benchè amministri la parrocchia, e benchè abbia tutti gli obblighi del parroco. L'obbligo poi della messa *pro populo* è ben diverso da quello del cattedratico. Quello è di diritto divino insieme ed ecclesiastico; questo di solo diritto ecclesiastico. Quello è parte precipua della cura parrocchiale; questo è un riconoscimento dell'autorità vescovile. E finalmente quello è imposto a chi esercita la cura delle anime; questo è prescritto ai soli beneficiati.

Perciò gli economi curati temporanei sono esenti per sè dalla tassa del cattedratico. Abbiamo detto *per sè*, non volendo escludere la chiesa parrocchiale, la quale, come tutte le altre chiese, ha l'obbligo del cattedratico.

12.

Se sono obbligati a pagare il cattedratico coloro cui fu conferita la parrocchia ad nutum Episcopi.

Coloro cui fu conferita la parrocchia *ad nutum Episcopi* o per dispensa della S. Sede, o per fondazione della parrocchia, sono obbligati al cattedratico, benchè non veri beneficiati?

È quistione fra i DD. se i beneficii che si conferiscono *ad nutum* siano veri beneficii. Noi toccammo altrove tal questione (*Mon. Eccl.* Vol. XXIV, p. 38) e giudicammo più vera (secondo la definizione del beneficio che richiede la perpetuità) la sentenza che nega.

Nondimeno rispetto alle parrocchie, osserviamo che queste, quando non sono succursali, cioè dipendenti da un parroco principale, ma sono auto-

nome, non possono considerarsi come non veri beneficii. Imperocchè hanno con sè la stabilità e la perpetuità, benchè il rettore non sia stabile e perpetuo. Si ascolti il Bouix, il quale così ragiona dei parrochi della Francia amovibili *ad nutum*, detti *desservants* (*De Parocho*, Par. I, Sect. IV, Cap. V, § II): " Certum omnino est cuilibet deservitori committi animarum curam, non tamquam vicario alterius, sed proprio nomine exercendam. Et sicuti proprie dictus quilibet parochus, ita deservitor, ex officio tenetur parochiae suae incolis sacramenta ministrare; et vicissim hi tenentur ad ipsum recurrere in iis casibus, in quibus de iure tenentur parochiani proprium suum parochum, et non alium adire; verbi gratia, in matrimoniorum celebratione in recipienda semel in paschate communione etc. — Quae conditiones, cum ipsammet parochiatus essentiam constituant (ut supra probatum est), omnino concludendum venit hodiernos Galliae curatos, *qui vocantur desservants*, veros esse et proprie dictos, in sensu iuris, parochos „.

A ciò si aggiunge la disposizione del decreto *Maxima cura*, che agguaglia cotali parroci amovibili ai parroci perpetui nella rimozione dalla parrocchia. Infatti nel can. 30 di questo decreto è stabilito: " Superius constitutis regulis, adamussim applicandis in omnibus qui paroeciam, quovis titulo, ut proprii eius rectores obtinent, sive nuncupentur vicarii perpetui, sive *desservants*, sive alio quolibet nomine, locus non est, quoties paroecia committatur curae alicuius sacerdotis qua oeconomi temporalis, vel vicarii ad tempus, sive ob infirmitatem parochi, sive ob vacationem beneficii aut aliam similem causam „.

Tranne adunque gli economi temporali o i vicarii *ad tempus*, tutti coloro che son provvisti di una parrocchia indipendente, sia in perpetuo, sia *ad nutum*, possono equipararsi negli obblighi e nei diritti e possono in senso canonico dirsi beneficiati.

Da ciò discende, secondo il nostro avviso, che codesti parroci anche *ad nutum* abbiano l'obbligo di pagare il cattedratico al Vescovo. Tal nostra opinione vien rafforzata dalle seguenti ragioni:

a) Benedetto XIV *De Syn.* L. V, c. 7, n. 2 scrive: " Certum est cathedraticum solvi debere ab omnibus ecclesiis saecularibus et *quibuscumque parochis*, et beneficiariis; aequum quippe est, ut qui ab ecclesia stipendia recipit, ecclesiae moderatori eiusque cathedrae, in subiectionis signum aliquod tributum pendat „. — Qui dunque nessuna distinzione si fa circa i parroci tenuti a questa prestazione, la quale incombe *quibuscumque parochis*, e perciò siano perpetui, siano *ad nutum*.

b) La ragione che allega il prefato Pontefice nel l. c. per l'obbligo del cattedratico è questa: " Aequum quippe est, ut qui ab ecclesia stipendia recipit ecclesiae moderatori eiusque cathedrae in subiectionis signum aliquod tributum pendat „. — Or come il parroco perpetuo riceve lo stipendio dalla chiesa, così lo riceve pure il parroco *ad nutum;* onde sì a questo come a quello incombe l'obbligo del tributo alla cattedra episcopale.

c) Quanto ai beneficii, vengono esclusi dal detto tributo le sole cappellanie laicali ed amovibili *ad nutum*. Così Benedetto XIV nel l. c. n. 5: " Et quod specialiter attinet ad beneficia simplicia sacra Congregatio Con-

cilii *in Maceraten. cathedratici* die 29 aprilis 1731 dixit ex omnibus beneficiis cathedraticum deberi Episcopo, solis exceptis cappellaniis laicalibus et ad nutum amovibilibus „. Se dunque ne vanno esenti le sole cappellanie laicali ed amovibili *ad nutum* (in cui non si tratta di averne stipendii dalla chiesa), ne viene che gli altri beneficii ecclesiastici o perpetui *ad nutum* non ne vanno esenti.

d) A ciò si aggiunge che, come fu dichiarato da una Congregazione particolare della S. C. del Concilio istituita dal Papa intorno al cattedratico il dì 5 ott. 1731, al riferire di Mühbauer (*Thes. res. S. C. C.* v. *Cathedraticum*, ap. Ojetti *Synops.* Vol. I, n. 883), " onus praestandi cathedraticum non inhaerere personis beneficiatorum, sed ipsis beneficiis „. E perciò qualunque sia il beneficiato o perpeto o *ad nutum* deve questa prestazione fino a che gode delle rendite del beneficio.

Per tutte queste ragioni sembra fuori dubbio che anche i parroci amovibili *ad nutum*, debbano, in ragione del loro beneficio, pagare al Vescovo il cattedratico.

13.

Circa la spartizione degli arretrati dell' aumento di congrua, dovuti ad un parroco dimissivanario

Tizio parroco di B. nel 1897 rinunziava alla parrocchia vantando verso di questa un credito di L. 580, che il Vescovo del tempo impose a Caio novello parroco. Questi pagò già il debito a Tizio. Intanto in dicembre del 1912 il Fondo pel culto liquidò all' ex-parroco Tizio la somma di L. 2000 per arretrati di aumento di congrua. — Si chiede: 1.° La detta somma di arretrati a chi si appartiene, a Tizio ovvero a Caio? — 2.° Nel caso che si debba a Tizio, deve questi restituire a Caio almeno la somma di L. 580?

Al 1.° — Entra qui la quistione a chi si debbano i frutti di un beneficio, maturati e non percepiti dal beneficiato prima di avere smesso il beneficio.

Giulio III. nella Costit. *Cum sicut* del 1550, fa divieto formale che i frutti maturati e non percepiti dal beneficiato defunto passino agli eredi. Urbano VIII, nella Costit. *Aeternus rerum Conditor*, conferma tal disposto e stabilisce espressamente che i frutti del beneficio, non percepiti dal beneficiato defunto, spettino al successore, quando non siano dovuti alla Rev. Camera Apostolica (v. *Mon. Eccl.* Vol. XI pag. 514). Queste disposizioni sono in pieno vigore nella nostra Italia.

Ma se il beneficio vaca non per morte dell' investito, sibbene per rinunzia ovvero per trasferimento di costui, a chi andranno i frutti maturati e non percepiti da chi ha smesso il beneficio? — Esaminammo altrove questa medesima quistione (*Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 317), e vedemmo che in ciò i pareri de' DD. non sono concordi. Alcuni opinano che il disposto de' Pontefici Giulio III ed Urbano VIII non si estendono a questo caso, ma riguardano solo la vacanza del beneficio per morte dell' investito, e perciò quando il beneficio vaca o per trasferimento o per rinunzia del beneficiato, a costui si debbono i frutti maturati e non percepiti durante la

sua gestione. Così Covarruvia, Parisio, Garcia, De Luca ecc. — Altri, poggiati sul principio che il beneficiato vuolsi equiparare all'usufruttuario, il quale fa suoi i frutti fino a che tiene il fondo in possesso e poi non più, giusta la legge. *Si usufructuarius* § *quibus usufructus amittitur et* § *is vero, Inst. de rerum divisione*, opinano che il beneficiato, dal punto che lascia il beneficio, non ha più diritto agli emolumenti di esso, benchè prima già maturati. Così Barbosa, l' Hostiense, il Navarro e specialmente in più sentenze la S. Rota (v. *Mon. Eccl.* l. c.).

Stante la doppia e contraria sentenza, a noi non è dato dirimere la questione, come non hanno creduto di risolverla Reiffestuel (L. I, Tit. VII, n. 55) e Leurenio (*For. Eccles.* L. I, Tit. VIII, n. 425), contenti solo di aver riferito gli autori che stanno o per la parte affermativa o per la negativa.

Ripetiamo perciò quello che conchiudemmo altrove (*Mon. Eccl.* l. c.), che in tal caso può starsi benissimo alla consuetudine dei luoghi: dove tal consuetudine non vige, i prefati frutti possono dividersi *pro rata dubii*. Quindi, nel caso, se in B. non v' ha consuetudine stabilita circa la spartizione dei frutti maturati e non percepiti dal beneficiato che rinunzia o che viene altrove trasferito, gli arretrati per l' aumento di congrua potranno dividersi con equa proporzione fra il parroco Tizio ed il parroco Caio.

Al 2.° Ma che dire della somma che Caio pagò a Tizio per un credito che questi aveva sul beneficio? Fa d' uopo vedere di che natura era questo credito. Se era per migliorie fatte sui fondi beneficiali, il parroco Tizio non avea diritto di rivalersene dal successore. Imperocchè le migliorie sui fondi che si tengono in usufrutto, come i fondi beneficiali, cedono al padrone dei fondi cioè al beneficio medesimo (1); salvo se con debita licenza dell' autorità ecclesiastica, la persona del beneficiato abbia prestata qualche somma al beneficio pei necessarii miglioramenti. Se quindi Tizio non avea diritto alla somma ricevuta da Caio, questi può prelevarla, nella spartizione degli arretrati; se poi vi avea diritto, gli arretrati si spartiranno con equa proporzione.

14.

Se s' incorrano le pene contra alienantes *dai parroci che si rivolgono alle autorità civili prima che alle ecclesiastiche per l' alienazione di qualche fondo beneficiale.*

Mevio parroco, avendo in animo di vendere un fondo del suo beneficio parrocchiale, si rivolge all' Economato governativo per averne il consenso. L' Economato, riconosciuta proficua la vendita, ordina subito la subasta per la detta vendita, che asso-

(1) Il Codice Civile italiano così prescrive nell' art. 495: " Il proprietario non può in nessun modo nuocere ai diritti dell' usufruttuario; e questi o chi lo rappresenta non ha diritto in fine dell' usufrutto ad indennità per miglioramenti che avesse fatti, ancorchè se ne fosse aumentato il valore della cosa ". — Questa disposizione fu fatta valere anche pei beneficiati dalla Cassazione di Napoli 18 sett. 1862 e 3 sett. 1873.

lutamente deve aver luogo. Dopo ciò, Mevio muove istanza alla S. C. del Concilio, per averne la canonica approvazione. — Si chiede: 1.° È da approvare la condotta di Mevio? — 2.° Nel caso negativo, ha incorso qualche pena?

Al 1.° — La condottta di Mevio è riprovevolissima. Egli, volendo vendere un fondo beneficiale, prima che all' Economato governativo, dovea rivolgersi alla S. Sede per ottenerne il necessario permesso. Trattasi invero di fondo ecclesiastico che non si può alienare senza le debite solennità, principalissime delle quali è la venia della S. Sede. Questa deve innanzi tutto conoscere le cause della vendita a giudicare se essa torni proficua o pur no al beneficio.

Nè vale il dire che Mevio si è rivolto all' autorità civile coll' animo di chiedere poi la venia alla S. Sede. Imperocchè l' autorità civile non si limita, d' ordinario, a dare il consenso alla vendita, ma emana alresì gli ordini oppportuni per effettuarla, sicchè la vendita non si può più disdire. Donde viene che la S. Sede non ha più agio di esaminare e giudicare di per sè circa la necessità o la utilità della vendita, e deve limitarsi solo a sanare ciò che malamente il parroco ha operato, vale a dire a rendere valida l' alienazione già nullamente da lui attentata. Alienazione poi è " omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum per quod ipsorum dominium transfertur „ (Paul. II in Extrav. *Ambitiosae*). E perciò il parroco che si rivolge all' autorità civile, quanto è da sè, trasferisce il dominio del fondo beneficiale.

Neppure vale il dire che l' alienazione non è ancora completa colla tradizione, non essendosi ancora tenuta l' asta nè aggiudicato ad altri il fondo. — È vero che non mancano antichi autori, i quali, aderendo al diritto romano, dicevano non compiuta l' alienazione senza la tradizione della cosa venduta; ma i recenti TT. stanno giustamente col diritto nuovo (Cod. Ital. art. 1448) che dice perfetta la vendita col solo patto. Così D' Annibale in Const. *Ap. Sedis* n. 177 nota 55; Ojetti *Synopsis* v. *Alienatio*, n. 307 ecc. Or basta il solo patto con cui si trasferisce il dominio sulla cosa ecclesiastica perchè debba dirsi compiuta l' alienazione. Il parroco quindi che si rivolge al governo per l' alienazione del suo fondo e ne ha il consenso, già compie l' alienazione, la quale non si può più rivocare.

Al 2.° — Ma il parroco così operando ha incorso qualche pena? — La Estrav. *Ambitiosae*, vieta simili altenazioni sotto pena di scomunica maggiore *nemini reservata* e sotto pena (trattandosi di persone, inferiori all' ordinario) della privazione *ipso facto* del beneficio. La prima pena fu confermata dalla Costit. *Apostolicae Sedis*. La seconda, perchè non censura, come altrove dimostrammo (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 276), vige anche dopo la Costit. *Apostolicae Sedis*.

Or queste pene s' incorrono *ipso facto* dal parroco che si rivolge all'autorità civile per l' alienazione del fondo beneficiale?

Sembra a noi che s' incorrono quando ei ben conosceva che l' autorità civile, concedendo il permesso mette subito all' incanto il fondo da alienare, non curando di aspettare la venia pontificia. Quanto è da sè, come si è dimostrato nella risposta al primo dubbio, ha compiuta l' alienazione non potendo più rivocarla.

Ove poi non sapeva l' uso del Governo in disporre subito della vendita, se la ignoranza fu invincibile può essere scusato dalle pene. Ma se fu vincibile, generalmente i TT. non lo scusano, benchè trattisi di ignoranza crassa e supina; insegnando che questa ignoranza scusa solo i compratori non già i venditori, poggiati sulle parole della Costit. *Apostolicae Sedis* " Alienantes et recipere praesumentes „, dove il *praesumentes* lo riferiscono al *recipere*, non all' *alienantes*. Così D' Annibale l. c.; Ojetti l. c.

Nel caso adunque Mevio, se conosceva o poteva conoscere che, rivolgendosi al Governo, prima che alla S. Sede, il fondo beneficiale poteva dirsi già alienato, non può essere scusato dalle due predette pene. Egli fa bene a rivolgersi, pentito, alla S. C. del Concilio per averne la sanatoria, che d' ordinario la S. C. concede *imposita gravi poenitentia;* ma se giuste ragioni lo persuadessero, la S. C. potrebbe anche dichiarargli la perdita del beneficio.

15.

Circa gli altari di schisto e di cemento.

Nel *Monitore Eccles.* Vol. XIX, pag. 471 si disse potersi consacrare gli altari di cemento perchè la S. C. de' Riti *in Lamacen.* 29 apr. 1887 *(Mon. Eccl.* Vol. V, P. I, p. 128) rescrisse che gli altari consacrati di schisto *(cemento)* non aveano bisogno di nuova consacrazione. È vero che lo schisto sia un cemento, ovvero equivalga ad un cemento?

Nel cit. luogo del Monitore, Vol. V P. I, p. 128, il decreto *in Lamacen.*, quando fu pubblicato la prima volta, recava: " R.mus Ordinarius Dioeceos Lamacen. exponens altaria plurima suae Dioeceseos ecclesiarum sacros lapides praeseferre e quodam schisto lapide *(cemento)* efformatos satis duro... S. R. C. subiecit dub.: An retineri possint sacri lapides e schisto illo lapide efformati? — Resp. *Affirmative* „. Dalla parola *cemento* messa in parentesi argomentossi che lo schisto fosse una specie di cemento.

Però, avendo posteriormente esaminata la natura dello *schisto*, siamo andati in contrario giudizio. Lo schisto infatti, secondo il Vocabolario del Tommaseo (Vol. IV, pag. 648), è " nome delle pietre laminose, cioè che si disfanno in lamine .. spezie di ematite: ha file lunghe e dritte „. E si aggiunge: " Lo schisto è così chiamato non perchè o fesso od aperto sia, o perchè facilmente fendere si possano tutte, ma perchè pare essere fesso ad un certo modo: per ciò che si trovano in modo composte le parti sue, che si sono dritte, a guisa d' un legno, congelate: che si mostra molto simile al sale ammoniaco. Schisto selcioso, bituminoso. Schisti argillosi „.

Ognun vede da questa descrizione dello schisto non ha che fare col cemento; e perciò non può attribuirsi a questo ciò che è proprio di quello, che, in sostanza, è pietra sia pure laminosa. Onde dal potersi tollerare un altare di schisto già consacrato non ne viene che possano consacrarsi altari di cemento. Anzi neppure consentiremmo che si consacrassero di nuovo altari di schisto, che non è pietra solida, come dev' essere quella di un altare, avendo la S. C. solo tollerato che possa continuarsi a celebrare il santo Sacrifizio sopra un altare di schisto già consacrato.

In questo senso riformiamo ciò che si disse nel nostro periodico nel l. c. **Vol. XIX, pag. 471.**

BIBLIOGRAFIA

CATHREIN Victor *S. I.* — La Morale Cattolica, esposta nelle sue premesse e nelle sue linee fondamentali, a chiarimento delle maggiori questioni della vita, per tutte le persone colte — Dalla 2.ª ediz. tedesca, versione a cura del Sac. Dott. Ubaldo Mannucci — Roma, Libreria Pontif. F. Pustet, 1912 —Vol. in 8.° gr. di pag. XIV, 575.

La colluvie di libri razionalistici e protestantici, che oggidì inondano da per tutto, non fanno che dileguare affatto quella idea religiosa e cattolica che ancor vigeva nella mente di molti solo mezzanamente istruiti nelle verità della nostra fede. Fa d'uopo rafforzare siffatta idea con libri di soda istruzione, se si vuole mantenuta e rinvigorita la fede dei nostri padri in mezzo a tanti pericoli. Ora di libri popolari e catechetici non vi è difetto: questi libri però, se sono utili pel popolo, non sono parimente utili per coloro, che, adorni di una certa coltura, sdegnano la lettura di essi. Ecco quindi il bisogno di opere che, scritte per le persone colte, possono da queste volentieri percorrersi e ricavarne quella luce di verità che le tenga salde nell'avita religione. — Uno di tali libri è appunto questo del P. Cathrein, che si propone di spiegare la bellezza della morale cattolica e difenderla dagli assalti dei razionalisti, dei panteisti, dei protestanti. Ma poichè la morale cattolica non può star disgiunta dalla intera economia della religione, della quale è una parte, e fa con quella un tutto armonico; perciò in quest'opera si parla prima dell'origine e della condizione dell'uomo, della rivelazione soprannaturale e della vera Chiesa di G. C., e poi si discende a trattare della morale cattolica considerandola da tutti i lati e dileguandone le difficoltà che oggidì le si obbiettono. È un'opera poderosa, dotta, erudita, in cui si tien conto dell'odierno movimento intellettuale. — Costa L. 6 in Roma, presso Pustet.

KRIEG Cornelio, *Dott.* — Enciclopedia scientifica e Metodologia delle Scienze Teologiche. Versione fatta su l'ultima edizione tedesca dal Sacerdote D.r Mario Cardinali, con prefazione del Prof. Michele Hetzenauer — Roma Libr. Eccles. Editrice Cav. Ernesto Coletti, 1913 — Vol. in 8.° gr. di pag. XI, 391.

Altra è l'enciclopedia lessicale; altra la enciclopedia scientifica. Quella mette secondo l'ordine alfabetico materialmente ciò che si attiene a ciascun vocabolo, senza nessun nesso fra gli uni e gli altri: questa coordina al principio sommo le varie parti scientifiche e ne fa vedere le relazioni che vi corrono, ed assegna a ciascuna il proprio luogo. — L'opera del D.r Krieg contiene la enciclopedia scientifica di tutte le scienze teologiche; e dopo aver dato di ciascuna il genuino concetto e le opportune nozioni storiche, le subordina alla idea primordiale di Dio, di cui tutte trattano ed a cui tutte si riferiscono, mettendo in vista la completa struttura dell'organismo teologico ed una sintesi esatta di tutte le sue parti. Da questo punto di vista si fa noto il metodo che bisogna usare nello studio di ciascuna materia ed i requisiti che deve avere il teologo; e perciò una

parte integrante di questo studio è la Metodologia delle scienze sacre. È chiaro che quest' opera giova molto come introduzione agli studii teologici, e giovà parimenti a coloro che, avendo compiuti siffatti studii, vogliono vederne il nesso e le relazioni che corrono fra loro perchè possano chiarirli e approfondirsi in essi con più efficacia. Giova pure assai per la formazione dei sacri ministri, affinchè possano ben compiere i proprii ministeri. — Costa L. 5,50 in Roma presso il Cav. Ernesto Coletti, via San Luigi de' Francesi, 29.

RYAN Cornelio J., *Dott. in Teol.* — Vangeli delle Domeniche e delle Feste. Introduzione critica, geografica ed archeologica. Testo greco, latino ed italiano e passi paralleli. Commento esegetico e riflessioni morali (con due carte geografiche). Terza ediz. riveduta e corretta dalla 4.ª ediz. inglese — Roma Libr. Propaganda Castello, 1912, 1913 — Due grossi Volumi in 8.° gr. di pag. CXCVI, 281, 606.

Annunziammo già la prima edizione italiana di quest' opera, e ne mostrammo i pregi non ordinarii. Siamo lieti che quello che noi dicemmo è stato dimostrato dall' avidità con cui fu ricercata da per tutto, onde ha potuto avere in poco tempo quattro edizioni in inglese e ben tre italiane. Questa terza edizione si avvantaggia sulle precedenti per notevoli giunte e correzioni e per una veste tipografica assai più elegante. Chiunque voglia studiare i Vangeli delle Domeniche e delle Feste dell' anno non superficialmente, ma con tutte le nozioni storiche, archeologiche, critiche, patristiche, tropologiche, secondo lo stato presente delle scienze bibliche, si procuri quest' opera dotta ed erudita, e, dopo una introduzione ampia sui Vangeli in genere e sui luoghi ed i costumi della Palestina, vi troverà il testo greco e latino di ciascun Evangelo colla versione italiana e coi passi paralleli degli altri Evangelisti, e poi la narrazione desunta dai detti testi ed ordinata insieme. Vi troverà pure la spiegazione o il commento di ciascuna parte dell' Evangelo con erudite ed ampie annotazioni. Vi troverà in fine un commento tropologico o morale assai pratico che si deduce da tutto il contesto. Coll' aiuto di quest' opera ogni parroco potrà trovare svariati ed utilissimi argomenti per le omelie al popolo, ed ogni persona un pascolo gustoso e salutare per la pietà. — I due grossi Volumi non costano che L. 6,50 in Roma presso la Libreria di Propaganda diretta dal Sig. Castelli.

COZZI Arthurus *Sac., S. Theol, Doct. etc.* — Disputationes Theologiae Moralis, methodo positiva - scholastica - casuistica confectae ex fontibus S. Thomae Aquinatis et S. Alphonsi M. de Ligorio et e purgatis recentiorbusque auctoribus desumptae, novissimis actis S. Sedis, dispositionibus iuris italici, gallici, austriaci, germanici, hispani, argentini, decretisque Concilii plenarii Americae Latinae accommodatae, in Republica Argentina in Collegio Propagandae Fidei (S. Caroli) habitae — Taurini, Typogr. Pontif. Eq. Petri Marietti, 1911 — Volumi quattro in 8.° gr. di pag. 316, 404, 368, 383.

Ecco un altro corso di Teologia Morale che merita approvazione e plauso. L' Autore di esso è stato professore lungo tempo di questa disciplina nel Collegio di Propaganda di S. Carlo nella Repubblica Argentina, e si è valso non solo delle opere immortali di S. Tommaso e di S. Alfonso, ma

di quelle pure di autori illustri ed anco recenti per comporre un corpo di dottrine da comprendere la vastra materia. E qui trovasi tutto ben disposto ed ordinato, con discreta ampiezza e con stile lucido e chiaro. Trovansi pure i decreti recenti della S. Sede, e la corrispondenza delle leggi delle varie nazioni non solo di Europa, ma anche di America. È un corso ben fatto che può utilmente adottarsi nelle scuole e consultarsi dai parroci e dai confessori e da quanti danno opera agli studii sacri. — Per l' acquisto rivolgersi all' A. in S. Giorgio La Montagna (Benevento).

SAN GIOVANNI Della Croce, *Riformatore dell' Ordine Carmelitano* — Opere Spirituali. Volume secondo. Notte oscura dell' anima. Cantico spirituale. Fiamma viva d' amore. Istruzioni e cautele. Poesie. — Milano, S. Lega Eucaristica, 1912 — In 8.° massimo di pag. 624.

Parlammo già delle opere di questo insigne dottore della Teologia Mistica quando annunziammo il primo Volume di tutte le sue opere. Siamo ora lieti di far conoscere il Volume secondo ed ultimo in bella forma italiana, che è già pubblicato. In esso sono quattro opere. La prima col titolo di *Notte oscura dell' anima* fa conoscere la strada della perfetta unione d' amore (qual si può avere in questa vita) con Dio, e le proprietà ammirabili delle anime, che a quella felicemente sono pervenute. — La seconda, che si appella *Cantico spirituale,* è davvero un cantico eccelso che in quaranta stanze contiene una conversazione mistica fra la sposa e lo sposo, in cui si comunicano i sentimenti di reciproco amore: ciascuna stanza è debitamente commentata dall' A. — La terza è *Fiamma viva di amore* e reca la spiegazione di alcune strofe che trattano dell' unione e della trasformazione più intima dell' anima con Dio. — La quarta contiene poesie di svariati argomenti, ma tutti riguardanti i misteri e le opere di Dio. Chiude il Volume una serie di cautele, di avvisi, di sentenze della sacra scrittura, e di lettere spirituali, in cui sono avvedimenti ed esortazioni assai preziose. Noi raccomandiamo vivamente queste classiche opere di Teologia Mistica a tutti i sacerdoti, specie ai confessori ed ai pastori di anime. — Questo grosso Volume non costa che L. 5 presso la Sacra Lega in Milano.

CRONACA GOVERNATIVA

Legato modale non soppresso — È censurabile per travisamento la interpretazione di una clausola testamentaria solo quando vi sia aperta dissonanza tra la volontà espressa dal testatore e quella ritenuta dal giudice del fatto.

Non importa fondazione autonoma vietata, ma costituisce legato modale la disposizione testamentaria, con cui si obbliga l' erede di pagare annualmente al parroco una determinata somma per la celebrazione di un *officietto in aurora pro pluribus*, e di depositare un certificato di rendita pubblica corrispondente alla somma annua dovuta. (Cassaz. di Torino 28 magg. 1912 — Berretta c. Mezzera) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 362).

Circa i patti nelle enfiteusi — Per le disposizioni transitorie al Codice civile nelle enfiteusi pattizie, in cui il concedente assicurava a sè non solo il diritto che l' acquisto del dominio utile avesse luogo secondo un deter-

minato ordine successorio esclusivamente nella linea chiamata, ma anche il diritto alla devoluzione in favore suo e dei suoi eredi nel caso di estinzione della linea chiamata, è rimasto abolito il primo, e non il secondo di tali diritti che da quello è affatto indipendente. (Cassaz. di Roma (Sezioni riunite), 2 mar. 17 agost. 1912 — Vaccari c. Condominio Bentivoglio) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 433).

Azione sulla sacrestia. Rinnovazione d'ipoteche in Roma — La parte, che riproduce la causa dopo una sentenza preparatoria, non ha l'obbligo di notificare la detta sentenza, bastando che la produca in atti.

Anche sotto l'impero delle leggi canoniche, la *Sacrestia* non è una persona giuridica diversa e indipendente da quella dell'ente alla quale apparteneva; e perciò è valida la ipoteca rinnovata a favore di un Capitolo, mentre era iscritta a favore della Sacrestia della Chiesa.

Per l'art. 2006 del Codice civile, bene è rinnovata la ipoteca contro chi figura nei libri censuari e con la qualifica ivi risultante.

Per le iscrizioni ipotecarie, da esguirsi a norma del § 265 del regolamento gregoriano, a favore della Chiesa e Luoghi pii, occorreva un certificato dell'Ordinario, cioè del Vescovo (in Roma del Cardinale Vicario); a tale certificato non poteva sostituirsene altro, ad es. quello del Cardinale titolare della Chiesa.

Difetta di motivazione la sentenza che ritiene valida la iscrizione ipotecaria in base al certificato di cui al detto § 265 del regolamento gregoriano, senza accertare che con esso risulti comprovato il possesso decennale. (Cassaz. di Roma, 22 magg. 4 giu. 1912 -- Muti Bussi c. Capit. di S. Maria in Trastevere) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 435).

Circa l'obbligo nei comuni de' supplementi di congrua e delle spese di culto — Per la legge 14 luglio 1887, cessò non solo l'obbligo dei Comuni di pagare i supplementi di congrua dovuti in surrogazione delle decime sacramentali, ma anche quello di corrispondere le spese di culto.

Tali obblighi sono passati al Fondo Culto.

I Comuni sono esonerati dalle spese di culto, salvo il caso di contratto o di particolare titolo di obbligazione, e salvo la eccezione contenuta nell'art. 320 della legge comunale e provinciale. (Cassaz. di Roma, 18 dic. 1911, 6 febb. 1912 — Fondo culto c. De Filippis) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 442).

Differenza fra ente autonomo e legato modale — La disposizione, con la quale un testatore destina alla celebrazione perpetua di messe in una chiesa parrocchiale, a suffragio dell'anima propria o altrui, determinati fondi o un'annua prestazione da assicurarsi con ipoteca su di essi, può assumere due distinte figure giuridiche: quella di istituzione autonoma di culto o quella di legato *cum onere* o *sub modo*.

Nell'uno e nell'altro caso spetta al parroco il diritto di agire contro i possessori dei beni destinati alla celebrazione delle messe, o gravati del relativo onere, per l'adempimento dei loro obblighi.

Per distinguere se la predetta disposizione importi la istituzione di un ente autonomo, colpito da soppressione, ovvero un semplice legato *sub modo* alla parrocchia, occorre aver riguardo allo scopo che con quella disposizione il testatore si è proposto.

Vi è legato *sub modo* quando il testatore ha avuto principalmente lo scopo di avvantaggiare la Parrocchia, apprestandole in tutto o in parte i mezzi per adempiere tutte o alcune delle sue funzioni essenziali; vi ha invece *istituzione autonoma*, quando scopo unico o principale del testatore è stato quello di giovare all'anima propria od altrui, senza intenzione di avvantaggiare la Parrocchia.

È giuridicamente ammessibile l'autonomia di un ente di culto con l'amministrazione dei suoi beni affidata al rappresentante di un altro ente (Parrocchia).

Il vantaggio derivante alla Parrocchia dalla celebrazione di una seconda messa festiva domenicale fa presumere la intenzione del disponente di avvantaggiare la Parrocchia; ma tale presunzione può essere distrutta dalla prova contraria.

L'avere il testatore designato i fondi sui quali deve gravare l'annua prestazione destinata a scopo di culto importa che sia da considerarsi da lui stesso distaccata permanentemente a tale scopo quella parte degli annui frutti dei detti beni corrispondenti alla prestazione, per modo che di questa debbono rispondere i fondi stessi presso chiunque si trovino. (Cassaz. di Roma 15 nov. 1911, 12 genn. 1912 — Casaroli c. Finanze) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 444).

CRONACA ECCLESIASTICA
(31 Maggio 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice—Il S. Padre ha mandato lettere:

All'Arcivescovo di Bogotà ed agli altri Arcivescovi e Vescovi della Repubblica di Colombia rendendo grazie di un indirizzo ossequioso mandatogli in comune. 26 Mar. 1913.

Al R.mo Mons. Germano Breton Prel. Dom. di S. S., Rettore della Università cattolica di Tolosa, in cui si rallegra dell'ordinamento degli studi, loda l'incremento della disciplina filosofica, fa voti per l'accrescimento del numero dei giovani. 2 Apr. 1913.

Sacra Congregazione Concistoriale — Il S. Padre, con decreto di questa S. Congr. ha diviso in due parti la Diocesi di S. Alberto: della parte meridionale ne ha formata una nuova Diocesi col titolo di Calgaria; la parte settentrionale la elevata ad Archidiocesi, sottraendo l'antica diocesi dal Metropolitano di S. Bonifacio. 30 Nov. 1912.

— Lo stesso S. Padre con decreto di questa S. Congreg. ha istituito il Decanato a Dignità nel Capitolo di Blois. 10 Apr. 1913.

— Ha poi fatte le seguenti nomine vescovili:

Mons. Gennaro Cosenza, già Vescovo di Caserta, ad Arcivescovo di Capua. 4 Mar. 1913.

Il Sac. Carlo Montagnini, Canonico della Patriarcale Basilica Lateranese e Delegato Apostolico nella Repubblica di Colombia, ad Arcivescovo Titolare di Larissa. 31 Mar. 1913.

Il Sac. Paolo Nussbaum, consultore della Congregazione della Passione di N. S. G. C. nella Provincia di Baltimora, a Vescovo della Diocesi di *Corpus Christi* del Browns. 4 Apr. 1913.

Il Sac. Giovanni Tommaso Mac Nally, parroco nell' Archidiocesi di Ottawa, a Vescovo di Calgaria. 4 Apr. 1913.

Il Sac. Francesco Rossi, vicario generale dell' Archid. di Perugia, ad Arcivescovo di Cagliari. 9 Apr. 1913.

Il R. P. Paolino da Cortona, nel secolo Giovanni Tribbioli, dei Minori Cappuccini, segretario generale della Curia generalizia del medesimo Ordine, a Vescovo d' Imola. 9 Apr. 1913.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con Breve Apostolico il Rev. P. Ludovico da Mazzano, nel secolo Gio. Battista Antomelli, dell' Ordine de' Frati Minori dell' unione Leoniana, è stato nominato Vescovo Titolare di Lepti (Leptis Magna), e Vicario Apostolico del nuovo Vicariato della Libia. 23 Febbr. 1913.

— Il S. Padre ha accettato la rinunzia del R. P. D. Emilio Allegeyen dall' officio di Vicario Apostolico dello Zanziber. 3 Apr. 1913.

— Con decreto di questa S. Congr. i confini fra i Vicariati Apostolici di Bagamoien e di Daresselamen si sono agguagliati ai civili. 7 Magg. 1913.

— Con decreto di questa S. Congr. il R. P. Gaudenzio Barlassina, dell' Istituto della Consolata di Torino, è stato nominato Prefetto Apostolico del Kaffa Meridionale. 6 Magg. 1913.

— Il S. Padre ha accettato la rinunzia di Mons. Enrico Doulcet della Congreg. della Passione e Croce di N. S. G. C., dall' officio di Vescovo di Nicopoli in Bulgaria; e però gli succede il R. P. D. Leonardo Baumbach della stessa Congregaz., già suo Coadiutore con futura successione. 31 Mar. 1913.

Sacra Congregazione de' Riti — Il giorno 29 aprile 1913, nel palazzo apostolico Vaticano, fu tenuta la Congregazione Ordinaria dei sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e R.mi signori Cardinali, componenti la medesima, è stato sottoposto il dubbio sulla introduzione della causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Pietro Donders, sacerdote professo della Congregazione del SS. Redentore.

Secreteria di Stato — Questa Secreteria, d'ordine di S. S., ha mandato lettere:

A Mons. Bagnoli, Vesc. de' Marsi, in cui si ringrazia di un nobile indirizzo mandato al S. Padre dagli alunni del Seminario ad occasione del suo onomastico. 27 Mar. 1913.

A Mons. Tasso, Vesc. di Aosta, in cui sono rallegramenti pel Sinodo diocesano celebrato in quella diocesi, e ringraziamenti per l' esemplare presentato a S.S. 8 Apr. 1913.

A Mons. Sevin Arciv. di Lione, in cui si loda il proposito di festeggiare il primo centenario della nascita di Federico Ozanam. 10 Apr. 1913.

— Con biglietto di questa Secreteria, il S. Padre si è degnato di nominare l' E.mo Card. van Rossum Protettore della Congregazione delle Suore della sacra Famiglia di Nazaret. 7 mar. 1913.

Necrologio — Sono morti:

Mons. Riccardo Casanova, Arciv. di Guatemala.

Mons. Pietro Facciotti, Arciv. titolare di Calcide.

Mons. Giuseppe Alfredo Archambeault, Vesc. di Ioliette (Canadà).

Mons. Antonio Pitera, Vesc. titolare di Auzia.

Mons. Emmanuele Battista da Cunha, Arciv. di Braga.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre, completamente rimesso in salute, ha ripreso i ricevimenti ufficiali. Ha ricevuto pure molti pellegrini, tra cui quelli di Firenze in numero di 1300. Molti altri pellegrini americani, viennesi, spagnuoli, bavaresi, francesi, ungheresi, italiani di S. Agata dei Goti, di Benevento, di Asti, di Siena, di Menengano, di Tortoredo e di altre città sono stati ricevuti dal Card. Segretario di Stato, il quale li ha benedetti a nome di Sua Santità. — Nella Basilica di S. Pietro, il giorno 11, si è cantato un solenne *Te Deum* per la ricuperata salute del Sommo Pontefice. La sera ha avuto luogo una illuminazione assai splendida delle Chiese e di molte case private, specie della facciata di S. Pietro. — Nell'aula massima della Cancelleria si è tenuta una conferenza commemorativa di A. F. Ozanam, presenti il Card. Agliardi e molti dignitarii. — Nella Chiesa spagnuola in Via Monserrato è stato cantato un solenne *Te Deum* di ringraziamento per lo scampato pericolo di Re Alfonso. — Sotto il portico del vasto cortile dell'Istituto Massimo è stato inaugurato il busto in bronzo di P. Massimiliano Massimo, fondatore nel 1879 del detto Istituto: l'opera è dello scultore Zaccagnini. — Nel Convento di S. Agostino all'Aventino i delegati dei Monasteri Benedettini hanno eletto a loro Primate coadiutore il R.mo P. Stotzingen. — Il Capitolo Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane ha eletto a nuovo Superiore Generale il fratello Imier di Gesù. — Il Capitolo Generale de' Servi di Maria, tenuto a Firenze e presieduto dal Card. Gennari loro Protettore, ha eletto a nuovo Priore Generale il R.mo P. Alessio M. Lepicier. — Solenni sono riuscite le feste giubilari a Montecassino per l'inaugurazione della nuova Cripta, presiedute dall'E.mo Card. Gasparri, Legato del Papa.

La Camera seguita ad occuparsi dello scandalo del Palazzo di Giustizia, cui pare debba seguire quello del monumento a Vittorio Emmanuele. — Importanti i decreti antimassonici dei ministri della guerra e della marina, provocati da tante prepotenze della massoneria nella promozione degli ufficiali. — L'avanzata dei nostri nella Libia, che per un momento erasi creduta facile e vittoriosa, si è addimostrata col sanguinoso scontro del 16 u. s. presso Derna ancora una volta piena di difficoltà e di pericoli. Le nostre perdite accertate finora sommano a 7 ufficiali, tra i quali il valoroso col. Maddalena, e 72 uomini di truppa morti, oltre 250 feriti. — Quanto alla questione balcanica nei passati giorni si sono acuiti i contrasti tra gli alleati: tra Greci e Bulgari si ebbero varii combattimenti con centinaia di morti e feriti, ed anche serbi e bulgari si guardano in cagnesco. Si dice però prossima la pace. La Turchia insiste a non accettare le modificazioni che gli alleati dissidenti vorrebbero apportare al trattato preliminare di pace; ma vorrebbe che il trattato fosse firmato così come fu elaborato dalle Potenze. Scutari, dopo la cessione di Re Nicola, è stata occupata dalle truppe internazionali. — A Berlino si sono celebrate le nozze della Principessa Vittoria Luisa, figlia dell'Imperatore Guglielmo, col Principe Ernesto Augusto di Cumberland, futuro Duca di Brunswick, presenti molti Sovrani europei. — Le elezioni generali in Danimarca hanno dato la maggioranza ai partiti radicale e socialista. — Il Governo russo ha esteso le ultime leggi alla Finlandia, che così diventa parte integrale dell'Impero russo, per quanto continui la lotta per i suoi secolari privilegi. — Il Principe Carlo di Rumenia è stato a Roma nei passati giorni, ospite del Re d'Italia. — La Camera inglese ha respinto con 47 voti di maggioranza la proposta Dickinson a favore del suffragio alle donne. — Vi è stato un attentato di un pazzo contro il Gran Duca di Baden, fortunatamente rimasto illeso. — Non è risolto ancora il conflitto tra la California ed il Giappone — È morta in odore di santità nel monastero delle Cisterciensi della Duchessa in Viterbo Suor Maria Benedetta Frey.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Si concedono indulgenze speciali per tutte le associazioni che intendono di promuovere e coadiuvare le vocazioni ecclesiastiche.

Decretum — 28 et 29 Mai. 1913—Adest profecto providentissimus Deus Ecclesiae suae sanctae, ut mittat opportuno tempore operarios in messem; non dedignatur autem, fideles suos persaepe missionis istiusmodi suscipere cooperatores. Auctor est nimirum piissimi consilii, quo multae exortae sunt per orbem Sodalitates, fovendis, tuendis, iuvandis ecclesiasticis vocationibus. Ex his nonnullae spirituales impetrarunt favores, de Summi Pontificis benignitate, aliae vero quibus gauderent implorarunt. Quia tamen communis est istitutorum ratio, E.mis Patribus Inquisitoribus generalibus, quibus Ss. Indulgentiarum moderatio pertinet, in solitis comitiis habitis feria IV, die 28 maii, anno 1913, aptior visa est communis omnibus elargitio. Et Ss.mus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, cui in audientia diei 29 maii, eodem anno 1913, R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, de his facta est relatio, E.morum Patrum voto adhaerens, concedere dignatus est, ut omnes et singulae Sodalitates quibus praecipuus et immediatus est finis promovere ecclesiasticas vocationes iisque opportunis mediis opitulari, dummodo canonice a R.mis Ordinariis sint erectae vel in posterum erigantur, sequentibus gaudeant Indulgentiis ac privilegio:

I. Indulgentia plenaria:

1) a quolibet christifideli lucranda, die ingressus in Sodalitatem, si confessus ac sacra synaxi refectus, ad mentem Summi Pontificis pias preces fundat;

2) in articulo mortis, a consociatis lucranda, si confessi ac sacra communione refecti, vel saltem contriti, Ss.mum Iesu nomen, ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint;

3) diebus festis: Titularis respectivae Sodalitatis; Ss. Apostolorum natalitiis, iuxta decretum S. Congregationis Indulgentiarum, diei 18 septembris 1862; in uno ex tribus singulorum Quatuor Temporum

diebus, si consociati, confessi ac sacra synaxi refecti, aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, et ad mentem ibi Summi Pontificis oraverint.

II. Indulgentia centum dierum, pro quolibet pietatis vel caritatis opere, quod iuxta fines Sodalitatis peragatur a quocumque ex sodalibus.

Hae omnes et singulae Indulgentiae, excepta tamen plenaria in articulo mortis lucranda, animabus quoque in purgatorio degentibus applicari queunt.

III. Tandem idem Sanctissimus declaravit, Missas omnes quae in suffragium animarum sodalium defunctorum celebrantur, ita illis animabus suffragari, ac si in altari privilegiato celebratae fuissent.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Indulgenze di 300 giorni ad alcune preci di S. Vincenzo Ferreri per implorare una buona morte.

Die 5 iunii 1913.

Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut christifideles, infra relatas preces, a S. Vincentio Ferreri compositas ad sanctum vitae mortalis exitum a Deo implorandum, corde saltem contrito, recitantes, Indulgentiam trecentorum dierum semel in die lucrari valeant, quam, si malint, animabus etiam in Purgatorio degentibus applicare queant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

PRECES.

Miserere mei, Deus: et exaudi orationem meam (*Ps. IV*, v. 1).

Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum: sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea (*Ps. VI*, v. 2).

Miserere mei, Domine: vide humilitatem meam de inimicis meis (*Ps. IX*, v. 13).

Miserere mei, Deus, quoniam tribulor: conturbatus est in ira oculus meus et venter meus (*Ps. XXX*, v. 9).

Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam (*Ps. L*, v. 1).

Miserere mei, Deus: quoniam conculcavit me homo: tota die impugnans tribulavit me (*Ps. LV*, v. 1).

Miserere mei, Deus, miserere mei: quoniam in te confidit anima mea (*Ps. LVI*, v. 1).

Miserere mei, Domine, quoniam ad te clamavi tota die: laetifica animam servi tui, quoniam ad te, Domine, animam meam levavi (*Ps. LXXXV*, v. 3).

Miserere nostri, Domine, miserere nostri: quia multum repleti sumus despectione (*Ps. CXXII*, v. 4).

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

OREMUS.

Domine Iesu Christe, qui neminem vis perire, et cui numquam sine spe misericordiae supplicatur, nam tu dixisti ore sancto tuo et benedicto, *omnia quaecumque petieritis in nomine meo, fient vobis*; peto a te, Domine, propter nomen sanctum tuum, ut in articulo mortis meae des mihi integritatem sensus cum loquela, vehementem contritionem de peccatis meis, veram fidem, spem ordinatam, caritatem perfectam, ut tibi puro corde dicere valeam: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum; redemisti me, Deus veritatis, qui es benedictus in saecula saeculorum. Amen.

S. Congregazione Concistoriale

I.

Circa il divieto che i Sacerdoti della Francia si presentino candidati alle elezioni politiche senza permesso dell' Ordinario.

Decretum — 9 Mai. 1913 — Quum sub exitum huius anni finem accipiat in Galliis lex civilis quae vetat ecclesiasticos viros eligi ad munus Deputatorum in aula legislativa Reipublicae et ad alia similia officia, et idcirco sacerdotes in proximis futuris electionibus possint ad illa assequenda concurrere; quaesitum est a nonnullis locorum Ordinariis num adhuc vigeat dispositio a Ss.mo D. N. Pio Pp. X data per officium sacrae Congregationis a Negotiis ecclesiasticis extraordinariis die 2 aprilis 1906, qua statutum est nulli sacerdoti licere sese candidatum sistere ad memorata munera absque consensu proprii Ordinarii ac Ordinarii loci ubi se candidatos sistere cupiunt.

Porro audito Consultorum voto et re mature considerata sacra Congregatio Consistorialis respondendum censuit vigere memoratam praescriptionem pro omnibus cuiusvis ordinis et conditionis ecclesiasticis viris, etiam si forte antea munera praefata fuerint assecuti.

Ss.mus autem D. N. iussit hanc resolutionem publici iuris fieri, et ab eis ad quos spectat religiose servari.

Datum Romae e Secretaria eiusdem sacrae Congregationis, die 9 maii, anni 1913.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*
Ioannes Baptista Rosa, *Substitut.*

II.

Dubbii circa il giuramento antimodernistico.

Verapolitana – 20 Iun. 1913 — Ordinarius Verapolitanus ad oras Malabaricas in Asia ultimis temporibus ad hanc sacram Congregationem Consistorialem sequentia dubia circa iuramentum antimodernisticum proposuit, nempe:

I. An Ordinarius in casu concedere possit sacerdotibus extradioecesanis latini ritus, a suis Ordinariis pro sua respectiva dioecesi iam adprobatis, facultatem audiendi confessiones sive pro una alterave vice sive ad aliquod plus minusve longum temporis spatium, quin cogatnr ab eis denuo excipere iusiurandum praescriptum in Motu Proprio *Sacrorum Antistitum* contra modernistarum errores;

II. An idem possit Ordinarius, si agatur de sacerdotibus ritus syromalabarici, qui, etiamsi in suo ritu adprobati fuerint ad confessiones, numquam tamen dictum iusiurandum praestiterunt.

Porro re mature considerata, Emi huius sacrae Congregationis Patres in plenario conventu diei 10 aprilis 1913 ad proposita dubia responderunt: Ad I *affirmative:* ad II, *si agatur de facultate concedenda per modum actus transeuntis, affirmative; aliter, negative.*

Ssmus autem D. N. Papa in audientia diei 2 maii 1913 resolutionem Emorum Patrum ratam habere et confirmare dignatus est publicique iuris fieri iussit.

Romae, ex aedibus sacrae Congregationis Consistorialis, die 20 iunii 1913.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*
Ioannes Baptista Rosa, *Substitutus.*

S. Congregazione del Concilio

Circa i diritti di un parroco coadiutore che esercita da sè la cura ed i diritti degli altri coadiutori semplici.

Drepanen. Iurium Parochialium — 8 Mar. 1913 — Iterum post paucos annos, EE. VV. iudicium requiritur circa iura parochialia inter Collegiatae ecclesiae S. Petri Apost. Principis civ. Drepanensis membra, quamvis aliquanto diversi sint ii qui nunc contendunt.

Erat autem, paucis abhinc annis, lis inter primam et secundam dignitatem illius ecclesiae, seu inter Archipresbyterum, Parochum principalem, et Decanum, Parochum secundarium, eo quod ille huic veri Parochi nomem et iurisdictionem, cum pecuniariis consequentibus iuribus negabat. Sed H. S. C., sub d. 22 augusti 1908 (2566/4) liti finem imposuit, iura decani parochi plene admittens, tribus propositis dubiis datis responsis, videlicet: " I. An Canonicus decanus in Col- " legiata Ecclesia S. Petri institutus in adiutorium Archipresbyteri " haberi debeat ut verus parochus, vel potius ut simplex coadiutor " dependens a nutu Archipresbyteri in casu. — *R.* Affirmative ad pri- " mam partem, negative ad secundam; ita tamen ut decanus functiones " parochiales exercere debeat sub dependentia archipresbyteri „.

" II. An et qua proportione decanus participare debeat de incertis " paroeciae et qua quantitate de assignatione municipali libell. 1397.22 " in casu. — *R.* In divisione dictorum fructuum et proventuum cano- " nico decano spectare portionem dimidio minorem ea quae spectat " archipresbytero „.

" III. An et quae summae solvendae sunt ab archipresbytero Cal- " vino favore decani Viacava in casu. — *R.* In supra dicta mensura " decanum ius habere ad redituum et proventuum portionem a die " captae canonicae possessionis sui decanatus „ (1).

Episcopus Drepanensis sententiam H. S. C. archipresbytero Calvino communicavit, sed hic tergiversari et cavillari potius, quam parere duxit. Imo Romam se conferens, d. 1 Decembris 1908, supplicem libellum ad Emum Card. Praefectum H. S. C. dedit, contendens sententiam supra relatam infirmandam esse. Instabat autem decanus Viacava ut sententia executioni demandaretur, apud Episcopum et pluries apud H. S. C., quae pluries quoque hanc executionem per Episcopum ursit. Tandem Episcopus, proposito peremptorio termino, archipresbyterum adstrinxit ad solvendam summam decano debitam, et ita,

(1) Vedi questa causa nel *Monit. Eccles.* Vol. XX, pag. 349.

quoad praeteritum et circa pecuniaria iura, sententiae H. S. C. archipresbyter paruit (Epist. Viacava d. 11 apr. 1910).

Interim tamen canonici in cura animarum eiusdem Collegiatae ecclesiae coadiutores, sub d. 3 Martii 1910. supplicem et ipsi libellum miserunt Emo Card. Praefecto, pluribus contendentes eadem iura iurisdictionis et emulomentorum favore decani ab H. S. C. admissa sibi quoque competere. Et sic ibi concludunt: " I sottoscritti pertanto si " rivolgono fiduciosi a cotesta Congregazione ed umilmente implorano " che siano riconosciuti i diritti a loro concessi dalla Bolla di fondazione " della Collegiata e cioè: 1.° Amministrare ciascun di loro, nel proprio " turno, i Sacramenti e darne la delegazione essendo assente dalla Par- " rocchia l'arciprete e il decano. 2.° Fare le spieghe evangeliche e i " catechismi nelle domeniche, quando l'arciprete e il decano sono le- " gittimamente impediti. 3.° Firmare ogni sorta di fedi, commendatizie, " etc. nell'assenza dell'arciprete e del decano. 4.° Percepire una parte " di frutti di stola compresi quelli ricavati dalle firme. 5.° Di essere " preferiti a qualsiasi altro sacerdote e ne' limiti del possibile nel- " l'adempimento degli obbligi di Messe. 6.° Che la Prebenda dei due " Canonici di cui si trattò nell'ultima questione, fosse aumentata se- " condo la proporzione stabilita nella Bolla Clementina ".

Misso hoc supplici libello Episcopo Drepanensi, *pro iuformatione et voto*, ut de stylo, Episcopus plene canonicis ius faciendum se existimare respondit, litteris d. 31 Maii 1910.

Ex adverso decanus Viacava bis aliqua dubia supra memoratam H. S. C. sententiam respicientiam subiecit, et responsum fuerat ei. sub d. 6 februarii 1909, sic: " Quoad iurisdictionem paroecialem, " consulat probatos auctores. Quoad perceptionem reddituum et " proventuum provisum per litt. 27 Ianuarii 1909 ".

Ast tertio institit decanus Viacava, et cum aliquibus additamentis, d. 11 Apr. 1910, dubia iudicio H. S. C. reproposuit. Quae sunt ut sequitur: " I. Verba sub dependentia quae notantur in solutione pri- " mi dubii significant Decanum functiones parochiales non posse exer- " cere sine licentia Archipresbyteri. aut solummodo observata eius " praelatione? — II. Cum in Bulla fundationis Collegiatae dictum sit " quod Decanus debet adiuvare Archipresbyterum assidue ac eisdem " modo et forma quibus antea uti Capellanus Portionarius primitus " tunc existentem Rectorem dictae paroeciae S. Petri coadiuvabat; " et ab allatis documentis infertur quod antiquus Capellanus una cum " Archipresbytero delegationem dabat administrandi Sacramenta et " praesertim matrimonia. potest nunc Archipresbyter *absolute* sacer- " dotem delegare ad administranda sacramenta absque consensu De- " cani Parochi? — III. Matrimonium administratum per solam dele- " gationem Archipresbyteri reluctante Decano Parocho qui ob suam

" ordinariam iurisdictionem, non administrando personaliter Archipre-
" sbyter, velit illud administrare, est ne validum et licitum ? — IV.
" Capellani sacramentales, vulgo dicti Coadiutores, qui ex iure nullam
" habent curam animarum, et sunt in parochia sola voluntate Archi-
" presbyteri, qui eis totum committit archivum et administrationem
" sacramentorum, cum de hoc conquerere (*sic*) Decanus, scribendo in
" appositis libris acta baptizatorum et coniugatorum, tenentur expri-
" mere delegationem acceptam ab Archipresbytero et Decano, aut a
" solo Archipresbytero ? — V. Archipresbyter in sua absentia potest
" delegationem dare dictis Capellanis aut aliis, ita ut ipsi per totum
" tempus suae absentiae sacramenta administrent, non per delegatio-
" nem Decani Parochi praesentis, sed per delegationem Archipresby-
" teri absentis ? — VI. Archipresbyter potest concedere eisdem Ca-
" pellanis facultatem subscribendi fides cuiscumque naturae propter
" usum introductum tempore vacantiae Decaniae, cum in sua parochia
" existat Decanus Parochus, qui uti talis ex iure habet hanc facultа-
" tem ? — VII. Archipresbyter potest eisdem Capellanis concedere,
" contra voluntatem Decani, qui se praebet quotidie ad suum officium
" adimplendum in archivo et in administratione sacramentorum, aliquam
" portionem fructuum incertorum, qui spectant duobus parochis, ad-
" ducens rationem antiquae consuetudinis et tenuitatis annualis sala-
" rii ? — VIII. Canonicus Decanus, qui vere est Parochus, habet prae
" ceteris Sacerdotibus et Canonicis ius celebrandi Missam quotidianam
" in parochiali Ecclesia cum respectiva eleemosyna ? "

Hisce positis, in plenariis comitiis huius Sacrae Concilii Congregationi sub die 8 Martii 1913 proposita fuerunt enodanda dubia quae sequuntur :

I. An Decanus Collegiatae et paroecialis Ecclesiae Sancti Petri in paroecialibus iuribus exercendis iuxta resolutionem S. H. C. diei 22 Augusti 1898 ita dependeat ab Archipresbytero ut nonnisi de eiusdem licentia exercere eadem iura possit in casu.

II. An canonicis coadiutoribus eiusdem Collegiatae Ecclesiae non qua singulis sed qua Collegium seu corpus Capitulare constituentibus, parochialitas sit recognoscenda, ita ut in proprio turno munera omnia paroecialia, licet post Archipresbyterum et Decanum, independenter tamen ab iisdem, exercere possint et valeant, eaque in Archipresbyteri et Decani absentia aliis etiam subdelegare in casu.

III. An Archipresbyteri nonnisi de Decani consensu aliis paroecialia munia quaelibet committere seu subdelegare possit in casu.

IV. Et quatenus negative, an Archipresbytero cum ipse nolit vel non possit, Decanum, aliis committendo munia paroecialia, praepedire liceat, quominus eadem idem Decanus per se expleat in casu.

V. An et quomodo Canonici coadiutores de incertis parochialibus participare possint in casu.

VI. An et qua proportione duo canonici curati, qui ex novem in Bulla Clementina statutis supersunt, de municipali assignatione participare debeant in casu.

VII. A quibus et quomodo missarum oneribus in Collegiata et paroeciali Ecclesia Sancti Petri satisfaciendum sit in casu.

Quibus dubiis mature accurateque discussis sacra haec Congregatio respondere censuit:

Ad I. *Negative*, non tamen invito rationabiliter Archipresbytero.

Ad II. *Negative*, in omnibus.

Ad III. *Negative.*

Ad IV. *Negative*, si adsit rationabilis causa.

Ad V. *Negative.*

Ad VI. *Affirmative*, ita ut singuli percipiant partem dimidio minorem ea, quae spectat ad Decanum.

Ad VII. In oneribus satisfaciendis praeferendum esse Archipresbyterum Decano, Decanum coadiutoribus, coadiutores ceteris sacerdotibus.

ANNOTAZIONI.

Crediamo addurre le ragioni di questa decisione, inserendo le parole stesse del voto dell' egregio Consultore:

" Ex facti specie, seu statu quaestionis eruitur quod Decanus Viacava, cuius Parochi qualitas et autoritas ab H. S. C. admissa est, vellet: *a*) Capellanos addititios, quos Archipresbyter in cura adhibet excludere, praesertim ipso praesente; *b)* Nec eos aut alios posse Archipresbyterum solum delegare: *c*) Actorum exemplaria et attestationes nomine et subscriptione Archipresbyteri et suipsius munitas esse debere; *d*) Et de Missarum eleemosynis ecclesiae Collegiatae concreditis sibi prae aliis quotîdie tradendas esse.

" Canonici coadiutores vero haec in summa petunt admitti: *a*) Habere auctoritatem seu iurisdictionem parochialem ordinariam in turno, ideoque ipsis omnibus simul iunctis, quasi corpus morale constituentibus, parochialitas adscribenda; *b*) Propterea independenter ab archipresbytero, et, a fortiori, a decano posse, in proprio turno, hanc iurisdictionem exercere: *c*) Et consequenter, absente utroque Parocho, Archipresbytero scilicet et decano, acta et attestationes proprio nomine, in turno, facere et dare posse: *d*) In partitione iurium incertorum pro rata, seu in tertiam partem, ius habere; *e*) In eleemosynarum Missarum distributione aliis non canonicis praeferendos esse; *f*) Et (quoad duos canonicos conservatos ab Episcopo Stella) augmentum praebendae de municipali assignatione, sicut decano et illis competere.

" Quibus praemissis, per partes, ordinatim omnia discutiam.

I.

" Non immorandum existimo circa dubium sub n. I a decano Viacava propositum. Etenim cum ipse sit vere Parochus, non indiget archipresbyteri *licentia* in cura exercenda et functionibus peragendis; at vero cedere debet quoties ipse archipresbyter velit per se haec facere. Et hic est sensus supra relati responsi H. S. C. ad I. — Veniam nunc ad reliqua.

" Et primo quidem quoad petita eiusdem decani sub litt. *a*) et *b*).

" Conqueritur decanus quod *non ha potuto ottenere il libero esercizio delle sue funzioni, e deve tollerare che alla sua presenza si faccia dai coadiutori (che il Rev. Arciprete per conto proprio tiene) quello che dovrebbe fare egli solo ed appongono la firma, cosa sommamente odiosa ed offensiva nelle così dette fede parve, inventate a loro beneficio durante la lunga vacanza della decania, dividendosi i frutti incerti eccetto quelli riservati all' Arciprete* (Epist. ad Em. Card. Praef. d. 11 apr. 1910).

" Archipresbyter in Collegiata S. Petri civ. Drepani habet omnimodam curam (Bulla fundat. Colleg.), h. e. plenam iurisdictionem ordinariam spiritualem in parochianos. Omnis autem qui ordinaria pollet iurisdictione, potest eam aliis concedere, seu potest alios delegare. Potest ergo Archipresbyter capellanos vel extraneos sacerdotes in animarum cura et aliis curae officiis delegare. Ast cum ex lege fundationis Collegiatae ei coadiutores sint assignati, decanus scilicet et novem canonici, qui animarum curam in adiutorium sui exercerent, non videtur recte se gerere archipresbyter hoc curae exercitium aliis demandando, praesertim cum illi, qui tenentur post se, parati sint per se hoc facere. Esset privare iure suo adiutores statuti. Neque ius pecuniare seu emolumentum, quod suum non sit, potest archipresbyter huiusmodi delegatis tribuere, sed, si illicite agens, delegare vellet, ex *suo* salarium delegatis rependere deberet: iura enim quae alias emolumenta incerta dicuntur, ad archipresbyterum et ad decanum certo spectant. Dico ergo *posse* archipresbyterum, sed non licere, scilicet praeter licitum, alios presbyteros delegare, in cura animarum caeterisque curae officiis; neque ad hoc, seu ad delegationis *validitatem*, necessarium esse consensum aut contemporaneam decani delegationem. Et sane. Si solus decanus parochus, uti eruitur ex actis matrimonialibus ann. 1850-1869 (All. n. 17) ab ipsomet Viacava exhibitis, potuit alios delegare ipse solus, non expresso consensu archipresbyteri, quare nunc idem ius archipresbytero detrectare contendit?

" Quod ad petita sub litt. *c*) dico: ex praemissis non posse archipresbytero iniungi quod actorum exemplaria in charta habente inscriptionem, vulgo *intestazione* archipresbyteri et decani et cum utriusque subscriptione dentur. Esto quod initio fundationis Collegiatae S. Petri modulis seu chartis habentibus duplicem (archipresbyteri et decani) inscriptionem utebatur, utroque dein subscribente (All. n. 5), at successu temporis, iam ab anno 1803, hic mos desiit, uti videre est in actis (All. n. 18). Archipresbyter igitur et etiam decanus (illo absente) separatim actorum exemplaria et atte-

stationes concedere valent, proprio nomine, summa emolumenti percepta adnotando, pro futura inter eos partitione. Nemo alius in archivo se immiscere potest, praeter ipsos duos parochos, et actorum exemplaria, vulgo *fedi*, de verbo ad verbum transcribi debent, abolitis modulis dictis *fede parve*.

" Denique quoad ea sub litt. *d*). Etiam ipsa aequitas et ratio clamat eleemosynas Missarum tribuendas eis, qui in ipsa ecclesia collegiata sacramenta administrant et in divinis serviunt, servata etiam in hoc praecedentia dignitatis. In iure enim (cap. *Cum secundum*, *16*, *de Praeb.*) expresse dicitur: " Cum secundum Apostolum qui altari servit vivere debeat de Al- " tari, et qui ad onus eligitur repelli non debeat a mercede, patet a simili, " ut clerici vivere debeant de patrimonio Iesu Christi cuius obsequio de- " putantur, ut ipsa nobis ratio persuadet „. Et quamvis hic textus loquatur de bonis Ecclesiae et applicetur ad fructus beneficiorum, recte etiam ad hunc casum applicari potest, cum et ex eleemosynis Missarum clericis illius ecclesiae cui inserviunt subveniendum sit, iuxta praecedentiam dignitatis, ut dixi. In casu fere simili, lite exorta Parochum inter et coadiutores, horum favore H. S. C. decidit *in Veglen.* d. 23 febr. 1907.

" Dico propterea decano Parocho prae aliis, post Archipresbyterum, dandas esse Missarum eleemosynas ex legatis provenientibus, vel in dies ex fidelium oblationibus. Et hoc, ipso iure, cavetur favore parochi (Cap. *Pastoralis*, *de his quae fiunt* ; cap. *Quoniam*, 13, *de Decimis* ; cap. *Dilectus*, 18, *de Off. Ord.*) ; et Canonistae uno ore idem praedicant (Fagnanus, in L. III, cap. *Pastoralis* cit. n. 13 ; Reiff., lib. 3, tit. 30, n. 190 ; Barbosa, *de off. et potest. Par.*, Par. 3, cap. 24, nn. 22 sqq. ; Ferraris, v. *Oblationes*, nn. 9 sqq., etc.). Parochialitas autem decano parocho iam attributa est et admissa ab H. S. C., sententia supra memorata d. 22 Augusti 1908 ad I. (v. supra n. 2).

II

" Gradum deinde faciens ad quaesita Canonicos respicientia, et supra distinctis litteris proposita, sic respondeo.

" Quoad *a*). Contendunt canonici se esse parochos cum in proprio turno curam exerceant ; et quidem independenter ab ipso archipresbytero ; quodque decisum dicunt (nullo authentico exhibito documento) a delegato per Vicarium Capitularem, initio saeculi XIX.

" Bullae fundationis Collegiatae eccl. S. Petri Drepani d. 22 Iunii 1737 et Episcopi executoris d. 26 Nov. eiusd. an. (v. All. n. 6), dum coadiutoriam canonicorum in animarum cura statuunt, ita dicunt, scilicet prima : " Novem vero Canonici praedicti per turnum dumtaxat et ad libitum di- " cti archipresbyteri respective coadiuvare... debeant et teneantur, etc. „. Altera sic : " Novem vero canonici presenti (legendum puto *praedicti*) " per turnum dumtaxat et ad libitum dicti Archipresbyteri respective coa- " diuvare, et in dicta Ecclesia S. Petri eiusque restrictu (*sic*) Parochiali, " in saecularem et insign. Collegiatam erecta, confessiones sacramentales " audire (praevia nostra nostrorumque successorum respective approbatione)

" et Sacramenta praefata ministrare, aliaque opera Parochialia huiusmodi " subire respective debeant et teneantur „.

" Hae sunt tabulae fundationis canonicorum coadiutorum, in eccl. coll. S. Petri Drepani. Edicitur in his quibus oneribus gravati sint huiusmodi canonici, neque Parochi nomen pro eis additur, neque autonomiam in turno respectivo exprimitur, quinimmo rotunde scribitur " ad libitum di- " cti archipresbyteri „.

" Parochialitas, h. e. " cura seu ius paroeciae non potest demandari a- " liter quam per intitulationem „. Lotter., *De re benef.*, L. 1, f. 20, n. 122. Et Bouix (*De Par.*, Par. I, cap. 9, § 2) addit : " Est de essentia parochiatus " ut sit officium proprio nomine exercendum..... Unde presbyteri qui sub " cappellanorum vel vicariorum aliove nomine parochos adiuvant.... of- " ficium animas curandi et ipsi exercent. Nihilominus quia id praestant " non proprio nomine, sed tamquam aliorum Vicarii nequaquam pro pa- " rochis esse habendos, constans est Rotae Congregationumque romanarum " et canonistarum doctrina „. Et definitionem Parochi tradens ipse Bouix, l. c., scribit : " Parochus est qui est deputatus ad administrandum ex ob- " ligatione et proprio nomine verbum Dei et Sacramenta certo dioecesa- " norum numero, qui ab eodem vicissim sacra recipere aliquatenus te- " neantur „. Card. De Luca autem (*De par.*, discept. 17, n. 4) de Vicario parochi scribit : " Vicarius non dicitur rector et sponsus Ecclesiae illam " habens in titulum iure proprio, sed dicitur potius famulus vel minister " deputatus ad exercitium a rectore, qualis dicitur ille penes quem residet " cura habitualis „.

" Et hanc canonistarum doctrinam ad canonicos in casu applicans, dico praetensam parochialitatem ipsis non competere. Ipsi enim non habent cu- ram animarum in titulum, cum vocentur seu titulentur *canonici coadiu- tores*, Sacramenta ideo non administrant proprio nomine, sed uti *famuli* (iuxta verba Card. De Luca) *et ministri, cum ministrent ad libitum ar- chipresbyteri* rectoris, quamvis a Bulla fundationis deputati, et non a rec- tore.

" Obiicerent forsan canonici instantes etiam *Vicarii perpetui* in Capi- tulis cathedralibus, habentibus curam animarum habitualem, non vocari Parochi, et tamen uti Parochi in iure haberi. Ast attendendum est quod penes tales *Vicarios perpetuos* tota actualis animarum cura, quam *pro- prio nomine* (ut dicit Bouix, supra) exercent, iuxta Conc. Trid. praescri- ptum (Sess. VII, cap. 7 *de Ref.*) demandata residet.

" Neque confugiendum ipsis est ad sententiam H. S. Congr. d. 22 aug. 1908 praelaudatam, qua decano eccl. coll. parochialitas attributa et ad- missa fuit. " Infatti (scribunt in suo supplici libello), riguardo alla prima " questione cioè la parrocchialità, i sottoscritti credono, anzi sono ferma- " mente convinti, che tale requisito compete anche a loro e non al solo " Decano Viacava „. Et inferius : " Quindi coadiutore dell' Arciprete è il " Decano come i Canonici turnarî e conseguentemente la parrocchialità e " gli altri diritti riconosciuti al Decano, dovrebbero anche riconoscersi al " Canonico turnario, perchè l' istituzione del Decanato come dei Canoni- " cati con cura d' anime, essendo ciò risaputo da tutti è in aiuto alla cura

" dell' Arciprete „. Canonici obliti sunt eorum, quae in Bulla fundationis Collegiatae habentur, circa decanum, quamquam illa recitassent in suo supplici libello. Ibi dicitur quod Decanus, mutato nomine Capellani portionarii, quod ante Collegiatae erectionem habebat, iisdem facultatibus, iuribus et oneribus erit praeditus et gravatus. " Decanus praedictus videlicet " assidue ac *eisdem modo et forma quibus antea uti Capellanus portio-* " *narius* forsan nuncupatus primitus tunc existentem Rectorem dictae Pa- " rochialis Ecclesiae S. Petri in saec. et insign. Collegiatam quae etiam " Parochialis ut antea existat Ecclesiam ut infra erigendae *ante huismodi* " *erectionem coadiuvabat* „. Atqui capellanus portionarius, uti multis probationibus, in praecedenti causa, decanus Viacava demonstravit, erat verus Parochus, ergo talis nunc est decanus.

" Summus Pontifex per erectionem parochialis ecclesiae S. Petri in Collegiatam nihil innovare voluit quoad parochialitatem et adnexa, imo apertis verbis, quamplurimis vicibus, seu quoties vox *Collegiata* in Bulla fundationis (v. All. n. 6) occurrit, hoc idem confirmat, addendo..... *quae etiam Parochialis ut antea existat.* Non ergo dicendum est parochialitatem voluisse conferre canonicis coadiutoribus. Sunt enim quasi *famuli* vel *ministri*, ut ait Card. de Luca. Mitto argumentum canonicorum dicentium: " Nè deve ritenersi una anormalità l' esservi nella stessa Chiesa parecchi " con cura ordinaria; casi simili esistevano anche prima del Concilio Tri- " dentino senza che questo abbia preso provvedimenti sul riguardo „. Quod enim hic ipsi dicunt et iuri canonico adversatur (cap. *Sicut* et cap. *Cum non ignores;* Fagnan., Lib. I in c. *Ex parte, de off. Vicarii*) et per Conc. Trid. (Sess. VII, c. 7, *de Ref.*) improbatur; nam mandatur in Capitulis et Monasteriis cum animarum cura, per Vicarium — h. e. *unum* — provideri.

" Nunc de aliis rationibus seu argumentis a canonicis allatis pro sustinenda thesi parochialitatis, seu, ut aiunt, iurisdictionis ordinariae, in proprio turno. Et primo. Scribunt ipsi: " Nella nostra Curia Vescovile " esiste un manoscritto in cui tale questione è esaurientemente trattata " e dove si afferma nel modo più esplicito che già fu risolta a favore " dei Canonici. Secondo quel documento v' era una controversia tra il " Can. Rescica e l' Arciprete Morello, il quale, storpiando il senso delle " parole della citata Bolla Clementina, fingendo di non sapere che l' av- " verbio *dumtaxat* si usa solo per restringere un' idea alla sua giusta " misura (turnum) in opposizione ad un' altra (et ad libitum dicti Arch.), " si sforzava di dimostrare che appunto quell' avverbio (dumtaxat) dovesse " riferirsi non alla parola *ad turnum* ma solamente all' altra *ad libitum*, " per conchiudere che i Canonici altro non sono che semplici coadiutori " dell' Arciprete. La controversia fu risolta, per delegazione del Vicario " Capitolare D. Saverio Vita, dal Can. V. Messina, celebre canonista, il " quale decise " in turno curam non pendere a voluntate archipresbyteri, " bene vero extra turnum. Però essendo questo documento senza firma.... " (admittunt non esse authenticum) non è fuor di luogo servirsi delle va- " levolissime ragioni in esso contenute „. De quibus inferius agendum.

" Praestat, placida lectione, passione semota, examinare textum Bullae fundationis superius relatae (n. 17), qui uti iacet, sine additione aliqua,

clare clamat contra canonicos. En textus: " Novem vero Canonicis praedicti per turnum dumtaxat et ad libitum archipresbyteri respective coad- " iuvare.... debeant et teneantur „. Non est clarum quod onus coadiuvandi in cura animarum hic *imponitur* canonicis, et quod, ni adeo fallor, ne nimis graventur, restringitur ad turnum, et tunc ad libitum archipresbyteri? Non indicant et significant hoc vox *et*, quae media est inter verba *dumtaxat — ad libitum*, atque voces concludentes periodum *debeant et teneantur?* Et " ubi verba sunt clara non est interpretationi locus „ (Fagnani, L. II Decr. c. *Cum venissent*, *de Iudic.*, n. 45).

" Clemens XII Collegiatae fundator, exposito decani officio vere parochiali, ut antea capellani portionarii, et illud novem canonicorum *non simile* statuere volens, utitur verbo seu coniunctione adversativa *vero* (*Novem vero Canonici praedicti*, etc.), qua *aliter* se mox dicturum indicat. Quasi ita dixisset: " Habeat decanus onus et officium Parochi, et " *assidue* (v. Bull. All. n. 6) h. e. quotidie inserviat; *sed Canonici per* " *turnum dumtaxat et ad libitum archipresbyteri*, h. e. non quotidie in- " servire teneantur, sed unusquisque eorum in propria hebdomada *tantum* " inserviat, nisi tunc per se archipresbyter ministrare voluerit „. Et quod ita interpretatum fuerit, comprobatur ex eo quod " canonici, si praesto fue- " rit archipresbyter (primus parochus), vel decanus (secundus) pro sacra- " mentis administrandis, nullum iurisdictionis actum exercere valent „ (Ep. Viacava d. 18 Maii 1910).

" Caeterum etiam iuxta mentem Summi Pontificis auctoris Bullae fundationis Collegiatae, volentis, post erectionem Collegiatae, curam parochialem S. Petri *ut antea* (supra n. 23) mansuram, idem argui potest. Et notum est quod " in interpretatione legum, non tam verba spectanda sunt, " quam mens seu intentio legislatoris, quae est veluti anima legis, a qua " haec omnem vim obligandi habet „ (Pirhing, *Ius Can.*, L I, t. II, sect. 3, § 1). Et sane canonici coadiutores, post erectionem Collegiatae, sunt iidem ac capellani seu *coadiutores* dicti *sacramentales*, qui inserviebant in adiutorium curae, cum sola differentia nominis et fixae mansionis et stipendii, uti beneficiati. Atqui isti (coadiutores sacramentales) parochialitatem non habebant. Ergo.

" Neque facessunt quae canonici scribunt. " La parrocchialità in S. Pietro " è antichissima quindi volendo Clemente XII conferire ai nove canonici " la giurisdizione ordinaria adoperò l' espressione *in adiutorium* non per " significare che essi fossero semplicemente coadiutori dell' Arciprete, ma " come motivazione cioè solo per giustificare il perchè in una Chiesa Par- " rocchiale la cura venisse conferita a parecchi anzichè ad uno „. Quasi Summus Pontifex *aliter* scripsisset, *aliter* vero in mente habuisset: scripsisset enim velle constituere novem *coadiutores in adiutorium* Parochi seu Archipresbyteri, et intentionem gessisset eos *parochos* instituere! Est hoc enorme....., et ex sese cadit arbitrarius canonicorum suppositus!!

" Concludo igitur ex Bulla Clementina, sine additione *in turno iurisdictione ordinaria et extra turnum ad libitum archipresbyteri*, uti vellent canonici, *storpiando il senso delle parole* (ut eorum verbis utar), erui

canonicos Collegiatae in casu non gaudere parochialitatis titulo et officio, seu iurisdictione ordinaria in cura animarum.

" Sed neque hanc parochialitatem sibi vindicare possent canonici, si eorum interpretatio admitteretur. Significaret enim quod non indigeant archipresbyteri delegatione pro sacramentorum administratione, in proprio cuiusque turno, quamvis sub *eius dependentia* (ut quoad decanum decisum est). Essent semper coadiutores archipresbyteri, et insuper onus haberent inserviendi etiam extra turnum, *ad libitum archipresbyteri*. Et transeat, sub hac explicatione, canonicorum interpretatio.

" Nunc vero de aliis argumentis in illo veteri documento a canonicis expiscatis, quae ad haec reducuntur. " 1. I canonici hanno giurisdizione " ordinaria fondata nel diritto ossia nella Bolla pontificia, e quindi siccome " la giurisdizione del Vicario Generale del Vescovo è ordinaria, perchè " fondata nel diritto, così la loro. — 2. Questa giurisdizione è perpetua, " non temporanea, e perciò ordinaria. — 3. Gl' investiti, come i Parroci, " sono obbligati a prestar l' esame sinodale, ed ad emettere la Professione " di Fede, che non dovrebbero emettere siccome canonici di Collegiata. — " 4. Essi canonici sono esenti dalla puntatura corale, quando sono occu- " pati per la cura. — 5. La loro parrocchialità si desume anche dalla esclu- " sione dalla cura dei canonicati fondati da Fabrizio de' Nobili, di diritto " patronato, che difficilmente la Chiesa concede sui benefizi con cura d'a- " nime. — 6. C'è il decreto del Vescovo Mons. Ciccolo „.

" Quoad 1.^{m} Nego paritatem. Potestas enim, seu iurisdictio ordinaria Vicarii generalis Episcopi suam vim habet *ex Canone*, seu a iure communi, sine limitibus et dependentia, imo cum expressa qualitate efficiendi *unum tribunal* (Cap. *Non putamus, de consuet.* in 6.°) cum Episcopo, eiusque personam repraesentat (Cap. *Romana* 3, *de appellat.* in 6.°). Non ita res est de Canonicis in casu. Bulla pontificia pro particulari ecclesia non est Canon seu Ius commune: neque in ipsa Bulla, uti vidimus, canonicis Collegiatae S. Petri tribuitur ordinaria iurisdictio; edicitur e converso eos esse coadiutores archipresbyteri in cura animarum, aliquo anni tempore (per turnum), sub eiusdem archipresbyteri dependentia. Ergo ex hoc argumento canonicorum thesis minime probatur.

" Quoad 2.^{m} Perpetuitas officii non mutat naturam, neque addit aliquid potestati et iurisdictioni eiusdem officii, quod in casu, sicut probatum est, reducitur ad adiutorium sive famulatum praestandum archipresbytero, in cura animarum. Et est idem ac capellanorum, seu coadiutorum sacramentalium existentium ante Collegiatae erectionem, cum sola differentia tituli et praebendae fixae, quia beneficium ecclesiasticum. Neque ergo ex hoc probatur thesis canonicorum.

" Quoad 3.^{m} Canonici coadiutores administrare debent etiam Sacramentum Poenitentiae, et ideo examen subire tenentur, non ad instar eius cui subduntur Parochi in concursu (Conc. Trid., Sess. XXIV, cap. 18, *de Ref.*). Quinimmo hoc argumentum contra canonicos instantes retorqueri potest nempe, eo quod institutio in eorum beneficia seu canonicatus coadiutorales non fit praevio concursu, sicut fit pro archipresbyteratus et decanatus provisione, non habentur ab Episcopis uti parochi seu curati cum ordina-

ria iurisdictione. Praeterea quod examen ipsi canonici subire teneantur ad hoc - tantum - quia Poenitentiae Sacramentum administrare debent, evincitur ex verbis Bullae Episcopi Mazarien. executoris Bullae Apost. pro erectione Collegiatae S. Petri Drepani, sub d. 26 Nov. 1737, quaeque transcripsi supra (n. 17), videlicet: " Novem vero Canonici.... coadiuvare, et " in dicta Ecclesia S. Petri, eiusque restrictu Parochiali, in saecul. et in- " sign. Collegiatam erecta, confessiones sacramentales audire *(praevia no-* " *stra nostrorumque Successorum approbatione)* et Sacramenta praefata " ministrare, etc. „. " Unde (sicut ait S. Rotae tribunal, *Recent.*, Par. 7, " decis. 216, n. 10 sq.) eo magis infertur ad excludendam residentiam curae " penes dictos presbyteros uti collegium, et quod ab eis exerceatur nomi- " ne proprio : siquidem *si ipsi essent curati non indigerent particulari* " *approbatione ad audiendas confessiones....* prout habet archipresbyter " absque speciali approbatione et licentia „.

" Emissio Fidei professionis, cui adstringuntur canonici instantes, facienda est ab omnibus beneficia cum animarum cura obtinentibus, sive Parochi sint, sive simplices coadiutores. Sacrum Trid. Conc. enim (Sess. XXIV, cap. 12) ad hoc obligat *omnes obtinentes beneficium cum cura animarum*, sine distinctione. Ipsi autem canonici beneficium habent cum adnexa animarum cura, quamvis coadiutorali. Ergo tridentinae obligationi subduntur. Propterea refutatum duplex propositum argomentum eis non proficit.

" Quoad 4.m Lippis et tonsoribus notum est uti praesentes in choro haberi canonici absentes propter exercitium curae animarum, non tantum Parochi, sed etiam Parochi coadiutores, dummodo ad curam teneantur ex obligatione canonicatui adnexa. Imo etiamsi desit haec obligatio adnexa canonicatui, dummodo canonici ab Episcopo delegati fuerint ad munus coadiuvandi Parochum, absque stipendio, tempore huiusmodi exercitii, uti praesentes in Choro reputantur, ad mentem S. Conc. Trid. Sess. XXII, cap. 3, *de Ref.* (S. H. C. 9 Febr. 1609, 28 Ian. 1822, 27 Iul. 1849, 14 Dec 1844, 16 Febr. 1889 etc.; Ferraris, v. *Distributiones*, art. 1, n. 71; Fagnan. in c. *Liceat*, *de Praeb.*, n. 163; Scarfant., L. 2, t. 10, n. 9; Garcias, *de Benef.*, p. 3, n. 334; Bened. XIV, Inst. Eccl. 107, n. 56; Lucidi, *De Vis. SS. LL.*, tom. I, p. 309; D' Annibale, *Summula*, L. III, § 492; ephemer. *Il Monitore Eccles.*, vv. III, P. 3, pag. 102 et VII, P. 2, p. 135). Nihil ergo iuvat canonicos instantes invocatum argumentum.

" Quoad 5.m Canonici, vel melius, auctor manuscripti quo canonici usi sunt pro sua defensione, forsan hoc scripsit ex Hostien., qui in definitione iurispatronatus.... *nominandi et praesentandi ad beneficium vacans*, addit:.... *ad beneficium simplex;* ex quo inferretur iuspatronatus non concedi in beneficia curata. Sed aliter id interpretantur Canonistae, velut Pirhing, qui docet per hoc Hostien. intellexisse beneficium *non electivum*, *seu cui non est adnexa praelatura* (Vecchiotti, *Inst. Can.*, vol. 2, pag. 67, § 31). Neminem autem latet quamplurima beneficia parochialia de iurepatronatus esse, et quidem *laicali*, atque hoc eius, debitis conditionibus adimpletis, Ecclesiam laicis concedere, *ut ad fundandas et dotandas ecclesias inducerentur* (Fagnan., L. III, c. *Quoniam*, *de Iurepatronatus*,

c. 3, n. 6). Ast etiam si quod fingunt sibi canonici verum esset, valeret quoque in cura coadiutorali; ideoque non sequeretur ex hoc Summum Pontificem noluisse canonicatibus fundationis de' Nobili addere onus curae animarum, eo quod iuripatronatus subiecti fuerint. Quamvis admisso, sed non concesso, eorum argumento, numquid si necessitas adfuisset, non potuisset Pontifex, suprema sua auctoritate, iuripatronatus derogare, sicut potest et derogat cuicumque piae institutioni, cum causa? (Cfr. H. S. C. decis. *Pergulana, Nominationis*, 20 Aug. 1887). Dicendum ergo quod cum novem coadiutores, in cura animarum Ecclesiae S. Petri Drepani, sufficientes visi sint Summus Pontifex noluit reliquis tribus, thesauratui scilicet ac duobus canonicatibus fundationis de' Nobili hoc onus imponere, et forsan eo vel magis quia a fundatore alia onera iam imposita fuerant (Cfr. Bulla fundationis, in actis, All. n. 6).

" Quoad 6.m Episcopus Ciccolo, sicut canonici referunt, sine documenti authentici exhibitione, d. 16 dec. 1856, in quodam suo decreto, art. 7, statuit: " La omnimoda cura rimarrà sempre presso l'Arciprete e Decano a mente " della Bolla.... ed indi presso il rimanente numero dei Canonici turnaria- " mente ,,. Episcopus, sine gravi causa et quidem expressa, non potest aliquid detrahere ordinariae et omnimodae iurisdictioni Parochi in Parochianos; ideoque, in casu, per citatum articulum decreti Episcopi Ciccolo, non poterat conferre canonicis coadiutoribus parochialitatem in turno, nulla intercedente causa. Attamen ex verbis citati articuli non infertur hanc parochialitatem fuisse canonicis attributam, quinimmo ex verbis *a mente della Bolla*, appositis in eodem articulo, quoad curam archipresbyteri et decani, erui debet quoad canicorum curam Episcopus Ciccolo quod Bulla statuit voluisse servatum. Cum autem, sicut iam probatum est, ex Bulla, canonici parochialitatem seu omnimodam curam, etiamsi *turnariamente*, sibi vindicare nequeant, sequitur nec Episcopum Ciccolo eam canonicis tribuere voluisse. Ast nec potuisse dicendum est, sine speciali S. Sedis auctoritate, vel saltem approbatione (Cfr. ephemer. *Acta S. Sedis*, vol. XXX, pag. 534).

" Ex omnibus ergo responsionibus ad allata argumenta luce clarius patet quod canonici actores parochialitatem, seu ordinariam parochialem curam, non habent, *neque in proprio turno*; sed esse et retineri uti simplices Parochi coadiutores, cum onere Sacramenta ministrandi *turnatim*, et sub dependentia archipresbyteri, iuxta mentem et tenorem Bullae fundationis Collegiatae.

" Attamen placet, uti coronidem, afferre decisiones H. S. C. et S. Rotae tribunalis. Sacra autem H. C. d. 15 Dec. 1735, 24 Iulii et 11 Dec. 1875 favore coadiutorum canonicorum seu vicariorum sententiam dedit, eo sensu ut ipsi coadiutores possent administrare Sacramenta etiam matrimonii sine Parochi licentia, quia ex fundatione aut ex conventione ita constabat. Ast non eis parochialitatem attribuit, quinimmo eam explicite denegavit. Etenim cum Curia Metropolitana Mediolanen. rescripsisset " plenae parochia- " litatis iura et praesertim matrimoniis adsistendi pariter ac reciproce in " vim fundationis spectare tum Coadiutoribus Titularibus, tum Parocho " Praeposito ,,, Sacra H. C., d. 24 Iulii 1875, reformandam decrevit hanc Metropolitanae Curiae sententiam. Item eadem H. S. C. d. 28 Mar. 1903 et 16 Dec. 1905.

" De tribunalis S. Rotae decisionibus lubet referre recentiorem d. d. 23 Mar. 1909, *Mediolanen., Curae animarum.* Lis tunc exarserat Parochum inter et coadiutores titulares, quorum etiam propriam quisque habet ecclesiam, pro cura exercenda. Coadiutores, sicut canonici Collegiatae in casu, suam potestatem amplificantes, parochos se iactabant, et multis, velut nostri canonici, allatis argumentis, illo praesertim de propria ecclesia in qua Sacramenta ministrant, parochialitatem sibi vindicare contendebant. At vero S. Rotae Tribunal argumenta coadiutorum instantium plene refutavit; et ad dubium propositum: " An coadiutoribus curatis titularibus ec- " clesiarum S. Mauritii, S. Michaëlis et S. Petri M. loci Modoetiae compe- " tat universa cura animarum in titulum parochialem cum oneribus, iuri- " bus et emolumentis in casu „ rescripsit seu sententiavit " Negative ad " formam fundationis, ita ut coadiutoribus competat potestas exercendi " curam animarum.... et sub dependentia archipresbyteri, etc. „

" Reiectis argumentis pro *parochialitate*, et probata ad exuberantiam contraria thesi, nempe hanc non competere canonicis coadiutoribus, *neque in proprio turno*, prono alveo negativum fluit responsum ad petita sub. litt. *b*) et *c*), quae cum parochialitatis iure intime cohaerent.

" Videamus nunc quid dicendum de postulato sub litt. *d*), h. e. *In partitione iurium incertorum pro rata seu in tertiam partem (canonicos coadiutores) ius habere.*

" Generatim loquendo, ordinario iure, *proventus* sic dicti *stolae* et incerta emolumenta sunt Parochi, nec quisquam eis quid detrahere potest, nisi conventio contraria intercesserit, vel immemorabilis adfuerit legitima et contraria consuetudo (Ferraris, v. *Oblationes*, nn, 13 et 14). Ed admittunt hoc etiam canonici, qui scribunt: " Dimostrata luminosamente (? ! !) la " prima parte — *ius parochialitatis* — della controversia i sottoscritti ca- " nonici sostengono che quei stessi diritti che furono riconosciuti al Decano, " con la decisione della S. C. del Concilio del 1908, debbano riconoscersi " anche a loro: poichè quantunque individualmente hanno giurisdizione " ordinaria *ad turnum duntaxat* pure tutto il corpo deve considerarsi " come avente giurisdizione ordinaria assidua come per l' appunto l' hanno " l' Arciprete ed il Decano. Sicchè i sottoscritti sono fermamente convinti " che i frutti di stola non debbano ripartirsi soltanto tra l' Arciprete ed il " Decano, ma in tre parti, di cui una poi dovrà essere suddivisa tra i Ca- " nonici turnarii, i quali nella loro settimana portano il peso della cura " precisamente come i primi due „. Totam igitur vim postulati canonici reponunt in iure parochialitatis. Atqui hoc ius eis, ut demonstratum est, minime competit. Ergo.

" Sed aliquanto allata ad hoc ab eis argumenta expendere volo. Et haec sunt: 1. Quod Archipresbyter et Capellanus portionarius pro Collegiatae fundatione renuntiaverint in manibus Summi Pontificis bona et iura beneficii quod possidebant et stolae proventus, ex quibus omnibus summa complexiva dividebatur proportionaliter inter archipresbyterum, decanum et canonicos coadiutores, quorum sex etiam praebenda et distributiones (sicut archipresbyter et decanus) inde sumebant. — 2. Quod quotannis electus fuit a capitulo canonicus capsarium, vulgo *comuniere;* et absurdum, aiunt, esset *che un canonico si fosse sacrificato a star sempre presente in*

Chiesa per raccogliere i frutti di stola per poi dividerli soltanto tra l'Arciprete e il Decano.

" Ad 1.m Verum est archipresbyterum et capellanum portionarium iura dicta stolae renuntiasse in manibus Summi Pontificis, et ex omnibus fructibus et proventibus, post Collegiatae erectionem, divisionem factam fuisse; sed non tota summa dividebatur inter beneficiatos praefatos. Detrahenda enim erat iuxta Bullam fundationis Collegiatae, summa scut. centum, *pro usibus et expensis fabricae et sacristiae et sacrorum supellectilium manutentione;* et reliqua summa converti et erogari dabebat *in distributiones chorales seu salaria vel stipendia aliorum presbyterorum et clericorum praedictae Ecclesiae S. Petri.... inservientium* (v. All. n. 6).

" Rememorari oportet quod post aliquot annos a fundatione Collegiatae (i. e. 16 Dec. 1781) haec incerta iura fere omnia per Vice-Regem Siciliae abolita fuere in illa ditione: et ad parochialem congruam solvendam Municipia fuerunt obligata. Exinde relativa Bulae fundationis dispositio non fuit servata; et eadem iura incerta, quae sensim sine sensu percepta sunt (quamvis non omnia), aliter dividi consueverunt. Canonici instantes non dicunt eos et eorum antecessores horum incertorum participes fuisse. Archipresbyter (All. n. 29) scribit in Ecclesiae arcam quotannis deponi. Re quidem vera ex eis ab anno 1864 (uti scribit decanus), vacante decanatu, coadiutores sacramentales (non canonici) partem habuerunt. Verum his coadiutoribus sacramentalibus tributa est non praecise pars ad parochum pertinens, sed pars quae favore coadiutorum, etiam in aliis parochiis civitatis Drepani dari solet, ut videre est in tabella ab Episcopo approbata (All. F), et pro qua etiam decanus queritur, praeter ius attestationum, quas vocant *fide parve*.

" Caetarum H. S. C., sua sententia d. 22 Aug. 1908, *dispositioni Bullae fundationis derogando*, archipresbytero et decano iura incerta attribuit, cum ipsi sint parochi, seu iuxta ius commune, et in ea proportione qua fruebantur ante Collegiatae erectionem archipresbyter et capellanus portionarius. Canonici contenti sint praebenda ipsis assignata, et pro *munere adiuvandi archipresbyterum statuta;* secus quid oneris haberent relate ad praebendam? Numquid non ipsimet canonici fatentur proventus stolae, seu iura incerta, pertinere ad parochos proprie dictos, seu parochialitatem habentes? Cum autem abunde probavi hanc praerogativam eis non competere. Ergo. (Cfr. H. S. C., *in Lucana,* 17 Dec. 1904; *Mon. Eccl.,* v. XVI, p. 487).

" Quoad 2.m Constat a pluribus annis capsarium, vulgo *Comuniere*, in Collegiata S. Petri non fuisse electum (Viacava, in *Memoria*, pag. 32); sed neque ex hoc erui posset hic *Comuniere* in capitulo ideo eligi, quia ad proventus stolae ius habent omnes canonici coadiutores. Numquid non etiam inter duos (archipresb. et decanum) divisio fit? Praeterea inter summas quas dictus officialis (*Comuniere*) colligere debet, seu quae apud se deponuntur, sunt etiam eae, quae favore Ecclesiae, aedituorum etc. solvuntur. Neque ergo ex hoc praetensum ius canonicorum probatur.

" Quoad postulatum sub litt. *e*) favendum reor ipsis canonicis, eadem ratione, quam attuli supra pro decano, circa Missarum eleemosynarum partitionem.

" Et denique quoad ultimum postulatum sub litt. *f*) videtur duobus canonicis favendum, et eorum petitio, circa praebendae augmentum, de municipali assignatione non posse repelli. Constat enim quod haec municipalis assignatio summae lib. 1397. 28 suffecta fuit loco praebendarum et distributionum archipresbyteri, decani et duorum ex canonicis coadiutoribus. Ipsemet decanus Viacava in saepe dicta sua *Memoria* (pag. 34) hoc scribit: " ... Or questa somma di L. 1397, 28, giusta la suaccennata re- " lazione Calvino degli 11 febbr. 1900, costituì il nuovo cespite non solo " della prebenda dell' Arciprete, ma anche del Decano, *e dei due Cano-* " *nici Curati*, conservati nel decreto 10 Maggio 1748 da Mons. Giuseppe " Stella „. Et insuper, pag. seq.: " Or questo nuovo fondo, essendo una " somma nata *tassativamente* per il mantenimento non solo dell'Arciprete, " ma anche del Decano, *e di altri due Canonici Curati*, è logico che si " divida non più secondo la quantità, ma secondo la proporzione stabilita " nella Bolla Clementina „. At vero, post haec, toto coelo errat decanus Viacava, attribuens ibi summam lib. 306 pro duobus canonicis curatis, et dividens reliquum inter archipresbyterum et decanum.

" Equidem in Bulla fundationis Collegiatae (All. n. 6) legitur pro unoquoque coadiutore assignata fuisse *scuta monetae sicilianae decem ratione praebendae et viginti ratione distributionum*, seu triginta scuta, quae aequant sum. lib. 153, quaeque duplicata (pro duobus canonicis conservatis) efformat lib. 306. Verum etiam pro decano eadem Bulla assignat scuta 50 ratione praebendae et 10 ratione distributionum, atque archipresbytero scuta 100 ratione praebendae et 20 ratione distributionum (All. n. 6, fol. 8 ver.), scilicet lib. 306 in totum decano et lib. 612 in totum archipresbytero. Quare ergo pro solis canonicis servanda erit quantitas per Bullam fundationis statuta, cum ipsemet decanus scripserit " .... è logico che si di- " vida non più secondo la quantità, ma secondo la proporzione stabilita " nella Bolla Clementina „?

" Sed si Bullae taxatio servanda est, et quoad omnes servanda, summa debita archipresbytero, decano et duobus canonicis esset lib. 1224, et remaneret adhuc summa lib. 173, 28, fabricae et supellectilibus ecclesiae forsan destinanda, ad tramitem eiusdem Bullae. Quod si hoc nec servatum anteacto tempore fuerit, nec nunc et in posterum servari velit, et totam municipalem assignationem inter eos quatuor curatos principales et coadiutores, Bullae proportione servata, dividere velint, ipsa in quatuor partes dividenda est, quarum duae erunt archipresbyteri, una decani et quarta portio duorum canonicorum simul. Ecce:

Archipresbyteri	L. 698, 64
Decani	" 349, 32
Duorum Canonicorum.	" 349, 32
In totum	L. 1397, 28

" Nec sic operata divisione offenditur sententia H. S. C. d. 22 Augusti 1908, qua ad II. dub. decisum fuit " In divisione dictorum fructuum et pro " ventuum canonico decano spectare portionem dimidio minorem ea quae " spectat archipresbytero „. Non offenditur, inquam, quia revera decano assignatur summa (L. 349, 32) dimidio minor ea (L. 698, 64) quae spectat archipresbytero.

Ioseph Fameli, *Antistes urbanus.*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Si approva la nuova edizione del Martirologio Romano.

Decretum — 23 Apr. 1913 — Praesentem Martyrologii Romani editionem Vaticanam, a sacra Rituum Congregatione revisam et recognitam, sanctissimus Dominus noster Pius Papa X suprema auctoritate Sua adprobavit atque typicam declaravit; statuitque, ut novae eiusdem Martyrologii editiones huic in omnibus sint conformes. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 23 aprilis 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien, *Secretarius.*

II.

Circa le mutazioni da fare nel Breviario Romano a norma della Costit. Divino afflatu.

Decretum — 11 Iun. 1913 — Per Decretum S. R. C. *Urbis et Orbis* diei 23 ianuarii 1912 iniunctum fuit, ut Breviariis et Missalibus Romanis iam editis et apud typographos adhuc exsistentibus adiiceretur fasciculus, iuxta prototypum vaticanum adprobatus, cui titulus " Mutationes in Breviario et Missali Romano faciendae, etc. „ ne utriusque textus liturgici exemplaria iam impressa inutilia evaderent. Quum vero sacra eadem Congregatio ceteras omnes mutationes, ad normam Constitutionis Apostolicae *Divino afflatu* et Decretorum, tum Breviarium tum Missale Romanum concernentes una cum praedictis iam evulgatis, non solum ad modum appendicis, sed suis locis respective adiungendas et inserendas censuerit; interim, praehabito specialis Commissionis liturgicae suffragio, has mutationes, Breviarium tantum respicientes, distincte et ordinate dispositas atque collectas, sanctissimi Domini nostri Pii Papae X supremae sanctioni demisse subiecit. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali sacrae Rituum Congregationi Praefecto, easdem mutationes, prouti in novo exstant prototypo, ratas habere et adprobare dignata est, simulque mandavit, ut ipsae, in futuris Breviarii Romani editionibus suis respectivis locis aptatae, rite inserantur. Attamen eadem Sanctitas Sua benigne indulsit, ut Breviarii Romani editiones hucusque impressae adhuc acquiri et adhiberi licite valeant; dummodo utentes observent normas pro Horis canonicis per-

solvendis in Constitutione *Divino afflatu* aliisque Apostolicae Sedis dispositionibus praescriptas. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 11 iunii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

S. Congregazione dell' Indice

I.

Condanna di alcuni libri

Feria II. die 16 Iunii 1913.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesia Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 16 Iunii 1913, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Luigi Renzetti, Lotte umane; romanzo di vita russa. Roma 1911.

Sebastian Merkle, Vergangenheit und Gegenwart der katolisch-theologischen Fakultäten (*Akade mische Rundschau; Leipzig. Oct. et Nov. 1912*).

L. Laberthonnière, Sur le chemin du catholicisme. Paris 1913.

— Le témoignage des martyrs. Ibid. 1912.

Stéphen Coubé, Ames juives. Paris s. a.

M. D. Petre, Autobiography and life of George Tyrrell. London 1912.

H. A. van Dalsum, Er is geene tegenstelling tuschen de beginselen van de fransche Revolutie en die van het Evangelie. 'S-Gravenhage 1912.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae, die 17 Iunii 1913,

Franciscus Card. Della Volpe, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

II.

Sottomissione di un Autore.

Henricus Brémond Decreto huius S. Congregationis, quo liber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit.

In quorum fidem etc.

Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

Sacra Penitenziera Apostolica

Se il presente Giubileo possa lucrarsi più volte.

Proposita nuper est huic sacrae Poenitentiariae quaestio: " An Iubi-" laeum indictum litteris apostolicis *Magni faustique eventus*, datis " die 8 martii huius anni, pluries acquiri possit, si iniuncta opera re-" petantur „.

Re mature perpensa, eadem sacra Poenitentiaria, de mandato Ssmi D. N. Pii Papae X, ad quaesitum propositum respondendum esse decrevit, prout alias, occasione praecedentium iubilaeorum, declaratum est, nempe:

Praedictum Iubilaeum, quoad plenariam indulgentiam, bis ant pluries acquiri posse, iniuncta opera bis aut pluries iterando; semel vero, idest prima tantum vice, quoad ceteros favores, nempe absolutiones a censuris et a casibus reservatis, commutationes aut dispensationes.

Datum Romae in sacra Poenitentiaria, die 6 iunii 1913.

S. Card. Vannutelli, *Maior Pœnitentiarius.*

I. Palica, *S. P. Secretarius.*

Secreteria di Stato

Lettera al Can. Lahitton, per aver offerta al S. Padre la seconda edizione della sua opera Vocation Sacerdotale (1).

Monsieur le Chanoine,

Le Souverain Pontife Pie X vous remercie de l'hommage filial que vous Lui avez fait de la nouvelle édition de votre ouvrage sur la *Vocation sacerdotale*, et vous confirme à cette occasion les félicita-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XXIV, p. 266.

tions qu' Il vous avait adressées lors de la première apparition de votre docte travail.

Déjà, l' année dernière, Sa Sainteté avait pleinement approuvé la décision prise, le 20 juin 1912, par les éminentissimes Cardinaux spécialement chargés d' examiner la question doctrinale soulevée par la publication de votre livre. En relevant le mérite de cette magistrale étude, la Commission cardinalice signalait avec éloge les points importants du concept traditionnel de l' Église, mis par vous en lumière.

Après avois pris connaissance de la présente édition, le Saint-Père vous félicite de nouveau d'avoir rendu un service important à la cause de la pure doctrine, et comme gage de son entière satisfaction vous accorde de tout coeur la bénédiction apostolique.

Avec mes félicitations et mes remercîments personnels, veuillez recevoir, Monsieur le Chanoine, l' assurance de mes sentiments bien dévoués en Notre-Seigneur.

Le 7 juin 1913.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

Vicariato di Roma

Lettera Circolare ai Vescovi circa la Musica Sacra.

Ill.mo e Rev.mo Monsignore,

Rimetto alla S. V. Ill ma e R.ma copia dello speciale Regolamento per la Musica Sacra in Roma, approvato da Sua Santità.

È volere del Santo Padre che si intensifichi l' azione per dare solida base alla restaurazione musicale sacra nelle nostre Chiese, rimovendo gli abusi e gli ostacoli che a questa in qualche luogo ancora si frappongono, dei quali uno dei più gravi e che recano maggiore pregiudizio è contemplato nel n. 5 del Regolamento stesso. La disposizione relativa, oltre Roma, interessa anche altre diocesi, specie del Lazio, e su questa, per volere di Sua Santità, richiamo in modo particolare l' attenzione della S. V. Ill.ma e R.ma.

Insieme mi è caro raccomandare alla S. V. Ill.ma e R.ma di dare ogni più valevole appoggio all' Associazione Italiana S. Cecilia, la quale prossimamente terrà in Roma la sua adunanza generale. Confido che in tale occasione anche la regione Laziale potrà essere rappresentata degnamente e potrà mostrare di avere cooperato seriamente ed efficacemente alla restaurazione del canto gregoriano e della musica sacra.

Con profondo ossequio e venerazione godo professarmi

Della S. V. Ill.ma e R.ma

Roma, 14 Febbraio 1912.

Pietro Card. *Vicario.*

REGOLAMENTO

per la Musica Sacra in Roma

Ai RR. Signori Parrochi, ai Rettori e Superiori di tutte le Chiese e degli Oratori tanto del Clero secolare che regolare, ai Superiori dei Seminarî, dei Collegi e degl' Istituti ecclesiastici di educazione, ai R.mi Prefetti e ai Maestri delle Cappelle musicali di Roma ecc.

Nel comunicare al Clero e ai fedeli di Roma il *Motu Proprio* di Sua Santità Pio Papa X intorno alla musica sacra (22 Novembre 1903), avvertivamo che le disposizioni in esso contenute erano così chiare da non richiedere speciali dilucidazioni, e che del resto la Commissione Romana di musica sacra avrebbe avuto l' incarico di esaminare ed approvare le composizioni musicali sacre e di vigilare sulle esecuzioni nelle chiese di quest' alma Città.

Ora ad intensificare l' azione positiva per la restaurazione della musica sacra in Roma, ci è grato accettare anche l' opera dell' Associazione Italiana S. Cecilia, da Noi canonicamente istituita ed inaugurata nella Nostra Città il 28 Aprile 1910. Da questa molto è da attendere per la pratica della riforma musicale sacra, e noi invitiamo i RR. Parroci, i Superiori e Rettori di Chiese ed istituti, e quanti hanno a cuore la proprietà della sacra liturgia e il decoro del sacro tempio ad ascriversi a detta Associazione per meglio cooperare al grande fine che il Santo Padre si è proposto nel suo venerato *Motu Proprio*.

A raggiungere questo fine è, invero, sommamente necessaria l' azione positiva, energica, illuminata del Clero sì secolare che recolare ; e soprattutto occorre che i giovani chierici e religiosi ricevano fin dal tempo della loro educazione nei Seminari, Collegi ecclesiastici, Istituti religiosi, seria e buona istruzione nel canto liturgico e nella musica sacra. È giusto che tributiamo una meritata lode agli Istituti ecclesiastici di Roma, che con tanto zelo assecondano i desideri del Santo Padre, ma non per questo dobbiamo astenerci dallo spronarli a proseguire nella buona via con ardore anche maggiore.

È espresso volere di Sua Santità, che in tutti gli Istituti di ecclesiastica educazione, anche dei Regolari, si dia grande importanza allo studio del canto liturgico e della musica sacra, come a materie del più alto interesse per il Clero. Sono perciò assai da lodare quei superiori che hanno saputo introdurre per tutti i chierici indistintamente la scuola di canto e musica sacra quotidiana, anche se di breve durata. Ma per nessuna ragione dovrà permettersi, che in ciascun Istituto e per tutti gli alunni indistintamente, si impieghino meno di due intere ore settimanali nella scuola seria e proficua della musica sacra.

dando la preferenza al canto gregoriano; nè dovrà comprendersi in queste il tempo delle prove necessarie per le esecuzioni.

Siamo lieti a questo riguardo che la benemerita Associazione Ceciliana abbia aperto qui in Roma una *Scuola superiore di canto gregoriano e musica sacra*, poichè non dubitiamo che molti, ecclesiastici e laici, potranno frequentarne i corsi, specialmente per la parte gregoriana, con il non piccolo vantaggio di addestrarsi tutti con il medesimo metodo nella buona interpretazione delle melodie liturgiche.

All' intento, poi, di dare maggiore regolarità, speditezza e precisione alle cose riguardanti la musica e il canto sacro, il S. Padre si è degnato rimettere tutta questa parte disciplinare per l' alma Città di Roma al primo ufficio del Nostro Vicariato, alla Sacra Visita Apostolica, che, però, avrà piena autorità su tutte le Chiese del Clero secolare e regolare, comprese le Basiliche Patriarcali, le Cappelle e gli Oratori delle Comunità religiose anche femminili, de' Seminari, Istituti, Sodalizi, Congregazioni, Associazioni, Confraternite comunque e anche singolarmente esenti.

Confidiamo che i RR. Parroci, i Rettori e Superiori delle Chiese e degli Istituti, i Prefetti della musica nei Capitoli, i direttori delle Cappelle e dei cori, penetrati dallo spirito delle sapienti prescrizioni del S. Padre, porranno ogni zelo per curarne l' esatto adempimento, promovendo nei migliori modi la restaurazione dell' arte veramente degna della divina liturgia.

Ad agevolare un' opera sì importante ci è sembrato opportuno di dare alcune norme pratiche, alle quali, per ordine del Santo Padre, si dovranno attenere quanti, per qualsivoglia titolo, si occupano delle esecuzioni musicali nelle Chiese e Cappelle di Roma.

I. — Norme per i Maestri, Organisti e Cantori.

1. La vera e genuina tradizione ecclesiastica del canto e della musica sacra è che l' intera assemblea dei fedeli si associi col canto alle funzioni liturgiche, eseguendo quelle parti del testo che sono assegnate al coro, e che una speciale *Schola Cantorum*, alterni col popolo e proponga le altre parti del testo più ricche di melodia ed a lei più specialmente riservate. Per questa ragione il S. Padre Pio X nel venerato Motu proprio del 22 novembre 1903, al § 3 prescrive: " Si procuri di restituire il canto gregoriano nell' uso del popolo, affinchè i fedeli prendano di nuovo parte più attiva all' officiatura ecclesiastica, come anticamente solevasi „. Ed al § 27: " Si abbia cura di restituire, almeno presso le chiese principali, le antiche *Scholae Cantorum*, come si è già praticato con ottimo frutto in buon numero di luoghi. Non è difficile al Clero zelante d' istituire tali *Scholae* perfino nelle chiese minori e di campagna, anzi trova in esse un mezzo assai facile d' adunare intorno a sè i fanciulli e gli adulti con profitto loro proprio ed edificazione del popolo „.

2. Le *Cappelle musicali*, composte di un gruppo di determinati cantori,

sotto la guida di un maestro, ammesse in sostituzione del popolo e delle *Scholae cantorum*, sono d'istituzione più recente, ma pure legittima anch'essa.

3. Essendo, quindi, affidata particolarmente alle Cappelle musicali, non solo l'esecuzione del canto gregoriano ma quella altresì di determinate composizioni antiche e moderne, e nella scelta di queste e nel modo di eseguirle essendo maggiore il pericolo di mancare alle prescrizioni ecclesiastiche, è necessario provvedere, perchè tutti i componenti la Cappella musicale diano pieno affidamento della loro capacità tecnica e della loro determinazione di osservare, per quanto loro spetta, tutte e singole le anzidette prescrizioni ecclesiastiche e però di adoperarsi per l'attuazione del venerato *Motu proprio* pontificio.

Pertanto niuno, anche se fornito dei requisiti indispensabili come al n. 6 e per questi approvato, sarà ammesso a far parte di una Cappella musicale in Roma, che prima non abbia sottoscritta e consegnata alla S. Visita Apostolica una dichiarazione con la quale si obblighi ad accettare ed osservare scrupolosamente tutte le leggi della liturgia e del cerimoniale, le decisioni e prescrizioni dell'Autorità ecclesiastica circa la musica sacra e il canto gregoriano, e in maniera speciale il *Motu proprio* di S. S. Pio Papa X, il presente Regolamento e gli eventuali avvertimenti della Commissione romana di musica sacra; bene notando che l'Autorità ecclesiastica di pieno diritto, in caso di trasgressione, potrà ritirare a chiunque l'autorizzazione concessa per l'esercizio dell'arte nelle Chiese.

4. Nessuna Cappella musicale o *Schola cantorum* potrà costituirsi in Roma senza il previo permesso della S. Visita Apostolica e senza avere a capo un maestro o direttore approvato ed un organista parimente approvato. Il maestro o direttore di Cappella o *Schola*, prima d'ogni altro, è responsabile innanzi l'Autorità di tutte le infrazioni alle leggi ecclesiastiche che venissero commesse dalla sua Cappella o *Schola*.

5. Non s'intende proibire la costituzione temporanea di una Cappella musicale per un servizio particolare più solenne in questa o quella Chiesa; ma ciò non può farsi se non col consiglio e sotto la direzione e responsabilità di uno dei maestri approvati. La qual cosa si estende altresì ai servizi che i cantori di Roma fossero chiamati a prestare nel Lazio o in altre diocesi d'Italia.

6. Nessuno potrà esercitare in qualunque Chiesa o Oratorio della città e diocesi di Roma, in qualsivoglia sacra funzione, l'ufficio di maestro direttore, di organista o di cantore, senza averne avuta la facoltà dalla Autorità ecclesiastica competente, dietro il parere della Commissione romana per la musica sacra.

Per ottenere tale facoltà sono necessari i requisiti e le condizioni seguenti:

a) d'idoneità artistica musicale sacra, per i vari gradi, comprovata da regolari diplomi ed in casi speciali da titoli equipollenti.

b) di moralità ed onestà di vita e di sentimenti religiosi, quali si addicono a chi deve esercitare la sua arte nel tempio e per la sacra liturgia, non concedendo il *Motu proprio* § 14, che si ammettano " a far parte

della Cappella se non uomini di conosciuta pietà e probità di vita i quali col loro modesto e devoto contegno durante le funzioni liturgiche si mostrino degni del santo officio che esercitano ... Resta quindi proibito ai maestri direttori ed organisti e ai cantori di far parte di associazioni aliene dalla Chiesa cattolica, e di prestare servizio nelle Chiese o Cappelle eterodosse, o per esecuzioni musicali che in qualunque modo possano riuscire di vilipendio alla religione e alla morale, od anche solo disdicano all' ufficio di cantore di Chiesa.

c) di piena sommessione alle condizioni espresse al n. 3, rilasciandone relativa dichiarazione.

7. La Commissione romana di musica sacra giudicherà i vari titoli dei candidati all' ufficio di maestro-direttore, di organista o di cantore, e, qualora lo ritenga opportuno, potrà esigere dai singoli un esperimento che dimostri la loro capacità artistica. Che se i candidati non siano ancora sufficientemente addestrati nel canto gregoriano, non potranno di qui innanzi essere assunti in officio se non provvisoriamente, finchè non ottengano il necessario certificato di idoneità.

8. La Sacra Visita Apostolica stabilirà un Albo per inscrivervi i nomi dei maestri direttori organisti e cantori riconosciuti idonei ed abilitati per l' esercizio dell' arte nelle Chiese di Roma.

9. Le Chiese o Cappelle che intendessero aprire speciali concorsi ai posti di maestro direttore, organista e cantore, dovranno agire d' intesa con la Sacra Visita Apostolica e con la Commissione romana di musica sacra, seguendo le norme del presente Regolamento, al quale per espresso volere di Sua Santità saranno tenute anche le Basiliche Patriarcali e qualunque altra Chiesa, Cappella o altro ente, ancorchè goda di singolare esenzione.

10. A Cappellani cantori corali potranno essere nominati soltanto coloro che hanno piena conoscenza del canto gregoriano, da riconoscersi dalla Nostra Commissione.

11. Nelle Comunità Religiose e negli Istituti, il canto e la musica per le sacre funzioni potranno essere regolati da soggetti competenti dell' Istituto, se ve ne sono, ma sempre secondo le norme indicate e d' accordo con la Sacra Visita Apostolica e con la Commissione romana.

12. Le donne non possono cantare nelle sacre funzioni, se non in quanto fanno parte o rappresentano il popolo; è quindi loro vietato di cantare dalle tribune o dalle cantorie, sia da sole, e sia molto più come parte della Cappella musicale. Ma le religiose viventi in comunità e con esse le alunne, potranno nelle proprie Chiese e Oratori cantare durante le sacre funzioni a norma dei decreti della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari. Tuttavia, vogliamo che sia loro affatto proibito di cantare a voce sola, e desideriamo che nelle Messe e nel canto dei Vesperi preferiscano le melodie gregoriane, eseguite possibilmente dalla Comunità intera.

II. — Norme per i Superiori delle Chiese.

13. I RR. Parroci e i Superiori delle Chiese e Cappelle, come pure i Prefetti della musica nei Capitoli, devono pienamente conoscere le prescrizioni ecclesiastiche relative alla musica sacra e farle conoscere ai mae-

stri direttori, agli organisti e ai cantori, imponendone ed esigendone l' osservanza. Essi saranno ritenuti direttamente responsabili, unitamente al maestro direttore, delle trasgressioni che in questa parte potessero lamentarsi nelle loro Chiese.

14. Non potranno affidare l' esecuzione delle musiche se non a maestri approvati dalla competente Autorità ecclesiastica ed inscritti nell' albo della Sacra Visita Apostolica; nè dovranno permettere o tollerare l' esecuzione di composizioni non approvate.

15. Vigileranno affinchè le composizioni prescelte siano convenientemente interpretate da un sufficiente numero di cantori, capaci di una esecuzione non indegna della liturgia e dell' arte e quindi di regola i cantori dovranno periodicamente riunirsi per le prove che si reputano necessarie. Ma perciò è pure necessario che maestri ed esecutori siano equamente retribuiti. Pertanto nei bilanci annuali di ciascuna Chiesa dovrà stabilirsi la somma ad erogare a tal fine, anche se perciò debbano diminuirsi altre spese di pompe e solennità sfarzose.

16. Nelle istruzioni parrocchiali e in altre propizie occasioni, per sè o per mezzo di sacri oratori, dovranno spiegare al popolo le nobili intenzioni del S. Padre nell' insistere sulla riforma della musica sacra, invitando i fedeli a secondarle, specialmente col prendere parte attiva alle sacre funzioni col canto delle parti comuni nella Messa solenne (*Kyrie, Gloria,* ecc.), della salmodia, degli inni più noti e dei cantici in lingua volgare.

17. A questo intento i RR. Parroci, Rettori e Superiori, specie delle Chiese principali, si adoperino con ogni zelo, servendosi dell' aiuto di persona competente e capace, per fondare la loro propria *Schola cantorum*. Le Congregazioni, poi, le Confraternite e le Società Cattoliche di Roma, le scuole popolari i ricreatori ecc., promuovano efficacemente l' istruzione dei loro addetti nel canto sacro popolare, e nello stesso senso si adoperino la Direzione diocesana e le singole Direzioni parrocchiali, procurando che questa nobile opera sia accolta dalle singole associazioni ed inculcata nei loro statuti. Anche le Congregazioni e gli Istituti di educazione femminili l' accolgano come propria, affinchè le fanciulle e le giovani, intervenendo alle sacre funzioni, cantino anch' esse la parte che spetta al popolo e siano di esempio e incitamento al resto dei fedeli.

18. Ad evitare alterazioni ed abusi di qualsiasi specie nelle melodie genuine e ne' canti popolari, si dovrà agire sempre e da tutti secondo le direzioni e sotto la sorveglianza della nostra Commissione romana di musica sacra, valendosi ancora dell' opera dell' Associazione Italiana S. Cecilia.

Disposizioni particolari.

19. Ogni *Schola cantorum* o Cappella musicale sia fornita di un suo proprio archivio musicale per le ordinarie esecuzioni di chiesa, ed abbia anzitutto un numero sufficiente di libri gregoriani dell' edizione vaticana. Per maggiore uniformità nell' esecuzione del canto gregoriano nelle varie Chiese di Roma si potranno adoperare quelli con l' aggiunta dei segni ritmici solesmensi.

Le composizioni musicali destinate alle funzioni di chiesa, se non ap-

partengono all' antica polifonia classica, dovranno avere l' approvazione della Nostra Commissione romana di musica sacra; in genere possono ritenersi approvate quelle messe a stampa ed approvate già dall' Associazione Santa Cecilia d' Italia e di Germania.

L' approvazione sarà negata a tutte le composizioni di vieto stile, ancorchè fossero ripresentate con ritagli e modificazioni. Il *Motu proprio* dichiara infatti, che " l' intima struttura, il ritmo e il cosidetto convenzionalismo di tale stile non si piegano, se non malamente, alle esigenze della vera musica sacra „.

20. Rammentiamo che non è lecito omettere il canto di alcuna delle parti prescritte, proprie o comuni, della Messa, dell' ufficio o di altre funzioni. Quando il rito lo esige dovranno quindi ripetersi integralmente anche tutte le antifone dei salmi e cantici. Essendo talvolta permesso che in parte sia supplito dall' organo il testo liturgico, questo dovrà essere recitato con voce bene intelligibile in coro o dagli stessi cantori *recto tono*. Deve inoltre eliminarsi l' uso dei così detti contrappunti a mente nel canto e nella ripetizione delle antifone, nei responsorî, tratti ecc. Qualora queste parti non si eseguiscano in gregoriano, dovranno assere musicate in modo loro proprio e conveniente.

21. La *voce sola* non deve affatto predominare in una composizione musicale sacra, ma soltanto potrà avere carattere di semplice accenno o spunto melodico strettamente legato al resto della composizione.

22. Circa i Vesperi è da rammentare, che, stando alla prescrizione del *Caerimoniale Episcoporum*, devono essere cantati in gregoriano, secondo vera genuina tradizione della Chiesa per il canto salmodico e antifonico. Il carattere proprio di questa prece liturgica tuttavia non si snatura, qualora i salmi, gli inni e i cantici si eseguiscano in canto gregoriano alternato, come dice il *Motu Proprio*, con i cosiddetti falsibordoni o con versi in simile modo convenientemente composti. Raccomandiamo, quindi, vivamente che si generalizzi l' uso di così cantare i Vesperi, facendovi prendere parte attiva il Clero e il popolo, oltre la Cappella musicale o la *Schola*. Ma essendo anche concesso che si possano eseguire salmi interamente composti in musica, purchè la stessa composizione ritragga il carattere della salmodia, avvertiamo che questa concessione dovrà usarsi con grande cautela e solo qualche volta e non mai per tutti i salmi del Vespero (e lo stesso si dica della Compieta solenne), per non ridurre la funzione liturgica ad un trattenimento musicale, durante il quale Clero e popolo si limitino solo ad assistere senza prendervi parte attiva. Per conseguenza i R.mi Canonici e i Religiosi astretti al coro dovranno porre ogni cura e diligenza per salmodiare e cantare bene le melodie liturgiche, sia da soli, sia alternandole con i cantori, non ostante qualunque contraria consuetudine, ritenendo per fermo il principio generale del *Motu proprio*, che una funzione ecclesiastica nulla perde della sua solennità, quando pure non venga accompagnata da altra musica che dal canto gregoriano.

23. Gli organisti, nell' accompagnamento, dovranno avere cura particolarissima di non sopraffare le voci con una registrazione abitualmente troppo nutrita, specie per l' abuso delle ancie; ciò dovrà osservarsi in modo spe-

ciale nell' accompagnamento del canto gregoriano. Essi dovranno servirsi, anche negli intermezzi, di pezzi scritti ed approvati.

24. Senza speciale permesso, da domandare volta per volta alla Sacra Visita Apostolica, non è lecito di suonare in chiesa altri strumenti fuori dell' organo o dell' armonio, ed avvertiamo che non è Nostra intenzione di concedere tale permesso, se non in qualche singolo caso al tutto eccezionale. Dovrà pure chiedersi tale permesso ed in ogni singolo caso, per far suonare le cosidette bande musicali nelle processioni fuori di chiesa, a condizione, tuttavia, che in tali occasioni il concerto musicale si limiti a suonare pezzi religiosi espressamente composti a questo fine, o meglio ancora ad accompagnare qualche cantico sacro in latino od in volgare eseguito dai cantori o dai fedeli.

25. Speciale cura si avrà per la scelta delle musiche nelle funzioni cardinalizie ed episcopali secondo le ragioni di vera solennità, dalle medesime richiesta (V. Decreto della S. C. Cerimoniale, 30 maggio 1901). A norma, quindi, dello stesso Decreto si rammenta, che le Messe pontificate da un E.mo Cardinale dovranno essere accompagnate dal canto gregoriano o da musica a sole voci. In tali messe pontificali non s' intende escluso il suono dell' organo per l' accompagnamento del gregoriano o negli intermezzi, permettendolo il rito.

26. Nelle ferie e nelle domeniche di Avvento e di Quaresima, meno quelle *Gaudete* e *Laetare*, escludesi il suono di qualunque istrumento, anche per semplice accompagnamento delle voci. Potrà tuttavia tollerarsi l' accompagnamento tenue dell' organo od armonio unicamente a sostegno delle voci, soltanto quando nelle dette occasioni si eseguisca il canto gregoriano, e in caso di vera necessità, la quale dovrà da Noi riconoscersi. Il suono di qualunque istrumento, anche per semplice accompagnamento delle voci, rimane assolutamente proibito nelle funzioni liturgiche dell' ultimo triduo della Settimana Santa.

27. Nelle Messe cantate di *requiem* potrà tollerarsi l' uso dell' organo o dell' armonio, ma solo per accompagnare le voci. Nelle Messe private di *Requiem*, invece, non è lecito far suonare strumento alcuno.

28. Durante le Messe basse celebrate con solennità si potranno cantare mottetti o suonare l' organo permettendolo il rito. Si inulca tuttavia di regolarsi in modo che i canti e il suono abbiano luogo solo in quei tempi ne' quali il sacerdote non reciti ad alta voce le orazioni, cioè: oltre il tempo della preparazione e ringraziamento, dall' *Offertorio* al *Prefazio*, dal *Sanctus* al *Pater*, dall' *Agnus Dei* al *Postcommunio*, sospendendo opportunamente il canto e il suono, se vi sarà la S. Comunione, per la recita del *Confiteor* ed *Ecce Agnus Dei*.

29. Durante le Messe private e nelle funzioni non strettamente liturgiche (es.: tridui, novene, ecc.), anche con l' Esposizione del SS.mo Sacramento, si permettono i canti anche in volgare, purchè il testo letterario e musicale sia stato approvato dalla competente Autorità ecclesiastica. Nell' atto dell' Esposizione del SS.mo non dovranno cantarsi che laudi e mottetti eucaristici; al canto, poi, del *Tantum Ergo* e *Genitori*, prima della Benedizione col SS.mo, devono immediatamente seguire l' *Oremus* e la Be-

nedizione medesima, non essendo lecito durante queste azioni successive cantare altra cosa in latino o in volgare.

30. Avvertiamo che è affatto erroneo il concetto che alcuni si sono formato delle funzioni non strettamente liturgiche e estraliturgiche, quasichè in esse si possano eseguire composizioni musicali di stile libero e già riprovate o riprovabili per le funzioni liturgiche. Occorre invece richiedere nobiltà e serietà di stile in qualunque musica voglia eseguirsi nel luogo sacro per qualsivoglia sacra funzione, mentre per quelle della liturgia solenne sono date anche altre peculiari prescrizioni.

31. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, tutte le cantorie dovranno essere provvedute di gelosie o grate, che sottraggano ai fedeli la vista dei cantori, e dovranno anche essere rimossi i rialzi interni che renderebbero inutile l' apposizione delle grate.

32. I disegni di restauro e di acquisto di nuovi organi, si per il lato tecnico che per l' artistico, come pure per il posto e la costruzione delle cantorie, dovranno essere sottoposti alla Commissione romana di musica sacra; poichè è superfluo avvertire, che un buon istrumento è un fattore principale per ottenere buone esecuzioni di musica sacra.

Dalla Nostra Residenza, li 2 Febbraio, 1912.

PIETRO Card. *Vicario*.

Commissione Biblica

I.

Circa l' autore, il tempo della composizione e la verità storica del libro degli Atti degli Apostoli.

Propositis sequentibus dubiis Pontificia Commissio de Re Biblica ita respondendum decrevit:

I. Utrum perspecta potissimum Ecclesiae universae traditione usque ad primaevos ecclesiasticos scriptores assurgente, attentisque internis rationibus libri Actuum sive in se sive in sua ad tertium Evangelium relatione considerati et praesertim mutua utriusque prologi affinitate et connexione (*Luc.*, I, 1-4; *Act.*, I, 1-2), uti certum tenendum sit volumen, quod titulo Actus Apostolorum, seu *Πράξεις Ἀποστόλων* praenotatur, Lucam evangelistam habere auctorem?

R. Affirmative:

II. Utrum criticis rationibus, desumptis tum ex lingua et stylo, tum ex enarrandi modo, tum ex unitate scopi et doctrinae, demonstrari possit librum Actuum Apostolorum uni dumtaxat auctori tribui debere; ac proinde eam recentiorum scriptorum sententiam quae tenet Lucam non esse libri auctorem unicum, sed diversos esse agnoscendos eiusdem libri auctores, quovis fundamento esse destitutam?

R. Affirmative ad utramque partem.

III. Utrum, in specie, pericopae in Actis conspicuae, in quibus, abrupto usu tertiae personae, inducitur prima pluralis *(Wirstücke)*, unitatem compositionis et authenticitatem infirment; vel potius historice et philologice consideratae eam confirmare dicendae sint?

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

IV. Utrum, ex eo quod liber ipse, vix mentione facta biennii primae romanae Pauli captivitatis, abrupte clauditur, inferri liceat auctorem volumen alterum deperditum conscripsisse, aut conscribere intendisse, ac proinde tempus compositionis libri Actuum longe possit post eamdem captivitatem differri; vel potius iure et merito retinendum sit Lucam sub finem primae captivitatis romanae apostoli Pauli librum absolvisse?

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

V. Utrum, si simul considerentur tum frequens ac facile commercium quod procul dubio habuit Lucas cum primis et praecipuis ecclesiae Palaestiniensis fundatoribus nec non cum Paulo gentium Apostolo, cuius et in evangelica praedicatione adiutor et in itineribus comes fuit; tum solita eius iudustria et diligentia in exquirendis testibus rebusque suis oculis observandis; tum denique plerumque evidens et mirabilis consensus libri Actuum cum ipsis Pauli epistolis et cum sincerioribus historiae monumentis; certo teneri debeat Lucam fontes omni fide dignos prae manibus habuisse eosque accurate, probe et fideliter adhibuisse: adeo ut plenam auctoritatem historicam sibi iure vindicet?

R. Affirmative.

VI. Utrum difficultates quae passim obiici solent tum ex factis supernaturalibus a Luca narratis; tum ex relatione quorumdam sermonum, qui, cum sint compendiose traditi, censentur conficti et circumstantiis adaptati; tum ex nunnullis locis ab historia sive profana sive biblica apparenter saltem dissentientibus; tum demum ex narrationibus quibusdam, quae sive cum ipso Actuum auctore sive cum aliis auctoribus sacris pugnare videntur; tales sint ut auctoritatem Actuum historicam in dubium revocare vel saltem aliquomodo minuere possint?

R. Negative.

II.

Circa l'autore, la integrità ed il tempo della composione delle Epistole pastorali di S. Paolo Apostolo.

Propositis pariter sequentibus dubiis Pontificia Commissio de Re Biblica ita respondendum decrevit:

I. Utrum prae oculis habita Ecclesiae traditione inde a primordiis universaliter firmitèrque perseverante, prout multimodis ecclesiastica

monumenta vetusta testantur, teneri certo debeat epistolas quae pastorales dicuntur, nempe ad Timotheum utramque et aliam ad Titum, non obstante quorumdam haereticorum ausu, qui eas, utpote suo dogmati contrarias, de numero paulinarum epistolarum, nulla reddita causa, eraserunt, ab ipso apostolo Paulo fuisse conscriptas et inter genuinas et canonicas perpetuo recensitas?

R. Affirmative.

II. Utrum hypothesis sic dicta fragmentaria, a quibusdam recentioribus criticis invecta et varie proposita, qui, nulla ceteroquin probabili ratione, immo inter se pugnantes, contendunt epistolas pastorales posteriori tempore ex fragmentis epistolarum sive ex epistolis paulinis deperditis ab ignotis auctoribus fuisse contextas et notabiliter auctas, perspicuos et firmissimo traditionis testimonio aliquod vel leve praeiudicium inferre possit?

R. Negatiùe.

III. Utrum difficultates quae multifariam obiici solent sive ex stylo et lingua auctoris, sive ex erroribus praesertim Gnosticorum, qui uti iam tunc serpentes describuntur, sive ex statu ecclesiasticae hierarchiae, quae iam evoluta supponitur, aliaeque huiuscemodi in contrarium rationes, sententiam quae genuinitatem epistolarum pastoralium ratam certamque habet, quomodolibet infirment?

R. Negative.

V. Utrum, cum non minus ex historicis rationibus quam ex ecclesiastica traditione, Ss. Patrum orientalium et occidentalium testimoniis consona, necnon ex indiciis ipsis quae tum ex abrupta conclusione libri Actuum tum ex paulinis epistolis Romae conscriptis et praesertim ex secunda ad Timotheum facile eruuntur, uti certa haberi debeat sententia de duplici romana captivitate apostoli Pauli; tuto affirmari possit epistolas pastorales conscriptas esse in illo temporis spatio quod intercedit inter liberationem a prima captivitate et mortem Apostoli?

R. Affirmative.

Die autem 12 iunii anni 1913, in audientia infrascripto R.mo Consultori ab Actis benigne concessa, Ssmus Dominus noster Pius Papa X praedicta responsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Romae, die 12 iunii 1913.

Laurentius Janssens, O. S. B., *Consultor ab Actis.*

Sacra Rota Romana

I.

Nullità di un matrimonio per l' impedimento di clandestinità.

Ravennaten. Nullitatis matrimonii — 29 dec. 1911 — Pasolino Pasolini, nato e domiciliato in Ravenna, contrasse nel 1907, in età di 32 anni, matrimonio con l' americana Mildreda Montagne, acattolica, in un oratorio privato presso Firenze, alla presenza del Can.co fiorentino Corrado Confalonieri. Questi fu delegato come teste autorizzabile dal parroco di S. Marcello in Roma, nella cui parrocchia abitava il padre dello sposo. Ma la donna fu infedele e, abbandonato lo sposo, tornò in America. Pasolino pensò di riprendere la sua libertà oppugnando il matrimonio per l' impedimento di clandestinità, poichè il parroco di S. Marcello non era parroco di nessuno dei contraenti, ed ottenne dal Sommo Pontefice la licenza di ricorrere in prima istanza al Tribunale della S. Rota, che al dubbio concordato: *An constet de matrimonii nullitate in casu*, con sentenza del 15 maggio 1911 rispose: *Affirmative* (1). Dalla quale sentenza il Difensore del Vincolo appellò, come di diritto, e lo stesso Tribunale, in seconda istanza, al dubbio:

An sententia rotalis confirmanda vel infirmanda sit in casu?

Il 29 dec. 1911 rispose:

Affirmative ad primam partem: negative ad secundam. " Expensas solvat actor „.

a) IN DIRITTO — Alla validità del matrimonio, secondo il Concilio di Trento (Sess. 24 *de Reformat. matrim.*, cap. 1) si richiede la presenza o la delegazione del parroco proprio del domicilio di uno dei due sposi.

b) Il domicilio poi, secondo i Canonisti, è costituito dalla volontà e dal fatto: dalla volontà cioè di dimorar sempre in un luogo, e dalla dimora attuale: per modo che anche appena giunti in un luogo se ne può acquistare il domicilio se si abbia l' intenzione di rimanervi sempre. La sentenza appellata erra perciò quando ripone la differenza specifica tra il domicilio e il quasi-domicilio nell' intenzione che nel domicilio abbraccia tutto il corso della vita o una notevole parte, p. es. un decennio, e nel quasi-domicilio basta che si estenda alla maggior parte d' un anno. Invece è una semplice *presunzione di diritto* la dimora decennale a favore della permanenza perpetua in un luogo, e la

(1) Vedi questa causa nel *Monit. Eccl.* Vol. XXIV, pag. 253.

dimora di sei mesi a favore del quasi-domicilio, quando vi è dubbio nella precisa intenzione. Nè la sentenza del S. Officio del 9 nov. 1898 ivi addotta volle, come dice il Noldin, dirimere la questione; ma nel caso particolare dichiarò bastevoli i sei mesi di dimora per l'acquisto del quasi-domicilio.

c) IN FATTO — Poichè il Canonico Confalonieri assistente al matrimonio in qualità di teste autorizzabile non aveva altra delegazione che dal Parroco di S. Marcello in Roma, invalido fu quel matrimonio se si prova che lo sposo *non aveva alcun domicilio nell' ambito di quella parrocchia.*

d) Certo è dagli atti che la delegazione non fu chiesta ad altro parroco, p. es. a quello di Ravenna, che ben l'avrebbe potuta dare.

e) Nè si poteva ricorrere al motivo di ritenere la sposa come *vaga.* Poichè, anche dato ch' ella fosse tale, non per questo risultava valido il matrimonio perchè, secondo la sentenza più comune e più vera dei Canonisti, alla validità di tali matrimoni si richiede la presenza del *parroco del luogo di attuale dimora, non qualunque* sacerdote come teste autorizzabile. E la sposa in quel tempo dimorava a Firenze in un albergo fuori dei confini della parrocchia ove fu celebrato il matrimonio.

f) Nè lo sposo, oltre il domicilio di Ravenna, aveva in quel tempo alcun domicilio in Roma presso ii padre. Perchè, provato che il padre senatore vi aveva vero domicilio, il figlio vi aveva rinunziato non tanto per la delegazione paterna di amministrare i beni di Ravenna, nè per l'appartenenza a diverse società ravennati (compossibili con un domicilio altrove, sebbene interrotto da assenze), quanto per la volontà espressa dal figlio stesso in molte lettere scritte in tempo in cui non si poteva sospettare della sua buona fede, e per il fatto della sua attuale dimora in Ravenna.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Nullità di matrimonio per difetto della forma presritta dal Concilio di Trento.

Parisien. Nullitatis matrimonii — 27 Genn. 1912 — Il 29 settembre 1902 Suzanna Mollard e Ruggero Varigault contrassero matrimonio a S. Avertin, nella diocesi di Tours, dove i genitori della Mollard solevano passare la villeggiatura estiva. Attese le condizioni di salute del marito, dopo ch' egli per un anno dimorò in Africa, la moglie ricusò di riprendere la vita coniugale, e quindi Ruggero ottenne la separazione *quoad thorum* dal tribunale civile e Suzanna si

rivolse alla Curia di Parigi per ottenere che il matrimonio fosse dichiarato nullo *per difetto delle formalità prescritte dal Concilio di Trento*: la Curia infatti lo dichiarò nullo con sentenza del 14 luglio 1910.

Ma, avendo il difensore del vincolo appellato, come di diritto, al Tribunale della S. Rota, la causa fu trattata innanzi agli Uditori M.gr Many *Ponente,* M.gr Heiner e M.gr Prior, col seguente dubbio concordato:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

E il 27 gennaio 1912 fu deciso:

Affirmative — Expensas solvat Suzanna Mollard.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Per il diritto vigente al tempo in cui avvenne il matrimonio in questione è certamente nullo il matrimonio contratto *aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi vel Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus* (Concil. Trid., cap. *Tametsi I*, sess. 24, *De Reformatione Matrimonii*).

b) Per *parroco proprio* — sempre secondo il diritto allora vigente — è da intendersi quello del domicilio o del quasi-domicilio di uno dei fidanzati, a meno che o l'uno o l'altro di essi sia giuridicamente *vagus*, cioè senza nessuna dimora fissa, nel qual caso si ha per parroco proprio quello del luogo ove si contrae il matrimonio.

c) IN FATTO — Il parroco di S. Avertin non era il parroco proprio di nessuno dei due fidanzati. — Non dello sposo, che non aveva fatto mai dimora in S. Avertin. — Non della sposa, la quale, essendo allora minorenne, aveva domicilio giuridico presso i genitori, che — per concordi testimonianze — abitavano a Parigi e soltanto passavano alcune settimane di villeggiatura in S. Avertin, in una casa presa a fitto, senza mostrar mai l'intenzione di rimanervi la maggior parte dell'anno. Nè l'essere stata la sposa pochi mesi a Poitiers, prima del matrimonio, può farla considerare giuridicamente *vaga*, perchè vi si recò per rimettersi in salute e per liberarsi dalla presenza dei genitori contrari a quel matrimonio. Si ha poi nel Diritto Romano che "ea quae desponsa est, ante contractas nuptias suum non mutat domicilium „ (L. *Ea quae*, 32, f.f. *Ad Municipalem*, L. I), e nel Diritto Canonico, avanti il matrimonio, sciolti che siano gli sponsali, ciascuna delle parti può tornare alla casa paterna.

d) Nè il parroco di S. Avertin ebbe delegazione dai parroci proprii o dagli Ordinari degli sposi. — Non dai parroci, perchè non fu chiesta nè data, e i certificati delle pubblicazioni da essi fatte tacciono della delegazione. — Non dagli Ordinari, perchè nessun atto si rinviene nei registri delle rispettive curie. Si dice essersi chiesta l'autorizzazione alla Curia di Tours — nella cui giurisdizione è S. Avertin —; ma l'Arcivescovo di Tours non poteva dirsi Ordinario nè della sposa nè dello

sposo. — Suzanna infatti con la sua famiglia non frequentava altri paesi di quella diocesi che S. Avertin; ma, se — per le ragioni su esposte - non apparteneva giuridicamente a quella parrocchia, estranea anche rimaneva a quella diocesi. — Ruggero poi, pur possedendo i suoi genitori una villa nella parrocchia di Cérelles, in diocesi di Tours, non vi ebbe ivi nè domicilio nè quasi-domicilio, perchè fino al 1902 i suoi genitori vi si recavano soltanto per la villeggiatura, dimorando abitualmente a Parigi. Ma pur concesso che ivi i suoi genitori avessero un domicilio, Ruggero — essendo allora maggiorenne — non poteva giuridicamente farlo suo, perchè — trattandosi d'un *nuovo* domicilio dei genitori — non bastava ch'egli non avesse esplicitamente rinunziato al domicilio proprio dei medesimi, ma doveva o di diritto o di fatto acquistare il *nuovo* domicilio in parola. Di diritto però non poteva, perchè la legge si riferisce soltanto ai minorenni; non di fatto, perchè fin dal 1900 egli, nella sua qualità di tenente d'artiglieria, era costretto a dimorare abitualmente a Castres in diocesi d'Alby. — Ma quando ciò non bastasse, rimane pur sempre che la delegazione dell'Arciv. di Tours è basata su una vaga testimonianza, poichè nulla risulta dagli atti matrimoniali e soltanto si asserisce che il parroco di S. Avertin — ora defunto — avrebbe detto che prima di quel matrimonio si recò in Curia e fece il suo dovere.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

III.

Circa la validità del matrimonio civile dove non fu pubblicato il decr. Tametsi.

Argentinen. Nullitatis matrimonii — 23 febbr. 1912 — Il 25 gennaio 1898 nella città di Strasburgo, Rosalia Schmitt contrasse matrimonio civile con Leonardo Schmitt, che sino a quel tempo si era finto cattolico, ma non lo era. Sorte fra loro discordie e non volendo lo sposo contrarre il matrimonio religioso come aveva prima promesso, si separarono. La donna ottenne il divorzio civile e passò a nuove nozze. Quindi chiese all'autorità ecclesiastica che fosse dichiarato nullo il primo matrimonio e che potesse contrarre religiosamente il secondo. Il 16 dec. 1909 la Curia di Strasburgo dichiarò nullo il primo matrimonio *per difetto di consenso* da parte della donna.

Ma avendo il Difensore del vincolo appellato, come di diritto, al Tribunale della S. Rota, la causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Heiner *Ponente,* Mons. Prior e Mons. Sincero col seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

E il 23 febbr. fu deciso:

Affirmative.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Si premette: Il capo *Tametsi* del Concil. di Trento (Sess. XXIV, c. 1 *de reformat. matr.*) non fu mai promulgato nella città di Strasburgo (Joder, *Formulaire matrim.* p. 338 sg.), e perciò, fino al Decr. *Ne temere*, qualunque consenso maritale dato, anche non presente il parroco e due testimoni, rendeva valido il matrimonio, a meno che non vi fosse qualche impedimento dirimente. Nel caso nostro il consenso emesso *innanzi al magistrato civile* si può ritenere per un consenso maritale? e cioè: il *matrimonio civile è un vero contratto matrimoniale?*

b) Prima del Concilio di Trento tutt' i matrimoni erano validi, purchè non contrari al diritto naturale, divino o ecclesiastico, e *dopo* il Concil. di Trento eran validi egualmente dove non fu promulgato o dove non ebbe estensione il Capo *Tametsi*. Bastava il mutuo consenso maritale, il quale, purchè *tale veramente*, non veniva distrutto dalla presenza del magistrato nei matrimoni così detti civili.

c) Sicchè rispetto alla validità ed invalidità di tali matrimoni civili conviene distinguere: le *formalità* prescritte dal Concil. di Trento in alcuni luoghi implicavano la *sostanzialità* del matrimonio, in altri soltanto la *liceità*. — Nel 1.° caso, erano invalidi i matrimonii contratti semplicemente davanti al magistrato civile, nei luoghi ove vigeva il Capo *Tametsi* del Tridentino, e, secondo il nuovo diritto del Decr. *Ne temere* invalidi sono i matrimoni *puramente cattolici* non contratti innanzi alla Chiesa — fatte alcune eccezioni —. Nel 2.° caso, nei luoghi ove non vigeva il Capo *Tametsi* e, secondo il nuovo diritto, nei matrimoni *misti* e in quelli degli *acattolici* fra loro, la validità dei matrimoni civili dipende dall' intenzione: se si ha vera intenzione *maritale*, il matrimonio è valido, in forza *del consenso naturale*, non del contratto civile; non è valido invece se si mira soltanto alla *formalità civile*, per gli effetti legali che ne conseguono, ben sapendo di non contrarre un vero matrimonio ed anzi, come in alcuni Stati, un contratto *solubile* (solubilità che ripugna alla natura stessa del matrimonio).

d) I matrimoni degli *acattolici*, che ritengono solubile il matrimonio, non sono tuttavia da dirsi senz' altro invalidi. Vi è infatti differenza essenziale fra il matrimonio come lo considerano essi e come invece la legge civile. — Pertanto se l' acattolico intende contrarre un *vero matrimonio*, lo contrae come tale, cioè di natura sua indissolubile, e s' egli erra credendolo solubile, il suo è un *errore subbiettivo*, che nulla toglie all' obbiettività e validità dell' atto: che, s' egli invece *esplicitamente*, come *condizione sine qua non*, intende di contrarre un matrimonio solubile, l' atto viene *obbiettivamente* annullato, e il matrimonio è perciò nullo. — E appunto, perchè *obbiettivamente*

solubile, il matrimonio civile come tale è nullo, e perciò condannato e dichiarato legale concubinato dai Sommi Pontefici.

e) Non giova obbiettare che *in Germania* il matrimonio civile viene dalla legge considerato come *unione stabile e indefinita* e perciò la sua *dissolubilità* come puramente *possibile.* Questa possibilità infatti non si potrebbe determinare *a priori* dal diritto se non si ritenesse la dissolubilità qual elemento intrinseco dal matrimonio civile. Di qui la concorde riprovazione da parte dell' Episcopato tedesco, rispecchiante la dottrina dei Canonisti e la legge della Chiesa chiaramente espressa nel nuovo catechismo di Pio X.

f) Nei luoghi *dove andò in vigore il Capo Tametsi* del Concil. Trident., l' invalidità dei matrimonii civili viene da alcuni dottori riposta nella *mancanza delle formalità richieste* dal detto Concilio; da altri, invece, nella *natura del consenso,* che nel matrimonio civile intende una *congiunzione maritale solubile.* I primi adducono il fatto che spesso le Congregazioni Romane sanarono, in tali luoghi, dei matrimoni civili, ciò che suppone valido il consenso dato, quantunque l' atto fosse per sè solubile. Ma contro di essi si risponde che le Congregazioni appongono la clausola: " dummodo constet de perseverantia consensus „; ma non può perseverare se non ciò che fu; dunque si presume che nel matrimonio civile vi sia stata l' intenzione di contrarre un *vero* matrimonio. Si esclude che nella clausola delle Congregazioni si possa intendere semplicemente *il consenso del matrimonio civile,* perchè la formola è completata da quest' altra: " dummodo constet de intentione maritali „.

g) Di conseguenza, nei luoghi dove non andò in vigore il Capo *Tametsi,* l' invalidità dei matrimoni civili nasce dalla *mancanza* dell' *intenzione maritale.* Come però giudicare nel dubbio? Alcuni canonisti, appoggiati alle decisioni delle Sacre Congregazioni, dicono che *la presunzione sta sempre per la validità dell' atto civile;* altri negano, e ciò per l' origine, per la natura e per il fine del medesimo. La questione è tutta *di fatto* e si risolve caso per caso. Dove il popolo è intimamente cristiano e rispetta la santità del matrimonio, ed aborre dal matrimonio civile come illecito, ivi è da tenere che i cattolici contraggono il matrimonio civile con la sola intenzione d' ottenere gli effetti civili. Il contrario invece è da tenere se si tratti di cattolici indifferenti, legati alle sètte e sprezzanti delle leggi della Chiesa. Nel 1.° caso perciò si presume l' invalidità del matrimonio civile; nel 2.° caso, la validità. Così in Germania e per i cattolici.— Per i protestanti, negando essi la sacramentalità e l' indissolubilità del matrimonio, questo è un contratto puramente civile, a cui nulla s'aggiunge, se non una semplice benedizione, col rito della Chiesa, il quale perciò è superfluo alla validità dell' atto. Il loro matrimonio civi-

le è dunque valido, a meno che non vi siano impedimenti dirimenti. Lo stesso si dica per i matrimonii *misti*, nei luoghi ove non andò in vigore il Capo *Tametsi*, perchè si presume che la parte cattolica, non curandosi di contrarre il matrimonio religioso, abbia avuto intenzione di contrarre un *vero* matrimonio mediante l'atto civile. Ciò meglio risulta dopo la Costituzione *Provida* di Pio X del 18 gennaio 1906, e dal Decr. *Ne temere*, ove si dichiara che i matrimoni misti, anche non presente il parroco con due testimoni, sono validi in Germania. Se, ciò non ostante, alcuno afferma che il suo matrimonio civile fu *invalido* deve provare la sua asserzione.

h) IN FATTO — Nella città di Strasburgo, prima del Decr. *Ne temere*, non ebbe vigore il Capo *Tametsi*. Perciò il matrimonio civile dei cattolici, e molto più quello degli acattolici, era da tenersi per valido, purchè il consenso fosse stato maritale o non puramente civile.

i) Il consenso dato da Rosalia, avendo ella trascurato il matrimonio religioso, si dovrebbe presumere maritale; ma questa presunzione è distrutta dal fatto che la donna desiderò sempre contrarre il vero matrimonio, quello cioè prescritto dalla Chiesa, non avendo mai considerato il primo se non per una semplice formalità civile. E che tale fosse la sua convinzione, ella attestò con giuramento confermato da molti indizi e da testimonianze sicure. Ella è d'altra parte persona degna di fede, come attesta il suo parroco, ebbe fin da piccola insegnamenti cattolici ed adempì i suoi doveri religiosi. Sicchè nel caso nostro la presunzione sta contro la validità del matrimonio civile.

l) Ne può dirsi che Rosalia non meriti fede per la sua coabitazione concubinaria con lo sposo, perchè ella riteneva ciò permesso, avendo l'intenzione di contrarre in seguito il matrimonio religioso; nè vale opporre le contrarie deposizioni della madre, perchè queste, come risulta dagli atti, sono soltanto apparenti.

m) Nè infine può tenersi il matrimonio invalidato *per copulam maritali affectu habitam*, come farebbe presumere l'espressione di Rosalia: " Io credevo che ciò mi fosse permesso, „ perchè tale sua opinione nasceva dalla sua volontà di contrarre dopo il matrimonio religioso, ch'ella ammetteva per il solo vero: trattavasi dunque d'un'opinione erronea.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

QUESTIONI

16.

Se il Vescovo può permettere che una suora si confessi col proprio superiore.

Si chiede: 1.° Può il Vescovo permettere ad una suora, che domanda per qualche speciale bisogno spirituale, di confessarsi col proprio superiore? — 2.° Può il Vescovo permettere che le suore si confessino col proprio superiore quando, altrimenti, non avendo il confessore ordinario, dovrebbero lasciare la Comunione? — 3.° Può il Vescovo permettere al superiore di confessare una suora sordastra che ha difficoltà di confessarsi con altri? — 4.° Può una suora confessarsi col proprio superiore in chiesa estranea?

Il Decreto del S. Officio del 5 luglio 1899 " districte prohibet ne ullus cuiusquam Religiosae Communitatis aut Seminarii aut Collegii Superior, sive maior sive minor, in hac alma Urbe, excepto aliquo raro necessitatis casu, de quo eius conscientia oneratur, suorum alumnorum in eadem domo manentium sacramentales confessiones audire ullo pacto audeat „ (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 202).

Questo decreto adunque ha forza precettiva solo in Roma: fuori di Roma, come si disse altrove, ha forza solamente direttiva, in quanto possono aver luogo i pericoli, per cui ovviare il decreto fu emanato. Ed i pericoli, come si raccoglie dal medesimo decreto, possono essere due: uno per parte del penitente, l'altro per parte del confessore. Per parte del penitente, si può restringere la sua libertà, e quindi può sorgere il pericolo di sacrilegio: " Ex una enim parte minuitur alumnorum peccata confitendi libertas ipsaque confessionis integritas periclitatur. „ Per parte del confessore, si può impedire il libero esercizio della sua autorità nel foro esterno e può ingerirsi il sospetto che, o per ciò si valga delle cose udite in confessione, ovvero usi deferenza al proprio penitente: " Ex alia vero Superiores minus liberi esse possunt in regimine communitatis, ac suspicioni exponuntur, aut se notitiis in confessione habitis uti, aut benevolentiores se praebere erga alumnos quorum confessiones excipiunt. „

Quando adunque possono temersi questi pericoli, anche fuori di Roma i Vescovi debbono impedire che i superiori di qualunque casa religiosa, o seminario, o collegio educativo, ascoltino le confessioni dei proprii sudditi, se non in forza del precitato decreto, in forza della legge naturale e divina.

Però ogni regola tiene la sua eccezione; e possono darsi casi in cui sia necessario confessarsi coi proprii superiori.

Clemente VIII nel decr. 26 maggio 1593 anche fece divieto ai Superiori degli Ordini Regolari di voti solenni di udire le confessioni de' loro sudditi; però ne eccettuò due casi: quando trattasi di assolvere qualche peccato o censura ad essi riservato; ovvero quando i sudditi spontaneamente e di proprio moto lo domandino: " Non licet Superioribus Regularium confessiones subditorum audire, nisi quando peccatum aliquod reser-

vatum admiserit, ac ipsimet subditi sponte ac proprio motu id ab iis petierint. „

Questa disposizione è rimasta integra per gli Ordini di voti solenni, anche dopo il Decreto del S. O. del 5 luglio 1899, come si ha da una dichiarazione del medesimo S. O. del 23 agosto dell'anno medesimo (*Mon. Eccl.* l. c., p. 289). Il primo decreto riguarda soprattutto gl' Istituti di voti semplici (come ancora i seminarii ed i collegi educativi) secondo un' altra dichiarazione del medesimo S. O. del 20 dicembre 1899 (*Mon. Eccl.* l. c., p. 485).

In Roma adunque la proibizione fatta ai superiori di udire le confessioni de' proprii sudditi vuolsi osservare per grave precetto. Vi è nondimeno la eccezione di qualche raro caso di necessità, sotto la responsabilità di coscienza del medesimo superiore, " excepto aliquo raro necessitatis casu, de quo eius conscientia oneratur. „ Avviene infatti talvolta che il penitente abbia preciso bisogno del superiore per confessarsi, e allora questi potrà senz' alcun permesso ascoltarlo. Si dice qualche *raro caso* per escludere l' abito e la frequenza, che potrebbero dar luogo ai disordini lamentati.

Fuori di Roma vale la regola medesima, non come precettiva ma come direttiva; e vuol dire che abitualmente non si deve permettere ai superiori l' udire le confessioni dei sudditi; ma per le eccezioni sta alla discrezione de' Vescovi e dei superiori medesimi giudicare i casi in cui questi possono condiscendere alle domande dei sudditi.

Poste le quali cose, possiano discendere all' esame dei casi proposti.

Quando una suora domanda, *per speciale bisogno,* di confessarsi col proprio superiore, può e deve concedersi, altrimenti invece di provvedere alla libertà di coscienza, la s' incepperebbe. Si è detto *per speciale bisogno;* e ciò corre per qualche caso speciale, nel quale il superiore può di per sè ascoltarne la confessione. Ma se lo speciale bisogno fosse abituale? Perchè il superiore abitualmente possa, per giusta causa udire la confessione di un suddito, in Roma sarebbe d'uopo chiederne il permesso alla S. C. de' Sacramenti, o dei Peligiosi, secondochè trattasi di collegi laici o di comunità religiose. Fuori di Roma è conveniente che s' interroghi il Vescovo, e se ne abbia da lui la licenza.

E che dire di una suora che chiede di riconciliarsi col superiore per non perdere la comunione? può questi consentire? Fuori di Roma è certo che può; e crediamo che, trattandosi di casi rari, anche in Roma il superiore possa consentire; giacchè se può *per qualche raro caso di necessità,* può altresì per la *necessità* della comunione quotidiana, la quale se non è necessaria per la vita eterna è necessaria per mantenere ed accrescere la grazia divina, che è inestimabile tesoro.

Quanto alla suora sordastra che ha difficoltà di confessarsi con altri, fuori che col proprio superiore, ripetiamo qui quello che abbiamo detto innanzi parlando in genere di un speciale bisogno abituale. In Roma richiedesi il permesso della S. Sede. Fuori di Roma è bene che se ne ottenga venia dall' Ordinario.

Ma se la suora che vuol confessarsi col proprio superiore, invece di farlo in chiesa propria o nel proprio oratorio lo faccia uscendo e recandosi

in altra chiesa? — Quando la suora esce di casa, in qualunque altra chiesa può confessarsi con qualsivoglia confessore approvato per le donne, giusta il recente decreto de' Religiosi del dì 3 febbr. 1913. Stante questo decreto, parrebbe che se in altra chiesa trova il proprio superiore disposto a udirne la confessione, possa confessarsi con lui.

Però vuolsi avvertire che il decreto del S. Officio, riferito innanzi, del 5 luglio 1899 riguarda non i sudditi, ma i superiori, ed a questi vieta di ascoltare le confessioni dei proprii sudditi. Quindi, quand' anche la suora vada a ricercarlo in altra chiesa, se non ha *speciale necessità* di confessarsi con lui, il superiore non può consentire.

17.

Circa il diritto delle suore di confessarsi nelle pubbliche chiese.

Nella chiesa delle Suore N. N. predica un triduo il sacerdote Mevio confessore *utriusque sexus*, ma non approvato per le suore. Una suora di quella comunità ha bisogno di confessarsi, e non avendo pronto il proprio confessore, chiede di andare dal sacerdote Mevio, e confessarsi nella propria chiesa, avvalendosi del diritto che hanno le suore di confessarsi in qualunque chiesa con qualsivoglia confessore di donne. Può farlo lecitamente; può farlo validamente?.

È vero che le suore possono confessarsi in qualunque chiesa, con qualsivoglia confessore approvato per le donne, ma fa d' uopo stare ai termini dell' ultimo decreto della S. C. de' Religiosi 3 febbr. 1913. All' art. 14 esso dice: " Ogni volta che le Monache o le Suore si trovino, per qualsivoglia motivo, fuori della propria casa, è loro permesso di confessarsi in qualuuque chiesa ed oratorio, anche semipubblico, e da qualsivoglia confessore approvato per l' uno e per l' altro sesso. La Superiora non può proibirlo, nè fare su ciò alcuna inquisizione, neppure indirettamente; nè le Religiose son tenute punto a riferire alla Superiora alcun che a questo riguardo „.

La concessione adunque ha luogo quando le suore *si trovino fuori della propria casa*, non quando stanno in casa. E la ragione si è per dare ad esse maggior libertà di coscienza, quando cioè vogliano andare da altri anche ad insaputa della superiora e della propria comunità.

Nella propria casa dunque debbono essere contente del confessore ordinario o di uno degli straordinarii designati dal Vescovo, in forza dell' art. 4 del prefato decreto. Se desiderano qualche altro confessore non deputato per esse, debbono chiederlo al Vescovo il quale dovrà facilmente concederlo, secondo l' art. 5 del decreto medesimo. Oltre di ciò non è lecito alla suora di confessarsi in casa da un confessore estraneo senza il permesso del Vescovo. Queste prescrizioni sarebbero inutili quando una suora potesse nella propria casa confessarsi con qualunque sacerdote approvato per le donne.

Ciò per la liceità. Ma se la suora nella propria chiesa si confessa con un sacerdote estraneo, senza il permesso del Vescovo, sarà valida la sua confessione?

Sarà valida se il sacerdote avea la facoltà di confessare le suore o in genere o di quella comunità. Però se il sacerdote è privo della facoltà predetta, vale a dire della giurisdizione sulle suore, sembra chiaro che in tal caso, l'assoluzione sarà nulla.

Nel caso adunque l'assoluzione di Mevio, non facoltizzato per le suore, deve dirsi non solo illecita, ma ancora nulla.

18.

Circa il supplire le pianete di color verde.

Nella chiesa parrocchiale di B. mancano le pianete di color verde che prima del Decr. "Divino afflatu„ rarissimamente occorrevano. Si può invece supplire con pianete di lama d'oro; e non avendosi queste, si può supplire con pianete di color violaceo?

Nella presente disciplina liturgica occorre di frequente che le messe delle Domeniche fra l'anno debbano celebrarsi con pianeta verde. È necessario perciò che tutte le chiese e tutti gli oratorii sì pubblici e sì privati siano provvedute delle pianete di tal colore.

Se possa supplirsi con pianeta di color d'oro, la S. C. dei Riti rispose negativamente *in Adrien.* 29 mar. 1851 ad 5, n. 2986: "An sacra paramenta coloris aurei inservire possint pro coloribus albo, viridi, rubro? — Resp. *Negative* „.

Posteriormente l'ammise pei paramenti intessuti con oro, dove ci fosse consuetudine. Così in *De Guadalaxara* 28 apr. 1866, n. 3145: "An sacra paramenta, auro maxima ex parte contexta, pro quocumque colore, exceptis violaceo et nigro, inservire possint? — Resp.: Tolerandam esse locorum consuetudinem, relate tantum ad paramenta ex auro contexta „.

E l'ammise poi assolutamente, specie per le chiese povere: Così *in Syren.* 5 dec. 1868, ad 4, n. 3191: "Paramenta coloris flavi, tum serica, tum ex auro contexta, possuntue adhiberi pro albo, viridi, rubro ac violaceo, praesertim in ecclesiis pauperioribus, facere non valentibus paramenta singulorum colorum a Rubrica praescriptorum? — Resp.: Quoad paramenta coloris flavi, negative; quoad paramenta ex auro contexta, affirmative, excluso tamen colore violaceo „.

Finalmente l'ammise in genere per ogni luogo. Così *in Papien.* 20 nov. 1885 ad 2, n. 3646: "In paramentis tela aurea admitti potest pro coloribus tum albi, tum rubri, tum viridis? — Resp.: In casu potest adhiberi tela aurea ratione pretiositatis „

Benchè adunque la S. C. avesse prima negato potersi usare la pianeta di color d'oro in sostituzione della pianeta verde, come ancora della bianca e della rossa, posteriormente l'ha affermato per quelle intessute con oro non solo quando vi fosse consuetudine e per le chiese povere, ma generalmente per ogni chiesa, stante la preziosità dell'oro.

Possiamo adunque raccogliere che dove manca la pianeta verde può ben supplirsi colla pianeta dorata, e può supplirsi con questa pure la pianeta rossa e bianca, non già la nera o la violacea.

Ma se mancasse in una chiesa la pianeta verde e ancora la dorata? —

La chiesa, come si è detto innanzi, dovrebbe provvedersi della verde, la quale, oggidì soprattutto, è nenessaria come quelle degli altri colori. Finchè però non possa provvedersene, anzichè omettere il S. Sacrifizio, si dovrà questo celebrare con pianeta di altro colore (1). Ma quale? — Il colore meno sconveniente per le Domeniche dell' anno, secondo a noi sembra, non è il rosso, nè il violaceo, ma il bianco. Non il rosso, che è destinato pei martiri; non il violaceo che è proprio pei tempi di vigilia e di digiuno; ma il bianco: 1.° perchè nelle Domeniche fra l' anno si recita il *Te Deum* nell' officio, ed il *Gloria* e l' *Ite missa est* nella messa, le quali cose non hanno luogo in tempi di penitenza; 2.° perchè l' officio e la messa delle Domeniche sono diretti ad onorare la SS. Trinità, di cui si recita il *Praefatio,* e la messa di questo mistero è con pianeta di color bianco.

Nella parrocchia di B. adunque, nel nostro caso, vuolsi provvedere senza meno all' acquisto della pianeta verde: finchè però ciò non si possa fare, la messa dovrà celebrarsi con pianeta bianca.

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Giugno 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha emanato Lettere Apostoliche per le seguenti cause:

Ha eretto il nuovo Vicariato apostolico di Banguelo, separando in due parti il territorio di Nyassa. 28 Genn. 1913.

Ha eretto in Vicariato apostolico la Prefettura apostolica della Tripolitania, dandole il nome di Vicariato apostolico di Libia. 23 Feb. 1913.

Ha eretto un nuovo Vicariato apostolico col titolo di Fianarantsoa nell'isola del Madagascar. 10 Mag. 1913.

Ha eretto in Diocesi la Prefettura apostolica di Aimer nelle Indie Orientali. 22 Mag. 1913.

Ha eretto nelle Indie Orientali la Provincia ecclesiastica di Simla. 22 Mag. 1913.

— Ha mandato lettere:

All' E.mo Card. Desiderato Mercier, Arciv. di Malines, in occasione del 50.° anniv. della fondazione del Collegio di S. Rumoldo. 3 Mag. 1913.

All' E.mo Card. Giulio Boschi, Arciv. di Ferrara e Vesc. di Comacchio, e a tutti gli Arcivescovi e Vescovi dell' Emilia, riuniti in congresso a Bologna, ringraziandoli della lettera di omaggio inviatagli e delle preghiere fatte per la sua guarigione. 22 Mag. 1913.

A Mons. Bernardo Herrera Restrepo, Arciv. di Bogotà, circa il Congresso Eucaristico da celebrarsi colà nel prossimo Settembre. Mag. 30 1913.

A Mons. Giacomo Cardona y Tur, Vesc. titolare di Sion, inviandogli rallegramenti ed augurii per il 50.° anniversario del suo sacerdozio. 25 Mag. 1913.

---

(1) S. Alfonso (L. VI. n. 378) reputa più probabile la sentenza che il colore nelle sacre vesti sia di obbligo leggiero, da scusarne qualunque ragionevole causa, purchè si eviti lo scandalo. Causa giusta, egli dice, è quella di non omettere il S. Sacrifizio,

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreti di questa S. C. il S. Padre ha nominato i seguenti Vescovi:

Il Sac. Carlo Warren Currier dell' Archid. di Baltimora a Vescovo di Matanza. 26 Apr. 1913.

Mons. Carlo Pietropaoli, già Vesc. di Trivento ed ora Delegato Apostolico nel Venezuela, ad Arciv. di Calcide. 29 Apr. 1913.

Il Sac. Federico Piffl, abbate e preposito Lateranense, ad Arciv. di Vienna. 2 Mag. 1913.

Il Sac. Alessandro Kakowski, canonico di Varsavia e rettore dell' Accademia ecclesiastica in Petropoli, ad Arciv. di Varsavia. 7 Mag. 1913.

Mons. Tommaso Fennelly, già Arciv. di Cashel (Cassilia), ad Arciv. titolare di Metimna. 7 Mag. 1913.

Il Sac. Sigismondo Wartz, prof. di Teologia Morale, a Vescovo titolare di Khorzum (Cibira) ed Ausiliare di Mons. Francesco Egger Vescovo di Bressanone. 9 Mag. 1913.

Il Sac. Roberto Fraser, Rettore del Collegio Scozzese a Roma, a Vesc. di Dunkeld. 14 Mag. 1913.

Il Sac. P. Agostino Addeo, nel secolo Felice, degli Eremitani di S. Agostino, a Vesc. di Nicosia. 15 Mag. 1913.

Il Sac. Giacomo Sinibaldi, Canonico di S. Pietro e Rettore del Collegio Portoghese, a Vesc. titolare di Tibari. 15 Mag. 1913.

Il Sac. Angelo Petrelli, parroco di Arnesano, a Vesc. di Venosa. 20 Mag. 1913.

Mons. Stefano Giulio Gazaniol, già Vesc. di Costantina, a Vesc. titolare di Modra. 22 Mag. 1913.

Il Sac. Arturo Béliveau, parroco della catt. di S. Bonifacio, a Vesc. titolare di Domiziopoli ed Ausiliare di Mons. Ludovico Filippo Adelardi Langevin, Arciv. di S. Bonifacio. 24 Mag. 1913.

Il Sac. Giulio Alessandro Leone Bouissière Vic. gen. di Orano, a Vesc. di Costantina. 26 Mag. 1913.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con Decreti di questa S. C. si è eretta la Prefettura apostolica di Bar-El-Gazal nell' Africa Centrale. 30 Mag. 1913.

Si sono stabiliti i confini del Vicariato Apostolico del Sudan, dal quale si è dismembrata la suddetta Prefettura apostolica di Bar-El-Gazal, e se ne cambia il nome, chiamandolo Vicariato apostolico di Cartum. 30 Mag. 1913.

Si sono mutati i confini tra le Prefetture apostoliche della Cimbebasia inferiore e del Gran Namaqualand. 2 Giug. 1913.

Si è eretta la nuova Prefettura apostolica di Betafo nell' isola Madagascar. 15 Mag. 1913.

Si è mutato il nome ai tre Vicariati apostolici dell' Isola Madagascar, che si sono chiamati di Diego Suarez, di Tananarive e di Fort-Dauphin. 20 Mag. 1913.

L' Arcipelago di Spitzberg si è unito al Vicariato apostolico della Norvegia. 1 Giug. 1913.

— Il S. Padre con decreti della medesima S. C. ha nominato:

Il R. P. Tommaso O' Shea, della Sccietà di Maria, a Vesc. titolare di

Gortina e Coadiutore con futura successione dell' Arcivescovo di Wellington. 9 Mag. 1913.

Il R. P. Agostino da Artesa de Segre, nel secolo Giuseppe Bernano et Serra, dei Min. Capp., a Vesc. titolare di Milopotamo e Vicario apostolico di Guam (Isole Mariane). 9 Mag. 1913.

Il R. D. Nematallah Carame, rettore del Collegio Maronita in Roma, a Vesc. titolare di Mindo coll' officio di ordinare i Chierici Maroniti in Roma. 9 Mag. 1913.

Il R. P. Carlo Givelet S. I. a Vesc. titolare di Giudaro e Vicario apostolico del nuovo Vicariato di Fianarantsoa nell' isola Madagascar. 16 Mag. 1913.

Il R. P. Fortunato da Turone, nel secolo Enrico Caumont, dei Min. Capp., a primo Vesc. della nuova dioc. di Aimer nelle Indie Orientali. 22 Mag. 1913.

Il R. P. Costante Giovanni Batt. Prodhomme, del Sem. di Parigi per le missioni estere, a Vesc. titolare di Gerrha a Vicario apostolico di Laos (Siam). 2 Giug. 1913.

Mons. Enrico Doulcet, Vesc. titolare di Nicopoli, a Vesc. tit. di Gionopoli. 3 Giug. 1913.

Il R. D. Antonio Stoppani, dell' istituto veronese dei Figli del SS. Cuore di Gesù, a Prefetto apostolico di Bar-El-Gazal nell' Africa centrale. 30 Mag. 1913.

Sacra Congregazione dei Riti — Con Decreto di questa S. C. si è segnata la Commissione per l' introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Pietro Donders, sacerdote professo della Congr. del SS. Redentore. 14 Mag. 1913.

— Il giorno 27 Maggio, nel palazzo apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione Nuova-Preparatoria per discutere il dubbio sopra l' eroismo delle virtù della Ven. Serva di Dio Benedetta Rencurel del terz' Ordine di S. Domenico.

Il giorno 3 Giugno 1913, nel palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi e R.mi signori Cardinali componenti la medesima hanno dato il loro voto sulle seguenti materie: 1.° Introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Antonio Chevrier, sacerdote dell' Archid. di Lione, fondatore dell' Asilo chiamato *La Providence du Prado* e della Società dei Preti Pradossiani. 2.° Revisione degli scritti della Serva di Dio Ludovica Teresa de Montaignac de Chauvance, fondatrice della pia Unione delle Oblate del Sacro Cuore di Gesù. 3.° Revisione degli scritti del Ven. Servo di Dio Giov. Batt. da Borgogna, sacerdote professo dell' Ord. dei Frati Minori.

Il giorno 17 giugno 1913, presso l' E.mo e R.mo signor Cardinale Lodovico Billot, Ponente della causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Giuliano Maunoir, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, fu tenuta la Congregazione Antipreparatoria, nella quale dai R.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi fu discusso il dubbio e dato il voto sull' eroismo delle virtù del predetto Servo di Dio.

Necrologio — È morto Mons. Giacomo Corna-Pellegrini, Ves. di Brescia.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto moltissimi pellegrinaggi, tra cui quelli del Principato di Monaco, di Salerno, Nocera, Piedimonte d'Alife, Chiavari, Savona, Città di Castello, Borgo S. Sepolcro, Arezzo, Livorno, Bergamo in numero di 450 e Firenze in numero di 1500. Ha ricevuto inoltre molti cospicui personaggi italiani ed esteri. — Continuano in tutto il mondo, a Roma soprattutto, le feste costantiniane. A Santa Croce in Gerusalemme Monsignor Ignazio Efrem II Rahamani, Patriarca di Antiochia, ha celebrato un solenne pontificale in rito siro. — Il Card. Vicario ha nominato Assistente ecclesiastico del Circolo di San Pietro Mons. Camillo Caccia Dominioni, Cameriere Segreto partecipante di S. S. e Canonico di S. Pietro. — Importante è riuscito il Congresso Eucaristico di Modena: alla processione di chiusa hanno preso parte oltre trentamila persone. Si prepara per il prossimo Settembre il Congresso Eucaristico marchigiano, che avrà luogo ad Urbino. — A Pechino aumentano le conversioni: nell'anno 1912 vi sono stati 35000 catecumeni, cioè 10000 più dell'anno precedente, e fra i convertiti figura una principessa di sangue reale. Anche a Malta, dopo il Congresso Eucaristico, vi sono state molte conversioni.

Nella politica italiana nulla di notevole, tranne la discussione del nuovo disegno di legge sulla riduzione delle feste civili, e sulle modificazioni alla legge sul reclutamento, per cui si aumenta di circa 26000 uomini il contingente di leva, trattenendo sotto le armi per due anni i rivedibili. Il presidente del Consiglio ha mandato una circolare ai prefetti, richiamando le amministrazioni degli ospizii, le congregazioni di carità e le commissioni provinciali di beneficenza all'osservanza dei loro obblighi circa i minorenni ricoverati. — L'avanzata dei nostri nella Cirenaica, diretta dal gen. Tassoni, dopo lo scontro sanguinoso di Derna, procede innanzi non senza ostacoli. — È giunto in Italia il valoroso gen. Ameglio, vincitore delle Due Palme e di Rodi. Da per tutto, specie a Roma, ha avuto entusiastiche accoglienze. — Dopo la conclusione della pace con trattato del 30 maggio tra la Turchia e le Potenze alleate, molte gravi questioni, specie sulla delimitazione delle frontiere albanesi, sulle isole dell'Egeo ecc., non sono state risolute. I delegati hanno lasciato Londra con la proposta che il detto trattato sia completato con atti da concludersi separatamente fra i rispettivi governi. Intanto gli allegati nei Balcani si guerreggiano fra loro accanitamente. — In Turchia, a pochi mesi di distanza dall'uccisione di Nazim Pascià, ha subito la stessa sorte il suo successore Chefket Pascià, assalito ed ucciso a revolverate da alcuni rivoluzionarii mentre in automobile attraversava una delle vie di Costantinopoli. Gli assassini in numero di 12 sono stati giustiziati sulla piazza di Bajazet, dinanzi al ministero della guerra, vicino al luogo dove fu commesso il delitto. Si è già formato il nuovo gabinetto sotto la presidenza di Haul-bey, già presidente della Camera. — In Francia continua ad agitarsi la questione del suffragio universale e della riforma elettorale. — In Ungheria, in seguito al processo ed all'assoluzione del dep. Dessy, Ladislao Lucacs, presidente del Consiglio, si è dimesso, e si è formato il nuovo gabinetto Tisza, che ha avuto alla Camera entusiastiche accoglienze. — La Camera dei Comuni in Inghilterra ha approvato con 100 voti di maggioranza la separazione fra Stato e Chiesa nel Galles, già respinta dai Lordi. — La Germania ha festeggiato con grandiose manifestazioni di giubilo il 25.° anniv. di regno di Guglielmo II. Per la fausta ricorrenza il Papa gli ha diretto una lettera autografa di felicitazioni e di augurii, che è stata presentata all'Imperatore dal Card. Kopp, Vescovo di Breslavia.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Costituzione Apostolica sul nuovo Seminario Lateranese e sugli altri istituti di Roma pel clero romano ed italiano,

PIUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

In praecipuis et maximis apostolici officii muneribus hoc Nos iam inde ab initio Pontificatus habuimus, studiose diligenterque curare, ut qui in sortem Domini vocati essent, ad tantum ministerium et virtutis et doctrinae ornatu quam plenissime instruerentur. Cuius quidem Nostrae curae illa sunt argumenta: sacrae seminariorum visitationes decretae et pluribus iam locis peractae; novae, praesertim Italiae seminariis, leges datae de disciplina ac pietate refovenda deque studiis ad tempora accommodandis; aedes, item per Italiam maxime, adiuvantibus locorum Ordinariis, ab inchoato extructae, ubi segregati a natu minoribus maiores clerici plurium dioecesium, qui proximi sint sacerdotio, communiter sub delectis moderatoribus et magistris exquisitiori quadam magisque sacro ordini congruenti ratione conformentur; ad haec sacro Consilio Concistoriali, cui Pontifex ipse maximus praeest, peculiaris seminariorum demandata curatio, aliaque in hoc genere opportune constituta.

Consentaneum enimvero erat, ut huius diligentiae studiique partem non postremam alma haec Urbs Nostra sibi vindicaret, ubi inter plura omnium fere nationum ephebea, sacrae iuventuti instituendae providentissime condita, floret quoque a tempore SS. Concilio Tridentino proximo seminarium Nostrum Romanum; et cum eo aliis temporibus erecta seminaria Vaticanum, Pium, SS. Ambrosii et Caroli, nec non collegia Capranicense, Leonianum, et in Romano seminario Cerasolium; ad quae non modo ex Urbe sed ex tota ferme Italia alumni confluunt, rite, inspectante Sede Apostolica, ad sacra instituendi.

Ac primum omnium, quum ex relationibus Nobis factis et ex peritorum consultatione cognovimus aedes quas seminarium Romanum una cum Pio ad Sancti Apollinaris inhabitat necessitatibus pares non esse,

cisque carere commoditatibus rerum, quae ad tuendam adolescentium valetudinem requiruntur, de nova sede comparanda res esse videbatur. Ergo cum cogitaremus de idoneo ad aedificandum loco, menti Nobis occurrit antiquissima illa ac omnium celeberrima schola quae in Patriarchio Lateranensi primitus instituta et dein aucta firmiusque constabilita, sanctorum ferme seminarium fuit ac tot tantosque Dei sacerdotes per saecula Ecclesiae donavit: quam ob rem in solo privato Sedis Apostolicae ad Archibasilicam Lateranensem ampliorem commodioremque domum seminario Nostro a fundamentis excitari iussimus, non sine spe vetustas Cleri Romani glorias, Deo favente, revocandi.

Hisce autem aedibus ingenti molitione exstructis, opus esse videbatur efficere, ut ipsum seminarium Romanum et alia, quae diximus, pro Italis clericis urbana seminaria et collegia mutatis temporum conditionibus iam aptius congruerent.

Quare nonnullos S. R. E. Cardinales in consilium adhibuimus, qui omnia diligenter considerarent, ac Nobis quae sibi visa essent opportuniora proponerent. Itaque ipsorum Nos consulto atque ex matura deliberatione Nostra haec statuimus et iubemus:

I. Seminarium Romanum duplex esto, minus et maius.

II. Seminarium minus eos habeat alumnos, qui studiis litterarum in *gymnasio* dent operam; idem locum sedemque seminarii Vaticani occupet. — Ita seminarium a clarae memoriae Pontifice maximo Urbano VIII in cultum venerandae S. Petri Basilicae erectum atque ab aliis decessoribus Nostris munifice amplificatum, nunc, salvo eius fine naturaque incolumi, seminarii Romani honorem nanciscitur.

III. Seminarium maius alumnos philosophiae ac theologiae studiis deditos complectatur; sedem vero in novis apud Archibasilicam Lateranensem aedibus habeat.

IV. In aedes easdem seminarium Pium, a decessore Nostro sanctae memoriae Pio IX conditum, transferimus, salvis pariter, quod ad finem eius naturamque pertinet, legibus conditoris.

V. Ibidem sit SS. Ambrosii et Caroli collegium, quod seminario Romano adiungimus.

VI. In collegium Leonianum posthac ne recipiantur nisi sacerdotio iam initiati, qui, studiorum et amplioris eruditionis causa, sui quisque Episcopi permissu, Romam se contulerint.

VII. Facultates philosophiae ac theologiae, ut in seminario Romano sunt a Pontificibus maximis constitutae, ita in seminario maiori ad Lateranum perseverent.

VIII. Facultas vero disciplinae iuris, quae item in seminario Romano usque adhuc fuit, iam nunc cum suis alumnis apud collegium Leonianum sit: ea tamen a seminario Romano avulsa ne habeatur, sed semper in ipsius seminarii scholis numeretur.

IX. Academia theologica, olim in magno lyceo *Sapientiae* instituta, in aedibus ad S. Apollinaris, quas Consistoriali decreto diei XXV Ianuarii 1911 pio operi cessimus pridem erecto in religiosa domo a SS.ma Trinitate penes Curiam Innocentianam, perpetuo maneat.

X. Legitimo studiorum curriculo in Urbe ad sacerdotium tendere, iam nemini ex Italia liceat, nisi vel in Lateranensi vel in Vaticano seminario commoretur. Hac tamen lege ne ii teneantur, qui ad Evangelium infidelibus praedicandum sese in propriis Urbis collegiis parare velint; neu quibus in collegio Capranicensi, ex primigenio eius instituto, locus pateat.

Quod reliquum est, de hac exsequenda Constitutione Nostra peculiares praescriptiones mox edituri sumus; quas quidem sancte inviolateque, ut ea quae his litteris constituimus, ab omnibus servari volumus.

Iam vero divitem in misericordia Deum imploramus, ut super hanc domum, quam quasi alterum Patriarchium magnis impendiis excitavimus, oculi Eius aperti sint die ac nocte; opus a Nobis singulari studio ad Eius gloriam pro animarum salute susceptum, perficiat Ipse et confirmet; alumnisque sacri ordinis, Apostolorum principum et utriusque Ioannis patrocinio commendatis, benignus adsit, ut sacerdotes evadant integrae fidei, actuosae caritatis, probe doctrinis excolti, solide humilitate constituti, quales Ecclesia sancta omnibus sibi precibus et votis exposcit.

Haec autem statuimus et sancimus, decernentes has Nostras litteras firmas et efficaces esse ac fore, contrariis quibusvis, etiam peculiari mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIX Iunii, natali SS. Apostolorum Petri et Pauli, anno Incarnationis Dominicae MCMXIII, Pontificatus Nostri decimo.

A. Card. Agliardi *S. R. E. Cancellarius.*
C. Card. De Lai, *Secretarius.*

II.

Si concedono indulgenze al sodalizio Infantes diligentium *per tutto l' Orbe.*

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — In pluribus, praesertim Austriae, dioecesibus frugifera quaedam Sodalitas est, sub titulo " Infantes diligentium „ vulgo " Katholischer Verein der Kirderfreunde „ canonice instituta, et sub auspiciis S. Familiae posita. Haec pia Sodalitas ad finem intendit catholice pueros instituendi, ideoque ipsius socii, et ca-

tholicas scholas erigendas curant,et singulari sollertia adlaborant ut ipsis parentes liberos educandos tradant, pariterque sedulo incumbunt ut sive in orphanotrophiis, sive in aliis piis domibus, pueri a parentibus neglecti excipiantur; illisque etiam consulentes iuvenibus, qui ob defectum religiosae vel civilis institutionis a recto tramite declinarunt, domos pro his quoque recipiendis condere student. Hos vero salutares fines ut facilius sodales assequantur, tum precibus Deum beatamque Virginem quotidie prosequuntur, tum suam addere stipem non praetermittunt. Iam inde ab anno MDCCCLXXXIV, suae vitae primo, ipsam Sodalitatem Salisburgi primum erectam, per Rescriptum Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae die XX decembris mensis obsignatum, Leo PP. XIII rec. mem. decessor Noster spiritualibus gratiis ad decennium ditare dignatus est. Nunc vero Moderator generalis Societatis ipsius, ut ipsas gratias in perpetuum confirmare velimus, supplici prece Nos flagitat; Nosque probe noscentes quot quantaque bona ex actuosa sodalium eorundem opera eventura sint, optatis his annuendum ultro libenterque censemus. Quae cum ita sint, ut super enunciata Societas potiora in dies, favente Domino, incrementa capiat, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. Inquisitoribus generalibus, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus qui in Sodalitatem " Infantes diligentium „ appellatam quavis in dioecesi, ubi illa canonice erecta exsistat, in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi sanctissimam Eucharistiam sumpserint, plenariam; ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis ipsa in Societate sodalibus qui quotannis festivitatibus Nativitatis ac Paschatis Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, Pentecostes, et Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae, nec non diebus quibus iuxta recentem de festis praecepto servandis constitutionem, Solemnitatis S. Iosephi purissimi Sponsi B. M. V., et Nativitatis S. Ioannis Baptistae festivitates in Ecclesia recoluntur, admissorum sacramentali confessione expiati atque eucharisticis dapibus refecti, propriam Societatis ecclesiam, si forte exstet in locis ubi hi degunt, secus quamlibet ecclesiam vel sacellum publicum, a medietate diei praecedentis ad occasum usque solis supradicti cuiusque festi diei, singulis annis devote visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo ex his die id agant, similiter plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis Sodalibus, nunc et in posterum eandam in piam Societatem adlectis sive adlegendis, qui contrito saltem corde quotannis diebus festis Purificationis et Praesentationis B. M. V., S. Annae, S. Ioachim, S. Thomae

Ap., S. Benedicti abbatis, S. Angelae Mericiae, S. Vincentii a Paulo, S. Hieronymi Aemiliani, S. Iosephi Calasanctii, S. Ruperti episcopi et S. Petri Canisii pariter propriam Sodalitii ecclesiam, si exstet in locis ubi commorantur, secus ecclesiam quamvis sive quodvis sacellum publicum, preces uti superius diximus fundentes, celebrent, quo die id peragant, de poenalium numero septem annos totidemque quadragenas in forma Ecclesiae solita expungimus. Tandem largimur fidelibus iisdem, si malint, liceat plenariis his ac partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare. Praeterea *cum sancta et salutaris cogitatio sit pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur,* defunctorum quoque sociorum solatio consulentes, apostolica Nostra auctoritate concedimus, ut quae ad quodvis cuiusque ecclesiae sive sacelli altare, Missae pro defunctis ex ipsa Sodalitate sodalibus nunc et in posterum rite celebrabuntur, animae illi pro qua celebratae fuerint, perinde suffragentur, ac si forent ad privilegiatum altare peractae. Denique sacerdotibus directoribus Sodalitatis superenunciatae, nunc et in posterum, durante munere permittimus, ut dummodo sint ad sacramentales confessiones excipiendas probati, extra Urbem, ac de respectivi Ordinarii consensu, cruces, crucifixos, sacra numismata, coronas precatorias, et parvas ex metallo D. N. I. Christi, B. Maria Virginis, et Sanctorum statuas in forma Ecclesiae solita, tempore sacrarum Missionum publice, aliis vero temporibus privatim benedicere, illisque indulgentias omnes adiicere queant, quae in elencho per typos edito a sacra Congregatione de Propaganda Fide enumerantur, non exclusis quod ad coronas, illis quae a S. Birgitta nominantur. Non obstantibus Nostra et Cancellariae apostolicae regulis de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die III iunii MDCCCCXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Dubbii circa la benedizione delle medaglie, in sostituzione degli scapolari.

Decretum — 4 Iun. 1913 - Ad supremam hanc Congregationem

sancti Officii sequentia exhibita sunt dubia pro opportuna solutione ; nimirum : I. Utrum sacerdos pollens facultate Scapularia imponendi, possit unico signo crucis pro unoquoque Scapulari benedicere publice omnia Ss. Numismata quae habent fideles in ecclesia vel in quodam conventum, quin haec Numismata videantur, nec in individuo cognoscantur ? II. Utrum benedictio impertiri possit Ss. Numismatibus pro personis iam non adscriptis Scapularibus per impositionem, sed postea vel serius adscribendis ; quae Numismata gauderent favoribus Scapularium, tempore quo personae erunt adscriptae per regularem impositionem ? Vel estne necessarium, personas iam Scapularibus adscriptas esse, antequam Ss. Numismata pro ipsis efficaciter benedici possint ? III. Utrum benedici possint Numismata multa, quae distribuenda sunt quibuscumque personis, quarum aliae iam Scapularibus adscriptae sunt, et aliae non adscriptae ; et in hoc casu, Numismata, saltem personis iam Scapularibus adscriptis data, eruntne benedicta ?

E.mi ac R.mi Patres una mecum Generales Inquisitores, in solito conventu habito feria IV, die 4 iunii 1913, dixerunt : ad I Affirmative ; ad II Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam ; ad III provisum in II.

Et Ss.mus D. N. D. Pius div. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori supremae huius Congregationis, feria V, die 5, eodem mense eodemque anno, impertita, E.morum Patrum resolutiones benigne approbavit, et hoc Decretum desuper expediri iussit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.
D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Dubbio circa le preci de' Terziarii Francescani ascritti ad altri Sodalizii.

Decretum 11 Iun. 1913—Quum die 11 iunii 1913, feria IV, E.mi ac R.mi DD. Cardinales Inquisitores Generales, in conventu habito in aedibus sancti Officii, perpenso dubio sibi proposito : " Num Tertiarii " saeculares Franciscani, recitantes, loco Horarum canonicarum, duo- " decies *Pater Ave* et *Gloria*, possint, hac tantummodo recitatione, " omnibus aliis obligationibus, quod preces attinet, satisfacere, quas " ex adscriptione ad alias pias sodalitates contraxerint „ negativam protulerint sententiam ; Ss.mus D. N. D. Pius div. providentia Pp. X, in solita audientia R. P. D. Adsessori supremae sacrae Congregationis sancti Officii, feria V, die 12 iunii 1913, impertita, votum E.morum Patrum ratum habens, ad propositum dubium respondendum decrevit : " Negative „. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.
D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

III.

Circa le indulgenze annesse agli oggetti di divozione benedetti dal S. Padre.

Decretum seu Declaratio — *Die 12 Iunii 1913* — Ss.mus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori supremae Congregationis sancti Officii impertita, benigne declarare dignatus est, Indulgentias, quas Ipse solet adnectere crucibus, crucifixis, rosariis, coronis, ss. numismatibus et parvis statuis, Sibi a fidelibus porrectis, illas tantummodo esse intelligendas, quae in elencho, a sacra Congregatione Indulgentiarum die 28 augusti 1903 edito (1), recensentur, quaeque apostolicae nuncupantur; nisi expressis verbis significet, alias insuper velle adnectere, v. gr. S. Birgittae, vel Crucigerorum, specifice ac nominatim eas designando. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.
D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

IV.

Indulgenze concesse alla Lega Sacerdotale Pro Pontifice et Ecclesia (2).

Decretum seu Declaratio — *Die 12 Iunii 1913* — SS.mus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne declaravit, Indulgentias et facultates ad Indulgentias spectantes, quibus ditatum est Sacerdotum ex quavis natione foedus pro Pontifice et Ecclesia, quibusque innuitur in apostolicis Litteris d. d. 27 mensis aprilis 1913, esse sequentes:

1. Facultas Benedictionem Papalem impertiendi semel in anno, in fine concionum temporis Quadragesimae, vel Missionum vel spiritualium exercitiorum, cum Crucifixo et unico crucis signo, dummodo eodem die eodemque loco Episcopus similem non impertiat, cum adnexa plenaria indulgentia, animabus defunctorum etiam applicabili, ab iis adquirenda, qui eiusmodi Benedictionem confessi ac S. Communione refecti acceperint, et ad mentem Summi Pontificis pie oraverint.

2. Privilegium altaris in suffragium animae illius defuncti pro quo

(1) Vedi l'elenco delle dette Indulg. nel *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, pag. 115.
(2) Vedi questo Vol. pag. 98 e 108.

applicatur Missa, ter in hebdomada, dummodo sacerdos consociatus simile privilegium aliunde non obtinuerit.

3. Indulgentia plenaria, etiam animabus in Purgatorio degentibus profutura, a sacerdotibus consociatis toties lucranda, quoties rite confessi Missam ad intentiones Summi Pontificis adplicaverint.

4. Facultas adplicandi coronis a S. Rosario Indulgentias Crucigerorum, de explicito tamen consensu Ordinarii loci in quo haec facultas exerceatur, sub poena nullitatis.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien,, *Ads. S. O.*

V.

Si estendono gl'indulti del I e II Ord. Francescano, circa le assoluzioni generali, anche al Terz'Ordine.

Beatissime Pater,

Procurator generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit, ut sequitur:

Rescripto Sacrae Congregationis Indulgentiarum, die 16 ianuarii 1886 Tertiarii saeculares S. P. Francisci, legitime impediti quominus ecclesiam adeant, Absolutionem generalem, diebus assignatis, qui profesti sunt, accepturi, eam accipere valent die festo de praecepto, qui intra octiduum eorum profestorum dierum occurrat. Item, alio Rescripto eiusdem sacrae Congregationis, 21 iulii 1888, iidem Tertiarii Absolutionem generalem pridie festi, post expletam sacramentalem confessionem recipere valent.

Ex illis autem duobus Rescriptis patet, praefata indulta Tertiariis saecularibus S. P. Francisci concessa fuisse pro illis Absolutionibus generalibus quae illo tempore in indice indulgentiarum eiusdem Tertii Ordinis recensentur, seu quae ipsis directe concessae fuerunt.

Sed cum hodie iidem Tertiarii, vi Litterarum apostolicarum diei 5 maii 1909 et Rescripti diei 17 maii 1909, communicatione omnium indulgentiarum et fructuum spiritualium cum I et II Ordine S. Francisci fruantur, ideoque vi huius communicationis etiam ius habeant ad illas Absolutiones generales et Benedictiones papales, quae I et II Ordini S. Francisci indultae sunt; idcirco:

Orator Sanctitatem Vestram humiliter supplicat, ut praefata Indulta, Rescriptis sacrae Congregationis Indulgentiarum die 16 ianuarii 1886 et die 21 iulii 1888 concessa, extendere dignetur pro eisdem Tertiariis ad Absolutiones generales, quas ipsi vi communicationis indulgentiarum cum I et II Ordine lucrari valent.

Et Deus, etc.

Die 12 iunii 1913.

SS.mus D. N. D. Pius div. prov. Pp X, in audientia R. P. D. Adsessori sancti Officii impertita, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

S. Congregazione Concistoriale

Circa le nuove leggi sui beni ecclesiasti, emanati dalla repubblica di S. Marino.

Declaratio — 14 Iun. 1913 Civile Reipublicae S. Marini gubernium, nulla pertractatione cum ecclesiastica auctoritate praemissa, imo ne hac quidem praeventa, die 27 aprilis 1912 legem tulit, cui adiecit aliquas exsecutionis normas, quibus, supremum dominium in bona ecclesiastica sibi arrogans, ius sibi vindicabat bona ipsa concedendi, vel non, parochis aliisque ab auctoritate ecclesiastica electis; eademque in vacatione beneficiorum occupandi; imo semel concessa, unius potestatis civilis iudicio et arbitrio, auferendi et sequestrandi, nedum " quando siansi commesse malversazioni o gravi negligenze nell' am- " ministrazione „, sed etiam " quando sia necessario per motivi di or- " dine pubblico „ ; ac denique, in casu vacationis aut sequestrationis bonorum, reditus erogandi in finem alium ac a fundatione praefinitum.

Ad sacram Congregationem Consistorialem delatam rem E.mi Patres semel et iterum expenderunt, ac denique, probante SS.mo Domino nostro, haec quae sequuntur declaranda et publici iuris facienda iusserunt: " Memoratam legem et additas exsecutionis normas spolium costituere iuris ac status, quibus a saeculis in Republica S. Marini legitime Ecclesia fruebatur, tanta maiori offensione patratum, qua sine ullo praenuntio, sine ulla plausibili ratione statutum et consummatum est. Quae enim adducitur patrimonii ecclesiastici tuendi ratio commentitiam esse evinci, tum ex eo quod canonicae leges, si libere ritequc applicentur, abunde sufficiant ad conservationem rectamque bonorum ecclesiasticorum administrationem; tum ex eo quod plures legis et normarum articuli nil ad bonorum conservationem conferant, sed ad id unum intendant ut privationis aut sequestrationis bonorum minatione sacerdotes terreant, eisque iustam libertatem adimere et civilis potestatis ditioni et arbitrio mancipare nitantur. Quapropter eamdem legem, utpote iniusta, laesiva iustae libertatis Ecclesiae et dissolutiva ecclesiasticae disciplinae, nullo modo ab Ecclesia acceptari

posse, quin imo a canonicis legibus iam esse damnatam, prout liquet ex art. XI Const. *Apostolicae Sedis* quo contra usurpantes aut sequestrantes bona ecclesiastica poenae statutae sunt „.

Datum Romae e Secretaria eiusdem sacrae Congregationis Consistorialis, die 14 iunii 1913.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*
Ioannes Baptista Rosa, *Substitutus.*

Sacra Congregazione de' Riti

Circa le preci da recitare in fine della messa.

Decretum — 20 Iun. 1913 — A nonnullis locorum E.mis Ordinariis sacrorum Rituum Congregationi sequens quaestio, pro opportuna solutione, proposita fuit; nimirum:

An, attentis S. R. C. Decretis n. 3697, Ordinis *Min. Capuccinorum*, 7 decembris 1888 ad III, de Missa Conventuali sine cantu, et n. 4271 *Baionen.*, 8 iunii 1911 ad II, de Missa votiva lecta S. Cordis Iesu, prima feria VI cuiusvis mensis, etiam aliqua similis Missa lecta, ex. gr. occasione primae communionis, aut communionis generalis, sacrae confirmationis vel ordinationis aut pro sponsis, haberi possit uti solemnis; eique applicari valeant praefata decreta quoad Preces in fine Missae, a Summo Pontifice praescriptas, omittendas?

Et sacra Rituum Congregatio, audito Commissionis liturgicae suffragio, omnibus accurate perpensis ita rescribendum censuit: " *Affirma-* " *tive*, si Missa cum aliqua solemnitate celebretur, vel Missam, quin " celebrans ab altari recedat, immediate ac rite subsequatur aliqua " sacra functio seu pium exercitium „.

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 20 iunii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se e come debba conservarsi nella Archidiocesi di Bologna il privilegio che tutti i beneficii si conferiscano a cittadini bolognesi.

Bononien. Privilegii — 12 Apr. 1913 — Constitutionibus a Iulio II, Gregorio XIII et Gregorio XV editis Bononienses cives hoc aucti

fuerunt privilegio, ut ad Bononiensis Archidioecesis beneficia nonnisi sacerdotes qui in civitate ipsa Bononiensi ortum habuissent et Bononiensium civium fuissent filii nominari posssent. In Constitutione sane hunc in finem edita, Gregorius XIII haec decernit: " Beneficia civitatis " aliis quam civibus Bononiensibus ac civium Bononiensium filiis con- " ferri non possunt „. Quoad vero cetera beneficia, Archidioecesis nempe, idem Pontifex quamvis non prohibuerit omnino ne ad ipsa dioecesani etiam nominarentur, iisdem tamen cives semper praeferendos constituit. " Si civem et dioecesanum super eodem beneficio concur- " rere contingat „, ita Constitutione quam supra commemoravi idem Pontifex, " et ambo in iure et aliis quae attendenda essent, adeo ae- " quales fuerint, ut non appareat cui beneficium magis adiudicandum " sit, tunc civis dioecesano debeat anteferri „. Gregorius denique XV, civis et ipse Bononiensis, in tutanda ac confirmanda eadem concessione eo usque progressus est, ut apertis verbis a Beneficiorum Bononiensis Archidioecesis assequutione eos omnes repulerit qui privilegio tantum cives Bononienses effecti fuissent.

Licet necessitate compulsi providendi beneficiis quae vacabant, Bononienses Praesules haud semper stricte ea servaverint quae a supramemoratis Pontificibus in Bononiensium civium favorem sunt constituta, cum tamen privilegium sublatum nunquam fuerit sed ad nostra haec usque tempora permanserit, R. P. D. Iacobus Della Chiesa actualis Archiepiscopus rem Apostolicae Sedis iudicio subiiciendam autumavit. Occasionem proinde nactus quod ad vacantem paroecialem Ecclesiam loci vulgo *Panaccio* unus tantum concurrerit sacerdos, R. D. Lucianus Montanari, Archidioecesis quidem Bononiensis Clero adscriptus sed ex Imolensi dioecesi oriundus, sub die 12 februarii anno elapso supplicem ad S. H. C. dedit libellum, quo non modo petiit ut facultas sibi fieret eundem sacerdotem parochum nominandi, sed instituit etiam ut mature perpenderetur num praesentibus in rerum adiunctis, inopia, praesertim attenta sacerdotum qui et cives sint Bononienses et Bononiensium civium filii, relatum supra privilegium quo circa beneficia assequenda iidem potiuntur, esset nec ne adhuc ex integro servandum.

Re ad SS.mum D.num Nostrum Pium PP. X quem Deus diutissime sospitet, in audientia diei 27 februarii anno praeterito delata, Sanctitas Sua preces quidem a Bononiensi Antistite in favorem sacerdotis Montanari porrectas, benigne excipere dignata est, quaestionem vero de privilegii abrogatione aut immutatione Vestro, E.mi Patres, iudicio subiiciendam decrevit, ideoque de eadem rescribi iussit: *Dilata et res proponatur per summaria precum in plenariis comitiis.*

Cum itaque de hisce Archiepiscopus Bononiensis certior statim factus fuisset, sacerdotes non pauci e Bononiensi clero, licet in civita-

te ipsa Bononiensi minime nati, sub die 11 novembris preces addiderunt ut privilegium praedictum Sacra Congregatio mitius interpretetur habita ratione temporum nostrorum adiunctis et etiam suis erga Ecclesiam Bononiensem meritis per multos annos acquisitis.

Antequam res E.mi Patribus proposita fuisset visum fuit super ea Metropolitanum Capitulum audire. Capitulum vero legitime coadunatum huiusmodi votum expressit: " Considerati i motivi che determinarono le dette concessioni e quelli che ora ne giustificherebbero l' abolizione, e ritenuto che se dei primi motivi alcuni non corrispondono più all' attuale condizione delle cose, ne permangono tuttavia altri che riflettono la dignità e il decoro di questa nostra città e diocesi; i Rev.mi Canonici si son dichiarati in massima contrarii all' abolizione pura e semplice dei privilegii sopra indicati, esprimendo piuttosto il voto che tali privilegii sopra indicati mediante opportuna e autorevole dichiarazione, siano interpretati e applicati non troppo rigorosamente, ma in questo senso, che ai benefizii della città e diocesi di Bologna possano egualmente concorrere tutti i sacerdoti o chierici diocesani che siano tali per origine o per incardinazione da non meno di 10 anni; ma nel conferimento dei benefizii di città, a meno non intervenga notevole differenza nel complesso dei requisiti, si preferisca il cittadino al diocesano e al cittadino domiciliario per incolato decennale il cittadino per origine; e così pure nel conferimento dei benefizi della diocesi si preferiscano i diocesani agli extradiocesani, specialmente se questi siano incardinati da tempo inferiore ai 10 anni „.

Capituli voto adhaesit etiam Archiepiscopus hisce verbis: " In questo suo voto il Capitolo non è favorevole all' abolizione pura e semplice de' privilegi concessi da' Papi bolognesi, ed anch' io divido il desiderio che non sia cancellato un ricordo capace di eccitare nell' animo de' bolognesi il sentimento di gratitudine verso i Romani Pontefici „.

Quaestio igitur delata fuit iudicio E.morum Cardinalium, qui die 12 aprilis 1913 in generali conventu, omnibus mature perpensis, rescribendum censuerunt: *Ad mentem. Mens est: Firmo remanente privilegio, ita esse interpretandum ut illud cesset quoties nullus adsit privilegiatus aut privilegiatus idoneus. Attentis autem mutatis rerum adiunctis, poterit Ordinarius ad concursum admittere etiam clericos non privilegiatos, ea tamen lege ut si plures sint approbati, ceteris paribus, praeferatur privilegiatus; quod si candidati sint merito dispares et adsint iustae causae eligendi non privilegiatum magis idoneum, recurrendum erit ad S. Sedem pro opportuna dispensatione, expositis omnibus ad rem facientibus.*

SS.mus D. N. Pius PP. X resolutionem EE. Patrum ratam habuit et adprobavit.

ANNOTAZIONI.

Ecco le precipue ragioni di questa interessante risoluzione:

a) Le cause che mossero i Sommi Pontefici Giulio II, Gregorio XII e Gregorio XV a dare alla città di Bologna l'insigne privilegio che solo ai suoi cittadini si concedessero i beneficii dell' Archidiocesi fu non solo per dare alla loro patria (erano cittadini bolognesi) un attestato di affetto e di stima; ma soprattutto perchè quella città era abbondantemente provvista di ecclesiasti dotti e degni di speciale considerazione. Ecco le parole di Gregorio XIII: " Nos quibus satis liquet civitatem nostram praedictam viris in omni doctrinae genere et praesertim theologiae praeditis *abundare*, nec ad ecclesiarum ipsarum gubernationem extraneis indigere „.

b) Ora però il clero, come accade da per tutto, così ancora scarseggia nell' Archidiocesi di Bologna. Basti dire che nella città di Bologna su 14 canonici del Capitolo Cattedrale, solo 4 sono bolognesi e de' 25 parroci urbani, solamente 8 sono bolognesi. Per le parrocchie poi e per i beneficii dell' Archidiocesi, specialmente fuori di Bologna, fa d' uopo ricorrere a sacerdoti di altre diocesi, soprattutto pei modesti officii di cappellani. Ma se si vogliono avere buoni e zelanti cappellani è necessario offrire loro la probabilità, o almeno la speranza, di conseguire un giorno qualche benefizio stabile nella Diocesi.

c) Giustamente perciò reclamano i cappellani forestieri che possano essere considerati nella collazione dei beneficii; giacchè non pochi di essi da più di 20 anni prestano servizio nelle parrocchie, negli ospedali, nelle confraternite; hanno fatto gli studii in quel seminario e sono stati incardinati in quella diocesi, ed hanno già acquistato il diritto alla cittadinanza bolognese, benchè oriundi altrove.

d) Nondimeno un privilegio sancito da tre Pontefici per il lustro ed il decoro di quella città e pei servigi considerevoli da questa renduti alla Chiesa, non dovevasi assolutamente abolire. La S. C. ha interpretato il privilegio che questo cessi quando non vi ha nessun privilegiato idoneo pel beneficio vacante. Nei concorsi poi non si dovranno escludere i sacerdoti forestieri; però a parità di meriti dovrà eleggersi il privilegiato; nel caso che i meriti siano dispari, e soprabbondino quelli di un sacerdote estraneo, si dovrà ricorrere alla S. Sede per la dispensa, esponendo i detti meriti.

II.

Circa l' amministrazione della congrua parrocchiale, del supplemento di congrua, delle spese di culto, dell' indennizzo per la casa parrocchiale, delle spese di giudizio, nei capitoli cattedrali.

Montispelusii Administrationis et supplementi congruae — 12 Apr. 1913 — Vertente controversia Capitulum inter et Sac. Michaël Polini Ecclesiae Cathedralis Montispelusii, vulgo *Irsina*, hodiernum parochum, circa administrationem bonorum congruae parochialis et supplementi a gubernio tributi, ad dubia:

I. An administratio bonorum congruae paroecialis spectet archipresbytero vel Capitulo in casu.

II. An archipresbyter M. Polini teneatur immittere in massam communem Capituli supplementum congruae in casu.

In generalibus Comitiis die 11 Iunii 1910 E.mi Patres responderunt:

Ad I. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad II. Attentis peculiaribus circumstantiis, affirmative.

At quoniam archipresbyter Polini a Gubernio recipit in totum summam L. 969,26, scilicet L. 434,26, ratione supplementi congruae, L. 400, pro habitationis domo, et L. 135, pro expensis cultus; in executione S. Congr. sententiae dubitari praesertim coeptum est, utrum iuxta mentem EE. PP. in massam capitularem immitti debere a parocho supplementum congruae stricte sumptum scilicet libellae 434,36, an potius integra summa libell. 969,26.

Pro negativa sententia ad secundam partem insistit archipresbyter Polini, contendens se vi decisionis S. C. teneri Capitulo tradere tantummodo id quod a gubernio accipit ratione supplementi congruae, id est libell. 434,26. Ait enim:

" I. La vigente legislazione civile dispone che ai parroci debba essere assicurato un reddito minimo di L. 900, obbligandosi il Fondo per il Culto a supplire quanto manca per raggiungere tal somma, questo è il supplemento di congua.

" La congrua nello spirito della legge civile è costituita da quella somma di danaro che è necessaria ad assicurare al parroco una conveniente sostentazione. Ed è perciò che nel computo della congrua non solo si detraggono i pesi inerenti al beneficio ed all' ufficio, ma non si tien conto del reddito presuntivo della casa canonica, sostituendosi così con l' uso della canonica un nuovo cespite per il parroco — un cespite in natura, il quale se la canonica manchi, vien supplito con l' assegno di quella somma che è necessaria nel caso alla conduzione. — E ciò è conforme allo spirito del diritto canonico. Invero nel computo dei redditi di una parrocchia, per raggiungere ad esempio la congrua tridentina, si tien calcolo solamente di ciò che il parroco intasca sia dai beni redditizi, sia dai frutti di stola; non già pure il reddito presuntivo della casa canonica, la quale di necessità il parroco deve avere presso la propria chiesa onde poter esser pronto ad ogni momento alle necessità impellenti del proprio ministero.

" Bastano queste ovvie riflessioni a dimostrare che altro è la congrua ed altro è la casa canonica.

" Ora è chiaro che se, per speciali circostanze, altri possa aver diritto a far propria la congrua assegnata all' investito della cura, questo diritto non può estendersi alla casa canonica il cui uso spetta unicamente a chi esercita la cura d' anime *actu*, essendo inerente a tal ministero l' obbligo della *commoratio apud ecclesiam*.

" Nè ad altra conclusione può venirsi nel caso che, in mancanza della sua canonica, venga corrisposto all' investito della cura un assegno per prendere in affitto una casa nelle condizioni volute dall' officio parrocchiale: sarà infatti mutata la forma, ma inalterata resta la sostanza. — Senza che possa apporsi che, essendo tale assegno per la casa canonica concesso dal Fondo per il Culto, esso possa spettare al Capitolo come parziale risarcimento del danno patito nella parziale confisca dei beni capitolari e nella conversione dei beni non appresi dal demanio. A parte infatti che chi è investito della cura ha diritto alla casa canonica anche se questa non sia mai esistita per l' addietro chi oserebbe sostenere che il Capitolo possa pretendere per sè la canonica quando questa, anzi che supplita in danaro, fosse data in natura? e pure la posizione di diritto non è alterata dal modo nel quale si dà la canonica.

" Del resto se l' aumento di congrua può considerarsi come porzione di quanto è stato ingiustamente tolto al Capitolo dallo Stato, sotto tal titolo non può certo cadere l' assegno per la casa canonica che non è fatto a titolo di dotazione, ma semplicemente per l' abitazione dell' investito della cura, e cioè destinato unicamente all' uso personale del curato.

" Si dia infatti che anche l' assegno per la casa debba immettersi in massa: posto che i capitolari non godono dei redditi che eguaglino la congrua che spetta ad ogni parroco, il parroco del Capitolo di Irsina con la sua partecipazione dovrebbe, oltre che sostentarsi, provvedersi ancora di una casa: e allora ognuno vede come egli verrebbe a trovarsi in condizioni peggiori di quelle di un parroco di villaggio: con quanto disdoro per il Capitolo e per la dignità della Cattedrale non occorre dire.

" E giova anche notare che se il Capitolo ha subìto la iattura della eversione del proprio patrimonio, tale iattura è ricaduta anche sull' esponente, e il Capitolo ritrae già un vantaggio da quanto l' esponente immette in massa con il supplemento di congrua: giacchè egli riceve una partecipazione minore della somma cui ammonta la congrua parrocchiale; e non ha neppure quel terzo in più che per il breve *Impensa* e le deliberazioni della commissione esecutiva del concordato 1818 spetta ai canonici parroci. — Ora sembra giusto, o per lo meno equo, che almeno in vista di ciò gli si lasci il godimento dell' assegno che ha saputo ottenere per la canonica.

" II. Il Capitolo pretende di poter far proprio l' assegno che per le spese di culto è corrisposto dal Fondo per il Culto all' esponente, e ciò perchè tale assegno si dà per le spese necessarie alle funzioni della chiesa parrocchiale, e la chiesa parrocchiale nel caso è la Cattedrale, ove tutte le spese di culto son sostenute dal Capitolo. Il ragiona-

mento del Capitolo su tal punto a prima vista sembra ben fondato, ma così non è se si considerino le circostanze speciali del caso.

" L'Arciprete non compie le funzioni proprie dell' ufficio parrocchiale nella Cattedrale ; bensì nella chiesa del SS. Salvatore : in questa chiesa egli celebra tutti i giorni, ivi fa la spiegazione del Vangelo nelle domeniche, ed insegna il catechismo, ivi compie ogni altra funzione parrocchiale. È chiaro che queste funzioni importano una spesa effettiva : e che monta allora che il Capitolo spenda per le funzioni della Cattedrale, quando qui è quistione delle spese causate dal ministero parrocchiale che si esercita fuori della Cattedrale ? Il Capitolo nulla dà per le spese che l' Arciprete sostiene nella Chiesa del SS. Salvatore ove deve compiere le funzioni parrocchiali : e siccome per queste unicamente si dà l' assegno per le spese di culto, non può contestarsi che l' assegno stesso debba andare a rimborso di chi quelle spese sostiene, ossia a rimborso dell' Arciprete esponente.

" Se ciò del resto non piace al Capitolo, questo si assuma l' onere delle spese che occorrono all' Arciprete nella chiesa che gli è assegnata per il ministero parrocchiale, e allora potrà pretendere di far proprio l' assegno per le spese di culto.

" Sarebbe infatti sommamente ingiusto che l' Arciprete dovesse con le sue scarsissime rendite, inferiori a quelle degli altri parroci, provvedere anche alle spese per le funzioni parrocchiali venendo così a subire una grande diminuzione dei propri proventi „ .

Capituli Procurator e contra sustinet Archipresbyterum iuxta mentem S. C. teneri massae capitulari tradere quidquid in casu a governio tribuitur, et ita ratiocinatur :

" 1° Nel Vol. IV Serie II. del *Monitore Ecclesiastico*, nel Commento al Decreto *Ad dirimendas*, pag. 200 si legge :

" *a)* Le leggi eversive italiane non sono state mai riconosciute dal-
" la Chiesa, la quale, pur subendo la iattura dei suoi beni, vuole non-
" dimeno che tutto resti, per quanto più è possibile, immutato.

" *b)* Perciò dopo le leggi eversive i beni stralciati dal Governo per
" la congrua dei parroci dovrebbero amministrarsi da coloro medesimi,
" da cui prima si amministravano ;

" *c)* e giacchè al parroco niente fu confiscato delle sue rendite, do-
" vrà usufruire del detto stralcio fino a tutto quello che prima ave-
" va ; non più però se agli altri non sia toccato più di quello che in-
" nanzi percepivano ;

" *d*) di qui viene che se il reddito dello stralcio di congrua forma-
" to dai beni capitolari, eccede l' annua somma che al parroco prima
" della confisca di quei beni competeva, il di più deve andare a be-
" neficio della Massa. „

" Le relazioni dunque fra Capitolo e Arcipretura della Cattedrale

d' Irsina devono rimanere quali erano anteriormente alle leggi eversive. Ora è un fatto che prima del 1867 tutta la rendita beneficiaria di questa Chiesa Cattedrale era formata da una massa comune divisibile egualmente fra i partecipanti; solamente all' Arciprete e agli altri 3 Capitolari addetti alla cura delle anime si divideva in più un quarto della rendita in grano.

" Queste stesse relazioni durarono immutate anche dopo il 1867. Le leggi eversive avevano ridotto gli stalli beneficiari a 18, dei quali il 18° fu assegnato all' Arcipretura in beni stabili; tutto questo però solo nelle relazioni esterne col Governo, poichè internamente le cose rimasero come prima. Il numero dei Capitolari rimase, come prima, innumerato; e la rendita dei fondi assegnati all'Arciprete entrò senza distinzione a far parte della massa comune, della quale tutti continuarono a percepire egualmente; all' Arciprete e agli altri 3 addetti alla Cura delle anime, che prima del 1867 avevano in più il quarto della rendita in grano, si corrispose l' equivalente in L. 85 per ciascuno.

" L' Amministrazione Capitolare prese a suo carico le spese fiscali della cura: fondiaria, ricchezza mobile, ecc.; e continuò a sopportare le spese di culto parrocchiale; cera per le funzioni; olio per la lampada al Santissimo; vino, ostie per le Messe, ecc., ed anche le Messe *pro populo* che il Capitolo fa celebrare all' Arciprete dando la relativa elemosina.

" Così dunque fu praticato, conforme alle antiche consuetudini, anche dopo il 1867; e, quasi che tale costante pratica non bastasse, questa pratica fu consacrata solennemente in parecchie deliberazioni capitolari. La prima di queste è del 29 Settembre 1871, nella quale l' Arciprete riceve l' approvazione del Capitolo per l' accettazione delle rendite assegnategli in beni stabili dalle legggi eversive; indi Capitolo ed Arciprete riconoscono la necessità di conservare gli Statuti e Consuetudini Capitolari, in forza dei quali la rendita dei fondi assegnati all'Arciprete doveva ritornare nella massa comune come per l'innanzi.— A questa deliberazione si aggiunse un' altra del 17 Giugno 1876 sanzionata dalla presenza ed autorità del Vescovo del tempo e sottoscritta dallo stesso ricorrente Sig. Polini, allora semplice Cappellano.

" Fu nel 1900 che per la prima volta si cominciò a contravvenire a quanto da tanti secoli erasi praticato; e fu quando il Canonico Michele Polini, succeduto allo stallo dell' Arcipretura il 15 Settembre di quell' anno, prese ad amministrare a suo arbitrio e indipendentemente dal Capitolo i beni del suo stallo; indi a ritenere per se esclusivamente l' aumento di congrua ottenuto, in forza della legge del 1899, come rinfranco di spese, in realtà sopportato dal Capitolo.

" Ma il decreto dell'11 Giugno 1910 di codesta Sacra Congregazione, rimetteva le cose allo stato di prima, obbligando il Sig. Arciprete a

rimettere nelle mani del Procuratore Capitolare l' amministrazione dei beni stabili della sua quota e nella massa comune tutto l' aumento concessogli dal Fondo Culto. E rimesse le cose allo stato di prima, pareva oramai risoluta definitivamente ogni questione riguardante le relazioni fra Capitolo ed Arciprete, tanto più che questi non si appellò contro il Decreto, anzi sottoscrisse, in segno di adensione, una deliberazione Capitolare, in cui si consacrò quanto il Decreto medesimo aveva disposto. Quand' ecco, che il presente ricorso, larvato appello, viene a risollevare l' incresciosa vertenza.

" 2.° Qualunque distinzione si concedesse al Signor Arciprete nella partecipazione alla rendita (oltre di quella che tuttora si osserva, perchè consentita dal diritto, cioè del quarto conciliare in più) sarebbe ingiusta e lederebbe il diritto degli altri Capitolari, privandoli di ciò che le stesse leggi eversive hanno riconosciuto spettare a loro esclusivamente.

" Si potrebbe concepire un diritto dell' Arciprete ad avere, sotto qualche titolo, più degli altri partecipanti, qualora la quota curata rendesse più di quanto ciascun Capitolare percepisse.

" Ma, al contrario, la quota curata, compreso anche tutto l' aumento di congrua, dà una rendita inferiore a quanto percepisce ciascun Capitolare partecipante ; e l' Amministrazione Capitolare, nel corrispondere all' Arciprete, come fa tuttora, una rendita eguale a quella degli altri, aggiunge prelevandole dalla Massa Capitolare, parecchie centinaia di lire alla rendita della quota curata.

" Ora qual diritto avrebbe l' Arciprete di gravare ancora di più la Massa Capitolare ? di stralciare ancora di più di quanto ha stralciato il R. Governo con le sue leggi eversive ?

" 3.° Se si considera l' ufficio e gli oneri dell' Arciprete nella cura delle anime, si comprenderà perchè gli Statuti e le Consuetudini Capitolari non gli abbiano mai ammessa alcuna distinzione nella partecipazione alla rendita beneficiaria.

" La cura delle anime annessa a questo Capitolo Cattedrale è esercitata dall' Arciprete e da tre altri Capitolari scelti dal Vescovo. La Sede principale della Parrocchia è la Cattedrale, dove solamente si conserva il Santissimo pel Viatico, gli Olî Santi e si amministra il Battesimo all' unico fonte battesimale. Però ciò non toglie che ciascuno dei 4 addetti alla Cura abbia un territorio distinto con Chiesa propria ed indipendente l' uno dall' altro. Sono questi 4 considerati come veri parroci autonomi nei limiti del loro territorio : hanno registri parrocchiali distinti ; compilano da soli i processetti dei matrimoni che si celebrano nella propria circoscrizione ; sono infine aiutati dai sottoparroci, ufficio questo che viene esercitato da tutti gli aggregati al Capitolo sino al dodicesimo anno dalla loro ammissione a far parte del

grembo Capitolare. Che anzi c'è ancora di più; in realtà sono questi soli, cioè i soli Capitolari giovani, che non hanno compiuto il 12.° anno dalla loro ammissione nel Capitolo, che portano la maggior parte del peso della cura delle anime; essi soli assistono i morenti, amministrano i Sacramenti.

" Tutti gli altri Capitolari, cioè coloro i quali hanno compito il 12.° anno dalla loro ammissione al Capitolo, anche se sono Parroci, non sono tenuti a prestare alcun servizio per la cura delle anime. Quindi l'Arciprete, che per lo più si trova d'aver compiuto il 12.° anno richiesto dagli Statuti, in realtà non porta alcun peso della cura delle anime, e tutta l'opera sua si limita a qualche funzione parrocchiale.

" Si conchiude che l'Arciprete non ha uffici ed oneri maggiori degli altri Capitolari, o almeno degli altri 3 Capitolari messi a capo del servizio della cura; e la sola distinzione che gli compete è quella che gli viene dall'essere 2.ª Dignità del Capitolo, ciò che non può dar mai dritto ad una partecipazione maggiore o a casa di abitazione.

" 4.° Non spettano al R.mo Arciprete le spese di culto che il Fondo Culto gli accorda per la Chiesa del SS.mo Salvatore.

" È vero che quella somma è erogata dal Fondo Culto per quella Chiesa; ma questo perchè malamente fu chiesto il R. *Exequatur* dall'attuale Arciprete.

" La sede principale della Parrocchia è la Cattedrale, come innanzi si è riferito, e l'Arciprete è Parroco riconosciuto del Beneficio Parrocchiale esistente in Cattedrale, come risulta dal verbale di consegna del R. Sub-Economo dei Benefizi Vacanti all' Economo-Curato che precedette l'Arciprete Polini.

" Perciò le spese di culto concesse all'Arciprete vanno alla Cattedrale, cioè alla Chiesa, ove esiste il Beneficio Parrocchiale. — Però, siccome l'Arciprete si fece riconoscere, non si sa per quali ragioni, come Parroco del SS.mo Salvatore il Fondo Culto destinò al Salvatore le spese di culto. Non è esatto poi quello che l'Arciprete riferì al Fondo Culto, che cioè il Beneficio del SS.mo Salvatore è beneficio parrocchiale posto nella Cattedrale. La Chiesa del SSmo Salvatore è una Chiesa ben distinta dalla Cattedrale e non ha nessun beneficio parrocchiale.

" Per chiarire meglio questo equivoco si fa notare che per maggior commodità dei fedeli, i quatrro Capitolari Parroci, come hanno un territorio distinto, così nel proprio territorio hanno una Chiesa distinta ove fanno le funzioni parrocchiali. Queste quattro Chiese sono dunque quattro succursali della Cattedrale, e una di esse è appunto il SS.mo Salvatore, la Chiesa dell'Arciprete, la quale non ha maggiori privilegi delle altre tre, e nessuna ragione v'è per cui debbono erogarsi per quella Chiesa le spese di culto.

" Al contrario il rimborso di queste spese di culto è dovuto al Ca-

pitolo, cioè all'Amministrazione Capitolare, la quale eroga tutto ciò che serve pel culto parrocchiale, come l'olio per la lampada al Santissimo, cera per le funzioni e per l'amministrazione dei Sacramenti, stipendio a coloro che servono quando si porta il Viatico. ecc. „.

Huiusmodi quaestioni et aliae duae minoris momenti adiectae sunt scilicet:

1.° a quonam tempore incipiat archipresbyteri obligatio immittendi in massam capitularem supplementum congruae;

2.° quinam solvere debeat expensas iudicii peracti coram S. Congr. Episcopus enim in relatione diei 11 Febr. 1912 ita concludebat: " Dopo riferito quanto sopra, ometto di esprimere qualsiasi mio parere, attesochè il giudizio della Sacra Congr. versa su materia già discussa. Solo, se nulla osta per la regolarità del giudizio, crederei interessante ad evitare ulteriori dissidi... si sottomettesse al giudizio degli Emi Padri il quesito, cioè, se l'obbligo dell'Arcipiete Polini a mettere in massa l'aumento di congrua incominci colla data della domanda del Capitolo, ovvero da quella della sentenza della S. Congregazione „.

Quo vero ad quaestionem expensarum ipse archipresbyter Polini sub die 22 Ian. 1912 exponebat:

" Il Capitolo ha creduto di poter ritenere L. 72 in compenso delle spese sostenute dallo stesso Capitolo nel giudizio svoltosi avanti la S. C. Poichè è prassi costante di Q. S. C. che le spese vengano compensate tra le parti, ossia che ciascuna di esse sostenga le spese fatte nel proprio interesse, è evidente che non può sussistere la pretesa del Capitolo ..... „ et hinc reclamat restitutionem dictae summae L. 72 a capitulo indebite retentae sub titulo expensarum. Et Episcopus in cit. sua relatione hac super re scribebat: " Circa le spese giudiziarie, delle quali lamentasi il Polini nel secondo ricorso, dalle informazioni prese ho risaputo che il Capitolo si indusse a ciò perchè il Polini lo costrinse a ordinare la spedizione della sentenza, e perchè credette che all'Arciprete, come soccombente fossero dovute le spese in parola „.

Quibus omnibus attentis, in Congregatione generali huius S. Cong. diei 12 Aprilis 1913 proposita fuerunt resolvenda dubia quae sequuntur:

I. An S. C. decisio diei 11 Iunii 1910 exclusive respiciat summam titulo supplementi congruae a gubernio acceptam, vel potius ceteras quoque summas comprehendat in casu.

II. A quonam tempore obligatio Archipresbyteri Polini incipiat in casu.

III. Quinam ferre debeat onus expensarum iudicii in casu.

Et post maturam disceptationem, EE. Patres rescribendum censuerunt:

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam; ita

tamen ut Capitulum ferre debeat onus expensarum etiam pro ministerio parochiali in Ecclesia SS. Salvatoris, quatenus pro bono animarum, iudicio Episcopi necesse sit aut expediat functiones parochiales in ea ecclesia peragere.

Ad II. Attentis peculiaribus circumstantiis: a die prima iulii 1910.

Ad III. Pro sua quisque parte.

SS. D. N. Pius PP. X resolutionem S. C. ratam habuit atque adprobavit.

ANNOTAZIONI.

Dalla discettazione e dalla risoluzione di questa causa può raccogliersi:

a) Quanto allo stralcio di congrua di un capitolo cattedrale o collegiato od anche di clero ricettizio fatto dal Governo ed attribuito al parroco, i fondi stralciati che rappresentano i beni capitolari, devono amministrarsi, secondo amministravansi i detti beni prima delle leggi eversive. Al parroco compete ciò che prima delle dette leggi competeva: il di più dovrà immettersi nella massa. Così il decreto di questa S. C. *Ad dirimendas* del 22 febbr. 1876, di cui ecco le principali disposizioni:

" VI. — An et quomodo Parochus de Capituli vel Cleri gremio qui bona massae communis accepit a Fisco sub titulo congruae parochialis, teneatur eadem bona in massam iterum immittere? *Generatim loquendo affirmative: in practica tamen exequutione curet Episcopus rem componere; secus recurrat ad S. Congregationem.*

" VII. — An Parochus ius habeat omnes eorumdem bonorum reditus percipiendi, seu potius et quomodo teneatur ipsos reditus conferre et dividere cum aliis Capitularibus vel Participantibus? *Negative ad primam partem, ad secundam affirmative: ita tamen ut ex communi massa Parocho persolvatur annua portio haud minor ea quantitate, quam ante bonorum direptionem percipiebat.*

" VIII. — An eadem norma.... servanda sit pro Ecclesiis Cathedralibus, Collegialis et Receptitiis? *Affirmative* „.

b) Quanto al supplemento di congrua che dà il Governo, questo non rappresenta strettamente i beni capitolari, ma è per legge governativa che vuol provvedere ai bisogni personali de' parroci: tutto al più rappresenterebbe in globo i beni di tutte le chiese confiscati dal Governo. Perciò la S. C. non suol riconoscere generalmente in esso un vero diritto del capitolo, e suole attribuirlo esclusivamente al parroco (S. C. C. in *Triventin.* 18 mar. 1905 — Mon. Eccl. Vol. XXVI, p. 151). — Abbiamo detto *generalmente*; imperocchè quando vi siano ragioni speciali, come nel caso, la S. C. vuole che anche lo stralcio di congrua vada nella massa.

c) Nel caso infatti del capitolo d'Irsina si ha che il parroco, come canonico, anzi come seconda dignità, ha la prebenda canonicale come tutti gli altri, e dippiù un'aggiunta di L. 85 per la cura. La quale prebenda supera lo stralcio di congrua unitovi il supplemento governativo. Ricevendo perciò il parroco dal capitolo più di quello che avrebbe dai beni parrocchiali e dal supplemento del Governo, era giusto che anche il supplemento di

congrua immettesse nella massa. Perciò la S. C. il dì 11 giugno 1910 al quesito: " An archipresbyter M. Polini teneatur immittere in massam communem capituli supplementum congruae in casu „ — rispose: " Attentis peculiaribus circumstantiis, affirmative „.

d) Anche le spese di culto debbono amministrarsi, generalmente parlando, secondo solevasi prima delle leggi eversive. Quando la cura di dette spese era devoluta al Capitolo, questo deve amministrare ciò che il Governo dà per tal fine: il parroco non può avocarle a sè.

e) Perciò, nel caso, si prescrive che le spese di culto date dal Governo vadano in massa, giacchè il Capitolo d'Irsina prima e dopo le leggi eversive ha provveduto sempre con proprie spese al culto della Cattedrale. E giacchè la cura per molte cose si esercita in altre chiese, anche per le funzioni parrocchiali di dette chiese deve provvedere il capitolo.

f) E che dire dell'indennizzo governativo per la casa parrocchiale? — Il parroco che esercita la cura ha diritto alla casa parrocchiale. Quando non l'ha ed il Governo gliela offre, può, generalmente parlando, ritenerla per sè, come fu risoluto nella cit. *Triventina* e dimostrato dalla autorità de' DD. — Abbiamo detto *generalmente parlando*; imperocchè possono darsi dei casi particolari in cui debba giudicarsi diversamente.

g) E nel caso nostro la S. C. aggiudicò al capitolo d'Irsina le L. 300 date dal Governo per la casa parrocchiale per lo stesso motivo onde ad esso fu devoluto il supplemento di congrua.

h) D'ordinario, l'obbligo imposto dalla sentenza del giudice di pagare qualche prestazione comincia dal giorno in cui fu mossa la lite. Nel caso però abbiamo che il capitolo nel dì 28 febbr. 1909 avvanzò domanda alla S. C. circa l'amministrazione della congrua, ma non fu *citazione* od *istanza formale:* fu solo un dubbio che propose alla S. C. perchè autorevolmente lo risolvesse. La S. C. lo risolse il dì 11 giugno 1910. Perciò equitativamente rescrisse che l'obbligo dell'Arciprete cominciasse dal 1 luglio 1910 da cui principia il secoudo semestre del detto anno.

i) Finalmente, quanto alle spese della causa, l'uso della S. C. porta che si considerino come compensate dalle parti, tranne solo il caso di chi voglia con chiara temerità muovere una lite.

Sacra Rota Romana

I.

Circa lo smembramento di una parrocchia.

Sedunen. Dismembrationis Paroeciae. — 2 Apr. 1912. — Nella diocesi di Sion in Svizzera si trova la valle di *Saas*, che comprende quattro comuni, *Saas-Grund, Saas-Fee, Saas-Almagell, Saas-Baleu*, formanti fino all'anno 1893 una sola parrocchia con la sede in Saas-Grund. In quell'anno il Vescovo eresse a parrocchie anche Saas-Fee e Saas-Al-

magell, lasciando Saas-Baleu dipendente da Saas-Grund. Saas-Baleu si divide in due parti, una esterna chiamata Ausserbaleu e l'altra interna detta Innerbaleu: la prima dista circa due ore dalla chiesa parrocchiale, la seconda sta quasi ad uguale distanza fra la Chiesa di Grund e di Baleu. Il 26 aprile 1907 molti fedeli della frazione di Ausserbaleu chiesero al Vescovo che stabilisse un sacerdote con cura d'anime nella piccola chiesa di Baleu, per meglio provvedere ai loro bisogni religiosi, ed avvertirono che potevano disporre del lucro proveniente dall'utilizzazione delle locali forze idrauliche. Interrogato il Capitolo, questo ne riconobbe l'utilità, purchè si accertasse la congrua sostentazione del rettore. Ma i cittadini di Innerbaleu, che nutrivano vecchio odio contro i primi, nonchè alcuni anche di Ausserbaleu con lettera al Vescovo del 23 giugno 1907 si opposero all'erezione di tale rettoria e protestarono che non avrebbero permesso che il lucro delle forze idrauliche, proprio di tutto il Comune, si spendesse a quello scopo. Ma il 7 luglio seg. i fedeli di Ausserbaleu scrissero che per private oblazioni s'impegnavano per il capitale di lire ventimila e nello stesso tempo assegnarono anche una casa, un giardino e le legna necessarie: per la Chiesa bastava quella già esistente in Ausserbaleu. Allora la Curia Vescovile pensò di erigere una vera parrocchia che abbracciasse l'intero comune di Baleu. Interrogato il Parroco di Grund, questo non trovò difficoltà. A ispezionare i luoghi fu mandato il Rev. D. Wirthuer, che fu favorevole: favorevole fu anche il Capitolo cattedrale. Sicchè con decr. del 27 settembre 1907 il Vescovo eresse la nuova parrocchia di Baleu; ma la frazione interna non rimase contenta dei confini assegnati e ricorse al Governo federale per l'annullamento del decr. vescovile. Respinto tal ricorso, si diresse alla S. C. del Concilio sì per l'assoluzione dalle censure, e sì per la definizione della causa. Ma questa fu dal Sommo Pontefice mandata al Tribunale della S. Rota e proposta con questi tre dubbii concordati:

I. An sustineatur fundatio paroeciae in casu.

Et, quatenus affirmative;

II. An et quomodo sustineatur delimitatio paroeciae iam facta, an potius nova sit praefinienda.

Et, quatenus ad I negative;

III. An et quomodo sit locus dismembrationi paroeciae Saas-Grund in casu.

E il 2 aprile 1912 fu deciso:

Ad I. Affirmative, seu sustineri fundationem paroeciae in casu;

Ad II. Affirmative quoad primam partem, seu sustineri delimitationem factam die 27 septembris 1907, exclusis mutationibus postea inductis;

Ad III. Provisum in primo.

Eccone le principali ragioni:

a) In diritto — Per la dismembrazione d'una parrocchia, secondo la Costit. di Alessandro III *Ad audientiam* (C. 3, X. III, 48) è causa legittima la *soverchia distanza* dei fedeli dalla chiesa parrocchiale: secondo il Conc. di Trento (Sess. 21, c. 4, *De ref.*) può bastare anche la *difficoltà della strada* (Cfr. Fagnanus ad Cap. *Ad Audientiam*, p. 19). Per la determinazione dell'una e dell'altra, è competente il giudizio dell'Ordinario (Ferraris, *Dismembratio*. addit. 12. 13). Trattandosi di *sola distanza* la S. C. C. concesse la dismembrazione per la distanza di *due miglia* (come *in Arimin.*, 18 giugno 1879 e *in Placentina*, 18 maggio 1791), mentre la negò per la distanza d'un miglio (come *in Novarien.* 18 ag. e 18 nov. 1847). Le difficoltà della via possono col Pignatelli (vol. III, cons. 230, n. 9) determinarsi così: " Si constiterit quod via sit montuosa, aspera, lutosa ac ita ardua ut parochiam sine magno incommodo, imo etiam periculo..... praesertim tempore hiemali, etc. „

b) Si possono dare anche altre legittime cause, come l'*antipatia* fra due località (Cfr. De Luca, *in Adnot. ad Conc. Trid.*, discurs. XVI, num. 8).

c) Ai nostri tempi si concede *più facilmente* la dismembrazione (v. *in Bobien.* 4 marzo 1911 Acta A. S. III, p. 202 seg.) per provveder meglio alla cura delle anime insidiate dalle sètte.

d) Si richiedono anche alcune solennità: 1.° il processo sommario del Vescovo per l'accertamento delle cause legittime; 2.° il consenso del capitolo; 3.° il parere degli aventi interesse, come il rettore della parrocchia da dividere, i patroni, ecc.; 4.° l'assegnamento della dotazione; 5.° i confini della nuova parrocchia.

e) Fra queste solennità, il consenso del Capitolo si richiede sotto pena di nullità, perchè la dismembrazione importa distruzione di rendite pertinenti alla vecchia chiesa parrocchiale e quindi alienazione, che non può farsi senza il consenso del Capitolo.

f) Non si richiede per la validità la citazione e l'audizione degli aventi interesse, e molto meno il loro dissenso può impedire lo smembramento (cfr. Cap. *Ad audientiam* e Conc. Trid. l. c.). Così anche la nuova prassi della S. C. C. (cfr. Acta A. S. vol. III p. 396 e vol. X p. 271 sg.).

g) Non si richiede il consenso del popolo, chè anzi ove ci sia una causa canonica per la dismembrazione) esso si può costringere a fornire gli alimenti al nuovo parroco (Conc. Trid. l. c.).

h) In fatto — Certa è la soverchia distanza dei luoghi e la difficoltà delle vie come si dichiara nella lettera dei cittadini di Baleu del 26 aprile 1907, confermata dall'attestazione del Vescovo, recatosi ivi tre volte in Sacra Visita; da due relazioni giurate del Rev. Wirthner

mandatovi come ispettore (delle quali una controfirmata dallo stesso parroco della parrocchia smembrata). E se ne ha la prova nei buoni effetti ottenuti nella popolazione, subito dopo l'erezione e l'ingresso del nuovo parroco.

i) Non giova l'opposizione di quelli che si trovano più vicini alla Chiesa di Grund, perchè pochi e perchè la via che vi conduce è peggiore e il risparmio di tempo sarebbe di soli cinque minuti.

l) Tutte le solennità canoniche furono osservate: 1.° Il Vescovo fece il *processo preliminare* sia con un sopraluogo personale, sia mediante l'ispezione del Rev. Wirthuer, il quale anche invitò il parroco di Grund e il consiglio comunale di Baleu a un'intervista nel comune neutro di Hutegge, senza però ottenerla. 2.° Due volte il parroco di Grund fu invitato dal Vescovo ad esporre i suoi desiderati ed egli due volte rispose. 3.° Fu infine costituita la dotazione sufficiente e assegnata la casa per il parroco.

m) Una difficoltà potrebbe aversi circa il consenso del Capitolo, dato soltanto per l'erezione in parrocchia della parte esterna di Baleu, mentre il decr. vescovile comprende anche la parte interna. Ma se tal consenso si richiede per la dismembrazione in genere, non si richiede per la dismembrazione in specie, come sarebbe intorno al modo e alla forma della stessa, che si rimette al prudente arbitrio del Vescovo, a cui perciò spetta stabilire la misura della dotazione e i confini della parrocchia. E così si comportò il Vescovo. Si aggiunga che per l'assegnazione della dote, nulla si toglieva al vecchio parroco, perchè allora, trattandosi di cosa odiosa, si poteva forse procedere con più severità (cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* vol. XV, p. 341), com'è la prassi della S. C. del C.

n) Quanto al 2.° dubbio, nel diritto si prescrive che il Vescovo assegni alla parrocchia dismembrata un *territorio ben circoscritto* e *ben distinto* da ogni altra parrocchia (Conc. Trid. sessio 24 c. 13, *de ref.*, Wernz, II n. 266).

o) A questo precetto soddisfece il Vescovo di Sion, se non con un decreto (che non serve al valore, ma alla prova dell'atto), con documenti equivalenti, come la lettera al parroco di Grund, in cui assegna il territorio dell'intero comune di Baleu, ed altre ordinazioni dirette a calmare gli oppositori.

p) Non si approvano però le mutazioni posteriori a tale scopo fatte dal Vescovo, perchè i confini delle parrocchie debbono essere certi, determinati, perpetui e non si possono mutare dai privati cittadini, nè dall'autorità civile, nè dallo stesso Vescovo se non nei casi permessi dal diritto (Bouix, *de Paroc.*, p. 2, c. 4, prop. 1): nè si possono introdurre distinzioni basate sul domicilio di più o meno di sei mesi, perchè si porterebbe la massima confusione: e molto meno si può

lasciar liberi i fedeli di stare o con una o con un' altra parrocchia, perchè ciò è contro il Conc. di Trento (Sess. 24, c. 13, *de ref.*), e porterebbe la giurisdizione cumulata di due parroci nello stesso territorio. Onde non solo i confini, ma anche la giurisdizione parrocchiale deve essere certa e determinata (cfr. Scherer, *Handbuch des Kircheurechtes* p. 637). Resta perciò in pieno vigore il primo decreto del Vescovo.

II.

Circa l'obbligo da parte degli Ordini religiosi di rispondere dei danni arrecati dai loro sudditi ed il diritto di riconvenzione.

Lausanen. et Geneven. Diffamationis. — 16 marzo 1912 — Il Sac. Clino Crosta convenne innanzi a questo Tribunale il P. Reginaldo Fei dei Domenicani, perchè s' intese offeso da costui in due note della sua *Theologia moralis.* Ora si agita una doppia questione incidentale. di cui l'una mossa dal Crosta, che sostiene il suo diritto di convenire in giudizio il P. Procuratore generale dell' Ordine per la rifazione dei danni a cui potrebbe essere condannato il P. Fei; l'altra è mossa dal P. Fei, che sostiene di essere stato gravemente diffamato dal Crosta e intende di riconvenirlo in giudizio.

La causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Lega Decano *Ponente*, Mons. Alberti e Mons. Rossetti, coi seguenti dubbii concordati:

I. An actori competat quoque actio in Rev.mum P. Procuratorem generalem Ordinis Praedicatorum pro eventuali damnorum refectione. in casu?

II. An admittenda sit reconventio in Actorem, in casu?

E il 16 marzo 1912 fu deciso:

Affirmative ad utrumque.

Eccone le principali ragioni.

a) Per la prima questione — Si tratta di *rifazioni di danni* non di applicazione di pene, perchè queste non potrebbero infliggersi che al P. Fei per la Reg. 76 *Iur. ad VI:* " Delictum personae non debet in detrimentum Ecclesiae redundare „.

b) Si tratta anche di *danni economici* e la rifazione dei medesimi si può di diritto richiedere all' Ordine di cui il religioso fa parte. stando al diritto comune, il quale prescrive che nulla possegga di proprio il religioso e tutto ciò che lucra sia per il monastero.

c) Non giova eccepire (come fa il P. Procuratore generale) che il P. Fei, essendo professore all' Università di Friburgo, può disporre, come gli altri professori, con maggiore libertà de' suoi proventi e che perciò, nulla ricevendo l' Ordine, nulla esso è tenuto a dare. Non

giova, perchè questo stato di cose, anche se lecito (cfr. Bouix, *De iure regular.*, t. 2 pag. 511 e seg.) nasce da convenzioni speciali note soltanto all' Ordine e che se dànno diritto all' Ordine medesimo (quando sia stato costretto dal giudice a pagare per il religioso) di farsi rimborsare da lui, non obbligano l' attore a entrare nell' esame di tali convenzioni, per vedere se e in quali limiti il religioso possa pagare. L' attore si regola secondo il diritto comune e conviene l' Ordine.

d) Nè l' Ordine può declinare le responsabilità, e quindi anche quelle di ordine economico, derivanti dal permesso di pubblicazione d' un' opera d' un suo religioso. Giacchè, se a questo permesso, oltre che a quello del Vescovo, i religiosi son tenuti in forza dell' art. 46 della *Const. Officiorum et munerum*, in cui si richiamano in vigore le prescrizioni tridentine: " recognitis per eos libris iuxta formam suarum ordinatiorum „, e non avendo i religiosi *nec velle nec nolle* come prescrive Bonifacio VIII *(in cap. si religios. de elect. in VI)*, il beneplacito del Superiore addossa all' Ordine tutte le responsabilità derivanti dall' opera ch' egli permette che si pubblichi.

e) Per la seconda questione — Essa ha un doppio aspetto:

1.° *An ex iure communi apud iudicem delegatum possit reus reconvenire actorem;*

2.° *An idipsum possit in stylo Rotae.*

f) È regola accettata dalla giurisprudenza comune: " iudicem actionis esse quoque iudicem reconventionis, non secus ac exceptionis „ sia che si tratti del giudice ordinario sia che del delegato (cfr. Reiff. *De for. compet.* n. 145). La *riconvenzione* è infatti una nuova *azione* strettamente congiunta con la prima, per modo che dall' insieme nasce una certa compensazione; è utile perciò che lo stesso giudice la esamini per definire con un sol giudizio una doppia questione con risparmio di tempo, di spese, ecc. Onde la regola: " causas connexas non debere scindi „ (argum. 11 *nulli* Cod. *De iudic.* et 3 ff., *De iuris omn. iud.* etc. 21, § 23, *De ff. deleg.* et 3, *De donat. inter vir. et uxor).* Nella delegazione perciò d' una causa s' intende compresa la riconvenzione ed ogni altra causa connessa. Nè si dica che in materia criminale tale connessione e quindi una vera riconvenzione non vi può essere, anche per il principio che un reo non può accusare se non si discolpa, perchè tutto ciò vale nei delitti pubblici, non nei privati (cfr. Schmalz. *De mut petit.* n. 11), ove la compensazione è possibile (lex 19 *Cod. qui accus. non poss.*): onde la regola di Innoc. III *de adult. c. 7* " cum paria crimina, compensatione mutua, deleantur „ (cfr. anche in tit. *De iniur.* Engel, Schmalz. e S. Alf. *Theol. mor.* III. 999).

f) Stando alla prassi della Rota, la delegazione è di stretta interpretazione e bisogna stare al rescritto del Pontefice. Ma, facendo delle

ricerche per il caso speciale della riconvenzione, si trova che nelle *antiche* decisioni gli Uditori furono incerti nell' accettare la comune giurisprudenza, per la ragione che ad essi era sempre facilissimo interpellare il Papa. Ma il diritto di riconvenzione nello stesso giudizio è riconosciuto dalla causa 19 dub. 3, *Fastoli*. In materia di diffamazione si fa una interpretazione vera della volontà del Papa stabilendo il diritto di riconvenzione con la regola in decis. 3, *de iniur. ed damn. dat.* e si cita il Decret. *Dispendia de rescr.* in VI. La ragione è che l' ingiuria è una provocazione, quindi la sua gravità non si può misurare se non si confronta con la controffesa. *In sèguito*, ricevendo gli Uditori dalla Commissione pontificia la potestà di conoscere la causa sino alla sentenza definitiva, fu ritenuto che con la stessa commissione si delegava la potestà di conoscere le cause connesse (ctr. De Luca, *De iudic.*, Disc. 32, *De Audit. Rot.* n. 7 e in molte decis., come nella decis. 209, n. 9 e 11 e Decis. 204, n. 11 P. VI. *Recent.*). Al presente, dopo la Const. *Sapienti consilio* un' unica commissione basta per esaminare in Rota una causa delegata in seconda, in terza e in ulteriore istanza, mentre prima si richiedeva una nuova commissione per la 2.ª e per ogni altra. Quindi oggi se si ha facoltá di giudicare in 2.ª e in ogni altra istanza, a maggior ragione si ha facoltà di conoscere tutte le cause connesse e riconvenzionali per non spezzare la causa principale.

Perciò giustamente fu decisa come sopra.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. v. q. Vol. pag. 125—131).

Articolo IV.

In qual modo si può discernere con sufficiente sicurezza i vocati al sacerdozio dai non vocati.

Ed eccoci al quesito che, sebbene l' ultimo nella trattazione teorica, è il primo nella importanza pratica, dipendendo dalla retta soluzione di esso la retta formazione del clero: perchè, come abbiamo visto, chi si fa prete per vera vocazione, ordinariamente fa riuscita buonissima; laddove chi si fa prete senza vera vocazione, fa pessima riuscita. Come dunque potremo conoscere con la necessaria certezza quelli che Iddio, nella sua amorosa Provvidenza, ha *preordinati, pre-*

parati e *disposti* (S. Tommaso) all' altezza del Sacerdozio, ed ai quali darà *aiuti specialissimi* (S. Alfonso) in tutta la loro vita per essere santi sacerdoti, veri zelatori della sua gloria e della salute delle anime? In altre parole: a quanti e quali segni si può veramente e certamente ravvisare la divina vocazione al Sacerdozio, *veris certisque indiciis* (Pio IX)?

Gli autori, dopo aver dimostrato concordissimamente la necessità della divina vocazione, quando poi passano ad enumerarne i segni, parlano in modo apparentemente diverso, ma in realtà dicono tutti la stessa cosa; alcuni più partitamente, altri più comprensivamente, alcuni limitandosi ai soli segni intrinseci, altri estendendosi puranco agli estrinseci.

Riferirò alquante delle principali enumerazioni, secondo l' ordine decrescente del numero.

Monsignor Malou, il valoroso apologista dell' Immacolato Concepimento di Maria e della verità del cattolicismo, nel suo eccellente libro, *Règles pour le choix d' un état de vie*, ne enumera e svolge magistralmente ben nove: sette interiori, ossia personali e due esteriori: 1.° la purità dell' intenzione; 2.° un pronunziato gusto per questo stato; 3.° una grande innocenza di vita ed una perfetta purità di cuore, o conservate o riparate completamente e stabilmente; 4.° un sincero amore per Gesù Cristo; 5.° un grande zelo per la salute delle anime; 6.° una grande stima pei ministeri ecclesiastici e un ardente desiderio di esercitarli; 7.° un sincero e vivo amore della perfezione sacerdotale, con aspirare assiduamente alle più sublimi virtù; 8.° il desiderio del popolo ed il bisogno della Chiesa; 9.° il giudizio dei legitimi superiori. — Non fa cenno della scienza, perchè pone l' ignoranza tra i segni di non vocazione.

Monsignor Almerico Guerra, tanto benemerito della retta formazione del clero, ne stabilisce sei: 1.° la retta intenzione; 2.° l' abituale santità della vita; 3.° la perfetta castità pure abituale; 4.° la scienza; 5.° la propensione e riverenza agli ufficii ecclesiastici; 6.° lo zelo per la salute delle anime *(Le vocazioni allo stato ecclesiastico)*.

Il dotto Monsignor Formisano ne assegna parimente sei: 1.° l' inclinazione allo stato ecclesiastico; 2.° la purità d' intenzione; 3.° la santità; 4.° la scienza; 5.° la chiamata del Vescovo col suffragio dei fedeli; 6.° lo spirito ecclesiastico *(Istituzioni per gli ordinandi)*.

Anche sei ne riporta il ch. Fini nel *Manuale teorico-pratico per la direzione spirituale dei giovani chierici*: 1.° il retto fine; 2.° lo spirito ecclesiastico; 3.° la bontà positiva; 4.° la scienza sufficiente; 5.° la chiamata del Vescovo; 6.° il consiglio del direttore.

E così pure il Sevoy nell' opera tanto riputata, *Doveri ecclesiastici*: 1.° un' interna e come innata inclinazione allo stato ecclesia-

stico; 2.° la scelta del Vescovo o di quelli che ne tengono il luogo; 3.° una vantaggiosa testimonianza da parte dei fedeli; 4.° una scienza competente; 5.° la retta intenzione; 6.° un grande amore per G. Cristo e per la sua Chiesa.

Monsignor De Santis nell' aureo libro, che dovrebbe essere letto da tutti i giovani e da tutti gli educatori, *Sulla vocazione divina a qualsivoglia stato di vita, in particolare all' ecclesiastico* (1) ne enumera del pari sei: 1.° rettitudine d' intenzione; 2.° attitudine ed amore allo studio specialmente sacro; 3.° bontà eccellente di vita; 4.° castità; 5.° spirito ecclesiastico; 6.° spontanea accettazione o scelta del Vescovo.

Altrettanti ne enumera l' anonimo autore del Nepoziano: (2) 1.° un religioso timore riguardo allo stato ecclesiastico (3); 2.° la capacità sufficiente per acquistare la scienza necessaria allo stato ecclesiastico, accompagnata dall' idoneità per esercitarne degnamente i ministeri; 3.° l' innocenza battesimale conservata, o vantaggiosamente riparata; 4.° la retta intenzione; 5.° l' inclinazione ed il gusto per la virtù e pei ministeri dello stato ecclesiastico; 6.° la scelta libera dei superiori ecclesiastici, e specialmente l' approvazione del direttore (4).

E così il Gousset, nella teologia morale: 1.° l' inclinazione; 2.° la purità d' intenzione; 3.° la santità, 4.° lo spirito ecclesiastico; 5.° la scienza; 6.° la chiamata del Vescovo col suffragio dei fedeli.

Il chiarissimo Dieulin, nel *Buon Pastore* ne dice necessarii cinque: 1.° Suffragio del Vescovo e dei Superiori da lui preposti alla direzione dei Seminarii ed all' esame degli aspiranti al Sacerdozio; 2.° giudizio favorevole del popolo cristiano; 3.° sincera pietà, riputazione senza macchia, costumi gravi e savii, vita incensurabile e verginale; 4.° stima e amore dello stato ecclesiastico e trasporto fervoroso per l' adempimento di tutti i doveri che impone; 5.° l' approvazione di un saggio direttore, a cui l' aspirante abbia rivelato tutte le disposizioni dell' animo suo.

Il Massilon, nel " *Ragionamento sulla vocazione al Sacerdozio* ..

(1) Trovasi presso le Librerie Salesiane e costa cent. 40.

(2) Peccato che un libro sì prezioso per i chierici e per qualsivoglia ecclesiastico, non per anco sia stato ristampato, tuttochè esaurita da un pezzo la seconda edizione italiana, fatta in Savona dalla tipografia Ricci nel 1888. Sarebbe poi ancor desiderabile che la traduzione fosse un poco più italiana.

(3) Ottimamente. I vocati al Sacerdozio tremano di non essere vocati; i non vocati vi si avanzano con una spensieratezza e una temerità che fanno piangere chiunque li conosce davvero.

(4) A buon diritto dice *specialmente*; perchè i superiori ne veggono solo l' esterno, il direttore ne conosce tutto l' interno; onde lo sbaglio è assai più facile in quelli che in questo, (*purchè veramente capace*). Lo stesso Vescovo, immediatamente prima di ordinare i suddiaconi, dice loro: *adhuc liberi estis etc...*; con che viene a dire: non vi rassicuri la mia chiamata. Se la vostra coscienza e il giudizio di chi la dirige non vi dicono che la mia elezione è un' eco di quella di Dio, deh, recedete!

richiede quattro segni: 1.° l'approvazione del direttore a cui il candidato siasi completamente aperto; 2.° il suffragio del popolo, giusta l'attuale disciplina della Chiesa; 3.° la testimonianza della propria coscienza circa l'innocenza dei costumi, il trasporto e lo zelo per i sacri ministeri e la purezza della sue intenzioni; 4.° i talenti per rendersi utile alle anime.

E quattro ne richiede altresì il fondatore dei Sulpiziani, Venerabile Olier nel notissimo libro: *Trattato dei Santi Ordini:* 1.° grandissima purità e santità di vita; 2.° disprezzo del secolo e disgusto del mondo (1); 3.° inclinazione non impetuosa o mutabile, ma dolce e costante; 4.° attitudine e disposizione a ben compiere tutte le funzioni di questo stato.

S. Alfonso dice che i segni principali sono tre: 1.° sufficiente scienza; 2.° bontà positiva, abituale e progrediente; 3.° retta intenzione; ossia desiderio di attendere e procurare la gloria di Dio e la salute delle anime (2).

---

(1) Sapientemente l'E.mo Mercier *(Ai miei seminaristi conferenza I.ª)*, fa notare che questo disgusto e disprezzo del mondo e di tutti i piaceri ch'esso offre, precede sempre la volontà di farsi prete. Infatti la spontanea decisione di farsi prete *amore Dei tantum* (S. Tommaso) non è, ordinariamente, che conseguenza 1.° del completo trionfo che in un giovine la grazia riporta sulla natura, 2.° della persuasione che tutti i beni mondani non valgono a contentare il cuore dell'uomo, onde è una vera follia per cagione di essi offendere Dio e perdersi l'anima, 3.° del rammarico che si prova al vedere che tanta parte dell'umanità vive in preda a quella follia, e del vivo desiderio di adoperarsi a trarneli coi ministeri sacerdotali.

(2) Non senza grave ragione S. Alfonso, nell'opera grande, ha voluto spiegare che cosa debba intendersi per retta intenzione, aggiungendo quelle parole: cioè *il desiderio di procurare la divina gloria e la salute delle anime.* In chi aspira al Sacerdozio, intenzione retta non è quella che viene *aggiunta*, bensì quella che *muove*. L'intenzione aggiunta riducesi alla volontà di fare di necessità virtù. — " Debbo farmi prete perchè così vogliono i miei parenti, o perchè a quest'età non mi è possibile prendere altra carriera. Ma giacchè debbo farmi prete, quando vi sarò giunto non voglio fare l'agricoltore, l'affarista ecc...; vorrò fare il prete „. — Questa è un'intenzione, direi, azzeccata, posticcia e quindi con tutta facilità movibile. Offrite a costui l'agio di prendere un altro stato; egli rinunzierà volentieri alla idea di farsi prete, e quindi alla volontà di fare il prete. E se arriverà al Sacerdozio, quella volontà di fare il prete sarà da lui attuata, se torna conto ai suoi interessi; ed allora lavorerà da mercenario, facendo immensamente più male che bene. Se poi gli torna più conto di fare l'agricoltore, l'affarista ecc. — farà senza altro quello che aveva in animo di non fare; perchè a farsi prete non lo ha *mosso* il desiderio di salvare anime, ma ben altre ragioni. Offrite invece una ricca professione, offrite lo splendore di un trono regale a chi si vuol far prete per Dio e per le anime, e vi sentirete rispondere: *habeant divitias suas divites, regna sua reges; mihi Christus regnum et omnia est. — Dominus pars hereditatis meae et calicis mei.*—E in questo senso deve intendersi pure la *inclinazione allo stato ecclesiastico.* Non dev'essere una inclinazione cieca, un gusto, una simpatia meramente subbiettiva e sterile; no, deve essere inclinazione a lavorare per far conoscere ed amare Dio, per illuminare e salvare le anime. S'incontra non di rado dei giovani fissati ed ostinatamente fissati nella idea di farsi preti, tuttochè privi dei veri segni di vocazione; i quali giovani, se giungono al Sacerdozio, fanno pessima riuscita.—Un'inclinazione al Sacerdozio, la quale sia segno di vera vocazione senza essere generata da un grande amore a Dio ed alle anime, è una funesta illusione; ed il tenerne conto nel giudicare delle vocazioni è lagrimevole ignoranza dei veri criterii!

Il Gury esige i medesimi tre segni, richiesti dal Santo Dottore, al quale fanno eco i numerosissimi suoi seguaci e compendiatori.

I Sulpiziani, e generalmente gli autori francesi, limitano il numero dei segni a soli due, i quali rispondono ai tre enumerati da S. Alfonso, in quanto che dei primi due ne fanno un solo; 1.° capacità intellettuale e morale; 2.° inclinazione ai sacri ministeri *(aptitude et attrait)* (1).

Mi sarebbe ben grato e non tornerebbe indarno riferire anche lo svolgimento che degli enumerati segni fanno gli autori mentovati; ma andrei troppo in lungo, e del resto il lettore può vederlo da sè nei libri citati: lo prego a non omettere di vedere lo svolgimento assai bello e pieno e giusto, che fa dei sei riferiti segni Monsignor Guerra nel pregevolissimo libro sopra citato, che tutti i Superiori di chierici dovrebbero di tanto in tanto rileggere, *Le vocazioni allo stato ecclesiastico* (2).

Or a semplificare e classificare tutti i segni contenuti nelle precedenti enumerazioni (le quali, come ognuno vede, riguardano soltanto le vocazioni ordinarie: delle straordinarie, ossia delle vocazioni manifestate con segni prodigiosi, come quelli che mutarono Saulo di persecutore in apostolo, o chiamarono Nicola di Mira e Ambrogio di Milano ad uno stato a cui non pensavano neppure, o vinsero l'umile ripugnanza del Crisostomo o del Magno Gregorio, è inutile parlare), può dirsi che alcuni di essi debbono trovarsi nel soggetto medesimo, altri nella sua diocesi, altri nel suo prelato. Nel soggetto dev'essere la *idoneità*, risultante da sufficiente scienza, da eccellente bontà e da retta intenzione; nella diocesi dev'esserci *necessità* od utilità di un nuovo sacerdote (eccetto il caso che l'aspirante sia disposto a recarsi poi in altra diocesi o alle missioni estere); nel prelato dev'essere la *volontà* di promuoverlo, sia che lo chiami egli stesso, sia che ne accetti la domanda di ammissione. Di questi tre segni o gruppi di segni ciascuno è necessario, ma nessuno è sufficiente da solo; uniti insieme formano la completa manifestazione della divina Volontà (nel che consiste la vocazione).

Questa Volontà di Dio dev'essere manifesta al soggetto, al suo direttore ed al suo prelato. Al soggetto si fa manifesta, come notano gli autori, non tanto mercè l'esame spassionato delle proprie tendenze e delle proprie forze, quanto mercè l'assicurazione del suo abile direttore spirituale, a cui abbia egli aperto il proprio interno, di tutti i periodi

(1) Qualcuno mi ha detto che tutti i segni (intrinseci) possono ridursi *alla idoneità*, perchè non sarebbe veramente idoneo, chi avesse la scienza e la santità, e non avesse il desiderio di salvare anime, ossia la retta intezione. Sia pure. Purchè c'intendiamo nelle idee, non mette conto far questioni di parole.

(2) È preferibile la seconda edizione: libreria S. Bernardino — Siena — lire 1,50.

della sua vita, e mercè la libera approvazione e chiamata del Vescovo. Al direttore (il quale, come è chiaro, non può notificare il suo giudizio, che al solo penitente) si manifesta la divina volontà, applicando egli al soggetto i veri criteri pedagogico-ecclesiastici circa la vocazione al Sacerdozio, con lo studio non breve e molto accurato della sua costituzione e della sua indole, delle sue virtù, dei suoi difetti, della sua generosità nel combatterli, della sua diligenza nell' uso dei mezzi suggeritigli per trionfarne, e dei favorevoli risultati di tale combattimento. Al Vescovo infine si fa nota la divina volontà per mezzo del suo pieno convincimento (effetto di lunghe e segretissime indagini ed in ispecie delle frequenti visite personali a tutti e singoli i seminaristi). che il soggetto è veramente idoneo all' altezza ed alle grandi difficoltà del sacerdozio, e che aggiungerlo al clero della diocesi è cosa necessaria od almeno evidentemente utile.

Ma perchè mai tanti autori, tra i quali S. Alfonso, si limitano ad esporre soltanto i costitutivi della idoneità, e non fanno verun cenno della necessità od utilità per la diocesi, nè della volontà del Vescovo?

Primo perchè questi due segni sono troppo facili a sottintendersi, e secondo perchè si suol parlare di giovani che trovansi già avviati al Sacerdozio. Or quando un Vescovo, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi rappresentanti, accetta un giovane in seminario od anche solo gli permette di vestire le divise chiericali, con ciò stesso viene a dichiarargli che ha volontà di farlo prete (se si mostrerà idoneo), perchè crede necessario od utile aggiungerlo al clero della diocesi. Onde tutta la quistione pratica si riduce ad assodare l' esistenza della idoneità, cioè a vedere se l' aspirante sia fornito di quella scienza, di quella santità e di quella retta intenzione, che lo rendano davvero atto a sì sublime stato.

Devesi però attentamente notare che siffatta idoneità, tuttochè sia la cosa più necessaria per la buona riuscita, non dà verun diritto alle sacre ordinazioni, per chiara e grande che sia. Nessuno può presentarsi al suo Vescovo e dirgli: " io sono evidentemente idoneo, e quindi vocato al sacerdozio, me ne assicura il mio direttore spirituale, lo proclama tutto il popolo; dunque pretendo a buon diritto di essere promosso „. No, la vocazione al sacerdozio non è per nulla alcunchè di inerente nell' anima, come il carattere sacerdotale, che dà diritto ad esercitare le sacre funzioni, o come la grazia santificante, che dà diritto alla gloria. La vocazione è puramente la volontà di Dio, eleggente, preparante e, per mezzo dei detti segni, invitante al sacerdozio. Ma Iddio ha incaricato i Vescovi di giudicare autenticamente della idoneità dei soggetti e della convenienza per le diocesi. Se essi non eseguono fedelmente cotale incarico, debbono darne conto solo a Dio e al Sommo Pontefice, ove questi lo richieda, e a nessun altro.

Insomma la idoneità è bensì un *segno* della divina elezione, perchè è un effetto di essa: *Illos quos Deus eligit ad aliquod officium, ita praeparat et disponit, ut ad illud ad quod eliguntur, inveniantur idonei;* ed ogni effetto che si vede, è *segno* della causa che non si vede; ma è un *segno* sempre concetturale, prudenziale: l'unico *segno gerarchicamente autentico*, benchè non infallibile, è la volontà di coloro che Iddio ha " in ciò „ costituiti interpetri ed esecutori risponsabili della volontà sua.

Non dobbiamo poi dimenticare che fra i costitutivi della idoneità la santità occupa il primo posto; perocchè un chierico santo avrà certamente la retta intenzione, ossia il desiderio di attendere a procurare la gloria di Dio e la salute delle anime. La santità è amore ardente a Dio, e l'ardenza del divino amore, come osserva l'Angelico, porta necessariamente lo zelo. Questo zelo poi, che è sinonimo della retta intenzione, ossia del desiderio di procurare la gloria di Dio e la salute delle anime, lo spinge irresistibilmente e senza posa ad acquistare, conservare ed accrescere la scienza, che ben vede necessaria per esercitare con frutto il suo zelo: ond'egli sarà per tutta la vita uomo come di orazione così di studio. Di modo che il segno, fondamento di tutti gli altri è senza dubbio la santità. E perciò molti Padri e Dottori han taciuto di qualsiasi altro segno ed hanno solo richiesta la santità della vita.

Ma santità *vera* ed *alta*. Santità vera, non già quella che si fa consistere nelle molte pratiche pie o nelle singolarità, nelle affettazioni, nei vani desiderii, nei bei progetti; bensì la santità che consiste in due sole cose: nell'amore di Dio e nell'odio di sè stesso. Santità alta. Questo amore e quest'odio sono imposti dal Vangelo ad ogni seguace di G. Cristo; ma hanno gradi moltissimi, dall'infimo, che basta appena a far schivare l'inferno, sino all'eroico, che trasforma l'uomo in un Serafino e gli procaccia la gloria dei Serafini. Or il sacerdote, per essere vero sacerdote, luce del mondo e sale della terra, deve possedere un grado di santità se non in tutto eroico, certo superiore assai al grado comune fra i buoni cristiani, un grado, che deve accostarsi molto più all'eroico che al comune; senza di che come altrove dimostrai, gli saranno impossibili le due virtù caratteristiche del sacerdote: castità angelica ed infaticabile zelo.

E se la santità in sì alto grado dev'essere necessariamente posseduta dal sacerdote, deve essere non meno necessariamente posseduta dal chierico prima delle Sacre Ordinazioni: perocchè il passaggio dal chiericato al sacerdozio non la fa crescere ma diminuire, pei molti lucri cessanti e pei moltissimi danni emergenti.

Nè è cosa difficile conoscere, specie in un giovane, se in lui l'amor di Dio e l'odio di sè stesso sono arrivati al punto da produrre la

perfetta purità e il vero zelo. Basta osservarne il parlare, il vestire, il guardare particolarmente fuori seminario; basta osservare il dispiacere che prova nel vedere o sentire le offese di Dio, l'impegno con cui si sforza di giovare ai suoi compagni nel progresso spirituale, la premura onde cerca nella sua patria di ammonire e condurre al bene quanti può, cominciando dalla sua famiglia, e coadiuvando il Parroco nel catechizzare i fanciulli, disporli ai Sacramenti ecc... *Amor ubi est, magna operatur; et si non operatur, amor non est,* S. Agostino.

Che se vogliamo un'altra prova ancor più visibile del suo grande amore a Dio ed odio di sè stesso, guardiamo il suo gusto pei Sacramenti e per la parola di Dio ascoltata, letta e meditata; poichè appunto da queste due sorgenti si attinge luce e calore. Gesù Cristo, ricevuto nella SS.ma Comunione, è fiamma che illumina, accende e distrugge quanto vi trova d'impuro — *ignis consumens est;* la parola di Dio, ascoltata dal sacro ministro o letta nei libri spirituali, che ne sono una dichiarazione, illumina; meditata, infiamma. *Declaratio sermonum tuorum illuminat. In meditatione mea exardescet ignis.* Solo la luce e il calore che promanano dai sacramenti e dai libri spirituali, fanno che l'uomo conosca la grandezza e la bontà di Dio, lo ami con tutto il cuore e desideri di vederlo da tutti amato; conosca il proprio nulla e la propria malvagità, e si disprezzi e santamente si odii; conosca la vanità e somma fugacità dei piaceri, degli onori e delle ricchezze che offre il mondo, e generosamente se ne distacchi, per non aspirare che ai beni del Cielo. Oh! come ama perciò un chierico fervoroso la frequenza dei sacramenti e le letture spirituali, specie le vite dei santi, le quali fanno vedere praticamente attuata la parola di Dio! come sa trovare il tempo di leggerli senza mancare a nessuno dei suoi doveri! Com'è premuroso di farli leggere ai suoi compagni! Ma perchè mai si affeziona egli tanto ai Sacramenti e alla parola di Dio? Ce lo ha detto il Signore: *Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam.* Ecco la radice da cui pullulano, mercè la grazia e la cooperazione, tutti gli altri segni. Il giovane vocato al sacerdozio è PER, INDOLE, per inclinazione naturale e soprannaturale, famelico e sitibondo della santità; ed appunto perciò abbraccia con ardore i mezzi che conosce aiutarlo a farsi santo. Li abbraccia con ardore e li pratica con perseveranza in tutta la sua vita, traendone sempre immenso frutto per sè e per gli altri. Il giovane non vocato non vuol saperne di sì fatti mezzi: li pratica in Seminario, costrettovi dai Superiori, e quindi con pochissimo o nessun vantaggio; ma appena posto piede fuori di quel sacro recinto, li lascia e si abbandona a vita tutt'altro che sacerdotale.

Sono rari quegli avventurati giovani che il Signore ha dotati di sì bella indole; lo confessano il Sévoy, il Malou... e più energicamente

di tutti S. Alfonso; il quale, dopo aver descritta la vita veramente spirituale che deve fare un giovane perchè possa divenire un buon sacerdote, conchiude dicendo: *Quis est hic et laudabimus eum?* (1).

Sono rari perchè *omne magnum, rarum;* ma sono i soli della cui vocazione e quindi della cui buona riuscita si può avere la necessaria morale certezza. Sono rari, ma sono sufficienti alla Chiesa; la quale non ha necessità di molti preti, ma di buoni preti (Sales).

Che se si vogliono di buoni preti non solo quanti ne sono necessarii, ma pur anco quanti ne sarebbero utili, il mezzo è sicuro: essere più che mai forti ed inflessibili nel non promuovere se non i pochissimi evidentemente vocati; (2) questi coltivando con grande zelo lo spirito dei fanciulli e dei giovanetti, faranno svolgere in un bel numero di essi il germe (cioè le predisposizioni naturali e soprannaturali), della divina vocazione, postovi da Dio; onde nel giro di pochi anni si avrà di Sacerdoti santi non solo il numero necessario, ma altresì il numero utile.

Voglia il Cuore sacratissimo dell'Eterno Sacerdote, per intercessione della Regina degli Apostoli, far bene intendere a tutti i Superiori di chierici l'assoluta necessità e il gravissimo obbligo di non promuovere se non quelli nei quali siano veri e certi i segni della divina vocazione (veris certisque indiciis); e di licenziare tutti gli altri di dubbia vocazione e quindi di dubbia riuscita, la quale praticamente si risolve in cattiva riuscita (3).

NB. Avevo preparato un lungo articolo per dimostrare 1.° che quanto ho sinora detto circa la natura, la necessità, la efficacia e i segni della divina vocazione al Sacerdozio, corrisponde sostanzialmente alle dottrine (bene intese) con tanta energia e valore ma non senza alcune inesat-

---

(1) Leone XIII aveva proclamato che *sempre, ma oggi più che mai è indispensabile ad ogni ecclesiastico un' alta santità.* E il nostro Santo Padre, rincarando la dose, dice nel *Sacrorum Antistitum,* che negli aspiranti al Sacerdozio *omnino requirenda est singularis excellentia virtutis et constantiae.* Ognun sa che l'addiettivo *SINGULARIS* è ancor più forte che *rarus.* — Ah! i Vicarii di G. Cristo ci parlano sempre il linguaggio della verità; e miseri noi se facciamo i sordi alle loro voci: rovineremo i poveri giovani, rovineremo le anime, che tanto costarono al pietoso Gesù, e di conseguenza rovineremo noi stessi!

(2) Vedemmo a suo luogo come altresì qualsivoglia confessore è tenuto ad essere irremovbile " nell'imporre (anche col diniego dell'assoluzione) l'obbligo di ritirarsi dallo stato ecclesiastico a chi dimostrasse di non esservi chiamato „ (Norme per l'ordinamento educativo e disciplinare dei seminarii d'Italia, art. 56).

(3) E licenziarli circa *decimum septimum annum* (Berardi), quando da una parte la loro indole è già conoscibilissima se curata e studiata bene per un anno (Pio X, *Sacrorum Antistitum*), e dall'altra parte sono in tempo di prendere altra via. Se si differisce, la cosa diverrà poi immensamente più difficile, come una lagrimevolissima esperienza dimostra ogni giorno! Tanto s'incocciano ad affermarsi vocati, tanto si camuffano, tanto si raccomandano e si fanno raccomandare, che finalmente giungono, sia pure dopo parecchi anni di differimento, ad essere sacerdoti; ma quali sacerdoti?!.

tezze (1) propugnate dall'egregio Canonico francese Giuseppe Lahiton; 2.° che tali dottrine nella loro sostanza sono state tenute universalmente in tutte le epoche della Chiesa, e solo sono state meglio spiegate da pochi secoli in qua, come sono state meglio spiegate tante altre dottrine morali, fra cui la capitalissima, del sistema da seguire quando concorrono due opposte opinioni, una favorevole alla legge, l'altra alla libertà; 3.° che queste più complete spiegazioni ed altresì la introduzione di qualche nuovo vocabolo, sono state di vantaggio e non di danno alla verità, onde non sarebbe buon consiglio di abolire sì fatti miglioramenti per la sola ragione che sono *nuovi:* tanto più dopo essere stati comunissimamente adottati dai teologi, dagli ascetici e financo dai Romani Pontefici. Ma poichè la Santa Sede è intervenuta a giudicare della calorosa controversia suscitata in Francia dall'utilissimo libro del Lahiton, *La Vocation Sacerdotale*, ed ha già dato, per la pratica le sapienti risposte che questo periodico riportò nel fascicolo del settembre ultimo, alle quali consuonano perfettamente le conclusioni da me esposte; sarebbe inutile la pubblicazione del mio articolo. *Roma loquuta est, causa finita est.* Ciò che importa davvero, è la pratica. Le questioni speculative troppo spesso, per la limitatezza della nostra mente, restano insolute ed insolvibili; e talvolta invece di chiarire le verità, le oscurano.

(continua) G. M. C.

QUESTIONI

19.

Circa i legati antichi di messe, quando siasi elevata la tassa diocesana.

Quasi da per tutto i Vescovi hanno elevata la tassa diocesana della messa, essendo oggidì cresciuti il prezzo dei viveri, ed i bisogni della vita. Come deve farsi pei legati antichi, che hanno oneri di messe con stipendio inferiore? Si deve aumentare, e da chi, il detto stipendio? Ovvero si può ridurre indistintamente il numero delle messe nella proporzione della tassa diocesana oggidì più elevata?

Per vedere se si debba elevare lo stipendio dei legati antichi quando le rendite giusta la tassa diocesana non bastano alla celebrazione di tutte le messe imposte dal fondatore, fa d'uopo di ben considerare le tavole di fondazione, secondo insegna Benedetto XIV *De Syn.* L. XIII, c. ult. n. 30.

Eccone le norme:

Quando il fondatore grava gli eredi, o la intera eredità di un numero

(1) È da augurarsi che le abbia emendate nella seconda edizione, già uscita, che non ancora ho avuto tempo di leggere.

determinato di messe senz' assegnazione di stipendio, gli eredi sono tenuti all' aumento di stipendio, allorchè questo sia stato elevato.

Quando il testatore assegna il numero delle messe che vuol celebrate, deputando un fondo per tale celebrazione, se il fondo più non basta, è tenuto l' erede all' aumento (1).

Quando il testatore prescrive un numero di messe da celebrare, e l' erede consegna al legatario (alla chiesa) un fondo da bastare per le dette messe; se appresso più non basta, l' erede medesimo è tenuto all' aumento, giacchè l' erede fu onerato dall' obbligo delle messe.

Quando il fondo bastevole all' aumento di stipedio, sia deperito, o reso inesigibile per colpa dell' erede o del legatario, chi è colpevole deve supplire lo stipendio.

Per contrario:

Quando il testatore nell' assegnare il numero delle messe, stabilisce anche la tassa per ciascuna di esse: aumentato in seguito lo stipendio, le messe possono ridursi.

Quando il testatore lascia un fondo per un determinato numero di messe, diminuito incolpevolmente il reddito del fondo, ovvero aumentato lo stipendio delle messe, queste possono anche ridursi.

Quando l' erede diventa povero ovvero oberato di debiti, o abbia numerosa figliuolanza, da non poter più pagare lo stipendio delle messe, si dà luogo a riduzione, ma d' ordinario colla clausola che mutata la condizione finanziaria dell' erede, l' obbligo revivisca.

Ecco le regole che assegnano i DD. per vedere quando per l' aumento dello stipendio questo aumento debba essere supplito dall' erede; ovvero le messe di legato possano essere proporzionalmente ridotte. Così Benedetto XIV l. c.; Lucidi *de Visit. SS. Lim.* De Cap. VII, Art. 5. n. 97 sq.; Pasqualigo *De Sacr. Novae. Legis,* qu. 1023; Passerino *De Statu hom.* tom. 2, qu. 187, art. 4 etc. presso i quali sono citate molte risoluzioni della S. C. del Conc. e della S. Rota.

Ma chi può fare queste riduzioni? — Le riduzioni di legati sono, generalmente parlando, riservate alla S. Sede; giacchè solamente il Papa, per giuste ragioni, può interpretare la volontà dei pii disponenti (v. nostre Consul. Vol. II, p. 393). La S. C. del Concilio suol concedere siffatte riduzioni colla clausola " dummodo quoad missas fundatas non sit qui de iure teneatur, aut utiliter cogi possit ad eleemosynae supplementum „. Quali siano costoro che di diritto sono tenuti all' aumento, e che possono costringersi a prestarlo, s' è visto sopra. La medesima S. C. suol concedere anche ai Vescovi la facoltà di assolvere dai passati inadempimenti e di ridurre i legati per l' avvenire; tuttociò però per giuste ragioni e colle condizioni espresse nella detta facoltà che noi esponemmo altrove (*Mon. Eccl.* Volume XXIII, p. 35). Vedemmo che, nei limiti stabiliti, le dette facoltà pos-

(1) In tal caso si presume che il fondo sia dimostrativo, non tassativo e per contrario il numero delle messe sia tassativo (Bened. XIV l. c. n. 31 — Nostre *Consultaz. Can.* Vol. II, pag. 15 nota 1).

sono estendersi anche ai legati antichi per la ragione della elevazione dello stipendio fatta dal Vescovo.

Ora aggiungiamo che la prefata ragione fu riconosciuta valida anche da Benedetto XIV perchè i Vescovi si valgano della facoltà abituale ottenuta dalla S. Sede di ridurre le messe. Ecco le sue parole (*De Syn.* l. c., n. 28): " Causas itaque, ob quas fas est reductionem aggredi, plerumque, immo fortasse semper, suppetit decrementum redituum, qui fuerunt pro onerum implemento assignati; aliquando vero *adaucta per Episcopos in suis Synodis missarum eleemosyna:* quo nimirum fit, ut, quamvis initio id, quod constituit fundator in praescripti oneris supportationem, ad illius implementum satis haberetur; nihilominus, auctis subinde missarum eleemosynis, impar deprehendatur „.

Inoltre avvertiamo col medesimo Pontefice (l. c. n. 34) che la riduzione può estendersi anche alle messe cantate sì di vivi come di defunti, le quali messe possono ridursi di numero e possono anche convertirsi in lette, secondo la minore o maggiore diminuzione delle rendite o della elevazione dello stipendio. Ciò vien confermato da due decreti della S. C. del Conc., uno del 3 febbr. 1725 *in Romana* e l'altro del 4 agosto dell'anno medesimo, nel quale si legge: " Sacra Congregatio censuit, quando aliquod legatum est complexivum missae cantatae et missarum lectarum, tunc omnes legati reditus, si non sufficiant pro utroque onere adimplendo, erogandos esse in celebrationem tot missarum lectarum, deleto onere missae cantatae „.

Avvertiamo in fine che, che secondo insegna il Pasqualigo, ed ammette il prefato Pontefice, il Vescovo può ridurre gli oneri delle messe legate anche ai Regolari. Ecco le parole di Bened. XIV (l. c. n. 35): " Quaerit tandem Pasqualigus *De Sacrificio novae legis quaest. 1182*, an Episcopus, qui ab Apostolica Sede obtinuit facultatem reducendi missas suae dioecesis, possit etiam reducere perpetua missarum onera Regularibus in eadem dioecesi commorantibus imposita; idque eidem licere non dubitat, quotiescumque Regulares ipsi hac in re illius delegatam auctoritatem implorent, neque id putat aut ipsorum Regularium exemptionem, aut Sanctae Sedis ullo modo laedere „.

Sono queste le norme come provvedere allo adempimento dei legati antichi quando lo stipendio delle messe sia stato elevato dal Vescovo.

20.

Che cosa possa fare il Vescovo quando per la punizione di un chierico non può compiere il processo.

Il Vescovo di B. ha saputo che un beneficiato della sua Cattedrale ha commesso un delitto *contra sextum*, la cui notizia si è sparsa per la città ed ha suscitato dicerie e scandali assai gravi. Si è adoperato a compilare un processo almeno sommario; ma inutilmente, perchè i testi si ricusano di deporre, temendo le ire e le vendette del reo, specie di essere querelati presso i tribunali laici. Costernato il Vescovo, chiede che debba fare e se può punire il reo *ex informata conscientia.*

Trattandosi di delitto reso pubblico, il Vescovo non può punire il reo

col rimedio stragiudiziale del Tridentino (Sess. 14, c. 1, *de ref.*) *ex informata conscientia,* come ampiamente dimostrammo altrove, potendo questo rimedio usarsi solo pei delitti pubblici. (V. nostro opusc. *Della privaz. del benef.* ecc. p. 127). Potrebbe far ciò solo in due casi: 1.° quando col delitto pubblico andasse unito qualche altro delitto occulto — e 2.° quando la sospensione fosse stata inflitta prima che il delitto fosse divenuto pubblico. Così la S. C. di Propaganda nella Istruz. del 20 ott. 1884 (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 126, la quale al n. 8 dichiara: " Verum tenet etiam suspensio (ex informata conscientia) si ex pluribus delictis aliquod fuerit notum in vulgus; aut si crimen quod ante suspensionem fuerit occultum, deinde post illam fuerit ab aliis evulgatum „. Così pure generalmente i DD.

Fuori di questi due casi fa d' uopo por mano al processo. Nondimeno prima di ciò, il Vescovo, può, ed anzi deve, infliggere al reo la sospensione così detta *ad cautelam*, cioè per diminuire lo scandalo. Anzi, constatata la infamia di fatto del reo, deve significargli la irregolarità come dirassi nella seguente questione. La sospensione *ad cautelam* potrà durare fino all' esito del processo, se pure, durante il processo la reità si manifesti dubbia, ovvero non sufficientemente provata. Ciò è ammesso dalla pratica costante confermata dalla S. C. del Concilio.

Si deve adunque *subito* iniziare il processo. Ma se questo non può mandarsi a compimento, o per ragione dei testi che si ricusano di deporre o per altri gravi mali che il Vescovo prevede?

Quanto ai testi, vedemmo altrove (cit. nostro opusc. p. 168) che si può loro promettere assoluto secreto e che i loro nomi non si manifesterebbero a nessuno, molto meno al reo, tranne solo, sotto giuramento di secreto, all' avvocato che scegliesse il reo fra coloro che godono piena fiducia del Vescovo.

Però talvolta avviene che non ostante queste dichiarazioni e queste promesse, i testi non vogliano deporre; ne vi è modo di supplire con altri testi *de auditu*, secondo la istruz. della S. C. dei VV. e RR. del 21 dic. 1883 (v. cit. nostro opusc. p. 133 nota 1). Come dovrà farsi in tal caso? Come dovrà farsi quando il Vescovo prevede gravi danni anche per altre cause?

In tal caso, il rimedio è tracciato nella Istruzione della S. C. de' VV. e RR. del dì 11 giugno 1880, n. 44: " Nei casi dubbii e nelle varie difficoltà pratiche, in cui possano incontrarsi gli Ordinarii, prendano consiglio da questa sacra Congregazione, per evitare contese e nullità „.

Conformemente a ciò, quando l' Ordinario non può assolutamente compiere il processo, si rivolga alla S. C. del Concilio (unico dicastero competente dopo la Costit. *Sapienti consilio*), presenti ad essa tutte le prove che ha potuto raccogliere circa la reità dell' imputato, e dichiari le ragioni che gl' impediscono di procedere canonicamente. La S. C. se crederà convincenti le dette prove, prenderà essa quei provvedimenti che crederà necessarii, sgravando il Vescovo di ogni altra responsabilità.

Se adunque il Vescovo, nel caso, non può indurre i testi a deporre giuridicamente, raccolga lui medesimo, come meglio può, le loro deposizioni orali ed altre prove anche stragiudiziali, sì da formare un convincimento

almeno morale della reità dell' inquisito, rimetta tutto al giudizio della S. C., pronto ad eseguire quanto questa credesse di decidere.

21.

Che cosa debba fare il Vescovo quando un sacerdote è punito per delitto infamante dai tribunali laici.

Tizio sacerdote della dioc. di C. imputato di adulterio, fu processato dai tribunali laici e condannato alla carcere. Il Vescovo lo sospende *a divinis* fin da che fu citato dai detti tribunali; ma dopo espiata la pena del carcere, lo manda per un mese in una casa religiosa pei Ss. Esercizii e poi subito lo riabilita alla messa. — Si chiede: 1.° Che cosa deve fare il Vescovo per un sacerdote accusato presso i tribunali laici di un delitto infamante e prima e dopo la condanna ed anche dopo la espiazione della pena? — 2.° Che dire, nel caso, dell' Ordinario di C.?.

Al 1.° — Allorchè un sacerdote ha commesso un delitto grave, pubblico e scandaloso, ha contratto per ciò stesso la infamia.

La infamia altra è di diritto, altra è di fatto. Parlammo a lungo di questa doppia infamia nelle nostre *Consultazioni canoniche* (Vol. II, p. 429 ss.), e vedemmo che la infamia di diritto, oltre a pochi casi specifici (per cui si richiede la dichiarazione dell' Ordinario), è soprattutto quando un sacerdote sia dichiarato reo di qualche grave delitto scandaloso per sentenza del giudice ecclesiastico. La infamia di fatto poi è quando un sacerdote abbia solo commesso un grave delitto con scandalo del popolo. Questo delitto però dev' essere o notorio, o pubblico. Sarà così quando sia intervenuta una sentenza di condanna dell' autorità laica, la quale benchè incompetente a giudicare un ecclesiastico per ragione della immunità (onde la sua sentenza non produce la infamia di diritto), è nondimeno una prova palese del fatto criminoso da quello commesso, donde deriva la disistima e lo scandalo nel popolo.

Quando non sia intervenuta la sentenza del tribunale laico, basta la notorietà o la pubblicità del delitto. La notorietà o la pubblicità differisce dal rumore: di questo non si conosce l' autore; è una voce non generale che facilmente svanisce. Quella non così: se ne conosce l' origine e *crescit eundo;* la maggior parte della comunità ovvero del vicinato n' è a conoscenza, e non solo delle persone leggere ma anche delle probe ed autorevoli, e ciò produce ammirazione e scandalo. È questa la pubblicità donde deriva la infamia di fatto; e questa ha luogo quando anche l' incolpato è innocente, fino a che non sia purgato dalla calunnia (v. nostre *Consult.* l. c. p. 433).

Così descrivono generalmente i DD. la infamia di fatto (La Croix L. IV *De benef. eccl.,* n. 786; Garcias *De benef.* P. VII, c. 8, n. 13; D' Annibale *Summ.* P. I, n. 121, nota 20 etc.).

Ora differendo la infamia di diritto da quella di fatto, ne differiscono pure gli effetti canonici.

L' una e l' altra infamia portano seco la irregolarità; cosicchè gl' infami non possono ricevere ordini sacri, nè ricevutili possono esercitarli. Però quanto agli altri effetti, li riproducono in modo diverso.

La infamia di diritto rende irregolare il chierico *ipso facto*, e questa irregolarità non si toglie che colla dispensa della S. Sede. Quanto ai beneficii, se conferiti durante la infamia, la collazione è nulla *ipso iure* (La Croix l. c. n. 787).

La infamia di fatto rende pure il chierico irregolare; però questa irregolarità può purgarsi dallo stesso chierico colla pubblica emenda data con segni certi e diuturni. Quanto tempo debbano durare questi segni di vera resipiscenza i DD. generalmente opinano che per un triennio (Ligor. L. VI, n. 364); o almeno, soggiunge Ballerini (*Opus. Th. Mor.* Tr. XI, c. 5, n. 639) per un biennio. Giudice di questa pubblica emenda è il Vescovo, il quale può, dopo ciò, riabilitare il reo da sè, non essendo questa infamia riservata alla S. Sede.

In rispetto ai beneficii, questi, come ancora gli onori e le dignità, non si debbono conferire agl' infami di fatto secondo la nota regola di diritto (Reg. 85 Iur. in 6.°): " Infamibus non pateant portae dignitatum „. Però se siano conferiti ai detti infami, la collazione non è nulla in sè, ma annullabile per sentenza del giudice (Lacroix l. c., n. 787; Laymann. L. I, c. 4, n. 4 etc.).

Ricordate queste norme generali, passiamo al proposto dubbio, vale a dire, che cosa debba fare il Vescovo per un sacerdote accusato presso i tribunali laici di un delitto infamante e prima e dopo la condanna, ed anche dopo la espiazione della pena.

Innanzi tutto è mestieri tener presente ciò che su tal proposito prescrive la nota Istruzione della S. C. de' VV. e RR. del dì 11 giugno 1880 (*Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, p. 5). Al n. 43 ivi sta detto: " Se avvenga che un chierico, in onta del privilegio del foro, sia per reati comuni sottoposto a procedura ed a giudicato del potere laico, l' Ordinario in tal caso prende sommaria informazione del fatto delittuoso, ed esamina se a senso dei sacri canoni esso può dar luogo ad infamia o ad altra ecclesiastica sanzione.— Finchè pende il giudizio, o l' imputato sia detenuto, è cosa prudente che l' Ordinario si limiti a misure provisionali. — Terminato però il giudizio, e reso libero l' accusato, la Curia, giusta i risultati delle informazioni come sopra assunte, procederà analogamente a quanto è disposto nella presente istruzione „.

Il Vescovo adunque, quando conosca che un ecclesiastico sia diffamato per qualche delitto in mezzo al popolo, deve prendere sommaria informazione per vedere se questa pubblicità sia un semplice rumore fra persone di poco conto, oppure una vera diffamazione secondo fu spiegato più sopra. E ciò quand' anche non ci sia l' accusa presso i tribunali laici: molto più poi se questa accusa abbia luogo.

Riconosciuta vera la diffamazione, deve il Vescovo senz' altro privare l' ecclesiastico dei sacri ministeri, come incorso nella infamia di fatto. — Solo se ha ragioni e prove indiscutibili della sua innocenza, deve purgarlo della calunnia con un decreto della Curia che dovrà farsi noto nel popolo.

Accusato che sia il chierico presso i tribunali laici, e finchè dura il giudizio, è cosa prudente che il Vescovo si limiti a misure provvisionali, vale a dire che può astenersi dall' iniziare il processo canonico, provvedendo

agli officii ed ai ministeri ecclesiasti interdetti all' imputato, se sia caduto nella infamia di fatto. E ciò anche dopo la condanna, fino a che dura il tempo della pena del carcere.

Messo il reo in libertà, il Vescovo deve subito por mano al processo canonico potendo, fra gli altri, escutere quei testi medesimi che deposero presso il foro laico. Se il reo è meritevole di assoluzione, la sentenza assolutoria farà cessare l' infamia ed ogni altro effetto che questa produce. Se poi la sentenza sarà di condanna, in tal caso, non solo non cessa la infamia, ma questa da infamia di fatto diventerà infamia di diritto, riservata per la dispensa alla S. Sede.

Ma qual provvedimento dovrà adottarsi per un sacerdote così condannato? — Innanzi tutto il reo dovrà espiare la pena che secondo i canoni gli sarà inflitta dal giudice ecclesiastico. Ma, prescindendo da ciò, e solo avuto riguardo alla infamia, il reo, perchè possa essere riabilitato, dovrà dar prova diuturna di resipiscenza, come già sopra si è detto; e solo quando si sarà purgato presso il pubblico con una vita penitente ed esemplare, il Vescovo potrà chiedere alla S. Sede per lui la riabilitazione, che si concederà, premessi i santi esercizii.

Al 2.° Venendo ora al caso di Tizio, è chiaro che mal si è comportato il suo Vescovo il quale, subito dopo uscito dal carcere, lo ha mandato ai santi esercizii e poi lo ha riabilitato.

Il Vescovo fece bene a sospender Tizio *a divinis* fin da che fu citato presso il tribunale laico; anzi, premessa una sommaria inchiesta, dovea anche prima (se il delitto infamante si era reso notorio) dichiararlo privo dell' esercizio dei sacri ministeri. Dopo la condanna però e la espiazione della pena non dovea subito mandarlo ai santi esercizii e poi riabilitarlo ai sacri ministeri; ma doveva esortarlo a pentirsi del grave delitto e dar prove diuturne e pubbliche di questo pentimento con una vita non solo corretta, ma sì ancora edificante; affinchè il popolo potesse persuadersi della sua vera resipiscenza e ridonargli quella stima che egli aveva già perduta.

È un sistema erroneo prescrivere subito dopo il delitto infamante gli esercizii spirituali, siano anche di tempo non breve (1). Più grave errore si è riabilitare il reo dopo gli esercizii così compiuti. Già, un sacerdote che cade in delitto infamante non così facilmente si ravvede; e gli esercizii spirituali non gioveranno, d' ordinario, all' anima sua. Ma, senza ciò, il sacerdote scandaloso non deve provvedere solo alla propria emenda, ma soprattutto alla riparazione dello scandalo dato al popolo, e questa riparazione non si può fare se non con mostrarsi al popolo medesimo rinsavito e penitente, dando di ciò veri segni e diuturni. Quando avrà così riparato lo scandalo, prima di essere riabilitato, è bene che si prepari con un corso di spirituali esercizii a ripigliare i sacri ministeri.

---

(1) Non neghiamo che i santi esercizii ad un reo che esce dal carcere potranno talvolta essere proficui pel suo ravvedimento. Ma questi debbono compiersi col suo pieno consenso, con animo di emendarsi, senza speranza che i detti esercizi varranno per la sua pronta riabilitazione.

BIBLIOGRAFIA

BOCK Jean-Pierre, *S. I. Prof. au Grand Sémónaire de Sarajevo* — Le Pain Quotidien du *Pater*. Contribution à l' intelligence de cette priére et des questions patristiques et liturgiques qui s' y rapportent. Traduction française par A. Villien Prof. à l' Institut Cath. de Paris — Paris P. Lethielleux, Libr. éditeur, 10, rue Cassette, Paris — In 16.° gr. di pag. XII, 500.

Allorchè fu pubblicato il provvidenziale decreto *Sacra Tridentina Synodus* sulla comunione frequente e quotidiana non mancarono ipercritici, specie dell' Austria e della Germania, che biasimavano nella parte dottrinale l' applicazione alla SS. Eucaristia ivi fatta della quarta petizione del *Pater noster*. Anzi opinavano che quest' applicazione sarebbe stata un ostacolo alla diffusione della pia pratica della quotidiana comunione. Ma quanto andassero errati questi saccenti, lo mostrarono non pochi eletti ingegni, i quali in accreditate riviste fecero vedere che molto saggiamente nel detto decreto fu recato come valido argomento la quarta petizione dell' orazione domenicale. Uno di costoro, anzi il principale, fu il P. Gian Pietro Bock S. I., professore di Teologia al gran Seminario di Serajevo (Bosnia). Egli prese a combattere arditamente i detti oppositori, e rispose vittoriosamente alle loro difficoltà. Ma finalmente, per chiudere l' adito ad ogni sotterfugio, si applicò a studiare profondamente questo punto e ha dato a luce l' opera che annunziamo, la quale può dirsi veramente compiuta e classica nel suo genere.

In essa con acume critico e con una meravigliosa suppellettile di erudizione disamina la quarta petizione del *Pater* e fa vedere come il *panem nostrum quotidianum* può e deve riferirsi precipuamente alla SS. Eucaristia, secondo la interpretazione fattane generalmente dai Ss. Padri di ogni secolo, e secondo recano i libri liturgici di ogni chiesa. Divide l' opera in tre parti. Nella prima considera il *panem nostrum quotidianum* dal punto di vista esegetico, secondo la sua spiegazione letterale e reale e secondo il contesto ed il fondo storico. Nella seconda lo considera dal punto di vista patristico, giusta la interpretazione della generalità dei Padri delle Chiese di oriente e poi di occidente, non esclusi gli esegeti, gli asceti, gli scolastici del medio evo, e non esclusi altresì gli eterodossi e gli scismatici; donde un coro unisono di tutti i secoli nell' applicare alla SS. Eucaristia la quarta petizione del *Pater*. La terza parte finalmente considera questa petizione nella liturgia e nella dottrina officiale della Chiesa: nella liturgia dei primi secoli e poi delle chiese orientali ed occidentali; nell' insegnamento della Chiesa come ricavasi da Concilii, da Sinodi, da documenti officiali che non ammettono eccezione.

Non crediamo che si possa scrivere più e meglio di questo argomento tanto simpatico e importante. La dottrina profonda svolta in quest' opera va pari ad una erudizione veramente rara e ad una critica giusta, serena, inoppugnabile, che annienta ogni difficoltà e corona di fulgido splendore il celebre decreto eucaristico di Pio X gloriosamente regnante.

CAPPELLO Felix *Sac.* — De Curia Romana, iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam. Vol. II De Curia Romana *Sede vacante* — Frid. Pustet, Romae, 1912 — In 8.° gr. di pag. 616.

Annunziammo già colle debite lodi il Vol. I di quest' opera pregevolissima (*Mon. Eccl.* Vol. XXII, p. 40), riguardante la Curia Romana *Sede plena*. Le medesime lodi volentieri tributiamo al Vol. II che tratta della stessa Curia Romana *Sede vacante*. Questo volume ha cose molto importanti perchè discute con dottrina soda e con scelta erudizione le varie quistioni teologiche e giuridiche sulla elezione del nuovo Pontefice e sulle attribuzioni dei varii dicasteri romani dopo la morte del Pontefice. Mette in raffronto la disciplina antica colla nuova, specie dopo le Costituzioni *Commissum Nobis* e *Vacante Sede Apostolica* di Papa Pio X f. r., che disamina e commenta dottamente. Parla con ammirabile precisione del Conclave, dei conclavisti e degli elettori del Papa, e del modo come questi debba eleggersi. In somma è qui una trattazione piena di tal materia che nulla lascia desiderare e che si fa leggere assai volentieri per l' ordine e la chiarezza ond' è condotta.

MICHELETTI Andreas M. *Presb.* — Summula Theologiae Pastoralis, iuxta recentiora Apostolicae Sedis documenta legesque digesta, nec non hodiernis necessitatibus ac scholis accommodata— Romae apud Fr. Pustet — Vol. in 8.° gr. di pag. XXIV, 535.

Questo chiarissimo autore, dopo di avere scritto ampiamente e dottamente dei doveri dei parroci nella ponderosa opera sua *De Pastore animarum,* già da noi altrove ampiamente lodata (*Mon. Eccl.* Vol. XXIV, p. 135), ecco che ora presenta una Teologia Pastorale, detta da lui *Summula*, ma che raccoglie pienamente tutto quello che spetta alla formazione di un pastore di anime quale lo vuole la Chiesa e quale lo esigono le circostanze dei tempi nostri. È diretto allo insegnamento dei seminarii, affinchè i giovani prima di uscire da quei sacri recinti, conoscano appieno ciò che debbono compiere quando siano posti dai Vescovi a reggere qualche parrocchia. E qui vi hanno precetti e ammonimenti preziosi che riguardano le qualità del parroco, la sua amministrazione non solo temporale, ma si ancora e soprattutto spirituale, riguardo al culto, ai sacramenti, ai precetti del decalogo e della Chiesa, e suggerimenti di aiuti diretti ed indiretti che valgano a facilitare il suo compito, come possono usarsi nei tempi nostri e come ha approvato ed inculcato la S. Sede. Si tien conto segnatamente delle difficoltà odierne che provengono dalla quistione sociale, dalla separazione della Chiesa dallo Stato, dagli svariati errori dei modernisti, dalle elezioni politiche, dalle casse rurali, dal femminismo cattolico ed altrettali, e per tutto ciò si danno norme sagge ed oppurtune. Facciamo voti che in tutti i seminarii sia adottato questo corso di Teologia pastorale, e che ogni sacerdote, anche senza cura di anime (giacchè a tutti torna utilissimo), ne faccia tesoro.—Costa L. 7 presso l'A. in Roma, via S. Luigi de' Francesi, 5.

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Luglio 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice – Il S. Padre ha emanato una Lettera Apostolica con cui ha eretto in Vicariato apostolico la Prefettura apost. di Urubamba e della Madre di Dio nella Rep. del Perù. 4 Lug. 1913.

Sacra Congregazione Concistoriale – Con decreti di questa S. C. il S. Padre ha nominato i seguenti Vescovi:

Il Sac. Marco Zapata, Arcidiacono della catt. di S. Giovanni de Cuyo, a Vesc. titolare di Castabala ed Ausiliare del Vesc. di S. Giovanni de Cuyo. 30 Mag. 1913.

Mons. Mario Palladino, già Vesc. d' Ischia, a Vesc. di Caserta. 4 Giug. 1913.

Mons. Adamo Borghini, già Vesc. titolare di Carpasia, a Vesc. di S. Severino. 4 Giug. 1913.

Il Sac. Anselmo Rizzi, della dioc. di Mantova e parroco di Ostiglia, a Vesc. di Adria. 4 Giug. 1913.

Il Sac. Carlo Giuseppe Eugenio Ruch, Vic. gen. di Nancy, Vesc. titolare di Gerasa e Coadiutore con futura successione di Mons. Carlo Francesco Turinaz, Vesc. di Nancy. 14 Giug. 1913.

Il Sac. Trifone Pederzolli, parroco di S. Antonio Taumaturgo in Trieste, a Vesc. di Parenzo e Pola. 19 Giug. 1913.

Il Sac. Michele Giuseppe O' Brien, parroco del SS. Cuore in Peterborough, a Vesc. di Peterborough. 20 Giug. 1913.

Il Sac. Giovanni Borges Quintao, della Congr. della Missione e rettore del Seminario di Curityba de Parana, a Vesc. di Florianopoli. 21 Giug. 1913.

Il Sac. Stefano Miklósy, parroco di Satoraljanjhely, a Vesc. di Hajdudoroghen di rito greco. 23 Giug. 1913.

Il Sac. Francesco Gossmann, canonico della catt. di Vaccia, a Vesc. tit. di Kastaria ed Ausiliare di Mons. Csaky, Vesc. di Vaccia. 1 Lug. 1913.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con decreto di questa S. C. si è eretta la Missione de Putemayo per gl' Indiani dell' America meridionale e si è affidata all' Ordine dei Frati Minori dell' Unione Leoniana. 4 Ott. 1912.

— Il S. Padre con decreti della medesima S. C. ha nominato:

Il R. P. Francesco Giuseppe Dantin, della Congr. dei Missionarii de la Salette, a Prefetto apostolico di Betafo. 24 Giug. 1913.

Il R. P. Raimondo Zubieta, dell' Ord. dei Predicatori, a Vesc. titolare di Edrái e Vicario apostolico del nuovo Vicariato de Urubamba e della Madre di Dio. 4 Lug. 1913.

Sacra Congregazione dei Riti — Con decreto di questa S. C. si è segnata la Commissione per l' introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Antonio Chevrier, sacerdote dell' Archid. di Lione, fondatore dell' Asilo " La providence du prado „ e della Società dei Preti Pradossiani. 11 Giug. 1913.

Il giorno 1 Luglio, nel palazzo apostolico Vaticano, si è tenuta la Con-

gregazione Ordinaria Particolare, nella quale gli E.mi e R.mi signori Cardinali componenti la medesima hanno dato il loro voto sulle seguenti materie 1.° Validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii costruiti per la causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Mariano da Rocca Casale, laico professo dell' Ord. dei Frati Minori. 2.° Validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii costruiti per la causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Giuseppe Amando Passerat, sacerdote professo della Congr. del SS. Redentore. 3.° Validità e rilievo del Processo Apostolico costruito nella Curia di Vannes sopra la fama di santità, la vita e i miracoli in genere della Ven. Serva di Dio Caterina de Francheville, fondatrice delle Suore Figlie della B. V. Maria, del ritiro di Vannes. 4.° Culto non mai prestato alla Ven. Serva di Dio Suor Angela Maria della Concezione, riformatrice delle monache dell' Ord. della Trinità.

Il giorno 15 Luglio 1913, presso l' E.mo e R.mo signor Cardinale Domenico Ferrata, Ponente della causa di beatificazione e canonizzazione della Ven. Lodovica de Marillac, vedova le Gras, confondatrice dell' Istituto delle Figlie della Carità, fu tenuta la Congregazione Antipreparatoria, nella quale dai R.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi fu discusso il dubbio e dato il voto su quattro miracoli, che si asseriscono operati da Dio per intercessione della medesima Venerabile e che vengono proposti per la sua beatificazione.

Secreteria di Stato — Questa Secreteria, d' ordine di S. S., ha mandato lettere:

All' E.mo Card. Paolino Pietro Andrien, Arciv. di Bordeaux, manifestandogli l' approvazione di S. S. per la sua dichiarazione contro " *Le Bulletin de la semaine* „. 21 Apr. 1913.

Al R. Can. Pannier ringraziandolo dell'esemplare offerto in omaggio al S. Padre della sua opera " Nouveau psantier du bréviaire romain „. 14 Giug. 1913.

Al R. P. Lintelo S. I. ringraziandolo dei numeri del Periodico " Action Eucharistique „ offerti devotamente al S. Padre e lodando il detto Periodico. 23 Giug. 1913.

— Con biglietti della medesima Secreteria il S. Padre si è degnato di nominare:

L' E.mo signor Card. Domenico Ferrata Protettore delle Suore Fedeli Compagne di Gesù.

L' E.mo signor Card. Basilio Pompili Protettore della venerabile Arciconfraternita Austro-Ungarica del SS.mo Nome di Maria al Foro Traiano.

L' E.mo signor Card. Antonio Vico Protettore dell' Istituto delle Figlie della Carità di S. Anna di Saragozza.

Mons. Carlo Pietropaoli, Arciv. titolare di Calcide, Inviato straordinario presso gli Stati Uniti nel Venezuela.

L' E.mo signor Card. Ottavio Cagiano de Azevedo Pro-Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi.

L' E.mo sig. Card. Gaetano Bisleti Protettore della Congregazione delle Suore della Immacolata Concezione di Iaztoviec (Leopoli di rito Latino).

Il R.mo P. Egidio Bertolotti, ex-generale delle Scuole Pie, Consultore della Sacra Congregazione dell' Indice.

Mons. Domenico M. Valensise, Arciv. titolare di Ossirinco, assistente al Soglio Pontificio.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza molte persone, tra cui i pellegrini di Berlino e della dioc. di Breslavia in numero di 650, un gruppo di pellegrini bergamaschi ed oltre 10000 Romani in udienza collettiva — Il solenne funerale che doveva aver luogo il 20 u. s. nella Cappella Sistina per il 10.° anniv. della morte della s. m. di Leone XIII è stato rimandato a novembre, durante l' ottavario dei morti — Il Card. Vicario ha benedetto la nuova chiesa all' Ospedale militare del Celio — Un inconsulto movimento di rivolta di alcune guardie svizzere contro i loro superiori è stato subito represso coll' allontanamento di alcuni elementi facinorosi — Il Congresso Eucaristico internazionale del 1914 si terrà a Lourdes nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 settembre — Importanti sono riusciti il congresso cattolico inglese tenutosi a Plymouth dal 4 al 7 d. coll' intervento di tutti gli Arcivescovi e Vescovi d' Inghilterra, e l' 8.° congresso dei grandi Seminarii Francesi tenutosi a Parigi — La Congregazione del SS. Sacramento nel Capitolo generale tenuto a Bruxelles ha eletto Superiore generale il R.mo P. Eugenio Couet — Ad Abate dell' illustre monastero di Marta Laach è stato eletto il P. Ildefonso Herwegen — Il centenario di Federico Ozanam è stato celebrato solennemente anche in America, dove l' opera delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli è molto conosciuta e sviluppata.

Procede non senza ostacoli l' avanzata dei nostri nella Cirenaica: importante la vittoria di fronte a Tobruk riportata dalla Divisione Salsa, che con un' azione risolutamente offensiva sbaragliava il nemico impadronendosi del campo Madauar — Il ministro della marina on. amm. Leonardi Cattolica ha dato le sue dimissioni ed è stato sostituito nell' alto ufficio dal contrammiraglio Millo, oramai noto in tutta Italia e all' estero per l' audace e fortunato raid nei Dardanelli — La guerra balcanica continua con tutti i suoi orrori: i combattimenti fraticidi tra gli alleati, specie tra serbi e greci da una parte e bulgari dall' altra, sono stati lunghi, tenaci, sanguinosi. I bulgari, ritirandosi, hanno incendiato i campi di grano e i villaggi collo scopo di mettere tra loro e i greci inseguitori una zona di fuoco. La città di Kilkic è completamente distrutta. Intanto mentre l'Europa cercava smorzare l' incendio spaventoso scoppiato nei Balcani, Re Carlo di Rumenia ha dichiarato la guerra ed è sceso in campo con oltre 150 mila uomini contro la Bulgaria. Questa, vedendo invaso il suo territorio da quattro eserciti, ha iniziato trattative dirette con la Rumenia ed ha invocato l' intervento delle Potenze per far cessare le ostilità con un accordo preliminare per una comune conferenza di tutti i belligeranti a Bukarest, invece che a Nisch: la detta conferenza si è già aperta. Più gravi preoccupazioni desta il contegno della Turchia che ha occupato la linea della Maritza, ha riconquistato Adrianopoli, vi ha ristabilito l' amministrazione ottomana ed ha invaso altresì l' antico territorio bulgaro — La Camera francese ha esaurito la discussione della legge militare in senso favorevole alle idee del Governo — Il Reichstag ha approvato definitivamente i progetti militari e finanziarii, che sono stati sanzionati dal Consiglio Federale e dall' Imperatore Guglielmo — In Inghilterra la Camera dei Lordi ha nuovamente respinto la legge sulla separazione fra Stato e Chiesa nel Galles e la nuova legge sulla soppressione del voto multiplo, ch' erano state approvate dalla Camera dei Comuni — La situazione della Spagna nel Marocco si è di nuovo aggravata, e gl' insorti sono arrivati a 18000. Un altro squilibrato ha tentato colpire nella Spagna il giovine Re Alfonso, ma fortunatamente non vi è riuscito — In Portogallo la situazione è rivoluzionaria. Più di 1600 bombe sono state scoperte in Lisbona e molte centinaia sulle linee ferroviarie e tranviarie e nei portoni delle case e delle caserme.

Atti generali del Sommo Pontefice

La pia opera del Suffragio Sacerdotale, *eretta in Napoli, si eleva ad Arcisodalizio, colla facoltà di aggregare in tutto l' Orbe.*

PIUS PP. X.

Ad futuram rei memoriam. — Eximiae caritatis opus, iam inde a sex et viginti annis Neapoli erectum ac Franciscali Sodalitio commissum, quo sacerdotes morientibus collegis adsunt, et iis praesertim qui ex hoc saeculo migraverint, caelestem pacem adprecantur, Pontificiae benevolentiae testimoniis dignum profecto existimamus. Laeto enim accepimus animo frugiferum huiusmodi Institutum, iam nunc in multas dioeceses progressum, ingenti numero sodales complecti, qui omnes defunctis presbyteris sive die sexto Februarii quotannis ex praescripto parentant, sive etiam alia religionis opera pro eorum animis conficiunt. Quo factum est, ut Nos ipsi pium hoc opus, non secus ac rec. me. Leo XIII decessor Noster, peculiaribus gratiis prosecuti simus, illudque novo potioreque titulo cohonestandum esse libentes censeremus. Humiles igitur preces a dilecto filio huius Consociationis conditore ac moderatore Nobis porrectas propensa excipimus voluntate, et pium memoratum opus, quod " a Suffragio Sacerdotali „ dicunt, atque in Neapolitana civitate canonice erectum exsistit, praesentium tenore, Apostolica auctoritate Nostra, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis perpetuum in modum evehimus atque instituimus, certa spe freti illud maiora in Domino incrementa suscepturum. Huius autem Archisodalitatis sic erectae officialibus ac sodalibus praesentibus et futuris, ut ipsi alias quaslibet sodalitates cognomines atque eiusdem instituti ubique terrarum exsistentes, servata tamen forma Constitutionis Clementis PP. VIII decessoris Nostri " Quaecumque a Sede Apostolica „ aliisque Apostolicis ordinationibus desuper editis, aggregare, et cum illis omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi Sodalitati ab Apostolica Sede concessas, vel ei, ita in Archisodalitatem nunc a Nobis erectae in posterum concedendas, et quae aliis impertiri queant, communicare licite possint ac valeant, eadem auctoritate Nostra, praesentium tenore, concedimus ac largimur. De-

cernentes has Nostras Litteras semper firmas, validas, efficaces exsistere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die X ianuarii MDCCCCXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry Del Val, *a Secretis Status.*

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

(SEZIONE DELLE INDULGENZE)

Le indulgenze concesse al saluto colla lode al nome di Gesù valgono pure aggiuntovi il nome di Maria.

Sunt quos amor pius erga Beatissimam inter virgines sic delectat, ut Iesum nunquam commemorare queant, nisi glorioso comitante nomine Matris suae, corredemptricis nostrae, beatae Mariae. Laudabilis haec consuetudo ad illam extenditur invocationem, seu christianam salutationem, circa quam Decretum supremae H. S. Congregationis, die 27 martii 1913, datum est. Equidem, pluribus in locis salutantur christicolae his verbis: *Laudetur Iesus et Maria — Hodie et semper.* Ne pereant forte, quae pro sola datae sunt Iesu nominis invocatione Indulgentiae, istiusmodi in adiunctis, apud Ssmum D. N. D. Pium div. prov. Pp. X, die 26 mensis iunii 1913, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, supplicatum est, ut benigne concedere dignaretur, invicem salutantes sub invocatione et laude ss. nominum Iesu et Mariae easdem lucrifacere indulgentias, quas ss. nomen Iesu tantum laudantes. Sanctitas vero sua, has preces perlibenter suscipiens, et gratiam extensionis concessit, et praesens Decretum expediri iussit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa il pagamento della mezza annata nei beneficii.

Faventina Mediae Annatae — *Per summaria precum* — 8 Febr. 1913 — Canonici Ecclesiae Cathedralis Faventinae, quibus incumbit

onus colligendi fructus mediae annatae quos beneficiati solvere tenentur favore fabricae ecclesiae ad normam Constit. „ *Pius et misericor Dominus* „ Benedicti XIII, haec retulerunt:

" I canonici della Cattedrale di Faenza, in virtù delle loro antiche *Costituzioni*, riformate nel sec. XV, e più volte approvate dalle superiori Autorità ecclesiastiche, nell'atto di prender possesso del loro benefizio canonicale, pagano, in favore delle spese di sagrestia, una tassa così detta *di cancello* di 20 scudi romani, la quale tassa pagata, a tenore delle suddette costituzioni, non sono più tenuti al pagamento della mezza annata. Di fatto anche dopo la Bolla benedettina, come risulta pure dai vecchi libri di amministrazione del Capitolo, i detti canonici, ad eccezione di quelli di giuspatronato, non hanno più pagata la mezza annata, ritenendosi, in base alle ricordate loro costituzioni, che la *tassa di cancello*, tenga luogo della mezza annata.

" Inoltre si è trovato che, sino dall'epoca delle leggi eversive sopprimenti i benefici semplici e le cappellanie, gli investiti di tali benefici non hanno più pagato, quantunque un certo numero di essi si sia potuto tuttora conservare.

" Infine, durante quest'ultimo ventennio, agli appositi canonici incaricati della riscossione della mezza annata, è sfuggito un certo numero di benefici curati provvisti con bolla diocesana, mentre per questi in genere si è sempre osservata, o lo è tuttora, la bolla benedettina.

" Poste le quali cose, i sottoscritti umilmente domandano a codesta S. C.:

" 1.° Se il Capitolo della Cattedrale di Faenza, conciliando, come nel passato, la interpretazione della Bolla " *Pius et misericors* „ colle proprie costituzioni, possa *tuta conscientia* continuare nella prassi di esonerare i suoi canonici della soluzione della mezza annata, accontendandosi della tassa di cancello.

" 2.° Se gli investiti di beneficio semplice siano tenuti in genere a pagare la mezza annata in conformità della Bolla.

" 3.° Se i beneficiati tenuti alla soluzione, ma che finora non hanno soddisfatto, possano invocare in loro favore la prescrizione; e, nel caso affermativo, quanto tempo si richiegga per costituire tale prescrizione liberativa „.

Episcopus, nuper defunctus, requisitus de suo voto haec scribit:

" Per quanto si riferisce alla tassa così detta di cancello di 20 scudi io riterrei che il Capitolo potesse. *tuta conscientia*, continuare nella pratica di esonerare i canonici dalla soluzione della mezza annata accontentandosi della tassa di *cancello*, tanto più che i canonici in prima nomina hanno una prebenda piuttosto meschina.

" In secondo luogo riterrei che gli investiti dei benefici semplici

dovessero essere tenuti in genere al pagamento della mezza annata in conformità della Bolla.

" Finalmente osservo che i beneficiati tenuti alla soluzione, ma che finora non hanno soddisfatto, possono invocare a loro favore la prescrizione che in via legale e civile è del trentennio.

" Nel caso nostro però da 10 anni a questa parte la tassa di mezza annata è sempre stata pagata al Rmo Capitolo mentre se prima del decennio non venne eseguito tale pagamento, si deve anche al fatto che il Capitolo non ne fece richiesta „.

Deinde capitulum, rogatum, transmisit autenticum exemplar art. III et IV Constit. Capitularium sequentis tenoris:

" III. Statuimus quod possessio camerae et praebendae nulli electo " et confirmato aut alio a quovis instituto, aliquo modo assignetur vel " assignari patiatur, donec sic electus et confirmatus penes deposita- " rium dictae ecclesiae deposuerit et manualiter cum effectu solverit " pro dicta tassa libras centum bonnoniensium parvorum, et si sit " Praepositus, centum vigintiquinque: et nisi preedictam tassam ut di- " ctum est solverit, nolumus quod admittatur ad perceptionem alicuius " honoris, lucri, introitus et emolumenti ipsius ecclesiae et capituli dato " quod aliquis esset sacerdos idoneus et continuo in ecclesia deser- " viret. Et si fortasse fictione aliqua aut potentia alicuius superioris " sive alicuius potentis aut spiritualis aut temporalis in solutione tas- " sae praedictae ecclesiam defraudaverit, aut aliquo modo ad perce- " ptionem alicuius honoris, lucri, redditus et obventionis se intromiserit, " ex tunc sententiam excomunicationis ipso facto incurrant.

" IV. Et quia ubicumque est eadem dignitas, honor et emolumentum " dignum est ut idem subsequatur onus, ordinamus quod tassa unius- " cuiusque canonicatus et praebendae sit omnino aequalis et indiffe- " rens, et quod unusquisque in ingressu suo solvat libras centum bo- " non. parvorum, et dominus praepositus centum vigintiquinque: man- " dantes quod medietas fructuum primi anni et praebendae et fru- " ctuum qui dantur ex causa servitii qui olim applicabantur in primo " anno sacristiae, deinceps de omnibus et per omnia sit ipsius de novo " ingredientis, et amplius neque capitulo neque sacristiae applicetur " ut antiquitus per constitutiones veteres mandabatur „.

His relatis praefatum capitulum advertendum duxit: " Questa *tassa di cancello* poi, come è comprovato dai libri di nostra amministrazione, è sempre stata applicata da quel tempo sino ad oggi in favore della *Sagrestia* della nostra Cattedrale, e quindi anche della *Fabbrica*, il quale ente per le esiguità delle sue rendite viene ogni anno sussidiato dalla sagrestia.

" Anche dopo la pubblicazione della Bolla " *Pius et misericors Deus* „ di Benedetto XIII, il capitolo di Faenza ha continuato a far

pagare ai canonici investiti con bolla diocesana la tassa di cancello in luogo della mezza annata: ed oggi pure crede di potere attenersi a questa prassi, cinque volte secolare e conforme alle proprie costituzioni approvate più volte dalle superiori autorità, anche pel fatto che i canonici vengono colpiti per ben due volte dalla suddetta tassa, essendo che quasi tutti passavano da un primo canonicato di recente fondazione più tenue, ad un secondo canonicato di antica fondazione con prebenda intera, e nel passare a questo secondo canonicato pagano, sebbene più ridotta, una nuova tassa di cancello „.

His omnibus in Congregatione plenaria huius Sacri Ordinis, mature perpensis, praehabito Consultoris voto, die 8 frebruarii 1913, EE. Patres rescribendum censuerunt:

Servandam esse Constitutionem Pius et misericors Dominus *Benedicti PP. XIII et ad eius normam reformandas esse constitutiones capitulares. Circa tempus praeteritum, Canonicos qui iam solverunt taxam vulgo di cancello non esse inquietandos, facto verbo cum SSmo, alios autem beneficiatos et parochos teneri ad solvendam mediam annatam, tribuuntur tamen Ordinario facultates reducendi, perpensis omnibus rerum adiunctis, summam respective debitam iuxta vires uniuscuiusque et, si casus ferat, etiam totaliter eam condonandi, facto item verbo cum SSmo.*

SS. D. N. Pius PP. X resolutionem EE.morum Patrum ratam habuit et adprobavit.

ANNOTAZIONI.

Crediamo utile dare il voto del chiariss. Consultore, da cui si desumeranno le ragioni di questa risoluzione.

" Canonici Cathedralis Faventinae tria proposuerunt dubia, quae respiciunt solutionem mediae annatae secundum praescriptum constitutionis Benedicti XIII " *Pius et misericors* „. Dubium primum ex eo oritur, quod canonici ipsi loco mediae annatae a Ben. XIII praescriptae contenti sunt solvere quamdam taxam a constitutionibus capitularibus impositam, quae ad 20 scutata antiquae romanae monetae pertingit, quaeque " tassa di cancello „ ab ipsis dicitur. Dicunt ab ipsis quoque antiquis rationum libris constare canonicos praeter capitularem eam taxam, post publicationem etiam Benedictinae constitutionis, mediam annatam numquam solvisse. Quaerunt quid de hac praxi sentiendum et an iuxta eam se regere in futurum quoque possint.

" Alterum dubium deducitur ex eo quod ab indicta a Gubernio suppressione beneficiorum simplicium, quum tamen quaedam ex his ab iniusta confiscatione praeservari potuerint, ii, qui in his beneficiis instituti sunt, a solutione mediae annatae abstinuerunt. Petunt an contra teneantur hi eam taxam persolvere.

" Tandem tertium dubium petit an ii, qui ad mediam annatam solven-

dam tenebantur nec tamen eam solverunt, possint praescriptione iuvari et quanti temporis ea esse debeat.

" Brevissime respondebo, postquam principia, quae hanc materiam regunt, in summam hic revocaverim. Benedictus XIII lege lata pro Italia et insulis adiacentibus statuit: " ut in posterum provisi de parochialibus una cum incertis annuum reditum scutatorum centum monetae romanae excedentibus et de canonicatibus et beneficiis, tam residentialibus, quam non residentialibus et simplicibus, ... cuiuscumque valoris exsistant, teneantur solvere et respective deponere mediam annatam pro fabrica ecclesiae cathedralis (vel collegiatae, si eadem beneficia in collegiata fuerint erecta)... sive beneficia praedicta liberae collationis sive iurispatronatus mixti ac etiam laicalis fuerint, et ad quemcumque electio, collatio, institutio et provisio pertineat,..., dummodo collationis, institutionis et provisionis S. Sedis minime exsistant, aut etiam legitima non vigeret consuetudo solvendi vel dimittendi fructus sex mensium, aut similem, non tamen minorem ratam, favore fabricae vel sacristiae „.

" Constitutio haec a Pontifice munita est clausula *sublata* et decreto irritanti, quemadmodum patet ex ipsa constitutione et pluries sine discussione admissum est ab hac S. Congregatione, ut ex. gr. in Reatina mediae annatae 12 maii 1770.

" Porro quid valet haec clausula *sublata*, praesertim coniuncta cum decreto irritanti? Barbosa eam explicans in suo opere De clausulis usufrequentioribus cl. 162, n. 24, dicit inter alia: " Amplia decimo quarto ut haec clausula tollat omnem contrariam consuetudinem, ut resolvit Farin. *de immunitate eccles.* n. 15 et Rota dec. 373, nn. 7 et 8, p. 5 recent. ubi quod illam impedit in futurum „. Fagnanus in cap. Quum olim de maior. et obed. n. 37 loquens de vi decreti irritantis dicit: " Decretum irritans appositum (in Clem. *Ne romani*) tollit contrariam consuetudinem tam praeteritam quam futuram ut post Archid. notat Io. Andreae in c. Quum de beneficio etc. „. Doctrinam hanc communissimam secuta S. haec Congregatio, ut refert Zamboni v. Media annata, in citata Reatina admisit principium quod " non obstare potest contraria consuetudo illam non solvendi, etiamsi centenaria foret „. Hoc idem tradit Pallottini v. Media annata n. 53 sqq. dicens: " Qua de re obstare non potest contraria consuetudo non solvendi mediam annatam, etiamsi centenaria foret, quia constitutio munita est clausula *sublata* et decreto irritanti. Rot. dec. 572, n. 11, coram Cerro, decis. 9, n. 38, coram Poenia et in Gerunden. Canonicatus 3 mart. 1727, § 30, coram Calcagnino *in Reatina Mediae annatae* die 12 maii 1770, § Ad. Item in Maceraten. Mediae annatae die 14 maii 1831 § Quod; in Montisalti Visitationis ss. limin. die 24 nov. 1838 § Probet. — Quum enim in Benedictina constitutione adsit clausula — non obstantibus consuetudinibus etiam immemorabilibus — quaeque decreto irritanti fuerit munita, huiusmodi clausula et decreto vigentem tollit consuetudinem ac perpetuum obicem parari, ne qua in posterum consuetudo contraria inducatur, unanimiter docent Fagnanus etc. „

" His stantibus ad proposita dubia sic ex ordine responderem, scilicet:

" Ad 1.° Se il capitolo della cattedrale di Faenza, conciliando come nel

passato la interpretazione della bolla " *Pius et misericors* „ con le proprie costituzioni, possa *tuta conscientia* continuare nella prassi di esonerare i suoi canonici dalla soluzione della mezza annata, accontentandosi della tassa di cancello : Negative, nisi taxa haec " di cancello „ dicta superet id quod ratione mediae annatae solvendum esset. Secus praeter eam taxam capitularem solvendum est a canonicis quidquid deest ad mediam annatam integre solvendam.

" Ad 2.° Se gli investiti di beneficio semplice siano tenuti in genere a pagare la mezza annata in conformità della bolla : *Affirmative.*

" Ad 3.° " Se i beneficiati tenuti alla soluzione, ma che finora non hanno soddisfatto, possano invocare in loro favore la prescrizione, e, nel caso affermativo, quanto tempo si richiegga per costituire tale prescrizione liberativa „ : Negative, nisi agatur de canonicis, ut supra.

" Ratio responsionis ad 1.^{m} et 2.^{m} patet facile ex dictis. Ratio responsionis ad 3.^{m} haec est. Ad hoc ut quis praescriptione frui possit necesse est ut eam inierit bona fide ; bona autem fides esse non potest in eo, qui rationem suae bonae fidei in errore iuris constituit. Ignorantia enim facti non iuris excusat (reg. 13.° iur. in 6.°) ; nam, ut ait Phoebeus de reg. iur. can. reg. 82.° : " Qui contra iura mercatur et qui aliquid alienum, possidet, vel cognoscit illud esse contra iura et esse aliquid alienum, vel id non advertit. Si cognoscit, iam operatur contra conscientiam, dum etiam praesente illa cognitione facit quod cognoscit esse prohibitum, adeoque habet realiter malam fidem. Si non cognoscit, seu non advertit, adhuc in foro externo vel praesumitur cognoscere, vel saltem culpabiliter ignorare, quia tenebatur intelligere ea, quae sunt statuta per leges, ut habetur l. 9, de legibus etc. C. (I, 14), ideoque etiam in eo casu praesumitur malam fidem habere, quia vel cognoscit se operari contra iura, vel saltem habet improbabilem ignorantiam iuris, quae non excusat „.

" Ergo patet in casu, deficiente bona fide, nullam dari posse praescriptionem.

" Dicebam tamen, nisi agatur de canonicis, ut supra ; scilicet de canonicis, qui soluta taxa " di cancello „ putarunt se non amplius obligatos ad solvendam mediam annatam. Nam ea, quae dixi de necessario defectu bonae fidei in casu erroris iuris, ut tradunt omnes canonistae, ex. gr. Engel, Pirhing, Laymann, Santi etc., procedunt quando agitur de errore iuris clari et liquidi, non vero quando ius aliquo modo obscurum sit ; " ut puta, ait Phoebeus (loc. cit.), si quis aliquid contra legem fecerit vel acceperit, non ignorans legem secundum se, sed ex aliqua ignorantia facti, iudicans ad illum casum non extendi legem, contingere potest intervenire in eo casu bonam fidem, eamdemque etiam posse praesumi „. Porro haec verificantur in casu nostro pro canonicis, qui potuerunt dubitare an lex benedictina urgeret adhuc, stante illa capitulari constitutione.

" Et haec quidem de stricto iure videntur dicenda. In facto vero non discederem a prudentissima praxi, quam S. haec Congregatio in similibus casibus secuta est. Scilicet S. Congregatio in Macraten. Mediae annatae 18 iun. 1831, in Alatrina Utensilium et mediae annatae 13 apr. 1853 et in aliis, etsi responderit pro obligatione et visa sit negare praescriptionem.

in id tamen consilii venit, ut dixerit consulendum SS.mo pro absolutione quoad praeteritum. Idem in casu nostro faciendum existimarem tum pro canonicis qui solutione taxae " di cancello „ contenti fuere, tum pro simplicibus beneficiatis aut pro parochis, qui nullam solutionem fecerunt, habita etiam ratione tenuitatis beneficiorum, quae nunc habentur. Quare ad 3. responderem plenius: Negative, nisi agatur de canonicis, ut supra, et ad mentem. Mens est ut tum pro canonicis tum pro aliis omnibus supplicetur SS.mo pro absolutione quoad praeteritum, et Episcopus curet ut in futuris collationibus servetur omnino constitutio Ben. XIII " *Pius et misericors* „.

" Haec dicta sint, salvo in omnibus sapienti iudicio vestro, Patres eminentissimi.

" Ben. Ojetti, S. I. „

II.

Se il cooperatore del parroco ha l' obbligo di sostituirlo anche negli ufficii personali di questo.

Pharen. Eleemosynae Missae pro populo — 8 Febr. 1913 — In paroecia loci *Cittavecchia*, Pharensis dioecesis, usus extat legitime introductus, vi cuius Missa pro populo in cantu celebretur, et non quidem summo mane, sed hora decima cum dimidio. Inter huius Missae sollemnia fit explanatio Evangelii et banna promulgantur eorum, qui matrimonio copulari intendunt, et populus retur hanc Missam, quae vulgo *Messa grande* audit, paroecialem esse atque pro se applicari. Sed ante huius missae celebrationem, alia, et quidem cum cantu, ritu tamen semiduplici, litatur ad intentionem Sac. Ettoreo, qui ab anno 1766 pium legatum instituit a parocho et clero eiusdem paroeciae satisfaciendum, cuius onera ad recitationem divini officii in communi et celebrationis unius missae in qualibet Dominica reducuntur. Missa haec hora octava cum dimidio celebratur et nemo hanc confundit cum missa paroeciali, seu pro populo, quae tardiori hora canitur.

Hodiernus Parochus Cosmas Scarpa, sive ob provectam aetatem, sive ob virium imbecillitatem, impar est effectus quominus oneri missae paroecialis canendae satisfaciat hora per consuetudinem statuta, unde ordinario missam ipse canit, quae pro pio relicto Sacerdotis Ettoreo est exsolvenda, hora octava cum dimidio, eamque pro populo applicat, et missam *magnam* alteri ex duobus Cooperatoribus, quod in cura animarum habet, ablegat satisfaciendam, soluta mercede.

Anno 1910 Cooperatori Nicolao Ivanovich demandavit ut missam paroecialem celebraret iuxta suam, nempe Parochi, intentionem, et postquam ille per tres supra triginta dies festivos accepto oneri satisfecerit, a Parocho mercedem accepit 66 Coronarum, in ratione nempe

duarum Coronarum pro qualibet Missa, quae stipes a dioecesano more taxata est pro missa plana, seu sine cantu. Hac taxatione Cooperator haud contentus, institit penes Parochum ut duplam summam ei remitteret, cum iuxta dioecesis usum, Missae in cantu taxatae sint in ratione quatuor Coronarum, monetae austriacae. Sed parochus huiusmodi intimationi aures non praebuit, ratus quod Cooperatores vi muneris sint adstricti ad parochum supplendum nedum in ceteris curae animarum officiis, sed et in missa paroeciali.

Ad litem sic exortam sopiendam, Cooperator ad Episcopum confugit, qui re mature perpensa, sub die 7 Iunii 1911 decrevit:

" In nessun caso, lo scrivente può obbligare il Rev. Cooper. Ivanovic di accontentarsi *della offerta di 2 Cor.;* bensì trova *giusto e conveniente la di lui domanda di esser compensato* giusta la tassa diocesana, con *Cor. 4;* perciò col presente dispone verso il R.mo Parroco di saldargli, colla consegna dell' accluso decreto, le rimanenti 66 Corone a totale risarcimento „.

Contra hoc decretum recursum habuit Parochus Scarpa ad H. S. O., in cuius sequelam auditus fuit Episcopus *pro informatione et voto*, qui haec rescribere fuit sollicitus:

" Il devoto sottoscritto ha l' onore di rimettere a codesta S. Congregazione il ricorso dd. 21-6 a. c. del Parroco di Cittavecchia D. Cosimo Scarpa contro l' accluso Curiale D.to 7-6 1911 N. 934, col quale al detto Parroco veniva ingiunto di dare al cooperatore Ivanovic Corone 4 per ogni S. Messa parrocchiale cantata nelle domeniche e festività, e ciò giusta la tassa diocesana. Si allegano le deduzioni " del detto Parroco, come pure il ricorso „ o la lagnanza del cooperatore, cogli allegati, in originale croato, e traduzione in italiano.

" Il Parroco Scarpa pretende che un cooperatore sistemizzato sia in dovere di sostituire il Parroco in tutto e per tutto, sotto pretesto di un legittimo impedimento.

" Il devoto sottoscritto osserva che col D.to Organico 18-8-1849 del Governo della Dalmazia, riconosciuto dall' Autorità ecclesiastica, al cap. II, art. 3, si dice che per la parrocchia di Cittavecchia restano conservati i due cooperatori fin allora stabili. Da ciò è chiaro che i due cooperatori sono assegnati alla Parrocchia di Cittavecchia in vista ai bisogni spirituali di quella numerosa popolazione, e non mai per comodità del Parroco. Questi quando si trova in condizioni di impossibilità di adempire contemporaneamente a due doveri che lo chiamano, ha il diritto di chiamare l' assistenza del cooperatore, e questo gliela deve prestare, oppure quando vi è tal folla di affari che gli è necessario un aiuto.

" Che ciò sia vero lo dimostra il fatto che il Parroco Scarpa 25 anni addietro aveva 2 cooperatori, come ora nell' età di 74 anni.

" In quanto all' impotenza fisica, causa gli acciacchi e l' età, il devoto sottoscritto osserva che in Austria la legge ha ben previsto per tali casi, inquantochè accorda al Parroco o un Cappellano *ad personam* semplicemente, oppure a totale sollievo, e tali cooperatori sono pagati dal Fondo di Religione, non mai dal benefizio parrocchiale.

" Se il Parroco Scarpa quindi non è in istato di adempiere tutti i doveri ed officii parrocchiali, domandi un cooperatore *ad personam*, e non esiga che cooperatori sistemizzati portino il suo fardello, al che non sono tenuti.

" Il devoto sottoscritto richiama l' attenzione di cotesta S. Congregazione sul fatto che qui non si tratta di una sostituzione di caso in caso, quindi rara, ma bensì di una ordinaria e quasi continua, nel che vi è una grande differenza.

" Il Parroco Scarpa vuole e pretende d' aver dimostrato che i Parrochi adempiano il proprio dovere verso il proprio cooperatore che li sostituisce nella celebrazione della Messa parrocchiale nei giorni festivi a ora tarda, circa le 11 antimer., col dar loro l' elemosina di una Messa piana, libera, in quanto a giorno, ora e luogo giusta la tassa diocesana.

" Che i Parroci in questa diocesi pagavano anche in questi ultimi tempi la fatica dei cooperatori che li sostituivano nel canto della Messa lo attesta il Decreto Curiale 26-10-1979, N. 766 (Vescovo di Iliic) sub *a)*, nonchè la dichiazione del R.mo Canonico Pecarevic 1903-8) sub *b)*.

" Sulle altre prove addotte dal Parroco Scarpa nel suo appello, il devoto sottoscritto non crede opportuno di esprimersi, soltanto si richiama al Ferraris, *Parochus,* II, 19; Bouix, *De Parocho*, pars V, prop. VIII; Aichner, *Corpus Iuris Eccl.*, p. 454, 455, ediz. IV, si malamente citato dal Parroco Scarpa, nonchè alla decis. 14-12-1872 della Congr. del Conc. anche male citata dal Parroco Scarpa. In ultimo cito Raymond Ant., *Instructio Pastoralis*, pag. 16, ediz. 1871, che dice: " Licet vero Missa parochialis summum sacrum in Ecclesia propria cantatum censeatur: *ex consuetudine tamen introducta* eatenus super hoc indulgere volumus „. È dunque per semplice consuetudine che un Parroco si faccia sostituire dal cooperatore od altro sacerdote nel canto della Messa parrocchiale, non mai per legge canonica.

" Ora in questa diocesi è generale consuetudine che i Parroci cantino la Messa parrocchiale, ed il popolo in generale crede che tali Messe si applichino *pro populo*, e sarebbe malcontento quando sapesse che si fa il contrario in via ordinaria, o per qualsiasi motivo.

" Osserva poi il devoto sottoscritto che in questione non c' entra la cosiddetta Messa del Mattutino, della quale sub *a)* dell' appello, ed alle pag. 5, 13 e seg. delle *Devozioni*. Questa Messa, come è esposto

nel ricorso del cooperatore, si canta *ritu semiduplici* alle 8 e mezza, e la Messa parrocchiale grande viene cantata alle 10 e mezza. Come venne dichiarato dovea, e deve, celebrando nelle domeniche e feste, applicare *pro popolo*, e la Messa fondazionale far celebrare all'ora stabilita, in assenza del secondo cooperatore, dal clero della parrocchia, come facea altre volte, il che del resto e doveva, e poteva fare durante la lunga assenza del secondo cooperatore.

" In base all'esposto il devoto sottoscritto spera che codesta S. Congregazione respingerà il ricorso appellatorio del Parroco Scarpa, ed approverà il Curiale Decreto 7 Giugno a. c. N. 934, rispettivamente che non sarà adito al Parroco Scarpa a sollevare una regolare causa per sì futili motivi. „.

Post haec Decretum edidi *ponatur in folio*, et partes per Ordinarium admonitae fuerunt, ut alia, si quae haberent, iura deducerent, requisito interim unius ex Consultoribus H. S. C. voto, quod heic adnexum diribitur.

Quibus omnibus rite perpensis *et prae oculis habito Consultoris voto,* in plenario consessu huius S. Congregationis EE. Patres die 8 februarii 1913 rati sunt rescribere:

Parochum in casu teneri ad solvendum quatuor coronas pro qualibet missa cum cantu.

Quam resolutionem SS. D. N. Pius PP. X ratam habuit et adprobavit.

ANNOTAZIONI.

Dalla discussione e dalla decisione di questa causa si può raccogliere:

a) Il cooperatore o coadiutore di un parroco deve aiutarlo nei varii officii della cura sotto la dipendenza di lui. Si ascolti l'Aichner *(Comp. Iur. Eccl.* p. 554): " Mutua relatio parochi et adiutoris non tam iuri quam charitate ordinari debet. Duo potissimum sunt ad quae cooperator adstringitur. Primo ad diligens subsidium in cura animarum prout ipsum nomen subsidiarii vel cooperatoris innuit... Alterum officium est obedientia exacta „. E citando il Sinodo di Bressanone (tit. 10, c. 4) aggiunge: " Spiritu obedientiae ducti promptos se exhibeant et alacriter parochi vices suppleant quotiescumque ad hoc fuerint requisiti „.

b) Il diritto non determina tassativamente quali officii spettino al coadiutore del parroco: vuole in genere che lo aiuti soprattutto in quello che il parroco non può fare da sè.

c) Se poi abbia obbligo di sostituire il parroco nella messa solenne solita cantarsi *pro populo* quando questi, impedito, riserbasi di celebrare privatamente *pro populo,* trattandosi di un obbligo tutto personale del parroco, non può addossarsi al coadiutore, se pure particolari convenzioni, ovvero una consuetudine debitamente prescritta non ve lo costringano.

d) Si tenga presente questo caso analogo risoluto dalla S. C. del Concilio. Un Vescovo esponeva alla S. C. che nella sua diocesi i parroci spes-

so impediti non potevano celebrare la messa così detta parrocchiale colla omelia e con intervento del popolo, ma la commettevano ai vice-parroci o anche ad altri sacerdoti, ed essi celebravano privatamente la messa *pro populo,* benchè il popolo credesse che la messa parrocchiale era applicata per sè. Chiedeva perciò: " I. Utrum praedicta urgens consuetudo sit habenda tamquam causa canonica sufficiens ut parochus aliis committat missam pro populo loco ipsius celebrandam. — II. Posito quod non sit causa sufficiens, ut pro gratia nihilominus concedatur facultas „ — La S. C. il 9 apr. 1881 rispose: " Ad I. *Negative.* Ad II. *Non expedire* „. (*Mon. Eccl.* Vol. II Par. III, p. 116).

e) Nel caso nostro fu provato non esistere tal consuetudine in quella diocesi, e perciò se il parroco vuol commettere al coadiutore la messa parrocchiale con canto deve dare a lui lo stipendio sinodale non di una messa letta, ma di una messa cantata.

III.

Se si sostengono certi obblighi imposti dagli statuti capitolari ai nuovi canonici.

S. Angeli Lombardorum. — 28 Iun. 1913 — Episcopus S. Angeli Lombardorum exponit H. S. C. quod sequitur:

" Nello Statuto del Capitolo della Cattedrale di S. Angelo dei Lombardi, approvato dal Vescovo *pro-tempore* il 2 Settembre 1884, e che ha rapporto con quello approvato il 2 Settembre 1770, havvi questo paragrafo:

" Capo VIII. *Del Canonico Novello.* — Chiunque è provveduto in questa chiesa di Dignità e Canonicato insieme, o di semplice Canonicato, ha l'obbligo indispensabile, investito che sarà, di adempiere i seguenti doveri:

" 1.° Immediatamente dopo il possesso per due settimane non interrotte dovrà portare l'ebdomada. 2.° Deve rilasciare per sei mesi dopo il possesso tutti i frutti canonicali in beneficio del Capitolo, a riserva delle distribuzioni quotidiane che gli spettano di diritto. 3.° È obbligato il novello investito di celebrare nei primi sei mesi la metà delle messe dovute ad un canonico e fisse nel libro corale.

" Simile consuetudine, sebbene non sancita dagli Statuti e con qualche variante in favore del novello beneficiato, esiste nella Cattedrale di Bisaccia, *aeque principaliter* unita a questo di S. Angelo dei Lombardi.

" Tali consuetudini sembrano non essere conformi alle leggi generali della Chiesa, le quali prescrivono che il beneficio sia conferito senza diminuzione; mentre ai novelli Canonici, per siffatta consuetudine, vengono lesi questi diritti. Infatti il beneficiato novello dal primo

giorno del canonico possesso deve frequentare il coro, subendo, in caso di assenza, la multa stabilita; deve portare tutte le ebdomade delle conventuali che gli toccheranno nei sei mesi, cominciando con una doppia ebdomada immediatamente dopo il possesso; deve celebrare la metà delle messe dovute ad un canonico e fisse nel libro corale. E nei detti sei mesi nessun guadagno al Canonico novello, ad eccezione delle distribuzioni avventizie.

" Il sottoscritto pertanto umilmente domanda:

" 1.° Se possa ritenersi tale consuetudine, sanzionata dallo Statuto, la quale attribuisce ai Canonici la rendita di sei mesi spettante al Canonico novello.

" 2.° In caso negativo, come dovrà procedersi per un beneficiato che da tre mesi ha preso il canonico possesso, per un altro che da poco più di sei mesi, e per altri che presero possesso in tempi più remoti.

" 3.° Se, posta la buona fede dei Capitolari, sia necessario domandare *ad cautelam* una sanatoria del mal fatto, e ancora l'assoluzione delle pene come è detto nel *Monitore Ecclesiastico,* fasc. di Agosto 1911, pag. 274.

" È necessario far notare, riguardo all'accluso esposto del Capitolo diretto alla Curia, che la lodevole consuetudine dei funerali e dei suffragi, sorta ed ampliata in diverse epoche, anche recenti, non ha relazione alcuna con la ritenuta che il Capitolo ha fatto ed intende fare della rendita dei primi sei mesi in danno del nuovo Canonico, al quale, per detto tempo, non si assegnano che doveri.

" Riguardo alla compensazione, cui accenna il Capitolo, il nuovo Canonico che rilascia la mezza annata, non sempre può rifarsi. Egli dovrebbe sperare la provvista dell'intero Capitolo per introitare quello che oggi con non lieve detrimento viene a sborsare „. Rogatus insuper Episcopus ut referret de annuo reditu cuiusque canonicatus, et de quantitate pecuniae quae ordinarie impendi solet pro funeribus canonicorum eorumque consanguineorum, respondit: " mi onoro rassegnarle che la rendita annua di ciascun canonicato, proveniente da una sola massa, è di circa lire seicento, con un passivo, tra messe e pesi fiscali, di circa lire duecento.

" In quanto alle spese dei funeri dei canonici, loro consanguinei e famigliari, debbo nuovamente sottomettere alla illuminata saggezza e prudenza degli Eminentissimi Padri del Concilio che esse spese furono introdotte circa un decennio fa, quando un benefattore erogò la somma di lire duemila, destinandone la rendita per spese funerarie di ciascun canonico, con obbligo assunto dal Capitolo di celebrare alcune messe annue. A tali oneri e a tali diritti partecipa ogni canonico dal giorno del suo possesso. Per il passato v'era la sola lodevole consuetudine

che il Capitolo celebrava un funerale gratuito, non solo pei canonici, ma ancora pei loro consanguinei e famigliari „.

Capitulum Cathedrale contendit statuta capitularia in casu non esse improbanda, nam ait:

" La censura ha luogo quando *ex prava consuetudine vel ex aliquibus constitutionibus* si dovrà cedere parte dei proventi o qualsivoglia altra prestazione in *electione, praesentatione, nominatione, institutione, confirmatione, collatione, vel alia provisione...*

" Ora nella specie, il Capitolo di S. Angelo dei Lombardi non ha alcun diritto di nomina, di presentazione o di collazione nei benefizî di questa Chiesa Cattedrale, ma questo diritto si appartiene al Vescovo assolutamente, il quale anche quando un beneficio vaca in curia è il collatore esclusivo dei benefizî ecclesiastici.

" È verissimo che dallo spirito delle leggi santissime del Concilio di Trento appare chiaramente, che il nuovo investito di un benefizio, dovendo servire alla Chiesa, debba vivere dall'altare, senza diminuzione di sorta di ciò che gli è dovuto; ma quando per oltre due secoli tutti e passati e presenti canonici hanno subìto le conseguenze di una disposizione statutaria approvata dall' Ordinario nella primitiva sua compilazione (2 Sett. 1770), riconfermata da tutti i Vescovi di questa sede, e rinnovata con le formalità canoniche, non ultimo il giuramento del 2 Sett. 1884, non vi ha ragione di abrogarla senza creare un conflitto d' interessi che certamente ne verrebbe, massime a quei canonici nominati da qualche lustro appena, i quali ubbidienti al disposto dello statuto non hanno avuto fin ora l' indennizzo di quanto avevano anticipato alla massa capitolare. E qui è buono far notare che la disposizione del nostro statuto non è una convenzione prava e scandalosa, ma nel suo contenuto giuridico è lodevole, giusta e compensativa. Infatti col sopravvenire dei nuovi canonici i precedenti sono rifatti di quanto hanno rilasciato, questo dal lato materiale, vediamo dal lato morale:

" La massa capitolare in morte di un beneficiato, fosse pure investito da un giorno solo (come il caso del Can. Michele Cecere), eroga tutte le spese funerarie, le quali non si restringono nello scambio dei suffragî, ma si risolvono in pagare quanto è necessario per cassa funebre, cera, *castrum doloris*, monatti per il trasporto all' ultima dimora; aggiungi che fa d' uopo celebrare altri 3 funerali nel 3° 7° e 30° dalla morte, oltre un funerale solenne in morte di tutti i consanguinei che convivono con il Canonico, non esclusa la domestica.

" Da quanto si è detto può legittimamente conchiudersi che la convenzione del nostro Statuto non è prava, nè scandalosa, ma sotto ogni aspetto lodevole.

" Ma viene fuori una difficoltà:

" Potevano i canonici compilatori dello Statuto gravare i nuovi beneficiati di una apparente sottrazione?

" Rispondiamo con l' Herdt (Praxis capitularis, cap. XXXI, de statutis): *Iusta tamen subsistente causa, potest Capitulum ad commune bonum statutum ferre, licet aliquid maioris oneris afferant canonicis iunioribus.*

" Concludiamo con lo stesso Herdt:

" *Canonicos antiquos praesumendos esse motos pluribus rationibus ad sic statuendum; ideoque canonicos modernos potius esse debere bonos antiquorum statutorum servatores quam novatores* ".

His habitis, rogantur EE. VV. ut, perlecto voto quod huic folio unitum ad Vos mitto, ceterisque perpensis, ea qua pollent sapientia et prudentia, quomodo ad suprascripta dubia a Rev.mo Episcopo proposita, respondendum sit decernant.

Quare, etc.

Quibus omnibus sedulo consideratis, et prae oculis habito Consultoris voto, in Generali Congregatione H. S. O. EE. Patres rescribere censuerunt:

Consuetudinem non sustineri. Quod vero spectat ad praeteritum, pro sanatione, facto verbo cum SS.mo.

SS.mus vero resolutionem EE.morum Patrum ratam habuit et adprobavit, ac sanationem concessit.

ANNOTAZIONI.

Crediamo dare l' intero voto del Consultore, in cui sono dottrine esatte ed opportune.

" 1. Lo statuto capitolare della Cattedrale di S. Angelo dei Lombardi, approvato dall'Ordinario, stabilisce che ogni novello canonico, ottenuta l'investitura canonica del suo beneficio, deve 1.° per due settimane consecutive dopo il possesso fare da eddomadario; 2.° rilasciare per 6 mesi a beneficio del Capitolo tutti i frutti del beneficio, ad eccezione delle distribuzioni quotidiane; 3.° celebrare nei primi 6 mesi la metà delle messe stabilite per ciascun canonico.

" Ogni canonico peraltro (per consuetudine a quanto pare) morendo ha diritto ai funerali nel 3.° 7.° e 30.° della sua morte e a tutte le altre spese funerarie che vengono pagate dalla massa capitolare; la quale s' incarica anche di un funerale solenne per tutti i consanguinei che convivono col canonico, non esclusa la persona di servizio.

" L' attuale Vescovo di S. Angelo de' Lombardi, fondandosi sul principio di diritto canonico il quale stabilisce che *Ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur* ha presentato i seguenti dubbi:

" 1.° Se possa ritenersi la consuetudine, sanzionata dallo statuto, la quale attribuisce ai Canonici la rendita di sei mesi spettante al canonico novello.

" 2.° In caso negativo, come dovrà procedersi per un beneficiato che da 3 mesi ha preso il canonico possesso, per un altro che da poco più di sei mesi e per altri che presero possesso in tempi più remoti.

" 3.° Se, posta la buona fede dei Capitolari, sia necessario domandare *ad cautelam*, una sanatoria del mal fatto, e l' assoluzione dalle pene.

" 2. Le leggi canoniche stabiliscono che i benefici ecclesiastici debbono esser conferiti senza alcuna diminuzione (Decr. l. III, t. XII). Nondimeno in alcuni capitoli era invalso l' uso fondato o sulle stesse costituzioni capitolari o su antiche consuetudini, di esigere dal neo beneficiato in occasione della sua canonica investitura alcune prestazioni speciali che andavano a favore degli altri canonici. Il Concilio Tridentino riguardando ciò come un abuso al c. XIV, sess. XXIV *de reformatione*, stabilisce quanto appresso:

" In pluribus ecclesiis, tam cathedralibus quam collegiatis... ex earum " constitutionibus, aut ex prava consuetudine observari intelligitur ut in... " admissione ad possessionem... canonicatuum... certae conditiones seu dedu- " ctiones ex fructibus, solutiones, promissiones, compensationesve illicitae ... " interponantur: haec cum sancta synodus detestetur mandat Episcopis, " ut quaecumque huiusmodi in usus pios non convertuntur, atque ingres- " sus eos, qui simoniacae labis, aut sordidae avaritiae suspicionem habent, " fieri non permittant: ipsique diligenter de eorum constitutionibus sive " consuetudinibus, super praedictis cognoscant, et illis tantum, quas ut " laudabiles probaverint, exceptis, reliquas ut *pravas ac scandalosas* reii- " ciant et aboleant. Eos vero, qui adversus haec, in praesenti decreto com- " prehensa, quavis ratione commiserint, poenis contra simoniacos editis... " teneri decernit; non obstantibus quibuscumque statutis, constitutionibus " et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, etiam apostolica auctoritate " confirmatis; de quarum subreptione, obreptione et intentionis defectu, " episcopus tamquam Apostolicae Sedis delegatus, cognoscere possit ...

" Dal testo del Tridentino pertanto si deduce:

" 1.° Le consuetudini, siano esse anche immemorabili, e le costituzioni capitolari, anche *apostolica auctoritate confirmatae,* che sanciscono tali abusi, perchè sospette *simoniacae labis aut sordidae avaritiae*, devono essere riprovate ed abolite come *pravae et scandalosae.*

" 2.° Sono soltanto tollerate le deduzioni in *pios usus convertendae.*

" 3.° E coloro che nonostante il divieto si fanno rei di quanto il Tridentino proibisce, vengono puniti con le medesime pene comminate contro i simoniaci.

" 3. Il Canone Tridentino è stato rinnovato da S. Pio V nella Costituzione " *Durum nimis* „ del 31 Maggio 1570, che dice:

" Praecipimus et interdicimus omnibus Episcopis, Capitulis, collegiis et " personis ad quas id pertinet, ne posthac fructus aut distributiones hu- " iusmodi, nec prorsus ullam eorum partem retineant, neque ipsorum ces- " sionem vel renunciationem aut dulciaria vel alia quomodocumque petant " vel exigant, aut quemquam, sive ordinaria sive Apostolica auctoritate " provisum, ad praestandum huiusmodi iuramentum inducant, aut illi prae- " dicta non facienti possessionem impediant vel remorentur.

" Quicumque contrafecerint... capitula et collegia quaecumque ecclesia- " stico subiaceant interdicto, ac singulares personae in excommunicationis " sententiam incurrant, a qua nisi in mortis articulo constituti, ab alio " quam a R. P. absolutionis beneficium nequeant obtinere. Decernentes " huiusmodi praestita iuramenta non tenere, nec quemquam illis obligari,

" quinimo iurantes in huiusmodi censuram incidere, necnon irritum et ina-
" ne quidquid secus super his per quoscumque scienter vel ignoranter con-
" tigerit attentari. Et nihilo minus statuimus ut ubicumque huiusmodi
" fructus et distributiones fabricae vel sacristiae aut alterius pii loci usibus
" ultra semestre tempus reperiuntur concessi, horum dumtaxat dimidia
" pars ipsi sacristiae vel fabricae aut pio loco deinceps tribuatur, alteram
" vero beneficiati praedicti integre percipiant „.

" Si deduce da questo:

" 1.° Sono proibite tutte le ritenute o prestazioni ingiunte a chi prende possesso di un nuovo beneficio.

" 2.° I giuramenti con i quali si vuole obbligare il beneficiato all' adempimento delle costituzioni o consuetudini che tali prestazioni prescrivono, non tengono e sono irriti.

" 3.° Perciò non si può obbligare nessuno a giurare di osservare queste cose che le consuetudini o le costituzioni prescrivono.

" 4.° Nè si può ritardare o impedire la presa di possesso del beneficio a chi non vuole giurare.

" 5.° È minacciata la pena di scomunica, riservata al Papa, ai trasgressori di tali disposizioni.

" 6.° Sono permesse soltanto le ritenute a favore delle opere o cause pie, purchè però esse non eccedano i frutti di un semestre: se invece le ritenute devono pagarsi per un tempo più lungo, allora soltanto la metà di esse va alla causa pia, l' altra metà deve restare a disposizione del beneficiato.

" 4. Alcune posteriori decisioni della S. C. C. specificano quali siano le deduzioni o ritenute proibite dal Tridentino e da S. Pio V.

" *a*) Così " cum in Ecclesia S. Iuliani Leodien. Dioec. vigeret abusus
" ut novi canonici florenos 153 aliis canonicis solvi cogerentur, nec fructus
" ullos suorum beneficiorum per triennium perciperent, sed inter alios Ca-
" nonicos dividerentur, S. Congregatio censuit, nec dictam summam flo-
" renorum, neque fructus canonicatus a novis provisis exigi posse, refra-
" grante Concilio Tridentino. Quinimo si in usum fabricae vel sacristiae
" sive in alium pium usum ultra semestre tempus sui canonicatus fructus
" reperirentur concessi, horum dumtaxat dimidiam partem ipsi fabricae
" aut pio loco tribuendam esse; alteram vero ipsi proviso, iuxta s. m. Pii V
" constitutionem. Ita die 8 Octobris 1592 (Barbosa, *De Canon.* c. XV, n. 32).

" *b*) Così la S. C. C. " censuit.. non possunt cogi novi Canonici ad quid
" solvendum, etiamsi converti debeat in *restauratione praediorum et bo-*
" *norum Capituli* ac extet statutum, *quando cadit in utilitatem singu-*
" *lorum* (Barbosa Ibidem) — non censentur laudabiles consuetudines quae
" sunt *pro instauratione vel reparatione bonorum mensae Capitularis;*
" cederent enim in utilitatem singulorum „ (Garcia, *de Benef.,* part. 8, c. 1, n. 90).

" *c*) Così la S. C. C. in Segobien. 11 Iul. 1590: " An constitutio quae-
" dam ab Episcopo et Capitulo post Conc. Trid. de solvendo certam pe-
" cuniae quantitatem ratione novae possessionis... canonicatuum ac digni-
" tatuum distribuendam in fabricam et salaria notarii, advocatorum, cam-

" panarii et aliorum ministrorum Ecclesiae, quibus iam alias constituta " sunt certa salaria, sit valida nec ne ? SS. D. N. ex sententia S. Congre- " gationis respondit: huiusmodi constitutionem servandam (per quello che " si riferisce alla fabbrica della Chiesa), nihil tamen ex ea pecunia nota- " riis, cursoribus et campanario aliisque Ecclesiae ministris tribuendum, " sed integram summam in usus fabricae convertendam atque ita libenter " solvendam... quia ob huiusmodi largitatem in aedificium ornatumve Ec- " clesiae factam sumitur exordium ad mysticam quoque Ecclesiae aedifi- " cationem feliciter in Domino processurum „ (Apud Garcia, *de benef.*, part. 5, c. 2, n. 168).

" *d*) Così la S. C. C. in Tudertina, 19 Febr. 1633 proibì l'abuso dei dolci da distribuirsi nella presa di possesso, quando vengono imposti.

" *e*) Così la S. C. C. in Caesaraugustana 15 Nov. 1653 rescrisse generalmente: " nullo modo permittenda, sed tollenda est consuetudo secun- " dum quam quicumque provisus, pro ingressu et admissione ad posses- " sionem canonicatus, *solvat certam summam inter alios canonicos et* " *beneficiatos distribuendam,* vel in distributiones quotidianas convertendam, etiamsi confirmata fuerit auctoritate ordinarii in vim statutorum " Ecclesiae „.

" 5. Il Garcia e il Barbosa (l. c.) specificano quali siano gli usi pii per i quali sono tollerate le prestazioni e ritenute di cui è parola: quelle cioè che si risolvono " solummodo in utilitatem Ecclesiae, ut puta ad conser- " vandam fabricam, sacristiam, aut quod convertendum est in augmentum " cultus Divini aliosque pios usus, puta ad conservationem seminarii vel " pauperum eleemosynas „ (Barbosa).

" Ma l'imposizione di questi oneri al beneficiato è limitato da alcune condizioni che i canonisti così riassumono:

" *a*) Si deve lasciare sempre all'investito una congrua porzione per il suo onesto sostentamento; e ciò in conformità della Costituzione di San Pio V sopra riportata, la quale prescrive che quando le ritenute da pagarsi eccedono i 6 mesi, la metà soltanto di esse va alla pia causa, e l'altra metà deve restare a disposizione del beneficiato. Così anche decise la S. C. C. nella Leodien. 8 Ott. 1592 riportata sopra al n. 4 *a*).

" *b*) È necessario nella imposizione di questi oneri avere il previo consenso degli *interesse habentes* alla collazione del beneficio, cioè degli elettori e dei patroni.

" *c*) La riserva deve esser fatta nella collazione del beneficio *pure et simpliciter,* cioè senza alcun patto o convenzione espressa con colui che deve essere investito del beneficio, e questo per togliere anche il più lontano sospetto di simonia.

" 6. Tra le ritenute permesse c'è anche la " consuetudo ut fructus pri- " mi anni reserventur haeredibus beneficiarii demortui „ secondo una decisione della S. Rota (dec. 660, p. 4, divers.) riportata dal Barbosa (l. c.) e la ragione è perchè questo è " potius differre quam auferre „: cioè in ultima analisi la ritenuta è esclusivamente a favore dello stesso beneficiato, in quantochè va agli eredi suoi naturali.

" 7. Se è permesso di ritenere i frutti d'un anno che vanno a vantag-

gio degli eredi del beneficiato — e quindi, indirettamente almeno, a vantaggio suo; *a fortiori* sarà lecito far ritenute per provvedere ai funerali del beneficiato stesso, dopo la sua morte, inquantochè tal ritenuta è ad esclusivo e diretto vantaggio del beneficiato. Pertanto se la consuetudine o gli statuti capitolari portano i funerali nel 3.°, 7.° e 30.° e per i parenti del beneficiato, potrà bene tollerarsi che dai frutti del beneficio sia dedotto tanto quanto sia necessario per sopperire a tutte le spese occorrenti; purchè però queste spese non eccedano i frutti del primo semestre a norma di quanto è stato detto sopra al N. 5 *a*).

" Ma secondo la prassi che so in uso in molti Capitoli di Roma, questa somma dei funerali resta sempre a disposizione del beneficiato che l' ha antistata, in modochè se egli lasci il beneficio prima della sua morte o per promozione, o per altro motivo qualsiasi, resta sempre a lui il diritto di ritirare quanto ha depositato per i suoi funerali; e il Capitolo cui apparteneva non è più tenuto a speciali suffragi per il suo antico membro.

" 8. È da notare qui che Benedetto XIII nella Bolla " *Pius et Misericors* „ prescrisse per *totam Italiam et insulas adiacentes* che tutti gli investiti di benefici tanto residenziali che semplici, non eccedenti il valore di 100 scudi annui dovessero pagare una mezza annata a favore della propria chiesa cattedrale o collegiata.

" 9. La proibizione di esigere o di dare le prestazioni nell' atto del possesso del beneficio non è stata fatta per questo che sia per se stessa intrinsecamente cattiva e simoniaca; — la simonia nei benefici, infatti, suppone sempre un patto esplicito o tacito tra il collatore del beneficio o chi può influire nella collazione medesima, e la persona che ottiene il beneficio: ora quando non intervenga patto alcuno e d' altra parte vi sia una causa legittima per esigere dal beneficiato alcunchè nell' atto che entra in possesso del suo beneficio, la deduzione può essere lecita e di fatto lo è. E questa è anzi la ragione giuridica per la quale sono legittime e quindi permesse le deduzioni a favore delle cause pie, con le quali i beneficiati neo investiti vengono a concorrere alle diverse necessità delle cause pie stesse. — Il Santi a questo proposito scrive così: " ... haec prohibitio in- " ducta non fuit praecise et absolute quia aliquid recipere in collatione " beneficiorum sit simoniacam, nam si nullo interveniente pacto et ex le- " gitima causa hoc aliquid exigatur, exactio prorsus licita esset (ex disp. " cap. un. t. XII circa finem)... Per hanc dispositionem determinata est ra- " tio qua clerici ex bonis ecclesiasticis concurrere debent ut satisfacerent " necessitatibus propriae Ecclesiae... „ (Santi, *Praelec.* l. III, p. 147).

" Lo stesso Tridentino, del resto, non dice che tali atti siano simoniaci, ma soltanto che " *simoniacae labis suspicionem habent* „.

" Ma quando si tratta di prestazioni a favore di persone estranee alla collazione del beneficio, e fatte non in virtù di un patto stretto con i collatori del beneficio o con chi può influire direttamente alla collazione stessa, ci sembra che allora non si abbia più neanche il sospetto di simonia, ma invece si abbia il caso della sordida avarizia di cui parla il Tridentino: " *sordidae avaritiae suspicionem habent* „ da parte di coloro a vantaggio dei quali è fatta la prestazione e che ne esigono la soluzione. In-

fatti nel caso specifico di prestazioni fatte ed esatte a favore di un Capitolo, non sono qui i Canonici che *conferiscono il beneficio* al nuovo beneficiato: essi, al più, esigendo le prestazioni volute dagli Statuti o dalle consuetudini capitolari potranno mettere ostacolo a che uno il quale ha acquistato lo *ius* al beneficio, possa esercitare questo *ius* medesimo; in una parola non fanno altro che esercitare una *vessazione,* cioè mettere ostacoli e impedire l' *exercitium iuris* che si è acquistato con la canonica investitura.

10. Comunque sia però, simoniaca o no, la *vexatio* e le prestazioni sono gravemente punite: e tanto il Tridentino che S. Pio V volendo allontanare assolutamente nella collazione dei benefici il più lontano sospetto di simonia e di sordida avarizia, minacciano a chi se ne fa reo pene gravissime; che si possono riassumere così:

" *a*) le medesime pene che sono stabilite per i simoniaci (Tridentino);

" *b*) interdetto per le comunità (S. Pio V);

" *c*) scomunica riservata al Papa per gli individui (S. Pio V).

" Però la legislazione canonica intorno alle pene Ecclesiastiche *latae sententiae* va regolata attualmente a norma della " *Apostolicae Sedis* „ e siccome le pene comminate da S. Pio V non sono riportate in questa costituzione, debbono ritenersi come abolite. Restano però le pene del Tridentino le quali non sono abolite giacchè la Costit. " *Apostolicae Sedis* „ dichiara che restano condannati tutti coloro, oltre i citati nella Costituzione stessa, che vengono condannati dal Tridentino: " praeter hos hactenus recensitos, eos quoque " quos sacrosanctum Concilium Tridentinum, sive " reservata Summo Pontifici aut Ordinariis absolutione, sive absque ulla " reservatione excommunicaverit, Nos pariter ita excommunicatos esse de- " claramus „.

" Pertanto coloro che si fanno rei di vessazioni e obbligano i beneficiati a pagare soluzioni o prestazioni, vanno considerati per l' effetto delle pene, come i simoniaci.

" Naturalmente però, tutto ciò che scusa dall' incorrere le censure, deve applicarsi ancora al caso di cui ci occupiamo.

" 11. Ma nel caso specifico di canonici i quali obbligano il loro neo confratello a pagare le prestazioni, fondandosi su Costituzioni che credono legittime perchè approvate dalla competente autorità ecclesiastica, incorreranno questi canonici nelle pene comminate contro i simoniaci?

Io crederei di no; e se qualcuno in questo caso è soggetto a pene non credo che debbano essere i canonici i quali, in buona fede, possono aver giurato le Costituzioni Capitolari e si credono obbligati di curarne l' esecuzione scrupolosa da parte di tutti i Capitolari, ma dovrebbe essere punito piuttosto colui che è tenuto per officio ad invigilare perchè ogni cosa anche nei Capitoli proceda *ad tramitem iuris:* in una parola, a mio subordinato parere, se c' è in questo un responsabile è il Vescovo che ha approvato le Costituzioni o che non ne ha curato la modificazione, posto che le abbia conosciute irregolari. Infatti il Tridentino l. c.: " mandat Epi- " scopis ut diligenter de eorum constitutionibus sive consuetudinibus, super " praedictis cognoscant, et illis tantum quas ut laudabiles probaverint,

" exceptis, reliquas ut pravas et scandalosas reiiciant et abolcant „. Ora se l'ignoranza del diritto si può ammettere e scusare in semplici canonici, specialmente poi se non hanno essi compilato i propri statuti, ma li hanno ricevuti già compilati dai loro predecessori — non si può nè ammettere nè scusare in un Vescovo.

" Non dico con questo che il Vescovo incorra le pene dei simoniaci per aver trascurato di modificare le costituzioni che prescrivono le prestazioni; ma dico soltanto che la buona fede può ammettersi e quindi scusare i canonici che in virtù delle costituzioni esigono dal loro neo confratello prestazioni che sono proibite.

" 12. Ma un'ultima questione ancora: Il neo-beneficiato che, per liberarsi dalla *vexatio*, paga la prestazione che gli viene imposta, cade nelle pene del Tridentino? Il Santi così pone la questione: " Potest quis absque pe- " riculo simoniae pecuniam solvere ad redimendam vexationem? idest ad " removenda impedimenta et obstacula quae ab aliis iniuste ponantur ut " impediant iuris exercitium? „ E risponde così: " Generaliter potest, dum- " modo studiosa voluntas ipsum spirituale tali redemptione impetrandi " omnino excludatur... „ e meglio e più chiaramente spiega in seguito: " *Quando ius certo fuit acquisitum in beneficio*, potest ad redimendam " vexationem pecunia vel aliud temporale solvi, quin ulla suspicio interve- " niat simoniae; nam quamvis haec solutio iniusta sit, ita ut vexata iniuste " retineat sibi acceptam pecuniam, tamen clericus, qui pecuniam solvit, " revera simoniacus non est, quia per solutionem nil aliud in iure suo " acquirit; hinc pecunia non solvitur pro iure spirituali, quod iam acquisi- " tum supponitur, sed pecunia solvitur pro alia re temporali „.

" 13. Ed ora per venire finalmente al caso specifico del Capitolo Cattedrale di S. Angelo de' Lombardi, è evidente che la consuetudine, sanzionata dallo Statuto che attribuisce ai Canonici la rendita di 6 mesi spettante al canonico novello, è contraria al diritto, e non si sostiene: debbono perciò modificarsi gli Statuti. Però siccome nel Capitolo vige la consuetudine dei funerali per ciascuno dei canonici defunti, niente impedisce che dai frutti del primo semestre dovuti ad ogni neo-canonico si detragga quanto è necessario spendere per i funerali che abitualmente fanno i canonici di quella cattedrale ad ogni loro collega defunto.

" Ne viene per conseguenza da questo che ciascuno dei Capitolari presenti a S. Angelo de' Lombardi avrebbe diritto alla restituzione della mezza annata che ha versato nel suo ingresso a favore dei suoi colleghi — detratte le spese dei funerali suoi futuri — ma nello stesso tempo sarebbe obbligato a restituire *pro rata parte* quello che ha percepito dagli altri canonici venuti in possesso del beneficio, dopo di lui. Così il canonico che da 3 mesi soltanto ha preso possesso del suo canonicato avrebbe soltanto diritto alla restituzione di quanto ha versato — detratte sempre le spese dei propri funeri.

" Ma supponendo che fino ad ora tutti i Capitolari abbiano agito in buona fede sarà opportuno concedere la sanatoria per il mal fatto passato e l'assoluzione per le pene nelle quali per avventura fossero incorsi.

P. Enrico Benedetti

IV.

Si approva lo Statuto della Confraternita del S. Bambino di Praga.

Beatissime Pater,

Praepositus Generalis Ordinis Carmalitarum Excalceatorum, ad Sanctitatis Vestrae pedes humillime provolutus, reverenter exponit per Decretum diei 30 Martii currentis anni 1913 (1), factam Ipsi fuisse facultatem erigendi ubique terrarum Confraternitatem Divini Infantis Iesu sub titulo Pragensis. Quapropter a Sanctitate Vestra enixe postulat ut Statuta pro huiusmodi Confraternitate moderanda composita approbare dignetur.

Die 24 Iulii 1913 S. Congregatio Concilii, auctoritate SS.mi D. N. examini subiectis Statutis pro Confraternitate Divini Infantis Iesu sub titulo Pragensis propositis, declarat nihil obstare quominus enunciata Confraternitas ad normam eorumdem statutorum, prout continentur in adiuncto exemplari, cuius autographum asservatur in Archivio ipsius S. Congregationis, regatur et agat.

C. Card. Gennari, *Praefectus*
O. Giorgi, *Secretarius.*

STATUTA

Confraternitatis Divini Infantis Iesu sub titulo Pragensis.

I.

Finis Sodalitatis.

1.° Cultum erga Divinum Infantem Iesu promovere; Illius vitae absconditae ac ineffabilium virtutum exemplum piae fidelium et Sodalium praesertim meditationi ad imitandum praebere; ita consequi tandem ut corda eorum amore erga Incarnatum Verbum vehementius inflammetur.

2.° Sodalibus omnibus et singulari modo pueris sub speciali Divini Infantis Iesu protectione ponere, qui uberi sua benedictione innocentiam illorum protegat et ab insidiis et mundi corruptione praeservet.

II.

Sodalitatis Regimen et Exercitia.

1. Superior pro tempore Ecclesiae vel Capellae nostri Ordinis in qua

(1) V. *Mon. Eccl.* pag. 57 di questo Vol.

Sodalitas sit erecta, erit eius Rector. Quod vero spectat ad Ecclesias et Capellas quae non sunt nostri Ordinis, nominatio Rectoris fiat de consensu Ordinarii.

2. Pecunia si qua a Sodalibus sponte offeratur, ad cultum sacrum augendum omnino destinetur, vel ad Missiones pro pueris ab infidelibus redimendis mittatur.

3. Die 25 cuiuslibet mensis in Ecclesia vel Capella Sodalitatis pium aliquod exercitium in honorem divini Infantis Iesu habeatur.

4. Festum vero annuale Sodalitatis Dominica II post Epiphaniam cum SS. Nomen Iesu officio recolitur, vel alia die semel statuenda, cum solemnitate celebretur.

III.

Obligationes communes Sodalium.

1. Nomen in acta adscriptionis dare ut in album Sodalitatis inscribatur.

2. Deferre, seu e collo pendens, seu alio convenienti modo supra personam, nunisma Divini Infantis Iesu, in actu adscriptionis a Sacerdote ad hoc deputato rite benedictum et impositum.

3. Quotidie recitare ter " Gloria Patri „ cum oratione jaculatoria : " Divine Infans Iesu, benedic mihi. „

IV.

Opera Sodalibus commendata.

1. Piis exercitiis quae in honorem Divini Infantis Iesu tum die 25 cuiuslibet mensis, tum in solemni festo Sodalitatis in propria Ecclesia seu Capella haberi solent, sedula cura interesse.

2. Ad Sacramenta Poenitentiae et Eucharistiae frequenter, cum aetas sinat, accedere, praecipue vero in festivitatibus Domini atque singulis mensibus die 25.

V.

MONITUM.

S. Congregatio Concilii notum facit presbyteros Idolandum Sarzana et Hostilium Garbini e dioecesi Viterbiensi non habere facultatem colligendi eleemosynas pro Missis celebrandis.

S. Congregazione dei Religiosi

I Religiosi professi non hanno il dominio dei loro manoscritti.

Dubium — 13 Iul. 1913 — Sacra Congregatio de Religiosis, in plenario coetu ad Vaticanum habito die 2 iunii 1911, nonnulla dubia de Religiosorum manuscriptis perpendit et resolvit, de quibus videre est in hoc Commentario (pag. 270 eiusdem anni) (1).

Nunc autem rursum ab Ea quaesitum est:

" An Religiosi tum votorum solemnium, tum votorum simplicium, " qui aliquod manuscriptum durantibus votis exaraverunt, eiusdem do- " minium habeunt, ita ut illud donare aut quocumque titulo alienare " valeant „.

Et Emi PP. Cardinales huius sacrae Congregationis, in plenario coetu ad Vaticanum habito die 11 iulii 1913, responderut: " Negative „.

Quam Emorum Patrum responsionem Ssmus Dnus noster Pius Papa X, referente infrascripto S. Congregationis Secretario, ratam habuit et confimavit die 13 iulii 1913.

O. Card. Cagiano De Azevedo, *Pro-Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

La soluzione di questo dubbio è molto importante, perchè non contemplato nel diritto. Il Tridentino, quanto a stampare i manoscritti de' religiosi, vuol solo l' esame e l' approvazione de' superiori (*Sessio IV, Decr. de edit. etc.*). La Costituz. *Officiorum* all' art. 36 conferma la detta disposizione del Tridentino. Ed oltre a ciò non vi è altro.

Intorno al dominio o alla proprietà de' prefati manoscritti, se questa spetti ai religiosi, ovvero all' Ordine o all' Istituto, i DD. non sono concordi a definirlo. Alcuni, riferiti dal Continuatore del Tournely (L. 4, tr. 5, c. 7, n. 1 et 2) la negano del tutto ai religiosi, essendo i manoscritti più preziosi de' libri la cui proprietà è del convento. — Altri con S. Alfonso (L. 4, n. 14) affermano, per la ragione che i manoscritti si considerano come cosa spirituale perchè parto d' ingegno e spettanti alla scienza che non cade sotto il voto di povertà; ed aggiungono che Bened. XIII ai religiosi promossi al Vescovado prescrive che debbono consegnar tutto ai superiori, tranne i manoscritti, e Clemente VIII dichiara espressamente che i religiosi possono a proprio arbitrio alienare i manoscritti anche senza licenza (2). — Altri finalmente col Suarez (Tom. 4 *de Relig.* L. 3, c. 13, n. 10)

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XXIII, p. 211.

(2) Per quante ricerche abbiamo fatte non abbiamo potuto trovare questa dichiarazione di Clemente VIII. Invece la costit. *Religiosae congregationes* del 19 giu. 1594 del detto Pontefice toglie ai singoli religiosi il dominio di qualunque cosa, anche delle *leviora esculenta aut poculenta*, le quali possono darsi non a nome proprio, ma con facoltà del superiore.

distinguono nei manoscritti il *dominio* dal *fatto*, cioè dall' uso proprio per aiuto di memoria ecc.

Questa terza opinione è abbracciata dai più, come dal Card. Petra (in const. 6 Eug. IV, sect. un., n. 3); dal De Lugo (Tom. I, disp. 3, sect. 9, n. 230), dal Passerini (*De hom. statu* Tom. I, qu. 186, n. 410 sq.), dal Caramuel (*Theol. fundam.* Fund. 51, § 10), ecc.

E questa vuolsi oggidì ritenere. Imperocchè a nessuno è ingnoto come i manoscritti nei tempi nostri, più che negli antichi, sono oggetto di commercio: si vendono agli editori ed ai librai; si donano ad altri perchè vi facciano su lucro; si scambiano con libri e con altri oggetti. Sarà ciò lecito a religiosi? Certo che no. La proprietà dei manoscritti è del monastero: l'uso solo *personale* per fini non venali, ma spirituali, è del religioso.

E non solo ciò ha luogo negli Ordini di voti solenni; ma sì ancora negl' Istituti di voti semplici. In cui benchè si abbia il dominio radicale dei beni proprii, nondimeno tutto quello che dopo la professione è oggetto di lavoro o d' industria non si appartiene all' autore ma alla casa. E le Norme per siffatti istituti chiaramente prescrivono (art. 126): " Quiquid sorores post emissa vota industria sua vel intuitu Instituti acquisiverint, non possunt sibi adscribere vel reservare, sed ea omnia communitatis bonis adiudicanda sunt ad communi Instituti vel domus utilitatem „.

Da ciò chiara apparisca la ragionevolezza del sopra allegato decreto; il quale però non toglie il diritto al religioso dell' uso *personale* dei proprii manoscritti.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Circa la festa del S. Sepolcro, da celebrarsi fuori il tempo pasquale.

Bituricen. — 15 Febr. 1913 — R. D. Aristides Bédu, curatus de canus Novi sancti Sepulchri in dioecesi Bituricensi, a sacra Rituum Congregatione, per rescriptum diei 1 iulii anno 1910 editum, obtinuit pro die 15 iulii quotannis recitandum in sua ecclesia Officium de sancto Sepulcro D. N. I. C., uti idem Officium ponitur in Breviario Romano-Seraphico sub Dominica II post Pascha; nunc vero ipse Orator enixe iterum instat, ut obtentum Officium, quod in Breviario Romano-Seraphico uni tantum tempori Paschali convenit, ita rite aptetur, ut extra tempus Paschale congrue valeat recitari.

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis liturgicae suffragio, ita precibus respondendum censuit: " Sumantur ad Matutinum festi sancti Sepulchri omnes " antiphonae ex eodem Communi Dedicationis Ecclesiae unde et Psalmi

" iam accipiuntur; Lectio autem IX sumatur ex aliis Appendicibus, " ut infra; quod vero spectat cantum, sumatur cantus pro Fratribus " Minoribus approbatus, et in additis Missae respondentis partibus ser- " ventur Decreta quae approbationem et editionem cantus Gregoriani " moderantur ".

Lectio IX.

Petrus igitur videns resurrectionem, quam Dei Filius praenuntiaverat, impletam; qui sollicitus venerat, securus abscessit. Maria tamen, resurrectionis ignara, non cessavit lacrimas fundere, nesciens hanc esse Dominici corporis gloriam, quam putabat injuriam. Cujus inanes moerores Angelus magis prohibet, quam consolatur, ut Evangelista testatur: Mulier, inquit, quid ploras? Si spiritali prudentia intentionem divini sermonis intelligas, lacrimarum causam non tamquam ignarus interrogat, sed importunos fletus dolentis abjurgat. Maria, inquit, quid ploras? quum vocuo monumento, non damno funeris sed merito resurgentis, Jesu Christi corpus virtus sibi, non facinus vindicasset? Culpat eodem tempore a Maria lacrimas fundi quo debuit gloriari.

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 15 februarii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, S. R. C. *Praefectus*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secret.*

II.

Circa la festa di S.ª Maria degli Angeli della Porziuncola.

Ordinis FF. Minorum — 26 Febr. 1913 — Hodiernus Pater Minister provinciae sanctae Mariae Angelorum a Principatu, Ordinis Fratrum Minorum, praepositus, Ssmum Dominum nostrum Pium Papam X supplicibus votis rogavit, ut Festum Titulare ipsius provinciae, ritu duplici primae classis cum Octava iuxta peculiares Rubricas Breviarii Romano-Seraphici n. 16 et 47 peragendum, a Fratribus ipsiusmet Provinciae in posterum celebrari valeat sub titulo *Dedicatio S. Mariae Angelorum de Portiuncula*, die propria, nempe 2 augusti, cum Officio ac Missa approbatis pro locis Mexicanis; retentis tamen Lectionibus primi et secundi Nocturni e Breviario Romano-Seraphico et assumptis Lectionibus tertii Nocturni ex Officio beatae Mariae Virginis de Misericordia, Clero Savonensi concessis: ita ut Officium de Communi Dedicationis Ecclesiae, iuxta praedictas Rubricas peculiares n. 139 omittatur.

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali sacrae Rituum Congregationi Praefecto, attento commendationis officio Revmi Patris Procuratoris generalis enuntiati Ordinis, benigne annuere dignata est

pro gratia in omnibus iuxta preces: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 26 februarii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Nullità di matrimonio ex capite vis et metus.

Transylvanien. Nullitatis matrimonii—1 Magg. 1912—Barbara Peter, figlia unica di poveri genitori, fu promessa sposa, all'età di quindici anni, al sarto Giovanni Nagg, verso cui Barbara nutriva profonda avversione. Alla richiesta ella rimase fredda e silenziosa e, non ostanti le sollecitazioni dei postulatori, si rifiutò di offrir la mano al futuro sposo. Dopo, a malincuore ne riceveva le visite e gli negava sempre ogni segno d'affetto. Ma il padre fu inflessibile nell'imporre un tal matrimonio e nel giorno delle nozze seguì la figlia triste e piangente sino all'altare, contro l'uso del paese. Sedette ella mesta e fra le lacrime al convito, nè volle rivolgere parola allo sposo che adirato, quando si fu al ballo, la minacciò d'un calcio alla presenza di amici e dei genitori. Il matrimonio non fu consumato che con la violenza, e la vita coniugale fu così turbata che lo sposo abbandonò per due volte la casa paterna, che era la sua dimora matrimoniale. Dopo un breve ritorno, risorte le discordie, egli s'allontanò definitivamente e ottenne il divorzio civile La giovine, mortole il padre, oppugnò il matrimonio di nullità *ex capite vis et metus* presso la curia diocesana, la quale lo dichiarò nullo e irrito; e questa sentenza fu confermata dalla curia metropolitana di Colocza il 13 gennaio 1910.

Avendo l'Avvocato del vincolo, come di diritto, appellato al Tribunale della S. Rota, la causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Prior, *Ponente*, Mons. Sincero e Mons. Mori, col seguente dubbio concordato:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

E il 1.° maggio 1912 fu deciso:

Affirmative.

Eccone le principali ragioni:

a) in diritto — Quantunque nel corpo del Diritto non vi sia un titolo proprio su l'impedimento dirimente *vis et metus*, si raccoglie la dottrina canonica su di esso da vari luoghi della *Collezione Autenti-*

ca, specialmente dai capi 14, 15 e 28 *De Sponsal.* nel libro quarto delle *Decretali*. Così Alessandro III (in cap. *Cum locum*, 14, *De Sponsal.)*: " Cum locum non habeat consensus ubi metus et coactio intercedit, necesse est ut ubi assensus cuiusque requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur, ed ubi de ipso quaeritur, plena debet ille securitate gaudere cuius est animus indagandus „. Onde i Dottori dicono che per il timore grave ingiustamente incusso da una causa libera per estorcere il consenso matrimoniale, il matrimonio, almeno di diritto ecclesiastico, è nullo. Il timore dev'essere grave, cioè *cadeus in virum constantem,* come si espone al cap. 15 *Veniens*, e al cap. 28 *Consultationi*, dello stesso titolo.

b) Grave è da dirsi il timore se è tale per la persona che lo soffre, prevedendo un male grave a cui non potrebbe facilmente sfuggire. Anche il timore riverenziale può render nullo il matrimonio, cioè „ futuri mali existimatio, quod ab his metuimus in quorum potestate sumus „ (D' Annibale, vol. I, n. 138, not. 16), quando perciò si teme non di averne semplici rimproveri, ma qualche danno, altrimenti il timore rarebbe o nullo, o lieve, o non ingiustamente incusso. (Cfr. Sauchez, lib. 4, disp. 22, n. 5, ove cita il Goffredo ed altri).

c) Non si richiede tale coazione che costringe il contraente al solo consenso esterno ; perchè questo, quantunque emesso sotto un grave timore, si suppone sempre vero e non simulato, ma si annulla per il difetto della libertà.

d) La gravità del timore riverenziale si raccoglie da circostanze speciali, come percosse, minacce, preci importune e frequentissime. Le percosse e le minacce sono anzi circostanze del timore semplicemente detto, perchè, come dice il D' Annibale (l. c.), se il temere una semplice offesa non basta al timore riverenziale, non potendosi avere il timore senza il pericolo di qualche danno (L. 6. cap. *De his quae vi*, Pont. n. 3), si ha però timore grave senz' altro, quando incombono così gravi danni.

e) L' indignazione paterna, senza minacce o percosse, può essere sufficiente al grave timore riverenziale, perchè se è grave e duratura è certamente un grave danno. Cfr. il D' Annibale (l. c.), che aggiunge : " Et ut generaliter dixerim quod quis revera fecit coactus paterno imperio (ex c. *Puellae* 3, qua. 5), aut nimia reverentia (L. 1,6, *Quarum rerum:* V. Sanch., n. 16) timore reverentiali fecisse dicendus est „. (V. Sanchez loc. cit. n. 12). Il Coscio (*De separat. thori*, lib. 3, cap. 4, n, 87) afferma bastare il sospetto dell' indignazione di genitori, e di ciò dà la ragione la S. Rota (coram Ludovisio, dec. 374, n. 7) : „ Iusta metus suspicio pro metu sufficit ex eo quod in matrimonio debet esse liber, non solum a compulsione, sed etiam a timore compulsionis „.

f) Nel foro esterno l' indignazione non si presume come un grave

danno, neanche per una ragazza, come nota il Gasparri (vol. 2, num. 942, ed. 1904), se non quando si aggiungano speciali circostanze.

g) Per la determinazione delle circostanze si tenga conto del sesso, dell' età, dell' aducazione, dell' indole di chi soffre il timore, e anche dell' indole e dei costumi di chi lo incute, e dei reciproci loro rapporti (V. *Instructio S. Officii* diei 20 iun. 1883, n. 35, 36).

h) IN FATTO. Dalle asserzioni de' due sposi e dalle testimonianze dei genitori di Barbara, nonchè di altre persone degnissime di fede, risulta: che il padre di Barbara era d' un' indole prepotente e voleva assolutamente quel matrimonio; che Barbara, fanciulla di quindici anni, figlia unica, era in tutto sottomessa ai genitori, ed abborrì sempre dalle nozze con Giovanni Nagg, perchè uomo brutale, e sì prima come all'atto del matrimonio, e dopo, manifestò con la tristezza, col pianto, col silenzio, col rifiuto d' ogni minimo segno d' amore, la sua avversione; che non ostante questa ripugnanza della figlia, il padre in tutt' i modi continuò ad imporre quel matrimonio, e Barbara assicura anche, ma non vi sono testimonianze su ciò, che fu da lui minacciata di esser diseredata ed espulsa di casa, se non avesse consentito; onde si raccoglie che nel caso nostro l' indignazione paterna fu per quella tenera fanciulla un male grave, che ella riteneva di non poter in alcun modo schivare se non consentendo al matrimonio impostole.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Nullità di matrimonio ex capite vis et metus.

Tarvisin. Nullitatis matrimonii. — 11 Mar. 1912. — Angela Berengan fin dall' età di otto anni fu chiusa in un Collegio di Canossiane e ne uscì a quattordici: poco dopo, per le insistenze della madre, fu fidanzata ad Alessandro Angelo Caberlotto, col quale si unì in matrimonio il 26 novembre 1888, diciottenne appena, mentre lo sposo aveva compiuto già i ventisette anni. Dopo pochi mesi Angela si ammalò e dalla madre fu ricondotta nella casa paterna. Dopo ritornò col marito, ma novamente ammalatasi e da lui vessata, ruppe la vita comune e ritornò co' suoi. Quindi ottenne dal tribunale civile di Venezia le legale separazione dal marito e, ottenuto dal tribunale ungarico di Fiume il divorzio civile, si unì con un altro uomo e ne ebbe dei figli. Ma, sorti dei dubbii sulla validità del primo matrimonio, Angela fece ricorso alla Curia di Treviso, la quale, con sentenza dell' 11 luglio 1911 lo dichiarò nullo per l' impedimento *vis et metus*. Ma avendo l' Avvocato del vincolo appellato al Tribunale della S. Rota, la causa fu trattata innanzi a Mons. Cattani *Ponente*, Mons. Perathoner e Mons. Alberti col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

E il dì 11 Marzo 1912 fu deciso:

Affirmative.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Nota è la dottrina circa l'impedimento *vis et metus* (cap. 13 e 14 Lib. IV *Decret.*). Per comune consenso dei Dottori, il timore dirime il matrimonio se fu incusso per estorcere il matrimonio, se ingiusto, se grave sia assolutamente che relativamente, anche se riverenziale (cfr. D'Annibale, *Summ. Theol. Mor.*, Part. III, n. 445). La ragione sta in ciò che il matrimonio importa una perpetua servitù, la quale non si può imporre se non a chi la vuole (cfr. Ursaia, *Discept. Eccl.* tom. IX. P. I, Discep. 38, n. 2).

b) Il matrimonio contratto per timore è nullo, anche se, ciò sapendo o non sapendo, si presti veramente il consenso, perchè la Chiesa vuole che un tal consenso estorto per timore sia insufficiente a un valido matrimonio ed è perciò *ipso iure irritus* (V. Salmanticenses cap. IX, *De matrim.*, n. 3; Schmalzgrueber, Lib. IV, tit. 1, n. 392).

c) È ingiusto e costituisce impedimento il timore che incutono i genitori a' loro figli perchè contraggano un certo matrimonio, perchè, come dice la S. Rota, " matrimonium a nullius arbitrio pendere debet et a quacumque coactione immune esse debet „ (Dec. 493, n. 30 seq., P. IV, et Dec. 242, n. 13, Dec. 346, n. 7, P. XIV, Rec.).

d) Secondo Alessandro III (in fine cap. *De spons. et matrim.*) ed Innocenzo III (in cap. *De his quae vi metusve causa*, etc.), è grave il timore " qui cadit in constantem virum „. Ma i Dottori dicono che in tale misura bisogna tener presente molte circostanze. Se il timore *est animi affectio ex aliquo periculo excitata*, conviene attendere: 1.° alla natura del male che causa il timore, e questo male dev'essere grave e non facilmente evitabile; sia fisico o morale, e diretto sia contro chi contrae il matrimonio, sia contro i suoi parenti od amici; e grave non solo assolutamente, ma anche relativamente, attese le circostanze di persone, di tempo e di luogo; 2.° alla persona che incute il timore, cioè alla sua indole, al modo abituale d'agire, all'autorità verso chi risente il suo timore; 3.° alla persona a cui s'incute il timore, cioè al suo sesso, all'età, all'educazione, all'indole, al modo di vivere con gli altri, ecc. (V. De Becher *De spons. et matrim.* cap. III, pag. 63). Il Gasparri: " Malum instans vel futurum quod timetur debet esse grave pro illa persona quae timet „ (*de matrim.*, n. 941). Ed il Panormitano (in cap. *Cum locum*, *de spons.*, n. 6): " ut in casu mulieris, ad irritandum matrimonium, requiratur metus qui non in virum, sed in constantem mulierem cadat „ (Cfr. Bossium *De matrim.*, cap. 12, n. 22). Perciò nel caso nostro *considerandum erit, quid puella constans metuerat*, perchè si tratta d'una ragazza di diciassette anni.

e) Alla gravità del timore riverenziale non basta ch' esso sia ispirato dal semplice rispetto ; ma occorre che vi siano vessazioni, minacce, offese, persuasioni severe ed importune (Cf. Lessium, *De iustit. et iur.*, lib, II, cap. 17; Sanchez. *De matrim.*. lib. IV, disp. 7, n. 17; S. C. C. in *Venet.*, 4 maii 1889; Santi, *Prael. I. C.*, lib. IV, n. 57 etc.): basterebbe però anche la semplice indignazione, purchè grave e diuturna (Cfr. D' Annibale, *Summ.*, tom. I, n. 138 , n. 16). In pratica perciò, dovendo giudicare non da una sola, ma da parecchie circostanze, il giudizio sulla gravità del timore si deve rimettere al giudice (Sanchez, Libr. IV, disp. 5, n. 1. Cfr. *Lib. decr.*, I tit. 40, n. 79 et 80; S. C. C. in *Tolentinatensi — Matrim.* 17 april. 1869, Votum Canonistae).

f) IN FATTO — Dalle disposizioni dei due sposi e dalle testimonianze di persone degne di fede risulta che Angela Berengan, tanto prima che nell' atto del matrimonio, fu a questo costretta per timore e per forza dalla madre, donna caparbia, violenta, inflessibile, che imponeva la sua volontà ad una ragazza quindicenne, appena uscita da un convitto di Suore, d' indole timida e buona, ignara dei doveri e dei pesi del matrimonio, contraria affatto al Caberlotto perchè molto più grande di età e di brutto aspetto ; mentre in lui la madre dell' Angela non vedeva che le ricchezze e perciò, prima con le blandizie, poi con le minacce, con l' aspetto torvo, con le percosse, con le continue pressioni da parte di parenti e d' amici cercò di ottenere il suo scopo, con gran suo pentimento e rimorso dopo il cattivo esito del matrimonio.

g) Non si può dire che il matrimonio sia stato riconvalidato dalla copula : 1.° perchè Angela ignorava allora la nullità di esso e non poteva aver l' intenzione di riconvalidarlo ; 2.° perchè l'impedimento era di ragione pubblica, e perciò il matrimonio non si poteva riconvalidare se non dinanzi al parroco e due testimoni, secondo quanto fu stabilito dalla S. Penitenzieria con l' autorità di S. Pio V (Cf. Ben. XIV, qu. can. 317, e *Inst. Eccl.*, 87, n. 62) e secondo la prassi della S. C. C. e della S. Rota (Cf. S. C. C., in *Panormitana*, Null. matr., die 30 sept. 1719 e decis. S. R. Rotae in *Weszprimien.* coram Lega, diei 2 iunii 1911 ; Gasparri, *De Matrim.*, n. 1399).

h) La distanza di ventidue anni dal contratto matrimonio non toglie il diritto di oppugnarlo, perchè, se la Berengan ciò non fece prima, fu, come depose il suo parroco, per l' ignoranza che la violenza subita fosse un titolo per invalidare l' atto matrimoniale.

i) Quanto alla forza delle testimonianze si noti col Maschat (*De probat.*, concl. 1057, n. 1, 2, 5): " Doctores illam constituunt conclusionem, quod magis sit credendum duobus testibus de metu deponentibus, quam mille negantibus vel asserentibus de libera voluntate,..... nam deponentes super spontanea, ut sic loquar, voluntate, deponunt

de actu mentali et invisibili qui soli Deo notus est; alii vero deponentes de metu, attestantur de minis et tormentis et similibus, quae sensu corporis percipiuntur „.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

III.

Si conferma ad un Ordine religioso il possesso d'una proprietà contro le pretese di rivendicazione da parte della donatrice.

Westmonasterien. Proprietatis—30 Apr. 1912 — Enrica duchessa di Neucastle, avuta occasione di conoscere alcuni Frati Minori Francescani che, espulsi dalla Francia, avevano aperto un convento in Ascot, paese d'Inghilterra, e rimasta ammirata dell'austerità ed esemplarità della loro vita, pensò al gran bene che ne sarebbe derivato dall'apertura d'altre case, specialmente nell'Archidiocesi di Westminster, e, col consiglio di quell'Arcivescovo il Card. Vaughan, offrì il denaro per l'acquisto di un terreno nelle vicinanze di *Woodford*, chiamato *the Oaks*, con casa e giardino e l'atto di compra-vendita fu conchiuso con pubblico istrumento del giorno 27 ott. 1904, figurando quali compratori a nome proprio quattro religiosi inglesi di quell'Ordine. Con istrumento poi dell'8 apr. 1897 fu convenuto che una parte del su detto fondo con annessa abitazione, ove già risiedeva la duchessa, veniva a lei lasciata, vita sua durante, a titolo di locazione, mediante una pensione annua soltanto nominale. Avvenuta la fusione delle quattro famiglie dell'Ordine, in esecuzione della Costituzione *Felicitate quadam*, la provincia francese cedette i tre conventi da essa dipendenti, che si trovavano in Inghilterra, alla provincia inglese. Tali novità, come non piacquero ad alcuni religiosi, così nemmeno alla duchessa, specialmente perchè vennero mandati altrove quei religiosi, che avevano destata la sua ammirazione. Ne scrisse perciò, lamentandosene, alla S. C. E.E. et R.R. e al Generale dell'Ordine: ma la S. C. le rispose: "Reponatur„. Inoltre ella si ritenne offesa della sostituzione di nuovi religiosi, come proprietari del Monastero, senza che ne fosse avvertita. Infine, essendosi convertita una sua nipote, credette cessata la ragione per cui aveva iscritta a nome dei religiosi anche la casa, che ella aveva costruita per sè, poichè temeva che toccasse a' suoi eredi protestanti, e quindi chiese di riaverla in assoluta proprietà; ma i religiosi si rifiutarono, promettendo però che avrebbero fatto ivi abitare anche la nipote, vita sua durante. Dopo questo rifiuto, tanto la Duchessa che la nipote ricorsero alla S. Sede, sostenendo che spettava a loro di pieno diritto la proprietà dell'intero fondo.

La causa fu trattata in S. Rota innanzi a Mons. Lega Decano, *Po-*

nente, a Mons. Perathoner e a Mons. Alberti, col seguente dubbio concordato:

An proprietas fundi volgo Woodford *de quo agitur, una cum omnibus pertinentiis ac domus, necnon horti vulgo* the Oaks, *exlusive competat Ordini Fratrum Minorum S. Francisci, in casu*?

E il 30 apr. 1012 fu deciso:

Affirmative

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Secondo il Conc. di Trento (sess. 25, c. 3) gli Ordini Francescani non possono posseder beni immobili, ma li detengono a nome della S. Sede, che ne è la vera proprietaria, in forza della Costituzione *Exiit* di Niccolò III.

b) Tutti i Dottori concordano nel concedere ai medesimi Ordini *l' uso di fatto*, come prova il Bouix. *De iur. Begul.*, vol. II, pag. 535.

c) Possono, nel nostro caso, i Frati Minori stare in causa e rivendicare un vero diritto di proprietà, avendone ottenuta la Commissione pontificia e sapendosi che per loro mezzo agisce la S. Sede, secondo la *Reg. 72 iur.*, in VI " qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum „.

a) IN FATTO — Dall' istrumento di compra-vendita la Duchessa non apparisce in nessun modo proprietaria del fondo, sia come cessionaria, sia come acquirente; ma il contratto avviene direttamente fra i religiosi ed un terzo. Non può perciò la Duchessa rivendicare ciò che non era suo. Al piú essa potrebbe pretendere la *somma* da lei prestata per l' acquisto, se non si prova che la donò incondizionatamente.

e) Dalle lettere mandate dalla Duchessa alla S. C. E.E. et R.R. e al Generale dell' Ordine, e dalle attestazioni scritte e giurate dei PP. Definitori, del Custode e P. Provinciale d' Inghilterra risulta che nessuna riserva fu fatta dalla Duchessa.

f) Una tale riserva si sarebbe dovuta, se mai, concepire così che la Duchessa avrebbe imposto ai religiosi l' obbligo di cederle, invece del denaro da lei sborsato, parte del fondo o tutto intero, quand' essa l' avesse voluto. Ma ciò non si può in nessun modo provare.

g) Dall' insieme dei documenti si vede che la Duchessa ignorava che l' Ordine si dividesse in provincie, e perciò non poteva prevedere che i religiosi potessero passare da una in un' altra, e molto meno poteva prevedere le mutazioni avvenute in forza della Costituzione *Felicitate quadam*. Perciò la susseguente volontà della Duchessa è una volontà *interpretativa*, e questa, secondo la nota formola, " non fa l' atto condizionato „ (D' Annib., I n. 130).

h) Dato e non concesso che la Duchessa si fosse indotta a far la donazione per la mancanza di eredi cattolici, questa cagione sarebbe stata, come apparisce dai documenti, *impulsiva*, *non finale*, onde, non

verificata. non rende l'atto nullo o revocabile: ciò che si deve tenere anche nel dubbio se la causa fu impulsiva o finale (S. R. Rota, decis. 587, n. 6, part. I; decis. 349, n. 13; decis. 561, n. 65, part IV, t. III, *Recent.*).

i) L'avvocato della Duchessa sostiene inoltre che qui si tratti di donazione *mortis causa facta* e perciò revocabile (cfr. De Luca, *de donat.*, disc. XVI, n. 9). Ma perchè una donazione sia tale, essa deve farsi *intuitu mortis*, e facendone espressa *menzione* (Reiff., *de testam.*, § 3, n. 688), cioè per il *sospetto* della morte (Cfr. *Institut. Iustin. de donationibus*, § I; II, 7). Ma la Duchessa alla morte non vi pensò nè vi fece menzione o, se si vuole, in tanto vi pensò in quanto le premeva che dopo la sua morte nulla si cambiasse relativamente alle sue disposizioni per parte degli eredi cattolici. Voleva dunque fare una donazione irrevocabile e questo stesso ripugna alla donazione *mortis causa*, che prima della morte può sempre revocarsi ed, anche se sia accettata dal donatario, non è mai *perfetta* se non dopo la morte del dononte (Reiff. l. c. n. 790).

l) Nega infine la Duchessa che possa spettare ai Religiosi pur il semplice *usus facti* del fondo in questione, perchè lo giudica eccedente i bisogni della Comunità. Ma poichè al presente quel convento gode dei diritti parrocchiali ed ha bisogno di vasti locali per ricreatori, catechismi, ecc., non si comprende la superfluità rimproverata.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

QUESTIONI

22.

Se nella provvista di una parrocchia novamente eretta sia necessario il concorso.

Il Vescovo di B. ha eretta una nuova parrocchia, smembrandone il territorio per giuste cause da un'altra più vasta. Chiede se nel provvedere a questa nuova parrocchia debba tenere il concorso a forma del Tridentino.

Il Tridentino, quando prescrive il concorso, nella Sess. 24, c. 18 *de ref.*, parla delle provviste alle chiese parrocchiali vacanti: " Parochialis ecclesiae vacatio „ — non già delle provviste alle nuove parrocchie. Quando si erige una nuova parrocchia, nello stesso decreto di erezione suol designarsi il parroco che la regga, giacchè la erezione si concretizza in colui che la governa. Or se al Vescovo spetta la erezione, al Vescovo pure spetta la designazione del primo parroco, senza bisogno di concorso, bastando l'esame innanzi all'Ordinario ed agli esaminatori.

Si ascolti il Monacelli (*Form. Leg.* Tom. I, Tit. II, form. 2, n. 9): "Concursus non est adhibendus in provisione parochiae de novo erectae, sed pro prima vice libere confert Episcopus, approbatione facta provisi coram examinatoribus synodalibus „. E spiega: "Quamvis agatur de provisione parochiae de novo erectae, in qua forma concursus adhibenda non est, et pro prima vice conferat libere Episcopus (*Pax. Iord. lucubr. tom. 2. lib. 10. tit. 7. num. 102*), adhuc super idoneitate, seu approbatione personae provisae examen faciendum erit per Episcopum una cum examinatoribus synodalibus, ut advertit Card. de Luca *de paroch.* disc. 37, num. 51 „.

Coerentemente a ciò il medesimo autore nella formola II *erectionis ecclesiae parochialis,* dopo la parte che riguarda la nuova erezione, soggiunge: "Ut autem praefata ecclesia parochialis de novo erecta de idoneo rectore provideatur, qui populo in divinis et animarum cura gerenda praesit, et missas diebus festivis pro ovibus suis celebrare, sacramenta Poenitentiae et Eucharistiae ministrare, nec non in eadem ecclesia matrimonio parochianos coniungere, ac rudimenta fidei edocere debeat et teneatur, dilectum Nobis in Christo N. presbyterum per Nos et examinatores nostros synodales tamquam habilem et idoneum repertum praeficimus, illique curam, regimen et administrationem sacramentorum committimus, ac eidem de praefata ecclesia parochiali noviter erecta collationem facimus et providemus „.

Così pure nella formola III *erectionis novae parochiae per dismembrationem.*

Il Vescovo di B. adunque, nel caso, non ha bisogno d' intimare il concorso per la provvista della nuova parrocchia, bastando il semplice esame del nominato da lui innanzi all' Ordinario ed agli esaminatori (1).

23.

Quali siano e con qual procedura debbano punirsi i delitti notorii de' chierici.

Il Sacerdote Publio della diocesi di N. ha in casa una donna di cattiva fama e tutti sospettano malamente di lui. La cosa è notoria pel quel luogo. Il Vescovo, chiarita la notorietà del fatto, sospende *a divinis* senz' altra procedura il detto sacerdote, fino a che non avrà licenziata la donna e non avrà dato segni di vera resipiscenza. — Si chiede: 1.° Che cosa è il delitto notorio? — 2.° Con quale procedura fa d' uopo punirlo? — 3.° Che è da dire della condotta del Vescovo nel caso?

Al 1.° — Non vi è materia in diritto più confusa e difficile del *notorio:* può dirsi *quot capita tot sententiae.* Questa materia, dice il Fagnano (c. *Vestra de Cohab. clericor. et mulier.* n. 66) "difficilis est et involuta; nam, ut ait Glossa (1 in c. *Manifesta* 2. q. 1), quotidie de notorio loquimur et quid sit notorium ignoramus „. Basti leggere il Mascardo nella

(1) Sappiamo che qualche Vescovo per la provvista di nuova parrocchia si è rivolto alla S. C. del Concilio per la dispensa dal concorso, e la S. C. l' ha concessa colla imposizione però dello esame. Ma ciò non toglie che il Vescovo poteva da sè provvedere senza concorso. Più e più volte abbiamo detto che, secondo insegna Benedetto XIV, la S. Sede, richiesta di grazie anche non necessarie, le concede, giusta le domande.

classica opera *De probationibus,* Concl. 1101, per vedere quanta varietà di opinioni s' incontrino intorno ad essa.

Noi seguiremo per lo più il Fagnano, cui aderiscono molti, che ha nozioni piuttosto chiare e precise.

Il notorio adunque, generalmente preso, può definirsi " probatio indubitata et finita nulla discussione egens „ — o meglio: " ius vel factum transiens in notionem omnium vel maioris partis eorum „. Insomma richiedesi la notizia generale o quasi generale di un delitto, che non ammette dubbio, perchè il delitto stesso possa dirsi notorio.

Il notorio è triplice, giusta la Glossa (ap. Fagnano l. c. n. 69), altro è di *diritto,* altro è di *fatto,* altro di *presunzione* (1). Il notorio di *diritto* si ha per una sentenza giudiziale della competente autorità passata in cosa giudicata o per la libera confessione del reo in giudizio. — Il notorio di *fatto* è quando il delitto sia stato commesso in tali circostanze di pubblicità che non può rivocarsi in dubbio. — Il notorio di *presunzione* è quando date alcune pubbliche circostanze di fatto, il delitto certamente e di diritto si presume.

Lasciando da parte il notorio di diritto, diamo qualche spiegazione del notorio di fatto e specialmente di presunzione.

Il notorio di fatto, abbiamo detto, è quando il delitto è stato commesso in tali circostanze di pubblicità che non si può rivocare in dubbio. Può essere anch' esso triplice: notorio di fatto *permanente;* notorio di fatto *transeunte o momentaneo;* notorio di fatto *interpolato.*

Il primo è quando si tratta di un fatto stabile che dura; p. e. la prigionia di un chierico conosciuta dal pubblico, ovvero la concubina che dimora nella propria casa e se ne son visti e risaputi gli effetti (" praesertim si infantes audiantur vagire in eius gremio „).

Il secondo è quando si tratta di un delitto che si commette in pubblico, p. e. la bestemmia, l' omicidio, la mutilazione, l' ubbriachezza, però quando sia commesso in tali circostanze che non ammettono scuse.

Il terzo è quando il delitto pubblico è abitnale, ma gli atti non sono continui, trattandosi p. e. di un usuraio pubblico che commette le usure solo quando gli si richiedono i mutui.

Il notorio di presunzione, ripetiamo, è quando, date alcune pubbliche circostanze di fatto il delitto certamente e di diritto si presume. " Notorium praesumptionis, scrive il Fagnano, l. c. 84), est factum vel dictum ex publicis circumstantiis a iure pro veritate acceptum „. Lo stesso Autore richiede due condizioni perchè si abbia la notorietà presuntiva, l. c. n. 87: " Ad inducendum notorium praesumptionis duo requiruntur, videlicet ut factum ex quo a iure trahitur praesumptio, sit notorium facti vel iuris.

(1) Il Fagnano, l. c. n. 69, seguendo la Glossa, come ancora altri DD. ammettono questa terza specie di notorio, cioè di *presunzione.* Molti AA. non l' ammettono dicendo che essa va inclusa nel notorio di diritto. Ma il Fagnano giustamente osserva che altro è il notorio presuntivo di diritto, altro il notorio presuntivo di fatto. Quello di diritto riguarda le presunzioni che hanno luogo nel giudizio; ma oltre a queste anche in taluni fatti si presume talvolta violentemente la colpa; sì che non potrebbero stare senza di essa, come si vedrà negli esempii allegati dal medesimo Fagnano.

Secundo ut ius vehementer praesumat vel fingat habendo illud pro violenta praesumptione quae aequivalet probationi ad finem ferendae sententiae „. Fa d'uopo, adunque, 1.° che il fatto che dà luogo alla presunzione sia notorio o di fatto o di diritto — 2.° che da questo fatto il diritto ricavi una violenta presunzione da bastare per ogni prova.

Ecco intanto gli esempii di questa notorietà presuntiva allegati dal medesimo Autore l. c. n. 87: "Exemplum: Si quis omnibus videntibus detinet feminam suspectam in domo, vel in iudicio confitetur; factum detentionis est notorium facti vel iuris: et ex hoc ius violenter praesumit inter eos copulam carnalem intercessisse: et hoc est notorium praesumptionis.

"Similiter si usurarius teneat mensam paratam, et pannum rubeum omnibus videntibus, ecce factum notorium per operis evidentiam; et si mutuat ibi, ius praesumit eum ad usuras mutuari: ecce notorium praesumptionis.

"Eodem modo si vicinis scientibus aliquis tenet feminam ut uxorem, cum condecenti tractu in vestibus et aliis; ecce notorium facti: et ex hoc ius elicit praesumpionem matrimonii inter eos et legitimitatis prolis inde susceptae; ecce notorium praesumptionis, et sic de similibus „.

Da questi esempii si può argomentare nei casi simili, quando cioè da fatti notorii che si veggono, necessariamente debbasi presumere il delitto che non si vede; cotal delitto può e deve punirsi anche come notorio, posta la violenta presunzione di diritto.

Ma quante persone debbono conoscere il fatto perchè questo sia notorio? Qui vi ha pure grande varietà di opinioni. Possiamo dire col Fagnano e con altri da lui citati, l. c. n. 88 sq., secondo la più comune sentenza, che basta alla notorietà la conoscenza che ne abbia il vicinato o la maggior parte di esso, non meno però di dieci persone.

Al 2.° — Sulla forma con cui si debba procedere alla punizione di un delitto notorio, tutti convengono, secondo il disposto delle Decretali, che non vi ha bisogno di un processo formale. Il proceso infatti è istituito per chiarire il delitto; ma quando questo è notorio e non può assolutamente mettersi in dubbio, non vi ha bisogno di altro. Perciò non è necessaria l'accusa o la denunzia, neanco la contestazione della lite, neppure la citazione (salvo se al reo competa la difesa), e la sentenza può darsi pure senza le solite solennità ed anche verbale (Fagnano l. c. n. 94; Reiffenstuel L. V, p. 1, tit. 1, n. 7 sq.; Reiffenstuel L. V. tit. 1 n. 254 etc.).

In queste cause non si ammette neanco appello, *c. Cum sit, 5, fin. de appell.*; però ciò procede quando nella sentenza espressamente si fa menzione della notorietà del delitto, altrimenti l'appello si ammette (Schmalzgrueber l. c. 12).

Perchè intanto possa così procedersi è necessario che non solo il fatto sia notorio, ma certa e notoria sia pur la colpa che va unita al fatto. Ecco come insegna il Reiffenstuel, l. c. n. 15: "Distinguendum videtur inter facta quae ex sui natura maleficium arguunt et inter facta quae ex sui natura bona vel indifferentia sunt: ut *primi generis* facta etiam in genere delicti notoria dici possint, sufficit ipsum factum notorium esse et non apparere de exceptione, quae apposita facta malitiam tolleret; contra in

secundi vel *tertii* generis factis, ut notoria fierent in genere delicti, necesse est ut notoriae sint circumstantiae, quarum adminiculo naturam haec facta mutant et mala efficiuntur „.

Quando aduuque il fatto notorio è colposo di per sè, da non potersi nulla eccepire in contrario, p. e. la pubblica bestemmia, il pubblico concubinato cogli effetti pubblici, in tal caso può procedersi senza le forme ordinarie. Quando però il fatto non è colposo di per sè, ma è o buono o indifferente, e la colpa si sospetta, in tal caso fa d' uopo citare il reo e se fa eccezioni bisogna concedergli le difese. Così p. e. nelle pubbliche visite che egli faccia a persone di male odore; nella pubblica convivenza con donne sospette ecc.

In ogni caso però deve constare la notorietà; e quando non si tratti di notorio permanente che si vegga da tutti anche dal giudice, si deve provare giudizialmente il notorio del fatto e del delitto per mezzo di testi fededegni (1), e solo dopo tal prova si può emettere la sentenza di condanna.

E ciò secondo vien dichiarato nel *c. Tua nos,* 8, *De cohab. clericor.* Trattavasi " de clericis publice concubinas habentibus qui quando conveniuntur, se esse coucubinarios diffitentur nec apparet contra eos legitimus accusator „, domandavasi perciò: " an credendum sit testimonio bonorum virorum inter quos vivere dinoscuntur „ — Ed Innocenzo III rescrisse: " Si crimen eorum ita publicum est, ut merito debeat appellari notorium; in eo casu nec testis nec accusator est necessarius; cum huiusmodi crimen nulla possit tergiversatione celari. Si vero publicum est non ex evidentia, sed ex fama, in eo casu ad condemnationem eorum solum testimonia non sufficiunt cum non sit testimoniis sed testibus iudicandum „. Qui vi ha differenza fra *testimonium* et *testis*: *testimonium* s' intende nel senso di testimonianza stragiudiziale non giurata; *testis* s' intende nel senso di testimonianza giudiziale e giurata. Ecco come questo capo vien raccolto in breve dalla rubrica o dall' argomento che lo precede: " Si fornicatio clerici est ita publica quod transit in notorium, nec accusator nec testis necessarius est: sed si est publica per solam famam, non sufficiunt ad condemnationem sola testimonia, idest testium dicta non iuratorum „.

Al 3.° — Che deve dirsi perciò del Vescovo di N., il quale sospende senz' altra procedura il Sac. Publio che ha in casa una donna di cattiva fama e tutti sospettano malamente di esso? Doveva il Vescovo, secondo i citati DD. in primo luogo chiarire giudizialmente la notorietà del fatto coll' esame di testimoni fededegni; doveva in secondo luogo, per mezzo dei medesimi testi, chiarire la notorietà del delitto, sulle ragioni che lo fanno arguire da quella convivenza (e perciò qui più che in altri giudizii fa me-

(1) Lo Schmalzgrueber qui avverte, l. c. n. 16, " in qua probatione (notorietatis et delicti) caute omnino procedere iudex debet, nec statim credere asserentibus delictum esse notorium, cum notoria dicantur multa, quae non sunt talia, cap. *Consuluit, 14, da appellat.* Ideo honestius tutiusque aget, si quantumcumque delictum videatur esse notorium, super eius notorietate recipiat a vicinia depositiones testium quotquot haberi commode possunt; immo non facile omittat ipsam etiam citationem et monitionem rei „ Così pure Fagnano l. c. n. 95; Reiffenstuel l. c. n. 263.

stieri interrogare i testi sulla causa della scienza). Dopo ciò sarebbe stato conveniente in terzo luogo citare il reo e contestargli l' addebito, ed esaminare le eccezioni da lui potute fare.

Però il Vescovo in questa materia tanto intricata farà bene ad attenersi semplicemente al disposto dell' allegato c. *Tua nos,* citandolo nella sentenza; chiarire, cioè, con testimonianze anche stragiudiziali la notorietà del fatto e della colpa; e se ciò possa dirsi evidentemente notorio, infliggere senz' altro la punizione. Se poi la cosa non è con evidenza notoria, ma è solo per fama o per sospetto, in tal caso fa d' uopo di un giudizio sommario.

CRONACA GOVERNATIVA

La Tassa di esercizio ne' Sacerdoti — Demmo a suo luogo (*Mon. Eccl.* Vol. XXIV pag. 227) la sentenza della Corte di Appello di Trani, in cui si dimostrava con valide ragioni essere esenti i Sacerdoti dalla tassa di esercizio che il Municipio di Andria pretendeva dal Clero di quella città. Dalla detta sentenza fu fatto ricorso da quel Municipio alla Corte di Cassazione di Napoli; ma questa, tenuta presente una dottissima allegazione dello esimio Avvocato Comm. Emanuele Del Giudice, che la medesima causa difese vittoriosamente presso la Corte di Trani, con sentenza del dì 26 giugno 1913, ha respinto il ricorso, ed ha sancita la massima che i Sacerdoti non vanno soggetti alla tassa di esercizio. — La efficacia di questa sentenza si estende a tutti i cleri delle provincie meridionali, sottoposte alla giurisdizione della Corte di Cassazione di Napoli; e noi siamo lieti di allegare le ragioni che si leggono nella detta sentenza. Sono come segue:

" Atteso che unica è la questione e di natura essenzialmente giuridica che questa Corte è chiamata a risolvere — l' inapplicabilità o meno della imposta di esercizio e rivendita ai Sacerdoti cattolici, in base alla invocata legge del 23 gennaio 1902 e relativo regolamento; e tale disputa è tutta riassunta nel primo motivo del ricorso.

" Perchè, a parte il considerare che la denunziata sentenza è largamente e con molteplici e gravi argomentazioni motivata, dato anche in ipotesi che essa sia incorsa in qualche inesattezza e deficienza, non perciò dovrebbe conseguire lo annullamento, quando la relativa decisione per diverse o più esatte ragioni di dritto, venisse riconosciuta conforme alla Legge.

" Atteso che, ciò stante, occorre appena per assolvere il debito della motivazione rilevare l' insussistenza degli altri due motivi del gravame. — Non sussiste in effetti la nullità dedotta col terzo, perchè la contraddizione di cui è parola nel n. 7 dell' articolo 517 C. P. C., riguarda le disposizioni, non la motivazione, oltrechè non può dirsi nè logicamente nè giuridicamente incompatibile il ricercare lo spirito ed il criterio informatore di una legge d' imposta, mettendola a raffronto con altre leggi, che abbiano con essa qualche analogia, con l' affermazione di un principio di diritto indiscutibile, quale è quello che in materia d' imposte non sia lecito, per ra-

gioni di analogia, estendere il relativo onere a casi non tassativamente previsti dalla legge.

" Il confronto di due leggi d'imposta aventi una certa analogia può essere utile per indagare la volontà del Legislatore, ma non può portare alla conseguenza di una interpretazione analogicamente estensiva.

" Nè ha maggior fondamento il secondo motivo, tra perchè non dal solo diritto Canonico è desunta la ragione del decidere della denunziata sentenza, e perchè non è neppure esatta l'affermazione che quel diritto abbia in tutto il suo contenuto un valore puramente storico, il che, se anche fosse vero, non escluderebbe che se ne debbano invocare i principii in determinate controversie, come di frequente accade in quelle riguardanti i diritti di patronato e l'applicazione delle leggi eversive, non altrimenti che pure essendo più che regolare l'abolizione della feudalità, le relative leggi debbono anche attualmente invocarsi in materia di dispute demaniali o di usi civici o di trasmissione di titoli nobiliari.

" Che lo Stato sia laico non è da mettersi in dubbio, come non è lecito ignorare che stati teocratici non esistono più attualmente fra le Nazioni civili, ma non è men vero che le leggi vigenti in Italia riconoscono la esistenza della religione cattolica, e quella di un clero e di una gerarchia ecclesiastica e delle speciali funzioni che dai diversi organi di quella gerarchia sono esercitate; e tutto ciò in conformità dei principii di quel diritto canonico, che nella parte riguardante la costituzione puramente religiosa della Chiesa cattolica, ha conservato tutta la sua efficacia.

" E se per avventura nella causa in esame avessero i resistenti impugnata la loro qualità di sacerdoti, bene avrebbe potuto il Comune di Andria dimostrare che essi sono legittimamente ordinati in *sacris*, secondo i dettami del cennato diritto Canonico, e tale dimostrazione avrebbe fatta esibendo gli analoghi certificati dell'Ordinario Diocesano, unica autorità competente a rilasciarli.

" Venendo quindi all'esame dell'unica quistione della causa, e procedendo per le ragioni innanzi accennate, alla relativa indagine, indipendentemente da ciò che in proposito ha considerato la Corte di merito, che, si ripete, ha pur giustificato la propria decisione con gravi ed efficaci argomenti, conviene innanzi tutto mettere in chiaro che la disputa dev'essere rigorosamente limitata ad accertare, — se nella legge in esame e nel relativo regolamento si contenga una disposizione dalla quale possa, in modo non equivoco, desumersi, in mancanza di una specifica e tassativa indicazione, la volontà del legislatore di estendere anche ai detti sacerdoti l'onere della tassa in controversia.

" E sarebbe non pure *ultronea* ma praticamente inefficace ogni altra astratta discussione sulla convenienza o meno di tale estensione, imperocchè se la denominazione di esercizio e rivendita che si è data alla detta imposta, darebbe luogo a ritenere irriverente l'assoggettare ad essa la funzione del sacerdozio, tale impressione deve sparire quando si consideri che la legge in esame, con quella poco felice denominazione, ha voluto comprendere, e lo ha espressamente dichiarato, anche l'esercizio delle più nobili professioni dette comunemente liberali.

" E per converso bisogna anche bandire il pregiudizio che con la soluzione negativa del quesito in disputa, si voglia far rivivere, a favore del Clero, un privilegio incompatibile coi principî di eguaglianza attualmente in vigore in materia d' imposte; imperocchè, trattandosi di una tassa che, come in seguito sarà rilevato, non colpisce la generalità dei cittadini, ma alcune classi soltanto di contribuenti, non trattandosi di affermare l' esistenza di un privilegio, ma di accertare semplicemente se i componenti del Clero cattolico, non espressamente menzionati nella legge, debbano essere, secondo la lettera e lo spirito della medesima, compresi fra coloro che dalla cennata tassa sono colpiti, e fra coloro che ne sono esenti.

" Attesto che, ciò stante, si osserva che la invocata disposizione dell' art. 13 della legge 23 marzo 1902, dice tassativamente: " Alla tassa di esercizio e rivendita sarà soggetto chiunque eserciti nel Comune una professione, un' arte, un commercio o una industria, „ — per modo che a ritenere inclusi fra i colpiti da tale tassa anche i componenti del clero cattolico, conviene affermare, e si afferma, che l' esercizio del ministero sacerdotale debba comprendersi fra le professioni che sono tutte indistintamente colpite dalla legge in esame.

" E sul proposito accade appena rilevare, come siano opportune e sottili disquisizioni filologiche sul significato letterale della parola professione e sulle origini della stessa; imperocchè a nessuno è lecito ignorare che nel comune linguaggio e nel letterario, lo stesso vocabolo possa essere, con diverso significato, variamente adoperato.

" Così, ad esempio, si dà comunemente il titolo di professore ai soli insegnanti, il che non esclude che vi siano anche altri professionisti; mentre invece non si comprendono fra questi ultimi i militari, e si chiama professione delle armi la milizia, a professare una religione si dice non solamente del clero, ma anche dei laici.

" Non è, in verità, con questi futili argomenti che può essere seriamente risoluta l' attuale controversia: la parola della legge deve essere interpetrata unicamente secondo il significato che ad essa ha inteso dare il Legislatore, e si è in proposito giustamente osservato che il medesimo, quando in varie leggi ha voluto indicare i sacerdoti di qualsiasi confessione religiosa e principalmente della cattolica, li denomina Ministri del culto, onde con la denominazione di ministero e non di professione ha inteso qualificare l' ufficio da essi esercitato.

" Ed a queste espressioni appunto ricorre lo stesso Legislatore in materia d' imposte quando ha inteso colpire anche i componenti del clero cattolico, perchè nell' articolo 3 della legge 1877 sulla tassa di Ricchezza Mobile, enunciando le diverse categorie di cittadini chiamati a corrispondere la cennata imposta, dopo avere menzionati i professionisti, indica in una distinta e speciale categoria i provventi derivanti da qualsiasi uffizio o *Ministero*.

" Or, mentre è innegabile l' analogia fra le due imposte, non è meno notevole la speciale caratteristica che le distingue, perchè mentre l' una comprende indistintamente tutti i cittadini e tutti i provventi di natura mobiliare da essi per qualunque causa percepiti, onde si estende per giusto principio di eguaglianza anche ai *ministri* del culto; quella in esame invece ne esclude espressamente gl' impiegati.

" Laonde, se per le ragioni anzidette, è manifesto che la lettera della legge interpetrata nel significato che ad essa attribuisce il Legislatore, esclude che i componenti del culto cattolico possano essere compresi fra coloro che esercitano una professione, ciò basta per indurne, senza bisogno di altra indagine, che la tassa di cui è disputa non debba ad essi venire applicata, essendo indiscutibile che, in materia d' imposta ne siano necessariamente esenti tutti coloro che non ne sono, in modo espresso e non equivoco, colpiti. Ma volendo anche penetrare nello spirito della legge medesima, è agevole riconoscere la ragione giuridica della esenzione nel fatto che la funzione del sacerdote a quella del pubblico funzionario non a quella del professionista può essere assimilata.

" È innegabile, in effetti, che la funzione sociale della Chiesa Cattolica è nella vigente legislazione riconosciuta, non solo per disposizioni statuarie, ma per tutto un complesso di provvedimenti che costituiscono, anche nelle loro disposizioni proibitive, il diritto ecclesiastico attualmente in vigore. — È in virtù del medesimo che si riconosce la personalità giuridica di taluni enti ecclesiastici, e si consente ad essi il diritto di possedere — che lo Stato concorre obbligatoriamente ad assicurare una congrua rendita ai Parroci, e facultativamente a sopperire, se del caso, ai bisogni del culto — che obbliga altresì ai Comuni a concorrere per la manutenzione delle Chiese parrocchiali — che esercita, infine, la sua vigilanza sulla gerarchia ecclesiastica col dritto del *Placet* o dello *Exequatur*.

" Ed a questa funzione sociale attende il clero nell' interesse generale di tutti i credenti; funzione pubblica, quindi, e non professione, onde la ragione giuridica di estendere anche ad essi l' esenzione sancita a favore degli impiegati dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

" Atteso che, se tale è il significato letterale e sostanziale della legge, è vano ricorrere ad argomenti di opportunità e di giustizia, ma non è superfluo il rilevare come sia del tutto infondato quello col quale si sostiene che la tassa in disputa fu accordata ai Comuni in corrispettivo dei centesimi addizionali che essi percepivano sulla Imposta di ricchezza mobile, e per essa anche sui cespiti mobiliari dei sacerdoti a quella tassa soggetti; se fosse anche vera la premessa, non ne sarebbe neppure giuridicamente dedotta la conseguenza, di doversi perciò solo estendere una imposta a persone ed a cespiti non previsti dalla legge, si potrebbe solo affermare che il Legislatore abbia voluto limitare quel corrispettivo, escludendone tali cespiti, del resto non molto rilevanti, di cui si contende. E d'altra parte, non è certamente lecito affermare che quel corrispettivo, secondo il voto della legge, dovesse produrre un provvento matematicamente uguale a quello che i Comuni ritraevano dai centesimi addizionali.

" Ma la premessa è anche insussistente: tra perchè la tassa di esercizio e rivendita esisteva anche prima della legge del 1902, che ne elevò semplicemente la tariffa, regolandone l' applicazione con più concrete ed efficaci modalità, e perchè la legge medesima si riferisce soltanto all' abolizione del dazio sui farinacei, e non riguarda per nulla la sovrimposta di cui sopra è parola.

" Atteso che l' ultimo e più grave argomento che può essere invocato a

favore della tesi sostenuta dal ricorrente, è quello desunto dalla locuzione dell' articolo 1.° del Regolamento ammesso dalla cennata legge del 1902, in quella parte nella quale, dopo avere accennato alle professioni, alle industrie ed ai commerci, colpiti dalla tassa, si aggiunge: " sia pure il pro- " vento di essi in tutto o in parte avventizio, o derivante da offerte spon- " tanee „. — In realtà se questa soggiunta si volesse considerare isolatamente e nel suo significato letterale e grammaticale, dovrebbe riferirsi cumulativamente a tutte le categorie in precedenza specificate, perchè, per tutti gli esercenti in esse compresi, i provventi sono avventizii e dipendenti dallo spontaneo concorso dei clienti; ma non è questo il vero significato da darsi a quella locuzione, quando si consideri che essa non è che la parziale riproduzione della formula adoperata nella citata legge del 1877, in quella parte nella quale si è voluto direttamente applicare anche ai ministri del culto l' imposta della ricchezza mobile.

" Se non che mentre la suddetta formula nella legge del 1877, non lascia alcun dubbio che debba riferirsi ai suddetti ministri del culto, in quanto parla espressamente di provventi derivanti da qualsiasi uffizio o ministero; nel regolamento del 1902, questa così specifica indicazione è invece interamente omessa. E l' omissione è tanto più significativa in quanto non poteva il legislatore ignorare la divergenza sorta circa la interpretazione dell' analoga legge del 1870, ed aveva facile il modo di trovarla, come volle e seppe fare nella legge del 1877. Più significativo ancora è il silenzio serbato in proposito nell' art. 13 della legge del 1902, nel quale non si contiene neppure quell' inciso che solo nel successivo regolamento come venne aggiunto.

" E sebbene non si tratti nel caso in esame di quei regolamenti che sono di propria competenza del potere esecutivo, ma di quelli che esso emana in virtù di una espressa delegazione della legge, non è però men vero che la facoltà in simili casi consentita al Governo, non sia quella amplissima del potere legislativo, ma debba restringersi nei limiti del mandato dallo stesso ricevuto. — Nè si dica che, nel maggior numero dei casi, come in quello in esame, le leggi, sebbene votate dai corpi legislativi, sono proposte e formulate dall' autorità governativa, onde a nessuno meglio che ad essa sia dato d' interpretarne il significato; imperocchè altro è interpretare, altro estendere, in materia fiscale, gli oneri dalla relativa Legge costituiti. Onde tale argomento facilmente si ritorce, rilevando che se, in vista della già sorta divergenza nella interpretazione della Legge del 1870, quella stessa autorità che nel 1902 propose la Legge e formulò il Regolamento in esame, avesse voluto risolvere il dubbio con interpretazione autentica, avrebbe potuto e dovuto farlo con la prima e non col secondo, mentre nel fatto poi non lo fece con la prima, e non poteva nè volle farlo col secondo; perchè, come si è già dinanzi osservato, mentre poteva agevolmente rimuovere ogni dubbio, adottando la formola adoperata nel 1877, o anche con diverso criterio, dichiarando in modo esplicito che per professione dovesse intendersi anche l' esercizio del ministero sacerdotale, non fece nè l' una cosa, nè l' altra, ma con una ambigua locuzione mantenne il dubbio, piuttosto che risolverlo.

" Il vero è che, mettendo da parte le più o meno sottili disquisizioni di parole, i ministri del culto cattolico non sono, a rigor di termini, nè pubblici funzionarii, nè professionisti, secondo il più comune significato attribuito a tale vocabolo; per guisa che in una legge di tassa che espressamente esclude i primi e colpisce i secondi, non possono essere nell' una e nell' altra categoria per espressa e diretta vocazione della legge medesima, compresi, ma soltanto per ragione di analogia e di assimilazione. Di qui sorse, e dura tuttora, la divergenza di opinione che mette capo al diverso punto di vista secondo il quale il ministero sacerdotale è considerato.

" Gli uni non veggono nei rapporti fra il sacerdote ed i credenti altro che un vincolo economico e contrattuale di *do ut des*, o di *do ut facias*, un traffico di cose che si ritengono sacre solo da coloro che vi prestano fede; ed in questo senso bene si afferma essere quell' uffizio assimilabile alla professione;—sostengono invece il contrario coloro che si attengono alla idealità spirituale, che alla Religione e ai suoi ministri i credenti attribuiscono. Ma gli uni e gli altri smarriscono la diritta via, divagando in una disputa *de lege condenda,* anzichè limitarsi a discutere *de lege condita;* mentre oggi, dopo che la legge del 1902 riproduce, modificandola, quella del 1870 nel citato articolo 13 e nel relativo Regolamento, il primo quesito a risolvere è quello sul se la nuova legge abbia, ed in che senso, autenticamente interpretato la precedente.

" Or non è nuovo nella storia della legislazione, che in simili casi il Legislatore, non ritenendo abbastanza mature ed esaurienti le indagini per la risoluzione di un dubbio sollevato nella interpetrazione di una legge che imprenda a modificare, rimanga impregiudicata la soluzione medesima, perchè sia possibile un più ampio e ponderato esame della controversia.

" Questa indubbiamente è la più logica e la più corretta interpetrazione della volontà del Legislatore, il quale nel proporre la legge ai corpi legislativi non li richiamò alla soluzione del dubbio, nulla innovando alla soluzione della precedente legge adottata; ma d' altra parte, poichè dopo la legge del 1877 che classifica in una categoria speciale e distinta dai professionisti i ministri del culto, il silenzio della legge avrebbe implicitamente risoluta la questione in senso negativo all' applicabilità della tassa, si aggiunge, nel successivo regolamento, quella formola studiatamente ambigua per la quale è possibile il riesame della questione medesima.

" Atteso che, ciò stante, questo Collegio dovendo emettere un pronunziato che la detta questione risolva, non può non confermare comunque per ragioni non del tutto identiche, l' interpetrazione adottata dalla Corte di merito; perchè, per le ragioni innanzi svolte, nella vigente legislazione l' esercizio del culto cattolico è ritenuto una funzione sociale d' interesse pubblico, il che ripugna a quel carattere d' interesse puramente privato e professionale che gli si vuole attribuire, — e perchè, in un' analoga legge fiscale tuttora vigente, i ministri del culto sono espressamente esclusi dalla categoria dei professionisti. „ *F. P. Flores setensore.*

Circa il suono delle campane — È costituzionale il regolamento comunale che, senza invadere il campo liturgico e senza ledere il sentimento religioso della popolazione, limiti la durata del suono delle campane e le

ore in cui esso è permesso. (Cassaz. di Roma 22 agosto 1912 — Valentini ed altri ricorso nell' interesse della legge) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 453).

— L' autorità comunale non ha facoltà di fare regolamenti circa l' uso delle campane per il servizio religioso.

È perciò illegittima la disposizione con cui si limiti la durata del suono delle campane e si richieda l' autorizzazione del Sindaco per l' uso delle campane stesse. (Cassaz. di Roma 22 agosto 1911 — Ric. Casadei) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 456).

Obbligo degli oneri nei patroni svincolanti—L' obbligo del patrono possessore di beni dotalizi di una cappellania di corrisponderne le rendite e di carattere patrimoniale e non personale.

Conseguentemente, svincolati i beni stessi e convertito in cartelle di rendita il prezzo ricavatone, il patrono non è obbligato ad invertire in oneri di culto che il solo reddito prodotto dalle cartelle. (Cassaz. di Torino 6 nov. 1909 — Battilana c. Fabbriceria in Cogorno) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 463).

Il canone enfiteutico è obbligo solidale — L' obbligazione di pagare il canone enfiteutico deve ritenersi indivisibile, in modo che ciascuno dei vari possessori del fondo enfiteutico è tenuto per l' intiero.

Dividendosi quindi il fondo enfiteutico per successione o per vendita *irrequisito domino*, il direttario non perde mai il diritto di agire indivisibilmente contro qualunque degli utilisti.

La rinunzia alla indivisibilità non si può desumere dal fatto di essersi riscosso parte del canone da uno o più aventi causa dall' orginario utilista.

Tale rinunzia deve essere espressa, giacchè la semplice tolleranza di aver ricevuto parte del canone da uno o più reddenti non fa mutare l' essenza del contratto. (Cassaz. di Napoli, 15 dic. 1910 — Russo c. Abate) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 463).

Circa la precedenza delle confraternite — Il R. Dispaccio 17 giugno 1780 è tutt' ora in vigore; e perciò la sanatoria alla fondazione di una confraternita non pregiudica il diritto quesito da altre alla precedenza.

Ma il diritto alla precedenza non si quesisce con la semplice anzianità civile in fondazione, senza l' esercizio del medesimo.

L' esercizio non si presume, neppure se l' esistenza non ne sia contestata. (Cassaz. di Napoli, 12 magg. 1910 — Arciconfr. SS. Addolorata c. Arciconfr. SS. Rosario di Nola di Bari) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 463).

Decime sacramentali e dominicali rispetto ai comuni — Il primo ed essenzialissimo dei caratteri differenziali fra la decima spirituale, abolita della vigente legislazione senza verun compenso, e la decima dominicale, che da tale abolizione è sfuggita, consiste nella gratuità della prima e nella corrispettività della seconda.

La decima spirituale consiste in una graziosa elargizione periodica che la pietà dei fedeli prestava ai ministri del culto aventi giurisdizione sul luogo della loro residenza, mentre la decima dominicale rappresenta un canone che i terrieri di un Comune o di una regione sono tenuti a pagare ad un ente ecclesiastico in soddisfacimento di una obbligazione originata da una pattuizione corrispettiva.

È pienamente valido il contratto col quale, in origine, il Comune siasi

obbligato verso il parroco ad un' annua prestazione in danaro per oneri di culto (spesa pel vice-parroco, ceri, palme, ostie e vino), quantunque tale contratto siasi sostituito alle decime sacramentali, che prima dell' abolizione il parroco stesso esigeva dai terrieri per le stesse causali. (Appello di Torino, 12 apr. 1910 — Rolando c. Comune di Pieve di Teco) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 465).

— Secondo le disposizioni del diritto canonico alle decime sacramentali fu sempre riconosciuto il carattere d' inalienabilità e d' intangibilità per cui lo *jus decimandi* non poteva essere materia di contratto, solo ammettendosi che oggetto di contrattazione potesse essere il modo di pagamento. ossia l' *emolumentum, decimae*, la *commoditas decimandi.*

Le decime sacramentali, secondo il diritto canonico, consistevano essenzialmente in un obbligo religioso o politico e non mai di diritto privato, avente soprattutto il carattere pubblico di un tributo.

Debbono ritenersi esenti da soppressione quelle decime sacramentali, le quali derivano o da un vero contratto originario e non da un contributo spontaneo e consuetudinario, ovvero costituiscono il corrispettivo non tanto dei servizi puramente divini e sacramentali del parroco, quanto di altri oneri di culto da quest' ultimo assunti, oppure che fossero già state affrancate in conformità delle leggi precedenti a quella 14 luglio 1887.

Le caratteristiche delle decime sacramentali sono : *a)* l' essere corrisposte ad un ministro del culto avente cura d' anime e all' unica chiesa parrocchiale avente l' amministrazione dei sacramenti da tutti gli uomini appartenenti alla stessa parrocchia ; *b)* l' essere riscossa sul prodotto dei fondi e su tutti quelli facienti parte dell' intiero patrimonio parrocchiale ; *c)* l' essere costituita per consuetudine antichissima ed immemorabile.

L' onere del mantenimento del vice-parroco deve considerarsi come inerente alle funzioni sacramentali del parroco.

Prova di legato ad istituto religioso — La dimostrazione che il legato sia rivolto per interposta persona ad un istituto religioso vietato dalla legge deve essere data in modo sicuro e preciso.

Non bastano perciò i fatti che di tale istituto faccia parte, come suora, la legataria ; che questa abbia immediatamente trasmesso all' amministratore dell' istituto la somma legata ; che il Vescovo abbia concordato con la disponente, con la suora legataria e coi superiori della stessa, che la somma apparentemente legata a costei andasse invece ad esclusivo ed intero beneficio dell' istituto. (Appello di Torino, 4 aprile 1910 — Rossi c. Spandre) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 465).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Agosto 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice—Il S. Padre ha mandato lettere :

A Sua Maestà Guglielmo II, Imperatore di Germania e Re di Prussia, in occasione del 25.° anniversario del suo regno. 5 Giug. 1913.

Al Rev. P. Giuseppe Hiss, Superiore generale della Società di Maria,

nella ricorrenza del 50.° anniversario dalla sua professione religiosa. 25 Giugno 1913.

A Mons. Celestino Endrici, Vescovo di Trento, congratulandosi delle solenni feste celebrate per il giubileo costantiniano. 3 Lug. 1913.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreto di questa S. C. S. Padre, volendo dare un maggiore onore a Mons. Carlo Francesco Turinaz, Vescovo di Nancy e Toul, gli ha conferito pure il titolo arcivescovile di Antiochia di Pisidia. 1 Ag. 1913.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con decreti di questa S. C. si è eretta la Prefettura apostolica dell' isola Formosa, dividendola dal Vicariato apostolico di Amoy, e si è affidata ai PP. Predicatori. 19 Lug. 1913.

Si sono mutati i confini tra i Vicariati apostolici di Fokien e di Amoy. 19 Lug. 1913.

Si è divisa in due la Prefettura apostolica della Terra di Guglielmo nella Nuova Guinea, e le due nuove Prefetture apostoliche si sono chiamate della terra di Guglielmo occidentale e della terra di Guglielmo orientale. 25 Lug. 1913.

Si è nominato il R. D. Francesco Hennemann, della Società delle Missioni, Coadiutore con futura successione del Vicario apostolico di Cameron nell' Africa occidentale e Vescovo titolare di Coptos. 16 Lug. 1913.

Sacra Congregazione dei Riti — Il giorno 29 lug. 1913 nel palazzo apostolico Vaticano, dinnanzi l' augusta presenza del S. Padre, fu tenuta la Congregazione Generale dei sacri Riti, nella quale gli E.mi e R.mi signori Cardinali, i R.mi Prelati ed i Consultori Teologi componenti la medesima, hanno discusso e dato il loro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico del Ven. Servo di Dio Michele Le Nobletz, sacerdote e missionario.

Il giorno 5 ag. 1913, nel medesimo palazzo apostolico Vaticano, fu tenuta la Congregazione Ordinaria, nella quale gli E.mi e R.mi signori Cardinali hanno dato il loro voto sulle seguenti materie: 1.° Introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Suor Maria Bernarda Soubirous, delle Religiose della Carità e della Istruzione Cristiana di Nevers. 2.° Revisione degli scritti del Servo di Dio Giuseppe da Palermo chierico novizio dei Frati Minori Cappuccini.

Secreteria di Stato — Con biglietti della Secreteria di Stato il Santo Padre si è degnato nominare:

Il R.mo P. Filippo Maroto, procuratore generale dei Figli del Cuore Immacolato di Maria, Consultore della suprema Sacra Congregazione del Sant' Uffizio.

L' E.mo e R.mo signor cardinale Benedetto Lorenzelli membro della Sacra Congregazione dei Riti.

Necrologio — Sono morti: Mons. Guglielmo Giles, Vescovo titolare di Filadelfia.

Mons. Giuseppe Uberto Drehmanus, Vescovo di Ruremonda.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto numerosi pellegrinaggi venuti a Roma, non ostanti i calori estivi, per il giubileo costantiniano, tra cui importanti per numero quelli della Croazia, di Cagliari, di Piacenza, di Milano e di Caserta — Nella ricorrenza del 10.° anniversario della sua incoronazione il S. Padre ha ricevuto telegrammi di augurii e di omaggi da Sovrani, Principi, Capi di Stato ed eminenti personaggi. Innumerevoli poi sono stati quelli inviati dall' Episcopato cattolico, da Prelati, Istituti, Seminarii, Collegi, Associazioni cattoliche e notabili persone di tutto il mondo. In tale fausta occasione Sua Santità ha fatto versare lire duemila alla Commissione per le cucine economiche del Circolo di S. Pietro per i poveri di Roma — Si è inaugurato a Civitavecchia il monumento al P. Alberto Guglielmotti O. P., ammiraglio onorario della marina italiana ed autore della celebre storia della Marina Pontificia. Erano presenti tutte le Autorità civili e militari, tutti i membri del Ministero della Marina, molti Deputati e Senatori ed il R.mo P. Generale dei Domenicani. Il monumento è opera dello scultore Vignanelli — Sono riusciti importanti il congresso cattolico svizzero e quello tedesco. A quest' ultimo presero parte più di 20 mila persone, tra cui le più spiccate personalità del partito cattolico e oltre 50 deputati del centro.

Al *referendum* sulla massoneria, iniziato dall' *Idea Nazionale*, organo del partito nazionalista, personaggi insigni per lettere, scienze ed altezza di ufficii hanno risposto stigmatizzando una società che non ha il coraggio di manifestare apertamente il suo scopo. L' on. Cottafavi la chiama un anacronismo storico e politico, incompatibile con le libere manifestazioni caratteristiche della vita moderna, e quindi dannosa alla Società, all' Italia specialmente — Dopo sette giorni di sciopero insano a Milano i sindacalisti hanno dovuto abbassare le armi. Lo sciopero generale, che si pretendeva in tutta Italia, è miseramente fallito, tranne in qualche grande città, dove sono avvenute le solite chiassate; sicchè il buon senso della maggior parte dei lavoratori ha finito per trionfare — Oltre il detto sciopero, la calma estiva non è stata turbata all' interno da alcun fatto notevole. Anche nella Libia le operazioni militari procedono lentamente, sebbene vittoriose per i nostri — La conferenza dei belligeranti balcanici a Bucarest ha affrettato la conclusione della pace, ch' è stata finalmente firmata. Tutti gli Stati balcanici hanno molto guadagnato, anche la Romania che durante la guerra contro il turco era rimasta immobile. La Serbia raddoppia il suo territorio; ma lo stato che guadagna più di tutti materialmente è la Grecia, che forse sarà oggetto di gelosie e di futuri assalti. Il Montenegro ha ingrandito il suo territorio, sebbene abbia dovuto rinunziare al possesso di Scutari. Soltanto la Bulgaria, assalita dalle sue rivali dopo l' immane sforzo contro l' Impero Ottomano, non solo ha dovuto rinunziare al sogno della Grande Bulgaria, com' era stata creata dal trattato di S. Stefano, ma vede in pericolo le sue faticose conquiste, specie la Tracia, dov' è tornato a governare il turco, e Adrianopoli che la Porta ha riconquistata e che rifiuta di restituirle. Si teme però che la pace non sarà duratura — Il Senato francese ha approvato, dopo lunga discussione, i progetti militari e finanziarii del gabinetto Barthou — Alla Camera dei Lordi si è nuovamente discussa la situazione navale della Gran Brettagna — Alla Camera belga il Governo non è riuscito a far discutere le riforme scolastiche per l' ostruzionismo socialista — In Portogallo continua la persecuzione religiosa. Le associazioni cultuali, che sono vere associazioni giacobine, impediscono ai parroci l' insegnamento catechistico senza la loro autorizzazione. I Parroci di S. Vincenzo e delle Grazie hanno protestato energicamente contro tale inaudito sopruso, facendo conoscere al popolo come s' intenda dalla massoneria dominante la parola libertà.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Si concedono indulgenze plenarie e parziali all' Arcisodalizio del Suffragio Sacerdotale, *eretto in Napoli.*

PIUS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam. — Per similes Litteras Nostras, die X mensis ianuarii anno vertente Piscatoris annulo obignatas, frugiferum opus " a suffragio Sacerdotali „ canonice Neapoli erectum ad Archisodalitii gradum proveximus, cum facultate cognomines eiusdemque instituti societates in universo terrarum orbe sibi aggregandi. Nunc autem cum dilectus filius Vincentius Pelliccia, racerdos, eiusdem pii operis hodiernus moderator, Nos enixis precibus flagitet, ut fidelibus idem in Archisodalitium nunc et in posterum adlectis, sive adlegendis, peculiares nonnullas indulgentias et spirituales gratias largiri de Apostolica benignitate dignemur, Nos piis votis huiusmodi, quae in operis tam salutaris bonum atque incrementum cedunt, quantum in Domino possumus, obsecundandum censemus. Quae cum ita sint, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Inquisitoribus generalibus et abrogatis indulgentiis ac privilegiis quovis modo Sodalitati huc usque concessis, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis qui in enunciatum Sodalitium in posterum ingredientur et die primo inscriptionis ipsorum, si fuerint sacerdotes, admissorum sacramentali confessione expiati, Missam in suffragium vita functorum sacerdotum celebrent, et pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant; si vero clerici, simiiliter vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti, Missam, ut supra, audiant, precesque, uti ante diximus, fundant, plenariam: et die qua solemnis commemoratio agitur decessorum Nostrorum et S. R. E. Cardinalium nec non episcoporum, sacerdotum et clericorum defunctorum, omnibus et singulis nunc et in posterum idem in Archisodalitium canonice inscriptis, qui similiter sacra exomologesi expiati atque Angelorum pane recrea-

ti, huic commemorationi solemni intersint, ibique, uti supra, orent, etiam plenariam: tandem iisdem inscriptis atque inscribendis nunc et in posterum, si die, ab Ordinario designando, quo defunctis sodalibus solemnia iusta quotannis persolvuntur, his aderint; et similiter si quotannis Nativitatis D. N. I. C., Assumptionis et Immaculatae Conceptionis Virginis Deiparae nec non sanctissimi Corporis Christi Domini festis diebus, a medietate diei praecedentis ad occasum usque solis respectivi festi diei, simulque uno cuiusque per annum mensis die ad cuiusqne eorum lubitum eligendo, ab ortu usque ad occasum solis ipsius diei, propriam Archisodalitii ecclesiam, si exstet in locis ubi socii commorantur, secus cuiusque curialem, visitent, ibique quae antea recensuimus pietatis opera rite praestent, idest confessi, angelorum Pane se reficiant atque orent, uti superius, plenariam pariter indulgentiam concedimus. Praeterea die secunda mensis novembris, qua in Ecclesia recolitur fidelium defunctorum memoria, sodalibus Archisodalitii eiusdem similiter vere poenitentibus et confessis ac sacra Communione refectis plenariam peccatorum suorum omnium indulgentiam et remissionem largimur, toties lucrandam quoties intra spatium quod intercedit a medietate diei praecedentis ad occasum usque solis eiusdem commemorationis diei vel propriam Archisodalitii vel curialem uniuscuiusque ecclesiam, preces, uti superius diximus, fundentes, celebrent. Ad haec eisdem fidelibus nunc et in posterum ipsam in Archisodalitatem adlectis vel adlegendis, quoties in suffragium defunctorum sacerdotum orantes, templum quodvis, sive publicum sacellum inviserint, trecentos dies; quoties autem vel minoribus funeribus sacris in suffragium uniuscuiusque sodalis defuncti peragendis adsint, vel coemeteria visitent, ibique pro defunctis sodalibus orent, de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta septem annos totidemque quadragenas expungimus; sacerdotibus vero sodalibus nunc et in posterum exsistentibus largimur, ut quo die ad quodvis cuiusque ecclesiae sive sacelli altare Missam pro piandis defunctis sodalibus celebrent, eodem Missa illi animae pro qua celebrata fuerit perinde suffragetur ac si rite fuisset ad privilegiatum altare peracta. Denique fas sit ipsis sodalibus, plenariis his omnibus ac partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare, si malint. Praesentium autem indulgentiarum participes volumus societates omnes ipsius instituti ac nominis ubique terrarum exsistentes, quae Neapolitano Archisodalitio rite in praesens aggregatae reperiantur, vel aggregentur in posterum. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et personae in ecclesiastica digni-

tate constitutae sigillo munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XV iulii MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry Del Val, *a Secretis Status.*

II.

Lettera al Rev.mo P. Giacinto M. Cormier, Maestro Generale dell'Ordine de' Predicatori, in cui si dànno norme tendenti al perfezionamento dell'Ordine, pel Capitolo generale da celebrarsi in Olanda.

Dilecte fili; salutem et apostolicam benedictionem. — Cum primum secreto Dei consilio ad Petri Cathedram immerito evecti sumus, omnes cogitationes curasque Nostras in eo collocavimus, ut religiosis familiis, in hac tanta rerum acerbitate, consuleremus; eas enim, cum optime semper de Ecclesia deque animarum salute meruerint, Nobis *ad omnia in Christo instauranda* magno usui fore prospiciebamus. Quod ut ex optato eveniret, pro viribus enisi sumus, ut religiosi sodales vestigia sanctissimorum persequerentur virorum quos colerent sui quisque Ordinis conditores ac parentes; nemo enim non videt, quo arbor puriores et copiosiores e radicum fibris succos hauserit, eo latius diffundi ramos et uberiorem polliceri fructum.

Ex iis autem sodalitatibus non mediocrem curarum Nostrarum partem insignis Praedicatorum Ordo iure sibi vindicat, tum pro veneratione erga Patriarcham Dominicum Nostra, quo veluti auspice Pontificatum inivimus, tum quia S. Thomae Aquinatis doctrinam permagni facimus: qua profecto velimus studiosos imbui omnes, ut prava de divinis humanisque rebus scita, quae ubique irrepserunt, evellantur, et christiana veritas, perspicue cognita, in omnium animis penitus haereat.

Iamvero, cum ad Nos perlatum sit, die octavo et vicesimo huius mensis, id est in S. Augustini Doctoris festo, futurum ut generalis vestri Ordinis coetus in Hollandia agatur, cuius erit antiquam Dominicianae familiae vitam et spiritum redintegrare, tradita a maioribus tueri, et disciplinae leges pro temporum necessitate perficere, subiit animum Nostrum quonam pacto possemus consiliis et auctoritate Nostra incepto vestro suffragari. Quod cum diu multumque Nobiscum reputaverimus tibi, dilecte Fili, qui coetui iure tuo, praeeris, edicimus quae sequuntur, pro certo habentes, ab iis non esse vos, pro summa observantia in Nos vestra, ne transversum quidem unguem in condendis decretis discessuros.

I. Cum, defervescente in christiano populo fidei caritatisque ardo-

re, magis decrescat in dies eorum numerus qui, ad evangelicam perfectionem assequendam, religiosis sodalitatibus adscribi cupiant, Praelati Ordinis omnia consulto experiantur ut eiusmodi deprecentur incommodum; sed caveant omnino ne festinanter neve gregatim adolescentes adsciscant, de quibus in incerto sit afflatune divino sanctissimam istam vitae rationem deligant. Quos vero, re diligenter perpensa, in tironum numerum cooptarint, sedulo curent ut ii proprium Dominici Patris legiferi effingant ingenium constanterque retineant; et in primis animi demissionem praebeant et obediendi virtute fulgeant, nulla rei obedienter faciendae ratione quaesita, nulla mora tergiversando interposita. Plerumque enim fieri cernimus, ut nonnulli non idcirco claustra turpiter deserant quod in Ordinem ausi sint invito Deo se iniicere, sed potius quod apta in tirocinio institutione caruerint, nec formam induerint, absoluto tirocinio, quae virum Deo sacrum deceat.

Eadem in tironibus admittendis excolendisque adhibeatur prudentia ac sollertia cum de Tertiariis agitur, a quibus sane plurimum utilitatis sperandum est catholico nomini, si ii ceteros exemplo antecedant et pietatis artes remque omnem optimam provehant. Quemadmodum enim patriarchae illi Dominicus et Franciscus sunt divinitus excitati ut conatu studioque communi fulcirent Ecclesiam, ita oportet utriusque familiae Tertiarios, coniunctis viribus, in tuenda Apostolicae Sedis et societatis christianae incolumitate certatim elaborare.

II. Iis unice munus disciplinas sacras tradendi Praelati committant, quos certo norint, non modo ad eum diem nullam dedisse suspicionem de suae integritate doctrinae, sed etiam ea mente esse ut prorsus sequantur, tum in catholica veritate explananda, tum in erroribus refellendis, normas ac regulas quas Apostolica Sedes nostra aetate praescripsit aut posthac praescriptura sit.

III. Libri a religiosis viris conscripti ne primum neve deinceps edantur nisi ante Praelati Ordinis probarint, iis tamen servatis quae in Constitutionibus Ordinis, in Litteris Apostolicis *Officiorum ac munerum* ac posterioribus Apostolicae Sedis decretis sancita sunt. Ea vero ut tutius ad effectum deducantur, Praelati per se ipsi deligant censores ex iis sodalibus, quos constet, tum praestare aliis incorruptae professione doctrinae rerumque intelligentia quae in iudicio sunt, tum nullius rationem libero animo habere: iis contra submotis, quos scriptores ipsi malle videantur.

IV. Sodales qui scribendo id sibi proponunt, ut explicent, evolvant, pensent certas quasdam sententias, certa quaedam *systemata* nostris, hisce diebus usu recepta, quae qui tenent ad catholicam veritatem prope accedere videantur, immo etiam arbitrentur se eam uberius illustrare ac rectius interpretari quam factum sit sapientia veterum, volumus intellegant, eius generis sententias ideo esse periculi plenas, quia leves

ieiunasque mentes, rerum novarum natura cupidas, facile illiciunt et a fide aeternaque salute prohibent. Quamobrem filiis Dominici sancti itemque Angelici Doctoris discipulis sollemne esto pro catholica fide aperte fortiterque propugnare et, cum benigna hominum aestimatione, errores fucata veri specie nudare.

V. Gradus academicos Romani Pontifices saluberrimo eo consilio instituerunt auxeruntque privilegiis, ut eos publice commendarent qui in sacris disciplinis excellerent; verum Apostolica Sedes est haud semel conquesta quod ab iis religiosi viri causam nanciscerentur capiendi sibi et vitae commoda et chori communiumque officiorum vacationem.

Vigilent Praelati ne prava eiusmodi consuetudo irrepat neve consistat; ea enim plus hodie religiosos viros dedecet, cum, serpente latius in Ecclesiam bello, necesse est homines, ingenio rerumque usu valentiores, honorum et commoditatis vitae iacturam magno animo facere, labores quosvis tolerare, ut pro Deo Ecclesiaque devoveant se totos. Ad rem meminerint „Dominiciani sodales decessoris Nostri Clementis VIII praescripta: " A servitio chori cum lectoribus et praedicato- " ribus superiores, iis tantum diebus quibus eos legere aut praedicare " contigerit, dispensare possint. „

VI. Sodales e Praedicatorum Ordine *instantes* esse *ministerio verbi*, quod habent instituto suo praecipuum, magna cum voluptate frequenter accepimus. Verum eos vehementer cohortamur, demisso suscipiant impleantque animo sanctissimum munus, *praedicantes Iesum Christum, et hunc crucifixum;* quod nisi fecerint, quin immo inanem gloriam hominumque gratiam aucupari maluerint, erunt *semetipsos pascentes, nubes sine aqua, arbores autumnales, infructuosae.* Omni igitur contentione studeant id efficere quod discipulo suo Timotheo Apostolus tanto opere mandabat: *Sollicite cura teipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis.* Ita et praeclaro Nobis erunt solacio et hominum salutem mirifice provehent.

VII. Quod singuli sodales adscribantur ut filii, non, quemadmodum ante actis temporibus, ad peculiare aliquod coenobium, sed contra ad Provinciam, id cum hodiernae rerum condicioni videatur aptius congruere, et quia vitae communi perfecte degendae plurimum confert, et quia facilius ita prospicitur aequabili utilique redituum proventuumque partitioni inter tironum domos, missiones et varia coenobia, quae maiore subsidio indigeant, decernimus auctoritate Nostra, consuetudinem hanc, sodales ad Provinciam adscribendi, iam nunc vim habere et naturam induere Constitutionis Ordinis propriae, contrariis quibusvis non obstantibus.

Quae videmur, dilecte Fili, pro Nostra in Dominicianam familiam caritate, utiliter constituisse, ea cum religiosis viris communices qui tecum ad generalem coetum proxime habendum iure suo convenient. Confidimus vero futurum, ut universi Ordinis sodales hortationibus ius-

sisque Nostris obtemperent modesteque pareant; qua in re se dignos praebebunt Patris sui legiferi heredes, quem Apostolica Sedes habuit observantissimum. Vos autem laboresque vestros eiusdem sancti Patriarchae tutelae committimus; et caelestium munerum auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, dilecte Fili, religiosis viris qui tecum generalem coetum acturi sunt, et universo Praedicatorum Ordini, apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die IV mensis augusti, festo S. Dominici, anno MCMXIII, Pontificatus Nostri decimo.

PIUS PP. X.

S. Congregazione del Concilio

I.

Di un rescritto di riduzione apostolica nullo, per vizio obreptionis et subreptionis.

Maioricen. Reductionis onerum — 24 Mai. 1913 — *Per summaria precum* — Ultimo quo decessit testamento Theresia Barcelò, monialis conventus a Conceptione oppidi de Sineu, omnia sua bona favore praedicti conventus reliquit. Verum eorumdem pars quae erogari debebat in eleemosynas et suffragia pro anima testatricis, executores testamentarii decreverunt, ut applicaretur in constitutionem cappellaniae celebrationis missarum diebus festis et dominicis quae etiam essent litandae iuxta mentem seu pro anima fundatricis: hae missae quae annuatim ascendebant ad 80, celebrari debebant in ecclesia monasterii, et cappellania inservire debebat ut titulus s. ordinationis pro clerico paupere, donec de beneficio ecclesiastico, vel de alio medio honestae substentationis ab Episcopo non esset provisus.

Anno 1894 sub die 14 Februarii iidem executores testamentarii pii relicti adprobationem a Curia dioecesana Majoricensi praefatae cappellaniae reportarunt. Eius dos constituta fuit in quatuor titulis (laminas) debiti publici hispani, quae annuum reditum dabant libellar. (pesetas) 428.

Ab hac summa detractis libellis 287 pro titulo s. ordinationis iuxta taxam dioecesanam, adhuc restabant libellae 150 (vel melius libell. 145,72 ob taxam unius in singulis centenis gravantis reditum) quae erant satis superque sufficientes pro eleemosyna missarum 80 in ratione libel. 1 cum dimidio pro unaquaque missa iuxta rationem vigentem in dioecesi pro manualibus, cum detracta eleemosyna libell. 120 adhuc superessent lib. 25,72.

Hanc capellaniam primus obtinuit eodem anno et sibi in titulum constituit clericus Laurentius Gamundi et Colom.

Verum exinde factum est ut taxa ab uno in singulis centenis, quae assignatum reditum percutiebat, elevaretur ad viginti, et reditus annuus a libellis 428, ad libell. 338 reductus fuerit ceu ex Curiae attestatione. Quare cappellanus Gamundi et Colom perpendens titulum s. ordinationis integrum esse debere et consequenter statutam eleemosynam pro missarum onere adimplendo esse imparem utpote reductam ad 50 libellas, supplicem libellum, a Curia de more commendatum, H. S. Congregationi obtulit, ut 80 missarum numerus coarctaretur ad triginta trium tantum missarum celebrationem. S. Congregatio factae petitioni, rescriptio diei 13 Martii 1909, benigne annuit.

Renunciato obtento rescripto Abbatissae monialium de Conceptione oppidi Sineu, haec factam gratiam, utpote monasterio valde damnosam et intentioni fundatorum sacri patrimonii contrariam, omnino respuit. Cappellanus Gamundi appellavit ad quamdam conventionem initam cum praefato monasterio, vi cuius ipse perseveraret non obstante supervento augmento taxarum in celebrationem sive per se sive per alium 80 missarum, sed unam tantum applicaret pro anima fundatricis in die anniversaria eius mortis. Hanc conventionem Abbatissa illico diffiteri non dubitavit, reclamans integram oneris in constitutione tituli adiecti satisfactionem tum quoad celebrationem tum quoad applicationem 80 missarum.

Ordinarius Majoricensis in exorta quaestione votum promotoris fiscalis exquirere censuit: hic vero praemisso quod iuxta fundationis scripturam missae sunt celebrandae et applicandae, et quod indulta reductio respicit tantum applicationem et non celebrationem, putat editum rescriptum esse obreptitium et subreptitium " quoniam verum " non est quod centum et quadraginta libellae quae in scriptura fun- " dationis tituli assignantur pro stipendio octoginta missarum, minu- " antur propter gravamina status civilis ad solas quinquaginta libellas. " Quod sic probatur: gravamen status civilis, de quo in casu, impor- " tabat unum pro centum quando titulus patrimonialis institutus est, " sed postea ascendit ad viginti pro centum, et ita hodie se habet. " Age dum, ad praefatum titulum patrimonialem constituendum con- " signatae sunt syngraphae debiti publici Hispaniae quae quadringen- " tas viginti octo libellas annuas reddunt; ex quibus detractis ducen- " tis septuaginta octo libellis pro congrua substentatione presbyteri " titularis iuxta taxam dioecesanam, detractoque gravamine primigenii " unius pro centum, remanebant centum quadraginta quinque libellae " pro octoginta missarum stipendio non ascendente ad centum qua- " draginta quinque libellas sed ad centum et viginti tantum et ideo " supererant viginti quinque libellae in profectum Gamundi vertentes.

" Postea autem gravamen status civilis crevit usque ad viginti pro " centum, sed hoc gravamen non tantum afficit stipendium octoginta " missarum sed etiam ducentas septuaginta octo libellas congruae sub- " stentationis titularis. Sed incrementum gravaminis cum sit novemde- " cim pro centum, ascendit pro congrua sustentatione titularisis ad se- " xaginta duas libellas, pro stipendio autem missarum octoginta, ad vi- " ginti septem libellas tantum. Ideo, detractis his viginti septem li- " bellis gravaminis, remanent pro stipendio missarum centum septem- " decim libellae, nempe, iuxta taxam dioecesanam remanet presbytero " Gamundi stipendium pro septuaginta octo missis, et sic tantum po- " titur detrimentum stipendii duarum missarum„.

Deinde idem Ordinarius in literis diei 27 Februarii anni iam elapsi, ad H. S. C. circa ulteriores exquisitas informationes, perpenso quod hae hauriri directe non potuerunt ab executoribus testamentariis utpote iam defunctis, sed tantum a vidua unius ex hisce executoribus nepote piae testatricis et ex tribus monialibus praefati conventus de Sineu rite interrogatis, sequentia retulit et expressit circa enunciatam institutionem " Universa bona sua monasterio Sineu destinata sunt. " Ex his bonis pars ad celebrandam alteram missam in ecclesia mona- " sterii diebus dominicis et festis applicari debebat. Ad hoc obtinen- " dum costituendus erat titulus patrimonialis ordinationis in favorem " clerici pauperis oppidi Sineu ut posset hic praedictam missam ce- " lebrare et munere secundi capellani fungi.

" Proinde hic est finis praecipuus fundationis, ita ut titulus patri- " monialis costituendus esset cum onere missae, non quod onus mis- " sae inserviret ad roborandum titulum, sed e contra ad scopum po- " tissime obtinendi secundam missam „.

" Praeterea declarandum est quod alter ex executoribus testamen- " tariis, cum optaret maxime Rev. Laurentio Gamundi, tunc famulo " suo, subvenire, statuit, consentiente comite, titulum patrimonialem " ex bonis testatricis praedicto Gamundi (originis et domicilii loco non " obstante, quippe non ortus erat nec unquam in oppido Sineu mora- " tus est) constituere cum onere praefatam secundam missam cele- " brandi.

" Sed ut colligitur, alia summa pecuniae designabatur huic oneri " missae et alia titulo; haec enim duo non erant confundenda quam- " vis invenirentur in una eademque institutione. Nec credibile vide- " tur intentionem executorum testamenti in costitutione tituli eam " fuisse ut vectigalia futura efficere[t] deberent tantum onus missae, " nam satis cognita est rectitudo illorum qui nunquam certe vellent " voluntatem fundatricis violare „.

Hisce habitis et sedulo perpensis ac attento voto Consultoris, in plenario huius S. C. coetu die 24 maii 1913, EE. Patres rescripserunt:

Rescriptum diei 13 Martii 1909 non sustineri, ob vitium obreptionis et subreptionis.

SS.mus D.nus Noster Pius PP. X resolutionem EE.morum Patrum ratam habuit et adprobavit.

ANNOTAZIONI.

Le ragioni di questa decisione possono raccogliersi dalle seguenti osservazioni del Consultore:

" In praesens reditus ex praedictis schedis publicis est reductus ob impositionem tributi 20 % ad libellas 338, seu imminutio prisci reditus in libell. (hispanice pesetas) 428 ascendit ad libell. 90, ut iam alias fuit notatum. At dato etiam et non concessso quod hae libellae sint subtrahendae tantum a summa statuta pro oneris missarum implemento in lib. 150, non remanent 50 sed potius 60. Quare expositio facta a recurrente Laurentio Gamund et Colom dici debet semper obreptitia vel subreptitia quamvis id ex bona fide contigerit, nam causa motiva concessionis fuit defectus reditus. Verum obreptionis vel subreptionis vitium augetur insuper, si advertatur quod in casu taxae gravamen non solum reditum pro missis, sed etiam reditum pro congrua sustentatione assignatum proportionaliter percutere debet. Hinc S. Congregatio in gravem errorem inducta fuit quando edictum fuit ex praefata taxa stipendium pro missis reductum fuisse ad libellas 50. Revera facta distributione taxae in singulis reditibus seorsim assignatis, annua eleemosyna pro missis 80 remanet in libellis circiter 120, vel 121, quae est sufficiens iuxta taxam dioecesanam in libella 1,50 pro unaquaque missa, ad numerum 80 miss. persolvendum. Unde de nullitate rescripti diei 13 Martii 1909 ab H. S. C. editi ambigi nequit.

" Verum cum de mala Oratoris fide in casu non constet, sed tantum de errore ipsius in applicanda exposita taxa et aliunde reditus pro ipsius honesta substentatione impar evaserit, seu titulus suae ordinationis insufficiens sit iuxta taxam dioecesanam, quaeri potest utrum huic insufficientiae succurri possit per congruam reductionem seu imminutionem dicti oneris missarum, idest per novum rescriptum.

" Antequam ad solutionem praefatae quaestionis accedam haec mihi notanda sunt. Primo in themate fundi pro sacro patrimonio et pro missarum celebratione seiunctim et taxative fuerunt assignati: at non obstante gravamine taxae 20 in singulis centenis, integer vel quasi adhuc restat fundus pro missis; eo vel magis quia in hisce duabus ut ita dicam institutionibus, praecipuus finis tum testatricis tum executorum testamenti, ut retur Episcopus in praecitatis literis, fuit celebratio et applicatio secundae missae iuxta testatricis intentionem in monasterio ad quod ipsa ceu monialis spectabat.

" Secundo receptissimum est onus missarum tamquam privilegiatum coeteris oneribus antecellere: ideoque quando reditus sunt impares ad ea ferenda, prius alia onera vel legata sunt reducenda vel etiam suspendenda quam onus missarum iuxta regulam, quam tradit Fagnan. in *cap. ex parte n. 34 et 35 de Constitut.* et docuit H. S. C. in *Novarien., Reductionis*

et commutationis onerum 19 Febr. 1791, § *Quatenus* et in *Mazarien.*, *Reductionis et Absolutionis,* 14 Dec. 1822, § *Quod.*

" Hisce tamen non obstantibus puto in casu omnibus perpensis aliquam reductionem missarum esse concedendam. Verum quidem est quod executores testamentarii discriminarunt reditus pro cappellani sustentatione et pro missis assignatos, sed ex hoc non sequitur quod sint duae separatae institutiones, sed potius una seu constitutio tituli s. ordinationis cum onere missarum; nam si in specie indicati sunt reditus id factum est, quia hi tunc temporis reputati sunt sufficientes tum ad titulum constituendum tum ad praedictum onus persolvendum. At nunc ex augmento tributi facti sunt insufficientes; profecto si hoc ab executoribus fuisset praevisum, rationabiliter praesumi potest vel maiorem summam destinasse, vel minorem numerum missarum imposuisse, ut titulus s. ordinationis in suo esse maneret. Stante autem hac praesumpta fundatorum cappellaniae voluntate, non videtur eis iniuria irrogari, si aliqua impositi oneris reductio elargitur.

" Neque est alienum ab H. S. C. praxi ut missae reducantur, quando superextantes cappellaniae reditus amplius non sunt sufficientes honestae cappellani sustentationi: conferri ad rem possunt resolutiones in *Isernien.* 26 Nov. 1723, *Alben.* 24 Martii 1792 et *Vercellen.* 19 Nov. 1825: in specie autem pro ordinatis ad titulum cappellaniae decisiones in una *Interamnen.* diei 29 Novembris 1777 et in alia *Messanen.* diei 11 Ianuarii eiusdem anni relatae a Reus et Lingen. in sua collectione *Causae Selectae per summaria Precum, pag. 16.*

" Neque ad supplendos reditus in casu videntur posse cogi moniales conventus Immaculatae Conceptionis de Sineu utpote haeredes piae testatricis Barcelò. Pars enim haereditatis statuta ab executoribus testamentariis pro enunciati legati adimplendo distracta fuit ab asse haereditario, et fuit apud Curiam Episcopalem deposita et consignata taxative ad praedictum scopum: unde ipsae liberatae fuerunt ab omni onere. Ad rem Bened. XIV *de Synodo Dioec., lib. 13, cap. ultimo, n. 33.* " Si pius testator (in casu executores testamentarii) iubeat suum haeredem dare legatario, non fundi reditus sed fundum ipsum, et ex fructibus inde obvenientibus missarum celebrandarum stipendia desumat, ad nihil ultra cogitur haeres, quam ad ipsum fundum seu bona legata extrahenda; nec potest ulla ratione urgeri, ut suppleat, quod succedentibus temporibus ad integrum absolutumque missarum oneris implementum deesse contingat, velut fusius demonstrat *Pasqualig. de sacrif. novae legis, q. 1026, n. 3,* confirmatque Rota, *decis. 433* per totum coram Cerro. Haeres quippe id tantummodo praestare debet quod ei demandatum est a testatore. Quod si progrediente tempore, traditi fundi reditus imminuantur, ad legatarium pertinet, omisso haerede, apud legitimum superiorem instare pro oneris reductione, ad eamque obtinendam docere tum de obveniente sibi damno, tum de redituum imminutione cui ipse propria culpa causam non dederit, tum denique ostendere integrum sibi non esse urgere haeredem, ut praestet id, quod deesse compertum est, ad hoc ut piae testatoris voluntati cumulate satisfiat ...

" Sed qua mensura petita reductio erit indulgenda? Ut superius innui, reditus initio fundationis assignati in singulis annis derivantes a versuris

publicis Hispanicis censebantur in lib. 428 quarum 278 inserviebant pro honesta cappellani sustentatione et reliquae 150 erogari debebant in celebrationem et applicationem annuam missarum pro anima testatricis Barcelò faciendam in ecclesia enunciati conventus in nonnullis diebus designatis, seu festis et dominicis diebus nec non in diebus intra octavas festorum Concept. B. M. V. et Corporis Christi. Novissime hi reditus cumulatim sumpti ob grave taxarum augmentum descenderunt, teste locali Curia Episcopali ad lib. 338 seu imminuti sunt in libellis 90. Iam vero si a praedicta summa lib. 338 subtrahatur summa initio taxata pro clerici substentatione nempe lib. 278, residuae adhuc sunt lib. 60, quae impendi poterunt in applicatione 40 missarum ad mentem testatricis iuxta taxam vigentem in dioecesi, firmo in reliquis missis 40 onere tantum celebrationis in ecclesia praecitati conventus. Orator optaret ampliorem reductionem, attento praecipue quod pretia rerum de die in diem continuo augescunt: sed eius desiderio non puto esse acquiescendum, praesertim attento contrario voto Episcopi, uti ex allegata epistola facile erui potest „ (1).

" I. Mori, *S. C. C. Consultor.* „.

II.

Se un Capitolo Cattedrale possa essere esente dalla ispezione del Vescovo nell' amministrazione de' suoi beni.

Eugubina Administrationis — 24 Mai. 1913 — Praesens controversia suam ducit originem ex quodam recursu diei 28 Semptembris an. 1909 Revmo Episcopo Eugubino a nonnullis Canonicis illius Capituli Cathedralis oblato: recurrentes querebantur de ratione qua administratio bonorum capitularium procedebat ac ad Ordinarium, ut sua auctoritate opportuna remedia afferret, provocabant. Oblatum recursum suis litteris diei 7 Octobris eiusdem anni transmisit Episcopus ad hanc Sacram Congregationem exponendo Capitulum Eugubinum, vi cuiusdam asserti privilegii, Ordinarii in suorum bonorum administratione interventum, inspectionem nullo modo admittere.

Litteris diei 20 Octobris Episcopo hoc datum fuit responsum: " È " pervenuto a questa Sacra Congregazione del Concilio il ricorso di " alcuni canonici della sua Cattedrale, che si lamentano del modo con " cui fu condotta l'amministrazione capitolare, specialmente nel de- " corso anno 1908 e reclamano contro il riparto delle rendite, che di- " cono essere stato fatto con loro danno; ed è pure pervenuto quanto " ha esposto V. S. intorno al privilegio che il Capitolo della stessa " Cattedrale ritiene di avere di piena esenzione dal Vescovo in affari " di amministrazione.

" Rimettendo ad altro tempo il prendere in esame se sussista vera-

(1) La S. C. però non ha creduto concedere con questo rescritto la riduzione proposta dal Consultore.

" mente e quale estensione abbia l'asserito privilegio, la S. Congre-
" gazione ha ritenuto che dopo il ricorso della minoranza del Capitolo
" sia necessaria un'accurata revisione dell'amministrazione capitolare,
" ed ha deliberato di incaricare di tale revisione la S. V. con speciali
" facoltà da sanzionarsi dal S. Padre.

" Riferito quindi tutto ciò al medesimo S. Padre dal sottoscritto
" Segretario nell'udienza del 10 corrente, Sua Santità si degnava di
" approvare la decisione della S. C. ed ordinava che Ella come Dele-
" gato speciale della Santa Sede, non ostante qualsiasi privilegio o con-
" suetudine in contrario, proceda alla revisione di tutte le amministra-
" zioni capitolari dell'anno 1908 e anche degli anni precedenti, se lo
" riterrà necessario, con la facoltà di suddelegare anche altre persone
" di sua fiducia, esamini i rendiconti e le relative giustificazioni, l'e-
" rogazione delle rendite e l'adempimento degli oneri, interroghi i
" ricorrenti, gli amministratori e gli altri canonici e ponga tutti gli
" altri atti necessari ad espletare il mandato che ora riceve. Eseguita
" che Ella avrà tale revisione, si compiacerà di trasmettere i risultati
" alla S. Congregazione, la quale si riserva di emettere in proposito
" il suo giudizio ".

Mandatum sibi commissum exequutus est Episcopus Eugubinus: Sacra Congregatio, accepta Episcopi relatione ac audito voto Consultoris, litteris diei 7 Ianuarii 1911, suas dispositiones eidem Episcopo significavit.

Nunc manet solvenda quaestio circa assertum privilegium, quo Capitulum quamlibet Episcopo subiectionem, quoad bonorum administrationem, negat, ac eidem, etiam in Sacra Visitatione, librum deliberationum capitularium, ea ratione quod in maxima parte coetuum capitularium, agatur de administratione bonorum, ostendere detrectat. Hic advertatur patrimonium Capituli ex bonis immobilibus, quorum administratio curam assiduam requirit, constare: agitur, scribit Episcopus in citatis litteris diei 7 Octobris 1909, " di una vasta amministrazione
" di ben 10 o 12 possessioni (poichè il Capitolo come rappresentante
" di nove parrocchie ha ancora un'esteso e fiorente patrimonio in ter-
" reni) che è gestita per mezzo di coloni a mezzadria ".

In Cathedrali Ecclesia Eugubina Canonici Regulares sub regula divi Augustini antiquitus inveniebantur. Summus Pontifex Leo X per Bullam diei 7 Maii 1514, preces Emi Cardinalis Fregosi, Archiepiscopi Salernitani nec non Administratoris Apostolici dioecesis Eugubinae, excipiendo, Capitulum regulare in saeculare convertit, salvis iuribus ac privilegiis nec non numero canonicorum regularium, sub expressa conditione ut omnis potestas ac iurisdictio, tam in spiritualibus quam in temporalibus, transferretur apud Priorem, qui deinceps Praepositus vocari deberet. " Quodque dictus prioratus, ait Summus Pontifex, de coetero

" praepositura nuncupetur, et illum seu illam nunc et pro tempore " obtinens easdem in Canonicos dictae Ecclesiae, nunc et pro tempore " existentes, iurisdictionem, potestatem, superioritatem, et in admini- " stratione eorundem temporalium auctoritatem et facultatem omnino " retineant, quas habet, gerit ac tenet ad praesens modernus Prior „.

Status per citatam Bullam introductus, instante Cardinali Marcello Cervino, Episcopo Eugubino. Bulla " *Cunctis orbis ecclesiis* „ an. 1551, pridie Nonas Septembris, in nonnullis immutatus fuit a Summo Pontifice Iulio III: ex eadem Bulla, cuius authenticum exemplar invenitur in actis, haec afferunt partes:

" Non pro tempore existens Praepositus, aut Prior eiusdem Ecclesiae, " sed praefatus Marcellus Cardinalis et sui in eadem Ecclesia succes- " sores, illius praesules seu administratores pro tempore existentes, iu- " risdictionem, potestatem et superioritatem..... non solum in Capitu- " lum et pro tempore existentes canonicos, verum etiam in modernum " et pro tempore existentes Praepositum dictae ecclesiae exercere pos- " sint et debeant ac administratio rerum et bonorum dictae Ecclesiae " et illius Mensae Capitularis non ad pro tempore existentem Prae- " positum solum, sed ad praefatum Capitulum pertineat et spectet et " per eos tantum exerceri, et tam circa iurisdictionem, potestatem et " superioritatem praefatas, quam correctionem praefatorum Capituli et " Canonicorum et alia quacumque illas quomodolibet concernentia, di- " spositio iuris communis omnino servari debeat, etc. „ Haec postrema verba petitioni Episcoqi Marcelli Cervini, in Bulla relatae, consonant: " .... Ut ipsa Ecclesia ait Bulla, et eius personae iuxta iuris communis " dispositionem et aliarum Cathedralium Ecclesiarum saecularium re- " gantur et gubernentur „.

His allatis quoad controversiae originem ac statum, partium, idest Capituli ac Episcopi, deductiones exponendae manent.

Capitulum exclusive ad ipsum administrationem spectare, absque ullo iure inspectionis ex parte Ordinarii, primo loco probat his verbis Bullae Iulii III iam superius relatis: " Administratio rerum et bono- " rum etc., non ad pro tempore existentem Praepositum solum, sed ad " praefatum Capitulum pertineat et spectet et per eos tantum exer- " ceri etc. „.

Ulterius progrediendo, citat Capitulum quasdam litteras diei 12 Iulii 1577 ad Episcopum Eugubinum Marianum Savelli datas, iussu Summi Pontificis, a Card. Sauli post nonnullas ab illo Episcopo invectas innovationes in capitulari administratione ac recursum Capituli ad S. Congr. EE. et RR.: tenor litterarum hic est: " Nostro Signore dopo " aver inteso dalla Congregazione dei Vescovi quel che Vostra Signoria " ha risposto alle domande fatte dal suo Capitolo, e quello che ora " hanno esposto di nuovo contro di Lei gli Ambasciatori di quella

" città, ha ordinato che di espressa commissione Sua io scriva a V. S. " che non ostante quanto ha scritto in giustificazione sua non si in- " trometta più sotto alcun pretesto nell' amministrazione dei beni capi- " tolari, lasciandone la cura libera alli Canonici stessi, revocando gli " editti e pene contenute in essi „. — His acceptis litteris, addunt Canonici, sua decreta circa administrationem bonorum revocavit Episcopus Savelli decreto diei 17 Iulii 1577.

An. 1726, prosequuntur Canonici, Episcopus Cavalli in Sacra Visitatione Capitulo has obtulit petitiones: " 1.° Quali rendite abbia il Ca- " pitolo in corpo con la descrizione puntuale dei corpi, frutti e dei " pesi annessi. 2.° Quale rendita abbia ciascun Canonico e Dignità, il " Teologo, il Penitenziere, li Mansionarii, li Cappellani, Cantori, Musici, " Chierici di coro e li Sacrestani. 3.° Di tutto si faccia descrizione " puntuale e si produca „. At Capitulum nullo modo Ordinario subiici in administratione bonorum probaverunt apud Episcopum Canonici litteris Cardinalis Sauli, et Episcopus sui mandati executionem non ursit. " Da quanto abbiamo esposto, concludunt Canonici, si spiega il fatto che dall' epoca della secolarizzazione di questa Canonica fino " all'anno presente cioè per lo spazio di quasi quattro secoli, nossun " Vescovo si è mai effettivamente occupato della nostra amministra- " zione, e nessuno dei libri degli atti capitolari, nessuno dei registri " di amministrazione fu mai assoggettato alla revisione dell' autorità " ecclesiastica „.

Ius Ordinarii Eugubini relate ad administrationem bonorum capitularium his defendit Episcopus.

Et in primis adnotat Summum Pontificem Iulium III per citatam Bullam privilegium immunitatis Capituli ab episcopali iurisdictione tantum abrogare ac ius exclusivum Praepositi bona administrandi adimere. Nullum privilegium conceditur Capitulo: omnia revocantur ad ius commune, quod certis sub conditionibus tribuit Capitulis facultatem sua bona administrandi. Precibus Episcopi Marcelli Cervini, qui apud Pontificem institerat ut Ecclesia Cathedralis Eugubina ac eius personae iuxta iuris communis dispositionem et aliarum Ecclesiarum saecularium regerentur, ac gubernarentur, consonat eiusdem Pontificis responsum.

Argumento deducto ex litteris Cardinalis Sauli diei 12 Iulii 1577, iussu Summi Pontificis Xisti V conscripti, respondet Episcopus exponendo Episcopum Savelli limites suae iurisdictionis excessisse in suis decretis circa administrationem bonorum capitularium, non ipsorum decretorum promulgatione, sed dispositionibus a iure dissonis iisdem decretis contentis. Pro asserti probatione affert edicta Episcopi Savelli.

Primum edictum diei 23 Novembris 1568 sic se habet: Volendo noi " dar ordine ad un buon reggimento per il Capitolo della nostra Chie-

" sa Cattedrale, comandamo a tutti.... che in fino a tanto che il det-
" to ordine non sarà da noi stabilito nella nostra Visita, niuno di lo-
" ro debba pigliare, nè distribuire o dare ad alcuno per qualsivoglia
" causa delle entrate di detto Capitolo, tanto di quelle che sono al
" presente in essere, come di quelle che entreranno, senza nostra e-
" spressa licenza, sotto pena per ciascheduno che contrafarà e per cia-
" scheduna volta di scomunicatione e di cento scudi da applicarsi ad
" essi più ecc. „.

Edicto mense Decembri eiusdem anni promulgato Capituli procuratorem *(fattore)* pro fundorum gestione liberat Episcopus Savelli a quacumque subiectione erga ipsum Capitulum, ac iubet " che si tenghino
" imbussolati i nomi dei canonici dei quali uno o più, secondo a noi pa-
" rerà, per sorte si cavino revisori delli beni del Capitolo e in quel
" tempo che noi giudicaremo più espediente, i quali revisori abbino
" solo il carico di rivedere e riferire a noi e in nostra assenza al no-
" stro Vicario Generale i disordini ecc. — Che ogni tre mesi sia tenu-
" to il fattore render conto a noi e in nostra assenza al nostro Vica-
" rio Generale „.

In edicto diei 2 Novembris 1576 haec inveniuntur: " Per essere che
" non convenga alla dignità che ritenete d' attendere a negoci non con-
" decenti.... vi comandamo che niuno di voi s' ingerischi nella cura di
" pigliar bollette, registrarle, pigliare il danaro dell' amministrazione
" capitolare, pagare, tener conto delle entrate e dell' esito, tanto del
" danaro come grano, vino ecc. e simili pertinenti alla suddetta ammi-
" nistrazione, di custodirle e di farne esito nell' occorrenza, negotia-
" re ecc. „

His decretis ius Capituli sua bona administrandi nimium coarctari, observat Episcopus, patet: merito igitur Summus Pontifex, salvis facultatibus a Concilio Tridentino Episcopis concessis *(Sess. VI, Cap. IV)* dispositiones ipsius Episcopi revocavit.

" Il Capitolo di Gubbio, concludit Episcopus, inoltre a difesa del
" proprio principio di non voler dare i libri di amministrazione al Ve-
" scovo, *in actu Visitationis*, porta anche il fatto che mai nessun Ve-
" scovo li ha chiesti. Posto che anche fosse vero, non vi può essere
" alcun valido diritto consuetudinario, poi che in tali cose non vi è
" prescrizione, come ha deciso la S. C. del Concilio nella causa del
" Capitolo Cattedrale di Bergamo del 29 Febbraio 1908 „.

Quibus omnibus rite discussis, audito etiam Consultoris voto, EE. Patres in plenario coetu adunati, die 24 maii 1913 ad dubium.

An constet de privilegio exemptionis a potestate Episcopi circa bonorum administrationem pro Capitulo Cathedrali in casu.

Rescribi mandarunt: *Negative.*

SS.mus D. N. Pius PP. X resolutionem EE. Patrum ratam habuit et adprobavit.

ANNOTAZIONI.

Facciamo seguire le deduzioni del Consultore, contenenti le giuste ragioni di questa risoluzione:

"Il Capitolo Cattedrale di Gubbio pretende di potere amministrare i suoi beni indipendentemente dall' ingerenza del suo Ordinario.

" PREMESSE:

"1.° Pel diritto comune vigente è certo che *ius est Capitulo administrandi et possidenti bona temporalia, quae Capituli ipsius, qua collegium, sunt propria* (Ojetti - *Synopsis n. 736*) ed anche *est ius condendi sibi statuta seu constitutiones (l. c. n. 734).*

"2.° L' Ordinario non può ledere questo diritto, ma benissimo può chiedere conto dell' amministrazione, esaminarla e fare le osservazioni ed i richiami, se vede lesi il diritto comune, il diritto diocesano, e gli statuti. Questo diritto viene al Vescovo per la S. Visita e gli è ordinario pe' corpi morali non esenti, e delegato dalla S. Sede per gli esenti. Basta consultare il Concilio di Trento (Sess. V-4; VII-8; XXI-8; XXIV-3-9-16) e le innumerevoli decisioni della S. C. del Concilio e della S. Rota per convincersene; basta riflettere che la S. C. del Concilio in *Guardien.*, 14 Nov. 1733, stabilì: "Episcopum libros quoque administrationis bonorum Eccle- "siarum parochialium *commendatarum* iure delegato recognoscere et ad- "ministrationis rationem petere posse „. S' aggiunga che *recenti iure generatim requiritur ut constitutiones huiusmodi* (che cioè il Capitolo ha diritto a farsi per le sue cose) *ab Episcopo confirmentur* (Wernz - *Ius Decr.* II-790; Ojetti *l. c. n. 734*); se il Vescovo approva le costituzioni anche per l' amministrazione delle cose temporali, perchè non potrebbe e dovrebbe chiedere conto dell' osservanza di queste costituzioni nell' amministrare i beni? Senza dilungarci in altre allegazioni, che sarebbe facile raccogliere, lo stesso Capitolo è persuaso che per diritto comune la sua amministrazione non sfugge al sindacato del Vescovo; a liberarsene allega un *privilegio speciale;* laonde la quistione si pone in questi termini:

" *L' amministrazione del Capitolo di Gubbio è, per privilegio, esente dal sindacato del Vescovo?*

1.° Ogni privilegio, specie se molto singolare, come sarebbe il presente, suppone una gravissima ragione storica; nessuna ragione di un tanto privilegio ci si presenta dal Capitolo; dunque si presume che il privilegio non sia stato concesso o si voglia dedurre da documenti di non chiara interpretazione.

"2.° Nel caso il Privilegio non sarebbe *praeter legem communem, sed contra* e perciò *odiosum* e quindi *strictae interpretationis*, giusta la giurisprudenza comune (Ojetti - *l. c. n. 3274 et seq.*). — Episcopus non solum " debet inquirere de vita et moribus.... sed etiam de administratione, cu- " stodia, statu ecclesiarum et rerum ad ecclesias ipsas pertinentium; quare " visitare etiam debet archivium ecclesiae cathedralis et collegiatae (*Co- " stit.* Bened. XIII - " *Maxima vigilantia* „ - VIII Kal. Iul. 1727).... *In du- " bio exemptionis* standum est pro iurisdictione episcopi. S. C. C. *9 Sept. 1882* (Ojetti - *l. c.* n. 4109).

" 3.° Il primo documento a sostegno del vantato privilegio è una Bolla di Giulio III, 4 Sett. 1551. Da essa si rileva che Leone X aveva trasformato un Priorato di Canonici Regolari in una Prepositura di Canonici secolari, e poichè nella prima condizione l' amministrazione si portava dal Priore, stabilì che nella nuova forma l' amministrazione si portasse dal Prevosto ; ma in seguito si chiese l' applicazione del diritto comune e si volle che l' amministrazione si facesse insieme dal Prevosto e da' Canonici, come in ogni altro Capitolo del clero secolare. Giulio III accordò questa grazia e modificò gli ordini di Leone X e stabilì : " Administratio rerum et bo-
" norum dictae Ecclesiae et illius mensae Capitularis *non ad pro tempore*
" *existentem Praepositum solum,* sed ad praefatum Capitulum pertineat
" et spectet et per eos tantum exerceri etc.

" Con quest' ordine fu escluso il sindacato del Vescovo ? Non pare :

" *A*) Lo scopo della Bolla fu di stabilire i rapporti tra i Canonici ed il Prevosto, chiamando i primi all' amministrazione ; non già di stabilire i rapporti tra il Capitolo ed il Vescovo ; come dunque potrebbe dirsi che il Vescovo fu escluso dal sindacato ?

" *B*) La domanda indirizzata al Papa fu che i Canonici, non essendo più religiosi, ma secolari, si potevano e dovevano governare col diritto comune di tutti gli altri Capitoli : " Exponi fecit Ecclesia praefata ad sae-
" cularitatem, ut praefertur, reducta, conveniens existat ut ipsa Ecclesia,
" et eius personae iuxta *iuris communis dispositionem* et *aliarum cathe-*
" *dralium Ecclesiarum saecularium consuetudinem* regantur et guber-
" nentur etc., etc. „. Se dunque la Bolla accordò il diritto comune dell' amministrazione al Capitolo e lo assimilò agli altri Capitoli, ne segue che, come gli altri, deve sottostare al sindacato del Vescovo.

" *C*) Questa concessione fu fatta per richiesta dell' Amministratore Apostolico ed a lui *et pro tempore existenti Praesuli seu Administratori*, dalla Bolla fu data facoltà di fare, approvare, modificare gli Statuti del Capitolo, purchè " *sacris canonibus non contraria* „. Lo scopo della Bolla non era per le eccezioni e pe' privilegi, ma per stabilire nel Capitolo il regime ordinario, conforme al diritto comune. Come dunque si può addurre la Bolla di Giulio III come creazione o fondamento o sostegno della vantata esenzione da ogni sindacato vescovile ?

" 4.° Più serio è un altro documento : la lettera scritta il 12 Luglio 1577 dal Cardinale Sauli, a nome del Pontefice Sisto V, al Vescovo di Gubbio : " Nostro Signore, dopo avere inteso dalla Congregazione de' Vescovi, quello
" che V. S. ha risposto alle domande fatte dal suo Capitolo e quello che
" ora hanno esposto di nuovo contro di Lei gli Ambasciatori di quella città,
" ha ordinato che di espressa commissione sua io scriva a V. S. che non-
" ostante quanto ha scritto in giustificazione sua, *non s' intrometta più*
" *sotto alcun pretesto* nell' amministrazione de' beni capitolari, lasciandone
" *la cura libera* alli Canonici stessi, rivocando gli editti e pene contro di
" essi, fatti in contrario „. Ed il Vescovo a mezzo del suo Vicario, notificò al Capitolo che il 17 Luglio " ha rivocati gli Editti fatti spettanti e
" concernenti l' amministrazione de' beni del Capitolo, lassandone la *cura*
" *libera* al suddetto Capitolo „.

" Cerchiamo d' interpetrare la lettera e lo spirito di questo documento, in apparenza, favorevole al Capitolo.

" *A*) Ogni Capitolo ha il diritto di amministrare i suoi beni; la vigilanza del Vescovo deve esser tale che non leda la libertà di questo diritto, ma l' aiuti a svolgersi bene. Se stiamo alla lettera del documento, se badiamo alla frase " libera cura „ si vede che il Sommo Pontefice non volle togliere al Vescovo il diritto che ha di vigilare; ma volle escludere quella vigilanza che eccede e sa di violenza alla libertà dell' amministrazione.

" *B*) Che questa sia la volontà ed il pensiero del Papa appare dalla natura degli Editti che aveva emanati il Vescovo; erano tali da ledere i diritti del Capitolo e perciò, per quanto fatti con retto fine ed allo scopo di riordinare la mensa capitolare ridotta a male partito, non si potevano sostenere. Basta citarne alcuni, togliendoli dal Libro stampato a Perugia per Andrea Bresciano 1577.

" *a*) " Finchè l' ordine non sarà da noi stabilito nella nostra Visita, nes- " suno di loro debba pigliare, nè distribuire, o dare ad alcuno per qual- " siasi causa delle entrate..... senza nostra espressa licenza, sotto pena per " ciascuna volta di scomunicazione e di cento scudi (23 Novembre 1568) „.

" *b*) Nel dicembre dello stesso anno pubblica il " reggimento delle en- " trate „ dove dà regole per la nomina del fattore, ordina come questo deve tenere i libri, lo rende *libero nel maneggio di tutte le entrate ed uscite, nè in ciò alcun canonico od altra persona* ardisca d' impacciarsi o ingerirsi; che ogni tre mesi sia tenuto il *fattore rendere conto a noi* „. Una vera sospensione del diritto d' amministrare che il Capitolo ha dalla legge canonica.

" *c*) Nell' Editto del 2 Nov. 1576; " Per essere che non convenga alla " dignità che ritenete d' attendere a negozi men condecenti..... vi coman- " damo che niuno di voi s' ingerischi nella cura di pigliar bollette, regi- " strarle, pigliare il danaro dell' amministrazione capitolare, pagare, tener " conto dell' entrate ecc. ecc. „.

" Tutte queste disposizioni tornàvano amare al Capitolo; i loro clamori erano appoggiati dalle pubbliche Autorità che mandarono Ambasciatori a Roma; e quindi, per far tornare la calma, il Papa Sisto V, seguendo il suo modo d' agire reciso, tagliò corto, ed ordinò che gli Editti fossero annullati; li riteneva come abusi e lesivi della libertà spettante al Capitolo. Ma dov' è la spogliazione del diritto di sindacare?

" *C*) Ma poniamo pure che la lettera del Papa avesse voluto spogliare il Vescovo del tempo del suo diritto che era pesante pel Capitolo ed in pena degli abusi, questa fu disposizione temporanea, che colpiva, al più, il Vescovo del tempo e non già i successori; fu una esenzione temporanea data al Capitolo colla parola " libera cura „ per calmare gli animi agitati; ma non fu un privilegio di esenzione perpetua; ben altra forma sarebbe stata necessaria per un privilegio e questo perpetuo. Oltracciò l' abuso d' un Vescovo non è motivo sufficiente per ispogliare tutti i successori d' un diritto tanto connaturale alla giurisdizione episcopale; e molto meno è motivo sufficiente per concedere un' esenzione perpetua, cosa per sè odiosa.

" 5.° Un terzo documento: Nel 1726 il Vescovo, volendo fare la S. Visita mandò anche al Capitolo il consueto *quistionario* che tra gli altri quesiti aveva anche quelli relativi allo *stato economico* del Capitolo; il Capitolo, ritenendo di non essere tenuto a rispondere, mandò una commissione al Vescovo e questa " avrebbe resa capace Sua Signoria Illustris- " sima „ a non insistere.

" Si persuase il Vescovo che non poteva prendere conoscenza dell' amministrazione del Capitolo, oppure per *prudenza* tacque e si astenne dall' insistere? Ma sia stata *persuasione* nata dalla falsa interpretazione dei documenti, di cui ai n. 3° e 4°, sia stata prudenza, sia stato l' uno e l' altro, nessuna deduzione possiamo fare a favore d' un vantato privilegio. Il diritto di sindacare le amministrazioni de' beni ecclesiastici, è il diritto del Vescovo, *sive iure ordinario*, *sive delegato*, e non si perde sol perchè qualche Vescovo la pensi altrimenti o non lo usi per prudenza, vera o falsa che sia. Il Tridentino (*Sess. VI-4*) dà il diritto da esercitarsi, *iuxta canonicas sanctiones toties quoties opus fuerit visitari, corrigi et emendari;* se il Vescovo non crede espediente la visita sia per prudenza, sia per altre ragioni, il diritto non si perde nè si creano privilegi od esenzioni negli altri.

" 6.° Finalmente il Capitolo si appella alla *consuetudine pacifica di quattro secoli!* A prescindere che, come ritengono dotti Autori, non si dànno consuetudini o prescrizioni contro le leggi del Tridentino, qui si tratta di atti facoltativi *(toties quoties opus fuerit)* e per siffatti atti non basta il *non uso*, ma occorre una vera proibizione o l' acquiescenza o la rinunzia valida (*Glossa, in L. V. Commun. dividundo — 6 — de annali praescrit.; De Luca, De poenet.* disc. 97, n. 13; Rota, *decis.* 253, *n. 9, p. 3, recent.*).

" Quid igitur?

" Dei tre documenti prodotti dal Capitolo e dall' asserta consuetudine non risulta il privilegio; o per lo meno non risulta limpido e chiaro in modo da darci la certezza morale. Ora trattandosi d' un privilegio odioso, perchè lesivo della giurisdizione episcopale, non basta la probabilità, ancorchè vi fosse, ma occorre la certezza; *in dubiis possidet iurisdictio episcopalis.*

" Conferma.

" Nella *Plenaria* del S. C. il 29 Febb. 1908 (1) fu trattata una quistione identica pel Capitolo di Bergamo: " Il Capitolo di Bergamo ritiene di avere " per legittima consuetudine, fondata nelle Bolle Pontificie che si allegano " il diritto di esenzione dalla giurisdizione vescovile quanto all' ammini- " strazione dei propri beni „.

" La S. Congr. decise: " In voto Consultoris, facto verbo cum SSmo „. Il voto del Consultore fu negativo e ragionava così:

" 1.° Adducitur *argumentum mere negativum*, quod in materia tam odiosa et strictae interpretationis, qualis est coarctatio ordinariae iurisdictionis Episcopi, parum vel nihilum est, nisi fulciatur positivis indiciis.

(1) V. questa causa nel *Monit. Eccl.* Vol. XX, p. 13.

" 2.° Nulla positiva lege Episcopus cogitur *periodice* administrationes revisere; sed, ut aperte legitur in lege Tridentini (Cap. IV, *de Ref.*, Sess. VI) *toties quoties opus fuerit*... Potest quando et quomodo vult iure suo uti; et si quando suspicio aboriatur de imperitia vel infidelitate... lege conscientiae ad id tenebitur; nulla tamen *taxativa* dispositio iuris ipsum compellit. Non usus in facultativis nullum praeiudicium infert iuribus.

" 3.° Neque meliori omine in propria asserta diplomata SS. PP. afferunt Canonici. In diplomate Paschalis 11-1909: " Nec Episcopo facultas sit vo- " bis aut loco vestro gravamen inferre... possessiones auferre, oblatas re- " tinere, minuere aut temerariis vexationibus fatigare „. Bulla Anastasii IV 1154: " Bergomensis Episcopus nullum vobis indebitum gravamen et " inusitatum imponat; sed vos et Ecclesiam in *antiquam libertatem* (ecco " la *libera cura* della lettera di Sisto V per Gubbio, sopra n. 4.°) dimittat „. Eadem verba in Bulla Adriani IV-1156. Quibus sanctionibus quomodo asseratur ablatum Episcopo ius revisendae administrationis, profecto non intelligo. Aliud enim est prohibitio ne ecclesia fatigetur *temerariis vexationibus,* vel ne imponatur *indebitum gravanem et inusitatum;* aliud est coarctatio iurisdictionis episcopalis per recisionem tutelae administrativae in ecclesiam subiectam. Explicite Paschalis II abstulit Episcopis facultatem *auferendi possessiones vel retinendi* vel *minuendi* sive ad usum profanum (quod postea anno 1468 per Extravag. *Ambitiosae* cautum est) sive etiam ad pios usus. Tandem per Bullam Alexandri II-1181 Capitulum et bona " *sub Sedis apostolicae tutelam protectionemque* „ suscipiuntur; quae Bulla confirmata fuit a Pio IV. At per se illa verba honorificam quandam distinctionem vel promissionem praeferunt, qua Summus Pontifex singulari modo aliquam curam sumit; sed per ea certo non excluditur cura et tutela ordinariae iurisdictionis episcopalis (cum qua altera tutela pontificalis optime compossibilis est) nisi *expresse*, *nominatim et decretorie* adempta fuerit; quippe, *quae iure contrahuntur solo contrario iure pereunt (Regula 100, iur. civ.).* Et Benedictus XIV (Bull. 40) et doctrina Innocentii III, Cap. *Ex parte*, 18, *De Privileg.* diserte hanc doctrinam profitetur:... " Illud accipitur sub B. Petri et nostra, hoc est Rom. PP., protectione „. At vero *hinc argui certo nequit exemptio ab auctoritate episcopali.* (Vide Folium 29 Feb. 1908 et *Acta S. Sedis — vol. XLI — 1908, p. 334*).

" P. Iorio, Archiep. Nicomedien. *Consultor.* „

S. Congregazione de Propaganda Fide

Si stabiliscono le mutue relazioni disciplinari fra i Vescovi Latini Canadesi ed il Vescovo Ruteno di quella regione, e fra il Clero ed i fedeli di ambo i riti.

Decretum — 18 Aug. 1913 — Fidelibus ruthenis in regione Canadensi commorantibus superiore anno datus est Episcopus eiusdem ritus qui ordinaria potestate eos regat ac gubernet. Ne autem propter diver-

sitatem ritus ac disciplinae dissensiones oriantur inter fideles ruthenos et latinos, sacra Congregatio christiano Nomini Propagando praeposita pro negotiis Rituum Orientalium, in plenariis comitiis diei 11 huius mensis, omnibus rite ac mature perpensis, quae sequuntur *ad decennium* statuenda censuit ad relationes mutuas episcopis presbyterorum ac populi rutheni ritus cum episcopis, presbyteris ac populo latini ritus illius regionis componendas.

Caput I.

De Episcopo rutheni ritus.

Art. 1. Nominatio Episcopi rutheni ritus, pro regione Canadensi, Apostolicae Sedi est unice et omnino reservata.

Art. 2. Episcopus rutheni ritus sub immediata huius Apostolicae Sedis iurisdictione ac potestate est. Plenam autem iurisdictionem ordinariam et personalem exercet in omnes fideles rutheni ritus in regione Canadensi commorantes, sub dependentia tantum R. P. D. Delegati Apostolici pro tempore.

Art. 3. Eidem ius ac potestas competit regendi ac gubernandi gregem suum, ac leges et statuta condendi in iis quae iuri communi non adversantur. Ipsius insuper munus erit vigilare ut tum doctrina et boni mores, tum ritus et disciplina Ecclesiae Orientalis catholicae integre custodiantur.

Art. 4. Episcopus missiones ruthenas frequenter et regulariter visitare districte tenetur, ut gregem sibi concreditum apprime cognoscat, eaque omnia quae ad spirituale eius bonum attinent, melius provideat. Ad quod facilius assequendum utile erit universum territorium Canadense in regiones dividere, prout melius in Domino iudicaverit, quarum unaquaeque subcessive visitetur, ita ut unoquoque saltem quinquennio omnes missiones ruthenae episcopali subsint visitationi.

Art. 5. In visitatione rationes ab unoquoque rectore missionis exposcet administrationis bonorum missionis eiusdem, curabitque ne rector nomine et iure proprio ea ratineat, pro quorum acquisitione fideles quovis modo subsidia contulerint. Ut autem securitati bonorum temporalium ecclesiarum summa cum diligentia prospiciatur, eiusdem erit, audito in pertractandis negotiis virorum peritorum consilio, eas tituli possessionis formas adhibere, omnesque praescriptiones servare, quae civilibus legibus singulorum locorum respondeant, quaeque ecclesiasticorum bonorum administrationi, conservationi ac tutae transmissioni faveant.

Art. 6. Controversiae si quae exoriantur inter Episcopum rutheni ritus et Episcopos latini ritus Canadenses, deferantur in devolutivo tantum ad Delegatum Apostolicum Canadensis regionis, salva, item in devolutivo, appellatione ad Apostolicam Sedem.

Art. 7. Ordinaria residentia Episcopi rutheni ritus erit ia urbe Winnipeg.

Art. 8. Ad constituendam annuam stipem pro substentatione Episcopi, donec redditus stabiles habeantur, concurrere debent singulae ruthenae communitates, eidem solvendo, ad instar cathedratici, annuam praestationem certam et moderatam, ab ipso secundum aequitatem determinandam.

Art. 9. Episcopus quinto quoque anno plenam et accuratam relationem de statu personali, morali ac materiali missionum proprii ritus exhibeat Delegato Apostolico, qui eam transmittet ad S. Congregationem de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis; atque iuxta morem apud episcopos Canadensis regionis inductum singulis saltem decenniis ad sacra Apostolorum limina accedat, ut obsequium et obedientiam suam Pontifici Summo praestet, eique rationem reddat de pastoralis muneris implemento, deque omnibus quae ad ecclesiae suae statum et cleri populique mores ac disciplinam, animarumque sibi concreditarum salutem pertinent.

Caput II.

De Clero rutheno.

Art. 10. Cum nondum habeantur sacerdotes rutheni qui vel nati vel saltem educati sint in regione Canadensi, Episcopus rutheni ritus, praevia intelligentia cum Delegato Apostolico, omni studio curet ut Seminarium pro clericis ruthenis in Canada educandis quantocius instituatur. Interim vero clerici rutheni in Seminaria latinorum de consensu Ordinarii admittantur. Sed nonnisi qui se coelibatum perpetuo servaturos coram Episcopo promiserint, in Seminarium sive nunc sive in posterum admittantur; et nonnisi caelibes ad sacros ordines in regione Canadensi exercendos, promoveri poterunt.

Art. 11. Ad sacrum ministerium exercendum apud fideles rutheni ritus non admittantur sacerdotes nisi sint caelibes vel saltem vidui et absque liberis, integri vita, zelo ac pietate praediti, sufficienter eruditi, lucri non cupidi et a politicis factionibus alieni.

Art. 12. Antequam habeatur numerus sufficiens presbyterorum ruthenorum qui in Canadensi regione educati fuerint, si providenda occurrat de suo rectore aliqua missio ruthenorum vel vacans vel noviter erecta, Episcopus rutheni ritus idoneum sacerdotem caelibem vel saltem viduum pustulet ab episcopis ruthenis vel Galitiae vel Hungariae per tramitem S. Congregationis de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis. Illi vero sacerdoti sive uxorato, sive viduo, sive caelibi, qui proprio marte, neque ab Episcopo rutheno vocatus, neque a S. Congregatione missus, illuc perrexerit, Episcopus ruthenus nullas concedere potest facultates, sive celebrandi Sacrum, sive administrandi sacramenta, sive munia ecclesiastica quomodocumque obeundi.

Art. 13. Sacerdoti ex Europa mittendo praedicta S. Congregatio tradet documentum quo ipsi concedatur facultas ad assumendam spiritualem curam fidelium rutheni ritus sub dependentia Ordinarii rutheni Canadensis.

Art. 14. Quilibet ruthenus sacerdos ex Europa proveniens et in Canadensi regione commorans pro fidelium rutheni ritus sprituali cura, semper manebit incardinatus dioecesi originis; attamen Episcopus ruthenus originis, iurisdictionem suam in eum nullimode exercebit, quoadusque ipse in Canada commorabitur: omnino et unice pendeat a iurisdictione Episcopi rutheni Canadensis.

In patriam autem supradicti sacerdotes redire aut revocari nequeant absque expressa licentia Ordinarii Canadensis, in scriptis concedenda.

Art. 15. Laici rutheni, cuiuscumque originis ac domicilii fuerint, qui sacros Ordines in Canada suscipere cupient, sub omnimoda iurisdictione manebunt Episcopi rutheni Canadensis, in cuius manus iuramentum missionis seu stabilitatis ad inserviendum in territorio emittent.

Art. 16. Omnes rectores missionum ruthenarum Canadensis dominii sunt amovibiles ad nutum Ordinarii rutheni. Amoveri autem non poterunt absque causis gravibus et iustis.

Art. 17. Datur tamen facultas presbytero amoto, appellationem interponendi, in devolutivo, contra decretum remotionis ad tribunal Delegati Apostolici, qui intra tres menses a die appellationis causam definire curabit, salvo semper iure recursus ad Sanctam Sedem, item in devolutivo.

Art. 18. Sustentationi sacerdotis providebit Episcopus, salarium eidem adsignando assumendum ex omnium ecclesiae proventuum massa seu cumulo.

Art. 18. Iura stolae et emolumenta sacri ministerii in singulis missionibus determinanda sunt ab Ordinario rutheno iuxta probatas diversorum locorum consuetudines. Ea tamen privato arbitrio extendere ad sacras functiones a taxa immunes, aut illa ultra taxam determinatam exigere, omnino vetitum est. Caveant insupet sacerdotes rutheni ne iura illa a vere pauperibus exigant; ac omnino vetitum est ea extorquere sub comminatione dilationis baptismi vel benedictionis matrimonii, aut fidelem solvendi incapacem excludere a quacumque sacra functione.

Art. 20. Sacerdotes latini ritus qui a S. Congregatione de Propaganda Fide facultatem obtinuerunt transeundi ad ritum ruthenum in auxilium Episcopi rutheni pro spirituali adsistentia fidelium ruthenorum, quoadusque in rito rutheno permanebunt, unice et omnino sub iurisdictione Episcopi rutheni erunt. Sacra Congregatio autem vehementer hortatur episcopos latinos Canadenses clero locupletiores, ut Episcopo rutheno in animarum bonum aliquot sacerdotes ad tempus concedant, si ab eodem requirantur.

Art. 21. Si qui vero sunt sacerdotes regulares qui transitum ad ritum ruthenum obtinuerunt, ipsi in his quae ad vitam religiosam spectant. a propriis superioribus regularibus ; in his vero quae ad curam anima rum et ritum ruthenum pertinent, ab Episcopo rutheno dependent.

Art. 22. Episcopus ruthenus nonnisi in clerum et populum ruthenum iurisdictionem suam exerceat ; si tamen aliquo in loco exsistant fideles rutheni ritus, in eoque nondum sit missio ruthena constituta, aut nullus adsit presbyter eiusdem ritus, poterit tunc iurisdictionem suam in fideles ruthenos presbytero latino loci communicare, certiorato Ordinario.

Art. 23. Poterunt insuper episcopi latini Canadenses, certiorato Episcopo rutheno, iurisdictionem dare presbyteris ruthenis illis in locis in in quibus fideles latini ritus adsunt sibi subditi, sed nullus adest presbyter latinus qui curam eorum gerere queat.

Caput III.

De fidelibus ruthenis.

Art. 24. Fideles rutheni iis in locis in quibus nulla ecclesia nec sacerdos proprii ritus habeatur, ritui latino sese conformare valebunt ; eisque eadem facultas conceditur etiam ubi propter longinquitatem ecclesiae suae non eam possint nisi cum gravi incommodo adire, quin tamen ex hoc ritus mutatio inducatur.

Art. 25. Transitus a ritu rutheno ad latinum laicis ruthenis qui verum et stabile domicilium in regione Canadensi constituerint, concedi nequit nisi a S. Congregatione de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis, gravibus et iustis intervenientibus causis ab ipsa S. Congregatione cognoscendis, audito Episcopo rutheno Canadensi.

Art. 26. Si vero contingat ut hi quandoque in patriam revertantur, tunc etsi ex pontificio rescripto ritum latinum susceperint, licebit eis, Apostolica Sede exorata, ad pristinum ruthenum ritum redire.

Art. 27. Non licet missionariis latinis, sub poenis ab Apostolica Sede decernendis, quempiam ruthenum ad latinum ritum amplectendum inducere.

Art. 28. Fideles rutheni, etiam in locis in quibus adest presbyter rutheni ritus, apud sacerdotem latinum ab Ordinario loci adprobatum peccata sua confiteri et beneficium sacramentalis absolutionis valide et licite obtinere possunt. E converso fideles latini peccata sua confiteri possunt apud sacerdotem ruthenum ab episcopo suo adprobatum, in locis in quibus adest missio aut ecclesia rutheni ritus. Presbyteri vero rutheni absolvere non poterunt fideles latini ritus a censuris et a casibus reservatis in dioecesi latina in qua sacrum ministerium exercent, absque venia Ordinarii latini. Vicissim idem dicatur de presbyteris latinis quoad censuras et reservationes statutas ab Episcopo ruthenc.

Art. 29. Omnibus fidelibus cuiusque ritus datur facultas, ut, pietatis causa, sacramentum eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant; ac insuper, ubi necessitas urgeat nec sacerdos diversi ritus adsit, licebit sacerdoti rutheno ministrare Eucharistiam consecratam in azymo; et vicissim sacerdoti latino ministrare in fermentato; at suum quisque ritum in ministrando servabit.

Art. 30. Quisque fidelium praecepto Communionis paschalis ita satisfaciet, si eam suo ritu et quidem a parocho suo accipiat.

Art. 31. Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio e manibus proprii parochi accipiendum est; sed, urgente necessitate, fas esto a sacerdote quolibet illud accipere; qui tamen ritu suo ministrabit.

Art. 32. Funerum celebratio ac emolumentorum perceptio in familiis mixti ritus, ad parochum illius ritus pertineant ad quem defunctus pertinebat.

Art. 33. Ad vitanda gravia incommoda quae inde ruthenis evenire possent, facultas eis fit dies festos et ieiunia observandi iuxta consuetudinem locorum in quibus degunt. Attamen diebus dominicis et festis in utroque ritu in eamdem diem incidentibus, sacrae liturgiae in ecclesia sui ritus, si in loco exsistat, rutheni interesse tenentur.

Caput IV.

De matrimoniis inter fideles mixti ritus.

Art. 34. Matrimonia inter catholicos ruthenos et latinos non prohibentur; sed ad vitanda incommoda quae ex rituum diversitate in familiis evenire solent, uxor, durante matrimonio, ritum viri sequi potest, quin ex hoc sui nativi ritus mutatio inducatur.

Art. 35. Soluto matrimonio, mulier proprium ritum originis resumere valet.

Art. 36. Matrimonia tum inter fideles mixti ritus, tum inter fideles ruthenos, servata forma decreti *Ne temere* contrahi debent.

Art. 37. Attamen matrimonia mixti ritus in ritu viri et ab eiusdem parocho erunt benedicenda.

Art. 38. Dispensationes matrimoniales in matrimoniis mixti ritus, si quae sint dandae vel petendae, dentur et petantur ab Episcopo sponsae.

Art. 39. Nati in regione Canadensi ex parentibus diversi ritus, ritu patris sunt baptizandi; proles enim sequi omnino debet patris ritum.

Art. 40. Baptismus in alieno ritu ob gravem necessitatem susceptus, cum nimirum infans morti proximus esset vel natus esset in loco in quo tempore nativitatis parochus proprius patris non aderat, ritus mutationem non inducit.

Art. 41. Infantes ad eius parochi iurisdictionem pertinent, cuius ritus est eorum pater.

Haec autem omnia Ssmus Dnus noster Pius div. prov. Papa X in

audientia diei 13 augusti vert. anni, referente infrascripto huius sacrae Congregationis Secretario, rata habuit ac confirmavit, praesensque decretum edi iussit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus huius S. Congregationis die 18 augusti anno 1913.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*
Hieronymus Rolleri, *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Riti

Intorno alle vigilie da farsi alle Reliquie de' Martiri nella notte precedente la Dedicazione della Chiesa.

Decretum — 18 Aug. 1913 — Sacrorum Rituum Congregationi sequens quaestio, pro opportuna solutione, proposita fuit; nimirum:

Iuxta Pontificale Romanum tit. *de ecclesiae dedicatione seu consecratione*, celebrandae sunt vigiliae ante Reliquias sanctorum Martyrum quae in altari consecrando includentur; et canendi Nocturni et Matutinae Laudes in honorem eorundem sanctorum; quaeritur:

Nocturni et Laudes in casu sumendine sunt e novo Psalterio Breviarii Romani per dies hebdomadae disposito; an e Communi plurimorum martyrum; et quo ritu canendi?

Et sacra Rituum Congregatio, audito Commissionis Liturgicae suffragio, praepositae quaestioni ita respondendum censuit: " In casu vi- " giliae persolvantur cum Matutino trium nocturnorum et Laudibus de " Communi plurimorum martyrum, sub ritu duplici, cum Oratione de " III loco *Deus qui nos*, omisso verbo *annua*, et nominibus reticitis, " iuxta decretum n. 2886, *Cenomanen.*, 14 iunii 1845 „.

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 18 augusti 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

CONSULTAZIONI

I.

Circa il mutuo fatto ai minori.

Cornelio di anni 15, non avendo potuto ottenere dal padre una somma per acquistare i libri necessarii alla sua scuola, si rivolge all'amico Mevio chiedendo la detta somma ad imprestito. Mevio gliel'affida con mite interesse e coll'obbligo della restituzione appena giunto ad età da poter lucrare. Cornelio, compiti gli studi e divenuto

avvocato, si ricusa di restituire la somma a Mevio perchè quando la ricevette egli era minore di età.

Si chiede:

1.° Il minore che riceve in mutuo somme di danaro ha obbligo legale di restituire?

2.° Ha quest' obbligo almeno in coscienza?

3.° Che dire, nel caso, di Cornelio?

Al primo — Oltre a molte altre leggi che tutelano i diritti dei minori, è celebre nelle Pandette romane il Senatoconsulto Macedoniano al Lib. XIV, tit. 6. In esso si dice: " Placere ne cui, qui filiofamilias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur; ut scirent qui pessimo exemplo foenerarent, nullius posse filiifamilias bonum nomen expectata patris morte fieri „. Qui non si concede azione nè richiesta legale a chi abbia dato ad imprestito danaro ad un minorenne, neanco dopo la morte del padre. E ciò, sia per tenere in freno le passioni dei giovani, sia per allontanare da questi la tentazione di affrettare la morte del padre, sia perchè gli usurai non approfittino della loro inespertezza. (v. Voet *Comment. ad Pandectas* in h. l.).

Però essendo questa una legge restrittiva della libertà, vuolsi interpretare strettamente. Perciò, giusta l' insegnamento del cit. Voet *l. c.*, il Senato consulto:

a) Ha luogo solo quando si tratta di danaro *(numerata pecunia)* non già trattandosi di altre cose, purchè ciò non si faccia in frode della legge.

b) Ha luogo solo quando non vi è il consenso del padre; non già quando questi conosca ed annuisca.

c) Ha luogo quando il minorenne non ha beni proprii, come sono i castrensi o quasi castrensi, dai quali può e deve restituire.

d) Ha luogo quando non si possa neppure interpretare il consenso del padre, p. e. se il figlio, lontano dalla casa paterna, abbia bisogno urgente di qualche cosa necessaria che il padre gli suol concedere: in tal caso non ha luogo.

e) Ha luogo solo quando il minorenne prende in suo nome il danaro mutuato non già quando lo prende a nome d' altri p. e. del padre *(institorio nomine)* come mezzano di questo, senza eccepire il senatoconsulto.

f) Ha luogo quando il danaro si dà a mutuo alla persona del minorenne; non già quando per esso si consegna all' avvocato costituito dal padre.

g) Ha luogo quando il danaro non sia servito per spese necessarie che dovrebbe fare il padre, p. es. per dotare una sorella o per pagare qualche debito di famiglia.

h) Ha luogo quando il danaro mutuato anche a nome del minorenne sia poi servito per utilità del padre e della famiglia.

i) Ha luogo se il minore non esercita la mercatura; imperocchè se il danaro mutuato sia servito per essa, il senatoconsulto non si può eccepire, salvo la restituzione *in integrum* se il minore si trovi eccessivamente danneggiato per la sua inesperienza.

l) Ha luogo se il figlio fatto maggiore od anche il padre o il fideiussore non abbiano pagato il debito, imperocchè se l'hanno pagato in tutto o in parte, non si dà più loro l'azione di ripeterlo in forza del senatoconsulto.

m) Finalmente ha luogo benchè il minorenne vi abbia rinunziato, od anche si sia obbligato con giuramento a restituire; giacchè il senatoconsulto fu sancito non solo per vantaggio de' minori, ma ancora del loro padre e per castigo degli usurai.

È questa la interpretazione che i commentatori delle pandette danno al riferito e celebre senatoconsulto.

I Teologi in generale l'hanno fatto proprio, adottando ancora le parti precipue della detta interpretazione. Si ascolti S. Alfonso (L. IV, n. 757: " Notandum..... quod mutuum datum filiisfamilias, ut sic putatis, et carentibus bonis castrensibus, sine saltem sacito consensu parentum, neque ab illis postea restituendum est, saltem in foro externo, *l, 1, ff. de Senatuscons. Macedon.* — Quo privilegio filii uti possunt etsi ei renuntient.

" Excipitur 1.° Si mutuum sit in aliis rebus, quam in pecunia, de qua lex loquitur. — Excipitur 2.° Si filius iuravit solvere; quamvis post solutionem habeat rationem ad repetendum: imo potest relexationem iuramenti sibi procurare. — Excipitur 3.° Si mutuum datum sit sciente et non contradicente patre, aut si conversum sit in rebus quas pater eis praebere tenebatur. Item si res mutuata adhuc extet; vel si pater solitus sit solvere debita filiorum „.

È questo il generale insegnamento de' DD. Così i Salmaticesi Tr. 14, c. 3, n. 6; Lessio Cap. 20, n. 13; Molina Tr. 2, disp. 300, n. 3 et 5; Palao Tr. 33, disp. 4, punct. 5, n. 2; Dicastillo Lib. 2, tr. 10 disp. 1, dub. 3, n. 55 et 56; Bonacina De Contr. disp. 3, qu. 3, punct. 1, n. 8; Bucceroni Inst. Th. Mor. Vol. I, n. 1085 ecc.

Però fa d'uopo considerare che alle Pandette, ed all'antico diritto romano che ora più non vige, sono sottentrate le leggi civili delle diverse nazioni, alle quali, come più volte si è detto, bisogna ricorrere in quelle cose che non sono contemplate dal diritto canonico. Perciò molti de' Teologi moderni non parlano del senatoconsulto Macedoniano, ma espongono, quanto ai minori, le disposizioni dei varii codici. Così Scavini *Th. Mor.* L. II, n. 374: Gury-Ferreres *Comp. Th. Mor.* Vol. I, n. 764; Aertnys *Th. Mor.* Vol. I, n. 383; Del Vecchio *Th. Mor.*

Comp. Vol. II, n. 100; Morino *Th. Mor.* Vol. I, n. 931; Ojetti *Synops.*. v. *Minores;* Haine *Elem. Th. Mor.* Vol. II, *Tr. de Contr.* q. 8 sq.; Cornelisse *Comp. Th. Mor.* Tom. II, n. 142 etc.

Or ecco le disposizioni del Codice italiano (e così pure presso a poco dei Codici delle altre nazioni) quanto ai minori:

a) Minore è quegli che non ha ancor compiti gli anni ventuno. Compiti gli anni diciotto può essere emancipato dal genitore che eserciti la patria potestà o dal consiglio di famiglia in mancanza del genitore. Col matrimonio è di diritto emancipato.

b) Il minore è incapace di fare i contratti ammessi dalla legge, senza il consenso del genitore che eserciti la patria potestà o in mancanza di esso dal consiglio di famiglia. Se poi è emancipato, vi è bisogno, pei contratti, del consenso del curatore.

c) Perciò i contratti fatti dal minore senza di chi lo rappresenti sono annullabili o rescindibili; e chi abbia pagato a lui del danaro non può ripeterlo, se pur non provi che fu dato in vantaggio di lui.

d) Per l'annullamento o la rescissione di un contratto compiuto col minore, se è promosso da questo, deve farsi non oltre i cinque anni dopo la maggiore età; se poi è promosso da altri, in ogni tempo si può eccepire la nullità o la rescissione.

e) Il contratto compiuto con un minore si può ratificare o dal suo rappresentante, ovvero dal minore stesso diventato maggiore di età. La ratifica deve essere esplicita e chiara. Può essere anche implicita quando il contratto sia stato in tutto o nella maggior parte eseguito nel tempo in cui poteva essere ratificato, conoscendosene il vizio (1).

(1) "Art. 240. È minore la persona che non ha ancor compiti gli anni ventuno.„

"Art. 310. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

"Art 311. Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto, può essere emancipato dal genitore che eserciti la patria potestà, ed in mancanza dal consiglio di famiglia.

"Art. 314. Dichiarata l'emancipazione, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato. Se però l'emancipazione è fatta dal padre o dalla madre il minore emancipato avrà per curatore il genitore emancipante.

"Art. 1106 Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge i minori; gl'interdetti; gl'inabilitati; le donne maritate; e generalmente tutti coloro, ai quali la legge vieta determinati contratti.

"Art. 1107. La persona capace di obbligarsi non può opporre la incapacità del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato, o della donna maritata, con cui esso ha contrattato. — L'incapacità però derivante da interdizione per causa di pena si può opporre da chiunque vi ha interesse.

"Art. 1300. Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare. — Questo tempo non comincia a decorrere... riguardo agli atti dei minori dal giorno della loro maggiore età.

"Art. 1302. L'eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto, in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione. — Questa eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'art. 1300.

"Art. 1303. Nelle obbligazioni de' minori l'azione di nullità è ammessa:

Sono queste le disposizioni del codice civile italiano, a cui vuolsi stare per conoscere se il minore abbia o pur no l'obbligo legale di restituire le somme prese a mutue.

Al secondo — Ma queste disposizioni valgono pure in coscienza? In altri termini, può in coscienza un minore ritenersi le somme avute ad imprestito non osservate le formalità della legge civile, senza più restituirle?

È ciò gran quistione fra i TT. Alcuni negano, come il Bonacina Disp. 3, q. 3, punct. 2, n. 6; il Covarruvia *Ad reg. peccatum*, p. 5, § 9, n. 4; il Rebuffo L. 8, q. 1, sect. 2, n. 16; il Dicastillo L. 2, tr. 10, disp. 2, n. 47; il Rebello L. 8 q. 1, sect. 1, n. 16 ed altri. Eccone le ragioni riferite da Bonacina l. c.: "Eo quod praedicta iura non liberent ab obligatione naturali, sed solum a civili; ius enim, quamvis non concedat actionem, nec assistat contractui, non tamen resistit, neque naturalem tollit obligationem. — Obiicies. Si filius familias teneretur ad restitutionem in foro conscientiae, non esset sufficienter consultum periculis quae impendent parentibus filiorum accipientium pecuniam mutuo; nam mortem parentibus inferrent ut se ab huiusmodi obligatione eximerent. — Respondeo, negando sequelam; nullus enim vult aut debet conscientiam suam onerare, ut se liberet ab onere conscientiae, occidens autem parentes, sibi gravissimum imponit onus „.

La ragione adunque potissima di questi TT. si è che la legge non assiste ai contratti dei minori (ovvero non li sostiene), ma non resiste ad essi; vale a dire che non dà azione ai mutuanti di ripetere dai minori le somme mutuate; ma non dichiara proibiti ad essi i contratti togliendo il vincolo di natura. Nè vale il dire che se i minori si cre-

"1. Allorchè il minore non emancipato ha fatto da sè un atto senza l'intervento del suo legittimo rappresentante.

"2. Allorchè il minore emancipato ha fatto da sè un atto pel quale la legge richiede l'assistenza del curatore.

"3. Allorchè non sono osservate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali di legge.

"Art. 1307. Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato ad un minore, a un interdetto o inabilitato o ad una donna maritata in forza di una obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi.

"Art. 1309. L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, non è valido, se non contiene la sostanza della detta obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s'intende di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

"In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce il vizio dopo il tempo, in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

"La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, salvi però i diritti dei terzi „.

dessero obbligati in coscienza di pagare il debito potrebbero essere tentati di attentare alla vita dei genitori; perocchè senza commettere questo gravissimo delitto potrebbero avvalersi della legge.

La legge italiana pare che appoggi questa opinione. Poichè quantunque dichiari inabili i minori a far contratti da sè soli; pure non dichiara nulli per sè i prefati contratti, ma dice solo che sono *annullabili* o *rescindibili* per azione od eccezione; fino a che dunque questi contratti o non si annullano o non si rescindono, restano fermi secondo il diritto naturale.

Anzi vi è l'art. 1237 che suona così: " Ogni pagamento presuppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile. — La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte „. Questo articolo riconosce indirettamente il valore naturale dei contratti che per legge possono essere annullati, dicendo che quando in forza dei prefati contratti si sia pagata una somma convenuta, questa non è più ripetibile anche posta l'azione o la eccezione di nullità.

Per verità questa sentenza sembra più vera e più ragionevole. Giacchè se tutta la ragione onde un minore debba dirsi in coscienza disobbligato dal pagare i bebiti poggia sul disposto della legge, questa nel nostro caso garantisce nel foro esterno i minori dai pericoli in cui possono trovarsi, ma non li esime poi dalla legge di natura che tocca la coscienza.

Però vi è anche la sentenza opposta seguita da molti ed esimii TT, come il Lessio L. 2, c. 20, n. 8; il Gomez T, 2 c. 6, n. 2; il Sanchez L. 7, Dec., c. 31, n. 22; il Laymann L. 3, sect. 5, tr. 4, c. 15, n. 4; il Palao Disp. 4, punct. 3, n. 6. — Questa sentenza è detta probabile dai Salmaticesi Tr. 14, c. 3, punct. 1, n. 10 — da S. Alfonso poi è detta *satis probabilior* (L. III, n. 757).

I detti TT. considerano la legge civile come derivante dal principe supremo che ha l'alto dominio sui beni dei sudditi e può anche in certi casi trasferirne per pubblico bene la proprietà da uno ad un altro. Si ascolti S. Alfonso l. c.: " Quia lex bene potest cum iusta causa naturaliter obligationem auferre, et sic fecisse indicatur in hoc casu ad providendum damno parentum et nequitiam foeneratorum evertendam. Non videtur autem posse negari quod potestas suprema humana, ob ultum dominium quod habet, bene potest propter bonum commune transferre dominium rerum ab uno in alterum; ut patet in lege praescriptionis. „

Noi benchè aderiamo alla prima sentenza per la ragione allegata, pur nondimeno non neghiamo una soda probabilità a questa seconda, per l'autorità dei molti DD. che la sostengono.

Vuolsi però tenere presente che questi DD. i quali disobbligano in

coscienza i minori dal pagare i debiti, ne eccettuano parecchi casi, giusta le eccezioni del Senatoconsulto Macedoniano, secondo che noi sopra riferimmo da S. Alfonso.

Queste eccezioni, sotto l'impero della legge italiana un po' differente del Senatoconsulto, non possono tutte ammettersi, solo le seguenti:

a) Se il contratto fu fatto coll' annuenza sia pur verbale o interpretativa del padre e del curatore.

b) Se il contratto fu fatto in tutto vantaggio del minore o della sua famiglia.

c) Se fu fatto per quelle cose che il padre avea dovere di pagare, benchè ingiustamente si ricusasse.

d) Se il minore si obbligò con giuramento, benchè per giusta ragione potrebbe esserne dispensato dall' autorità ecclesiastica.

e) Se il minore nel contratto finse di essere maggiore, traendo così in inganno l' altra parte.

In questi casi ed altri simili, secondo tutti i TT. i minori hanno l' obbligo di pagare i debiti anche in coscienza. Negli altri casi, possono esortarsi a pagare; non possono però obbligarsi, stante la probabile opinione che li disobbliga.

Al terzo — Che dire dunque del caso proposto? Cornelio che prese a mutuo in età minore i danari necessarii pei libri, che non potè avere dal padre è obbligato sì civilmente (perchè furono dati in suo vantaggio) e sì ancora in coscienza di restituirli a Mevio secondo la promessa.

QUESTIONI

24.

Circa i frutti de' beneficii vacanti.

In B., nel Napoletano, vi ha taluni beneficii, istituiti solo ecclesiasticamente dopo le infauste leggi eversive. Si chiede: A chi spettano i frutti di essi beneficii, durante la loro vacanza?

Per diritto comune, in forza delle decretali, i frutti dei beneficii vacanti, tolti i pesi e le spese di amministrazione, spettano o alla chiesa ovvero ai successori ne' beneficii medesimi. Così Alessandro III nel cap. *Cum vos;* 4, *De off. iudicis ordinarii:* " Fraternitati tuae mandamus, quatenus, si quando, in vacantibus ecclesiis,... personam non potueritis instituere, appellatione remota ponatis oeconomos qui debeant fructus percipere, et eos aut in ecclesiarum utilitatem expendere, aut futuris personis fideliter reservare „. E poichè nelle vacanze delle chiese cattedrali o collegiate i ca-

pitoli o i canonici solevano appropriarsi le rendite, Bonifacio VIII, volendo frenare questo abuso, colla disposizione *Quia saepe contingit*, 40, *de electione in 6*, fulminò la pena di sospensione contro siffatti canonici fino alla totale restituzione di quanto indebitamente si fossero appropriati. E coll' altra disposizione del cap. *Praesenti prohibemus*, 9, *de Off. Ordin. in 6*, estese il detto divieto colla medesima sanzione per tutti gli altri beneficii, salvo il caso di privilegio o di consuetudine o di altro titolo legittimo. Clemente V poi nel Conc. di Vienna al Cap. *Statutum*, 7, *De Elect. Clement.*, interpretando il detto C. *Quia saepe contingit* di Bonif. VIII, dichiarò che tutti i proventi delle Chiese Cattedrali vacanti, da riservarsi ai successori, si estendono anche a quelli che provengono dall' uso della giurisdizione e del sigillo, salvo, s' intende, l' onorario al vicario capitolare e quello che prima si apparteneva al Vicario generale, come ha dichiarato più volte la S. C. del Conc., specie *in Agrigentina* 17 nov. 1594.

Possiamo adunque dire col P. Wernz *(Ius. Decret.* III, n. 189): " Ex iure communi, etiamnunc vigente, fructus medii temporis spectant aut ad ecclesias in quarum utilitatem sunt expendendi, aut ad futuros successores quibus fideliter debent reservari „. Ed è questo il generale insegnamento de' DD. (1).

Però fa d' uopo tener presenti la Costit. di Giulio III *Cupientes* del 20 marzo 1554 e di S. Pio V *Emanarunt* del 12 dicembre 1567, i quali riservarono alla Camera Apostolica i frutti delle Chiese cattedrali vacanti ed anche quelli inesatti dal Vescovo anteriore. Pio IV poi colla Costit. *Cupientes* del 25 aprile 1561 attribuì ed incorporò alla Camera Apostolica i frutti di qualsivoglia beneficio vacante o per morte o per altre ragioni (praeterquam per cessum), in Italia, riservato alla S. Sede o affetto. Sisto V coll' altra Costit. del 1 genn. 1585 confermò la detta Cost. di Pio IV e la estese a qualunque beneficio vacante in qualsivoglia mese. Pio VII finalmente colla Costit. *Catholicae fidei* del 19 giugno 1817 dispose che siano devoluti alla S. C. de Propaganda Fide tutti i beni ed i diritti appartenenti alla Camera Apostolica, fra cui anche " fructus ecclesiasticorum beneficiorum de tempore eorum vacationis „, dichiarando che i detti beni e

(1) Il Card. De Luca *(De Benef.* Disc. 80, n. 20) scrive: " Ideo fructus inexacti per beneficiatum pertinent ad Ecclesiam, cuius vice ubi sunt collectores ex constit. Iulii III percipit Camera, quia beneficiatus dicitur Ecclesiae administrator non faciens fructus suos, nisi postquam ipse, vel alter eius nomine percipiat, ita et taliter, quod illi desierint esse de dominio Ecclesiae, ita ut donec id sequatur dici non valeant de eius bonis „. Donde alcuni pensano che i frutti maturati e non esatti dal beneficiato, come ancora quelli riscossi nel tempo della vacanza, si appartengono alla Chiesa, giacchè il beneficiato non può far suoi i frutti, se non dal possesso del suo beneficio. Ma questa opinione è contraria alle citate Decretali, ed anche all' insegnamento comune, specie per le vacanze delle Chiese cattedrali (Bened. XIV *De Syn.*, L. X, c. 10, n. 4; De Angelis *Prael. Jur. Can.* L. I, tit. 28, n. 22; Leurenio *Vic. Episcop.* qu. 465, n. 1; Monacelli *Form.* Par. I, tit. 1, for. 2, n. 15 etc.). — Del resto, lo stesso Card. De Luca, altrove *(De Benef.* Disc. 81, n. 20), parlando de' frutti in vacanza de' beneficii, scrive: " frequentior opinatio est non solum ignari ac inferioris vulgi, sed etiam forte litteratorum ac virorum superioris ordinis, quod huiusmodi fructus uno vel altero modo *ad ecclesiam vel successorem* pertinentes, sint *ipsius successoris* „.

frutti facciano parte degli spogli (1), da esigersi nelle diocesi dai *collettori* o *sottocollettori*.

Questo per diritto comune. Però la S. Sede intorno a' frutti dei beneficii vacanti ha concesso speciali facoltà a varie nazioni, specie per mezzo di concordati, come può vedersi nella raccolta del Nussi.

Quanto all' antico regno delle due Sicilie, quantunque speciali Costituzioni di Pio V e di Sisto V dichiarassero spettanti alla Camera Apostolica i frutti dei beneficii vacanti nei regni di Spagna e di Napoli, nondimeno Benedetto XIV colla *Convenzione* del 1753 con Ferdinando VI re di Spagna concesse che i detti frutti si esigessero da regii collettori e si applicassero a cause pie; e così fu fatto pure nel regno delle due Sicilie, con tolleranza della S. Sede. Onde a Napoli, nel 1779 fu eretta la *Regia Procura degli Spogli e delle rendite delle mense episcopali, delle abazie e degli altri beneficii vacanti.*

Questa Regia Amministrazione però fu abolita col celebre concordato del 1818 fra Pio VII e Ferdinando I e fu sostituita coll' *Amministrazione Diocesana*, del quale il detto Concordato nell' art. 17 dice: " Resterà soppresso il così detto Monte Frumentario, eretto in Napoli, ossia la regia Amministrazione dei Spogli e delle rendite delle mense vescovili, abbadie ed altri beneficii vacanti. Appena eseguita la nuova circoscrizione delle Diocesi, si stabiliranno invece in ciascuna di esse delle Amministrazioni Diocesane composte da due Canonici, che il Capitolo sia metropolitano sia cattedrale eleggerà e rinnoverà di tre in tre anni per pluralità di voti, e da un regio procuratore che verrà nominato da Sua Maestà. A ciascuna Amministrazione presiederà il Vescovo o il suo Vicario Generale e nel tempo di sede vacante il Vicario Capitolare. L' Ordinario e Sua Maestà per mezzo del suo regio Ministro erogheranno di concerto i frutti percepiti dai sopraddetti vacanti a benefizio delle chiese, degli ospedali, dei seminarii, in sussidii caritativi ed in altri usi pii; sarà però riservata la metà delle rendite delle mense vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo „.

Questa disposizione fu in osservanza nel regno delle due Sicilie fino al 1861. Dopo la invasione del Governo Subalpino fu pubblicato il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, con cui venne dal nuovo Governo disconosciuto il Concordato del 1818. Pei beneficii vacanti non aboliti fu poi creata la nuova e notissima istituzione *del Fondo pel Culto* che dal giorno della vacanza mette sotto sequestro i beni dei benefizii conservati e ne confisca le rendite fino all' *exquatur* od al *placet* regio del nuovo investito.

È questa la condizione ordinaria di tutti i beneficii vacanti nel Napoletano, ed ancora per tutta Italia.

Ma se avvenga che posteriormente si costituisca qualche altro beneficio solo canonicamente e non soggetto a queste leggi eversive, che dovrà dirsi delle sue rendite nelle vacanze? Da quali leggi dovranno essere regolate?

(1) Intorno ai detti spogli vedi ciò che noi scrivemmo nelle nostre Consult. Mor. Vol. I, p. 691.

Dovranno essere regolate secondo il concordato del 1818 ? — È vero che la Chiesa non riconosce l' abolizione del Concordato decretato dal Governo invasore, e quindi le sue concessioni fatte in vantaggio de' sudditi sono ancora in vigore, non essendo state rivocate dalla S. Sede, secondo noi stessi dimostrammo nelle nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, pag. 1. Però noi stessi dicemmo che le concessioni a vantaggio dei sudditi si considerano mantenute, non quelle che erano a vantaggio del Governo. Ora riguardo alle rendite dei beneficii vacanti, sono esse in favore dei sudditi in quanto alla destinazione, ma in quanto all' amministrazione sono pure in favore del Governo che deve tenere in essa un regio procuratore e poi Sua Maestà e ciascun Vescovo devono determinare l' uso di esse rendite. Sotto il nuovo Governo non esiste più nè può esistere l' amministrazione diocesana nel senso del Concordato ; e però le rendite dei beneficii vacanti nello stato presente non possono essere regolate dalle disposizioni del Concordato del 1818.

Dovranno essere regolate dalla Costituz. di Pio VII che aggiudicò siffatte rendite alla S. C. di Propaganda ? — Ma il disposto di questa Costituzione è andata oramai in disuso per le ulteriori concessioni fatte dalla S. Sede ai singoli regni, nei varii concordati, come può vedersi nella Collezione del Nussi. E poi, secondo la detta Costituzione, vi dovrebbero essere i collettori e sottocollettori in ciascuna diocesi per raccogliere quelle rendite, e questi officiali non più esistono, nè la S. Sede ha dato altri provvedimenti, essendochè di regola ordinaria le rendite dei beneficii vacanti sono confiscate dal Governo.

Non resta dunque che la primitiva legge comune, con che debbansi regolare queste rendite di quei rari beneficii solo ecclesiasticamente fondati e non riconosciuti dal Governo. Vale a dire, debbono esse applicarsi o alla Chiesa, o riservarsi al successore. Il Vescovo farà bene a dividerli metà alla Chiesa e metà al successore. E ciò potrà farlo di sua autorità.

Sappiamo intanto che varie di queste cause sono state portate al giudizio della S. C. del Concilio ; questa però non ha creduto di dirimere la quistione teoretica ; ma si è contentata nei singoli casi disporre, *facto verbo cum SS.mo,* che le dette rendite fossero aggiunte alla dotazione del beneficio, ed i soli frutti di esse andassero a vantaggio del beneficiato. Ciò però non toglie che in altri casi il Vescovo possa regolarsi da sè secondo il diritto comune.

25.

Circa il diritto parrocchiale sulle tombe gentilizie nei pubblici cimiteri o campisanti.

Tizio aveva nella chiesa de' Frati Minori di A. il sepolcro gentilizio. Venuta la legge del pubblico cimitero o camposanto, e perciò il divieto di tumulare i cadaveri nelle chiese, ha costruito una tomba gentilizia nel camposanto di quel luogo. Caio non aveva prima sepolcro gentilizio in nessuna chiesa ; ma ora si è costruita una cappella con rispettiva tomba gentilizia nel detto camposanto, pagando al Comune il prezzo dell' area. — Si chiede : 1.° A chi spettano i funerali tanto di Tizio quanto

di Caio e dei loro discendenti? — 2.° E se Tizio e Caio, avendo il domicilio in A. sono morti in B. e debbono essere seppelliti nel rispettivo sepolcro gentilizio di A.? — 3.° E se amici di Tizio e di Caio, morti in A. ovvero in B., abbiano scelta la tomba di Tizio, ovvero di Caio?

Al 1.° — Il caso, quantunque ovvio, è molto complesso ed ha bisogno di attenta ponderazione. Innanzi tutto fa d'uopo ricordare alcuni principii generali:

a) Il parroco che ha diritto ai funerali è quegli, nel cui territorio ebbe il domicilio o il quasi domicilio colui che viene a morte, (c. 3 *de Sepult.* in 6; Clement. c. 2 *Dudum* de Sepult.; Ritual. Rom. tit. VI, *de Exeq.).*

b) È in facoltà di ognuno (tranne gl'impuberi ed i religiosi) di scegliersi per sè solo, non già pei suoi, nè per gli altri, la propria sepoltura in qualsivoglia chiesa che abbia diritto alla sepoltura, ancorchè esente (C. *Nos instituta,* 1, *de sepult.;* c. *Fraternitatem,* 3, *eod. tit.;* c. *Cum liberum,* 6, *eod. tit.;* c. *Cum super,* 8, *eod. tit.* etc.).

c) È anche in facoltà di ognuno costruirsi per sè e pei suoi un sepolcro gentilizio a cui si abbia il diritto di esser tumulato. Però affinchè si possa avere questo diritto, occorre la venia del Vescovo, il quale può darla per giusta causa e col consenso del Capitolo Cattedrale, importando ciò una servitù per la chiesa tumulante e talvolta una diminuzione dei diritti parrocchiali (Pirhing, L. III, Tit. 28, n. 33 — *Mon. Eccl.* Vol. XXIV, p. 326).

d) Se il defunto debba seppellirsi in altro luogo dove si trovi la sepoltura o gentilizia o ereditaria o elettiva, per diritto comune, al parroco proprio non spetta se non levare il cadavere ed associarlo fino alla chiesa tumulante, la quale ha diritto di compiere i funerali, coll'obbligo di pagare al parroco proprio la quarta funeraria. Nel caso però che la sepoltura sia posta in luogo molto lontano, perchè al defunto non vengano ritardati i suffragii, lo stesso parroco del domicilio o del quasi domicilio può compiere i funerali nella propria chiesa e quindi associare il cadavere alla chiesa tumulante (Rota, dec. 76 cor. *de Curtis* § 6; D'Annibale *Summ. Th. Mor.* tom. III, n. 481; Bened. XIV *Inst. Eccl.* 105, n. 48).

e) Il pubblico cimitero o camposanto non reca pregiudizio al diritto delle chiese tumulanti, le quali lo esercitano liberamente nel detto pubblico cimitero (S. C. C. *in Ariminen. funerum* 16 iun. 1827; *in Forolivien.* 26 ian. 1833; *in Rossanen.* 26 oct. 1862 et 26 nov. 1864 etc.).

d) Trattandosi di forestieri che debbono seppellirsi nel pubblico cimitero, se non hanno designata la chiesa tumulante o non hanno nel luogo il domicilio o quasi domicilio, il funerale spetta al parroco della Cattedrale o a quello della chiesa principale del luogo, salvo le consuetudini e le costituzioni particolari (S. C. C. *in Romana et Bredanen.* 27 aug. 1904 — *Mon. Eccl.* Vol. XVI p. 337).

Venendo ora al 1.° quesito, è chiaro che i funerali di Tizio e dei suoi discendenti spettano ai Frati Minori, perchè nella loro chiesa esente era canonicamente eretto il suo gentilizio; e perciò come prima della istituzione del camposanto i detti Frati aveano diritto ai funerali di Tizio, così hanno diritto anche ora che Tizio deve tumularsi nel gentilizio del cam-

posanto. Tranne se Tizio abbia scelta altra chiesa, ovvero abbia rinunziato formalmente al primitivo sepolcro gentilizio.

Quanto a Caio, che non si è scelta nessuna chiesa tumulante, esente dalla giurisdizione parrocchiale, i suoi funerali spettano certamente al proprio parroco, benchè debba essere sepolto nel gentilizio del camposanto.

Al 2.° Se poi Tizio e Caio non sono morti in A., ma in B. fa d' uopo vedere se in B. avevano o pur no, al tempo della morte, almeno il quasi-domicilio. Se non avevano il quasi domicilio, e le salme si trasportano senz' altro in A. il caso si risolve come nel quesito precedente; giacchè nè i Frati Minori per Tizio, nè il parroco proprio di Caio perdono il loro diritto. I cadaveri anzi possono essere da questi rilevati fin dalla casa nel luogo di B.; giacchè per causa di esequie può ben attraversarsi il territorio di aliena parrocchia. Se poi le famiglie richiedono i funerali in B. e questi si celebrano dal parroco di B., i proventi debbono andare a coloro che aveano diritto ai funerali.

Ma se i defunti stessi, prima di morire, avessero scelta, pei funerali, la Chiesa parrocchiale di B., colla condizione, che i cadaveri dovessero tumularsi nei rispettivi gentilizii di A., potrebbe il parroco di B. far suoi gli emolumenti? Potrebbe associare i cadaveri fino a' gentilizii di A. ? Crediamo di no. Giacchè il diritto alla scelta della chiesa pei funerali è inseparabile da quello della sepoltura; onde questo diritto non si può esercitare in aliena chiesa non tumulante. Solo se la distanza dal gentilizio fosse considerevole, il parroco di B. per non mandare in lungo i suffragi, poteva celebrare i funerali coi rispettivi emolumenti.

Ciò nel caso che Tizio e Caio non abbiano in B. il quasi domicilio. E che dire se l' avessero? — In tal caso il parroco di B. sarebbe il parroco proprio col diritto ai funerali. Ma questo diritto può esercitarsi quando il defunto, prima di morire, non si sia scelta altra chiesa tumulante. Tizio aveva in A. presso la chiesa dei Frati Minori il suo gentilizio, ed ha diritto di essere ivi seppellito. Perciò si presume che egli abbia scelta questa chiesa tumulante, e per essa il gentilizio al camposanto. I funerali perciò non spettano al parroco di B., ma ai Frati Minori di A. Al parroco di B. si deve solo la quarta funeraria, ed il diritto di associazione fino ai confini di B. se pure i Frati Minori non vanno a B. a rilevare il cadavere.

Quanto però a Caio che ha in A. un gentilizio civile e non canonico, se non ha designata prima di morire altra chiesa, rimane suddito del parroco di B. il quale ha pieno diritto ai suoi funerali, benchè la sua salma dovesse poi trasportarsi al gentilizio di A. — Ma in tal caso, chi dovrà rilevarlo alla stazione di A.? Avendo Caio il domicilio in A., il suo parroco ha diritto di supplire ciò che non può fare il parroco di B.

Al 3.° — Che dire se amici di Tizio ovvero di Caio morti in A. ovvero in B. avessero scelta per sepoltura la tomba di Tizio, ovvero di Caio? — Vogliono qui farsi parecchie distinzioni.

Fa d' uopo considerare in primo luogo il caso della loro morte in A. E qui è necessario vedere se i detti amici aveano ivi il domicilio o il quasi domicilio; oppure erano solo pellegrini nel senso dei canoni. In amendue

questi casi se aveano scelta la sepoltura di Tizio che si suppone appartenere alla Chiesa esente dei Frati Minori, questi hanno diritto ai funerali. Se poi aveano scelta la sepoltura di Caio ha diritto ai funerali il parroco del domicilio o quasi domicilio.

Ove poi non avessero avuto ivi il domicilio o il quasi domicilio, se scelsero la sepoltura di Tizio, i funerali si appartengono ai Frati Minori. Se poi scelsero la sepoltura di Caio, ai funerali ha diritto la chiesa cattedrale o la principale del luogo, salvo consuetudini o statuti contrarii.

Consideriamo ora il caso della loro morte in B. Se avevano scelta la sepoltura di Tizio, il diritto ai funerali si appartiene in ogni caso ai Frati Minori. Se invece aveano scelta la sepoltura di Caio fa d'uopo vedere se aveano in B. il quasi domicilio, ovvero erano ivi pellegrini. Nel primo caso il diritto ai funerali spetta al parroco di B. Nel secondo caso il prefato diritto spetta alla Cattedrale ovvero alla Chiesa principale di A., come nel caso precedente, per le medesime ragioni.

26.

Circa l' obbligo, nei parroci, del catechismo agli adulti.

Nella città di X. da tempo si è introdotto l'uso che nessuno dei parroci spiega il catechismo agli adulti, dicendosi che a questo si supplisce colla predicazione del quaresimale e dell'avvento, coi mesi di maggio e giugno predicati e con varie novene pure predicate nelle altre chiese della città. — Si chiede: 1.° Può il parroco astenersi dal catechismo agli adulti nei tempi in cui si predica da altri o nella chiesa parrocchiale ovvero in altre chiese? — 2.° Può almeno astenersene nel caso d'inveterata consuetudine? — 3.° Che dire dei parroci di X.?

Al 1.° — L'obbligo nei parroci del catechismo agli adulti, oltre quello pei fanciulli, è chiaro non solo dalle molte prescrizioni pei sacri canoni; ma soprattutto dalla Enciclica del S. P. Pio X *Acerbo nimis* del dì 15 aprile 1905 (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 110 sg.). In essa all'art. VI della parte dispositiva si legge

" Quoniam vero, hac praesertim tempestate, grandior aetas, non secus ac puerilis, religiosa eget institutione; parochi universi ceterique animarum curam gerentes, praeter consuetam homiliam de Evangelio, quae festis diebus omnibus in parochiali Sacro est habenda, ea hora quam opportuniorem duxerint ad populi frequentiam, illa tantum excepta qua pueri eruduntur, cathechesim ad fideles instituant facili quidem sermone et ad captum accommodato. Qua in re Catechismo Tridentino utentur eo utique ordine ut quadriennii, vel quinquennii spatio totam materiam pertractent quae de Symbolo est, de Decalogo, de Oratione et de praeceptis Ecclesiae ,..

Il catechismo agli adulti adunque deve andare di pari passo colla omelia dell'Evangelo, e quindi corre per quello l'obbligo stesso che corre per questa.

Or è lecito tralasciare la omelia dell'Evangelo per causa di altra predicazione che si faccia nella chiesa parrocchiale o in altre chiese?

Si ascolti Benedetto XIV (Inst. X, n. 3): " Caveant (parochi) ne se liberos et immunes existiment, eo quod nullo unquam tempore huiusmodi

consuetudo (concionem habendi) extiterit, vel quod haec provincia aliis ecclesiis demandata sit; neque tandem exiguum populi numerum pro causa excusationis afferant. Nam qui suo muneri recte satisfaciunt, de frequentia populi numquam quaeruntur „.

Questo insigne Pontifice, poggiato sulla prescrizione del Tridentino (Sess. 5, c. 2 de ref.) che obbliga i parroci almeno in tutte le Domeniche e nelle feste solenni a pascere *salutaribus verbis* le plebi a sè commesse, insegna che i parroci non possono disobbligarsene o perchè si predica in altre chiese o per l' esiguo numero degli ascoltanti.

Ma se si predica la quaresima e l' avvento nella stessa chiesa parrocchiale? — Ad un simile quesito la S. C. del Conc. *in Pisana* il dì 29 mar. 1817 non credette di dare una risposta decisiva; ma rescrisse: " Dilata, et pro nunc servetur consuetudo cuiuslibet parochiae „. Però lo stesso Arcivescovo di Pisa, avendo dopo ciò esposto alla S. C. che per provvedere alla ignoranza dei rozzi avea fatto obbligo ai parroci di predicare familiarmente al popolo in tutte le feste di precetto anche nella quaresima e nell' avvento, la S. C. il dì 30 agosto 1817 rispose: " In casu, de quo agitur, servandum esse decretum Archiepiscopi „. Donde si raccoglie che almeno quando il Vescovo per la istruzione dei rozzi, obbliga i parroci a predicare anche nella quaresima e nell' avvento, tutto che vi sia nella chiesa parrocchiale altra predicazione, il suo decreto dovrà mantenersi ed eseguirsi.

Che se ciò vale pel tempo della predicazione formale della quaresima e dell' avvento, molto più dovrà valere pel tempo dei mesi di maggio e giugno e per le novene predicate, in cui la materia della predicazione è per lo più diversa da quella che il parroco deve svolgere.

Certo, la S. C. del Concilio ha più volte definito che il parroco della Cattedrale non è scusato dall' omelia, neanco quando ivi predica il Vescovo. Così *in Pientina Praedicationis* 14 sept. 1748 ed *in Lunen. Sarzanen. praedic.* 18 sept. 1828 (ap. Lucidi *De Visit SS. LL.* De III Cap. §§ IX, n. 314).

E perciò possiamo conchiudere che il parroco deve fare la omelia parrocchiale in tutte le domeniche e feste di precetto, anche quando si predica in altre chiese, ed anche per lo più quando si predica da altri nella chiesa parrocchiale.

E se deve fare l' omelia dell' Evangelo, deve pur fare il catechismo agli adulti.

Al 2.° — Ma da quest' obbligo può scusare la consuetudine anche immemorabile? — Possiamo subito rispondere negativamente; giacchè una siffatta consuetudine sarebbe abuso intollerabile.

Così per l' omelia fu dichiarato in primo luogo dal Tridentino, il quale nel citato decreto conchiude: " Neque huius decreti executionem... consuetudo impedire valeat „.

Nella Costit. poi d' Innoc. XIII, *Apostolici ministerii*, 13 mai. 1723, per la Spagna, si condannano i parroci manchevoli sul detto obbligo, con dire: " Culpam huiusmodi a se amoliri nitentes vel praetextu immemorabilis, sed quidem pravae consuetudinis, vel quia haec ab ipsis praestari necesse

non videatur, supplente nimirum copia aliorum habentium sacras conciones in aliis ecclesiis, itemque imbuentium pueros myseriis fidei vel in scholis vel in compitis. Ne itaque sub inani istarum aliarumque similium excusationum praetextu tanta christianae reipublicae pernicies struatur, districte praecipimus singulis Hispaniarum Archiepiscopis et Episcopis, ut omnino efficiant, quod omnes ii, qui animarum curam gerunt, munia praedicta per se ipsos, vel si legitime impediti fuerint, per alios idoneos diligenter exequantur „.

Non si dica che ciò vale solo per la Spagna; imperocchè posteriormente Benedetto XIII, colla Costit. *In supremo*, 13 sept. 1724, confermò la detta Costit. di Innoc. XIII e la estese a tutto l'orbe.

Non si ammette adunque consuetudine contraria anche immemorabile, nè altra scusa perchè i parroci siano disobbligati dalla omelia parrocchiale in tutte le domeniche e nelle principali feste dell'anno. È questo pure l'insegnamento unanime de' DD., come del Fagnano, ad Cap. *Cum contingat de for. comp.* n. 11; di Benedetto XIV *l. c.;* del Lucidi, *l. c.* etc.

E quindi non si ammette neanco consuetudine contraria pel catechismo degli adulti.

Al 3.° — E che dire dell'usanza, nel caso, dei parroci di X. i quali tralasciano il catechismo agli adulti colla scusa che a ciò si supplisce colla predicazione di quaresima e dell'avvento, coi mesi di maggio e giugno predicati, e colle novene pure predicate nelle varie chiese della città?

Dobbiamo dire che quella usanza è intollerabile abuso, specie per le prediche che si fanno in altre chiese e per quelle che si fanno nella Chiesa parrocchiale, fuori il tempo della quaresima e dell'avvento. Per quest'ultimo tempo, quando in chiesa parrocchiale si predichi da altri con approvazione dell'Ordinario, si può seguire la consuetudine del luogo, salvo se il Vescovo, per la istruzione dei rozzi, non faccia formale precetto ai parroci di tenere anche nel detto tempo il catechismo al popolo (1).

BIBLIOGRAFIA

DE LA COLOMBIÈRE Ven. P. Claudio, *S. J. primo Apostolo del S. Cuor di Gesù.* — Discorsi sacri su N. S. Gesù Cristo, su Maria Vergine Santissima, sui Santi, sui Novissimi ecc. ecc. Nuova ediz. curata da un Religioso della m. Compagnia — Torino, Tip. Pontif. Cav. Pietro Marietti, 1911-1913 — Volumi quattro in 16.° gr. di pag. VIII, 634, 627, 749, 540.

Chiarissimo è il nome del P. La Colombière, non solo per la dottrina e la santità di sua vita, durata solo 41 anni, ma soprattutto perchè ricevette dalla B. Margherita Alacoque i secreti del Cuor di Gesù e divenne il primo apostolo di questa divozione. E Gesù medesimo rivelò a questa beata che le avrebbe mandato un direttore spirituale *degno di tutta la sua fiducia* e che questi era *uno dei più cari amici di Lui.* — Ma il P. La Colombière fu anche un valente oratore che a Londra bandì la di-

(1) Veggasi ciò che da noi fu detto circa l'ora più opportuna per l'omelia o pel catechismo (*Mon. Eccl.* Vol. XXIV, p. 271).

vina parola innanzi alla duchessa di York ed a colto pubblico, con che sostenne il coraggio dei cattolici perseguitati e convertì molti eretici alla verità della Chiesa Romana. Di qui si ebbe vessazioni e carcere e tribolazioni senza numero. — I suoi discorsi svolgono pensieri eletti e profondi in tela chiara ed ordinata; e non si può non seguirlo interamente ed esserne convinti e commossi. Nei quattro volumi che abbiamo sott'occhi egli tratta i più vitali e pratici argomenti della nostra santa religione; ed anche nei discorsi sopra G. C., Maria SS. ed i Santi vi ha soprattutto il lato morale efficacissimo per l'esercizio delle virtù. È ammirabile segnatamente nei misteri di N. S., di cui cerca inculcare la cognizione, la stima e l'amore, che è la essenza della divozione al sacro Cuor di Cesù, benchè neppur lo nomini; ma da ciò che dice e dimostra l'animo si sente illuminato, persuaso e dolcemente attratto alla stima ed all'amore del Dio fatto uomo. — Questi discorsi sono un prezioso aiuto pei banditori della divina parola; ma sono altresì un tesoro per ogni fedele cristiano che voglia colla loro lettura ritemprare lo spirito. — I quattro volumi costano L. 12 presso il cav. Marietti, Torino, via Legnano, 23.

MAZZELLA Mons. Orazio, *Arciv. di Rossano, Assistente al Soglio Pontif., Membro dell'Accademia di S. Tommaso fra i dieci d' Italia* — Il Libero Pensiero. Che cosa è... che cosa fa... che cosa dice — Roma, Desclée e C.i Editori, 1913 — In 8.° gr. di pag. VII, 379.

È una serie di conferenze che il chiariss. Autore ha tenute nella sede arcivescovile di Rossano ad un colto e numeroso uditorio, e che ora licenzia per la stampa. Si aggirano sul *libero pensiero,* che è la parola d' ordine di oggidì; ne fa la storia, ne determina il significato, ne esamina la natura. Ma il principale intento dell' A. è quello di mostrare che cosa esso fa e che cosa esso dice; giacchè da ciò soprattutto si fa nota la sua assurdità, la sua maligna e pestifera influenza. Che cosa fa dunque il *libero pensiero?* Distrugge, non edifica — getta l' uomo nel caos intellettuale, nell' abbrutimento morale, nell' anarchia sociale — dopo aver seminato intorno a sè la distruzione, distrugge sè stesso. E che cosa dice? Dice che la fede è contraria alla ragione — che la scienza condanna la fede — che la fede ostàcola il progresso della intelligenza — che la fede è una schiavitù intelletuale la quale sopprime la libertà di pensiero — che la fede è intollerante e la Chiesa col tribunale della inquisizione attenta alla libertà di pensiero — che la maggioranza delle persone colte oggi non crede e che questo fatto offre un argomento decisivo contro la fede.

Ecco l' orditura di questo corso di conferenze che mette il dito sulla piaga più esiziale dei nostri giorni e ne procura il rimedio. Dopo aver esposto con fatti ed argomenti ineluttabili le rovine che il libero pensiero accumula in ogni ordine di cose, confuta trionfalmente le perfide accuse che esso fa alla fede cattolica sbugiardando tutti i suoi detti. E lo fa con tanta evidenza di ragionamento, con prove così solide e convincenti da escludere ogni replica e da trascinare l' assenso di ogni lettore. Quello che poi ne rende assai più interessante la lettura, si è la citazione e gli squarci di gran parte degli autori contemporanei che costituiscono gli argomenti più forti delle dimostrazioni. La lettura di quest' opera gioverà a rasso-

dare i sani principii nei buoni, a disingannare gl' illusi, ad accrescere stima ed amore alla nostra santa fede. Varrà altresì ad avere una precisa cognizione dello stato intellettuale del tempo nostro in fatto di filosofia e di religione. Utilissima perciò ad ogni classe di persone, ma segnatamente al Clero, e noi vivamente la raccomandiamo. — Costa L. 4 presso Desclée, e la Curia Arcivescovile di Rossano.

FERRANDINA Mons. Alfonso — I Grandi Convertiti. Prima serie. 3.ª Ediz. — I Grandi Convertiti. Seconda serie. 1.ª Ediz. — Napoli, Tipografia della Casa della Buona Stampa, 1913 — Volumi due in 16.° di pag. 357, 386.

Mons. Alfonso Ferrandina, Prel. Dom. di S. S. e Canonico della Metropolitana di Napoli, è indefesso propugnatore della buona stampa, avendo egli stesso fondata una casa da cui diffonde svariati e pregevoli giornali ed opuscoli e foglietti che fanno immenso bene. Oltre ad altri e lodatissimi libri da lui pubblicati, mise fuori un volume in cui narrò la conversione di una prima serie di grandi uomini che non sentivano rettamente in fatto di religione, e questi erano Paul Verlaine, Ferdinand Brunetière, Joris-Karl Huysmans, François Coppée, Paul Bourget, Adolphe Retté. Ma esauritene in breve tempo ben due edizioni, ne fa seguire qui una terza, alla quale aggiunge un nuovo volume con una seconda serie di grandi convertiti, che sono Alberto Von Ruville, Jov. Joergensen, Olivier-Georges Destrée, Agostino Gemelli, Francis Jammes. In questi due volumi l' illustre A. parla diffusamente delle gesta e delle opere dei detti personaggi perchè se ne conosca il valore e la fama; ed oltre a ciò descrive le vie da essi battute per ritrovare la verità ed abbandonarsi nel grembo della S. Chiesa cattolica. Lavoro è questo quanto altro mai bello e proficuo: *bello* perchè fa conoscere la storia di tanti uomini grandi che hanno illustrata l' epocá presente; *proficuo* perchè torna di sprone ad altri molti di seguirne l' esempio. Ma, oltre a ciò, praticamente dimostra che la vera scienza non è contraria alla fede; che anzi, secondo il detto di Bacone, poca scienza allontana dalla religione, e molta scienza mena ad essa; dimostra che gli uomini veramente grandi non osteggiano ma abbracciano il cattolicismo, che quanti lo avversano non sono nè veramente scienziati nè veramente grandi. Insomma quest' opera riesce ad una splendida apologia della nostra santa religione, tanto più efficace, quanto che non poggia sulla teoria, ma sugli esempii. Facciamo voti perciò che si propaghi da per tutto, e che venga presto una novella edizione ingrandita di altri volumi che contengano altre e preziose conquiste alla fede di uomini grandi contemporanei. — I due volumi costano L. 5 presso la Casa della Buona Stampa, Napoli, Trinità Maggiore, 19.

CRONACA GOVERNATIVA

Determinazione del reddito per l' aumento di congrua — Per determinare il reddito dei fondi rustici, agli effetti del supplemento di congrua, non devesi sempre, e in ogni caso, guardare al multiplo in ragione di otto volte l' imposta fondiaria principale: il reddito *reale* deve preva-

dere a quello *presunto* a termini degli art. 2 della legge e 19 del regolamento sulla tassa di manomorta.

Anche se inferiore a detto multiplo, il fitto stipulato con le formalità di legge, finchè non è ritenuto simulato con sentenza passata in giudicato, deve essere la base per stabilire la rendita *reale* dei fondi. (Cassaz. di Roma (Sezioni unite) 7 dic. 1912 20 gen. 1913 — Fondo Culto c. Napoliello) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 51).

Il reddito effettivo, non il presuntivo è base all' aumento di congrua. Attendibilità del certificato del Vescovo e del notaio — Il minimo di congrua assegnato dalla legge ai parroci deve essere *effettivo*, e non computato su semplici *presunzioni*.

È perciò l' accertamento delle attività beneficiarie non va come regola assoluta fatto in base all' ultima denunzia per la tassa di manomorta, dovendosi tener conto delle diminuzioni di reddito derivate dai danni avvenuti ai fondi.

È incensurabile l' apprezzamento del magistrato di merito circa l' assegno da corrispondere al parroco per spesa del coadiutore.

Data la riconosciuta attendibilità dei certificati dell' autorità ecclesiastica nelle cose relative alla sua speciale competenza, pecca di motivazione la sentenza d' appello che, senza occuparsi affatto del contenuto di tali attestazioni, rinvia la causa al Tribunale per una più ampia giustificazione degli oneri di messe per legati a carico della Parrocchia.

È pure difettosa di motivazione la sentenza stessa che, di fronte ad un certificato notarile, omette di esaminare se il medesimo contenga un semplice apprezzamento del notaio, o non piuttosto un fedele estratto dei documenti e registri esistenti nell' archivio parrocchiale. (Cassaz. di Roma, 29 apr. 12 nov. 1912 — Fusco c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 56).

Diritto e responsabilità dell' Economato sulla conservazione dei beni de' beneficii — Cadono sotto il diritto di regalia soltanto l' amministrazione e la erogazione delle rendite nel tempo di beneficio vacante e la vigilanza sul patrimonio del beneficio durante l' amministrazione tenuta dall' investito.

Per ciò che riflette la *conservazione* dei beni degli enti beneficiari gli Economati assumono tutti quelli oneri e responsabilità che sono propri degli amministratori dei patrimoni altrui.

È perciò di competenza dell' autorità giudiziaria l' azione promossa dal nuovo investito contro l' Economato per danni derivati da sua colpa al patrimonio beneficiario, cioè dal non aver vigilato alla conservazione di detto patrimonio durante il godimento del precedente investito e dall' averla trascurata durante la sua amministrazione. (Cassaz di Roma (Sezioni unite), 15 giu 26 lugl. 1912 — Economato del ben. vac. c. Bartaccioni) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 62).

Il legato modale non si perde quando la modalità divenga impossibile — Trattandosi di legato modale, il non avere il legatario adempiuto il *modus* importa che egli non possa pretendere il pagamento del legato stesso.

Se però l'adempimento del modo diviene per qualsiasi causa impossibile, non viene con ciò meno il legato a cui l'onere è connesso.

Fatto il legato di un annuo assegno ai ripetitori della sacra teologia per l'insegnamento di questa nel Seminario a tutti i giovani chierici o sacerdoti della diocesi, non perdono i detti ripetitori il diritto al legato stesso se per decreto vescovile resta vietato l'insegnamento a quei giovani che non abbiano stabile dimora nel Seminario. (Cassaz. di Roma 14 febbr. 1912 — Balestra c. Pio Ricovero S. Vinc. de Paoli) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 66).

Decime sacramentali e decime dominicali. Affrancazione — L'indagare se una decima sia d'indole spirituale o dominicale costituisce un apprezzamento di fatto di piena ed esclusiva competenza del magistrato di merito.

Dal prelievo della prestazione in natura, dall'antichità fuori memoria d'uomo, dalla estensione a tutti i terrieri del luogo, bene si deduce il carattere sacramentale della prestazione.

Il carattere di dominicalità della decima deriva non già dall'essere incorporata nel patrimonio del beneficio ecclesiastico, ma dalla sua origine *iure dominii*, per causa di dominio o di compartecipazione alla proprietà del fondo gravato.

La procedura di affrancazione, disciplinata colle R.R. Patenti 7 marzo 1797 di Carlo Emanuele IV non era intesa — anche nel caso in cui, invece del pagamento di un capitale, si fosse convenuto quello di un'annualità sempre riscattabile — a conservare in altra forma il diritto alle decime, canoni, livelli ed altre prestazioni d'indole feudale, bensì a determinarne, per motivi d'ordine pubblico e per virtù di legge, l'irrevocabile annullamento ed estinzione.

È nulla per difetto di motivazione la sentenza che rigetta un'istanza, senza occuparsi di tutti gli argomenti essenziali addotti per sostenerla. (Cassaz. di Torino, 29 ag. 1912 — Arnando c. Comune di Paesana) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 68).

Quale dicesi legato pio di messe, soggetto a soppressione — Per stabilire se un legato pio di messe costituisca un ente soggetto a soppressione occorre tener presente la disposizione testamentaria, anzichè interpretare la volontà della disponente.

Ha *scopo di culto* il legato di messe a suffragio dell'anima propria della testatrice.

Può venir meno lo *scopo di culto* solo nel caso che le messe si fossero dovute celebrare in un privato oratorio, inaccessibile alla collettività dei credenti.

La designazione della chiesa nella quale si debbono celebrare le messe e la destinazione di una rendita garantita da ipoteca valgono a costituire la fondazione autonoma colpita dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. (Cassaz. di Roma 7-25 febbr. 1913 — Demanio e Fondo c. Porzilli) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 97).

Prescrizione sulla tassa del 30 % — La tassa straordinaria del 30 per cento costituisce un prelevamento di parte del patrimonio ecclesiastico a

favore dello Stato, anzichè una vera e propria imposta annuale sulla rendita.

La prescrizione dell' azione dello Stato per il pagamento di detta tassa incomincia a decorrere dal giorno in cui andò in vigore la legge 15 agosto 1867, che la impose.

La impossibilità di agire, che impedisce il corso della prescrizione, è soltanto quella assoluta, non potendo tener luogo una semplice impossibilità morale consistente nella difficoltà di agire.

E perciò non è causa di sospensione della prescrizione la difficoltà in cui l' Amministrazione del Demanio si è trovata nella liquidazione della tassa del 30 per cento.

L' investito di ente ecclesiastico conservato, relativamente alla quota dei beni corrispondente alla tassa del 30 per cento, non è un possessore a titolo precario per aver detenuto tale quota a nome del Demanio; e perciò non si verifica la impossibilità giuridica, per mancanza di possesso legittimo, della prescrizione. (Cassaz. di Roma, 7 genn. 15 febbr. 1913 — Sparacino c. Ricev. del Registro di Modica) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 99).

Competenza sull' obbligo dei comuni per gli edifizi di culto — È di competenza dell' autorità giudiziaria il decidere non solo sull' obbligo dei Comuni a sostenere la spesa per la conservazione degli edifizi di culto, ma anche sulla sufficienza o meno di *altri mezzi* per provvedervi, onde stabilire la misura dell' obbligo stesso. (Cassaz. di Roma (Sezioni unite), 5 dic. 1911, 29 genn. 1912 — Comune di Ponticelli c. Grieco) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 108).

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Settembre 1913)

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreto di questa S. C. il S. Padre ha trasferito la dignità della Chiesa cattedrale di Orano dal tempio di S. Ludovico, dov' era prima costituita, alla nuova chiesa del SS. Cuore di Gesù. 22 Ag. 1913.

Con altri decreti della medesima S. C. ha fatto le seguenti nomine di Vescovi:

Il Sac. Giovanni Poggenburg, canonico e Vicario capitolare di Münster, a Vescovo della medesima Diocesi. 4 Lug. 1913.

Mons. Pietro Zanolini, già Vescovo di Fabriano e Matelica, a Vescovo di Lodi. 8 Lug. 1913.

Il Sac. Massimino Ruiz, canonico penitenziere della Basilica di Guadalupa, nella dioc. di Messico, a Vescovo di Chiapas. 8 Lug. 1913.

Il Sac. Agostino Kilian, canonico di Limburgo, a Vescovo della medesima diocesi. 15 Lug. 1913.

Mons. Antonino Lopez y Peleaz, già Vescovo di Iaca, ad Arcivescovo di Tarragona. 18 Lug. 1913.

Mons. Giuseppe Cadena y Eleta, già Vescovo di Vittoria, ad Arcivescovo di Burgos. 18 Lug. 1913.

Mons. Raimondo Guillamet y Coma, già Vescovo di Leon, a Vescovo di Cordova. 18 Lug. 1913.

Il Sac. Giuseppe Alvarez Miranda, canonico penitenziere della catt. di Oviedo, a Vescovo di Leon. 18 Lug. 1913.

Mons. Luigi Amigò y Ferrer, già, Vescovo titolare di Tagaste ed Amministratore apostolico di Solsona, a Vescovo di Segonbe. 18 Lug. 1913.

Mons. Giuliano De Diego y Garcia Alcolea, già Vescovo di Astorga, a Vescovo di Salamanca. 18 Lug. 1913.

Il Sac. Antonio Senso Làzaro, canonico della Cattedrale di Madrid, a Vescovo di Astorga. 18 Lug. 1913.

Il Sac. Emmanuele Torres y Torres, canonico decano della Metropolitana di Siviglia, a Vescovo di Plasencia. 18 Lug. 1913.

Mons. Adolfo Pérez Munos, già Vescovo di Canarie, a Vescovo di Badajoz. 18 Lug. 1913.

Il Sac. Angelo Marquina Corrales, canonico magistrale della Metropolitana di Burgos; a Vescovo di Canarie. 18 Lug. 1913.

Il Sac. Raimondo Plaza y Blanco, della dioc. di Cuenca, uditore del tribunale della S. Rota di Madrid, a Vescovo di Orihuela. 18 Lug. 1913.

Mons. Prudenzo Melo y Alcalde, già Vescovo titolare di Olimpo, a Vescovo di Vittoria. 18 Lug. 1913.

Il Sac. Giuseppe Romeo, parroco di Catona nell' Arcid. di Reggio Calabria, a Vescovo di Nocera dei Pagani. 28 Lug. 1913.

Il Sac. Cosma Agostino, parroco di Mammola nella dioc. di Gerace, a Vescovo di Lacedonia. 28 Lug. 1913.

Il Sac. Rodolfo Caróli, romano, cameriere segreto di S. S., rettore del Collegio Lombardo ed officiale della S. C. dei Religiosi, a Vescovo di Ceneda. 28 Lug. 1913.

Il Sac. Rocco Orellana, cancelliere della Curia Arcivescovile di S. Salvatore, a Vescovo di S. Anna nell' America centrale. 1 Ag. 1913.

Il Sac. Giovanni Antonio Duenas, canonico della Metropolitana di San Salvatore, a Vescovo di S. Michele nell' America centrale. 1 Ag. 1913.

Il Sac. Giacomo Vilanova, canonico della Metropolitana e vicario generale dell' Arcid. di S. Salvatore, a Vescovo titolare di Mopsuestia ed ausiliare di Mons. Antonio Adolfo Perez y Aquilar Arciv. di S. Salvatore. 1 Ag. 1913.

Mons. Renato Francesco Renon, già Arciv. di Tours, ad Arcivescovo titolare di Apamea. 2 Ag. 1913.

Mons. Alberto Nègre, già Vescovo di Tulle, ad Arcivescovo di Tours. 5 Ag. 1913.

Mons. Giuseppe Métreau, già Vesc. titolare di Terme, a Vescovo di Tulle 6 Ag. 1913.

Mons. Giuseppe M.ª Koudelka, già Vesc. titolare di Germanicopoli, a Vescovo di Supraslia. 6 Ag. 1913.

Il Sac. Guglielmo Forbes, parroco di S. Giov. B. a Montreal, a Vescovo di Ioliette.

Il Sac. Francesco Saverio Brunet, cancelliere e segretario del Vesc. di Ottawa, a Vescovo di Montelauro nel Canadà. 6 Ag. 1913.

Il Sac. Giuseppe Vizzini, della dioc. di Caltanissetta, maestro di S. Teologia nelle scuole del pontificio Seminario Romano ed officiale della S. C. Concistoriale, a Vescovo di Noto. 19 Ag. 1913.

Sacra Congregazione dei Riti—Il giorno 26 Agosto 1913, presso l' E.mo e R.mo signor cardinale Ponente Francesco di Paola Cassetta, si tenne la Congregazione Antipreparatoria dei Sacri Riti, nella quale i R.mi Prelati Officiali e Consultori Teologi hanno discusso e dato il loro voto sull' eroismo delle virtù del Ven. Servo di Dio Giovanni Battista da Borgandia, sacerdote professo dell' Ord. dei Frati Minori.

Cardinale defunto — Un gravissimo lutto colpiva il Sacro Collegio colla morte dell' E.mo Card. Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto. Nato a S. Andrea di Llevaneras, dioc. di Barcellona, il 15 febbr. 1854, fece i primi studi nel Collegio degli Scolopi. Nel 1869 partì per il Guatemala con 20 compagni, vestì le lane francescane e un anno dopo fece la professione religiosa tra i PP. Cappuccini. Passò successivamente a S. Francisco di California, A New York, a Tolosa, nell' Equatore, e poi di nuovo a Tolosa, dove fu posto a capo della Scuola Serafica fondata a Perpignano. Tornato in Ispagna per l' espulsione del 1880, coprì cariche elevate nel suo Ordine. Nel 1885 fu mandato a Roma per negoziare l' unione dei Cappuccini di Spagna, da un secolo indipendenti, al gran corpo dei Cappuccini: negoziati che approdarono alla unione accettata nel Capitolo generale del 1886. Nominato Segretario generale dell' Ordine, fu eletto Consultore delle SS. CC. del S. Officio, di Propaganda, del Concilio, degli Affari Ecclest. Straord., esaminatore del clero romano e spesso chiamato in commissioni speciali, come in quella circa la validità delle ordinazioni anglicane. Fu definitore generale nell' Ordine. Nel Concistoro del 19 giug. 1899 la s. m. di Leone XIII lo creava Cardinale dell' Ord. dei Diaconi, assegnandogli il titolo di S. Adriano. Sua Santità Pio X, dopo il riordinamento della Curia Romana, lo nominava Prefetto della S. C. dei Religiosi. Apparteneva altresì alle SS. CC. del S. Officio, dei Sacramenti, di Propaganda, di Propaganda pei Riti Orientali, dei Sacri Riti, dell' Indice e degli Aff. Eccles. Straord,; faceva parte delle Commissioni per gli Studi Biblici, per l' Opera della Preservazione della Fede, per la codificazione del Dritto Canonico, ed era Protettore di moltissimi Istituti ed Ordini Religiosi. Fu autore di molte e pregevolissime opere che poteva comporre in mezzo a continui e pesantissimi affari, da recare a tutti meraviglia. Per la dottrina vasta e profonda, per la pietà esemplarissima, per l' austerità della vita, per la mitezza e bontà d' animo, per la carità verso i poveri e lo zelo indefesso per gl' interessi religiosi, era un ornamento prezioso del S. Collegio ed un modello di preclare virtù sacerdotali. Conceda il Signore pace e riposo eterno all' anima benedetta di sì illustre Porporato!

Cronachetta Religiosa e Politica

Innumerevoli pellegrinaggi sono stati ricevuti dal S. Padre nello scorso mese: i più importanti sono stati quelli della gioventù cattolica francese in numero di 1200, della gioventù cattolica italiana, degli operai cattolici di Francia; i pellegrinaggi delle Marche, del Piemonte, della Sardegna, della Sicilia, della Lombardia, della Toscana, del Lazio, del Belgio, della Moravia, di Navarra ecc. — Si sono svolte le interessanti gare tra le associazioni sportive cattoliche delle varie nazioni convenute in Roma per prendere parte al 2.° concorso ginnastico internazionale. Le associazioni italiane sono state numerosissime ed oltre duemila i giovani che vi presero parte. Fra le squadre estere vi erano quelle di Francia, Irlanda, Germania, Alsazia, Austria, Canadà ecc. Tutti furono ricevuti e benedetti dal S. Padre, sebbene fosse stato loro vietato dalla Questura di recarsi in massa, cioè con regolare corteo, al Vaticano. Innumerevoli ed imponenti sono stati i comizi di protesta contro tale atto arbitrario, come pure contro l'incivile intolleranza settaria della teppa anticlericale che, sotto gli occhi del governo, a Roma e a Civitavecchia commise atti d'ignominia e di barbarie contro inermi giovinetti — Nei giorni 9, 10 e 11 d. nella Basilica dei Ss. Apostoli ha avuto luogo, con gran successo per il movimento eucaristico, il Congresso dei Sacerdoti Adoratori: vi sono intervenuti oltre duemila Sacerdoti italiani ed hanno inviato i loro rappresentanti Malta, il Canton Ticino ed il Trentino—Importante pure è riuscito il Congresso dell'Associazione magistrale "N. Tommaseo„ tenutosi a Napoli con l'intervento di deputati e di altri cospicui personaggi — Si sono tenuti eziandio i congressi del Terz'Ord. domenicano a Firenze e francescano a Loreto: il primo specialmente è riuscito assai splendido, coll'intervento dell'E.mo Card. Boschi e di molti Vescovi e Prelati. — Continuano le risposte d'insigni personaggi al *referendum* provocato dall'*Idea nazionale* sulla massoneria. Tutti hanno per essa parole di condanna e di esecrazione.

Il 30 d. è stato pubblicato il Decreto che dichiara sciolta la camera dei deputati, convoca i collegi elettorali per il 26 ott., e, ove occorra una seconda votazione, per il 2 nov., e l'apertura della nuova camera per il 26 nov. — Procede vittoriosa l'avanzata dei nostri nella Libia. Nella vittoria riportata al Merg il 16 d. vi sono state 28 vittime italiane, tra cui il gen. Alfonso Torelli ed i tenenti Marrubini e Mariano. Un altro scontro di poca importanza vi è stato a Uadi Ennaga, in cui è rimasto ferito il ten. col. Mosella. Brillante l'avanzata delle truppe italiane, al comando del gen. Vinai, da Cirene ai campi di Talcazà e Sidi Rafa, avvenuta il 26. Le perdite nemiche sono considerevoli: oltre 200 morti furono trovati sul terreno, mentre dei nostri sono caduti soltanto un italiano e tre eritrei. Importante è la conquista di Sidi Rafa, ch'è il più celebre santuario senussita di tutta la Cirenaica — Con una rivista passata dal Re a Gallarate si sono chiuse le grandi manovre — Presenti il Re e tutte le Autorità, si è posta la prima pietra, benedetta dal Vescovo, per la nuova stazione di Cuneo — Si sono tenuti i congressi dell'associazione magistrale a Firenze, delle scienze a Siena, dei medici condotti a Parma, degl'insegnanti di disegno a Palermo, dei magistrati, dei lottisti, della stampa italiana e dei maniscalchi a Napoli — Finalmente è stata firmata la pace tra la Turchia e la Bulgaria: al trattato. firmato il 29 d., è stato annesso un importante protocollo riguardante le popolazioni della Tracia occidentale. L'accordo turco-greco non si è ancora ottenuto, ed anzi la Grecia minaccia severi provvedimenti nel caso che la Turchia cerchi di tirare in lungo le trattative. Tutto ciò ed i recenti attacchi degli Albanesi alle frontiere serbe e montenegrine fanno temere una nuova guerra balcanica — A Sigmaringen, in Germania, hanno avuto luogo le nozze dell'ex-Re Manoel di Portogallo con la Principessa di Hohenzollern — La Colombia ha approvato il progetto di legge, che proibisce la massoneria in tutti gl'ingranaggi della Repubblica — Sono morti: il min. delle poste e telegrafi, on. Teobaldo Calissano, cui si sono fatti imponenti funerali; il gen. Tommaso Salsa con tutti i conforti religiosi; il sen. Giacomo Doria; il capo del socialismo tedesco, Bebel.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice

I.

Il sodalizio dell' Orazione assidua pel Pontifice, *eretta a Barcellona, si eleva ad Arcisodalizio colla facoltà di aggregare in tutto l' Orbe cattolico.*

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Nostra plurimum interest, ut populus oret pro Nobis; in tot enim tantique momenti negotiis sustinendis, atque in Apostolico munere, Nobis divinitus commisso, fideliter obeundo, communione precum potissimum adiuvamur, atque ob pia fidelium ad Altissimum vota, novas divinitus vires acquirimus. Quare non sine spirituali laetitia comperimus Barcinone piam Sodalitatem vulgo appellatam " ab Oratione assidua pro Pontifice „ canonice erectam exstare, frugiferum ad finem orandi sine intermissione pro conservatione ac triumpho Pontificis Romani. Barcinonensium autem Episcopus significat Nobis Sodalitatem eandem sociorum numero ac pietate florere; plures, societatis ipsius cura, sacras functiones maximo cum spirituali emolumento peragi; sodales ad eucharisticas dapes frequentia in exemplum adducenda accedere; plurimos etiam e religiosis familiis viros societati eidem nomen suum tradere; atque ita in dies huius sodalitii ope devotionem et amorem erga hanc divi Petri Sedem passim in populo percrebrescere. Cum vero et in aliis dioecesibus similia sodalitia erigi velint, addit super enunciatus Barcinonensium antistes in votis sibi admodum esse, ut Sodalitatem ipsam ad Archisodalitii dignitatem evehere dignemur, addita facultate cognomines societates sibi aggregandi. Nos autem votis his piis benigne annuentes, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi praepositis pro Concilii Tridentini decretis interpretandis, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi, Societatem " ab oratione assidua pro Pontifice „ Barcinone, uti supra diximus, conditam, in Archiconfraternitatem cum consuetis privilegiis perpetuum in modum erigimus atque instituimus. Archisodalitatis autem sic per Nos erectae moderatori atque officialibus praesentibus et futuris, Apostolica pariter Nostra auctoritate, potestatem largimur, ex

qua ipsi. servatis tum Clementis Pp. VIII praedecessoris Nostri rec. me. tum reliquis Apostolicis constitutionibus et ordinationibus desuper editis, alias eiusdem nominis atque instituti societates, ubique terrarum canonice erectas. sibi aggregare, et cum illis indulgentias omnes eidem Archisodalitati a Sede Apostolica concessas, quae cum aliis communicari queant, communicare licite possint ac valeant. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare et permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, ipsique Archisodalitati nunc et in posterum plene suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri si secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XXIV iulii MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. MERRY DEL VAL, *a Secretis Status.*

II.

Si arricchisce d' indulgenze l' Arciconfraternita di S. Cristoforo nella città di Saint-Christophe le Jajolet *in Dioc. di Séez, che ha la facoltà di aggregare in tutto l' Orbe.*

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam — Exstat in loco vulgo *St-Christophe le Jajolet* appellato dioecesis Sagiensis intra fines, pium Sodalitium in honorem sancti Christophori periclitantium patroni, iam inde ab anno MDCCCLXXXXIX canonice institutum, ac brevi, favente Domino, adeo diffusum, ut illud anno superiore dignum Nos Ipsi duxerimus, quod per similes Litteras Nostras die VIII februarii mensis piscatoris annulo obsignatas ad Archisodalitii gradum eveheremus, cum facultate cognomines societates in universo terrarum orbe sibi aggregandi. Nunc autem cum Archisodalitii ipsius moderator Nos enixis precibus flagitet, ut tum enunciatae Archiconfraternitatis tum eidem aggregatarum rite confraternitatum sodalibus praesentibus et futuris peculiares nonnullas indulgentias largiri de Apostolica Nostra benignitate, dignemur, Nos precibus his, quae in tam frugiferae consociationis bonum atque emolumentum cedunt, quantum in Domino possumus, annuendum ultro libenterque censemus. Quae cum ita sint, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. Inquisitoribus generalibus, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus qui vel in Archisodalitatem memoratam, vel in unam e Societatibus ipsi archisodalitio rite aggregatis, nunc et in posterum ingredientur, die primo eorum inscriptionis, si vere poenitentes

et confessi SS. Eucharistiam sumpserint, plenariam ; ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis vel in dicta Archisodalitate, vel in qualibet e Societatibus ipsi aggregatis Sociis, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si admissorum confessione expiati ac viatico muniti, vel quatenus id agere nequiverint, nomen Iesu , ore si potuerint sin minus corde, devote invocaverint, mortemque tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint, etiam plenariam ; denique iisdem pariter in Archisodalitatem primariam, vel in eidem aggregatas Societates nunc et in posterum relatis sodalibus, qui singulis annis die festo S. Christophori Mart., aut uno e septem diebus continuis immediate respective sequentibus, ad cuiusque eorum lubitum eligendo, sacramentali admissorum exomologesi expiati, atque eucharisticis dapibus recreati, propria Arhisodalitatis vel respectivi Sodalitii ecclesiam aut oratorium, si exstet in locis ubi hi degunt, secus cuiusque curialem aedem visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione , peccatorum conversione ac S. matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, similiter plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea eisdem sodalibus nunc et in posterum pariter supradicta in Archisodalitate, aut in aggregatis Societatibus rite inscriptis,qui quatuor per annum diebus, a respectivorum locorum Ordinariis semel tantum statuendis, contrito saltem corde, aut propriam Sodalitii ecclesiam sive sacellum, aut in locis ubi ipsa non reperiantur, propriam cuiusque curialem aedem, preces, uti superius diximus, fundentes celebrent, de numero poenalium, forma Eclesiae solita, septem annos totidemque quadagenas ; quoties autem iuxta Archisodalitii tabulas, aliquod pietatis, sive caritatis opus exercuerint, similiter de poenalium numero, centum illis dies, in forma Ecclesiae consueta, expungimus. Tandem largimur fidelibus iisdem, si malint, liceat, excepta plenaria in mortis articulo lucranda indulgentia, reliquis omnibus sive partialibus indulgentiis ac peccatorum remissionibus, functorum vita labes poenasque piare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XVII augusti MCMXIII, Pontificatus Nostri anno undecimo.

R. Card. MERRY DEL VAL, *a Secretis Status.*

III.

Lettera al Patriarca di Lisbona, in cui si deplorano i recenti atti di persecuzione di quel governo contro la Chiesa.

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionen. — Ubi Reipublicae Lusitanae decretum exstitit de societate discindenda Civitatis et Ecclesiae, equidem non cunctati sumus id facere quod apostolici Officii Nos voce admonebamur; litterasque encyclicas " Iamdudum „ ad universos catholicis orbis Episcopos dedimus, quibus in litteris cum alia conquesti sumus detrimenta quae religioni populi Nobis carissimi iam importata essent, tum praecipue illam damnavimus nefariam legem quae inchoato in Ecclesiae perniciem promotoque operi tamquam fastigium imponeret. Qua in re Nobis non ea sane affulgebat spes, eos qui tum Rempublicam gubernarent, brevi mutaturos esse consilium, conversoque sapienter itinere, sese ex contemptu atque odio ad avitam reverentiam custodiamque revocaturos Religionis catholicae, quae veterem Lusitaniae et potentiam genuit et gloriam. Sed tamen opinabamur posse fieri, ut, cum improba lex deducenda esset in usum, primo animorum tumore paulatim defervescente, humanitatis aequitatisque ratio aliquid valeret ad immodicam ipsius legis molliendam severitatem. Iam vero hanc opinionem res fefellit vehementer: in bello enim contra Ecclesiam administrosque Ecclesiae suscepto tanta tamque acri contentione perseverandum est, ut Nos, venerabilis Frater, ducamus Nostrarum partium esse per hanc epistolam recentiora quaedam istorum Reipublicae gubernatorum acta expostulare graviter et conqueri.

Illud, primum omnium, dolendum Nobis fuit vos, qui Lusitanis praeestis Ecclesiis, teque ante alios — Episcoporum ex Lusitania, quorum his temporibus ubique est nobilitata virtus, merito principem — quamvis sedulos in obtemperatione publicis potestatibus debita et praecipienda et praestanda, in ius vocari violenterque e vestris exturbari sedibus, huius nimirum unius criminis reos, quod nullo pacto potueritis adduci ut, sacrosancta officia violantes, legum statuta probaretis, quae Nos, utpote Religioni perniciosa, improbassemus. Hanc eamdem ob causam complures e sacerdotum ordine gravissimos viros vel similiter expelli vel etiam coniici in vincula: utrisque vero omnem pervicaciter denegari iniustae remissionem poenae, contra atque ipse Reipublicae praeses, quodam sensu aequitatis impulsus, palam se cupere declarasset. Deinde, non satis habitum est Ecclesiam de possessione bonorum, quae sanctissimis maximeque legitimis nominibus ipsius essent, deiecisse: eo usque imperiosorum hominum procedit arbitrium, ut Ecclesiae ne licentiam quidem permittant corrogandae libere piorum

stipis, unde aliqua ex parte cum divinum cultum tueatur, tum ministrorum Dei, quos ad summam agestatem redactos videt, necessitatibus occurrat. Huc accedunt illa non minus deploranda: quod consociationibus *schismaticis* consiliisque *laicorum*, ad legis praescripta conflatis, in disciplinam religiosi cultus, atque in templorum sacraeque suppellectilis usum amplior atque adeo absoluta iam datur auctoritas; quod, ut minaciter denuntiatum erat, iam nonnullis locis sacrae aedes per vim, quamvis acriter repugnante populo, sunt clausae; quod in sacra Seminaria, quae quidem nec multa et misera supersunt, quotidie ingravescit, eorum se gubernationi immiscendo, civilis potestas; quod in ipsis privatis studiorum domibus, nedum in publicis, nullam tradi licet de religione doctrinam; quod ipsae haud ita pridem interceptae sunt litterae huius Apostolicae Sedis, quibus Episcopi cum reliquo Lusitaniae clero edocebantur quemadmodum se difficili quadam in causa gerere deberent. Postremo, ab iniuria, insigniter in personam dignitatemque Nostram contumeliosa, non est nuper temperatum, cum factum est, ut in hac alma Urbe paene sub oculis Nostris lex a Nobis damnata vim suam exerceret. De Instituto loquimur sancti Antonii Lusitanorum, vetusto ac nobili religionis beneficentiaeque monumento, quod quidem, violatis, quae quisque politus humanitate populus habet sacra, testamentis piisque voluntatibus mortuorum, in Institutum alius naturae ac nominis converti vidimus.

Haec Nos, venerabilis Frater, pro Apostolici officii conscientia, ut diximus, facere non possumus, quin iterum detestando et conquerendo denuntiemus. Solliciti Nos quidem et anxii sumus Ecclesiae Lusitanae causa, quae fortasse numquam tam gravibus fuit obiecta periculis; sed dolemus quoque vehementerque dolemus vicem nationis istius et gentis, cui, cum ad emendandam fortunam disciplinamque civilem omnino munera pacis necessaria sint, domestici eiusque in primis exitiosi belli faces subiiciuntur. Quicumque enim praeiudicatis opinionibus partiumque studiis non serviunt, omnes consentiunt nullam populis capitaliorem esse pestem, quam intestina certamina dimicationesque religionis, ut quae maxime alienent animos inter se civium, viresque communis utilitatis effectrices elidant et dissipent. Verumtamen aegritudinem Nostram illud valde levat, quod certo scimus Dei providentis nutu omnia ad salutem Ecclesiae sanctae dirigi, divinamque opem ei tempestive non defore. Nec paulum solatii capimus etiam ex fide, obsequii virtutisque plena, Episcoporum et cleri et catholicorum Lusitaniae in Vicarium Iesu Christi, cuius fidei documenta habuimus iam et plurima et admirabilia. Supplices autem rogamus Deum, velit, hac depulsa tempestate, celeriter Lusitaniae catholicae serenos referre dies; atque interea, caelestium auspicem munerum, ac praecipuae caritatis benevolentiaeque Nostrae testem, tibi, Venerabilis Frater, tuis omni-

bus in episcopatu collegis, atque universo populo Lusitano apostolicam beneditionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die I mensis martii MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo,

PIUS PP. X.

IV.

Lettera ai Vescovi Patroni della Università Cattolica di Angers, in cui si compiace di nuove cattedre ivi stabilite, e provvede alle condizioni finanziarie.

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. – Officiosissimis litteris, quas, Andegavum more vestro coeuntes, die 1 mensis iulii ad Nos communi consilio dedistis, non modice recreati sumus: plures enim afferebatis solacii causas, quare assiduae, quibus angimur, curae aliquantulum quiescerent. Quod enim, uti scribitis, Athenaei Andegavensis doctores religiose aperiant, alumni diligenter percipiant puram et integram catholicae Ecclesiae doctrinam, singulari id Nos afficit laetitia; quod vero, Litteris Nostris *Pascendi* ex animo adhaerentes, *Modernismum* perinde habeant ac si ignorarent, id ita Nos erigit ac solatur, ut facere non possimus, quin et vobis vehementer gratulemur, et magistros auditoresque publico laudis testimonio honestemus: immo etiam placet mandare vobis, ut Nostris verbis eos certiores faciatis non tam a communi fidelium Patre laudari quam diligi.

Sed alia quoque occurrunt cur sedulam sollertemque operam vestram admiremur. Curastis enim ut disciplinae, quae ab Athenaei exordio tradi coeptae sunt, non modo constarent ac florerent, sed etiam numero augerentur earum accessione, quae tum ad rei rusticae et agricultionis scientiam, tum ad commercii iura legesque pertinent: quod quidem haud sane parvo verti debet vobis honori hoc tempore, cum cernimus disciplinas alibi non tradi novas sed iam institutas abrogari. Nec praeterire silentio possumus, quot quantaque in dioeceses vestras effluxerint commoda ex isto illustri litterarum optimarumque artium domicilio. Siquidem christiano sensu doctrinaeque apparatissimi ex eo prodierunt tum ludimagistri, quibus collegia vestra omnia et nonnulla clericorum seminaria doctoribus utuntur; tum viri iuris periti qui passim in foro causas diligenter religioseque agunt; tum denique alii permulti, qui rem catholicam popularem fortiter magnoque animo apud vos provehunt. Factum ita est, ut ex Andegavensi studiorum Universitate vis et efficacia omnis eorum pendeat institutorum, quae ad tuendam iuvenum pietatem probitatemque excitata utilissime sunt in istis

regionibus, quarum laus praecipua est, traditam a maioribus fidem et pietatis cultum, prae aliis, firmiter acriterque retinuisse.

Verum ex eadem vestra comperimus epistula, Athenaeo tam nobili tamque fructuoso reditus nec tantos esse qui sufficiant, nec pecuniam conferri satis, ut eius perpetuitati vitae provisum dici possit. Dolendum profecto est, eius inopiae, quantum velint, mederi non posse occidentalis Galliae catholicos, cum debeant tot aliis occurrere incommodis largitate sua. Quamquam, ecquis Andegavenses doctores non iure miretur? Ii enim, talem ne sinerent christianae sapientiae palaestram interire, tantuli se docere professi sunt quantuli vix credibile est, et, novo ad hunc diem exemplo, se praedes libenter obstrinxerunt suaque se pecunia respondere non dubitarunt.

Itaque cum Apostolici officii conscientia moneamur Athenaei vestri firmitati quoquo modo prospicere, ne, maximo cum religionis detrimento, in extremum discrimen deveniat, volumus id tandem aliquando perficere, quod decessor Noster fel. rec. Leo XIII, Litteris ad Archiepiscopum Rhedonensem datis die XXX mensis septembris MDCCCXCIII, sibi proposuerat opportuniore tempore perficiendum. Iteratis igitur precibus vestris obsecundantes, eo quod vetat omnino necessitas rem ultra differri, vobis concedimus, dioeceses tres e Britannia minore, Venetensem, Corisopitensem et Briocensem, iam nunc vestris ita accenseri, ut immunes onerum, quae pro Athenaeo Catholico Parisiensis uscepta hactenus sustelerunt, in posterum, Metropolitanam Rhedonensem imitatae, vobiscum, ad Andegavensem studiorum Universitatem sustentandam, opem operamque conferant. Qua in re, eo potissime spectamus, ut et in Instituto vobis carissimo nonnihil adiumenti impertiamus, et gratum animum Nostrum vobis iisque cunctis significemus, qui, eius causa, nullis laboribus sumptibusve pepercerunt.

Minime quidem diffitemur, futurum, ut ex hac rerum mutatione aliquid detrimenti Athenaeum Parisiense in praesentia capiat. Verum quidnam e catholicis Galliae sperare non liceat? Eos igitur impensissime cohortamur, velint tam large liberaliterque Parisiensi Istituto subvenire, ut ne ullam quidem iacturam eidem obtigisse appareat. Quod si fecerint et rem Nobis pergratam facturos se sciant et, eo quoque nomine, de Ecclesia ac de communi salute esse optime merituros.

Quod reliquum est, divinae remunerationis auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, Vobis, venerabiles Fratres, et clero populoque vestro apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XV mensis augusti, anno MCMXIII, Pontificatus Nostri undecimo.

PIUS PP. X.

V.

All' Arcivescovo di S. Giacomo del Chilì ed agli altri Vescovi di quella Repubblica che, addolorati delle ingiurie recate a quello Internun. Apostolico, confermarono i sensi di ossequio e di attaccamento, proprii e de' loro popoli, alla S. Sede.

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — Indignitates rerum, quas vos in urbe istius Reipublicae principe nuper factas communibus ad Nos litteris deploratis, cum optimum quemque affecerunt aegritudine, tum maxime Nos ut facile intelligitis ; eo etiam quia praeter omnem exspectationem Nostram illa acciderunt. Magna erat et est Nobis opinio de religione et pietate chilensium civium, magna de civili eorumdem cultu atque humanitate ; quam ob rem venire Nobis non poterat in suspicionem fore ex eis ullos, qui et religionem et humanitatem in viro honestissimo tam atrociter violarent. Etsi enim iniuriae et contumeliae, quas Internuntius Noster pertulit, iactae in ipsum sunt per eam causam, quod non recte aut fideliter suas partes egisset, re tam vera ad Pontificem Romanum, cuius ille personam gereret, atque ad hanc Apostolicam Sedem, cuius interpres esset, easdem spectasse, nemini iam licet infitiari. Aperte id infesti clamores loquebantur concitatae plebis, cum illa quidem res christiano cuivis summe venerandas improbissime ludificaret. Sed enim tantum aberat, ut Internuntius quicquam admisisset reprehensione dignum, ut qui rebus chilensibus praesunt, eum sibi valde probari testati essent, quod bonam atque utilem operam navasset Reipublicae. Quod si non sua eum innocentia, certe tueri dignitas debuit : sancta enim iure gentium est legatorum auctoritas, neque impune laedi solet, nisi ubi silent iura, solaque ratio habetur opum ac virium. Ita chilensi nomini, quod in omni genere urbanitates et culturae praeclarum semper fuit, paucorum protervitas non exiguam dedecoris maculam aspersit. Ac Nos eo gravius tulimus indigna facinora, quod eorum actores fere fuerunt adolescentes incauti, qui publica lycea etiamtum celebrarent, auctores autem suasoresque homines fidei catholicae penitus infensi, qui ad exterminandum e chilensi solo legatum apostolicum advocatam haberent iuvenilem temeritatem. Atqui illuc demum pertinet huiusmodi legatio ut quae inter istam Rempublicam et Apostolicam Sedem auspicato intercedit necessitudo, ingenti quidem cum salutis communis fructu, ea sit usque coniunctior ; ac veritatis, iustitiae caritatisque principia, quibus pax et prosperitas civitatis nititur, incolumi religione, salva consistant. — Iamvero tempestivum Nobis solatium vestrae illae litterae attulerunt, quae et animos vestros aegritudinis huius participes Nostrique studiosissi-

mos declarabant, et civium ex omnibus ordinibus indignationem de illa immanitate et iniuria, itemque publicae in Nos observantiae significationes confirmabant. In quo praesertim gaudemus, Reipublicae istius tum excellentissimum Praesidem tum perillustrem Administrum a Negotiis Exteris adeo se generose in hac causa gessisse, ut aequitati simul et honori patriae optime inservierint; quibus etiam per vos maxime cupimus testari gratiam quam habemus. Quod autem addebatis velle vos ad chilenses cives universos communem epistolam dare, non modo omnem turpitudinem atque impietatem rei, quam querimur, ostendendi, sed etiam arcana adversariorum consilia patefaciendi causa, vehementer tale propositum probamus, quamquam non est dubium, quin triste factum iam multos bonorum, ecclesiae chilensi periculo indormientium, excitarit. Nos vero vestrarum rerum cursum singulari studio curaque prosequi non cessabimus: interea, divinorum munerum auspicem ac Nostrae paternae caritatis testem, apostolicam benedictionem vobis, venerabiles Fratres, atque omni populo chilensi amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXII mensis augusti MCMXIII, Pontificatus Nostri anno undecimo.

PIUS PP. X.

VI.

Al R.mo P. Alessio Lepicier, Priore generale dell' Ordine dei Servi di Maria, in cui Sua Santità si congratula delle benemerenze del suo Ordine, specie degli studii promossi nel loro Collegio internazionale di Roma.

Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem. — Quinto ac vicesimo anno iam exeunte postquam fel. rec. decessor Noster Leo XIII Septem beatos Ordinis vestri Conditores in sanctorum numerum retulit, libet palam atque aperte profiteri quo studio et honore Ordinem istum prosequamur, qui divinitus est ad perdolentem Virginem colendam excitatus. Is profecto tam utiliter in provehenda apud christianum populum eiusdem B. Virginis veneratione elaboravit, tot alumnos sanctitate conspicuos caelo inseruit, tot diligentibus administris Ecclesiam praeclarisque viris civitatem auxit, ut religiosas inter familias honestissimum merito locum obtineat. Est praeterea in vestra laude ponendum ex ea vos condicione et loco, quantacumque fuit temporum rerumque acerbitas, nunquam decidisse; quin immo honores caelitum augustis Parentibus decreti tantam videntur adiecisse vobis alacritatem, ut iam tum coeperitis fructus in vinea Domini ferre multo uberiores.

Incrementa eiusmodi vestra non modo Ordini gratulamur universo,

sed etiam uberiora posthac fore confidimus. Cur enim spem Nostram fallat eventus, quandoquidem vobis iuvenes succrescunt et pietate et doctrina rite instructi? Novimus proximos praepositos Ordinis omni mente in ea cura et cogitatione esse versatos, ut ad praescripta Nostra, tirones sui puris de fontibus christianam sapientiam imbiberent et traditam a patribus religiosae vitae formam induerent. In quo recte tu quidem, dilecte fili, ut perfectius quiddam attingeres, in sancti Alexii Falconerii collegio, quod Romae patet alumnis vestris ex omni natione educendis, instituisti, ut accepimus, sacrarum disciplinarum magisteria, et cogitas de eadem studiorum ratione in cetera tironum domos deinceps inducenda. Etenim huius consilii tui is futurus est salutaris exitus, ut non modo scholasticae doctrinae thesaurus apud vos integer consistat eandemque una mente unoque animo sodales profiteantur omnes, sed etiam ut quae permulta olim de christiana veritate scripserunt illustres ex Ordine doctores, ad pristinum ea splendorem revocentur. Atque inde alterum, nec minoris momenti, oritur commodum: id est posse lectos iuvenes in tam nobili studiorum palaestra ita ingenii exercere vires, ut ad docendum quandoque prodeant apparatissimi.

Sed alia accedit causa quamobrem de diligenti opera tua vehementer laetemur. Decessores enim in officio tuos imitatus, omni contentione eniteris atque efficis, ut qui, emenso studiorum curriculo, sacerdotes effecti sint, sensim negligendo ne dediscant quae tamen accurate didicerunt, quin etiam naviter in libris haereant, ut copiam sibi doctrinae sacrae largiorem comparent. Nam si sacrorum administri ea carent interdum divinarum humanarumque rerum scientia, qua eos florere oportet, non idcirco plerumque fit, quod vel in seminariis vel in coenobiis inepte instituti sint, sed potius quod parta sibi doctrinae adiumenta per desidiam extenuari siverint atque evanescere.

Perge igitur, dilecte Fili, pro alumnis a sacerdotio recentibus ita vigilare, ut, aetate progrediente et praesertim in sacri ministerii primordiis, quo animorum ardore curandae hominum saluti dant operam, eodem et Instituti sui leges sancte exsequantur et ecclesiasticas perpetuo excolant disciplinas. Quod si feceris remque totam perdolentis Virginis Septemque sanctorum Patrum tutelae credideris, pro certo habemus, Ordinem, Nobis aeque ac tibi carum, esse ad maiora gradatim adscensurum, cum explorata omnium vestrum Ecclesiaeque utilitate. Idque ut secundum vota eveniat, caelestium munerum auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, dilecte Fili, et quibus praees sodalibus universis apostolicam benedictionem ex animo impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXV mensis octobris anno MCMXIII, Pontificatus Nostri undecimo.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

Si annettono indulgenze uniformi alle croci che sogliono erigersi nelle missioni.

Decretum — 13 Aug. 1913 — Ut piarum missionum, quas ad populum verbi Dei praecones habuerint, memoria perseveret ac fructus, passim usu receptum est, ut Crux aliqua, sive in templis, sive apud illa, sive etiam penitus in aprico, rite benedicta erigatur. Vivificum Redemptionis signum aptum est nimirum ad Religionis reclamanda praecepta, ad poenitentiae insinuanda proposita, ad spem futurorum erigendam. Ordinaria Episcoporum auctoritas et Apostolicae Sedis liberalitas censuerunt iampridem, munere Indulgentiarum esse ditandos qui pie se ad haec Signa converterint. Placuit porro Ss.mo D. N. D. Pio Pp. X, de Em.rum Patrum Cardinalium Inquisitorum generalium consulto, variam in re tollere mensuram, et conformes ubique concedere Indulgentias. In audientia igitur R. P. D. Adsessori S. Officii, feria IV, loco V, die 13 augusti 1913, impertita, apostolica Sua utens auctoritate, abrogavit beatissimus Pater omnes hucusque, etiam a Se Suisve praedecessoribus, Crucibus missionum adnexas Indulgentias, quacumque id factum fuerit vel solemniori forma, quolibet, etiam peculiari et specifica mentione digno, Personarum vel Religiosorum Institutorum privilegio, et sequentes novas, sub enunciandis conditionibus, tribuere dignatus est:

I. Plenariam, defunctis quoque adplicabilem:

1) die erectionis seu benedictionis ipsius Crucis memorialis;

2) die anniversario eiusdem erectionis seu benedictionis;

3) die festo Inventionis S. Crucis (3 maii);

4) die festo Exaltationis S. Crucis (14 septembris), vel uno ex septem respective sequentibus diebus.

Ad has Indulgentias assequendas, oportet ut fideles Ss.mam Eucharistiam, rite expiati, suscipiant, Crucem praedictam et aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitent, atque et mentem Summi Pontificis preces fundant.

II. Partialem, quinque annorum totidemque quadragenarum, similiter adplicabilem, semel in die ab iis fidelibus lucrandam, qui corde saltem contrito supradictam Crucem aliquo devotionis signo exteriori salutaverint, ac *Pater*, *Ave* et *Gloria* in memoriam Dominicae Passionis recitaverint.

Esto autem Crux erigenda ex solida decoraque materia confecta; determinato loco adhaereat, vel basi firmiter sustentetur; benedicatur

per sacerdotem qui in S. Missione conciones habuerit; accedat insuper, pro his peragendis, consensus Ordinarii loci.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien,, *Ads. S. O.*

S. Congregazione Concistoriale

Circolare a' RR. Ordinarii d' Italia intorno ai libri di testo ad usare nelle scuole chiericali.

Ill.mo e R.mo Signore,

Con circolare del 16 luglio 1912 in seguito alle relazioni dei Visitatori Apostolici dei seminari d' Italia, questa S. C. Concistoriale raccomandava ai Rev.mi Ordinari che avessero somma cura di scegliere *i testi scolastici più adatti e di sicura dottrina*, ed escludessero quelli che potessero riuscire pericolosi alla formazione ecclesiastica dei giovani alunni del santuario.

La grande importanza di questa disposizione non sfuggì ai Rev.mi Ordinari; e questa S. C. ha potuto constatare con soddisfazione che molti testi scolastici precedentemente adottati, non rispondendo alle direttive della Santa Sede, sono stati con fermezza eliminati dai nostri istituti.

Ciò non ostante, l' inconveniente già rilevato dai Visitatori Apostolici non è cessato del tutto, e da varie persone attendibilissime per virtù e dottrina sono stati nel corso di quest' anno segnalati a questa sacra Congregazione alcuni manuali scolastici, tuttora in uso nei seminari, meritevoli di censura o per gli errori storici e dottrinali che contengono, o per i principii pericolosi a cui s' ispirano, e in genere per lo spirito scientifico non orientato verso il sentire cristiano e cattolico e gli insegnamenti di quella suprema cattedra di verità che è la Sede di Pietro.

Se tali manuali si lasciassero ancora correre per le mani dei giovani, si potrebbe sin dai primi loro passi nella via del sapere compromettere la formazione di quell' equilibrio e di quel criterio intellettuale eminentemente cattolico, che valga a tutelare lo spirito sacerdotale dalle debolezze e dai traviamenti, che purtroppo con frequenza vediamo oggi succedersi.

Per tali considerazioni all' avvicinarsi del nuovo anno scolastico questa S. C. si crede in dovere di ritornare sul grave argomento ed

interessarne a nome del Santo Padre la pastorale vigilanza dei *Rev.mi Ordinari*.

La S. C. raccomanda anzitutto che si escludano dalle scuole ginnasiali e liceali dei seminari quelle antologie letterarie di prosa o di poesia e quei manuali di storia civile, che offendono la purezza e la santità della fede o anche la profonda venerazione dovuta alla Chiesa e al Pontificato Romano.

Egualmente sono da escludersi quei testi di filosofia che sono contrari al sentire cattolico od anche semplicemente difformi dalle note direttive della S. Sede per l' insegnamento di questa disciplina, quale fra essi è p. es. *Il primo passo alla filosofia*, di Luigi Ambrosi. Nè per ammetterli vale il pretesto che si adottano per segnalarne gli errori e combatterli: giacchè è un rovesciare ogni retto principio pedagogico mettere i discepoli per una falsa via onde poi farli tornare addietro ed avviarli per la vera, ammaestrarli nell' errore onde poi istituirli nella verità.

Quanto poi alle scuole teologiche, la S. C. intende che siano esclusi dai seminarii quei testi di storia ecclesiastica che " trascurano od " omettono la parte soprannaturale, che è vero, essenziale, indispensa- " bile elemento nei fasti della Chiesa, senza di cui la Chiesa stessa " riesce incomprensibile „ (Circ. *Le Visite Apostoliche*). E siccome a queste esigenze non soddisfano i manuali di storia ecclesiastica di F. S. Funk e di F. S. Kraus, questa S. C. non permette che si adoperino nei Seminari.

La S. C. raccomanda inoltre che si usi molta diligenza nella scelta dei testi di patrologia. Nessuno ignora con quanti sforzi la critica razionalista abbia tentato di distruggere o almeno indebolire l' autorevole e veneranda testimonianza, che portano alla fede cattolica i Padri della Chiesa, torturandone gli scritti con un' esegesi cavillosa, o peggio ancora estenuandone l' altezza dell' ingegno e il valore della dottrina. È necessario quindi precludere l' adito del seminario a quelle opere di patrologia, che possono offuscare nelle vergini menti giovanili la grande idea che la Chiesa ha dei suoi Padri, e scegliere soltanto quelle che, tenendo calcolo della cultura moderna, non si allontanano dai canoni sicuri della teologia cattolica. Tale non è il manuale di patrologia del Rauschen, in cui la dottrina dei Padri anche sui dogmi fondamentali del Cristianesimo è frequentemente esposta in modo difforme dalla verità oggettiva e dal senso della Chiesa; onde i Rev.mi Ordinari avranno cura di eliminarlo affatto dai loro seminari.

Richiama infine alla loro memoria quanto dispose in proposito la S. C. dei Vescovi e Regolari nel *Programma generale degli Studi* del 10 maggio 1907, cioè che " il testo di filosofia e di teologia sia pro- " posto dal Consiglio dei professori e sottomesso all' approvazione del

" Vescovo „. Questa norma per disposizione del S. Padre deve estendersi a tutti i testi scolastici dei seminari e quindi anche delle scuole ginnasiali e liceali, avvertendo inoltre che i testi interdetti nella scuola s' intendono vietati nell' uso privato dei seminaristi, da cui resteranno pure escluse le opere di consultazione e di erudizione non conformi ai criteri già esposti, come sarebbero fra le altre le *Leggende agiografiche* del Delehaye, e simili.

Applicando queste cautele, il S. Padre confida che nel sacro recinto del seminario non si trovino altre opere se non quelle che armonizzino con la dottrina e lo spirito della Chiesa, ciò che è assolutamente necessario, onde l' istituzione letteraria e scientifica anzichè ostacolare concorra alla formazione spirituale piena e perfetta dei futuri ministri del santuario.

C. Card. De Lai, *Secretario.*

S. Congregazione dei Sacramenti

Si presume la morte di un coniuge, benchè non se ne abbia il documento legale.

Praefecturae Apost. Rajputanen. Praesumptae mortis Coniugis — 24 Ian. 1913 — 1. Litteris datis die 20 maii p. e., S. C. de Prop. Fide ad H. S. C. transmisit instantiam Rev.mi Praefecti Apostolici Rajputanen., in India seu *Indostan.*, qui refert preces mulieris Norae Annae Greene, ut ad alteras nuptias ipsa transire valeat, cum de morte prioris viri Eduardus Greene praesumeretur.

2. Iuxta praefatam instantiam et alligata documenta (quae ex lingua anglica in italicam sunt translata, Eduardus Greene, natione Hibernus, et stipendia in India faciens, uxorem diligebat, ita ut ob ipsius morbum videatur sibi mortem conscivisse (ut etiam quibusdam sociis suam mentem patefecerat), tribus liberis quoque relictis, prouti oratrix coram Vicario Generali deposuit.

3. Et de viri disparitione, quae accidit die 12 Aprilis 1909, Capellanus castrensis in sua epistola ad Praef. Apost. haec refert: " Lungo " la riva del fiume Cabul furono trovati un elmo e una custodia da " rasoio vuota. Gli oggetti furono identificati di pertinenza del ser- " gente Greene, che si pensò essersi suicidato. Si esaminò e si esplorò " il fiume, ma non si potè trovare alcuna traccia del corpo di que- " st' uomo scomparso „.

4. Investigationes autem de eodem viro per publicas ephemerides aliaque media, in Indiis et in Hibernia, peractae fuerunt, sed frustra.

Et ipsa auctoritas militaris iussit " di scrivere — *creduto morto* — invece di — *diserzione* — „.

Super hac instantia proposito dubio:

An oratrici Norae Annae Greene permitti possit transitus ad alteras nuptias in casu.

In Congregatione generali sub die 24 ianuarii, praehabito voto consultoris, EE. Patres responderi iusserunt: *Affirmative.*

SS.mus D. N. Pius Div. Prov. PP. X resolutionem EE. PP. ratam habuit ac adprobavit.

ANNOTAZIONI.

Ecco il voto del dotto Consultore, da cui si rilevano le valide ragioni per la concessione alla donna del documento di libertà:

" Instituta quaestio de morte praedicti Eduardi Greene, qui coniugem sibi adiunxerat quinque abhinc annis quamdam *Nora Anna*, atque anglicis copiis in Indiis Orientalibus (Indostan) deinde cooptatus, ex adiunctis, coniecturis et praesumptionibus ita perpendi sinit.

" A die 12 Aprilis 1909 ab uxore, prole et exercitu recessit; atque ex hominum oculis se subtraxit. Hinc a tribus annis absens. Sed a sola absentia quantacumque, argumentum a sacris Canonibus minime sufficiens censetur ad iustam probationem; quod enim non comparuerit, in causa esse potuit non magis mors quam eius contumacia (Pius PP. VI ad Archiep. Pragen. 11 Iulii 1789). At si praesumptio investiganda est quoad adiuncta personae ipsius asserti defuncti, Eduardum bonis esse moribus eruitur ex dilectione erga uxorem et infantem eius (non tres, ut per errorem legitur in relatione R.mi Praefecti Apostolici), quos tenaci morbo aegrotare dolens conspexit, omni spe ablata, atque seipsum directe interficere cogitavit.

" Testis unius argumentum non respuitur hisce in casibus (Instr. S. Congr. Inquisit 13 Maii 1868). Iam vero, valeat sequens eiusdem Praefecti relatio (ex speciali investigatione capellani Catholici castrensis oppidi Peshawar): " Il paraîtrait que sa femme étant malade, il en avait été trés af-" fecté, et aurait manifesté à quelqu' un de ses camarades l' intention de " se détruire. Un casque et un étui à rasoir-vide furent trouvés sur le bord " de la rivière Cabout le jour de la disparition de Greene; et ils furent " dûment identifiés comme lui appartenant. Aucune trace de son corps ce-" pendant n' a été trouvée dans la rivière „ (in Actis).

" Huic de non reperto cadavere exceptioni satis fit, si cogitetur transvectionem, longe lateque patentibus Indiarum regionibns et maritimis oris, facile neglectam fuisse, eo vel magis quod non de persona conspicua, sed de infelice et insano milite agebatur.

"Uxoris eius depositionem iuridicam, quae eadem retulit, missam facimus, ne suspicio iniiciatur quasi testis sit in sui commodum, quum ab ea procedat actio ut mors prioris coniugis admittatur, ad alias nuptias transeundi si obtenta licentia.

" Neque illud tangat animum, eumdem Eduardum contineri in occulto

ob metum gravis poenae luendae ex desertione a militia. Iam primo initio duces eum uti transfugam censuerant; sed postea immediatus Centurio seu ordinis ductor, altera peracta inquisitione, rescripsit non fuisse desertionem comprobatam, ac ideo in regestis militum loco alterius notae clausolam subrogatam fuisse quatenus ipse uti mortuus sit habendus. Nihil igitur ab eo timendum, si ad exercitum revertat.

" Prout insuper de Iure, investigatio acta est per publicas ephemerides, quamvis frustra: fama denique hic adiuncta adminiculis atque inquisitiones etiam per Hiberniam (natale solum coniugum in casu) peractae diligenter et incassum, si rumor retulerunt de obitu, et istae factum indirecte confirmavere: item concordia, quae coniuges vinciebat, doli suspicionem repellit.

" De morte igitur Eduardi Greene moralis habetur certitudo, quum legitimae sint ac sufficientes probationes adductae, quae etiam de iure communi admitti possunt, ex praesumptionibus, indiciis et adminiculis (Sacra Congreg. Inquis. 6 Maii 1891). In casu videtur inveniri illud *certum nuntium*, quod Decretales ad rem requirunt, ut uxores ad aliorum consortium canonice convolare possint ex ecclesiae auctoritate (Cap. *In praesentia* 19, *de sponsal.;* et Cap. *Dominus* 2, *de secund. nupt.*).

" Ceterum, memoriam adnotationis Abbatis in citato hoc capite usurpamus: " In summa, hanc materiam relinquerem arbitrio iudicantis, ut, diligenter omnibus ponderatis, consideret utrum de morte sit facta certificatio „. Nos autem veriti ne " longiori mora sententiae „ (ead. Instr. an. 1868) Oratrix adultera efficiatur si fuerit cum alio viro (*Ad Rom.* VII, 3) ante Sanctae Apostoiicae Sedis decretum, ad opinionem accedimus uxori favorabilem.

" Dominicus Taccone-Gallucci, *Consultor* „.

S. Congregazione dei Religiosi

I.

Se ad una monaca di voti solenni, uscita perpetuamente dal chiostro, si debba la restituzione della dote e degli altri proventi.

Seguntina. Circa restitutionem dotis et aliorum bonorum monialis e monasterio Ursulinarum egressae — 31 Ian. 1913 — Soror Maria a S. Petro, professa votorum solemnium in Monasterio Religiosarum a S. Ursula, Ordinis S. Augustini, in civitate Seguntina, in Hispania, transactis triginta et octo annis in vita regulari, tandem saeculum petiit, indultum saecularizationis impetravit, eo quod, ut ipsa fatetur, se iniuste humiliatam sensit. Nullam ipsa monasterio attulit dotem; sed quam a pia persona monasterium accepit ad monialem indotatam admittendam, assignavit Mariae a S. Petro.

Peracta solemni professione, Moniali ex legitima paterna lib. hispanae 250, et ex legato patruo 2500 obvenerunt. Nunc vero ipsa sibi vindicat tum dotem quum alia praedicta bona. Dos vero in summa 3750 lib. hispanarum consistit, quae, si cum duabus praecedentibus coniungatnr, efformat quantitatem 6500 lib. hispanarum, quas proinde saecularizata exigit a suo monasterio haud egestate oppresso, sed neque divitiis affluente.

Hinc huic S. Congr. proposita fuerunt diluenda dubia quae sequuntur.

I. Utrum monasterium Seguntinum teneatur in casu tradere dotem vel saltem praestare alimenta sorori Mariae a S. Petro.

II. Utrum in casu tradenda sint dictae sorori bona extradotalia.

Porro eadem S. Congregatio in plenario coetu die 31 ianuarii 1913 coadunata, prae oculis habito Consultoris voto, rescribere censuit:

Ad I. et II. Oratricem per se nullum ius habere; attentis autem omnibus circumstantiis, tradantur ei bona extradotalia.

Quam resolutionem SS. D. N. Pius PP. X ratam habuit et confirmavit.

ANNOTAZIONI.

Molto importanti furono le dottrine svolte, specie dall' egregio Consultore (P. Antonino dell' Assunzione dell' Ord. dei Trinitarii), nello esame di questa causa. Noi le daremo qui in compendio.

a) Due sono le quistioni che qui si propongono, ed amendue assai difficili: 1.° se ad una monaca di voti solenni, uscita dal chiostro, debba restituirsi la dote — e 2.° se debbano restituirlesi pure gli altri beni che ella nel chiostro abbia potuto acquistare o per donazione o per testamento. La difficoltà sorge dal principio che la dote e tutto quello che la monaca di voti solenni acquista, non sono suoi più, ma del monastero, a differenza della religiosa di voti semplici che, uscendo dall' Istituto, ha diritto alla dote ed agli altri beni di cui conserva il dominio radicale.

b) Pel passato non si è verificato mai o quasi mai il caso dell' uscita di una monaca di voti solenni in perpetuo dal chiostro, e però i DD. non si sono occupati per lo più di questo caso. Si occuparono invece del caso del trasferimento di una suora da un monastero ad un altro, ed esaminarono ciò che doveva lasciare all' antico e recar seco al nuovo. Di qui si può prender lume per risolvere la presente questione.

c) Il Ferraris insegna (v. *Moniales* a. 2, n. 50): " Monialis translata ad aliud monasterium, nisi aliud disponat sacra Congregatio, relinquit dotem primo, solvitque novam secundo „, confortando questo insegnamento con molti decreti della S. C. EE. et RR. — Lo stesso scrive il Pignatello (Cons. 432, tom. I): " Tenendum est quod moniales translatae non deferant secum dotes traditas primo monasterio si voluntarie transeat ad aliud... quia monialis profitendo transfert omnia sua iura in monasterium iuxta Authen. *Ingressi Cod. de Sacr. Ecclesiis* et tradunt communiter doctores antiqui et recentiores. Unde etiam transfert in monasterium ius proprium quod habet ad dotem, idque virtute professionis... atque adeo cum dos sit

incorporata monasterio, sicut alia bona, censetur eodem iure, facta inalienabilis „. E cita pure molti decreti della S. C. de' VV. e RR. ed anche del Concilio, specie *in Neapolitana*, in cui, dopo un diligente esame della questione, " S. C. censuit monialem professam in uno monasterio, si ad aliud monasterium etiam strictioris observantiae ex legitima facultate transire voluerit, dotem primo monasterio solutam secum deferre non posse, sed eidem monasterio remanere debere „. — Lo stesso insegna il Card. De Luca *De dote*, disc. 167, n. 28.

d) Da questo insegnamento risulta che la dote e qualsivoglia altra cosa che spetti ad una religiosa di voti solenni, si appartiene così al Monastero, da non poternelo più privare, e che la professione stessa fa incorporare al monastero la dote e quanto appresso la monaca riceverebbe. E se ciò vale pel trasferimento della religiosa da un monastero ad un altro, dovrà valere altresì quando ella di suo volere lasci per sempre la casa religiosa. È questo pure l'insegnamento del P. Piat *De Reg.*, T. I, p. 2, c. 1, q. 13, n. 6; del P. Angelo del SS. Cuor di Gesù, *Man. Regular.* tom. I, n. 82.

e) Anzi i DD. aggiungono che ad una suora che senza precisa necessità esce dal chiostro, il monastero non è tenuto nemmeno a prestarle gli alimenti. Così il Card. De Luca *De Regular.* disc. 39, n. 5; Pignatelli Cons. 432, tom. I, Piat l. c. etc.

f) Vero è che se non per volontà propria, ma per qualche giusta causa la monaca sia costretta di uscire perpetuamente dal monastero, le SS. CC. Romane hanno talvolta obbligato il monastero a restituire la dote, ovvero a somministrarle gli alimenti. Così insegna il P. Piat *l. c.* ed il P. Wermeersch *De Rel. Iust.* Tom. I, n. 181 ed. 1907 scrive: " Solemni professione dos acquiritur monasterio. Ex quadam autem aequitate, solet sacra Congregatio praecipere dotis restitutionem: *a)* si discedendi causam dederit monasterium .. *c)* si monialis inopia laboret; tunc vel dos reddenda est, vel praestanda sunt alimenta „. Così pure prescrisse la S. C. de' VV. e RR. in *Baren. seu Tranen.* 30 maii 1856 (ap. Bizzarri).

g) Ma che è da dire dei beni che alla monaca di voti solenni siano pervenuti dopo la professione o per donazione o per testamento? Uscita perpetuamente da monastero ha diritto a riaverle? — È questa una grave quistione per cui vi sono tre sentenze e di queste parlano diffusamente il Sanchez *in Praecept. Decalogi*, L. 7, c. 32 ed il De Lugo *De Iust. et iur.* Disp. 3, sect. 11.

h) La prima sentenza (nel caso del mutamento di monastero) vuole che la monaca porti con se siffatti beni, che si paragonano ai parafernali, i quali aderiscono alla persona finchè vive. Così il Card. De Luca ed altri molti (ap. Sanchez l. c.), la cui opinione fu seguita dalla S. C. dei VV. e RR. *in Hispalen.* 23 ian. 1699 ap. Monacelli P. I, tit. 11, form. 7, n. 12.

i) La seconda sentenza aggiudica al primo monastero la proprietà dei detti beni, ed i soli frutti pel sostentamento della suora nel nuovo monastero; per la ragione che colla professione religiosa intervenne un quasi-contratto col monastero, il quale prese la dote cogli altri beni della suora obbligandosi a darle gli alimenti vita sua durante. Così molti autori presso

Sanchez l. c., i quali confortano la loro opinione con alcuni testi del Decr. di Grazianio, a cui può aggiungersi la decis. della S. C. de' VV. e RR. *in Tranen.* 30 mai. 1863, benchè qui trattavasi di monaca inferma e povera.

l) La terza sentenza sostiene che sì la dote come ogni altra proprietà che sopraggiunga ad una monaca di voti solenni tutto si appartiene al monastero dove la suora ha professato, non solo quanto alla proprietà, ma sì ancora quanto all' usufrutto. Questa sentenza è detta dal De Lugo comune e più vera. Ecco com' egli parla (l. c. n. 227): " Tertia sententia communis et verior dicit illa bona quaecumque sint et quomodocumque fuerint primo Ordini acquisita, apud ipsum remanere, non solum quoad proprietatem sed etiam quoad usumfructum. Auctores (sunt numero vigintinovem) vide apud Sanchez, qui hanc tertiam sententiam amplectitur et probat bene, quia lex concedens monasterio bona professi, sive per professionem, sive quae postea acquirit, non applicat sub conditione, sed absolute; bona autem semel absolute facta illius conventus non possunt ab ipso auferri propter eventum futurum. „ — Lo stesso insegna il Sanchez, l. c. dicendo questa sentenza *longe probabiliorem*, e lo prova dal c. *Quia ingredientibus*, 19, quaest. 3; come ancora dal diritto romano, e da molte risoluzioni delle SS. CC.

m) Nel caso la S. C. decise la dote non doversi restituire a Suor Maria da S. Pietro, non solo per la legge generale che l' aggiudica al monastero, ma altresì perchè ella ne uscì per volontà propria senza grave ragione; e poi la dote non fu costituita con fondi proprii, ma per un legato lasciato al monastero. Nondimeno i beni posteriori che ella si ebbe appresso per eredità, in vista dell' avanza età e dei bisogni di lei, ed anche per evitare pretesti a litigi, furono a lei conceduti.

II.

Dispensa da irregolarità per un religioso mancante del dito anulare e della metà del medio.

Suessonien. Dispensationis ab irregularitate — 21 Ian. 1913 — Nel mese di settembre 1912 il superiore della Provincia Gallica dei Preti del S. Cuore chiedeva ed otteneva da questa Sacra Congregazione in favore del giovane Mario Roy la dispensa dall' irregolarità *ex defectu natalium*, affine di poterlo ammettere come novizio in detta Congregazione. Nella supplica non veniva fatta alcuna menzione di un 'altra irregolarità da cui è affetto il suddetto Roy, e cioè irregolarità *ex defectu corporis* avendo egli la mano destra (accidentalmente stritolata da una macchina), mancante di tutto il dito anulare e della metà del medio. La ragione di tale silenzio è spiegata dal Procuratore Generale P. Bartolomeo Dessons: il maestro dei novizii credeva necessario doversi chiedere la dispensa da tale irregolarità solo quando il giovane stesse per ricevere la sacra ordinazione.

Secondo la testimonianza del suddetto Procuratore Generale, il giovane Roy, già iscritto fra i novizii, è " *pietate et indole conspicuus* „.

L' Ordinario di Tournai, il quale ha esaminato il giovane per ciò che riguarda alle cerimonie, attesta che quantunque la mano sia molto mutilata, tuttavia il pollice e l' indice sono perfettamente intatti e funzionano normalmente, il che permetterà al giovane di poter celebrare la S. Messa e di distribuire la S. Comunione.

Casi consimili, o meglio, più gravi furono presentati alla S. Congregazione del Concilio e alla S. Congregazione dei Religiosi.

La S. Congregazione del Concilio il 28 Gennaio 1865 alla supplica di un chierico che aveva perduto l' uso del dito indice della mano destra, rispose: "*pro gratia dispensationis, adhibito medio, loco indicis, facto verbo cum SSmo* „. Così pure il 27 giugno 1891 in Novarien. permise la promozione ai Ss. Ordini ad un chierico a cui mancava una falange del dito pollice e due dell' indice.

E la Congregazione dei Religiosi, nell' Adunanza Plenaria del 28 aprile 1911 risolveva il caso seguente:

" Ioannes Kruszynski, sacerdos a Resurrectione D. N. I. C., ad " pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime exponit, quod ante " novem menses, per operationem chirurgicam, amisit totam manum " dexteram, et quod nunc utitur perfecta manu artificiali, cum qua " posset decenter et reverenter celebrare Missam et dare Communio- " nem fidelibus, uti constat ex adnexa declaratione Rmi Archiepiscopi " Chicagiensis, in cuius dioecesi deget „.

Al dubbio: " Se possa concedersi al P. Giovanni Kruszynski la dispensa dall' irregolarità e con quali clausole ?.

Le Eminenze Vostre Reverendissime si degnarono rispondere: " Pru- " denti arbitrio et conscientiae Episcopi Chicagien. facto prius expe- " rimento coram perito caeremoniarum Magistro, ita tamen ut sacerdos " utatur digitali aureo in digitis pollice et indice manus dexterae, et " remoto quovis scandali vel admirationis, et praesertim quovis irri- " verentiae periculo „.

Si degnino pertanto le EE. VV. R.me di rispondere al seguente dubbio:

Se la dispensa dall' irregolarità " ex defectu corporis „ possa concedersi al novizio Mario Roy.

EE.mi ac. RR.mi Patres, in plenario coetu huius S. C. die 31 ianuarii 1913 coadunato, expensis expositis, benigne rescribere rati sunt: *Affirmative.*

SS.mus D. N. Pius Div. Prov. PP. X resolutionem EE. ac RR. Patrum ratam habuit ac dispensationem benigne concessit.

III.

Tutti i religiosi possono confessarsi ed essere assolti dai riservati nei rispettivi Istituti da qualsivoglia confessore approvato dall'Ordinario.

Decretum — 5 Aug. 1913 — In audientia habita ab infrascripto Cardinali Pro-Praefecto S. Congregationis de Religiosis, die 5 augusti 1913, sanctissimus Dominus noster Pius Papa decimus, ob peculiares conscientiae rationes, facultatem, quam mense februarii huius anni omnibus Confessariis ab Ordinario Urbis approbatis concesserat quoad absolutionem Religiosis impertiendam, extendere dignatus est ad omnes totius Orbis Confessarios a locorum Ordinariis approbatos. Hi proinde Confessarii, auctoritate Ss.mi Domini nostri Pii Papae decimi, omnium Sodalium cuiuscumque Ordinis, Congregationis aut Instituti sacramentales confessiones excipere, quin de licentia a Superiore obtenta inquirere vel petere teneantur, atque valide et licite absolutionem a peccatis in Ordine vel Instituto etiam sub censura reservatis, impertire queant.

Omnibus igitur cuiusque Ordinis, Congregationis aut Instituti superioribus et praesidibus, huius decreti praescripta fideliter Sanctitas Sua in virtute sanctae obedientiae observare mandavit, constitutionibus, ordinationibus apostolicis, privilegiis qualibet efficaciori forma concessis, aliisque contrariis quibuscumque, etiam speciali atque individua mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die, mense et anno quibus supra.

O. Card. Cagiano De Azevedo, *Pro-Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Si noti la grande importanza di questo decreto, il quale modifica considerevolmente la vigente disciplina circa i confessori dei religiosi. Quì si ha:

a) Che ogni religioso di qualsiasi istituto, sì di voti semplici come di voti solenni, non ostanti le proprie costituzioni, si può confessare con qualsivoglia confessore approvato dall' Ordinario.

b) Che basta la sola approvazione per gli uomini, senza richiedersi la speciale pei religiosi.

c) Che la confessione può farsi così in casa come fuori di casa.

d) Che il detto confessore può assolvere da tutti i peccati riservati ai superiori di ciascun Ordine od Istituto.

e) Da ciò si ricava che un confessore dell' Ordine, approvato dall' Ordinario, può parimenti assolvere da tutti i peccati riservati al Superiore dell' Ordine, senz' altra facoltà.

f) Che ciò possa farsi da ciascun religioso, senza bisogno di alcun permesso dei superiori.

Si è data, con questo opportuno provvedimento, pienissima libertà di coscienza a tutti i religiosi, per evitare sconci ed ancora sacrilegi che potevano accadere.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Si approva la nuova edizione tipica del Rituale Romano.

Decretum — 11 Iun. 1913 — De mandato sanctissimi Domini nostri Pii Papae X, praesens Rituale Romanum novissime recognitum, auctum et diligenter revisum a sacra Rituum Congregatione; Sanctitas Sua, referente infrascripto Cardinali ipsius Sacri Consilii Praefecto, ratum habere ac probare dignatus est, atque huic editioni, tanquam typicae, futuras eiusdem Ritualis Romani editiones conformes esse debere edixit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 11 iunii 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien, *Secretarius.*

II.

Il titolo di Venerabile *si permette ai Servi di Dio solo dopo il decr. della eroicità delle virtù e sopra il martirio; si proibiscono le solennità prima della beatificazione, e si assegnano norme più rigorose nei processi.*

Decretum — 26 Aug. 1913 — De Servis Dei, quorum sanctitudo vitae legitime examinanda curatur, nonnullis maxime locis usu venit, ut, cum admovetur manus ordinariis processibus instruendis super eorum virtutibus vel martyrio, sacra quaedam solemnia in ecclesiis indicantur, ac signata *Commissione* ad causam pertractandam apud S. Rituum Congregationem, vulgo diffundatur nuntius, non aequo prorsus loquendi modo, Dei Servum, cuius causa introducta sit, *Venerabilem ab Apostolica Sede esse declaratum*, atque inter ea solemnia pro gratiarum actione panegyricae etiam orationes habeantur caeque saepius adeo immoderatae, ut facile in errorem inducantur fideles, debitam putantes eisdem Dei Servis venerationem, quae solis beatificatis et canonizatis debetur. Haec animadvertens Ssmus D. N. Pius Pp. X, ne quid Ecclesiae disciplina detrimenti, capiat, primum omnium so-

lemnia, quae contra pristinam consuetudinem celebrantur eum agitur de inchoandis processibus ordinariis, reprobavit et prohibuit: deinde recolendam mandavit declarationem additam die 19 februarii 1658 Decretis f. r. Urbani VIII, *Ne, scilicet, per commissiones introductionis vel reassumptionis seu ulterius progressus causarum tum signatas tum signandas ullum beatitatis vel sanctitatis, aut indultae venerationis et cultus argumentum vel minimum desumi, nec aliud quodcumque ius, quantumvis modici aut fere nullius momenti, in eiusdem causis quaesitum dici vel praetendi possit*: denique, adhibito consilio gravium virorum et exquisito peculiari voto nonnullorum S. R. E. Cardinalium, vetuit Servos Dei quorum causae posthac introducentur, *Venerabiles* appellari, item solemnia peragi occasione decreti editi super causae introductione. Inhaerens autem sententiae f. r. Benedicti XIV, qui tutius fore censuit a panegyricis orationibus penitus abstinere in honorem Servorum Dei nondum beatificatorum, eas haberi orationes edixit in posterum non licere. Permisit vero ut Servi Dei tantummodo post editum decretum super heroicitate virtutum vel super martyrio *Venerabilis* titulo ornentur, ita tamen ut ex hac permissione nullum argumentum indultae venerationis item argui vel praetendi possit. Praeterea consulens pietati fidelium, qui facile hisce in casibus sacrae occasione solemnitatis decipi possent, putantes fas esse ut beatum colere eum de cuius beatificatione iudicium adhuc apud S. R. C. pendeat, solemnia ad gratias Deo agendas etiam post editum decretum super heroicitate virtutum vel martyrio pariter prohibuit, qua tamen prohibitione impedire non intendit quominus in missis addatur, prout decet, collecta pro gratiarum actione.

Idem Ss.mus D. N. ad rectam tractationem Causarum Beatificationis et canonizationis earum praesertim quae partim historicis monumentis nituntur, vel earum quae subsidiariae probationis privilegio gaudent, illis ipsis in consilium adhibitis quos supra diximus, et exquisita sententia R.mi Patris Promotoris sanctae Fidei haec constituit:

I. In omnibus causis, praesertim recentioribus, R.mi Ordinarii in condendo informativo processu praeter testes qui causae favent, eos etiam universos omnes qui causae adversantur excutiant, nemine excepto, idque sub poena nullitatis, onerata conscientia tum Ordinariorum tum Promotorum fiscalium.

II. In omnibus causis, praesertim antiquis, cum processu ordinario sive informativo compulsentur omnia et singula historica documenta sive manuscripta, sive typis edita, quae quocumque modo causam respiciant quae agitatur. Ad hoc non modo monendi sunt detinentes iura compulsanda, ut ea Ordinario exhibeant; sed, si res postulaverit, examini subiiciendi erunt sub religione sacramenti custodes cuisvis archivi vel tabularii sive publici sive privati; summa quoque diligentia

et industria curandum est ut cuiuslibet generis documenta ad causam conferentia conquirantur, quae omnia et singula cognoscenda sunt ad normas traditas a fel. rec. Benedicti XIV, lib. II, c. LII.

III. Antequam in Congregatione ordinaria discutiatur dubium super introductione Causae, sacrorum Rituum Congregationis erit exquirere, pro re nata, documenta apud Curias, uti vocant generalitias Ordinum et Institutorum religiosorum tum virorum tum faeminarum, necnon in tabulariis sacrarum Romanarum Congregationum, et ubicumque iure praesumitur ea posse reperiri.

IV. Omnia et singula documenta, sive compulsata cum processu ordinario, sive a S. R. C. collecta, subiiciantur iudicio peritorum a S. R. C. eligendorum, qui scriptis doceant de eorum auctoritate et vi.

Promotori vero Fidei, antequam indicetur Congregatio ordinaria pro introductione causae, omnia documenta exhibeantur una cum sententia peritorum.

V. Documenta potiora praecipue ex integro typis edantur, praenotatis nomine auctoris, tempore loco et ceteris id genus adiunctis, atque inserantur Positionibus super virtutibus vel martyrio, una cum relatione peritorum, quos supra memoravimus, de auctoritate et vi documentorum.

VI. In positionibus pro Congregationibus Ordinaria, Antipraeparatoria et Praeparatoria, animadversionibus Promotoris Fidei praemittatur synopsis vitae Servi Dei cuius causa tractatur, breviter et lucide ex officio conscripta, desumpta tum ex testibus tum ex documentis.

VII. In singulis vero Causis beatificationis, quarum iudicium in praesens apud S. R. Congregationem quocumque modo pendeat, sacra ipsa Congregatio non procedat ad ulteriora, nisi exhibitis, ab interesse habentibus, et exquisitis ex officio documentis iisque omnibus examinatis quo modo supra dictum est.

Quae omnia et singula Sanctitas Sua decrevit et servari mandavit, curaeque et vigilantiae commisit praesertim Secretarii S. R. C. et Promotoris S. Fidei pro tempore; atque in Acta Apostolicae Sedis referri iussit hac die 26 augusti 1913.

Ex Secretaria S. R. C.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Si conferma la validità d'un matrimonio per non provato difetto di consenso.

Colonien. Nullitatis matrimonii — 10 Giugno 1912 — Antonio Hospelt, cattolico, ancor ventenne strinse una turpe relazione con la protestante Lodovica Bernardth, e, appena maggiorenne, per meglio sfuggire all'opposizione di suo padre, da Colonia, sua città natale, si recò a Londra, ove il 4 novembre 1903 innanzi al magistrato civile si legò in matrimonio con la medesima. Si stabilirono insieme in Carlsruhe, ma non andarono oltre la metà del 1904, perchè nel giugno di quell'anno Antonio chiese al tribunale civile il divorzio, che, dopo nuova domanda, gli fu accordato. Volendo egli contrarre un nuovo matrimonio con la cattolica Maria Asbach, a cui fin dai primi anni fu legato di grande affetto, si rivolse alla Curia di Colonia per ottenere l'annullamento del primo matrimonio per difetto di consenso, e l'ottenne con sentenza del 22 aprile 1909. Il difensore del vincolo appellò alla S. Rota, che il 27 agosto 1910 si pronunziò negativamente. Nel frattempo però l'Hospelt si univa civilmente con l'Asbach. Ciò non ostante, essendosi l'avvocato di lui rivolto al secondo turno rotale, la causa tornò in discussione, alla presenza di Mons. Mori *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Perathoner, col seguente dubbio:

An sententia Rotalis diei 27 augusti 1910 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E il 10 giugno 1912 fu risposto:

Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Nei luoghi ove non fu pubblicato il Capo *Tametsi* del Tridentino e dove fu esteso il privilegio della dichiarazione Benedettina circa i matrimonii misti, vige il diritto delle Decretali e perciò la validità del matrimonio dipende soltanto dal *consenso*, purchè veramente *maritale*. In tali luoghi i matrimonii civili sono veri matrimoni, tranne se si sia inteso di fare una semplice formalità civile. (Cfr. Wernz. — *Ius matr.*, p. 326; Card. Gasparri, *De matr.*, tom. 2, ed. 1904, n. 1526).

b) La città di Londra, dove fu contratto il matrimonio Hospelt-Bernardth, è tra i luoghi dove non fu esteso il Capo *Tametsi* e la città di Colonia, patria dell'Hospelt, godeva del privilegio d'esenzione circa i matrimoni misti, secondo la dichiarazione di Pio VIII

del 25 marzo 1830. Sicchè bastava ai due contraenti il semplice consenso maritale per la validità del loro matrimonio.

c) Per tali matrimoni la presunzione milita sempre in favore della validità, purchè non si provi il contrario, anche se si dubiti o si creda di non poter contrarre vero matrimonio e tuttavia lo si vuol contrarre (Cfr. Lehmkul, *Theol. mor.*, II, n. 692, 3; Aichner, *Compend. Iur. Eccl.*, ad 10, pag. 692 nota 32; le dichiarazioni del S. Officio del 2 decembre 1866, del 6 settembre 1876 e del 2 luglio 1892; una sentenza della S. Rota in *Argentinen. Nullitatis Matr.* coram Heiner).

d) Stante questa presunzione, l'asserzione contraria anche giurata dei contraenti non basta a sciogliere il matrimonio. Ciò si ricava sì dall'Istruzione austriaca circa le cause matrimoniali, art. 148, come dalla su citata dichiarazione del S. Officio dell'anno 1866 (Cfr. Vering., *Archiv.*, V, 41, p. 294).

e) IN FATTO — Nel caso si tratta di un matrimonio misto e che non cadeva sotto le leggi tridentine. Tutta la questione perciò si riduce circa il consenso, se cioè fu maritale o no. L'Hospelt nega e adduce la sua ignoranza riguardo alla validità del matrimonio civile dinanzi la Chiesa; ma questa ignoranza non giova, come nota il Sanchez (*De matr.*, lib. 2, diss. 33), almeno nel foro esterno, quando si fa quel che si può ed intende la Chiesa. Perciò Antonio dovrebbe positivamente provare d'aver limitato il suo consenso alla sola cerimonia civile ossia alla prosecuzione del concubinato; mentre sì lui che la Bernardth depongono che dal giorno del matrimonio civile si ritennero come marito e moglie.

f) Non giova opporre che la Bernardth appartiene alla setta evangelica che ritiene dissolubile il matrimonio, perchè quest'opinione erronea non rende nullo l'atto, volendosi fare quello che volle G. Cristo (Cfr. Benedict. XIV, *De Synod. dioec.* lib. 13, c. 21 e Gury con le note del Ballerini v. 2, pag. 728 nella nota). Si eccettua il caso in cui il matrimonio fu contratto col patto esplicito di poterlo sciogliere.

g) I cattivi costumi della Bernardth e le sue relazioni con altri uomini non escludono la sua volontà maritale nel caso nostro, perchè altra cosa è la volontà di maritarsi, altra invece quella di sottrarsi ai doveri del matrimonio. Confermano la volontà maritale e le sollecitazioni da lei fatte ad Antonio di fuggire insieme a Londra per sposarsi più facilmente e gli sponsali che precedettero il matrimonio.

Onde fu bene deciso come sopra.

II.

Si esclude la contumacia per la exceptio fori declinatoria, *ma si conferma la reità di un sacerdote contro la sua Curia diocesana.*

Colonien. seu Monasterien.—Suspensionis et iurisdictionis — 31 maggio 1912—Il sacerdote Giuseppe Schmelcher ottenne il 26 marzo 1903 la parrocchia di Tenhoven, dell' archidiocesi di Colonia, e vi cominciò a far del bene; ma non vi potè durare neanche un anno perchè s' inimicò i fabbricieri, che egli aveva accusati, presso la Curia, di cattiva amministrazione. onde l' Arcivescovo, non riuscendo a calmare gli animi, persuase il parroco a dare le dimissioni, ciò che egli fece il 16 decembre 1903. Grande fu il suo dispiacere, e per tre volte ricorse alla S. C. dei Vescovi e Regolari per ottenere un altro beneficio e il titolo di parroco *emerito* per allontanare da sè il sospetto di qualunque colpa. La S. C. rispose il 9 luglio 1905 così: " Recursus reponatur, et ad mentem: mens est quod Emus Archiepiscopus curet providere alio modo sustentationi sacerdotis Schmelcher, eumdemque, si ita in Domino expedire iudicaverit, tituli parochi emeriti in folio ecclesiastico decorare „. Questa decisione fu rapidamente comunicata allo Schmelcher dal suo procuratore in Roma, travisata però in modo che l' Arcivescovo apparisse costretto a dar soddisfazione al parroco, il quale perciò ne menò trionfo presso gli amici e in parrocchia circolò una sua lettera diretta a un tal Köllen, la quale eccitò maggiormente l' ira dei fabbricieri, e presto si fece passare il parroco come un denigratore della Curia, attribuendoglisi frasi forse da lui non mai dette. Onde la Curia, gli aprì contro un' inchiesta e lo citò dinanzi al giudice istruttore. Ma egli, appena seppe dell' inchiesta, scrisse rifiutando i giudici di quella Curia, trovandosi fra di essi alcune delle persone che si dicevano offese da lui. Per tale eccezione *fori declinatoria* egli credette bene di non rispondere alla citazione e di non presentarsi al giudice. Ma la Curia non ne tenne conto e, imputatigli tre capi d' accusa e fattagli una citazione perentoria, si dichiarò competente a giudicare: ma ad una opposizione dello Schmelcher, lo dichiarò *contumace*. Egli appellò; ma la Curia decretò non potersi accogliere l' appello perchè il contumace non può appellare, e pronunziò la sentenza definitiva sospendendolo per un mese dall' Ordine. Egli impugnò di nullità tale sentenza presso il Vescovo di Münster delegato della S. Sede come giudice di seconda istanza, il quale, approvato il processo di Colonia, mitigò soltanto la pena. Ciò dispiacque alla Curia di Colonia, sì perchè s' era accettato l' appello d' un contumace, come anche perchè mitigando la pena, s' era entrato *in merito*, giudicando

ultra petita: onde ricorse alla S. Sede, che incaricò il Tribunale della S. Rota di risolvere la controversia. La S. Rota con sentenza del 23 marzo 1910 approvò il processo di Münster, senza tuttavia valutare la misura della pena. Ma per commissione del S. Padre fu ad essa ingiunto di giudicare anche *in merito*, e la causa fu discussa innanzi a Mons. Lega Decano *Ponente*, Mons. Sebastianelli e Mons. Many sui due seguenti dubbi:

1.° *An sententia rotalis diei 23 martii 1910 sit confirmanda in casu?*

2.° *An constet de legitima condemnatione sacerdotis Schmelcher in certam poenam, in casu?*

E il 31 maggio 1912 fu deciso:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Constare de legitima condemnatione sacerdotis Schmelcher facta per sententiam Monasterien.; *poenas autem esse ita moderandas etc.*

Eccone le principali ragioni:

a) IN FATTO — Dalle lettere dello Schmelcher risulta aver egli sollevato eccezione *di sospetto* circa le persone dei giudici. Ciò era suo diritto. Ora, a differenza dell' eccezione d'incompetenza, in cui lo stesso giudice impugnato può pronunziarsi, nell' eccezione di sospetto egli resta nel frattempo sospeso dall' esercizio della sua giurisdizione finchè l' incidente non si sia risolto mediante un collegio arbitrale (cfr. c. 41, § I e c. 61, *de appellat.*). Onde la sentenza emanata da un tal giudice più probabilmente è nulla perchè " ipsa ratio dictat, suspectos et inimicos, iudices esse non posse „ (cfr. Reiff., *de appellat.*, n. 327 e Schmalzgr., h. t. n. 144). Segue perciò contro un tal giudice il diritto della *recusatio iudicis* (presso i Romani si diceva *eiuratio*, Cfr. Cicerone, *De oratore*, l. II, n. 70) e dell' *appellatio*, e quindi nelle Decretali il titolo s' inscrive: *De appellationibus, recusationibus et relationibus*. E mentre nell' eccezione d' incompetenza si discute la *potestà pubblica* del giudice, nell' eccezione di sospetto se ne discute *la persona:* nel primo caso si è tenuti a comparire e a riceverne la sentenza, nel secondo, no. Tale fu la prassi costante della S. Rota (cfr. Decis. 165 n. 3, part. VI e decis. 222, n. 3, part. VII). Non si richiede una forma determinata per la *recusatio iudicis:* la regola comune tiene che si debba fare per iscritto prima del dibattimento della causa. Nel nostro caso lo Schmelcher non mancò di farlo.

b) Non giova il dire che lo Schmelcher si rifiutò di comparire innanzi al giudice istruttore che era persona a lui non sospetta. Perchè tale giudice era delegato dalla Curia e se la Curia, contro cui lo Schmelcher aveva elevato sospetto, non poteva esercitare direttamente la giurisdizione, molto meno poteva esercitarla per mezzo d' altri.

c) Siccome " iudici legitime non praecipienti, seu non *competenti*, non paretur impune „ così non deve attribuirsi allo Schmelcher nè l'intenzione nè l'imputazione di contumacia.

d) Secondo il diritto canonico la contumacia è un delitto e non si comprende senza il dolo. Nel nostro caso perciò lo Schmelcher, che con la sua eccezione di sospetto aveva sospesa la giurisdizione del giudice, poteva *apparire*, disprezzandola, un contumace, ma non esserlo *realmente*.

e) Quantunque la Curia di Colonia lo avesse con sentenza interlocutoria dichiarato contumace, pure lo Schmelcher appellò in tempo utile alla Curia di Münster e l'appello era valido, perchè si proibisce al contumace di appellare, ma non già della stessa sentenza dichiarativa della contumacia prima di passare in cosa giudicata; e ciò si dica anche della sentenza interlocutoria. Ora poichè la sentenza definitiva fu pronunziata prima che passasse in cosa giudicata l'interlocutoria della contumacia, giustamente la Curia di Münster entrò in merito della sentenza stessa.

f) La costante prassi della S. Rota fin dai tempi più antichi è stata questa, di distinguere fra il rigore e l'equità del diritto, onde anche al contumace vero concede di appellare, " non tamen arctatur iudex ad hanc denegationem „ (Cfr. De Luca, *De iud.*, disc. X, n. 13 e 14). Quindi, anche ritenendo lo Schmelcher come vero contumace, può la S. Rota giudicarlo *in merito*.

g) IN MERITO — Nella difesa de' suoi diritti lo Schmelcher non tenne la giusta misura, e, come apparisce dalle sue stesse lettere, da quelle di sua sorella e da testimoni fededegni, egli con la divulgazione del Decreto della S. C. dei V.V. e R.R., con la sua costante pertinacia a non volersi presentare nè rispondere ai giudici, con l'espressioni usate nella sua istanza d'appello, dimostrò la sua superbia, l'insubordinazione, l'offesa verso l'Arcivescovo, la Curia e il parroco suo successore, onde se contumace non può dirsi, deve però giudicarsi reo e quindi meritevole di pena.

Fu bene perciò deciso come sopra.

III.

Si conferma un matrimonio per non provato impedimento vis et metus.

Lugdunen. Nullitatis matrimonii — 28 giugno 1912 — Felice Rognin il 2 ottobre 1900 contrasse matrimonio religioso con Giulia Saillet, giovanetta di sedici anni, che vi fu indotta dalla madre, mentre essa amava già un altro. Non mancarono presto le discussioni, e, dopo

sette anni di matrimonio, dovettero separarsi e ottennero il divorzio civile. La donna si congiunse con un altr' uomo, e il Rognin, per ricuperare la sua libertà, chiese alla Curia ecclesiastica che il suo matrimonio con la Saillet fosse dichiarato nullo, *ex capite vis et metus*, sapendo che Giulia lo contrasse per timore della madre. La Curia di Lione si pronunziò per la nullità; ma avendo il difensore del vincolo appellato alla S. Rota, questa ne trattò innanzi a Mons. Prior, *Ponente*, Mons. Sincero e Mons. Mori, col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu?

E il 28 giugno 1912 fu deciso:

Negative.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Per diritto ecclesiastico è nullo il matrimonio contratto per un grave timore ingiustamente incusso da una causa libera per estorcere il consenso matrimoniale (Cfr. C. *Cum locus*, 14, *De Sponsalibus* in l. 4.° Decr. e i CC. 15 e 28). La gravità s' intende relativa alla persona che lo subisce. Anche il timore reverenziale può fare sciogliere il matrimonio, tutte le volte che esso equivale a una vera coazione (Cfr. d' Annibale, vol. I, n. 138, not. 16). Ma quando il timore reverenziale non è qualificato, cioè non è circondato da preghiere continue e importune, o da minacce, o da percosse; bensì da qualche sgridata, da qualche consiglio, non si oppone alla validità del consenso: " invitus enim non facit, qui ideo facit ut morem alterius gerat „ (D'Annibale, l. c.). Anche un' indignazione lunga può renderlo grave; ma perchè lo si provi nel foro esterno occorrono parecchie circostanze, per modo che equivalga ad una vera coazione (v. D' Annibale, l. c.; Gasparri, vol. 2, num. 942, ed. 1904; Wernz, n. 264, ed. 1911). Per la valutazione di tali circostanze bisogna tener conto del sesso, dell' indole e dell' educazione di chi subisce il timore, e inoltre dell' indole e dei costumi di chi lo incute, nonchè delle reciproche loro relazioni (Cfr. Instr. S. Officii 20 iunii 1883, n. 35, 36).

b) IN FATTO. — Dalle testimonianze di persone degne di fede e dalle deposizioni degli stessi coniugi si rileva che quantunque la madre di Giulia fosse una donna autoritaria e la figlia una giovinetta timida e inesperta, pure quella nell' indurla al matrimonio col Rognin non eccedette i limiti premessi ai genitori nel consigliare i propri figli, e non adoperò minacce: d' altra parte la figlia, quantunque sempre fredda verso il marito, accettò quel matrimonio perchè vi vedeva un buon partito e si determinò a romperlo per i diverbi frequenti che dopo nacquero a causa delle ristrettezze finanziarie.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

IV.

Si conferma un matrimonio per non provato impedimento vis et metus.

Colonien. Nullitatis matrimonii. — 1 luglio 1912 — Il 5 luglio 1893 Alvina Laube contrasse matrimonio con Amedeo Ziebe, tutt' e due protestanti. Ebbero un figlio, ma dopo il quinto anno la loro unione diventò così infelice che nell' anno 1900 Alvina si separò dal marito e nel 1906 fu in favore di questo concesso, il divorzio civile. Dopo Alvina si unì con un cattolico, Goffredo Gerecht, col quale fece anche il matrimonio civile. Ma poichè i genitori di Goffredo facevano premure per il matrimonio religioso, Alvina, essendosi presentata sotto il falso nome di Anna Laube e come nubile al vice parroco di Dusseldorf potè attentare il matrimonio religioso. Convertitasi al cattolicismo, chiese al giudice ecclesiastico lo scioglimento del suo primo matrimonio *excapite vis et metus* da parte dei genitori e specialmente della madre. La Curia di Colonia il 2 dec. 1909 emise sentenza favorevole. Ma avendo il Difensore del vincolo appellato alla S. Rota, questa trattò la causa innanzi a Mons. Heiner *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Sincero, col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimoni in casu?

E il 1 luglio 1912 fu deciso:

Negative.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Per i capi 14, 15 e 28 *De Sponsalibus* delle Decretali il matrimonio, almeno di diritto ecclesiastico, si dirime se fu contratto mediante un timor grave ingiustamente incusso da una causa libera al fine di estorcere il consenso matrimoniale al timore reverenziale, cioè " futuri mali existimatio quod aliis metrimus in quorum potestate sumus., quantunque sia per sè lieve, può divenir grave quando gli si aggiungano minacce, percosse e preci insistenti e importune; o, anche mancando ciò, quando l' indignazione dei genitori viene considerata come diuturna e perciò come un male grave difficile ad evitarsi. La gravità e l' ingiustizia del timore deve provarsi nel foro esterno con fatti specifici, indizi, ecc., che possano dare una certezza morale.

b) IN FATTO — Non vale la deposizione della Laube, che adduce gravissime circostanze del timore patito, perchè secondo Aless. III in cap. *Super eo*, 5, tit. 13, *de eo qui*, in lib. 4, X, la confessione dei coniugi dopo il matrimonio non prova contro il matrimonio (cfr. Wernz, n. 745, 1, ed. 1911). La sua veracità è sospetta perchè ella mentì al

vicecurato di Düsseldorf in materia grave. Quanto ella esserisce viene negato dal marito e dai testimoni. Gli stessi suoi genitori rilasciano una testimonianza vaga, concordata, non appoggiata a fatti specifici, e perciò di nessun valore. Il fatto della vita coniugale durata sette anni milita certamente a favore del matrimonio.

Onde giustamente fu deciso come sopra.

V.

Si conferma la validità d' un matrimonio per non provato impedimento di clandestinità.

Gratianopolitana. Nullitatis matrimonii — 17 luglio 1912 — Maria Reynier, di venti anni, contrasse matrimonio il 2 ottobre 1906 con suo cugino Marcello De Chalonge, previa la dispensa dall' impedimento di consanguinità, nella chiesa parrocchiale di S. Luigi in Grenoble. Trascorso appena un anno e mezzo, sorsero fra i coniugi gravi dissensi, per cui la loro unione si sciolse, senza speranza di riconciliazione. Maria si rivolse alla Curia diocesana perchè il suo matrimonio fosse dichiarato nullo per l'impedimento di clandestinità, perchè, essendo minorenne al tempo delle sue nozze, doveva considerarsi aver domicilio presso suo padre, che da alcuni anni dimorava nel paese di Bordy-Chakir in Tunisia, appartenente all' archidiocesi di Cartagine, onde il parroco di S. Luigi in Grenoble, da nessun altro delegato, non poteva dirsi il suo parroco, come non lo era dello sposo. La Curia decise per l' annullamento con sentenza del 23 febbr. 1912; ma, avendo il difensore del vincolo appellato alla S. Rota, questa discusse la causa innanzi a Mons. Heiner *Penente*, Mons. Prior e Mons. Sincero, col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu?

E il 17 luglio 1912 fu deciso:

Negative.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Due son gli elementi costitutivi del domicilio: il fatto dell' abitazione, e l' intenzione o l' animo di rimaner sempre in quel dato luogo, tranne che una qualche ragione non chiami altrove. E perciò per perdere il domicilio si richiedono insieme e l'attuale partenza dal luogo di domicilio e l' animo di non più ritornarvi. Son d' accordo poi i Dottori nel ritenere che l' " animus non redeundi „ non si può presumere nè congetturarlo da un semplice allontanamento di mesi o di qualche anno; ma si deve provare con chiari argomenti. Quindi anche il fatto di ritenere il possesso della casa e degl' immobili in un dato luogo (ciò che per sè non basta a *costituire* un do-

micilio) basta a dimostrar l' animo di volervi rimanere. Nè col crearsi altrove un' altra dimora e un centro di beni e d' affari può dirsi che perciò solo uno rinunzia al domicilio di prima; ma che invece comincia ad avere due domicili (cfr. Aichner, *Compendium Iuris ecl.*, p. 576). Inoltre, niente impedisce che un padre di famiglia, stabilendosi altrove, voglia tuttavia conservarne il primo domicilio *alla sua famiglia* (Cfr. Aichner, l. c. p. 574).

b) IN FATTO. Dall' insieme dei fatti, degli argomenti, degli indizi contenuti negli atti del processo risulta non essere pienamente provato che il padre della Reynier per la sua dimora di Tunisia rinunciasse al domicilio di Grenoble. Ivi infatti ritenne la sua casa mobiliata e il centro de' suoi affari e in Tunisia dovette stabilirsi per ragione di salute, nè egli ebbe mai l' intenzione di lasciare per sempre Grenoble; e che nessun dubbio egli avesse su ciò la prova il fatto che, trattandosi del matrimonio della figlia, non pensò per nulla di rivolgersi alla Curia di Cartagine, ma a quella il Grenoble, per tutte le pratiche necessarie. Tutte le testimonianze son concordi nell' affermare questi fatti.

Onde fu bene deciso come sopra.

QUESTIONI

27.

Circa gli effetti della sospensione a divinis.

Il sacerdote Tizio, beneficiato presso il capitolo di B., è stato sospeso *a divinis* dal suo Vescovo. Egli nondimeno, durante la sospensione, interviene al coro cogli abiti corali, salmeggia cogli altri, canta pure l' Epistola quando trattasi di messa cantata senza ministri; pretende inoltre la sua prebenda dalla massa, come altresì le distribuzioni quotidiane e quelle *inter praesentes* ed avventizie, e vuole avere la voce in capitolo. — Si chiede: Che dire del Sacerd. Tizio?

La sospensione è di varie specie. Altra è dall' officio, altra dal beneficio, altra dall' officio insieme e dal beneficio. La sospensione dall' officio priva il chierico dell' esercizio degli ordini e della giurisdizione. La sospensione dal beneficio lo priva degli emolumenti che provengono dal beneficio, e della sua amministrazione.

Inoltre la sospensione, sì dall' officio come dal beneficio, può essere totale o parziale, secondochè si priva il chierico in tutto o in parte dell' esercizio dei prefati suoi diritti. Circa l' officio, la sospensione può essere o solo dalla messa o solo delle sacre funzioni o solo dall'udire le confessioni ecc. Così pure la sospensione dal beneficio può essere o solo dalla prebenda, o solo dalle distribuzioni quotidiane o solo dalle avventizie ecc. Così tutti i DD.

Fa d' uopo perciò vedere in quali termini la sospensione è data, e secondo i detti termini, strettamente interpretati, produce i suoi effetti.

Ma se la sospensione sia fulminata in genere colla formola *suspensus*, come questa devesi interpretare? — Ecco come insegna il Bonacina, classico in questa materia, sull' autorità di molti DD. (*De Susp.* Disp. III, punct. 2, n. 1): " Suspensio lata absolute absque limitatione expressa vel tacita, suspendit absolute ab omnibus, idest, ab officio et beneficio. Ratio est quia verba accipienda sunt prout sonant, et cum sint generalia, generaliter accipienda sunt „.

Se adunque il Superiore nel lanciare la sospensione non intende o espressamente o tacitamente limitarla, cotal sospensione si estende ad ogni esercizio di officio e di beneficio.

Ed estesa a tutto ciò, porta la privazione di ogni officio ecclesiastico, di ogni giurisdizione, di ogni provento del beneficio, di ogni emolumento che riguardi lo stato ecclesiastico.

E che è da dire della sospensione *a divinis?* Come questa deve intendersi?

La espressione *a divinis*, quando il superiore non intende di estenderne il significato, importa tutto ciò che ha relazione coi divini officii; vale a dire la sospensione *ab officio*. Così d' Annibale L. I, n. 380. Un chierico perciò così sospeso va privato dell' esercizio di qualsivoglia ordine maggiore o minore e di qualunque giurisdizione.

Ma può un chierico sospeso *a divinis* assistere in coro? — Può cantare qualche cosa della officiatura? — Può almeno essere disobbligato dalla recita dell' officio? — Si ascolti anche qui il Bonacina (l. c. n. 16): " Undecimo infertur, suspensum a divinis officiis non posse divina officia persolvere ex officio. Dixi *ex officio*, quia potest illa persolvere tamquam merus laicus... Praeterea suspensus a divinis officiis potest missam audire aut cantare Epistolam in choro absque vestibus (quia haec non facit ex officio). Rursus beneficiarius suspensus tenetur horas privatim recitare... par enim non est ut commodum reportet ex suo delicto „.

Il chierico adunque sospeso *a divinis* non può fare nessuna cosa riguardante l'officio ecclesiastico. Può solo fare ciò che spetta ad un laico. Quindi può intervenire al coro e può salmeggiare, potendo far ciò anche un laico; può assistere alla messa; può cantare anche l' epistola senza sacre vesti. Non può però cantar cose che spettano o all' eddomadario o ad altro del coro, nè può compiere quelle cerimonie che competono strettamente ai capitolari. — Ciò non ostante ha l' obbligo di recitare privatamente l' officio divino, altrimenti riporterebbe vantaggio dalla sua reità.

Ma un chierico sospeso *a divinis*, può far sue le rendite del beneficio? Assistendo al coro, può partecipare alle distribuzioni quotidiane ed alle avventizie?

Sono due quesiti che meritano separata disamina.

In quanto al primo, se cioè un chierico sospeso dai divini officii possa esigere per sè i frutti del beneficio, non mancano autori che negano, per la ragione che il beneficio si dà per l' officio: or quando non si può esercitare l' officio, non si ha diritto a percepire le rendite del beneficio. Però la maggioranza dei DD. affermano, perchè le pene vogliono interpretarsi

strettamente, ed in caso opposto non vi sarebbe differenza fra il sospeso dall' officio ed il sospeso dall' officio insieme e dal beneficio. Di qnesto parere sono il Suarez Disp. 26, sect. 3, n. 4; il Navarra, c. 27, n. 160; l' Ugolino, c. 6, n. 3; l' Enriquez, c. 23, n. 3; il Sayro, c. 5, n. 16, il Bonacina l. c. n. 10; il Busembaum ap. s. Alph. L. VII, n. 315. I detti autori però giustamente osservano che il beneficiato sospeso dall' officio, se ne vuole far suoi i frutti, è mestieri che si faccia supplire da altri negli officii che egli da sè non può esercitare.

Se poi il sospeso *a divinis* possa partecipare alle distribuzioni quotidiane ed alle avventizie, su di ciò si dividono i pareri de' TT. Alcuni, come l' Avila (Disp. 1, dub. 1, concl. 6), l' Enriquez l. c., il Filiuccio (Tr. 17, c. 2, qu. 4, n. 2), l' Alterio (Disp. 4, c. 4, ver. 3), il D' Annibale (L. I, n. 380 nota 12), affermano, per la ragione che potendo il sospeso *a divinis* star presente in coro, e non essendo sospeso dal beneficio, può partecipare a quegli emolumenti a cui ha diritto per la sola sua presenza. Altri però, e più ragionevolmente, negano; perchè le distribuzioni tanto quotidiane quanto avventizie si debbono non a chi materialmente è presente in coro; ma a chi è presente *per officio;* or essendo il beneficiato sospeso dall' officio, non può partecipare ai detti emolumenti; Così il Navarra cap. 27, n. 16; l' Avila l. c., il Bonacina l. c. n. 16: — Quantunque sia più ragionevole e più probabile questa seconda sentenza; nondimeno uon crediamo possa condannarsi chi voglia stare colla prima. Del resto sta al superiore dirimere la quistione autorevolmente, giacchè la sospensione, a differenza delle altre censure, può allargarsi o restringersi secondo il giudizio di chi la commina.

E che dire della voce in capitolo? Può averla il sospeao *a divinis?* — Non trattandosi qui di funzioni divine, il sospeso predetto non si può privare della voce in capitolo. Così Schmalzgrueber L. V, tit. 39, n. 298. Così pure D' Annibale L. I, n. 380, nota a 12.

Venendo ora al caso proposto, possiamo dire che il sacerdote Tizio beneficiato e sospeso *a divinis*, durante la sospensione, può intervenire al coro, e crediamo anche cogli abiti corali, se pur non ne abbia divieto dal Vescovo. Può anche salmeggiare cogli altri. Può cantare l' Epistola nelle messe cantate senza ministri. Può avere la sua prebenda dalla massa purchè per mezzo d' altri ne adempia gli oneri che importano officii divini. Può aver voce in capitolo. Quanto alle distribuzioni quotidiane, *inter praesentes* ed avventizie, il Capitolo può privarnelo; ma il Vescovo può, nondimeno, consentirgliele.

28.

Circa gli effetti della sospensione dal beneficio.

Il canonico Mevio è sospeso dal beneficio. Egli nondimeno vuole da esso il sostentamento; vuol partecipare alle distribuzioni quotidiane, ed a quelle *inter praesentes* ed avventizie; vuole assistere alle adunanze capitolari, vuole amministrare i beni del suo beneficio. — Può far Mevio tutto ciò?

Abbiamo detto innanzi (Quest. 27) che il sacerdote sospeso dal beneficio è privato dei frutti e dell' amministrazione del suo beneficio.

Può, nondimeno, essere sospeso o dai soli frutti del beneficio, o dalla sola amministrazione; ma se va sospeso *dal beneficio,* senz' altra aggiunta, s'intende sospeso e dai frutti e dall'amministrazione (D'Annibale L. I, n. 382).

Che cosa s' intende per *frutti del beneficio?* S' intendono tutti gli emolumenti che provengono da esso, come sono i censi, i livelli, le decime, le primizie ecc. — Tutto ciò che non proviene dal beneficio non è vietato al sospeso; ond' egli può ritenere lo stipendio delle messe avventizie, gl' incerti di stola, i frutti del suo patrimonio, le prestazioni per lavoro personale come della predicazione ecc. Può anche ritenere la partecipazione agli emolumenti *inter praesentes* ed agli avventizii che sono distinti dal beneficio.

E che dire delle distribuzioni quotidiane? — Qui non sono tutti d' accordo i DD. Alcuni le negano al sospeso, per la ragione che le dette distribuzioni rappresentano parte dei frutti del beneficio. Altri per contrario e più probabilmente le consentono, perchè qui siamo *in adiosis* e fa d' uopo di stretta interpretazione, e d' altra parte ciò non è espresso nel diritto. Così Palao Tract. 29, disp. 4, punct. 5, § 1, n. 7; i Salmaticesi Tr. 10, c. 5, n. 21; S. Alfonso L. IV, n. 130, v. *Cum autem;* d' Annibale L. I, n. 382, ed altri molti da questi citati.

Ma se il sospeso dal beneficio è povero e non ha come altrimenti sostentare la vita non può ritenere, durante la sospensione, dalle rendite beneficiali gli alimenti? — I DD. qui distinguono. Se trattasi di sospensione come pena di delitto già commesso, affermano. Se poi trattasi di sospensione, come censura, perchè si rompa la contumacia, negano, purchè dal reo dipenda la detta contumacia. Così Suarez Disp. 13, c. 2, n. 14; S. Alfonso L. VII, n. 316; D' Annibale L. I, n. 382, nota 30.

Notano qui i DD. che il sospeso dal beneficio non è sospeso parimenti dall' officio, benchè questo provenga dal beneficio medesimo. E però corre l' obbligo a tal sospeso della officiatura corale, e di tutti gli altri oneri inerenti al beneficio, benchè non possa percepirne l' emolumento; ed in ciò consiste la pena inflittagli (Busembaum ap. S. Alph. L. VII, n. 316; Sayrus cap. 6, n. 3; Suarez Disp. 27. sect. 1, n. 2; Bonacina *l. c.* n. 13; D'Annibale L. I, n. 383 nota 37).

I frutti poi non consentiti al sospeso, depurati dalle tasse, e dagli altri gravami e ancora da ciò che deve darsi al sostituto, se ce n' è bisogno, debbono applicarsi alla Chiesa: " Fructus beneficii (pro tempore quo aliquis remanet suspensus a beneficio) convertendos esse in utilitatem Ecclesiae, detractis iis, qui traduntur substituto ad inserviendum „: così Bonacina l. c. n. 14.

Fin qui de' frutti del beneficio. E che dire dell' amministrazione se anche da questa il chierico sia sospeso? Si ascolti d' Annibale, l. c. n. 383, et nota 32: " Hac suspensione (ab administratione tantum) beneficiatus vetatur bona locare, fructus exigere, iudicio agere, LL. 1, 13 *de Usufruct.*, Layman I, 3, Salmant. 10, 5, 35. Ideoque debitores ei solvere non possunt (Suar. 27, 1, 31). Et si administrationi se ingesserit, et peccat graviter et amittit beneficium (C. 1, § ult. *de Elect.* in 6.° Layman l. c.), scilicet post sententiam *declaratoriam* (Suar. 27, 1, 8; Schmalz. V, 39, 103) „.

Perciò il beneficiato sospeso dall' amministrazione non può ingerirsi negli atti amministrativi del beneficio, come nelle locazioni, nelle esazioni dei frutti, nelle cause giudiziali ecc., ma può fare ciò chi è posto dal superiore a supplirlo. A questo i reddenti debbono pagare, questi può compiere gli atti di amministrazione e può stare in giudizio.

Ma se questi atti presume di compierli il sospeso, come sono illeciti, saranno ancora invalidi? " Nisi (suspensus) fuerit vitandus, valet quod ab eo gestum est „ prosegue a dire il D' Annibalé l. c., sull' autorità dei DD., Se adunque il sospeso non è vitando, cioè non è stato pubblicamente dichiarato tale, i suoi atti saranno gravemente peccaminosi, ma validi.

I DD., come s' è visto, insegnano che se il sospeso dall' amministrazione del beneficio s' ingerisca nella detta amministrazione decade *ipso iure* dal beneficio; e deve smetterlo dopo la sentenza declaratoria. Osserviamo però che il cap. 1, § ult. *de Elect.* in 6.°, che si cita come prova di questa pena, non parla di qualsivoglia sospensione, ma della sola sospensione *ad triennium*, che ivi si commina a coloro che, ricorrendo alla S. Sede contro la elezione o la provisione o la postulazione al beneficio di alcuno, non provano le ragioni del ricorso: " Qui vero, ivi si dice, in probatione defecerit eius quod obiicit in personam, a beneficiis ecclesiasticis triennio noverit se suspensum: ad quae, si intra illud tempus propria temeritate se ingesserit, eis ipso iure perpetuo sit privatus, nullum super hoc de misericordia spem aut fiduciam habiturus, nisi manifestissimis constiterit documentis quod ipsum a calumniae vitio causa probabilis et sufficiens excusaret „. Per incorrere perciò questa pena, occorre: 1.° che si ricorra alla S. Sede contro la elezione ecc. al beneficio — 2.° che si ricorra temerariamente — 3.° che solo durante il triennio di sospensione s' ingerisca nel beneficio — 4.° che sia chiaro aver voluto calunniare l' eletto ecc. — Qui siamo *in odiosis* e non sappiamo come si sia voluto estendere questa gravissima pena ad ogni sospensione dall' amministrazione di qualsivoglia beneficio.

Sono queste le cose interdette al chierico sospeso dai frutti o dall' amministrazione del beneficio. Tutte le altre cose che non sono necessariamente incluse in queste, non sono vietate al sospeso. Perciò non è vietato di esercitare il diritto di patronato inerente al beneficio, nè altri officii a questo annessi, p. e. di coadiuvare il parroco, di assistere a qualche pio luogo ecc.

La pensione al sospeso dal beneficio s' intende parimente sospesa? Benchè al Suarez sembri certo che sì (Disp. 27, sect, 1, n. 15), noi però stiamo col Bonacina che ha difficoltà di estendere ad essa la sospensione. Imperocchè altro è il beneficio, altro la pensione, e qui stiamo *in odiosis*.

Il sospeso dal beneficio può intervenire alle adunanze capitolari? Può dare il voto? — Non v' ha in ciò nessun divieto, tranne solo nelle cose che riguardano l' amministrazione temporale, su cui versi la sospensione.

Dopo tutto ciò si fa chiara la soluzione del caso. Il canonico Mevio, sospeso dal beneficio, può chiedere il sostentamento, se è veramente povero e se la sospensione ha ragione di pena, non di censura. Può partecipare alle distribuzioni quotidiane ed a quelle *inter praesentes* ed avventizie. Può assistere alle adunanze capitolari, tranne a quelle che riguardano

l' amministrazione temporale del suo beneficio, da cui sia sospeso. Può amministrare i beni del suo beneficio, se pur non sia sospeso dalla detta amministrazione.

29.

Se i voti religiosi condizionati possano essere solenni e nel caso negativo che si richiegga perchè diventino solenni.

Nel monastero di R. di voti solenni alcune Religiose hanno emessi i voti da durare nelle presenti condizioni, fino a che non fossero costrette di uscire dal chiostro; altre le hanno emessi *ad nutum Episcopi*. — Si chiede: 1.° Siffatti voti possono dirsi solenni? — 2.° Nel caso negativo, che cosa si richiede perchè diventino solenni?

Al 1.° — Alla solennità dei voti è richiesta la perpetuità. Giacchè, costituendo siffatti voti uno stato puramente di vita, non possono essere o temporanei o condizionati. Si ascolti il Pirhing (L. III, tit. 31, sect. 1, n. 6): "Secunda conditio requisita ad substantiam verae Religionis est ut haec tria consilia evangelica, voto perpetuam obligationem continente firmentur... Quare ad statum religiosum non sufficit nudum propositum servandi tria illa consilia evangelica: sed requiritur obligatio personalis per vota Deo edita non ad tempus determinatum, sed in perpetuum, idest, usque ad finem vitae „. — E ne assegna la ragione, *l. c.*: "Cuius ratio est; quia status quamdam immobilitatem, adeoque perpetuitatem, saltem ex parte voventis, seu promittentis, significat „. Così pure generalmente i DD., come il Suarez Tom. 3 de Relig. l. 2, c. 3, n. 3; Sanchez L. 4, Mor. c. 1, n. 18; Schmalzgrueber L. I, tit. 31, § 13, n. 2; Lehmkul *Th. Mor.* Vol. I, n. 490; Piat *Prael. Iur. Reg.* Vol. I. n. 7 ecc. rapportandosi tutti alla dottrina dell' Angelico, da cui si raccoglie nella 2. 2. q. 186, a. 6.

Non possono quindi essere solenni quei voti che si emettono o per qualche tempo, o sotto qualche altra condizione.

La S. C. de' VV. e RR. ha soluto permettere, dopo le leggi eversive d' Italia, che nei monasteri di voti solenni, i voti si emettessero colla condizione da durare fino a che le Religiose non fossero espulse dalle loro case, ovvero *ad nutum Episcopi*. Ma la medesima S. C., nel dare siffatti permessi, espressamente dichiarò che i detti voti non si dovessero considerare solenni, ma solamente semplici. Qualora poi le Religiose dimorassero in casa propria, acquistata a nome privato, la S. C. ha permesso che si emettessero ivi i voti solenni.

Al 2.° — Ma, dimorando le Religiose in casa propria e volendo vivere con voti solenni, che cosa richiederebbesi perchè i voti divenissero solenni? Basterebbe una sanatoria della S. Sede? ovvero dovrebbero emettere una novella professione?

È vero che alla essenza della vita religiosa non si richiede che i voti siano solenni, bastando ancora i semplici coi quali ognuno può consacrarsi a Dio (v. Bouix *De Iur. Regul.* P. I sect. II, prop. 6 — *Mon. Eccl.* vol. V, P. II. p. 116); onde gli effetti della solennità nei voti sono aggiunti dalla Chiesa, e da essa dipendono. Di qui parrebbe che la S. Sede possa sonare i difetti dei voti semplici ed elevarli senz' altro a solenni.

Ma vuolsi considerare che nella professione dei voti, vi è la parte di diritto di natura e divino e la parte di diritto ecclesiastico. La parte di diritto di natura e divino consiste nella promessa che ciascuno fa a Dio di osservare la povertà, la castità e l' obbedienza. La parte di diritto ecclesiastico è quella di elevare questi voti al grado di solenni, attribuendo ad essi effetti speciali (v. *Mon. Eccl. l. c.* P. I. p. 113 sg.). La Chiesa perciò può aggiungere speciali effetti ai voti già fatti a Dio: ma non può modificare da sè i voti stessi pronunziati dal votante. Di qui viene che se i voti sono stati emessi non assoluti ma condizionati, non perpetui ma temporanei, la Chiesa non sembra che da sè, senza una nuova professione di voti, possa togliere la condizione e rendere i voti assoluti, o perpetui. Quindi non pare che possa sanare tale emissione di voti semplici perchè diventino solenni.

Solo se i voti semplici fossero stati emessi incondizionati e perpetui, la Chiesa potrebbe sanarli elevandoli alla dignità di voti solenni.

Nel caso adunque non crediamo che si possa ottenere la sanatoria dalla S. Sede pei voti condizionati e temporanei, professati dalle Religiose di R.

Non resta adunque che le dette Religiose emettano di nuovo i voti assoluti e perpetui, secondo le loro costituzioni che li prescrivono solenni, e solo così potranno regolarizzare la loro posizione.

Però fa d' uopo considerare che i voti solenni non vanno separati dalla stabilità della dimora e della clausura papale, e dove non vi ha tale clausura, non si possono emettere i detti voti senza venia apostolica. Se adunque le Religiose di R. trovansi in istato di avere casa propria, senza pericolo di espulsione e con la clausura papale (concessa loro dalla S. Sede colla facoltà di professare solennemente) possono da sè rinnovare la professione, emettendola solenne perpetua; altrimenti hanno bisogno della venia apostolica.

BIBLIOGRAFIA

DI DOMENICO Francesco *Sac. Prof.* — Manuale Educativo-Precettivo-Storico di Eloquenza Sacra, compilato ed annotato dal Sac. Professore Francesco Di Domenico — Napoli, Tip. Nuova Unione, 1911—1913 — Volumi tre in 8.° di pag. 120, 133, 186.

Non è questo un corso di sacra eloquenza da confondersi con altri simili. Qui vi ha tutto quello che tende alla formazione completa di un sacro oratore, sì da poter senz' altro esercitare con zelo e con frutto il sacro suo ministero. E perciò non solo ne istruisce la mente, ma sì pure ne educa il cuore. Ha tre parti: la *educativa,* la *precettiva,* la *storica.* La prima contiene ammaestramenti preziosi perchè il sacro oratore sia fornito di tutte quelle doti e quegli avvedimenti che sono utili e necessarie pel frutto copioso della divina parola. La seconda reca con mirabile chiarezza le regole riconosciute più opportune ed efficaci per la invenzione, per la formazione generica e specifica del discorso oratorio e per ben porgerlo. La

terza narra con precisione ed esattezza la storia della sacra eloquenza nei Ss. Padri antichi, negli oratori italiani, fino agli ultimi, e nei francesi dal secolo XVII a Bourdalue e Monsabré. L' Autore protesta che l' opera sua più che originale dee dirsi di compilazione, prendendo il più ed il meglio da quanti scrissero prima di lui sapientemente di tal materia (benchè del suo vi ha molte importanti e giudiziose annotazioni); ma in ciò dà saggio del fine suo criterio in sapere ben scegliere come ape industre per formare un cibo dolce e sostanzioso ai suoi alunni. Se ne valgano tutti professori e discepoli, e segnatamente il Clero giovine.

KRIEG Cornelio, *Dott. Prof. nell' Università di Friburgo in Brig.* — Scienza Pastorale. Teologia Pastorale in quattro Libri. Versione autorizzata sulla I ediz. tedesca per l' Arcipr. Antonio Boni. Libro I. Cura di Anime speciale — Torino, Tip. Pontif. Cav. Pietro Marietti, 1913 — Vol. in 8.° gr. di pag. XXIII, 650.

Questo corso di *Scienza Pastorale* va diviso in quattro grossi volumi. Il primo, già pubblicato, in ordine di materia, dovrebbe essere l' ultimo; ma per la somma importanza della trattazione, si è creduto bene di modificare l' ordine. I tre libri successivi tratteranno della *catechetica,* della *omiletica* e della *liturgia.* L' autore, dottissimo ed espertissimo curato, è mancato ai vivi il 14 genn. 1911, quando stava pubblicando il terzo volume; ma il copioso materiale lasciato sarà valido aiuto al suo successore pel compimento dell' opera.

Questo volume adunque è speciale per la cura d' anime; ma non dee dirsi una semplice raccolta di precetti o di consigli, forniti da' sapienti e dalla esperienza; è invece un corpo di dottrina scientifico, in cui stabilisconsi i principii generali e inconcussi secondo l' insegnamento della fede, e da questi si fanno derivare, come logiche conseguenze la idea generica e specifica della cura, e tutti i precetti ed i consigli anche minimi, per ben esercitarla.

E poichè la cura del parroco dee rivolgersi ed ai singoli fedeli ed alla loro comunanza; la trattazione dividesi in due parti, vale a dire nella teoria della cura d' anime individuale, e nella cura d' anime della comunità. Sotto il primo aspetto si considera l' individuo ne' varii stadii della vita di fanciullezza, di gioventù, di virilità e di vecchiaia; si considera inoltre nelle sue sofferenze, ovvero nei suoi stati patologici spirituali e temporali nella lotta contro il peccato, conforme allo stato psichico in cui si trova, religioso e morale; in quanto allo stato di vita da scegliere, e finalmente in rapporto al foro interno, cioè alla confessione sacramentale. Su tutto ciò si dànno norme saviissime e minute, secondo gli ultimi ritrovati non solo delle scienze teologiche, ma sì ancora delle fisiologiche e patologiche. — Sotto l'aspetto poi della comunità, data una idea generale della comunità cattolica, discende a parlare dei mezzi per coltivarla, segnalandone i possibili difetti, e additandone le particolari istituzioni che il parroco può promuovere per l' incremento materiale e spirituale dei fedeli, in ispecie per la soluzione del problema sociale. Sono qui nozioni chiare, sociologiche e morali, secondo lo stato presente di tali studii, e secondo i dettati di una felice e lunga esperienza. Quest' opera dev' esser letta e ponderata da un

buon curato perchè possa esercitare oggidì con zelo e con frutto l'alto suo ministero e possa rendere bello e fiorente lo stato della sua parrocchia. — Costa L. 7,50 in Torino, presso il Cav. Marietti, via Legnano, 23.

PACELLI Mons. Eugenio, *Prel. Dom. di S. S., Pro-Segretario della S. C. degli Affari Eccl. Straord. ecc.* — La Personalità e la Territorialità delle leggi, specialmente nel diritto canonico. Studio storico-giuridico — Roma, Tip. Poligl. Vaticana, 1912 — in 8.° gr. di pag. 33.

Piccolo di mole, ma denso di dottrina e di erudizione giuridica, questo opuscolo tratta ampiamente la quistione se la legge generale di un luogo eserciti il suo impero sui suddtti, benchè si ritrovino in altri luoghi; vale a dire se le leggi siano territoriali insieme e personali ovvero solamente territoriali. Egli non nega che, stando al disposto di Bonifacio VIII, c. *Ut animarum,* 2, *De Constitutionibus* in 6.°, la vigente legislazione distingue la legge territoriale dalla personale e la prima non vuole estesa alla seconda, benchè si trovino intorno a ciò molte eccezioni. Ma appunto da queste eccezioni e dai principii dond'esse derivano, egli desume il precipuo argomento che la legge territoriale dovrebbe estendersi a tutti i sudditi domiciliati nel territorio, benchè usciti fuori di esso. E il principio donde egli prende le mosse si è che la legge non riguarda per sè il territorio, ma i sudditi, secondo la nota definizione della legge che ne dà l'Angelico. Esamina poi dottamente ed eruditamente il testo del cit. capo in relazione col diritto romano e colla storia del diritto e fa vedere la differenza dei tempi di Bonifacio VIII dai nostri, e come se quel disposto trova la sua ragione nelle condizioni sociali di allora, non la troverebbe nelle condizioni presenti. È una dotta ed erudita monografia che contiene una proposta pel nuovo codice canonico, e merita di esser letta da tutti perchè chiarisce assai bene anche il diritto vigente nelle quistioni non sempre chiare e da tutti accettate sulla personalità e la territorialità delle leggi canoniche. — Costa L. 1 in Roma presso la Tip. Poliglotta Vaticana.

PEZZANI H. M. — In Decisiones Sacrae Romanae Rotae et S. T. Signaturae Apostolicae, cum indice summario et analytico — Romae, apud Administrationem periodici *Il Consulente Ecclesiastico* 1910-1913 — Tre Volumi in 4.° di circa pag. 400 ognuno; il primo per l'anno 1909; il secondo per l'anno 1909-1910; il terzo per l'anno 1910-1911.

È ben chiaro il nome di Mons. Pezzani, autore di dotte opere, specie del *Codex S. Catholicae Romanae Ecclesiae* in sei volumi, nei quali raccolse ingegnosamente tutto il diritto canonico e ne formò un codice, preludendo alla grande opera della codificazione che ora si sta compiendo d'ordine del S. P. Pio X. Egli adunque con quella competenza che gli è propria ha posto mano a pubblicare tutte le decisioni della nuova sacra Rota Romana e del Trib. della Segnatura Apostolica, corredandole di opportune ed erudite annotazioni, perchè vengano meglio comprese e possano essere di norma pei casi simili. È questa una pubblicazione quant'altra mai proficua e opportunissima. Tutti infatti conoscono la importanza di siffatte decisioni per coloro che danno opera agli studii giuridici od hanno mestieri di trattare cause canoniche. Le annotazioni poi ne facilitano la intelligenza e ne illustrano e generalizzano i principii canonici che ivi si

svolgono. Perciò noi raccomandiamo vivamente siffatta opera che si pubblica ciascun anno. — Il 1.° Vol. costa L. 5; gli altri due L. 6 ciascuno presso l'A. in Roma, Via Cavour, n. 275.

PREMOLI P. Orazio M. *Barnabita* — Storia de' Barnabiti nel Cinquecento — Roma, Desclée e C. Editori, 1913 — Vol. in 8.° gr. di pag. XIV, 580.

Dell'inclito Ordine de' Barnabiti mancava una storia compiuta. È vero che molti libri furono pubblicati intorno a quest'Ordine, che ne recano svariate notizie; ma perchè compilati senza retti criterii storici o lasciati a mezzo dai loro autori prevenuti dalla morte, nessuno ha potuto dare a luce una storia ben fatta, come si convieniva ad un Ordine tanto benemerito della Chiesa. Questo compito fu affidato al chiaro P. Orazio Premoli, autore di altri scritti assai lodati. Ed egli vi si è accinto con intelletto di amore, ponendo mano ad un lavoro che corrisponde alle esigenze della storia così ben progredita nei nostri giorni. Ora si vuole non un racconto nudo, nè senza valide prove. Ed il Premoli fa vedere l'Ordine suo a traverso della storia generale de' tempi e ne racconta le svariate vicende colle prove più vere e più certe che si possono avere, cioè non solo coll'autorità di accreditati scrittori, ma soprattutto con documenti originali da lui ricercati e raccolti, oltrechè dagli archivii dell'Ordine, dalle biblioteche e dagli archivii di Roma e delle principali città d'Italia. In questo primo volume egli dà saggio di una perizia storica non ordinaria. Presenta i primordii del suo Istituto dal santo suo Fondatore, cioè dal 1530, fino al 1608, con tale ampiezza di vedute, con tale erudizione storica, con tali prove ineluttabili, da cattivarsi l'assenso anche de' critici più severi. Lo stile poi chiaro, spigliato, corretto, si fa leggere assai volentieri; il racconto corre fluido, riserbando nelle copiose note a piè di pagina le prove e le citazioni. In fine trovasi una importante raccolta di documenti storici, molti dei quali inediti, oltre ad altri indici che facilitano ogni ricerca. Raccomandiamo la lettura di questo bel volume non solo a quanti desiderano conoscere le vicende dell'Ordine barnabitico, ma sì ancora a quanti bramano dilucidazioni e notizie esatte della storia generale del cinquecento. — Costa L. 12, in Roma, presso Desclée.

REHUHEL (Saverio Trovatelli) — Questioni Moderne — Roma, Federico Pustet, 1913 — In 8.° gr. di pag. VIII, 460.

È qui un'apologia della religione cattolica tutta popolare, che si fa leggere con avidità e con diletto, ed insieme dissipa a meraviglia i sofismi e gli errori degl'increduli odierni. Usa argomenti di attualità con similitudini di cose ovvie e molto acconce, con dialoghetti opportuni e calzanti, ed anche con brevi poesie, desunte specialmente dalla Divina Commedia. Tratta di Dio, di G. Cristo, dell'uomo, estendendosi a parlare altresì di Maometto, di Budda, di Enrico Ferri, di Tolstoi, come ancora della laicizzazione, del femminismo ecc., ma sempre con stile chiaro ed attraente. La diffusione di questo libro in mezzo alle famiglie gioverà molto a preservarle dagli errori ed a raffermarle nella fede. — Costa L. 5 in Roma, presso la libreria Pustet.

CRONACA GOVERNATIVA

Quando cominci il semestre per ricorrere in giudizio per la ricchezza mobile — Il termine di sei mesi per ricorrere all'autorità giudiziaria contro l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile incomincia a decorrere non dal giorno della pubblicazione del ruolo, ma da quello in cui, in caso di reclamo alle Commissioni, fu notificata al contribuente la definitiva decisione amministrativa (art. 120 regolamento 11 luglio 1907, n. 560).

Trattandosi di posizioni di fatto diverse, non può la Corte di Cassazione sostituire una diversa ragione di decidere a quella riconosciuta errata dalla sentenza di appello. (Cassaz. di Roma 29 nov. 7 dic. 1912 — Finanze c. Mons. Del Rio) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno V, p. 529).

Termine perentorio del supplemento di congrua — Richiesta dal parroco in giudizio la rettifica della liquidazione di congrua per essersi omessa la deduzione della spesa per il coadiutore, bene è opposta dal Fondo Culto la eccezione di improponibilità dell'azione giudiziaria, di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899.

La mancanza del reclamo entro un mese al Consiglio di Amministrazione (detto art. 2) importa presunzione *juris et de jure* di accettazione della liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua, e rende perciò inammessibile l'azione giudiziaria, contro la liquidazione stessa. (Cassaz. di Roma, 2 sett. 26 ott. 1912 — Fondo Culto c. Calabrese) *Il Dir. Eccl. It.* Anno V, p. 531).

Le spese di culto e pei coadiutori parrocchiali nelle chiese ex-collegiate di giuspatronato incombono al Fondo Culto, salvo la rivalsa di questo dai patroni — Incombe al Fondo Culto l'obbligo di costituire da una Parrocchia ex collegiata l'annuo assegno dotalizio per spese di culto, ufficiatura e retribuzione per gli economi coadiutori, salva l'azione contro i patroni, a cui ha svincolato i beni della collegiata liberi da detti pesi [1]. Cassaz. di Roma 3 sett. 15 ott. 1912 — Fondo Culto e Parrocchia di Chiusano) (*Il Dir. Eccl. It.* An. V, p. 534).

Per le prestazioni di culto occorre la prova di obbligarietà, non bastando la prescriz. trentennale — Incombe alla Fabbriceria — chiamata in giudizio dal Comune per essere sgravato dall'onere delle prestazioni di

[1] In importante risoluzione (per cui furono chieste dal parroco L. 650 per spese di culto e L. 800 per due coadiutori) poggia soprattutto sui seguenti principii:

a) Nelle chiese parrocchiali di giuspatronato, per le spese di culto, il parroco ha diritto di rivolgersi al Fondo-Culto, non già al patrono; il Fondo-Culto può aver poi la rivalsa contro il patrono.

b) La legge del 3 luglio 1870, art. 2, che fa carico al patrono degli oneri sui beni rivendicati, riguarda specialmente le fondazioni private, non già quelle d'interesse pubblico, quali sono le parrocchie, le quali ne hanno diritto indiscutibile.

c) Perciò, soppressa la collegiata parrocchiale, il Fondo Culto deve provvedere a tutto quello che bisogna pel retto funzionamento della parrocchia, e per tutti i pesi annessivi, salvo poi a rivalersene dal patrono.

culto, cui era stato tenuto per imposizione dell' autorità amministrativa — l' obbligo di provare che quelle prestazioni hanno origine da titolo obbligatorio.

In mancanza di tale prova, la iscrizione ultra trentennale in bilancio delle prestazioni di culto non dà diritto alla Fabbriceria di ottenere la continuazione. (Cassaz. di Torino, 30 apr. 1912 Fabbriceria c. Comune di Canneto sull' Oglio) (*Il Dir. Eccl. It.* An. V, p. 538).

Quanto perdansi i frutti a causa di rinunzia ad un beneficio — La rinunzia ad un benefizio ecclesiastico fa perdere il diritto alla percezione dei frutti dal giorno in cui l' autorità civile prende atto della rinunzia stessa, e non da quello in cui fu accettata dall' autorità ecclesiastica. (Cassaz. di Palermo, 16 magg. 1912) (*Il Dir. Eccl. It.* An. V, p. 540).

Il comune ha facoltà, non obbligo, di assegnare luoghi speciali nei cimiteri per gli acattolici — Nessun obbligo può farsi al Comune di tener conto delle varie confessioni religiose nel regolare il servizio di polizia mortuaria.

Il Comune ha perciò facoltà, non obbligo, di costruire cimiteri speciali per gli acattolici o di assegnare ad essi un compartimento riservato nel cimitero pubblico.

Soltanto ove risulti esplicitamente la volontà del defunto o dei parenti, può il Comune assegnarne la sepoltura in un cimitero o reparto separato, destinato agli acattolici. (Consiglio di Stato (Sezione Interne), 12 lugl. 1912 — Comune di Vicenza c. Giunta prov. amm. di Vicenza) (*Il Dir. Eccl. It.* An. V, p. 555).

Supplemento di congrua per le parrocchie con meno di 200 anime — La disposizione dell' art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, relativa alle Parrocchie aventi una popolazione minore delle 200 anime, non è stata abrogata dalle leggi del 1892 e 1899.

E perciò i titolari di tali Parrocchie possono essere esclusi in tutto o in parte dal supplemento di congrua. (Cassaz. di Roma 11 dic. 1912 4 genn. 1913 — Fondo Culto c. Manganelli) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 1).

— Per le Parrocchie aventi una popolazione inferiore ai 200 abitanti, il Fondo Culto ha il potere discrezionale di concedere, non concedere o concedere solo in parte il supplemento di congrua.

Trattandosi quindi di un potere discrezionale concesso al Fondo Culto, non può l' autorità giudiziaria sostituirsi alla competenza di detta Amministrazione, nè da altra parte riconoscere diritti, ove non esiste in contrapposto un obbligo, ma solamente una mera facoltà.

La disposizione dell' art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, riguardante le Parrocchie con popolazione minore di 200 abitanti, non è stata abrogata dalle successive leggi del 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899. (Cassaz. di Roma 20 apr. 7 magg. 1912) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 13).

— La incompetenza dell' autorità giudiziaria a stabilire l' assegno di congrua nei casi di Parrocchie aventi meno di 200 anime, non esclude la competenza di detta autorità a valutare i redditi della Parrocchia stessa per raggiungere la somma che il Fondo Culto ha creduto di fissare a titolo di congrua.

Bene è accertato il reddito patrimoniale della Parrocchia in base alle constatazioni fatte per la liquidazione della tassa di manomorta, e non in base ad un affitto di data posteriore al giugno 1899. (Cassaz. di Roma 20 apr. 7 mag. 1912 — Bartocci e Mariotti c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 17).

Pesi deducibili pel supplemento di congrua — Per principio di diritto canonico, si presume, fino a prova contraria, che l'onere pel coadiutore gravi sul beneficio parrocchiale.

Agli effetti della determinazione del supplemento di congrua sono deducibili dalle attività del beneficio parrocchiale tanto i pesi imposti dal donante o dal testatore, quanto quelli imposti da un sovrano — nella specie il Granduca di Toscana, *motu proprio* 21 settembre 1792 — nella largizione o nell'assegno fatto alla Parrocchia di redditi o beni.

Non è però ammessa tale deduzione quando detti pesi si risolvano in prestazioni personali incombenti al parroco, in tale qualità, ossia in prestazioni che il parroco *propter officium suum* è tenuto ad adempiere personalmente. (Cassaz. di Roma, 6 ag. 14 ott. 1912 — Fondo Culto c. Tagliaferri) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 4).

Competenza sullo scopo delle confraternite — Rientra nella esclusiva competenza della V Sezione del Consiglio di Stato la controversia sulla natura giuridica e sui fini di una confraternita, se cioè di mero culto od anche di beneficenza, agli effetti di pronunciare sulla legalità o meno del regio decreto che ne ha disposto la trasformazione.

Non può quindi la controversia stessa essere proposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, dopo che il ricorso prodotto innanzi alla predetta Sezione del Consiglio di Stato fu dichiarato irricevibile. (Cassaz. di Roma 4 mag. 2 sett. 1912 — Confr. del SS. Sacram. di Offida c. quella Congr. di carità) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 7).

Circa l'uso comune di un muro di chiesa privata — Per l'applicazione dell'art. 556, cap. Cod. civ., riguardante la esenzione dalla servitù di appoggio e comunione di muro, è solo sufficiente la destinazione all'uso pubblico, indipendentemente dall'appartenenza della proprietà: nella specie, una chiesa di proprietà privata.

Per riconoscere se vi sia o meno la destinazione all'uso pubblico di una chiesa non è una condizione necessaria la ricerca di un atto o di un fatto formale della autorità competente che tale uso abbia stabilito, bastando solamente l'accertamento del costante e secolare servizio ad uso pubblico. (Cassaz. di Roma 24 aprile 28 mag. 1912 — Confr. di S. Rocco in Avezzano c. Tarantelli) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 10).

Basta la dotazione ipotecaria per costituire un ente autonomo soppresso — A costituire la dotazione propria di una fondazione autonoma di culto, colpita dalla legge di soppressione, basta l'assegnazione di un determinato fondo in *garanzia reale* dell'annua prestazione destinata alla celebrazione delle messe. (Cassaz. di Roma 22 gen. 5 mar. 1912 — Demanio c. Guccione) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 18).

Circa l'istruzione religiosa nelle scuole — La legge del 15 luglio 1877 ha implicitamente abrogato l'obbligo dell'insegnamento religioso nelle

scuole elementari, imposto all' art. 315 della legge Casati 13 novembre 1879.

Ecco il testo dell' art. 3 del regolamento generale 6 febbraio 1908, n. 150, che, ritenuta l' abrogazione dell' art. 315 della legge Casati, si considera l' unica disposizione che regoli l' insegnamento religioso nelle scuole elementari:

" I Comuni provvederanno all' istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio, e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

" Quando però la maggioranza dei consiglieri assegnata al Comune non creda di ordinare l' insegnamento religioso, questo potrà essere dato, a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico. In questo caso saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico „.

Il presente parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione corrisponde in gran parte a quanto ha già ritenuto il Consiglio di Stato: nella decisione della IV Sezione 14 luglio 1911, Comune di Venezia. (Consiglio Superiore della Pubbl. Istruz. (Giunta della istruz. primaria), 28 dic. 1912 — Ric. Comune di Bergamo ed altri) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 122).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Ottobre 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha mandato le seguenti lettere:

Ai Signori Kintzinger, Ernest, Ferdespil, presidenti, e Cuny, secretario della Commissione di Metz per il Congresso dei Cattolici della Germania, ringraziandoli delle lettere di ossequio inviategli e facendo augurii per il Congresso. 9 Lug. 1913.

All' E.mo Card. Carlo De Hornig, Vescovo di Weszprimia, in ricorrenza del 25.° anniversario del suo episcopato. 1 Ag. 1913.

A Mons. Michele C. Vasquez, Vescovo titolare di Legione, presidente dell' Opera che s' intitola da Leone XIII, per gli statuti con cui si regge la detta Società, inviatigli in attestato di omaggio. 1 Ag. 1913.

A Mons. Giulio Maurizio Abbet, Vescovo di Sion, ed agli altri Vescovi della Svizzera circa il 50.° anno dei loro congressi, le feste costantiniane e la loro unione con la Sede Apostolica. 16 Ag. 1913.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con Decreti di questa S. C. il S. Padre ha eretto le seguenti nuove Diocesi, determinandone i confini:

Nel Canadà la Diocesi di Monte Lauro. 21 Apr. 1913.

Nella Rep. Messicana la Diocesi di Tacombaren. 26 Lug. 1913.

Nel Brasile la Diocesi di Arassuahia. 25 Ag. 1913.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con Decreti della predetta S. C. il S. Padre ha innovato i confini della Prefettura apostolica di Kaffa, nell'Africa Settentrionale. 8 Sett. 1913.

Ha eretto la nuova Prefettura apostolica delle Isole minori della Sonda. 16 Sett. 1913.

Con altri decreti della medesima S. C. ha nominato: il R. P. Giovanni Geraldo Neville, della Congr. dello Spirito Santo, Vescovo titolare di Carre e Vicario apostolico di Zanzibar. 1 Sett. 1913.

Il R. P. Canisio Teodoro Gellings, della Società dei Sacri Cuori, Prefetto apostolico della nuova Prefettura della Terra di Guglielmo occidentale. 19 Ag. 1913.

Il R. P. Clemente Fernandez, dell' Ord. dei Predicatori, Prefetto apostolico della nuova Prefettura dell' Isola Formosa. 2 Sett. 1913.

Sacra Congregazione dei Riti — Con decreto di questa S. C. il S. Padre ha segnato la Commissione per l' introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Ven. Serva di Dio Suor Maria Bernarda Soubirous della Società delle Suore della Carità e della istituzione cristiana di " Nevers „. 13 Ag. 1913.

Secreteria di Stato — D'ordine di Sua Santità questa Secreteria ha mandato lettera a Mons. Alcimo Gouraud, Vescovo di Vannes, ringraziandolo del libro " Pour l'action catholique „ offerto al S. Padre in attestato di ossequio. 24 Ag. 1913.

Necrologio — Sono morti: Mons. Giovanni Fedele Battaglia, Arcivescovo titolare di Cizico.

Mons. Gaspare Feliciano Cyrtowt, Vescovo di Samogizia.

Cardinale defunto — Un altro lutto ha colpito il S. Collegio colla morte dell' E.mo Card. Gregorio Maria Aguirre y Garcia, Arcivescovo di Toledo e Patriarca delle Indie orientali. Nato in Pola de Gordon, dioc. di Oviedo, il 12 marzo 1835, fu nominato Vescovo di Lugo il 27 marzo 1885 e promosso alla sede metropolitana di Burgos il 21 mag. 1894. Da Pio X fu creato Cardinale nel Concistoro del 15 apr. 1907 e promosso ad Arcivescovo di Toledo, Patriarca delle Indie orientali e Primate della Spagna. A lui si deve principalmente l'esito felicissimo del Congresso Eucaristico di Madrid. Scompare con lui una delle figure più nobili del S. Collegio. Dio benedetto conceda alla sua anima pace e riposo eterno!

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza S. A. il Principe Gabriele Costantinovitch di Russia, 100 pellegrini di Londra, altri 200 inglesi, 500 di Carcassonne, Tolone e Besancon, 1000 di Tivoli, 300 di Aversa, 500 di Pistoia, 250 di Colonia, 400 dell'Alta Slesia, 70 americani, 300 lucchesi, 2000 umbri, 4000 di varie città d'Italia ed altri numerosissimi. — Ha ricevuto pure in udienza ufficiale S. E. il Sig.r dott. Gastao da Cunha, nuovo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario del Brasile presso la Santa Sede. — Il defunto Abate Primate dei Benedettini ha avuto per successore il suo coadiutore P. Fedele von Stotzingen, Abate di Maria Laach. — L'Ordine dei Minori Conventuali ha eletto a Vicario Generale il P. Domenico Maria Tavani, rettore del Convento Serafico internazionale, ed a Procuratore Generale ha confermato il P. Francesco Maria dall'Olio.

La nuova Camera, dopo le ultime elezioni, è riuscita così formata: 349 costituzionali, 60 radicali, 17 repubblicani e 72 socialisti tra ufficiali, riformisti e indipendenti. La maggior parte dei costituzionali sono stati eletti coll'appoggio dei cattolici. Sebbene il Governo avesse mandato varie circolari ai Prefetti per tutelare la libertà del voto e per impedire sopraffazioni e violenze, nondimeno vi sono stati deplorevoli incidenti ed in molti collegi anche spargimento di sangue. La nuova Camera è convocata per il 27 novembre. — In Libia procede sempre vittoriosa l'avanzata dei nostri, specie dopo la vittoria di Bu-Scemal. Il governo della Cirenaica è stato affidato al gen. Ameglio, il valoroso vincitore delle Due Palme e di Rodi, essendo intenzione del Governo di affrettare l'avanzata nell'interno del paese. Con decreto reale dell'11 sett., di proposta dei ministri delle colonie e della guerra, è stato istituito un corpo di volontarii italiani in Libia. — In Oriente le condizioni migliorano lentamente. Dopo la pace turco-bulgara e dopo molto spargimento di sangue, si avvia ad un'equa soluzione la questione bulgaro-serba e serbo-albanese, ed anche quella più difficile turco-greca. Per quest'ultima la diplomazia europea ha esercitato una benevola influenza, e con successo, a Costantinopoli e ad Atene per evitare nuovo spargimento di sangue. Si è stabilito che la questione delle isole resta deferita alle potenze, com'era stato deciso a Londra, e per i *vakuf* sarà trovato un accordo sul modello di quello italo-turco per la Libia. Sembra però che si tratti di rancori sopiti soltanto momentaneamente. — A Londra sono state celebrate le nozze della Duchessa di Fife, nipote di Re Giorgio, col Principe Arturo Connaught. — Nel Portogallo i monarchici hanno tentato un movimento insurrezionale a Lisbona, che, nonostante una lunga preparazione, è fallito, perchè scoperto dal Governo all'ultima ora. La situazione però è abbastanza critica. — A Lipsia ha avuto luogo la commemorazione della battaglia del 1813, presenti l'Imperatore e tutti i Principi della Confederazione. Anche in Austria la detta battaglia si è commemorata solennemente. — Nel Messico nuovi torbidi rivoluzionarii, avendo il gen. Huerta con un colpo di stato fatto arrestare tutti i deputati. — A Peckino Yuan-Sci-Kai è stato eletto presidente definitivo della Rep. Cinese. In seguito a questa elezione è avvenuto il riconoscimento ufficiale della Repubblica da parte di tutte le Potenze. — La cronaca di questo mese registra molti disastri: il vapore Volturno diretto a New-York si è incendiato e sono morte oltre 200 persone. Un grave incendio si è sviluppato nelle miniere di Cardiff: varie centinaia di persone sono rimaste vittime e i danni sono valutati a circa 100.000 sterline. Un altro disastro ha colpito gli arditi areonauti tedeschi con lo scoppio del grande dirigibile L. 2 e la morte dell'intero equipaggio. — Sono morti: il Sen. Cucchi, l'Abate Primate dei Benedettini, Ildebrando Hemptinne; il Sen. D. Ignazio Boncompagni, principe di Venosa; il P. Fabrizio Panadero, ex-Procuratore gen. dei FF. Minori di Spagna.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Nuova prescrizione circa l' Officio divino.

Motu Proprio

PIUS PP. X.

Abhinc duos annos, cum Constitutionem Apostolicam ederemus *Divino afflatu*, qua id proprie spectavimus, ut, quoad fieri posset, et recitatio Psalterii absolveretur intra hebdomadam, et vetera Dominicarum Officia restituerentur, Nobis quidem alia multa versabantur in animo, partim meditata, partim etiam inchoata consilia quae ad Breviarii Romani, susceptam a Nobis, emendationem pertinerent; sed ea tamen, cum ob multiplices difficultates tunc exsequi non liceret, differre in tempus magis commodum compulsi sumus. Etenim ad compositionem Breviarii sic corrigendam ut talis exsistat, qualem volumus, id est numeris omnibus absoluta, illa opus sunt: Kalendarium Ecclesiae universalis ad pristinam revocare descriptionem et formam, salvis tamen pulcris accessionibus, quas ei mira semper Ecclesiae, Sanctorum matris, fecunditas attulerit; Scripturarum et Patrum Doctorumque idoneos locos, ad genuinam lectionem redactos, adhibere; sobrie Sanctorum vitas ex monumentis retractare; Liturgiae plures tractus, supervacaneis rebus expeditos, aptius disponere. Iam vero haec omnia, doctorum ac prudentum iudicio, labores desiderant cum magnos, tum diuturnos; ob eamque causam longa annorum series intercedat necesse est, antequam hoc quasi aedificium liturgicum, quod mystica Christi Sponsa, ad suam declarandam pietatem et fidem, intelligenti studio conformavit, rursus, dignitate splendidum et concinnitate, tamquam deterso squalore vetustatis, appareat.

Interea ex litteris et sermone multorum Venerabilium Fratrum cognovimus ipsis et permultis sacerdotibus esse optatissimum, ut in Breviario una cum Psalterio nova ratione disposito suisque rubricis adsint mutationes omnes, quae ipsum novum Psalterium vel iam secutae sunt

vel sequi possunt. Quod cum instanter a Nobis peterent simul significarunt se vehementer cupere, ut et Psalterium novum usurpetur frequentius, et Officia Dominicarum serventur eo studiosius, et incommodis Officiorum translationibus occurratur, et alia quaedam quae bonum videatur mutari, mutentur. Huiusmodi Nos vota, utpote rerum veritati innixa Nostraeque admodum consentanea voluntati, grate equidem accepimus: iis autem obsecundandi nunc esse tempus arbitramur. Certiores enim facti sumus officinatores librarios, qui sacrorum Rituum Congregationi inserviunt, exspectantes dum Breviarium Romanum decretorio modo ac definitivo corrigatnr, in eo esse ut novam interim ipsius Breviarii editionem adornent. Hac uti occasione visum Nobis est; propterea, implorato divinae Sapientiae lumine, consultatione habita cum aliquot S. R. E. Cardinalibus, rogataque proprii cuiusdam Consilii sententia, haec Motu Proprio statuimus, edicimus:

I. Secundum priscam Ecclesiae consuetudinem, ne facile Officia Dominicarum praetermittantur. — Itaque nullum festum, ne Domini quidem, statuatur posthac Dominicis celebrandum; ex his tamen excipiatur, ob peculiarem ipsius naturam, ea quae a die prima ad quintam Ianuarii occurrat: quam recolendo sanctissimo Nomini Iesu, propter coniunctionem quam habet cum mysterio Circumcisionis, assignamus. — Festa vero, quibus usque adhuc dies Dominica attributa erat, omnia, praeter festum sanctissimae Trinitatis, in aliam diem perpetuo transferantur. — Ne forte autem per Quadragesimam aliquod omittatur ex Dominicarum Officiis, quae mire facta sunt ad excitandam in animis christianam poenitentiam, eius temporis secundam, tertiam et quartam Dominicam ad gradum I Classis promovemus.

II. Cum recitationi Psalterii celebratio Octavarum sit impedimento, id ut rarius contingat, in posterum sola duplicia I Classis, quae Octavas integras habent, eas conservent: verum in hisce ipsis Octavis, exceptis privilegiatis, Psalmi de Feria currenti usurpentur. — Octavae autem duplicium II Classis solo Octavo die celebrentur et quidem ritu simplici.

III. Lectionibus de Scriptura occurrenti semper adhaereant Responsoria de Tempore.

IV. Nulla, ne perpetua quidem, Festorum, quae in Ecclesia universali celebrantur, translatio fiat, nisi duplicium I et II Classis.

Iam, quae hic a Nobis praescripta sunt, ea quemadmodum adduci ad effectum debeant, et quid praeterea novi non modo in Breviarium, sed etiam in Missale, quod cum illo congruat oportet, indidem emanet, sacra Rituum Congregatio, peculiares *Commissionis* a Nobis institutae consulta sequens, propriis decretis constituet, eademque tum Breviarii tum Missalis novam editionem typicam faciendam curabit.

Has ipsas quidem praescriptiones volumus, statim ut hoc Motu Pro-

prio promulgatae sint, valere. Sed tamen, ratione habita vel Kalendariorum quae iam sunt confecta in annum proximum, vel temporis quod typographi requirunt, sinimus eos, qui ad officium persolvendum Romano utuntur Breviario, tum e Clero saeculari tum e regulari utriusque sexus, his praescriptionibus non teneri nisi a Kalendis anni MCMXV. Qui vero aliud legitime usurpant Breviarium a Romano diversum, iis sacra Rituum Congregatio definiet intra quos terminos ad easdem praescriptiones accommodare sese debeant.

Cuilibet autem liceat comparare sibi atque ad horas canonicas recitandas etiam nunc adhibere Breviaria quae sunt in usu, dummodo tamen peculiari in libello habeat, unde Constitutioni *Divino afflatu* ac decretis quae illam subsecuta sunt, obtemperare possit, ac simul quae hoc Motu Proprio Non statuimus et quidquid eandem in rem sacra Rituum Congregatio decreverit, diligenter observet.

Atque haec omnia constituimus, edicimus, contrariis quibusvis, etiam speciali mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIII mensis Octobris MCMXIII, Pontificatus Nostri anno undecimo.

PIUS PP. X (1).

II.

Alcuni privilegi concessi ai Cardinali di S. R. C.

Nonnulla Cardinalium S. R. E. privilegia:

I. Audiendi ubique terrarum confessiones etiam religiosorum utriusque sexus et absolvendi ab omnibus peccatis et censuris, exceptis tantum censuris specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatis, et illis quae adnexae sunt revelationi secreti S. Officii.

II. Sibi suisque familiaribus eligendi sacerdotem confessionibus excipiendis, qui, si iurisdictione careat, eam ipso iure obtineat, etiam quod spectat ad peccata et censuras a quibus iidem Cardinales absolvere possunt.

III. Celebrandi vel aliis permittendi ut coram se celebrent Missam in feria V maioris hebdomadae ac tres Missas in nocte Natalis Domini.

IV. Sacrum celebrandi in quolibet privato Sacello absque praeiudicio utentis indulto.

V. Fruendi altari privilegiato personali quotidiano; item, altari portatili, quovis decenti loco, pro eorum prudenti arbitrio, etiam in mari, servatis debitis cautelis.

(1) Veggasi più innanzi il Decreto generale della S. C. dei Riti intorno a questo *Motu Proprio*.

VI. Lucrandi in propriis sacellis indulgentias, ad quas acquirendas praescripta sit visitatio templi alicuius vel publicae aediculae civitatis seu loci quo Cardinales actu commorentur; quo privilegio etiam eorum familiares frui possunt.

VII. Benedicendi ubique, solo crucis signo, cum omnibus indulgentiis a Sancta Sede concedi solitis, rosaria, aliasque coronas precatorias, cruces, numismata, statuas, scapularia a Sede Apostolica probata, istaque imponendi absque onere inscriptionis.

VIII. Sub unica benedictione erigendi in ecclesiis, et oratoriis etiam privatis, in quibus missa celebrari possit, aliisque piis locis Stationes *Viae Crucis* cum omnibus indulgentiis, quae huiusmodi exercitium peragentibus impertitae sint; nec non benedicendi pro fidelibus, qui causa infirmitatis vel alterius legitimi impedimenti sacras stationes *Viae Crucis* visitare nequeant, Crucifixi icones cum applicatione omnium indulgentiarum devoto exercitio eiusdem *Viae Crucis* a Sede Apostolica adnexarum.

IX. More episcoporum gestandi crucem ante pectus etiam supra mozetam ac utendi mitra et baculo pastorali.

X. Benedicendi ubique populo more episcoporum, sed in Urbe in ecclesiis tantum, piis locis et fidelium consessibus.

XI. Pontificalia cum throno et baldachino peragendi in omnibus ecclesiis, Ordinario praemonito, si ecclesia sit cathedralis; in Urbe autem ius throni non habent nisi in ecclesia sui tituli.

XII. Honoribus tribui solitis Ordinariis locorum fruendi quocumque se conferant.

XIII. Praecedendi omnes Praelatos etiam Patriarchas, imo ipsos Legatos Pontificios, nisi Legatus sit Cardinalis in proprio territorio residens; Cardinalis autem Legatus a latere praecedit omnes alios.

XIV. Concedendi indulgentiam ducentorum dierum in locis vel institutis ac pro personis suae iurisdictionis vel protectionis; item in aliis locis, sed a praesentibus solummodo, singulis vicibus, lucrandam.

XV. Consecrationes et benedictiones ecclesiarum, altarium, sacrae supellectilis, abbatum aliasve similes, excepta oleorum sacrorum consecratione, ubique, servatis servaudis, peragendi.

Ex Audientia SS.mi, die XX Decembris a MDCCCCXI.

SS.mus D. N. Pius PP. X benigne indulgere dignatus est ut S. R. E. Cardiuales privilegiis quae praecedunt, etiam ante Codicis promulgationem, uti valeant.

PETUS CARDINALIS GASPARRI.

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

(SEZIONE DELLE INDULGENZE)

Privilegi e facoltà concessi dalla Sede Apostolica ai sacerdoti che prestano l' opera propria per la Propagazione della Fede.

I. Cuique Sacerdoti, cui munus demandatum fuerit in aliqua Paroecia, aut in aliqua Communitate, colligendi eleemosynas pro Pio Opere Propagationis Fidei, quantacumque sit pecuniae vis, quae ab ipso colligatur, aut etiam, qui de propria stipe in capsam eiusdem Pii Operis inferat pecuniae summam illi parem quam una solveret decuria conceditur:

1.° privilegium personale Altaris tribus in qualibet hebdomada diebus;

2.° facultas elargiendi cum adnexa plenaria Indulgentia Benedictionem christifidelibus in articulo mortis constitutis, servato ritu et forma a s. m. Benedicto XIV praescriptis in Constitutione quae incipit *Pia Mater;*

3.° facultas benedicendi unico Crucis signo, privatim quandocumque, publice vero tempore Missionum, Spiritualium Exercitiorum, Adventus et Quadragesimae, quando conciones ad populum habuerint, coronas, cruces, crucifixos, parvas statuas ac sacra numismata, eisque applicandi indulgentias *Apostolicas* nuncupatas, nec non coronis eas quae a S. Birgitta nomen habent;

4.° facultas benedicendi, unico Crucis signo, coronas iuxta typum coronarum SS. Rosarii confectas, eisque adnectendi indulgentias a Patribus Crucigeris nuncupatas;

5.° facultas applicandi crucifixis indulgentias sanctae Viae Crucis pro infirmis, navigantibus, carceribus detentis, in partibus infidelium commorantibus, aliisque a visitandis eiusdem Viae Crucis stationibus legitime impeditis; servatis tamen ceteris conditionibus;

6.° facultas benedicendi ac imponendi christifidelibus, servatis servandis, Scapularia SS.mae Trinitatis, Passionis D. N. Jesu Christi, Septem Dolorum ac Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virg., nec non B. Mariae Virg. a Monte Carmelo, cum potestate adhibendi unicam formulam in eorum benedictione;

7.° facultas adscribendi christifideles Tertio Ordini Saeculari S. Francisci Assis., benedicendo ac imponendo Scapulare et Cingulum, ceteris servatis servandis;

8.° facultas adscribendi christifideles Archiconfraternitati Chordigerorum, benedicendo et imponendo Cingulum seraphicum;

9.° facultas adscribendi christifideles Sodalitati Militiae Angelicae benedicendo atque imponendo Cingulum S. Thomae Aquinatis;

10.° facultas benedicendi, cum adnexis indulgentiis, numisma B. Mariae Virg. Immaculatae;

11.° facultas benedicendi, cum adnexis indulgentiis, numisma S. Benedicti Abb.

II. Cuique pariter Sacerdoti, qui ad quodcumque Consilium, seu Comitatum ipsi Pio Operi dirigendo, vel promovendo pertinet, aut etiam qui ab Episcopo designatus Rector Dioecesanus omnibus fungitur muneribus, quae forent explenda per Consilium seu Comitatum eiusdem Pii Operis, nec non Sacerdoti, qui in anno summam respondentem mille subscriptionibus in capsam Pii Operis intulerit, undecumque eam acceperit, conceduntur:

1.° facultates omnes superius enumeratae;

2.° privilegium personale Altaris quinquies in hebdomada;

3.° facultas benedicendi, cum adnexis indulgentiis, coronas SS. Rosarii B. Mariae Virg.

Quod si contingat incompletam esse hic et nunc pecuniae summam, quae perdurante anni cursu foret colligenda, nihilominus Sacerdos, qui anni praecedentis summam integram collegerit, praefatis privilegiis et facultatibus uti poterit usque ad finem computationis correntis.

III. Cuique similiter Sacerdoti, qui ex aere proprio in capsam Pii Operis intulerit summam, quae illam aequet quam mille adscripti solverint, conceditur et eius vita naturali perdurante gaudere valeat omnibus privilegiis et facultatibus, quibus gaudet quilibet ex Sacerdotibus in numero II recensitis, qui Consiliari constituti sunt eiusdem Pii Operis.

Die 26 iunii 1913.

Cum praesens elenchus ex authenticis documentis fideliter sit excerptus, Suprema S. Congregatio S. Officii illum publicari typisque mandari permisit.

De mandato D. Cardinalis Secretarii
ALOISIUS GIAMBENE *Substit. pro Indulg.*

S. Congregazione dei Religiosi

I.

Vertenza circa un sussidio.

Con legale Instrumento rogato in Atti dal Notaio pubblico Sig. Bacchetti, il Rev. P. Salvatore Pascale, Procuratore Generale della Congregazione dei Pii Operai e rettore della Chiesa di S. Giuseppe

alla Lungara il 1 luglio 1857 legava tutta la sua sostanza in favore della Pia Opera della Santa Infanzia. La Congregazione dei Pii Operai si rivolse allora alla Santità di Pio IX di s. m. per avere un sussidio. Sua Santità accolse benignamente la supplica e la trasmise al Cardinal Reisach, Protettore dell' Opera della Santa Infanzia, il quale il 15 marzo 1858 ordinò alla Pia Opera di consegnare ai RR. PP. Pii Operai la somma di 2000 scudi, per una volta sola, per i restauri della Chiesa di S. Giuseppe alla Lungara ed un sussidio di 200 scudi annui affinchè, oltre i due sacerdoti già esistenti, in detta Chiesa, ne fossero mantenuti altri due che si occupassero del Sacro Ministero.

Ecco come dice la disposizione del Cardinal Reisach:

" SS.mus attentis expositis, auditaque subscripti Cardinalis relatione, " benigne indulsit, ut ex legato defuncti P. Salvatoris Pascale in fa- " vorem Operae Sanctae Infantiae duo scutatorum milia praeleventur " ad Ecclesiae S. Iosephi vulgo: " alla Lungara „ restaurationem im- " pendendam; insuper commemoratae piae Operae Sanctae Infantiae " onus imposuit exsolvendi quotannis super fundos dicti legati bis cen- " tum scutata Domui Piorum Operariorum praefatae Ecclesiae adnexae " ad eum finem ut nempe praeter binos Sacerdotes qui in eadem " Domo degunt, duo alii alantur qui ibidem in spirituali ministerio " sese diligentissime exerceant. Contrariis quibuscumque minime obfu- " turis „.

Tale rescritto fu messo in esecuzione da Monsignor Antonio Luigi Buffi, Vice-gerente di Roma, il quale nell' esecutoria chiaramente espresse:

1° che doveva legalmente constare al Consiglio dell' Opera della Santa Infanzia la Conventualità dei due Padri nella Chiesa di San Giuseppe alla Lungara;

2° che se la rendita venisse in qualche modo a diminuire, o il capitale a deperire per imprevedibili circostanze, i RR. PP. Pii Operai avrebbero percepito quanto sarebbe rimasto;

3° che se i suddetti Pii Operai avessero abbandonato la Casa di San Giuseppe non avrebbero avuto alcun diritto.

Ora non verificandosi più la prima di dette condizioni, il Consiglio della Pia Opera della S. Infanzia ha deliberato di non corrispondere più oltre l' assegno stabilito.

Contro tale deliberazione ha ricorso a questa Sacra Congregazione il Pio Operaio P. Pasquale de Franciscis, Rettore di S. Giuseppe alla Lungara, per implorare che sia confermato il Rescritto del 15 marzo 1858, e sia disposto che fino a tanto che la Casa e la Chiesa di S. Giuseppe alla Lungara saranno amministrate e dirette dai Padri Pii Operai venga a questi corrisposto il sussidio prelevato sul ricco patrimonio del Padre Pascale.

Oltre a ciò egli cerca di dimostrare che il sussidio di 200 scudi annui si deve ancora alla Chiesa di S. Giuseppe alla Lungara facendo vedere che se non la lettera, lo spirito del rescritto è mantenuto.

Gli argomenti addotti sono i seguenti:

1.° La presenza di altri Padri a S. Giuseppe alla Lungara non è acconsentita dallo Stato il quale si è impadronito della Casa e della Chiesa. E difatti il Governo italiano, con decreto ministeriale, nominò a Rettore il Pio Operaio P. Pasquale de Franciscis con facoltà di tenere " un aiutante ed inserviente, tutti e tre senza stipendio, con l' assegno di sole 100 lire mensili a titolo di spese di culto „.

2.° Quantunque non vi siano i Padri Pii Operai richiesti dal Rescritto, tuttavia gli oneri annessi alla Chiesa, Messe, Sacre funzioni, ecc., vengono tutti egualmente adempiti dal Rettore, il quale si serve a tale uopo di sacerdoti secolari.

Il Consiglio della S. Infanzia alla sua volta sostiene che non deve più corrispondere il sussidio di 200 scudi:

1.° Perchè secondo il Rescritto Pontificio vi dovrebbero essere alla Lungara quattro Padri essendo esplicitamente detto che l' assegno veniva accordato " ad eum finem ut nempe praeter binos Sacerdotes " qui in eadem domo degunt, duo alii alantur qui ibidem in spirituali " ministerio sese diligentissime exerceant „.

Ora sta in fatto che nella Chiesa di S. Giuseppe alla Lungara attualmente non vi è che il solo Rettore P. De Franciscis.

2.° Nell'esecuzione del Rescritto è nettamente spiegato che la grazia sovrana è puramente *locale* e non *personale*: vale a dire concessa in considerazione dei bisogni spirituali di quella contrada, e non già in favore della Congregazione dei Pii Operai.

3.° Affinchè si debba corrispondere il sussidio deve *legalmente* constare della conventualità di due altri padri. Tale constatazione legale oggi non si può produrre.

4.° Finalmente alle argomentazioni del P. De Franciscis colle quali invoca a suo favore lo spirito del Rescritto, facendo vedere che se non vi sono quattro Padri ciò dipende per virtù delle leggi di soppressione, e che si sopperisce all' ufficiatura della Chiesa per mezzo di altri sacerdoti, risponde che le disposizioni del Rescritto non possono estendersi fino a questo punto, per due ragioni:

a) perchè essendo stata stabilita una precisa modalità o condizione non si può sostituirne un' altra qualsiasi, quando specialmente non è affatto chiaro che equivalga;

b) perchè la conventualità di quattro Padri è per sè stessa una garanzia almeno preventiva della diligente ufficiatura, mentre invece asserendo che viene fatta per mezzo di sacerdoti estranei non vi è alcun controllo.

A ciò si aggiunga che nei tempi passati il quartiere della Lungara era molto più popolato di oggi. Oggi forse due Padri sarebbero sufficienti a quella contrada.

Fa poi le sue riserve per la riduzione dell' eventuale continuazione della prestazione in seguito alla riduzione della rendita che dal 5 % quale era sotto il Governo Pontificio, ora è scesa al 3 1/2 %.

Nella Congregazione generale della S. C. de' Religiosi del dì 25 aprile 1913 furono proposti a dirimere i seguenti dubii :

I. *Se si debba ancora corrispondere ai Pii Operai alla Lungara l' assegno annuo di 200 scudi.*

Et quatenus negative;

II. *Se e quale assegno si debba concedere al Padre de Franciscis.*

E dopo matura discussione fu deciso :

Ad I. et II. Attentis peculiaribus circumstantiis, servetur solitum, et ad mentem. Mens est ut in Ecclesia S. Iosephi ministerium sacerdotale diligentissime exerceatur sub vigilantia Vicariatus Urbis, cui ratio reddenda est Piae operae Missae quotidianae pro defunctis.

Il S. Padre si degnò di approvare e di ratificare la risoluzione degli EE. Padri.

ANNOTAZIONI.

Ecco le precipue ragioni che mossero gli EE. Padri a decidere come sopra:

a) La s. m. di Pio IX dispose di quella sovvenzione a favore della casa di S. Giuseppe alla Lungara principalmente perchè il pio benefattore della S. Infanzia apparteneva alla Congregazione de' Pii Operai, altrimenti non l'avrebbe fatto. Per questa ragione i Pii Operai avanzarono la supplica al S. Padre.

b) Il Sommo Pontefice nel permettere quella sovvenzione, intese di supplire quello che per ragione di somma equità avrebbe dovuto fare il pio disponente: il quale, essendo vissuto lunghi anni in quella Congregazione ed essendo stato da essa beneficato, avrebbe dovuto considerarla nel disporre per testamento dei suoi beni (presso i Pii Operai non vi è il voto di povertà). Non avendo ciò fatto il testatore, ha supplito il S. Padre.

c) E ciò tanto più che la eredità di lui lasciata tutta a beneficio della S. Infanzia, ascendeva alla cospicua somma di circa L. 200.000.

d) I Pii Operai avrebbero senz' altro mantenuto gli altri due soggetti in quella casa, se non ne fossero stati impediti dal governo, avendo ricevuto una intima formale che vietava loro di tenere ivi altre persone oltre il rettore, un aiutante ed un inserviente.

e) Ciò nondimeno il Rettore ha sempre adempiti gli oneri annessi alla chiesa, avvalendosi dell' aiuto di altri sacerdoti, e talvolta anche del suo Istituto.

f) Se la s. m. di Pio IX avesse preveduto questo impedimento, non è da credere che avrebbe rivocata la disposizione a favore de' Pii Operai, cui volea beneficare, trattandosi di un loro confratello. La S. Sede è chia-

mata ad interpretare la mente dei pii disponenti quando siano mutate le circostanze.

g) Non è da attender troppo alle condizioni apposte dall' esecutore del Rescritto Pontificio Mons. Buffi Vicegerente di Roma, che cioè, la sovvenzione non si dovea dare se non constasse al Consiglio dell' Opera della S. I. la *conventualità* dei due padri nella Chiesa di S. Giuseppe alla Lungara, giacchè ciò non emerge *in terminis* dal Rescritto di concessione; e poi per molti e molti anni il Rescritto non è stato eseguito così.

h) Finalmente (e ciò mette il colmo) milita pei Pii Operai la prescrizione cinquantenaria; giacchè da circa 50 anni hanno riscosso quella prestazione, senza nessuna opposizione, benchè non abbiano potuto tenere i soggetti imposti dal Rescritto. E basta la durata trentennaria, secondo la legge civile, perchè ogni azione si consideri prescritta. Così l' art. 2135: " Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent' anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo „.

Per tutte queste ragioni, ed altre che per brevità si tralasciano, meritamente la S. C. decise come sopra. — N. d. R.

II.

Se debba dirsi regolare una parrocchia fondata in chiesa secolare, e poi affidata a Regolari in chiesa regolare.

I. Nel 1798 Mons. Alessandro Alessandretti Vescovo di Macerata, con decreto del 9 marzo, erigeva la Parrocchia della Concezione di M. V. in una chiesetta rurale sita in contrada detta volgarmente Rotacupa nello stesso territorio di Macerata, nominandone successivamente Parroci i Sacerdoti D. Gioacchino Ranieri e D. Gregorio Schezzi del Clero secolare. Avendo però entrambi rinunziato alla Parrocchia, il Vescovo il 3 marzo 1802 ne affidò successivamente la cura a tre religiosi dei Frati Minori del Convento e della Chiesa di S. Croce, distante circa 3 Km. dalla chiesetta parrocchiale suddetta.

Il Convento e la Chiesa di S. Croce furono edificati dai medesimi religiosi fin dal 1500 e da essi stessi ricostruiti nel 1799 in seguito alla demolizione avvenutane per opera dei rivoluzionari francesi.

In queste condizioni i Frati Minori esercitarono la cura delle anime fino al 1810, epoca in cui, soppresse dall' autorità civile le corporazioni religiose, essi furono costretti ad abbandonare il loro convento.

Il Vescovo del tempo allora, con decreto del 3 luglio dello stesso anno 1810, trasferì la sede della Parrocchia della Concezione di M. V. nella Chiesa di Santa Croce, lasciandone la cura al P. Angelico da Osimo dei Frati Minori, che già fin dal 1803 l' aveva esercitato nella chiesetta rurale di Rotacupa. Così, dopo breve tempo ritornarono i Religiosi al loro convento ed alla loro Chiesa di S. Croce.

Torna qui opportuno notare che non si trova in proposito nessun documento pontificio, dal quale risulti il beneplacito apostolico perchè la Chiesa conventuale di S. Croce potesse divenire parrocchiale e perchè i Minori potessero esercitare l' ufficio di Parroci.

Morto il Padre Angelico da Osimo nell' agosto del 1833 gli successe il P. Celestino Patrassi da Macerata e nel 1854 il P. Serafino Spinsanti da Castel d' Emilio, entrambi dello stesso Ordine.

Sembra che fino a tutto il 1874, epoca della morte dello Spinsanti, i Religiosi deputati all' ufficio parrocchiale non fossero, *almeno costantemente*, chiamati " Parroci „ neppure nei documenti vescovili di nomina, sibbene : " Economi-curati, Economi-parroci, o Vicarii „ ; sicchè nel 1866 avendo il detto P. Serafino Spinsanti fatto istanza al Governo italiano per avere un sussidio pel mantenimento del Cappellano sentì rispondersi che essendo egli semplice economc spirituale, *come risultava dalla relativa nomina*, non poteva ottenere il chiesto sussidio.

Diciamo però : *almeno costantemente*, perchè esistono negli Atti autenticati dalla Curia Vescovile di Macerata due documenti : uno del 1828, un altro del 1871 in cui i due religiosi, aventi *pro tempore* la cura della parrocchia, vengono appellati semplicemente " Parroci „.

Morto il P. Serafino Spinsanti altri tre religiosi dell' Ordine minorita, e presentati dal Superiore del medesimo, furono successivamente dal Vescovo chiamati a reggere la Parrocchia col titolo di " Parroci „ come si rileva dalle relative bolle Vescovili di nomina.

Vacata la parrocchia, in data del 3 luglio 1898 il P. Ministro Generale dell' Ordine dei Minori richiamò i religiosi addetti al servizio di quella cura facendo pervenire al Vescovo di Macerata Mons. Ricci la dichiarazione seguente :

Con la presente si fa fede dal sottoscritto Ministro Generale dell' Ordine dei Minori, che per parte dell' Ordine stesso, da domani resta vacante la Parrocchia di S. Croce in Macerata (Marche) essendo stati richiamati dalla competente autorità dell' Ordine medesimo, i Religiosi che avevano cura della nominata parrocchia.

Si noti che i Religiosi lasciando la Parrocchia di S. Croce portarono seco alcuni oggetti sacri che dicono donati ad essi e non alla Parrocchia.

In base pertanto alla dichiarazione del P. Ministro Generale, dopo il ritiro del *placet* al Campodonico da parte dell' autorità civile, il Vescovo di Macerata, dopo regolare concorso, chiamò a quel beneficio parrocchiale il Sacerdote Don Vincenzo Migliorelli del Clero Secolare.

Nel 1910 però, resasi ancora una volta vacante la Parrocchia per la nomina di quest' ultimo a Parroco nella Cattedrale di Macerata, i Frati Minori reclamarono, e reclamano anche oggi, di rientrare in possesso

della Chiesa e del beneficio parrocchiale, ciò che fu, ed è loro contrastato dal Vescovo attuale Mons. Raniero Sarnari, il quale anzi reclama, come appartenenti alla Parrocchia, la restituzione degli oggetti sacri portati seco dai religiosi, consistenti principalmente: in una muta di candelieri di legno argentato; in una muta di quadri per la " *Via Crucis*, „ ed in un Ostensorio.

Dagli atti risulta che è stato fatto qualche tentativo per risolvere amichevolmente la vertenza. Svanita però ogni speranza in questo senso, la quistione è stata portata dinanzi alla S. Congregazione, che dopo avere richiesto il voto di uno dei suoi Consultori, il P. Placido Magnanensi dei Cisterciensi, Abate di Santa Croce, la sottopone al giudizio delle EE. VV. Illme e Revme.

Riassumiamo le ragioni delle due parti contendenti in difesa della propria tesi, ragioni che si trovano lungamente esposte nelle memorie da esse esibite alla Sacra Congregazione, e che si possono dedurre dai documenti presentati alla medesima S. Congregazione.

II. Quanto al Vescovo di Macerata, senza distinguere il diritto sulla Chiesa da quello sulla Parrocchia, che egli forse crede connessi pel fatto che la Chiesa, dichiarata, in seguito all' ultima legge di soppressione, proprietà della Provincia, è rimasta aperta al culto in quanto sede della Parrocchia.

Egli sostiene:

1.° che i Frati Minori di S. Croce non possono vantare alcun diritto sulla Parrocchia della Concezione di M. V. trasferita in S. Croce;

2.° che in ogni caso a qualunque loro diritto avrebbero formalmente e validamente rinunziato in virtù della citata dichiarazione del loro P. Ministro Generale;

3.° che debbano essere restituiti, perchè donati alla Parrocchia e non all' Ordine, gli oggetti sacri sopra ricordati.

1. Quanto alla prima parte della sua tesi, il Vescovo risalendo all' origine, indiscutibilmente secolare, della Parrocchia di Santa Croce che fu già di Rotacupa, osserva che, non esiste nessun documento pontificio che ne attesti la conversione o trasformazione da secolare in regolare, e il legittimo conferimento ai Frati Minori, i quali a norma dei SS. Canoni — confr. Bouix ed altri — come religiosi mendicanti non avrebbero potuto *absque dispensatione pontificia* accettarla e ritenerla.

Or la mancanza del beneplacito pontificio necessario prova che il trasferimento della Parrocchia della Concezione di Maria Vergine in Santa Croce ebbe un *carattere provvisorio*, e che i Religiosi che furono chiamati a quella cura d'anime non venivano istituiti come veri parroci, ma come semplici *economi spirituali*. E ciò confermano anche i registri parrocchiali ed altri documenti — se ne cita uno del 1842,

senza però produrlo — dai quali si rileva che, al 1876, gli stessi religiosi che reggevano la Parrocchia, non si credevano, nè si firmavano, nè erano appellati parroci, ma ora *Economi spirituali*, ora *Economi curati*, ora *Vicari curati*, ora *Economi parroci*.

Un documento poi del 1835, che non è neppure negli Atti, come del resto non ci sono gli altri due documenti citati più sotto, parlando del P. Celestino, facente allora le funzioni di parroco, lo chiama: *Economo curato della Chiesa rurale sotto l' invocazione di M. SSma della Concezione trasferita provvisoriamente in S. Croce.*

E di questa qualità dei Religiosi deputati alla cura della parrocchia, di questo carattere precario e provvisorio del trasferimento suddetto erano anche a conoscenza le autorità civili. L' Ispettore Generale della Cassa ecclesiastica, ora Fondo-Culto, nel 1866, ad un' istanza di sussidio avanzata dal P. Serafino Spinsanti, che pure aveva la cura della Parrocchia da ben 22 anni, rispondeva: *l' incarico dato allo Spinsanti dall' Ordinario diocesano di reggere la parrocchia di S. Croce in qualità di semplice Economo, non potendo equivalere ad istituzione canonica, non crede che sia il caso di provvedere per l' assegnamento della congrua.* Ed in una convenzione del 1863 in cui il comune di Macerata—in seguito alla soppressione, entrato in possesso della Chiesa e del Convento di S. Croce — cedeva tutto alla Provincia, è detto: *La Provincia si è obbligata a permettere l' uso della Chiesa, Sacrestia ed abitazione del Parroco finchè la Parrocchia continuerà ad esistere in S. Croce.*

Nè può addursi dai Religiosi il possesso canonico della Parrocchia, poichè posto che essi non erano che semplici economi spirituali — almeno fino al 1875 — nel senso vero della parola, e non come rappresentanti dell' Ordine, come pretendono i religiosi, dato il carattere precario del trasferimento, ne segue che essi non avevano il titolo sufficiente a legittimare, in senso canonico, il possesso del beneficio perchè nessuno può cambiare la natura del proprio possesso.

Nè questa natura di possesso cambia dopo il 1875, anno in cui il Vescovo di Macerata comincia a rilasciare ai religiosi addetti alla cura di S. Croce le bolle Vescovili di nomina, nel modo e nella forma ordinaria con la qualifica di " Parroci „, poichè ciò fu fatto, ed era necessario, agli effetti civili perchè essi potessero entrare in possesso delle temporalità ed ottenere altri assegni soliti a concedersi dal Fondo Culto. Tanto vero che nessuna delle formalità volute dal Diritto, quale per es. il consenso del Capitolo Cattedrale fu osservata dal medesimo Vescovo per l' unione canonica del beneficio parrocchiale.

Nè i Frati Minori possono addurre in difesa della loro tesi il diritto di prescrizione.

A prescrivere legittimamente infatti si richiedono:

a) il *titolo*, a meno che non si tratti d'un possesso immemoriabile (*Sine titulo requiritur tempus immemoriale*, Ballerini, *Opus Theol.*, Tr. III, p. 1, c. 5, *De bonis eccles.*, n 397);

b) il possesso legittimo;

c) il *tempo*, di 40 anni almeno, col titolo;

d) la buona fede: " possessor malae fidei ullo tempore non praescribit ". Cfr. Schmalzgr., Ballerini ed altri.

Cose tutte che mancano ai Frati Minori. Mancano il titolo ed il possesso, come già s'è accennato; manca il tempo, perchè dal 1875 al 1898, tempo in cui ottennero le bolle vescovili corrono solo 23 anni e non 40; manca infine la buona fede che vuole essere non solo teologica, ma anche civile. Cfr. Schmalzgrueber. Manca la buona fede teologica; essi stessi infatti hanno affermato di non esser veri parroci, ma economi spirituali; manca la buona fede civile, stante che il loro possesso era viziato e per incapacità e per mancanza di titolo, essendo nulle le bolle vescovili, e non potendosi per altro supporre che i Superiori dell'Ordine ignorassero la proibizione che i SS. Canoni fanno ai Religiosi Mendicanti di accettare e di possedere benefici curati senza il beneplacito apostolico.

2. Passando a dimostrare la seconda parte della sua tesi, la rinunzia, cioè, da parte dell'Ordine Minorita ad ogni diritto che avesse potuto vantare su Santa Croce, il Vescovo di Macerata esamina la dichiarazione del P. Ministro Generale, sopra riportata, sostenendo che essa ha da parte dell'Ordine il valore d'una vera, assoluta ed irrevocabile rinunzia, fatta nelle mani del legittimo superiore e confermata d'altronde dal fatto, l'abbandono, cioè, di S. Croce. E fa notare pria di tutto, incidentalmente, come la rinunzia a S. Croce era stata già da tempo progettata dall'Ordine Minorita con decisione capitolare, per motivi riguardanti l'Ordine stesso e prima ancora che avvenissero fatti deplorevoli, nei quali oggi si vuole far scorgere la causa del ritiro dei Religiosi e della dichiarazione suddetta.

È riportata in proposito una lettera del P. Ministro Provinciale del tempo, diretta al Vescovo di Macerata, in data del 7 settembre 1894, nella quale è detto:

Nel Capitolo provinciale tenuto in Acervia il 19 luglio (dello stesso anno 1894) fu stabilito per ragioni sembrate almeno gravi la chiusura di parecchie case religiose, fra queste quella di Macerata e che perciò si credeva in obbligo *d'avvisarla fin da ora, affinchè ella (cioè il Vescovo) abbia tempo bastevole a provvedere entro maggio e giugno del 1895 un pastore alla mentovata parrocchia di S. Croce.*

I motivi speciali poi di questa determinazione, forse, sono da ricercarsi e nella mancanza di soggetti e nelle condizioni del locale. Il

P. Provinciale del tempo infatti aveva fin dal 1888 dichiarato al Vescovo, con lettera del 2 luglio, che *un tal luogo (S. Croce) come oggi è ridotto, non è certamente atto all' osservanza regolare e alla pace religiosa. Ora*, osserva testualmente il Vescovo di Macerata, *la chiusura di una casa religiosa, ed il conseguente allontanamento dei Frati non significherà se mai la rinunzia al Convento e alla Chiesa, se questa non fosse stata già da altri acquistata, ma deve sempre supporre, anzi necessariamente includere, la rinunzia ad un ufficio di cura d' anime che eventualmente ad essa Chiesa fosse annessa.*

Che la surriferita dichiarazione poi del P. Ministro Generale, conseguenza d' intendimenti precedenti, abbia il valore d' una vera ed assoluta rinunzia è manifesto non solo se si consideri che, dichiarando vacante la parrocchia di S. Croce, l' Ordine Minorita non ha fatto nessuna riserva, non ha messo nessuna clausola, per esempio " *reservato sibi regressu, ingressu vel accessu* „ ma anche se si pensi che di fatto i Religiosi abbandonarono la Parrocchia, lasciando che il Vescovo la conferisse a persona da lui liberamente scelta dal suo clero secolare e che questa la tenesse indisturbata per ben 10 anni. Abbandono che già per se stesso, a parte anche della dichiarazione, equivarrebbe, secondo i Canonisti, confr. Barbosa ed altri, ad una vera e propria rinunzia. *Stylo Curiae — scrive il Card. Soglia — si beneficium pure dimittitur renuntiatio dicitur;* ed il Leurenio: *Actus tacitae resignationis est dum quis consenit suum beneficium alteri conferre;* e lo stesso soggiunge: *Idem esse in eo qui patitur per triennium ab alio suum beneficium possideri.*

Nel dubbio infine che non siano accolte le sue conclusioni il Vescovo di Macerata invoca in suo favore il noto principio di Diritto, secondo il quale, nel dubbio bisogna stare per la libertà del beneficio, presumendolo secolare e non regolare.

3. Venendo finalmente agli oggetti sacri portati seco dai Religiosi il Vescovo ne rivendica la proprietà alla Parrocchia producendo anche alcuni documenti e testimonianze.

a) E quanto ai candelieri, essi furono donati, dopo il trasferimento della Parrocchia in S. Croce da un tal Vincenzo Feliziani, morto nel 1854, il quale anzi, dicono i testimoni, vi fece apporre le sue iniziali (V. F.) per indicare che, cedutone l' uso alla Chiesa, essi rimanevano di sua proprietà, e ciò ad ovviare al pericolo di una spoliazione. Ed è perciò che non si trovano elencati nell' inventario della Parrocchia.

I Signori Caldarelli, eredi viventi del Feliziani, D. Tommaso Priore Staffolani, che fu già economo di S. Croce, e D. Vincenzo Migliorelli, già Parroco della medesima, dichiarano di avere inteso dal figlio del donatore Giuseppe Feliziani, morto poco tempo fa, che fu volontà del padre beneficare la sua Chiesa parrocchiale e non già onorare S. Fran-

cesco come vogliono i Frati Minori, e attestano inoltre che se Giuseppe Feliziani ebbe a tollerare che i candelieri fossero asportati via da S. Croce, ciò fu solo per le assicurazioni del Parroco Campodonico, che fra non molto sarebbero ritornati e Frati e candelieri. Tanto vero che, accortosi che il ritorno dei Frati non accennava ad effettuarsi, diede formale incarico al Parroco Migliorelli di ricorrere ai Superiori dell' Ordine.

Vero è che esiste una dichiarazione *scritta* di Giuseppe Feliziani in favore dei Religiosi, la quale dissuase il Migliorelli dal fare appello alle Autorità Superiori, ma questa, dicono i suddetti testimoni, deve ritenersi estorta e di nessun valore giuridico, se si pensi alla leggerezza con la quale questi firmava carte importanti e cambiali, senza rendersene ragione, e all' ascendente che il Parroco Campodonico, suo amico, esercitava sul suo animo.

b) Riguardo ai quadri della " *Via Crucis* „ il Vescovo produce una dichiarazione della Signora Pagnanelli la quale in sostanza riferisce, che il marito concorse alla spesa di un quadro, e il tentativo da parte del Campodonico di asportare una lampada dallo stesso acquistata per la parrocchia, con gli avanzi delle offerte dei fedeli in occasione d' una festa; tentativo fallito per le intimazioni del Pagnanelli, dal quale però si può arguire la disposizione del Campodonico ad asportare oggetti sicuramente appartenenti alla parrocchia.

c) Quanto all' Ostensorio, infine, fu donato dal Vescovo di Macerata Mons. Galeati e non è presumibile che Egli abbia voluto offrirlo al Campodonico *personalmente*, sia pure, come vogliono i Frati Minori, per manifestargli la sua gratitudine per un libro procuratogli, ma al *Parroco* per uso della sua Chiesa parrocchiale, tanto più che non si tratta d' un oggetto d' uso personale. L' Ostensorio in quistione per altro, rappresenta un valore molto superiore alle L. 12 prezzo del libro donato dal Campodonico.

Per riguardo poi a tutti gli oggetti sacri, in genere, il Vescovo di Macerata conclude, citando la Costituzione di Leone XIII " Romanos Pontifices „, 8 maggio 1881, nella quale è detto che devono sottostare all' ispezione del Vescovo tutti quei beni donati ai Regolari " *intuitu missionum vel Paroeciae* „. E però presumendosi che i suddetti arredi sacri siano stati donati ai Religiosi per riguardo alla parrocchia, perchè poverissima, essi debbono essere restituiti alla medesima.

III. Passiamo ora a riassumere le ragioni dei Frati Minori in difesa della loro tesi, la rivendicazione cioè della Chiesa e della Parrocchia di S. Croce e il legittimo possesso degli oggetti portati seco; ragioni che si ricavano e dalla memoria e dagli allegati da essi esibiti.

A difesa della sua tesi l' Ordine dei Minori sostiene:

1) il diritto di proprietà dell' Ordine Minorita sulla Chiesa di S. Croce;

2) il diritto del medesimo sulla parrocchia della Concezione di M. V., trasformata in Parrocchia regolare dopo il trasferimento in S. Croce;

3) che la dichiarazione del P. Ministro Generale non ha nè può avere valore di rinunzia;

4) la necessità e la convenienza della sua richiesta;

5) la donazione ai Frati e non alla Parrocchia degli oggetti asportati.

1. Il diritto di proprietà sulla Chiesa di S. Croce da parte di Frati Minori (in nome della S. Sede) scaturisce dal fatto che essi l'hanno edificata per ben due volte (a. 1500, a. 1799) e l'hanno tennta indiscutibili e *soli* padroni fino all'epoca delle leggi di soppressione; leggi di soppressione che violano gravemente le disposizioni del diritto canonico e però, di fronte all'autorità ecclesiastica, non intaccano per nulla il diritto dei legittimi proprietarî, che come tali continuano ad essere considerati dal medesimo diritto canonico, giusta il principio universalmente ammesso: "*iniuria non parit ius*". Del resto anche dopo le leggi di soppressione i Frati restarono in S. Croce e fu solo nel 1898 che se ne ritrassero *forzatamente*, non solo per la scarsità dei soggetti avvenuta in seguito alla fusione delle due provincie minoritiche Picene, conseguenza essa pure della soppressione, ma principalmente per un atto di prudenza e ad evitare maggiori scandali, quali una ribellione avrebbe potuto provocare. Ora la forza maggiore non sopprime un diritto legittimo, diritto, del resto non *ideale*, ma *reale*. Reale, perchè è falso il pensare che se la Chiesa di S. Croce non fosse stata la sede della Parrocchia sarebbe stata chiusa al culto, in virtù delle leggi di soppressione, poichè data la grande distanza — quasi 3 km. — di essa dalle altre chiese, data la sua posizione, circondata da campagne e da borgate popolatissime, data la divozione e la simpatia di cui erano circondati e la Chiesa e i Religiosi, date tante altre circostanze, essa non poteva non essere dichiarata necessaria al culto, e come tale essere conservata. Ciò che, del resto, avvenne di altre Chiese degli stessi religiosi, che si trovavano nelle identiche condizioni di S. Croce.

È poi specioso ed immorale volere ricompensare con la perdita della loro Chiesa i Religiosi, che accettarono la parrocchia sprovvista di tutto, in tempi difficili e con loro grande sacrificio.

2. Quanto al diritto sulla Parrocchia della Concezione, che sarebbe stata trasformata in regolare, dopo il trasferimento in S. Croce, i Religiosi osservano come, stando alle prescrizioni del Diritto canonico, vigenti fin dal 1810, epoca della traslazione, non è permesso ai Regolari accettare la cura di qualsiasi parrocchia — si noti, — anche in *via provvisoria*, senza il beneplacito apostolico "*Canonicis regularibus* — scrive il Fagnano — *non licet amplius obtinere parochias in titulum*

vel ad tempus, propter decretum Gregorii III „. Ora non è ammissibile che il Vescovo ed i Superiori religiosi del tempo abbiano voluto agire in aperto contrasto con le leggi della Chiesa, che non potevano e non dovevano ignorare. Che se qualunque documento, che oggi potrebbe fare fede del beneplacito apostolico, è andato perduto, nelle tristi vicende dei tempi, ciò non significa che esso non sia stato mai ottenuto. *Recte praesumitur factum quod de jure faciendum erat.* Il carattere provvisorio, per altro, che si vuole attribuire al trasferimento della Parrocchia della Concezione in S. Croce non ha nè un fondamento giuridico, nè un fondamento di fatto. Non un fondamento giuridico: difatti, il documento del 1835, citato, e non prodotto dal Vescovo di Macerata, è di data assai posteriore al trasferimento avvenuto, come s'è visto nel 1810, e la terminologia, del resto non costante anche prima del 1875, — di " Economo curato „, " Economo-parroco „, " Vicario-curato „ ecc., sulla quale il Vescovo medesimo fonda la sua argomentazione trova invece la sua sanzione e la sua ragione di essere nel Diritto stesso che, con tale nome designa gl'individui che, presentati da un Monastero, ed amovibili sempre *ad nutum* dei Superiori regolari, sono dal Vescovo approvati, occorrendo, esaminati ed istituiti nel beneficio parrocchiale di cui resta titolare il Monastero, nel quale, come si esprimono i Canonisti, resta la *cura abituale.* Cfr. Reiffenstuel, § II, 53. Non un fondamento di fatto poichè nessun Vescovo di Macerata ha avuto mai l'idea di dare una sede più stabile e non provvisoria alla parrocchia, che pure, in una memoria ufficiale della visita pastorale del 1854, è detta semplicemente *Ecclesia Parochialis Minorum Observantium extra urbem.*

La trasformazione della parrocchia della Concezione da secolare in regolare è attestata costantemente dai documenti esistenti dal 1871 in poi, riguardanti il conferimento successivo della medesima, fatto secondo tutte le norme stabilite dal Diritto canonico per le Chiese incorporate *pleno iure* ad un Monastero; norme che si trovano nettamente determinate nella Costituzione di S. Pio V " Ad exequendum „ del 1 novembre 1567. Vacando la parrocchia infatti, sono i Superiori regolari che, dietro invito del Vescovo, procedono sempre a quello che entrambi *concordemente* e *costantemente* chiamano " *la consueta canonica presentazione* „. È il Vescovo che approva, che occorrendo esamina, che istituisce. Or non si potrebbe parlare, nel 1871, d'una *consueta* presentazione, senza supporre la parrocchia già regolare e da tempo incorporata all'Ordine Minorita, tanto meno d'una presentazione *canonica.*

E pel carattere regolare della parrocchia militano infine il diritto di prescrizione, conseguenza giuridica d'un possesso legittimo durato non per soli 40 anni — come prescriverebbe il Diritto canonico — ma per

più di 80 anni, *ininterrottamente;* e la presunzione per cui nel dubbio deve ritenersi regolare ogni beneficio eretto in chiesa regolare.

3. In terzo luogo la dichiarazione, del 3 Luglio 1898, del P. Ministro Generale non può essere intesa per nulla come rinunzia al Convento ed alla Chiesa di S. Croce, e nemmeno come rinunzia *spontanea* e *definitiva* alla Parrocchia della Concezione. In quel documento infatti non si fa menzione alcuna di *rinunzia,* ma solo di vacanza in seguito al richiamo dei Religiosi. Dichiarazione di vacanza e richiamo *temporaneo* e *forzato* consigliati dalla prudenza come l'espediente più opportuno per il decoro ed il prestigio dell'autorità nel momento della ribellione.

Nè rinunziarono per questo all'idea ed al diritto di ritornare in S. Croce. Che se i Frati Minori non rivendicarono subito dopo il beneficio parrocchiale, ciò fu per un atto di delicatezza verso chi ne era stato già investito. Per altro, quando i Superiori regolari, forzatamente e per le circostanze tristi in cui furono messe le corporazioni religiose dopo le leggi di soppressione, o per mancanza di soggetti, ritirano i Religiosi da un luogo, essi intendono sempre riservarsi il diritto di ricollocarveli, e questo loro diritto è stato sempre riconosciuto dalla S. Congregazione.

4. Nè sono da trascurarsi le ragioni di convenienza e di necessità che hanno consigliato i Frati Minori alla rivendicazione della Chiesa e della Parrocchia di S. Croce; ragioni che possono riassumersi nel desiderio di riaffermarsi col loro spirito di apostolato nei centri principali, e nella necessità di stabilire in Macerata, capoluogo e centro della loro provincia, una casa che possa accogliere i religiosi dell'Ordine, che spesso devono recarvisi, per molteplici affari religiosi e civili, costretti fino oggi ad alloggiare in pubblici e non sempre sicuri alberghi.

5. In ultimo, quanto agli oggetti sacri in questione essi furono portati seco dai Religiosi perchè donati ad essi e non alla Parrocchia.

a) E quanto ai candelieri, la cosa è manifesta se si pensi alla dichiarazione scritta rilasciata al Campodonico dal figlio del donatore, Giuseppe Filiziani, nella quale si attesta che il Padre intese onorare S. Francesco. È strano il volere sostenere che la dichiarazione sia dovuta alla leggerezza di costui, e sia stata estorta con suggestione ed inganno dal Campodonico. Ragionando con la stessa logica, si potrebbe affermare che il Filiziani fu ugualmente per leggerezza e suggestione indotto a smentire il valore nel suo atto.

b) Pei quadri della " *Via Crucis* „ essi furono fatti in massima parte a spese del Campodonico e quindi dell'Ordine. I documenti prodotti dal Vescovo di Macerata non fanno pensare che a qualche piccolo contributo da parte di un tal Pagnanelli e forse di qualche altro fedele. *Detti quadri, del resto, non si sa dove siano andati a finire.*

c) L' Ostensorio fu donato al Campodonico da Monsignor Galeati, Vescovo di Macerata, in compenso di un' opera da lui procuratagli, tanto vero che nella consegna fatta al Sub-economo, presente il Priore di S. Maria della Porta, Egli potè alle osservazioni fatte da quest' ultimo riguardo all' Ostensorio, reclamare e far valere il suo personale diritto, invitandolo pure a scriverne a Mons. Galeati, dal quale avrebbe potuto apprendere la verità.

Concludendo infine si fa osservare come il Campodonico, lasciando la Parrocchia di S. Croce, fece regolare consegna al Sub-economo non solo di tutti gli oggetti appartenenti alla medesima, ma anche di altri o fatti o procurati da lui.

Furono pertanto proposti a risolvere i seguenti dubii:

I. Se la Chiesa di S. Croce debba ritenersi come appartenente all' Ordine dei Minori.

II. Se la parrocchia della Concezione di M. V. debba ritenersi regolare, o secolare.

III. Se gli oggetti sacri in questione, i candelieri, cioè, i quadri della Via Crucis e l' Ostensorio debbano considerarsi come donati alla Parrocchia o ai Frati Minori.

IV. Se, nel caso, vi sia luogo a prendere qualche altro provvedimento e quale.

E la S. C. de' Religiosi, disaminata maturamente la controversia nei comizii generali del dì 11 luglio 1913, decise:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad III. Excepto Ostensorio, alias res ad Ordinem Minorum spectare.

Ad IV. Ad mentem. Mens est quod nisi Episcopus ad aliam Ecclesiam velit transferre paroeciam S. C. hortatur ut Religiosorum ministerio in paroecia administranda ulatur.

SS.mus D. N. Pius PP. X. resolutionem EE. Patrum adprobavti et ratam habuit.

ANNOTAZIONI.

Affinchè s' intenda la ragionevolezza di questa decisione, giova considerare:

a) La chiesa di S.ª Croce è di spettanza de' Frati Minori, perchè da loro fu edificata e da loro stessi restaurata, e poi da loro tenuta sempre per lo addietro.

b) Che se i detti Frati furono discacciati per leggi ingiuste, ciò non toglie ad essi il diritto sulla chiesa, giacchè *iniuria non parit ius.* — Nè lo toglie la dichiarazione del P. Generale di voler da essa ritirare i Religiosi; essendochè altro è ritirare i Religiosi, altro rinunziare alla Chiesa: ciò non è cessione di diritto, ma solo temporanea di uso. E durò solo dieci anni da non indurre prescrizione. E posto che fosse vera rinunzia, questa

sarebbe nulla, perchè conterrebbe un' alienazione senza il beneplacito apostolico.

c) Se però la chiesa di S.ª Croce spetta a' Religiosi, la parrocchia non può dirsi regolare. Perchè la parrocchia non fu fondata in S.ª Croce, ma nella chiesetta rurale di Rotacupa, e fu fondata dal Vescovo come parrocchia secolare dandone la cura a preti secolari. Per manco di soggetti, il Vescovo più tardi l' affidò a' Frati di S.ª Croce, e dopo la parrocchia stessa fu trasferita in questa chiesa. In ciò fare il Vescovo non trasformò la parrocchia da secolare in regolare, e non poteva farlo senza beneplacito apostolico.

d) I Religiosi per dimostrare che quella parrocchia fosse regolare, dovrebbero provarla o col beneplacito Apostolico o colla consuetudine legittima. Altrimenti, senza questa prova, la parrocchia si presume sempre secolare, benchè la cura si eserciti in chiesa regolare.

e) È questo l' insegnamento generale de' DD. Così il Rebuffo (*Prax. Benef.*, tit. Quotuplex sit beneficium n. 3): " Regulariter omne beneficium praesumitur saeculare ex primaeva institutione, nisi probetur regulare... Ideo saecularis non tenetur probare esse saeculare, sed is qui illud regulare dicit; quia habet praesumptionem pro se is qui est saecularis ut per DD., in c. *cum de beneficio*, de praeb. lib. 6. Quod probatur si per 40 annos possessum fuerit absque dispensatione a regulari, vel si ex fundatione appareat regularibus affectum „.

f) E più chiaramente l' Engel (Tit. de Cap. Monach. nn. 1 et 2): " Communis igitur divisio beneficiorum est quod alia sint saecularia, alia regularia. *Saecularia* dicuntur illa quae vel ab initio pro clericis saecularibus fundata sunt, vel in quibus ex succedente praescriptione 40 annorum, vel legitima fondationis ex auctoritate Sedis Apostolicae commutatione.... Clericis saecularibus ius quaesitum est. *Regularia* vero beneficia sunt quae similiter ex prima fundatione, vel succedente praescriptione, fundationis commutatione aut unione seu incorporatione Regularibus conferuntur.... Porro quamvis non omnes cappellaniae seu beneficia in ecclesiis monasteriorum fundata, hoc ipso beneficia regularia sint, aut per regulares administranda, cum a voluntate fondatorum dependeat an pro Saecularibus an pro Regularibus fundare velint, interim quamdiu non apparet de contraria fundatorum intentione, tale beneficium in monasterio fundatum semper praesumitur regulare „.

g) Ed il Reiffenstuel (L. III, tit. V, § 2, nn. 22, 25): " Sciendum quod omnia beneficia conseantur saecularia, nisi contrarium probetur..... Additur notanter *nisi contrarium probetur;* tunc quippe secus erit dicendum ubi fit si ex ipsamet beneficii fundatione cautum habeatur ut sit regulare. vel istud ex legitima Superioris institutione concessum, aut saltem longaeva consuetudine seu praescriptione 40 annorum obtentum fuerit... Similiter quoque dictum illud nempe quod *beneficia censeantur saecularia nisi etc.* non procedat si cappellae seu beneficia sint fundata in monasteriis seu ecclesiis regularium. Etsi enim beneficia huiusmodi non hoc ipso censeantur regularia quod sint fundata in regularium ecclesiis (pendet enim ex arbitrio fundatorum an pro Saecclaribus vel Regularibus

beneficium erigere velint, nihilominus in dubio et quandiu non apparet de contraria fundatorum intentione, beneficium in monasterio fundatum semper praesumitur regulare „.

h) Dall' insegnamento de' citati autori chiaro apparirce come la designazione di beneficio secolare o regolare dipende dalla volontà dei fondatori debitamente approvata dall' autorità competente. Quando la detta volontà non si conosce, i beneficii fondati in chiesa secolare si presumono secolari; i beneficii fondati in chiese regolari, si presumono regolari. Perchè un beneficio da secolare diventi regolare, o viceversa, occorre o il beneplacito apostolico, ovvero la prescrizione quadragenaria.

i) Nel caso adunque abbiamo che la parrocchia, come s' è detto, fu fondata in chiesa secolare; che se fu poi affidata a Regolari, fu precariamente, perchè mancavano i preti secolari, senza che la parrocchia cambiasse natura e da secolare diventasse regolare. La presunzione perciò è che la parrocchia sia secolare; onde se i Religiosi la pretendono come regolare, devono essi provare che sia divenuta tale o per beneplacito apostolico, ovvero per legittima prescrizione.

l) Di beneplacito apostolico non vi ha vestigio. Non resta dunque che la consuetudine debitamente prescritta.

m) La consuetudine qui non si dimostra. In primo luogo perchè manca il possesso vero della parrocchia, vale a dire che i Religiosi tennero la parrocchia non come veri parrochi, ma come economi. Ecco ciò che insegna il Passerini *ad cap.* 1 *de Praescript.* in 6.°, n. 41: " Militat praesumptio contra praescribentem quotiescumque praesumitur contra eius possessionem ut non sit ex titulo ferente dominium rei possessae, sed ex alia causa; sic si praesumi possit quod praescribens possederit ut commendatarius vel ut depositarius... vel sub alio simili titulo, non sufficit illi ut probet bonam fidem, sed necesse est ut probet alium titulum qui sit habilis ad transferendum dominium „. Ora qui la presunzione è contraria ai Religiosi, giacchè la parrocchia fu fondata in chiesa secolare, ed essi furono posti in titolo provvissorio, cioè come economi.

n) Nè vale il dire che le parrocchie regolari hanno i parroci *ad nutum* del Vescovo e del Superiore religioso: imperocchè siffatti parroci chiamansi *Vicarii curati*, non già *economi* (v. Ferraris v, *Vicarii parochorum* e generalmente i DD.).

o) Inoltre per la prescrizione fa d' uopo che si dimostri il continuo possesso civile nel tempo necessario a prescrivere, che in questo caso è di 40 anni. Or bene i FF. Minori non dimostrano un possesso che al sommo dall' anno 1875 all' anno 1898 in cui per rispetto al Governo gli economi furono chiamati parroci: soli 23 anni non bastano a prescrivere diritti riguardanti le chiese.

p) Finalmente per la prescrizione quadragenaria occorre il titolo, quando non si possa dimostrare la consuetudine immemorabile. È vero che talvolta il titolo si presume; ma ciò avviene quando non vi sia contraria presunzione com' è nel nostro caso. Del resto è principio riconosciuto da tutti che nel dubbio se un beneficio sia secolare o regolare, si presume che sia secolare. — N. d. R.

Sacra Congregazione de' Riti

Decreto generale sul Motu Proprio Abhinc duos annos.

Decretum Generale — 28 Oct. 1913 — Cum Ssmus Dnus noster Pius Papa X, mandaverit, ut quae Motu Proprio *Abhinc duos annos*, die 23 praesentis mensis octobris decrevit, ab hac sacra Rituum Congregatione, iuxta votum specialis Commissionis liturgicae, opportune apteque applicarentur, haec eadem S. R. C., voluntati Sanctitatis Suae, qua par est observantia, obsequens, haec declaranda et statuenda censuit:

I — De Dominicis et Festis hucusque Dominicis diebus affixis

1. Dominicae quaevis assignationem perpetuam cuiuslibet Festi excludunt: idcirco Festa tam universalis Ecclesiae quam alicuius loci propria, quae hucusque Dominicis assignata fuerunt, celebrentur die fixa mensis qua in Martyrologio inscribuntur, si haec habeatur; secus prima die qua occurrere potest Dominica in qua hucusque celebrata sunt. Excipiuntur tamen:

a) Festum Ssmae Trinitatis, quod Dominicae I post Pentecosten assignatum manet.

b) Festum Ssmi Nominis Iesu, quod ab omnibus celebrabitur in Dominica quae occurrat a die 2 ad 5 ianuarii, et, si ea non occurrerit vel impedita fuerit ab Officio nobiliori, die 2 eiusdem mensis.

c) Solemnitas S. Ioseph, Sponsi B. Mariae Virg., Conf. et Ecclesiae universalis Patroni, quae assignabitur Feriae IV ante Dominicam III post Pascha occurrenti, et in ea cum sua integra Octava recoletur, redacto ad ritum Duplicem II classis alio Festo Ioseph diei 19 martii.

d) Festum S. Ioachim, fixe celebrandum die 16 augusti, inde in sequentem diem 17 translato Festo S. Hyacinthi.

e) Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, quod, seorsim ab Anniversario Dedicationis aliarum Ecclesiarum Dioecesis, in tota Dioecesi die ipsa anniversaria celebrabitur, si ea innotescat: secus alia die fixa arbitrio Episcopi, audito tamen Capitulo Cathedrali, semel pro semper designanda.

f) Anniversarium Dedicationis propriae Ecclesiae, quod pariter, si hucusque sua propria die a singulis Dioecesis Ecclesiis celebratum est, ipsa die celebrari pergat: si vero in tota Dioecesi vel Instituto unica die recoli consuevit Dedicatio omnium Ecclesiarum Dioeceseos, haec, extra Ecclesiam Cathedralem, in Ecclesiis consecratis tantum, non vero in aliis recoli poterit, die ab Ordinario, ut supra, designanda, quae tamen alia sit a die Dedicationi Ecclesiae Cathedralis recolendae assignata. Quae item observentur de Anniversario Dedicationis omnium Ecclesiarum alicuius Ordinis seu Congregationis, quod hucusque in Dominica celebrari consueverit.

g) Festa Sanctorum vel Beatorum, quorum mentio non fit in Martyrologio, quae tamen celebranda sunt, iuxta Rubricas, die eorum natali, si agnoscatur, dummodo per Litteras Apostolicas alius dies non fuerit assignatus.

h) Festa quae certis Dominicis post Pascha vel post Pentecosten affixa sunt, quae semel ab Ordinario, ut supra, assignanda erunt congruentiori Feriae infra Hebdomadam immediate praecedentem.

2. Ubi Solemnitas externa Festorum quae hucusque alicui Dominicae perpetuo affixa erant, in ipsa Dominica celebratur, de Solemnitate Festi Duplicis I classis permittuntur Missae omnes, praeter Conventualem et Parochialem, semper de Officio diei dicendas; de Solemnitate vero Festi Duplicis II classis permittitur tantum unica Missa solemnis vel lecta. Excipitur Solemnitas externa Ssmi Rosarii, quae Dominica I Octobris celebrari poterit cum omnibus Missis, praeter Conventualem et Parochialem, de Ssmo Rosario, ut supra dictum est de Duplicibus I classis.

Omnes Missae de his Solemnitatibus in Dominica celebratis semper dicantur ut in ipso Festo de quo agitur Solemnitas, addita Oratione de Officio diei et aliis omnibus quae dicendae essent, si Festum ipsa Dominica incidisset. Prohibentur tamen in omnibus Dominicis maioribus, et in aliis Dominicis in quibus fiat Officium nobilius ipso Festo cuius Solemnitas externa peragitur; sed in casu, praeterquam in Duplicibus I classis Domini Ecclesiae universalis, in omnibus Missis quae alioquin de Solemnitate externe celebrata permitterentur, addatur eius Oratio sub unica conclusione cum prima. Ubi tamen adest obligatio Missae conventualis, non permittitur in casu alia Missa solemnis, sed Oratio de Festo externe tantum celebrato addi poterit, uti supra, in ipsa Missa Conventuali.

3. Dominicae II, III et IV Quadragesimae, ad gradum Dominicarum I classis evectae, nulli in posterum cedent Festo, neque etiam Duplici I classis.

Dominica autem quae occurrat die 2, 3 vel 4 Januarii, si in ea celebrandum non sit, iuxta Rubricas, Festum Ssmi Nominis Iesu aut aliud Festum Domini, et dummodo de ipso Domino nulla fiat Commemoratio neque occurrens neque concurrens, commemoretur in utrisque Vesperis, Laudibus et Missa, per Antiphonas, Versus et Orationes Dominicae infra Octavam Nativitatis, sed de ea non dicitur IX Lectio Homiliae nec legitur Evangelium in fine Missae.

Officium vero Dominicae quae post Epiphaniam, superveniente Septuagesima, vel post Pentecosten, supervenieute Dominica XXIV, anticipari debet, celebretur in Sabbato praecedenti ritu Semiduplici, cum omnibus privilegiis Dominicae tam in occursu quam in concursu ad I Vesperas. Omnia dicentur de Sabbato, et in I Vesperis, de Feria VI praecedenti, praeter Orationem, Lectiones, Antiphonam ad *Benedictus* et Missam propriam; et post Nonam nil fit amplius de Dominica anticipata.

II — De Octavis

1. Octavae Paschatis, Pentecostes, Epiphaniae, Ss.mi Corporis Christi, Nativitatis Domini et Ascensionis sunt privilegiatae, et de eis, si quande

integrum faciendum non sit Officium, semper tamen fit Commemoratio in Laudibus, Missa et Vesperis. Eorum Officium integre recitatur ut in die Festo praeter ea quae suis locis adsignantur.

2. In Officio autem tum de die infra Octavam, tum de die Octava aliorum quorumlibet Duplicium I classis, etiam Domini, Antiphonae et Psalmi ad omnes Horas et Versus Nocturnorum dicantur de occurrenti hebdomadae die, et Lectiones I Nocturni, nisi habeantur propriae, vel, Lectionibus de Scriptura deficientibus, sumi debeant de Festo aut de Communi, dicuntur cum suis Responsoriis de Tempore, ut infra dicetur. Dies autem Octava huiusmodi, etiam Domini, tam in occursu, quam in concursu, cedit cuilibet Dominicae.

3. De Octavis vero Duplicium II classis universalis Ecclesiae nihil fit nisi in die Octava, et quidem sub ritu Simplici: ita ut si occurrat in eo aliquod Officium Duplex vel Semiduplex, etiam repositum vel traslatum, aut Feria maior vel Vigilia, de die Octava huiusmodi fiat tantum Commemoratio iuxta Rubricas. Festa vero Simplicia occurrentia commemorantur in Officio de die Octava: cui cedit etiam Officium S. Mariae in Sabbato, in casu omittendum.

Idem servatur de Octavis Duplicium II classis alicuius Dioecesis vel particularis Ecclesiae, quae pariter, nisi penitus omitti velint, tantum in die Octava, et sub ritu Simplici celebrandae erunt.

4. Octavae Festorum particularium post diem Nativitatis Domini non amplius impediuntur.

5. Lectiones II et III Nocturni singulis diebus per Octavas Festorum Duplicium II classis Ecclesiae universalis hucusque assignatae, inserantur in Octavario Romano: non vero Lectiones I Nocturni, etiam si habeantur propriae.

III — De Responsoriis de Tempore, de Lectionibus e Scriptura occurrenti, et de aliis partibus Officiorum propriis

1. In Officiis tam novem quam trium Lectionum, quandocumque sumuntur Lectiones de Scriptura occurrenti, cum eis adhibeantur Responsoria de Tempore: ita tamen ut Lectiones Dominicae cuiuslibet, etiam si reponantur infra hebdomadam et simul cum Lectionibus de Feria dicantur, sumant semper Responsoria de I Nocturno ipsius Dominicae; Lectiones vero de Feria, si transferantur vel anticipentur, dummodo tamen simul cum Lectionibus Dominicae non dicantur, sumant Responsoria de Feria currenti, in Feriis Temporis Paschalis noviter disponenda. Excipiuntur tamen:

a) Lectiones de Scriptura occurrenti infra Octavas privilegiatas Ecclesiae universalis recitandae, quae semper dicuntur cum Responsoriis de Octava.

b) Lectiones de aliquo Initio Scripturae occurrentis, quae necessario ponendae sint, iuxta Rubricas, in Officiis Lectiones proprias vel de Communi assignatas habentibus, quaeque dicuntur cum Responsoriis propriis de huiusmodi Officiis, si habeantur, secus cum Responsoriis de Tempore, numquam vero de Communi.

c) Lectiones de Scriptura in Dominicis post Epiphaniam positae, quae si infra hebdomadam transferantur, dicuntur cum Responsoriis de Feria currenti.

d) Responsoria Feriae II infra Hebdomadam I post Epiphaniam et Feriae II infra Hebdomadam I post Octavam Pentecostes, quae, si sua die impediantur, ulterius transferuntur, iuxta proprias Rubricas.

2. Responsoria quae in Festis S. Luciae Virg. et Mart., Ss. Ioannis et Pauli Mm., et S. Clementis Papae et Mart. in I Nocturno habentur propria, ponantur in II Nocturno, loco Responsoriorum de Communi, et in I Nocturno dicantur Lectiones de Scriptura occurrenti cum Responsoriis de Tempore.

3. Similiter omnia quae in Festo S. Elisabeth Reginae et Viduae, habentur propria, praeter Invitatorium, Hymnos, Lectiones II Nocturni, Versus ad utrasque Vesperas et Laudes, Antiphonas ad *Magnificat* et ad *Benedictus*, et Orationem, expungantur, et in I Nocturno item dicantur Lectiones de Scriptura occurrenti cum Responsoriis de Tempore.

4. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum, Psalmi ad Completorium et alias Horas minores, non amplius sumantur de occurrenti hebdomadae die, sed proprii assignentur.

IV — De occurrentia et translatione Festorum, eorumque concurrentia

1. Festa Duplicia I et II classis, tam Ecclesiae universalis quam alicuius loci propria, impedita etiam perpetuo, quocumque sublato privilegio hucusque certis Festis concesso, transferantur in primam sequentem diem non impeditam a Dominica quavis vel Vigilia Epiphaniae, ab alio Festo Duplici I vel II classis, vel ab Officiis eiusmodi Festa respective excludentibus Eadem Festa, tam I quam II classis, in II Vesperis non admittunt Commemorationem sequentis diei infra Octavam, neque cuiusvis Officii Simplicis, etiam si postera die integrum de eis celebrandum sit Officium.

2. Festa vero Duplicia maiora vel minora aut Semiduplicia, quae in universa Ecclesia celebrantur, si accidentaliter vel perpetuo impedita fuerint, non transferuntur, sed de eis fit Commemoratio iuxta Rubricas, et legitur IX Lectio historica. Si tamen Festum impediens fuerit Duplex I classis Domini universalis Ecclesiae, nil fit de Festo ut supra impedito: si vero fuerit aliud Duplex I classis, de Officio impedito fit Commemoratio tantum in Laudibus et in Missis privatis, et non legitur IX Lectio. Idem servatur de Festis propriis alicuius Nationis, Dioecesis, Ordinis vel Instituti, quae pariter, si in aliqua particulari Ecclesia suo die fuerint impedita, commemorantur vel omittuntur, ut supra. Festa autem propria alicuius Nationis, Dioecesis, Ordinis, Instituti vel particularis Ecclesiae, quae in tota Natione, Dioecesi, Ordine, Instituto vel in sua particulari Ecclesia impediantur si impedimentum sit accidentale, pariter commemorentur vel omittantur ut supra: si impedimentum sit perpetuum reponantur in proximiorem diem, ab Officio Duplici, a Festo Semiduplici, a Vigiliis privilegiatis et ab Octavis II ordinis non impeditam.

De huiusmodi vero Festis Duplicibus maioribus seu minoribus vel Semiduplicibus, quae perpetuo vel etiam accidentaliter impediantur, dici poterunt Missae privatae ad libitum sacerdotis, dummodo Officium impedicns non fuerit Duplex I vel II classis, Dominica quaevis, Octava I et II ordinis, dies Octava III ordinis, Feria aut Vigilia privilegiata. Haec Missa dicitur ritu festivo, cum 2.ª Oratione de Officio diei et aliis de Commemorationibus forte occurrentibus.

3. Festa quae hucusque tam in Ecclesia universali, quam in particularibus locis sub ritu Semiduplici ad libitum sunt celebrata reducantur ad ritum Simplicem, de eisque fiat Commemoratio quoties impediantur, ut fit de aliis Simplicibus iuxta Rubricas. Festum tamen S. Canuti cedit Festo Ss. Marii, etc. Mm., ideoque in eius Officio Commemoratur.

4. Si Patronus loci secundarius, vel alius Sanctus proprius, descriptus sit in Kalendario cum aliis Sanctis, ab eis non separetur, sed de omnibus simul celebretur Festum sub ritu Duplici maiori vel minori, aut Semiduplici, iuxta Rubricas, nisi sub altiori ritu in Kalendario sit descriptum.

5. Quando Festum aliquod Duplex maius aut minus, vel Semiduplex occurrat in die Octava Duplici maiori non privilegiata eiusdem Personae, Officium fiat de Festo, sub ritu diei Octavae convenienti, omissa vel addita Commemoratione eiusdem Octavae, iuxta Rubricas.

V - De reformatione Kalendariorum particularium

1. Ut vero omnia quae hoc decreto praescribuntur rite exsecutioni mandentur, singuli Ordinarii, etiam Ordinum Regularium, et Moderatores generales Institutorum cuiusvis generis quae Kalendario proprio utuntur, supplicem libellum, iuxta Instructionem huius S. R. C. diei 12 decembris 1912, in *Actis Apostolicae Sedis* die 1 martii praesentis anni editam, ad eamdem S. C. infra proximum mensem martium anni 1914 transmittant. Qui tamen post editam Constitutionem *Divino afflatu*, proprii Kalendarii iam obtinuerint reformationem, ex officio novam ab eadem S. Congregatione sine ullis expensis recipient.

2. In hac Kalendariorum reformatione, praeter ea quae superius disposita sunt de Festis quae hucusque Dominicis affixa erant, sequentes serventur normae:

a) Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, etiam ubi hucusque die fixa celebrari consuevit una cum Dedicatione aliarum Ecclesiarum, seorsim celebretur, iuxta superius decreta de eisdem Anniversariis hucusque diei Dominicae affixis.

b) Festa propria, nisi aliter per Apostolicas Litteras dispositum fuerit, celebranda erunt ipsa die natali, si agnoscatur; secus, ponantur in aliqua die quae libera sit in Kalendario.

c) Duo vel tres Sancti qui sub eodem Communi comprehendantur sicubi occurrant eadem die et sub eodem ritu sint celebrandi, unico Festo recolantur, adhibitis singulorum Communium partibus, quae pro pluribus Sanctis qualitatis eiusdem assignantur, et contractis Lectionibus historicis III Nocturni, quae tamen huic S. R. C. adprobandae submittentur. Eadem

norma servetur pro Festis eiusdem Communis, quae ab anterioribus diebus sint reponenda.

d) Festa S. Bartholomaei Ap. et S. Ludovici Regis Conf., in omnibus et singulis Kalendariis, Romano non excluso, fixe diebus 24 et 25 augusti respective assignentur, non obstante quacumque consuetudine aut privilegio. Ubi vero solemnitas externa die 25 et 26 respective celebretur, his diebus permittitur unica Missa cantata vel lecta de ea Solemnitate, ut supra statutum est pro Festis diei Dominicae hucusque affixis.

e) Privilegium quibus nonnullae Dioeceses vel Instituta gaudent, sese scilicet conformandi Kalendario Cleri Romani, aut alicuius Ordinis seu Congregationis, et alia huiusmodi, penitus aboletur.

Quae omnia, per infrascriptum huis S. Rituum Congregationis Secretarium, sanctissimo Domino nostro Pio Pp. X in audientia diei 26 praesentis mensis octobris relata, Sanctitas Sua dignatus est approbare, et ab omnibus servari mandavit. Consulens autem eadem Sanctitas Sua pauperum praesertim clericorum indemnitati, Apostolica benignitate permittit, ut hi, pro prudenti arbitrio, Episcopi, Breviaria quibus in praesenti utuntur, sine novi libelli additione, adhibere adhuc valeant, dummodo, iuxta Rubricarum praescriptum, novum ordinem Psalterialem omnino servent. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 28 Octobris 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Si conferma la validità d'un matrimonio per non privato impedimento ex capite vis et metus, *nè difetto di consenso e di sacramento.*

Marsilien. Nullitatis matrimonii. — 10 agosto 1912 — Giuseppe Castagnier il 19 decembre 1896 contrasse matrimonio con Agnese Monier, da cui ebbe anche un figliuolo. Ma dopo il quarto anno di matrimonio, Agnese chiese ed ottenne il divorzio civile, con l'obbligo da parte del marito di fornirle gli alimenti finchè ella non passasse a nuove nozze. Ma, essendosi civilmente unita a un altro, il Castagnier, per ricuperare la sua libertà, si rivolse alla Curia di Marsiglia chiedendo che fosse dichiarato nullo il suo matrimonio con la Monier *ex capite vis et metus* e per difetto del consenso e del sacramento da parte della moglie. La Curia sentenziò a favore della validità il 9 maggio 1908. Ma avendo il Castagnier appellato alla S. Rota, questa discusse la causa innanzi a Mons. Prior *Ponente*, Mons. Sincero e Mons. Mori, col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu?

E il 10 agosto 1912 fu deciso:

Negative.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Per le Decretali (Capp. 14, 15 e 28, *De sponsalibus*) si dirime un matrimonio, almeno di diritto ecclesiastico, quando fu contratto per timore grave, ingiustamente incusso per strappare il consenso matrimoniale. Basta che il timore sia relativamente grave, tenuto conto dell'indole, dell'età, del sesso, dell'educazione di chi lo soffre e dell'indole di chi lo incute, nonchè dei loro reciproci rapporti (Cfr. Instr. S. O. diei 20 iunii 1883). Il timore reverenziale di natura sua è lieve; ma può divenir grave per minacce, percosse, o preci lunghe e importune aggiunte, o anche per la sola indignazione che si crede possa esser diuturna e perciò un gran male.

b) Nullo è il matrimonio mancante del consenso interno (Decr. cap. 26 *De sponsalibus*). Ma è difficile provare il consenso simulato perchè, secondo l'assioma, più vale ciò che si fa che ciò che simulatamente si pensa. E la difficoltà è assoluta se, mancando altre congetture, manca anche la confessione del coniuge che avrebbe simulato il consenso (cfr. Sanchez, lib. II, disp. 45, n. 13). Inoltre, pur avuta tale confessione, si richiede la causa della simulazione e che sia tale, nell'opinione di chi simula, da non potersi unire con un vero consenso. Infine si richiedono sempre delle congetture anche leggiere per aver la prova completa (cfr. Coscius, lib. I, cap. 8, n. 100; Rota, decis. 13, n. 6, part. 19, tom. 2).

c) È nullo il matrimonio se, prestando il consenso, si ha l'intenzione di fare un contratto dissolubile, perchè ciò si oppone alla natura stessa di questo sacramento (cfr. Sanchez, lib. 2, disp. 29, n. 11).

d) IN FATTO—Nel caso nostro non si ha nessun vestigio di timore subito. La proposta del matrimonio fu fatta direttamente alla giovine Monier e la madre non fece che approvarla. Il carattere di Agnese risoluto e indipendente non era tale che subisse imposizioni. La consumazione del matrimonio, la prole avutane e la coabitazione per quattro anni confermano il libero consenso prestato da Agnese.

e) Il consenso dunque vi fu nè può dirsi simulato, sì perchè la Monier nulla dice in proposito, anzi ella si oppone allo scioglimento del matrimonio, sì perchè la ragione addotta come causa della simulazione ben poteva conciliarsi con un vero consenso: cioè il desiderio di prendere un marito ricco. Nè l'essere rimasta delusa in ciò toglie nulla alla validità del consenso, perchè si tratta d'una qualità accidentale che lascia inalterata la sostanza del matrimonio (cfr. Wernz, n. 304, ed. 1911).

f) I documenti addotti per provare l'intenzione di Agnese contraria alla perpetuità del matrimonio, provano al più una tale inten-

zione nella madre, non nella figlia ed anzi il divorzio fu chiesto dietro le instigazioni di quella.

Onde bene fu deciso come sopra.

II.

Si stabilisce l' estensione d' un decreto vescovile passato in giudicato circa la traslazione d' una sacra immagine.

Vicen. Translationis S. Imaginis. — 3 Agosto 1912 — Sulla piazza di Valldaura nella città di Mauresa esisteva un' antica cappella con una statua assai venerata dal titolo di Madonna di Valldaura. Volendosi ingrandire la piazza,ed essendo la cappella cadente, d'accordo col Vescovo, fu stabilito fin dall' anno 1877 di abbatterla, e di trasportare l' imagine in una nuova Chiesa con annesso convento di terziarie domenicane, da erigersi in via Bruch. Nel 1897 la cappella fu abbattuta e provvisoriamente l' immagine fu portata nella chiesa parrocchiale di S. Pietro M. Di ciò non contenti alcuni cittadini, con a capo Leodegario Torrens, eressero una nuova cappella sulla stessa piazza e, appoggiati dal Vescovo, cercarono di collocar ivi l' immagine della Madonna. Ma si opposero fortemente Magino Gallifa Gomis e il sacerdote Giuseppe Santasusana, che più avevano contribuito all' erezione della nuova chiesa e del convento delle domenicane; onde la cosa fu portata in via giudiziale innanzi al nuovo Vescovo di Vich. Il Provveditore ecclesiastio, cioè il Vicario generale, con sentenza del 17 settembre 1904, decise che l'immagine si trasferisse alla Chiesa delle Domenicane. Il Decreto passò in giudicato e il 13 decembre dello stesso anno fu fatta la traslazione. Ma, poichè il culto della Madonna sotto lo stesso titolo continuava nella cappella della piazza di Valldaura, il Gallifa e il Santasusana chiesero l' inibizione in essa di tal culto e il trasporto alla Chiesa delle Domenicane di tutti gli oggetti appartenenti alla diruta cappella. Il Provveditore con decreto del 14 febbraio 1905 accettò la prima, ma non la seconda richiesta, e rispetto a questa ordinò al parroco di S. Pietro M. che inviasse alla Curia l' inventario degli oggetti, che sarebbero rimasti a disposizione del Vescovo. Altri reclami furono fatti, sì in ordine al culto continuato nella cappella Torreus, sì in ordine al proprietario della medesima; ma poichè il Provveditore di Vich con Decreto del 21 giugno 1905 non credette di prender nuove decisioni, ritenendo con ciò di sconfinare dai limiti del decreto del 17 settembre 1904, passato in giudicato, fu ricorso al tribunale metropolitano di Tarrascona, che con sentenza del 12 novembre 1909 decise il passaggio alla chiesa delle Domenicane di tutti gli oggetti di diretta ed immediata connessione e relazione con l' imagine, mentre gli altri dovevano

restare a disposizione del Vescovo diocesano. Da questa sentenza fu appellato alla S. Rota Romana, e la causa fu trattata innanzi a Mons. Mori, *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Perathoner, coi seguenti dubbi:

I. An omnia obiecta spectantia ad dirutam capellam S. Mariae de Valldaura, etiam ea quae non inserviant directe et immediate S. Imagini, tradenda sintuovae ecclesiae in via Bruch in casu;

II. An et quomodo confirmandum sit provisionis decretum diei 21 iunii 1905 tum circa interdictionem cultus beatae Mariae Virginis de Valldaura in noviter aucta capella in platea eiusdem nominis, tum circa designationem personae cui dicta capella pertinet.

E il 3 agosto 1912 fu deciso:

Ad I.m Tradenda esse novae ecclesiae in via Bruch obiecta tantum quae directe et immediate S. Imagini inserviunt, comprehensa campana.

Ad II.m, ad I.m partem decretum esse infirmandum, ad II.m esse confirmandum.

a) IN DIRITTO — Nel caso si tratta dell' esecuzione d' una cosa giudicata con la sentenza di Vich del 17 sett. 1904. Ora le sentenze sono di stretto diritto e non si possono ampliare oltre i termini stabiliti dal giudice, tranne ciò che di diritto è contenuto nel giudicato e ne sono la necessaria conseguenza (cfr. Card. De Luca, *De praemin.*, dis. 4). Il principio addotto dagli attori che " accessorium sequitur principale „, dovendo qui intenderlo in senso morale, bisogna riferirlo a cosa che con l' imagine di Valldaura abbia soltanto una diretta e immediata connessione (cfr. D' Annibale, *Summula Theol. mor.*, t. 2, n. 138). Nessun dubbio poi che il Vescovo sia il moderatore del culto nella sua diocesi, e che perciò possa sopprimerlo dove crede e trasferirlo altrove. (Conc. Trid. Sess. 25).

b) IN FATTO — Dai principi su esposti consegue doversi approvare la sentenza del 17 settembre 1904 in quanto aboliva il culto dell' immagine di Valldaura nella cappella Torreus; ma nel resto si approva la sentenza di Tarrascona del 12 novembre 1909 in quanto alla distinzione da essa fatta circa gli oggetti da trasferirsi con l' immagine e in quanto al rimettere i rimanenti a disposizione del Vescovo. Tra questi ultimi però non possono mettersi nè le altre immagini della B. V. sotto lo stesso titolo ivi esistenti, nè la campana, che, portando la scritta *Campana della Madre di Dio di Valldaura anno 1824*, deve considerarsi come un ex voto appartenente all' immagine. Rispetto poi alla sentenza del 21 giugno 1905, si riforma la prima parte nel senso che debba sparire ogni nuova immagine e ogni espressione che ristabilisca il culto della Madonna sotto il titolo di Valldaura nella cappella Torreus; ma si conferma la seconda in quanto che nulla si stabilisce circa la persona proprietaria di detta cappella, non essendosi di questo punto trattato nella prima sentenza del 17 sett. 1904.

Onde fu bene deciso come sopra.

QUESTIONI

30.

Se un sacerdote con beneficio semplice per titolo di ordinazione è tenuto a smetterlo quando abbia conseguita una parrocchia ad nutum Episcopi.

Tizio sacerdote è stato ordinato al titolo di un beneficio semplice che gli rende solo annue L. 200. Il Vescovo posteriormente gli ha conferita una parrocchia, per facoltà pontificia, *ad nutum*, col reddito di annue L. 900. Si chiede: Tizio, nell'accettare il beneficio parrocchiale, deve smettere il primo beneficio semplice?

Per ben risolvere il quesito fa d'uopo esaminare: 1.° se si perde il primo beneficio quando se n'è ottenuto un altro *ad nutum* — e 2.° se si perde in questo caso il primo beneficio quando fosse titolo di sacra ordinazione.

1.° I sacri canoni non permettono che uno si abbia più beneficii o dignità o personati; e ciò per varie e gravi ragioni. Ecco come prescrive il c. *Quia in tantum*, 5, *De praeb. et dign.* del Conc. Later. sotto Aless. III: " Cum relatum esset quod clerici aliqui, ex nimia ambitione, non tantum duas, vel tres, sed plures etiam ecclesias, sive plures in iis praebendas seu beneficia haberent, cum nec duabus possint simul debite deservire: ideoque praecipit Pontifex cum Concilio, hoc per Episcopos emendari; quia multitudo praebendarum canonibus inimica est; dissolutionis et evagationis occasionem praebet, certumque continet animarum periculum. Quare cavendum est ne plures praebendae uni conferantur, sed ut indigentibus clericis subveniatur, qui ecclesiis deservire possint „. Vuole dunque il Concilio che un sol beneficio si abbia ciascuno, giacchè la pluralità de' beneficii solletica l'ambizione, rallenta il servizio della chiesa, rendesi occasione di svagamento e dissipazione, e toglie il pane ai chierici bisognosi. Così pure in altri molti canoni e nel Tridentino sess. 24, c. 17 ***de ref.***

Ciò però ha luogo quando un solo beneficio basti al sostentamento: imperocchè se non basta, si può conseguire qualche altro beneficio semplice, purchè però l'uno e l'altro non richieggano la residenza personale. Così il Tridentino l. c.: " Statuit in posterum unum tantum beneficium ecclesiasticum singulis conferatur, quod quidem si ad vitam eius cui confertur honeste sustendandum non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri „.

Ma se il secondo beneficio è *ad nutum*, si può senz'altro conservare il primo? — Fa d'uopo qui osservare che il beneficio *ad nutum* non può dirsi vero beneficio, secondo noi dimostrammo ampiamente altrove *(Mon. Eccl.* Vol. XXIV p. 36 sg.*)*, e che qui siamo *in odiosis,* in cui dee farsi stretta interpretazione. Il vero beneficio infatti è perpetuo, e dove manchi la perpetuità, ivi manca la essenza del beneficio: or il beneficio *ad nutum* può perdersi secondo la volontà del superiore; quindi non può dirsi perpetuo. Perciò è chiaro che non si può costringere a smettere il primo beneficio chi ne abbia conseguito un altro *ad nutum.*

È questo anche l'insegnamento dei DD. Il Pirhing così scrive (L. III, tit. 5, sect. 6, n. 158): " Tertio, ut inducatur vacatio primi beneficii per adoptionem alterius incompatibilis, requiritur ut utrumque beneficium sit collatum in perpetuum „. E segue a dire: " Per acceptationem vicariatus Episcopi non perditur dignitas vel beneficium curatum prius habitum, quia vicariatus episcopalis non est dignitas perpetua, cum vicarius ad nutum Episcopi amoveri possit „. Così pure l'Abbate in c. *De multa*, n. 22, concl. 5; il Layman L. IV, tr. 2, c. 8, n. 4, adv. 4, ed altri.

Sta dunque fermo che un beneficio che si possiede non si perde per l'acquisto di un altro beneficio *ad nutum*.

2.° Ma che dire se avendosi un beneficio per titolo di sacra ordinazione, se ne consegue un altro? Vacherà *ipso iure* il primo beneficio?

Il Tridentino così stabilisce intorno al titolo di ordinazione (Sess. 21, c. 2 de ref.): " Ne quis deinceps clericus saecularis, quamvis alias sit idoneus moribus, scientia et aetate, ad sacros ordines promoveatur, nisi prius legitime constet, eum beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere. Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione, quod ad illius beneficii titulum sit promotus, neque ea resignatio admittatur, nisi constito, quod aliunde vivere commode possit; et aliter facta resignatio nulla sit „.

Da ciò si deduce che è nulla la rinunzia al beneficio conseguito per titolo di ordinazione se in essa non si fa menzione del detto titolo; dal perchè il superiore non potrà accettare quella rinunzia se non consti che il chierico con altri mezzi può vivere onestamente.

Ma se il chierico, cui sia stato conferito un altro beneficio, non voglia rinunziare al primo perchè titolo di ordinazione? — Se il primo basta al suo sostentamento, non può ricevere il secondo; e, viceversa, se al sostentamento basta il secondo, non può ritenere il primo. Il Superiore perciò dovrà costringerlo a sottostare alle prescrizioni dei canoni: e se il chierico non vuol rinunziare al primo beneficio, non gli deve conferire il secondo.

Ciò corre quando ambo i beneficii siano veri beneficii perpetui, e l'uno o l'altro sia bastevole al sostentamento. Che se il secondo beneficio non è perpetuo, od il primo non è bastevole al sostentamento, in tal caso il superiore può conferire al chierico il secondo beneficio e non può obbligarlo a smettere il primo.

Ciò si verifica nel caso qui proposto. Tizio ha un beneficio semplice per titolo di ordinazione che rende solo L. 200: ha poi conseguita una parrocchia *ad nutum* colla congrua di L. 900. Per doppia ragione non è tenuto a smettere il primo beneficio: 1.° perchè il secondo essendo *ad nutum*, non è vero beneficio; 2.° perchè nè il primo nè il secondo da soli bastano all'onesto e decoroso sostentamento di un parroco, avuto riguardo ai prezzi eccessivamente elevati onde oggidì si è costretti a vivere.

31.

Se quando vien meno il titolo di ordinazione ci sia obbligo di ottenerne la dispensa dalla S. Sede e di costituire un nuovo patrimonio.

Mevio sacerdote, stretto da creditori, ha preciso bisogno di alienare il sacro patrimonio che si costituì come titolo di ordinazione. Si volge perciò al suo Vescovo perchè gliene dia licenza, avendo egli altri officii donde può ritrarre l' onesto sostentamento. Il Vescovo gl' impone di ricorrere alla S. Sede e di costituirsi un nuovo patrimonio. — Si chiede: 1.° Ha bisogno della venia apostolica per tale alienazione? — 2.° Ha bisogno di costituirsi un nuovo patrimonio?

Al 1.° — Il Tridentino ha intorno a ciò disposizioni chiare e precise. Ecco come prescrive circa il sacro patrimonio (Sess. 21, c. 2 *de ref.*): " Patrimonium vero vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint nisi illi, quos Episcopus iudicaret assumendos pro necessitate vel utilitate ecclesiarum suarum; eo quoque prius perspecto, patrimonium illud, vel pensionem vere ab eis obtineri, taliaque esse, quae eis ad vitam sustentandam satis sint: atque illa deinceps sine licentia Episcopi alienari, aut extingui, vel remitti nullatenus possint, donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti; vel aliunde habeant unde vivere possint; antiquorum canonum poenas super his innovando „.

Da qui chiaramente emerge che per l' alienazione, o per la estinzione del patrimonio, basta la venia del Vescovo, nè vi è bisogno della S. Sede.

Così hanno generalmente interpretato questa disposizione del Tridentino i DD. Basti per tutti Benedetto XIV (Inst. 26, n. 28): " Tridentina Synodus patrimonium, debita ratione confectum, *sine Episcopi consensu*, alienari prohibet „. Dunque col consenso del Vescovo il patrimonio può alienarsi.

Al 2.° — Ma con quali condizioni il Vescovo può permettere l' alienazione del patrimonio?

Il Tridentino nel luogo cit. prescrive che il Vescovo non possa dare tale licenza, se il chierico non abbia ottenuto un congruo beneficio, ovvero non dimostri di potere altrimenti vivere onestamente.

Fu chiesto alla S. C. del Concilio *in Lancianen.* 9 febr. 1726: " 3. An constare debeat per probationes concludentes resignantem habere quo commode vivere possit. — 4. An haec probatio censeatur adimpleta per solam confessionem iuratam resignantis. — 5. An resignans teneatur aliud beneficium habitum vel alia bona subrogare beneficio resignato. — 6. An haec subrogatio facienda est per Episcopi declarationem. — Resp.: Ad 3.m, 5.m et 6.m affirmative; ad 4.m negative „.

Da ciò si deduce che il Vescovo non può a chiusi occhi permettere l' alienazione del sacro patrimonio; ma deve accertarsi che il chierico ha come vivere comodamente; ed in ciò non basta l' asserzione di lui, ma occorrono prove convincenti; ed anzi il Vescovo nel dare tale licenza deve dichiarare come il chierico può surrogare il beneficio od il patrimonio con altri mezzi (1).

---

(1) L' Onorante (*Pract. Secr. Trib. Card. Vicarii* Cap. 3, nota 2), sull'autorità delle SS.

Perciò non è necessario che il chierico per alienare il patrimonio, se ne costituisca uno nuovo nella stessa forma di prima (v. nostre *Quist. Canon.*, Qu. 40, p. 62).

Per tutto ciò dunque basta il permesso del Vescovo senza bisogno di ricorrere alla S. Sede (1). A questa si vuol ricorrere solo quando o manchi qualcuna delle condizioni prescritte, ovvero si tratti di chierici poveri che per essere ordinati chiedono la dispensa dal sacro patrimonio ovvero di ordinarsi a titolo di *missione*, o del *servizio della chiesa*, o della *mensa comune* ecc. (v. Gasparri *De sacra Ordinat.* Vol I, n. 609) „.

Nel caso adunque Mevio può bene alienare il sacro patrimonio col solo consenso del Vescovo, purchè dimostri che gli officii ai quali ha diritto siano stabili e gli forniscano il congruo sostentamento.

32.

Se un sacerdote può esercitare l' arte fotografica.

Tizio sacerdote, bene istruito nell'arte fotografica, tiene in casa uno studio, dove riceve molti avventori cho lo richiedono, dietro un compenso, del proprio ritratto. Ora egli domanda se può esercitare quest'arte.

Ai chierici sono vietate le arti non di qualunque specie; ma solamente le arti indecorose, come quelle di macellaio, di oste, di giocoliere, di commediante ecc. Si ascolti Busembaum presso S. Alfonso che approva (L. IV, n. 189): " Quoad artes prohibentur (clericis) macellariorum, tabernariorum, ioculatorum, quorum etiam ludis, ubi et hastiludiis prohibentur interesse „. — Ed il P. Ojetti, nella sua pregiata *Sinopsis*, v. *Clerici*, n. 1200 Ed. 3.ª ".Prohibentur (clerici) quominus artes indecoras statui suo (ut lanionis, cauponis et similes, multo magis ioculatorum seu minorum) exerceant (Cap. un. de vita etc. (III, 1) in 6.°; S. C. P. F. 13 apr. 1807). „

Le arti buone e bell, e edecorosamente esercitate, non son proibite ai chierici quand' anco ne ricavino del lucro. Il Ferraris così scrive (v. *Clericus*, art. III, n. 51): " Licet negotiatio proprie sumpta est clericis interdicta... tamen artificium et manualis operatio absque fine turpis lucri non interdicitur clericis; imo ipsis recommendatur, sicut agricoltura, dummodo fiat absque neglectu officii sui ecclesiastici: *cap. Clericus 3 dist. 91*, ibi: *Clericus victum et vestitum sibi artificiolo, vel agricultura absque officii sui detrimento ponet: et cap. Cler.* 4 *ead. dist.* 82 ibi: *Clericus quantumlibet verbo Dei erudilus artificiolo victum quaerat.* „ — E segue a dire lungamente di ciò, allegando l'esempio degli Apostoli, specie di S. Paolo, e di alcuni Ordini monastici, confermandolo con molte sentenze di Ss. Padri che fanno rilevare le molte utilità provenienti ai chierici dall' esercizio manuale.

CC. RR. e dei DD., avverte che se il Vescovo consente l' alienazione del patrimonio senza che il chierico abbia come vivere altrimenti, il Vescovo sarà tenuto di fornirgli il sostentamento.

(1) È vero che spesso per ciò si suol ricorrere alla S. Sede; ma tale usanza, come tante volte si è detto, non è per obbligo; ma o è per ignoranza o per maggior sicurezza,

Altro invero è il negozio, altro l'esercizio di qualche arte. Il negozio è quando si compra la merce e si vende immutata, o anche mutata per opera di altri: ciò è proibito dai sacri canoni: non già l'esercizio di qualche arte decorosa per un lucro moderato, specie quando se ne ha bisogno pel sostentamento.

Fa d'uopo però che l'arte da esercitare sia di quelle che non hanno niente di vile o di riprovevole, come la musica, la pittura, la scultura, l'ottica, la dattilografia ecc.; e si eserciti *decorosamente*, cioè non in pubbliche botteghe od officine, nè con detrimento dei doveri sacerdotali (1).

Con queste condizioni sarà senza dubbio lecita l'arte fotografica ad ogni sacerdote.

33.

Circa l'assistenza passiva del parroco nei matrimonii misti, in cui non si vogliono dare le cauzioni.

Il S. Officio, con decreto del dì 21 giugno 1912 (*Mon. Eccl.* Vol. XXIV, p. 199), dichiarò: "Praescriptionem Decreti *Ne temere*, n. IV, § 3, ita requiendo per parochum excipiendoque, ad validitatem matrimonii, nupturientium consensu in matrimoniis mixtis in quibus debitas cautiones exhibere partes renuant locum posthac non habere; sed standum *tantummodo* praecedentibus Sanctae Sedis ac praesertim s. m. Gregorii PP. XVI Litt. app. diei 30 aprilis 1841 ad Episcopos Hungariae, ad rem concessionibus et instructionibus ,, — Ora, circa l'interpretazione di questo decreto, si chiede: 1.° Questo decreto, in cui si sottraggono dal disposto del decr. *Ne temere* i matrimonii misti di coloro che non vogliono dare le cauzioni, è generale per tutta la Chiesa, o pur no? — 2.° Nel caso negativo, si estende anche a coloro che non sono del luogo dove fu concesso il privilegio? — 3.° E nel caso negativo al 2.°, saranno almeno validi i costoro matrimonii?

Al 1.° — È vero che non pochi hanno interpretata questa dichiarazione come se fosse una generale concessione per tutta la Chiesa, quasi che si possa da qualsivoglia parroco assistere passivamente ai matrimonii misti di coloro che non vogliono dare le cauzioni. Ma tale interpretazione è del tutto falsa. Imperocchè si ponga mente allo scopo di questa dichiarazione: "Cum per Decretum *Ne temere* jvi si dice) diei 2 augusti 1907, n. IV, expresse ac nulla facta distinctione edicatur parochos et locorum Ordinarios *valide* matrimonio adsistere, *dummodo invitati et rogati... requirant excipiantque contrahentium consensum;* graves in praxi difficultates ortae sunt relate ad mixtas nuptias, in quibus denegatis pervicaciter a partibus debitis cautionibus, Sancta Sedes, attentis peculiaribus quorumdam locorum circumstantiis, *materialem tantum parochi praesentiam* per modum exceptionis ac veluti ultimum tolerantiae limitem, antea aliquando permiserat „.

(1) Si ascolti l'annotatore al Ferraris il quale così spiega l'*artificium* consentire ai chierici dal diritto (l. c., n. 70, nota 1): "Quoquidem in re geminae conditiones ob oculos habendae sunt, ac eis clericis necessario servandae ut vitae necessitatibus consulant: I.. Ne ecclesiasticis officiis inde detrimentum importetur. II. Ne aliquid sordidum atque indecens clericorum statui hic occurrat, quod et laicorum frugi offensioni sit aut dedecus aut contemptus Ordini Clericali inferatur „.

Lo scopo adunque del decreto è di determinare come debba farsi per quei luoghi *(quorumdam locorum)* a cui fu concesso dalla S. Sede che il parroco di coloro che ricusano le cauzioni possa assistere passivamente al loro matrimonio, di fronte al decreto *Ne temere* che vuole come forma sostanziale nei matrimonii la interrogazione del parroco e la risposta degli sposi. E si dichiara che per questi luoghi tal prescritto del decreto *Ne temere* non ha luogo, e perciò il parroco può continuare ad assistere passivamente ai prefati matrimonii senza interrogare le parti.

Qui dunque non trattasi di qualunque luogo, ma dei soli cui fu concesso tal privilegio, come l' Austria, l' Ungheria, la Baviera ecc.

E ciò tanto più che nella parte dispositiva in questo decreto del S. Officio sta detto: " Standum *taxative* praecedentibus S. Sedis, ac praesertim s. m. Gregorii PP. XVI (Lit. app. diei 30 aprilis 1841 ad Episcopos Hungariae) ad rem concernentibus et instructionibus „. Ciò dimostra che la dichiarazione del S. Officio è solo strettamente per quei luoghi, dove fu concesso quello straordinario privilegio, e non per nessun altro. Falsa è dunque la interpretazione che la estende a tutti i luoghi.

Al 2.° — Ma in questi medesimi luoghi dove vige il privilegio, si può questo estendere ai forestieri? — Si noti che il decr. *Ne temere* rende valido il matrimonio celebrato innanzi a qualsivoglia parroco del mondo, a differenza di ciò che prescriveva il Tridentino, il quale richiedeva nel matrimonio la presenza del parroco *proprio,* vale a dire di quel parroco nel cui territorio i contraenti avessero il domicilio o il quasi domicilio. Ora se per la validità i forestieri possono celebrare il matrimonio innanzi a qualunque parroco, vale ciò anche pel privilegio dell' assistenza passiva?

Vuolsi considerare che qui si tratta di un privilegio specialissimo, e concesso dalla S. Sede *per modum exceptionis ac veluti ultimum tolerantiae limitem*, che reca una ferita gravissima alla legge. Se adunque i privilegi che si chieggono alla S. Sede sono di lor natura di stretta interpretazione, questo dell' assistenza passiva pei matrimonii misti senza le cauzioni deve essere di interpretazione strettissima. Onde non si vuol recedere d' un' apice dal significato delle parole in esso contenute e dalle circostanze in cui si concede.

Or questo privilegio fu conceduto assai prima del decreto *Ne temere,* quando per parroco del matrimonio valido s' intendeva, giusto il Tridentino, non qualunque parroco, ma il parroco *proprio;* questa circostanza perciò deve osservarsi anche dopo il decr. *Ne temere.* E ciò tanto più che la dichiarazione del S. Officio non riguarda per nulla la qualità del parroco, ma solamente l' assistenza passiva; quanto al resto dice doversi stare strettamente a' decreti di concessione e specialmente a quello di Gregorio XVI del 30 apr. 1841. Se dunque si deve stare ai decreti di concessione, questi riguardavano il parroco proprio, non qualunque parroco, e riguardava i sudditi di quei luoghi, non qualunque suddito. Ecco come comincia la parte dispositiva della lettera cit. di Gregorio XVI: " Siquidem igitur, Venerabiles Fratres, in Regni istius Dioecesibus ex temporum, locorum ac personarum conditione quandoque contingat ut matrimonium acatholici viri cum catholica muliere, et vicissim, deficientibus licet cautionibus ab Ec-

clesia praescriptis absque maioris mali scandalique periculo in religionis perniciem interverti omnino non possit etc. „ Parla dunque delle persone e delle condizioni proprie di quei luoghi e per esse sole, dopo averle lungamente deplorate, tollera quei matrimonii per evitare mali maggiori e gravissimi, come si ha dal tenore della intera lettera apost. (v. *Collect. de Prop. Fide* Vol. I, n. 920, ed. 1907). Non può dunque, non deve estendersi ad altre persone che non siano di quei luoghi e non siano sudditi del proprio parroco.

Questa opinione va rafforzata dalla interpretazione autentica fatta dalla S. Cong. del Concilio e da quella de' Sacramenti sulla Costit. *Provida* che permette nella Germania e nella Ungheria i matrimonii misti senza la presenza del parroco anche dopo il decr. *Ne temere*. Fu chiesto: " Num exceptio per Const. *Provida* in Germania inducta censenda sit ut mere localis aut etiam personalis? „ — E la S. C. del Concilio il dì 28 marzo 1908 *in Romana et Aliarum* ad 2. rispose: " Exceptionem valere tantummodo pro natis in Germania ibique matrimonium contrahentibus „. — Ed estesa con decreto della S. C. de' Sacramenti del dì 9 febr. 1909 la detta Cost. *Condita* al Regno di Ungheria, fu chiesto:

" I. Num responsum S. Congregationis Concilii diei 28 martii 1908 ad 2. *exceptionem valere tantummodo pro natis in Germania ibique matrimonium contrahentibus*, ita sit intelligendum, ut in quovis casu ambo coniuges debeant esse nati in Germania seu respective in regno Hungariae.

" II. An post extensionem Constitutionis *Provida* ad regnum Hungariae, Germaniam inter et Hungariam quoad validitatem clandestinorum mixtorum matrimoniorum, reciproca relatio habeatur, ita ut duo coniuges, nati ambo in Germania, matrimonium mixtum clandestinum valide ineant etiam in regno Hungariae et viceversa, nati ambo in regno Hungariae, valide contrahant clandestino quoque modo in Germania.

" III. Num saltem natus in Germania cum nato in regno Hungariae mixtum matrimonium valide ineat sive in Germania sive in regno Hungariae „.

E la S. C. de' Sacramenti, il dì 18 Giugno 1909, rispose: " Ad I. *Affirmative*. — Ad II. *Negative*. — Ad III. *Negative* „.

Donde si raccoglie che per avvalersi di questa concessione amendue i coniugi devono esser nati e devono far dimora in Germania o in Ungheria; e dove essi dimorano debbono contrarre matrimonio. Non possono quindi avvalersene i forestieri (neanche uno solo) che non siano di quei luoghi; nè quei della Germania possono contrarre matrimonio misto con quelli di Ungheria, e viceversa; e neppure ambo i contraenti di una delle dette nazioni possono sposare nell' altra. Tanta è l' avversione della Chiesa Cattolica ai matrimonii misti, sorgenti di apostasie e d' innumerevoli disordini!

Ora se così strettamente vuolsi interpretare la concessione di contrarre i matrimonii misti senza l' intervento del parroco, non si dovrà interpretare così pure strettamente la concessione che tollera i matrimonii misti senza le cauzioni? Le cauzioni sono prescritte non solo dal diritto ecclesiastico, a cui si possa derogare dalla potestà della Chiesa; ma sì ancora

dal diritto naturale e divino, su cui la Chiesa non ha potere. Ecco come dice Gregorio XVI nella cit. Lettera ai Vescovi di Ungheria de' matrimonii misti: " Hinc etiam accidit ut si aliquid de canonum severitate remittens haec Apostolica sedes mixta istiusmodi matrimonia quandoque permisit, id gravibus dumtaxat de causis aegreque admodum fecerit, et non nisi expressa sub conditione de praemittendis opportunis cautionibus, non modo ut coniux catholicus ab acatholico perverti non posset, quin potius ille teneri se scire ad hunc pro viribus ab errore retrahendum; sed insuper ut proles utriusque sexus ex hisce coniugiis procreanda in catholicae religionis sanctitate omnino educaretur. Quae certe cautiones IN IPSA DIVINA ET NATURALI LEGE FUNDANTUR, in quam procul dubio gravissime peccat quisquis se vel futuram sobolem perversionis periculo temere committit „.

Di qui si fa chiaro che non è da meno il tollerare i matrimonii misti senza cauzioni, che tollerarli senza la presenza del parroco; e se per la tolleranza di questi fa d' uopo di strettissima interpretazione, la stessa interpretazione strettissima vuol farsi di quella.

E si noti che le dette dichiarazioni sulla Cost. *Provida* non sono positive restrizioni della S. Sede; giacchè non contengono la clausola *facto verbo cum SS.mo;* la qual clausola sarebbe stata necessaria se si fosse trattato di derogare a quella pontificia concessione stringendone il significato. Sono invece dichiarazioni che necessariamente derivano dalla retta interpretazione della costituzione *Provida.* E la interpretazione poggia sul notissimo principio che il privilegio il quale ferisce il diritto è di stretta interpretazione; tanto poi più stretta, quanto è più grave il diritto che si ferisce.

Niun dubbio perciò che la interpretazione data autorevolmente alla Costit. *Provida*, deve darsi alla lettera apost. di Gregorio XVI e ad altre simiglianti.

Al 3.° Esaminiamo ora se un matrimonio misto senza cauzioni, celebrato da forestieri innanzi ad un parroco del luogo dove vige la concessione di Gregorio XVI, con assistenza passiva, è valido o pur no.

Certo, i matrimonii misti di forestieri, celebrati dove ha luogo la Costituz. *Provida* sono nulli, perchè celebrati senza la forma sostanziale voluta e dal Tridentino e dal decreto *Ne temere.* Il Tridentino infatti per la validità richiede la presenza del parroco proprio, ed il decr. *Ne temere* vuole, se non la presenza del proprio parroco, almeno la presenza di un parroco qualsiasi. Or esclusi i forestieri dal privilegio contenuto nella Cost. *Provida*, questi nullamente contraggono senza la presenza di un parroco.

I matrimonii misti poi di forestieri celebrati dove ha luogo la concessione di Gregorio XVI è vero che sono celebrati innanzi ad un parroco; ma questo parroco in forza del decr. *Ne temere* deve per la validità interrogare i contraenti e riceverne di risposta il consenso. Così nell' art. IV del detto decreto: " Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt... dummodo invitati et rogati, et neque vi neque metu constricti requirant excipiantque contrahentium consensum „. Or se i forestieri, come abbiamo dimostrato, non sono compresi nell' indulto di Gregorio XVI,

celebrando il matrimonio innanzi al parroco colla sola assistenza passiva, cioè senza interrogare i contraenti e riceverne le risposte, il matrimonio è nullo.

Nè giova il dire che essi esprimono da sè il consenso; giacchè se ciò valeva prima del decreto *Ne temere*, quando, secondo il Tridentino, bastava la sola presenza del parroco, non vale più dopo il detto decreto, che per forma sostanziale richiede la interrogazione del parroco e la risposta alla interrogazione. Anzi appunto per ovviare agli inconvenienti che derivavano da quel disposto del Tridentino, il decr. *Ne temere* ha mutata la forma sostanziale del matrimonio.

Se adunque i forestieri non possono usufruire dell'indulto di Gregorio XVI o di altri simili, è fuori dubbio che il loro matrimonio celebrato innanzi al parroco che non interroga sarà nullo.

34.

Se il Vescovo può vietare che si celebrino messe lette o cantate con minore stipendio di quello da lui stabilito, e nelle chiese secolari e nelle chiese regolari.

In S. il Vescovo ha stabilito che le messe manuali si celebrino collo stipendio di L. 2; le messe cantate poi senza ministri collo stipendio di L. 10, e quelle cantate con ministri collo stipendio di L. 15. Alcuni sacerdoti, affine di raccogliere maggior numero di messe, si offrono a celebrare con minore stipendio le messe lette; le cantate poi, parimenti con minore stipendio vanno a celebrarle in chiese di Religiosi esonti. — Si chiede: 1.° Il Vescovo può vietare che i sacerdoti accettino commissioni di messe, sì lette e sì cantate, con stipendio minore della tassa diocesana? — 2.° Il Vescovo può vietar ciò anche ai Regolari? — 3.° Che dire nel caso dei detti sacerdoti?

Al 1.° — Il Vescovo è chiamato dal diritto a stabilire la tassa per lo stipendio della messe, la quale varia da luogo a luogo, secondo le circostanze ed i bisogni locali (v. Mon. Eccl. Vol. XXI, pag. 521).

Per giuste ragioni il Vescovo può anche vietare che nessun sacerdote accetti commissioni di messe con stipendio minore di quello da lui tassato. È questo l'insegnamento comune dei DD. Si ascolti Benedetto XIV (*De Syn.* L. V, cap. 9, n. 3): " Neque, solo iure spectato, prohiberentur sacerdotes minori accepta eleemosyna, ad missam celebrandam se obligare; siquidem quilibet potest cedere iuri suo, et etiam sine ullo stipendio celebrandi onus in se suscipere: quia tamen aliquando illa consuetae eleemosynae remissio deprehensa est noxia aliis sacerdotibus, qui, ob fraudulentam aliorum liberalitatem, debita stipe privabantur, idcirco sacra Congregatio Concilii praedictam remissionem quandoque fieri vetuit, quemadmodum contigit in una *Sancti Severini*, in qua Episcopo ad hunc modum interroganti: *Sacerdotes quotidie ferunt celebrare ad rationem tenuis eleemosynae dimidii iulii pro qualibet missa; unde supplicat declarari, an ipse statuere possit eleemosynam manualem unius integri iulii pro qualibet missa, imponendo poenam celebrantibus pro minori quantitate*: die 16 iulii 1689 eadem respondit: *Affirmative quoad eleemosynam manualem* „.

È vero adunque che ogni sacerdote può cedere il suo diritto, rimettendo parte dello stipendio da ricevere per la messa, e celebrandola pure gratuitamente; però se accetta uno stipendio, questo dev' essere secondo la tassa diocesana, e quando il Vescovo abbia vietato di accettare uno stipendio minore il sacerdote non può accettarlo. Ed il Vescovo può benissimo vietarlo. La ragione si è che se ciò non facesse, talvolta le messe affluirebbero presso i soli sacerdoti che si contentano di minore stipendio e gli altri o resterebbero senza commissioni di messe, ovvero dovrebbero essi pure acconciarsi a celebrare come i primi, e non aver così un equo mezzo di onesto sostentamento. Perciò posto il detto divieto del Vescovo, un sacerdote può solo celebrare gratuitamente la messa; ma se accetta uno stipendio, questo non deve essere minore di quello stabilito dal Vescovo.

E ciò vale non solo per le messe lette avventizie, ma sì pure per le cantate e per quelle che debbono celebrarsi nei capitoli. Ecco come insegna il Pasqualigo, il quale dottamente dimostra questa tesi (*De Sacif. novae Legis* qu. 928, n. 6): " Haec prohibitio (Episcopi) est licita pro aliqua communitate, nempe capitulo etc.; ne scilicet cum stipendio minore taxato exerceat aliquas ecclesiasticas functiones, ut cantandi missam, accedendi ad exequias etc. „ E ciò non solo per provvedere al decoro del capitolo ed al mantenimento della chiesa; ma sì ancora perchè altri capitoli ed altre chiese della medesima città non facciano concorrenza con accettare minore stipendio per le funzioni medesime. Ad ovviare a questi inconvenienti giustamente il Vescovo, a cui spetta di diritto determinare le tasse e delle messe lette e delle cantate, come delle altre funzioni avventizie, può vietare che per le dette messe e funzioni non si accettino stipendii minori di quelle da lui stabilite.

Al 2.° — Ma quello che il Vescovo può in questo caso pel clero secolare, può pure pel clero regolare esente? È generale insegnamento che può.

Ecco come scrive il Pasqualigo (l. c. qu. 930, n. 1): " Quia taxatio stipendii declarat iustitiam ipsius, ideo Regulares, quantumvis exempti, tenentur stare huiusmodi taxationi ex vi directiva, quatenus subintrat lex naturalis, quae obligat ad servandum quidquid iustum est et ad neminem aggravandum ultra terminos iustitiae. Quamvis enim leges Ordinarii non afficiant iurisdictionali modo Regulares exemptos, afficiunt tunc modo directivo explicato, ut de legibus laicorum quoque quoad ecclesiasticos tradunt communiter Doctores „. — Il Vescovo adunque ha diritto che i Regolari osservino la tassa per le messe da lui stabillta, non in forza di giurisdizione che non ha su di essi, ma come pubblico officiale a cui si appartiene determinare un equo stipendio, bastevole ai sacerdoti di quel luogo. E come i Regolari debbono sottostare alle ordinazioni locali delle autorità laiche, benchè queste non abbiano su di essi giurisdizione alcuna, così debbono stare alla determinazione dello stipendio per le messe fatta dal Vescovo.

E più chiaramente Benedetto XIV (l. c. n. 2): " Quamvis missae stipendium non habeat rationem pretii, nihilominus exposcit iustitia ut aliqua proportio servetur inter illud et opus ad quod subeundum submini-

stratur; eamque proportionem definire, iuspecta natura rei, de qua agitur, ad solum spetat Episcopum. Ob eandem rationem iudicio Episcopi, missarum eleemosynam taxantis, stare debent etiam Regulares, quibus suorum privilegiorum obtentu, neutiquam licet stipem exigere illa maiorem, quam Episcopus praescripsit: quemadmodum enim ipsi, veluti membra communitatis, obstringuntur in contractibus servare aequalitatem statutam a legibus loci ubi degunt; ita et in hoc quasi contractu non possunt proportionem praetergredi, quam loci Ordinarius determinavit „ — Questo insigne Pontefice riguarda l' accettazione dello stipendio per la messa come un quasi-contratto fra il sacerdote ed il committente: or, come in materia di contratti deve osservarsi da tutti ciò che secondo giustizia abbia disposto l' autorità locale, così sul quasi-contratto per le messe, tutti, anco i Regolari, debbono osservare ciò che l' autorità competente che è il Vescovo ha stabilito.

È questo pure l' insegnamento unanime de' DD. Così Tamburino *Opus. de Sacr. miss.* lib. 3, cap. 1, § 3, n. 99; Soto in 4 dist. 25, qu. 2, ar. 2; Viva *De Euch.* qu. 5, art. ult., n. 2; Vasquez in 1.ª 2.ª, disp. 167, c. 4, n. 28; S. Alfonso, L. VI, n. 320 e generalmente i TT. posteriori e seguaci di questo S. D.

Mette il colmo un decreto della S. C. del Concilio, citato pure da Bened. XIV, *l. c.* e da S. Alfonso, *l. c.* — Questo è *in Romana,* 15 ian. 1639, in cui fu dichiarato: " Eleemosynam pro qualibet missa per Regulares celebranda in eorum ecclesiis esse taxandam arbitrio Ordinarii iuxta morem regionis „.

Ma se i Regolari devono osservare il decreto del Vescovo circa la tassa dello stipendio per le messe, debbono anche osservare l' altro decreto che può emanare lo stesso Vescovo che non si accettino commissioni di messe con stipendio inferiore?

Fa d' uopo vedere se questo secondo decreto riveste la natura del primo, oppure no. Sembra chiaro che riveste la natura del primo; vale a dire come proveniente dal diritto che ha il Vescovo quale pubblico ufficiale, chiamato a moderare i contratti o quasi-contratti locali in questa materia. Egli infatti è competente a giudicare qual sia l' equo stipendio per le messe che basti, con altri proventi, alla sostentazione dei sacerdoti; e se prevede che siffatto stipendio abbia a diminuirsi per la ingorda concorrenza di coloro che si contentano di meno, con notevole danno degli altri, in forza dello stesso diritto può impedire tal concorrenza con vietare a tutti di accettare stipendii minori. Ed in ciò fa quello che anche l'autorità laica dispone in materia di contratti quando pel pubblico bene vieta sotto pena di nullità che taluni contratti possano compiersi senza alcune condizioni e solennità. Il Vescovo perciò, fissando lo stipendio delle messe e vietando di accettarne uno minore, stabilisce questa condizione, sotto pena di nullità, al quasi-contratto per le messe.

Posto ciò, è chiaro che se i Regolari hanno l' obbligo di osservare il decreto del Vescovo sullo stipendio delle messe, hanno l' obbligo altresì di osservarlo colla condizione apposta dal Vescovo medesimo, e però di non accettare stipendii minori di quelli dal Vescovo stabiliti. Il che vale al-

tresì per le messe cantate e pei funerali che si vogliono compiere nelle proprie chiese, salvo il loro diritto di celebrarli gratuitamente.

È vero che di tal quistione tacciono i DD. Ma la opinione da noi adottata sembra non solo conforme al diritto, ma sì ancora alla equità. Imperocchè, dato che i Regolari in qualche luogo, specialmente piccolo, si contentassero di stipendii minori, ciò tornerebbe a grave discapito del clero secolare, che o resterebbe privo in tutto o in parte di commissioni, ovvero dovrebbe anche esso contentarsi di minore stipendio. Ed oltre a ciò sarebbe inutile il diritto del Vescovo di vietare le accettazioni di messe e di funzioni con minore stipendio, se questo divieto non si estendesse pure ai Regolari.

Al 3.° — Da tutto ciò si raccoglie che nel nostro caso il Vescovo di S. può ben vietare ai sacerdoti sì secolari come regolari di accettare messe e funzioni con stipendii minori della tassa diocesana; e può vietare altresì, anche sotto censura, ai sacerdoti a sè soggetti che col pretesto della esenzione vogliano celebrare nelle chiese dei Religiosi le messe e le sacre funzioni con minore stipendio. E perciò i sacerdoti, nel nostro caso, sono da biasimare e da correggere, se occorre, anche con pene.

BIBLIOGRAFIA

CERESETO Gio. Giacinto — Introductio Generalis in sacros utriusque Testamenti Libros, auctore Iohanne Hyacintho Cereseto C. O. Pontificiae Commissionis Biblicae Consultore, Summo Pontifici Pio PP. X eo concedente dicata. Voluminis primi Pars I. — Genuae, sumptibus Administrationis *I Padri della Chiesa* Piazza Umberto I, n. 22 — Vol. in 8°. gr., di pag. XXVI, 497.

Il nome del P. Cereseto è troppo chiaro nella palestra Biblica perchè abbia bisogno dei nostri encomii. Più e più volte abbiamo annunziate opere sue dotte ed erudite che condannando gli errori dei novatori e dei modernisti hanno contribuito a rivendicare la integrità dei sacri Libri e la loro genuina interpretazione. A gran ragione il Cereseto fu eletto a consultore della Commissione Biblica e fu giudicato uno dei più valorosi campioni, che come muro inconcusso mantenne ferma la vera dottrina scritturale contro le intemperanze modernistiche.

Noi quindi salutiamo come prezioso acquisto la nuova opera che viene a luce. E tanto più che essa è destinata alla istituzione dei chierici nei seminarii, ed, encomiata dal S. Padre, risponde pienamente alle prescrizioni contenute nella circolare della S. Congr. Concistoriale ai Vescovi d' Italia sopra gli studii sacri. Qui, dopo un largo ed erudito proemio e dopo un prospetto generale dei Sacri Libri, si parla in distinti trattati del *canone,* della *integrità*, dell' *autenticità*, della *verità storica* di essi Libri, svolgendone il concetto con perspicua chiarezza e con profonda dottrina, e rispondendo trionfalmente a tutte le obbiezioni antiche e recenti. E poichè gli studii biblici han progredito notevolmente, sopratutto negli ultimi tempi, in questo corso, nulla vien tralasciato che spetti ai veri progressi della

scienza, e che giovi alla istruzione dei giovani. — La seconda parte del volume è in corso di stampa, e conterrà le importanti materie della ispirazione, dei testi e delle versioni della Bibbia: della critica e dell' ermeneutic sacra; della storia della sacra esegesi: dell' archeologia e della cronologia biblica; della lezione della sacra Scrittura secondo l'odierna disciplina della Chiesa, e della Società Biblica dei protestanti. Ognun vede quanto questo corso d' introduzione scritturale sia completo e opportuno, degno di essere adottato in tutti i seminarii. — La prima parte del Vol. costa L 5; la seconda parte (che può rilegarsi in un sol volume colla prima) L. 3. Ai Seminarii ed alle Congregazioni Religiose, la prima parte, L. 4; La 2.ª, L. 2. Dirigersi all' Amministrazione " *I Padri della Chiesa* „ in Genova, Piazza Umberto I, 22.

RADINI TEDESCHI Mons. Giacomo Maria, *Vescovo di Bergamo* — Il Problema Scolastico odierno: ossia pensieri sulla libertà e sulla Religione nella scuola. 2.ª Edizione, riveduta ed accresciuta notevolmente. — Roma, Desclée e C. Editori Pontificii, 1913 — Due Volumi in 16.° di pag. XX, 375, 439.

A pag. 90 del presente Vol demmo conto della prima edizione di quest' opera che mette il dito sulla piaga odierna più esiziale e vi suggerisce il rimedio con profondo studio e con ampie vedute. Ora si cerca scristianeggiare la gioventù, negando ad essa ogni nozione di fede, anzi spargendo nei cuori odio satannico contro la fede. Quanto sia esiziale la scuola laica, la neutra, e l'aconfessionale: quanto ingiusta, quanto tirannica, si mostra qui con ragioni così evidenti, da indurne la convinzione nelle menti anche dei più riottosi. E la tesi vien trattata non superficialmente, ma con principii di soda scienza, con autorità classiche, con copiosa erudizione, e poi con pratiche e preziosi avvedimenti per ovviare a sì gran male. Non è maraviglia perciò che un coro di plauso salutò la comparsa di quest' opera: ed a cominciare dal S. Padre, eminentissimi e cospicui personaggi se ne congratularono coll' esimio Autore, ai quali si unì con amplissime lodi tutta la stampa cattolica. E ne seguì che nel breve giro di un anno la prima edizione fu del tutto esaurita, e si è dovuto por mano a questa seconda, la quale si per accrescimento di materia e sì per veste tipografica si avvantaggia molto sulla prima, raddoppiando il volume. Quest' opera dovrebbe entrare in tutte le famiglie cattoliche, e noi facciamo voti che tutti i nostri lettori l'acquistino e la propaghino ampiamente. — Costa L. 6 in Roma presso Desclèe.

SARNELLI Mons. Vincenzo M.ª *Arcivescovo di Napoli* — Panegirici, Discorsi e Lettere Pastorali — Napoli, M. d' Auria Tipografo Editore Pontificio, 1914 — Vol in 8°. gr. di pag. 540.

Bello e opportunissimo è stato il pensiero di raccogliere in un volume gli scritti del servo di Dio Mons. Vincenzo Sarnelli che edificò tutti colla sua vita santa, colla sua dottrina e col suo zelo di apostolo, e la cui perdita, non molto lontana, ora ancor si rimpiange. Avendo sott'occhi questi lavori, appare assai più luminosa la sua figura e si può meglio conoscere lo spirito di carità divina ond' egli era animato. Qui vi ha tesori di scienza teologica e scritturale, di pensieri eletti, di eloquenza fervida e spontanea,

che illumina e commuove. Le lettere pastorali sono modello di questo genere, in cui non sai che meglio apprezzare se la nobiltà e saviezza dei concetti o la chiarezza e proprietà del dettato. I panegirici sono pieni di immagini vive, di ragioni stringenti,che inducono alla imitazione, esposte con stile nitido e spigliato. I discorsi anch'essi pregevoli, in cui per svariate feste ed occasioni si svolgono ingegnosi pensieri e si danno opportuni ammaestramenti. Compie la raccolta una serie di orazioni funebri, ammirabili per sobrietà e per eleganza di forma. Raccomandiamo a tutti questo libro prezioso, che si potrà leggere con gran vantaggio del clero non meno che dal laicato. — Costa L. 5 presso la Libr. D' Auria in Napoli, Calata Trinità Maggiore, 52.

DENIFLE Enrico *O. P.* — Lutero e Luteranesimo nel loro primo sviluppo, esposti secondo le fonti. Versione italiana sulla seconda edizione tedesca del Sac. Dott. Prof. Angelo Mercati. Seconda Edizione — Roma, Desclée e C. Editori Pontif. 1914 — Vol. in 8.° di pag. LII, 462.

Questo volume, che contiene il primo libro di tutta l' opera, innanzi che fosse comparso il proseguimento dell' opera stessa, ha visto in Germania ben due edizioni, e due edizioni anche la versione italiana, tanto è stato l' entusiasmo dei buoni ond' è stato accolto così in Germania come in Italia, al quale è succeduto uno scoppio d' ira furente per parte dei protestanti. E la ragione è ben chiara. Il p. Denifle, tedesco, ha saputo ricercare e scoprire in Germania documenti nuovi, ineluttabili, ed esaminato tutto accuratatamente, con logica stringente ha smascherato il celebre eresiarca da preoccupare qualsivoglia sfuggita e da ridurre al silenzio i suoi seguaci. È opera questa di profonda analisi che presenta nel suo vero aspetto la figura di Lutero e rende un adequato e retto giudizio della sua riforma. È qui la condanna inappellabile del protestantesimo! Noi che con ampie lodi demmo conto alla prima edizione di questo volume, torniamo qui a commendarlo altamente ed a raccomandarlo a quanti vogliano essere edotti delle assurdità e delle infamie di queste eresia, che con ogni sforzo vuolsi introdurre in Italia e segnatamente a Roma col fine di colpire la fede cattolica nel suo vero centro. Leggano tutti queste pagine ed avranno argomenti potentissimi da respingere con esecrazione siffatti indegni conati.— Costa L. 4 in Roma presso Desclée.

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Novembre 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Il S. Padre con Lettera Apostolica dell' Archidiocesi di Cambrai ha dismembrato la nuova diocesi di *Lille*, assegnandone i confini. 23 Ott. 1913.

Con altra Lettera Apostolica ha elevato il Sodalizio di Maria Regina dei cuori, eretto in Roma nella cappella della Società di Maria del B. Montfort, ad Arciconfraternita con facoltà di aggregare in tutto il mondo. 28 Apr. 1913.

— Ha poi mandato lettere:

A Mons. Arcivescovo di S. Giacomo del Chilì ed agli altri Vescovi di quella Repubblica, in risposta alla lettera con cui essi lamentavano l'ingiuria arrecata all'Internunzio Apostolico e gli protestavano i sentimenti di ossequio e di venerazione. 22 Ag. 1913.

Al R.mo P. Alessio Lépicier, Priore Generale dell'Ord. dei Servi di Maria, congratulandosi dell'insegnamento delle Scienze Sacre istituito nel Collegio Urbano dell'Ordine. 25 Ott. 1913.

Al R. P. Edoardo Hugon dell'Ord. dei Predicatori, Professore di Teologia nel Collegio Angelico, lodando la sua opera "Cursus Philosophiae Thomisticae„. 16 Lug. 1913.

Al R. P. Giuseppe Chiaudano S. I., congratulandosi della sua nomina a Direttore del Periodico "La Civiltà Cattolica„. 25 Sett. 1913.

Ad Eugenio O' Keefe dell'Archid. di Toronto in America, lodando la sua religiosa munificenza, manifestata specialmente a vantaggio del nuovo Seminario. 4 Ott. 1913.

Al Card. Leone Adolfo Amette, Arciv. di Parigi, ed agli altri Arcivescovi e Vescovi protettori dell'Istituto Cattolico di Parigi, intorno al medesimo Istituto. 8 Ott. 1913.

Al Card. Agostino Richelmy, Arciv. di Torino, ringraziando della lettera di ossequio inviatagli in occasione dell'annuo Congresso celebrato testè dai Vescovi del Piemonte. 30 Ott. 1913.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con Decreti di questa S. C. il S. Padre ha nominato i seguenti Vescovi:

Il Sac. Nicola Monterisi, canonico-parroco della Catt. di Barletta, a Vescovo di Monopoli. 22 Ag. 1913.

Il P. Roberto, nel secolo Achille Razzoli, dell'Ord. dei Minori dell'Unione Leoniana, già Custode di Terra Santa, a Vescovo di Potenza e Marsico. 27 Ag. 1913.

Il Sac. Giovanni Plasa y Garcia, maestro della Chiesa Catt. di Calahorra a Vescovo titolare di Ippo. 27 Ag. 1913.

Il Sac. Domenico Pasi, parroco di S. Margherita nella dioc. di Faenza, a Vescovo titolare di Filadelfia ed Ausiliare del Card. Giulio Boschi Arciv. di Ferrara. 9 sett. 1913.

Il Sac. Enrico Ioeppen a Vescovo titolare di Cisamo. 27 Ott. 1913.

Mons. Giacinto Gaggia, già Vescovo titolare di Adrumento, a Vescovo di Brescia. 28 Ott. 1913.

Il Sac. Emmanuele de Castro y Alonso, canonico della Metropolitana di Valladolid, a Vescovo di Iacca. 28 Ott. 1913.

Il Sac. Francesco d'Assisi Vidal y Barraquer, arciprete della Metropolitana di Terragona, a Vescovo titolare di Pentacomia. 10 Nov. 1913.

Il Sac. Eduardo Kozlowski, della dioc. di Grand Rapids, a Vescovo titolare di Germe ed Ausiliare di Mons. Sebastiano Messmer Arciv. di Milwanchee. 12 Nov. 1913.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide — Con decreto di questa S. C. il S. Padre ha eretto la Prefettura apostolica del Lindi nell'Africa Orientale. 12 Nov. 1913.

Sacra Congregazione dei Riti — Il giorno 11 Nov. 1913, nel palazzo apostolico Vaticano, fu tenuta la Congregazione Particolare, nella quale gli E.mi signori Cardinali ed i R.mi Prelati Officiali hanno discusso e dato il loro voto: 1.° Sopra il dubbio della validità del Processo apostolico costruito nella curia ecclesiastica di Viterbo sulla fama della santità di vita, delle virtù e dei miracoli in genere del Ven. Servo di Dio Giovanni Domenico Lucchesi, sacerdote professo dell'Ordine dei Carmelitani calzati. 2.° Sopra il dubbio se debba confermarsi la sentenza del giudice delegato dal Vescovo di Tropea e Nicotera intorno al culto non mai prestato al Ven. Servo di Dio Michele Vito Di Netta, sacerdote professo della Congregaz. del SS. Redentore, e intorno all'osservanza dei Decreti di Urbano VIII. 3.° Sopra il dubbio se costi della validità del Processo apostolico, se i testi siano rettamente esaminati e legittimamente compulsati i documenti nella causa di beatificazione o dichiarazione di martirio del Ven. Servo di Dio Girolamo ab Arce, nuncupato delle 24 ore. 4.° Sopra il dubbio se costi della validità dei Processi con autorità apostolica ed ordinaria costruiti; se i testi siano rettamente esaminati e legittimamente compulsati i documenti nella Causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Fratel Benilde della Congregaz. delle Scuole Cristiane.

Secreteria di Stato — Con biglietti di questa Secreteria il S. Padre si è degnato di nominare:

L'E.mo signor Cardinale Ottavio Cagiano de Azevedo, *Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi.*

L'E.mo signor Card. Ludovico Billot, *Protettore delle Religiose della Congregazione di Gesù-Maria e del Collegio Pio Latino Americano.*

Mons. Giuseppe Fameli, prel. domestico di S. S., ed il R.mo D. Enrico Benedetti, *Consultori della Sacra Congregazione del Concilio.*

I RR. PP. Mariano Fernandez dei Minori e Ludovico Rivet S. J., ed i Monsignori Luigi Sincero, Uditore della S. Romana Rota, e Salvatore Prof. Luzio, *Consultori della S. Congregazione de' Religiosi.*

Mons. Alfonso Alessandro Nouel, Arcivescovo di S. Domingo, *Delegato Apostolico di Cuba e Porto-Rico.*

— D'ordine di Sua Santità, la medesima Secreteria ha mandato le seguenti lettere:

A Mons. Giuliano G. Comen, Arciv. di Porto Principe, ringraziando della lettera di filiale venerazione inviata al S. Padre in occasione degli esercizii spirituali del Clero della sua Archidiocesi e della Diocesi di Gonayves. 23 Sett. 1913.

Al Sig.r Gerlier, presidente dell'Associazione della gioventù cattolica francese, ed agli altri membri del comitato generale, ringraziando della lettera di ossequio inviata al S. Padre in occasione del pellegrinaggio della detta Associazione. 24 Sett. 1913.

Necrologio — Sono morti: Mons. Giuseppe Foschiani, Vescovo di Belluno.

Mons. Ernesto Kutrovatz, Vesc. titolare di Marciana.

Mons. Carlo Montagnini, Arciv. tit. di Larissa, delegato apostolico di Colombia.

Mons. Francesco Maturino Guichard, Vesc. tit. di Torone e Vicario apostolico di Kuy-Echen.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza 450 pellegrini piemontesi, 300 dell'Abazia di Monte Cassino, 150 del Messico, 700 della dioc. di Pescina dei Marsi, 400 della dioc. di Nola, 300 della dioc. di Segni, 250 della Moravia, 500 della dioc. di Alba, 8 ufficiali e 120 marinai americani, 1000 pellegrini della dioc. di Subiaco, 400 di Udine, 400 di Aquila, 600 di Taranto, Oria e Brindisi, 150 di Civitavecchia e Corneto, l'ammiraglio Badger comandante in capo della squadra americana ancorata nelle acque di Napoli e Sicilia insieme cogli ammiragli Winslow e Beatty, al comandante Maxwell ed a 40 ufficiali della medesima squadra. — Ha ricevuto pure in particolare udienza la Sig.ra Angela Oliveira Cesar de Costa, che colla sua opera indefessa ha ottenuto di far collocare nel Palazzo della Pace all'Aja la statua di Gesù Redentore. — Il 16 u. s. ha avuto luogo nel Vaticano col consueto cerimoniale la Cappella Papale per il 10.° anniversario della incoronazione di Sua Santità, rimandata dal 9 ag. — È stato nominato nuovo Ambasciatore di Spagna presso la S. Sede S. E. il Conte de la Vinaja, già Ambasciatore di Spagna a Pietroburgo. — Il Prof. comm. Cesare Aureli ha ultimato la statua del S. Padre, che sarà collocata sulla vasta Piazza di Catanzaro di fronte al nuovo Seminario fatto erigere da Pio X.

Il 27 d. si è inaugurata la nuova legislatura italiana, cioè la XXIV. Il discorso della Corona è stato generalmente appreso bene. L'ufficio di presidenza è riuscito così formato: presidente on. Marcora, vicepresidenti onorevoli Cappelli, Grippo, Carcano e Alessio. Il Governo ha provveduto a due successioni nell'attuale gabinetto: a quella del defunto ministro delle poste, on. Calissano, nominandovi l'on. Colosimo, già sottosegretario alle colonie, ed a quella del sottosegretario alla marina, vacante per la recente sconfitta elettorale dell'on. Bergamasco, nominandovi l'on. Battaglieri. Il Re ha nominato altri 30 Senatori, tra i quali l'insigne Prof. Marchiafava. — Il grande incrociatore corazzato S. Giorgio si è di nuovo incagliato all'uscita dello stretto di Messina. Procede alacremente il lavoro di disincaglio. — Finalmente è stata firmata la pace tra la Grecia e la Turchia. Il trattato è basato su d'una proposta fatta dal ministro dell'interno della Romania: si sono sanzionate tutte le condizioni sulle quali si era raggiunto l'accordo, e si sono rinviate all'arbitrato dell'Aja quelle controverse. Si stanno preparando gli articoli del trattato turco-serbo, per cui pare che non vi siano altre difficoltà. Il Principe di Wied ha accettato la candidatura per il trono di Albania col consenso di tutte le potenze. Si parla della probabile abdicazione di Re Ferdinando di Bulgaria, ritenuto causa principale della nota guerra fratricida contro la Serbia e la Grecia. — Il Principe reggente di Baviera, dopo la recente modificazione della Costituzione, stante la impossibilità di miglioramento nella malattia del Re Ottone, è stato proclamato Re col nome di Luigi III fra la più grande espansione di gioia di tutto il suo popolo. Contemporaneamente il Consiglio federale ha ritirato le proprie deliberazioni del 1885 e del 1907, che si opponevano all'esercizio dei diritti sovrani della Casa Cumberland nel Ducato di Brunswick, ed i giovani Duchi di Brunswick hanno già fatto il solenne ingresso nella loro capitale. — In Ispagna le elezioni comunali hanno confermato la maggioranza liberale. Nel Governo al gabinetto Romanones è succeduto il gabinetto Daso, conservatore. — Le elezioni nel Portogallo hanno confermato la maggioranza all'attuale governo. — La camera francese ha approvato la riforma elettorale sulla base del sistema proporzionale. — Nel Messico la situazione è ancora confusa ed incerta. Il gen. Huerta ha inaugurato il nuovo parlamento. Gli Stati-Uniti hanno rotto i rapporti diplomatici col Messico. — Sono morti: il sen. Luigi Roux; Mons. Ermanno Montagnini; Mons. Federico Speiser, convertitosi al cattolicismo nel 1887 e prof. di dritto canonico all'Università di Friburgo.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Costituzione Apostolica sub plumbo *per la erezione di una nuova Diocesi* (Insulensis) *nella Francia.*

PIUS EPISCOPUS

Servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Consistoriali decreto, cuius initium " Ut consuleret „ die quinta proxime lapsi mensis februarii edito, Nos, quo aptiori regimini dioecesis Cameracensis in Gallia finium amplitudine ac civium frequentia potissimae, quantum tunc temporis fas erat prospiceremus atque ad novam ibidem dioecesim constituendam res melius disponeremus atque ad novam ibidem dioecesim constituendam res melius disponeremus, vicariatum generalem statutis sub legibus instituimus cum ordinaria iurisdictione in eam dioecesis Cameracensis partem, quae complectitur districtus Insulensem, Hazebroukiensem et Dunkerquesem seu vulgo *arrondissements Lille, Hazebruk et Dunkerque* nuncupatos.

Quum vero nuperrime sedis archiepiscopalis vacavisset, a pluribus diversi ordinis et oppositae sententiae viris quaesitum est ut denuo de hac re videretur. Quibus satisfacere volentes Nos sententiam petivimus omnium Episcoporum, qui Cameracensi diocesi proximiores sunt. Habito autem horum suffragio, de consulto sacrae Congregationis Consistorialis, abrogato vicariatu Insulensi, ad divisionem dioecesis Cameracensis deveniendum censuimus et decrevimus.

Itaque auditis interesse habentibus atque suppleto, quatenus opus sit, quorum intersit, vel sua interesse praesumant consensu, de apostolicae potestatis plenitudine dioecesim Cameracensem in duas partes dividimus ac seiungimus, in cuius parte septentrionali propriam ac distinctam dioecesim " Insulensem „ denominandam, perpetuo erigimus et instituimus in eum qui sequitur modum.

Imprimis civiles districtus Insulensem, Hazebrouckiensem et Dunkerquensem, seu vulgo *arrondissements Lille, Hazebrouck et Dunkerque* vocatos, qui vicariatui generali Insulensi tributi iam fuerant,

a reliquo dioecesis Cameracensis territorio separamus et dividimus, eosque cum propriis nunc extantibus finibus perpetuo assignamus et attribuimus in novae dioecesis Insulensis territorium.

Huius autem dioecesis, ita limitibus definitae, sedem et cathedram episcopalem in civitate Insulensis, seu *Lille*, quippe ceteris sit praestantior ac frequentior, Nos perpetuum in modum erigimus et constituimus.

Ecclesiam praeterea in eadem urbe exstantem beatae Mariae Virgini vulgo *Notre-Dame de la Treille* dicatam, quae amplissima et singulari opere ac artificio ditata perhibetur, sub iisdem invocatione et titulo ad Chathedralis gradum et dignitatem evehimus ac extollimus in eaque Cathedrale Capitulum iuxta sacros Canones moremque in Gallia legitime inductum erigimus et instituimus.

Volumus pariter ut Episcopi pro tempore Insulenses, Cathedralis ecclesia eiusque Capitulum iisdem prorsus fruantur honoribus, iuribus, privilegiis ac praerogativis, quae ipsis de iure competunt, vel quibus caeteri Sacrorum Antistites, Cathedrales ecclesiae earumque Capitula in Gallia ex legitima consuetudine potiuntur et gaudent.

Suum quoque proprium ac distinctum seminarium tun maius, tum minus habere debebit nova dioecesis Insulensis, secundum Concilii Tridentini praescripta, ad clericos eiusdem dioecesis rite sancteque instituendos.

Speciatim vero ad clerum quod attinet, decernimus ut statim ac Cameracensis dioecensis dismembratio novaeque dioecesis Insulensis erectio effecta sit, eo ipso presbyteri iure adscripti censeantur et sint dioecesi in cuius territorio, vel curae animarum, vel aliae ecclesiastico officio legitima addicti exstant.

Quo vero rectae administrationi novae dioecesis prospiciatur, praecipimus ut documenta et acta omnia, quae clerum et populum Insulensis dioecesis attingunt, ex archivo Cameracensis dioecesis extrahantur atque quamprimum tradantur novae dioecesi in eius archivio religiose asservanda.

Praeterea dioecesim Insulensem sicut iam altera Atrebatensis, suffraganeam constituimus metropolitanae Ecclesiae Cameracensis, cuius Archiepiscopi metropolitico iuri idcirco Episcopum novae dioecesis Insulensis subiicimus. Firmis in reliquo communis iuris praescriptis aliisque pro temporis conditione opportune hac de re edendis.

Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque, nullo unquam tempore ex quocumque capite, vel defectu, aut quavis ex causa, quamtumvis iuridica, legitima, pia et privilegiata, etiam ex eo quod causae propter quas praemissa emanarunt, adductae, verificatae, seu iustificatae non fuerint de subreptionis, aut obreptionis, vel nullitatis

vitio, seu intentionis Nostrae, aut quopiam alio substantiali, substantialissimo, inexcogitato et inexcogitabili ac specialem et individuam mentionem et expressionem requirente defectu, seu etiam ex eo quod in praemissis eorumque aliquo, solemnitates et quaevis alia servanda et adimplenda, servata et adimpleta non fuerint, aut ex quocumque alio capite, colore, vel praetextu, aliave ratione aut causa, etiam tali quae ad effectum validitatis earumdem praesentium necessario forent exprimenda, notari, impugnari, invalidari, in ius vel controversiam vocari, aut ad viam et terminos iuris reduci, seu adversus illos quodcumque iuris vel facti, aut gratiae, vel iustitiae remendium impetrari, vel etiam Motu, scientiae et potestatis plenitudine paribus concesso et impetrato, quempiam uti, seu iuvari posse in iudicio et extra illud atque eas sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispositionibus per quascumque Litteras et Constitutiones Apostolicas, aut Cancellariae Apostolicae regulas editas, vel edendas minime comprehendi, sed semper ab illis excipi et quoties illae emanabunt toties in pristinum et validissimum statutum restitutas, repositas ac plenarie reintegratas ac de novo etiam sub quacumque posteriori data quandocumque eligenda concessas esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere et ita ab omnibus censeri, ac firmiter et inviolabiliter observari, sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios, vel delegatos quavis auctoritate fungentes, vel dignitate fulgentes, etiam causarum Palatii apostolici Auditores ac S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, Vice Legatos, dictaeque Sedis Nuncios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi potestate, et facultate, iudicari et definiri debere, ac irritum quoque et inane decernimus si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter aut ignoranter contigerit attentari.

Haec autem ad exsequenda Nos deputamus dilectum filium Nostrum Ludovicum Henricum tituli S. Mariae Novae S. R. E. presbyterum cardinalem Luçon nuncupatum et Rhemensium Archiepiscopum, eidem tributis omnibus facultatibus necessariis et opportunis etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet ecclesiastica dignitate ornatum, atque definitive pronuntiandi super quavis difficultate, seu oppositione in exsecutionis actu quomodolibet oritura, facto tamen ei onere intra sex menses mittendi ad sacram Congregationem Consistorialem authenticum exemplar exsecutionis peractae.

Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et Cancellariae Apostolicae Regula " De iure quaesito non tollendo „ ac Lateranensis Concilii novissime celebrati, dismembrationes perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, aliisque etiam in synodalibus, provincialibus, generalibus universalibusque Conciliis editis, vel edendis, spe-

cialibus, vel generalibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, privilegiis quoque indultis ac Litteris Apostolicis quibusvis superioribus et personis in genere, vel in specie, aut alias in contrarium praemissorum quomodolibet forsan concessis, approbatis, confirmatis et innovatis quibus omnibus et singulis etiamsi pro eorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, aut quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum nil penitus omissa et forma in illis tradita observata inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes (illis alias in suo robore permansuris) latissime et plenissime ac specialiter et expresse ad effectum praesentium et validitatis omnium et singulorum praemissorum, pro hac vice dumtaxat, Motu, scientia et potestatis plenitudine paribus harum quoque serie derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem quod praesentium Litterarum transumptis etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur in iudicio et extra illud, quae eisdem praesentibus adhiberetur si originaliter forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae dismembrationis, evectionis, erectionis, declarationis, subiectionis, constitutionis, concessionis, decreti, mandati, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum anno Domini millesimo nongentesimo decimo tertio, die vigesima quinta mensis octobris, Pontificatus Nostri anno decimo primo.

A. Card. Agliardi — *S. R. Cancellarius*

C. Card. de Lai, Ep. Sabinen. — *Secretarius S. Congr. Consistorialis.*

VISA

M. Riggi, C. A., *Not.*

II.

Il Sodalizio di Maria Regina de' cuori, *eretto in Roma nell' oratorio della Società di Maria dal B. Montfort, si eleva ad Arciconfraternita, colla facoltà di aggregare in tutto l' Orbe.*

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Refert ad Nos dilectus filius Hubertus Maria Gebhard, procurator generalis Societatis Mariae a B. Ludo-

vico Maria Grignon de Montfort, nec non Filiarum a Sapientia, Sodalitium " Mariae reginae cordium „ frugiferum ad finem constituendi in animabus fidelium immaculatae Virginis regnum, die XXV mensis martii anno MDCCCLXXXXIX in archidioecesi Ottawiensi inchoatum, brevi, eadem auspice Deipara Virgine, mirandum in modum percrebuisse. Significat enim Nobis idem orator Sodalitium ipsum non modo in Americae regionibus, sed etiam in Europa reperiri, in Hispania, Gallia, et praesertim in Italia; Societates huius tituli ab episcopis compluribus fuisse canonice fundatas, ideoque in praesens centum fere quinquaginta millia sodalium enumerari, qui in universum terrarum orbem hoc spirituale Mariae Virginis regnum provehere student. Verum cum Missionariis Societatis Mariae a B. Montfort, qui Sodalitium enunciatum moderantur, in votis admodum sit, ut illi centrum constituatur, quod Archisodalitatis titulo ac privilegiis polleat, idem generalis procurator, universae suae religiosae familiae optata exprimens, Nos enixis precibus rogat, ut Societatem in honorem Virginis " reginae cordium „, Romae, per decretum a bo : me : Petro S. R. E. presbytero cardinali Respighi Nostro in Urbe vicario in spiritualibus generali, die XVI mensis iunii anni MDCCCCVI editum canonice erectam, ad Archisodalitii gradum pro universo terrarum orbe evehere dignemur. Nos autem peropportunum consilium esse rati, quod in alma Urbe, catholici orbis centro, praecipua etiam sedes constituatur piae huius Sodalitatis, precibus his annuendum quantum in Domino possumus censemus. Quae cum ita sint, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. Congregationi praepositis a Concilii Tridentini decretis interpretandis, Sodalitatem sub titulo " Mariae reginae cordium „ canonice institutam Romae penes publicum sacellum, quod adiacet conlegio Societatis Mariae B. Montfort, in vico urbano cui a Sardinia nomen, iam per similes Literas Nostras die I mensis februarii anni MDCCCCX piscatoris annulo obsignatas peculiaribus indulgentiis ac spiritualibus gratiis ornatam, his Literis auctoritate Nostra, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis, perpetuum in modum erigimus atque constituimus. Societatis autem sic in Archisodalitatem a Nobis erectae, moderatori atque officialibus praesentibus et futuris, Apostolica pariter Nostra auctoritate, praesentium vi concedimus, in perpetuum, ut ipsi alias eiusdem tituli atque instituti Societates, nunc et in posterum in universo terrarum orbe erectas sive erigendas, servatis forma Constitutionis Clementis Papae VIII praedecessoris Nostri rec : me : aliisque Apostolicis ordinationibus desuper editis, sibi aggregare, et cum illis indulgentias omnes, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes eidem Archisodalitati a Sede Apostolica concessas sive in posterum concedendas, quae cum aliis communicari queant, similiter communicare licite possint ac valeant. Haec concedimus largimur decernentes praesentes Litteras firmas validas at-

que efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere; illisque ad quos spectant sive spectare poterunt, plenissime nunc et in posterum suffragari, sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri, si secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non abstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVIII aprilis MCMXIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. MERRY DEL VAL, *a Secretis Status.*

III.

Al R. P. Giuseppe Chiaudano d. C. d. G., novello direttore del period. La Civiltà Cattolica, *in cui si congratula con lui e conferma l' alta sua approvazione al detto periodico.*

Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem. — Operam sane doctam plenamque studii, quam delecti sodales e Societate Iesu dederunt usque ad hunc diem commentario *periodico* conficiendo *La Civiltà cattolica* tanti apud Nos, quanti apud decessores Nostros, semper fuisse, utpote vehementer utilem Ecclesiae sanctae, nemini certe potest, dilecte Fili, nedum tibi, esse obscurum. Nam vel proxime, cum sexagesimum annum initae scriptionis eius completum celebrarent, litteras ad eos dedimus gratulandi causa, quod tam longo spatio propositum illustrandi per occasionem catholica instituta et dogmata, eaque contra erumpentes errores defendendi, strenue tenuissent ac porro tenere pergerent, devoti penitus, religioseque dicto audientes Vicario Iesu Christi; quas quidem laudes de eisdem libenter hic etiam iteramus. Iam vero eam habemus merito opinionem doctrinae, pietatis sapientiaeque tuae, ut apprime te iudicemus dignum, qui tam claro scriptorum collegio praesideas: quare eorum te moderatorem factum esse gratulamur. Nobis profecto non est dubium, quin plane tu sis exspectationem Nostram expleturus. Illi igitur, te moderante, Ecclesiae et Romani Pontificis causam sancte, ut consueverunt, tueri perseverabunt, atque — in tanta tamque pervulgata remissione fidei atque officii — suam conservantes in praescriptionum Pontificalium obsequio constantiam, semper efficient, ut in hoc suo Commentario quotquot sunt ephemeridum sincere et integre catholicarum scriptores et exemplum sibi propositum habeant et suffragium atque hortamentum tempestive inveniant. Nos autem divinorum auspicem munerum ac singularis benevolentiae Nostrae testem, tibi, dilecte Fili, et omnibus qui

eumdem Commentarium conscribunt, apostolicam benedictione amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXV mensis septembris MCMXIII, Pontificatus Nostri anno undecimo.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

(SEZIONE DELLE INDULGENZE)

Si concede una indulgenza ai Terziarii Domenicani che baciano il sacro Scapolare.

Beatissimo Padre,

Padre Giacinto Maria Cormier, Maestro Generale dei Frati Predicatori, prostrato al bacio del sacro Piede, espone umilmente quanto segue:

Nel Terzo Ordine di san Domenico da molti anni si è introdotto l'uso dello scapolare in sostituzione dell'abito che l'antica regola prescrive. A tutti i Fedeli che baciano lo scapolare benedetto dei Frati Predicatori, per riverenza dell'Ordine stesso o per devozione alla beata Vergine, fu concessa già da Giovanni XXII e confermata da Innocenzo VIII e Benedetto XIII l'indulgenza, per ogni volta, di cinque anni e altrettante quarantene. In passato si era creduto che anche i Terziari guadagnassero l'indulgenza di cui sopra, baciando il proprio scapolare benedetto. Attualmente però questa indulgenza non figura nel loro sommario d'indulgenze approvato dalla sacra Congregazione delle Indulgenze in data 13 giugno 1906. Si prega quindi umilmente la Santità Vostra a voler concedere che l'indulgenza *devote osculantibus scapulare benedictum Fratrum Praedicatorum*, come si legge nel sommario delle Indulgenze dell'Ordine, approvato dalla stessa sacra Congregazione il 9 settembre 1908, possa lucrarsi dai Terziari di san Domenico che baciano il proprio scapolare benedetto.

Che della grazia ecc.

Die 19 iunii 1913.

Sanctissimus Dominus noster Dominus Pius, divina providentia Papa X, in audientia reverendo Patri Domino Adsessori sancti Officii impertita, benigne annuit pro gratia juxta preces.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. RAMPOLLA.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

S. Congregazione Concistoriale

I.

Norme per la esecuzione della Costit. In praecipuis *circa i Seminarii di Roma.*

Affinchè le disposizioni della Costituzione " In praecipuis „ del 28 giugno 1913 trovino una giusta e facile applicazione, il S. Padre, tenuto calcolo dei voti della commissione Cardinalizia e della sotto-commissione Prelatizia, deputate allo studio di questa materia, e sentiti in particolare il Card. Vicario e il Card. Arciprete della Basilica Vaticana, ha stabilito le seguenti norme, che debbono avere eguale valore della menzionata costituzione in coformità al prescritto della medesima.

1. Le attuali deputazioni del seminario Romano e del seminario Vaticano, del seminario dei Ss. Ambrogio e Carlo, e del collegio Leoniano, pel nuovo ordinamento dei seminari italiani in Roma, cessano dal loro ufficio, onde dar luogo alle nuove disposizioni.

L' officio di Canonico Prefetto nel seminario Vaticano è abolito.

2. Il collegio Leoniano conserva il suo Cardinale Protettore.

3. Una nuova deputazione disciplinare ed economica sarà istituita per il seminario maggiore al Laterano: ed essa varrà anche per il collegio Leoniano, al quale dovrà quindi estendere le sue cure.

4. In conformità al cap. XVIII sess. XXIII del Tridentino, la deputazione disciplinare sarà composta di due sacerdoti, scelti direttamente dal Sommo Pontefice, come Vescovo di Roma.

I sacerdoti deputati per l' economia saranno quattro: due parimenti da nominarsi direttamente dal Sommo Pontefice: e degli altri due, uno da eleggersi dai Patriarcali Capitoli Lateranense e Liberiano sotto la presidenza del Card. Arciprete dell' Arcibasilica Lateranense, l' altro da un delegato di ciascuno dei capitoli delle Basiliche minori e collegiate di Roma e dalla Congregazione segreta dei Parroci, sotto la presidenza del Card. Vicario.

5. I deputati dureranno in carica per un quinquennio. E se per morte, o per allontanamento da Roma od altro motivo alcuno venisse a mancare, il surrogare il mancante spetterà a chi ne avrà fatta prima l' elezione. Chi sarà così eletto, rimarrà in carica sino alla fine del quinquennio in corso.

Gli uscenti potranno essere rieletti per un secondo quinquennio, ma non oltre.

6. Il seminario Romano minore al Vaticano avrà pure una deputazione disciplinare ed economica speciale e distinta dall' altra fino a che

le circostanze lo richieggano o consiglino, e sarà analoga a quella del seminario maggiore.

La nomina dei due deputati della disciplina e dei due primi dell'economia è parimenti riservata al S. Padre: per gli altri due dell'economia, la elezione di uno è attribuita al Capitolo Vaticano, la elezione dell'altro al restante clero della stessa Basilica, cioè al collegio dei beneficiati e chierici beneficiati.

Il dispoto dell'art. 5° vale anche pei deputati del seminario Romano minore al Vaticano.

7. *a)* Le deputazioni del seminario Romano maggiore al Laterano e del collegio Leoniano si aduneranno sotto la presidenza del Card. Vicario: quelle del seminario Romano minore al Vaticano sotto la presidenza dell'E.mo Arciprete.

Ognuno dovrà col consiglio e con l'opera coadiuvare il proprio Cardinale per le cose di rispettiva competenza in conformità delle leggi canoniche generali.

b) Dovranno adunarsi ogni qualvolta la necessità o l'utilità lo richiegga, ma non meno di quattro volte l'anno, in tempi da stabilirsi.

c) I deputati della disciplina saranno convocati separatamente da quelli dell'economia, quante volte le loro risoluzioni non implichino l'amministrazione temporale del seminario, oppure il Cardinale presidente crederà utile o necessario radunarli separatamente.

In pari modo potranno essere convocati a parte i deputati dell'economia.

d) Tutti i deputati sono *sub gravi* obbligati al segreto d'offizio per le cose disputate e concluse nella deputazione.

e) Ogni deputazione potrà eleggersi nel suo seno un segretario, il quale potrà essere incaricato dal Cardinale presidente per le convocazioni degli altri deputati, e per le comunicazioni da farsi ai terzi. Egli dovrà redigere i verbali dell'adunanza e custodirli nella sede a ciò stabilita.

f) In seno alle deputazioni potranno essere chiamati anche i superiori e maestri per dare le spiegazioni che fossero necessarie. Il voto però consultivo è riservato ai deputati.

8. Il seminario maggiore al Laterano, il minore al Vaticano e il collegio Leoniano, avranno ciascuno un Rettore, un Direttore spirituale, un Vice-rettore ed un Economo proprio.

Gli alunni del seminario Pio, sia nel seminario maggiore al Laterano, sia nel collegio Leoniano, avranno i medesimi superiori degli altri alunni con cui convivono. L'amministrazione però dei beni rimarrà distinta e separata: ed il Rettore del seminario maggiore al Laterano avrà la rappresentanza legale dell'ente, come Rettore del seminario Pio.

9. Il seminario Romano maggiore al Laterano e il collegio Leoniano

avranno un Prefetto degli studi comune, il quale avrà cura di tutto ciò che riguarda l'insegnamento nell'uno e nell'altro pio luogo in conformità del diritto comune.

Il seminario Romano minore al Vaticano avrà un Preside degli studi suo particolare con le attribuzioni proprie a questo officio.

10. I rettori dei due seminari e del collegio Leoniano, i direttori spirituali dei medesimi, il prefetto ed il preside degli studi, di cui negli articoli precedenti, saranno direttamente nominati dal S. Padre.

11. Il vicerettore del seminario Romano maggiore al Laterano e del collegio Leoniano saranno nominati dal Card. Vicario, col voto della deputazione disciplinare, del rettore, e con l'approvazione del S. Padre: in egual modo i due economi, ma richiesto anche il voto della deputazione economica: egualmente i maestri, richiesto però il voto, oltre che della deputazione disciplinare, anche pel prefetto degli studi.

12. Il vicerettore del seminario Romano minore al Vaticano sarà nominato dal Cardinale Arciprete della basilica Vaticana con il voto della deputazione disciplinare e del rettore, sentito secondo le norme generali il Card. Vicario, con l'approvazione del S. Padre: in egual modo l'economo, ma richiesto anche il voto della deputazione economica: ed egualmente i maestri, ma richiesto il voto, oltre che della deputazione disciplinare, anche del preside degli studi.

13. La deputazione economica, quanto alla scelta dei superiori e maestri, dovrà essere interpellata solo nel caso che si tratti di modifica degli stipendi.

14. Rimane inalterato quanto il diritto ha stabilito ed è in uso circa la tassa del clero. E l'importo relativo sarà in ogni caso raccolto dall'economo del seminario Romano maggiore al Laterano. Rimane egualmente fisso il contributo speciale che il Capitolo Vaticano suole dare al seminario Vaticano.

15. Per la custodia dei valori in titoli, saranno date disposizioni a parte.

16. Rimangono ferme le norme stabilite ed in uso per il concorso ed assegno dei posti gratuiti o semigratuiti di alunno nel seminario Romano maggiore e minore, e nel seminario Pio.

17. Per i giovanetti romani che, ottenuto un posto gratuito, dovessero entrare nel seminario minore al Vaticano per gli studi ginnasiali, l'economo del seminario maggiore pagherà all'economo del seminario minore la borsa di studio o retta in uso, finchè essi per gli studi rimangano colà.

Egualmente farà verso l'economo del collegio Leoniano per gli alunni romani, del seminario Pio, o di altre istituzioni e diocesi, i quali, ordinati sacerdoti, avendo a compiere il corso legale al Leoniano, avessero diritto al mantenimento gratuito o semigratuito.

Parimenti l'economo del seminario minore pagherà a quello del

seminario maggiore od a quello del collegio Leoniano la borsa di studio o retta in uso per gli alunni propri della Basilica Vaticana ed educati per suo conto nel seminario Romano maggiore al Laterano o nel collegio Leoniano.

18. Quanto al seminario dei Ss. Ambrogio e Carlo le rendite non affette a fini speciali si divideranno in tante borse, di cui godranno a turno, secondo una norma da stabilirsi, le varie diocesi dell' alta Italia contemplate nel *Motu proprio* di Leone XIII di s. m.

19. A tempo opportuno, iniziato l' anno scolastico, gli economi dovranno presentare il bilancio consuntivo dell' anno precedente ed il preventivo dell' anno nuovo, collo stato patrimoniale attivo e passivo del pio luogo, stabilendo le somme necessarie per la manutenzione dei locali, l' insegnamento, il culto, il mantenimento degli alunni e superiori, la biblioteca, i gabinetti scientifici od altro.

In particolare l' economo del seminario maggiore al Laterano provvederà che abbiano un capitolo a parte nei suoi bilanci le rendite e spese del patrimonio del seminario Pio, ed eventualmente di altri enti che avessero fondi propri separati.

20. Entro un anno dalla data del presente regolamento gli economi dovranno redigere un inventario esatto dei capitali e di tutto il mobilio del pio luogo alla cui custodia sono stati preposti.

Questo inventario sarà custodito dalla rispettiva deputazione economica. Ed avvenendo aumenti o perdite, queste dovranno essere diligentemente notate, ed, in occasione della presentazione dei bilanci, segnalate alla stessa deputazione, rimanendo responsabile in proprio l' economo, se alla cessazione del suo mandato si trovasse alcuna cosa mancante e non segnalata nei bilanci.

21. I deputati dell' economia sono *in solidum* obbligati a richiedere, iniziato l' anno scolastico, i bilanci consuntivi e preventivi, l' esibizione dello stato patrimoniale e dello stato mobiliare del rispettivo pio luogo.

22. I capitali e le rendite che hanno proprie speciali determinazioni, debbono essere religiosamente custoditi, e fedelmente erogati al fine loro proprio, dovendone i moderatori dei pii luoghi e le rispettive deputazioni rispondere in proprio, se per loro colpa avvenisse altrimenti.

23. L' E.mo Vicario dovrà essere esattamente informato dei suoi alunni del seminario Romano minore al Vaticano, avendo diritto di sorvegliarli e di regolarne l' ammissione e dimissione, come loro Ordinario secondo le norme del diritto comune.

Egual diritto ha l' E.mo Arciprete di S. Pietro per gli alunni di sua giurisdizione dimoranti nel seminario maggiore al Laterano od al Leoniano.

Egualmente per tutti quegli alunni non romani che vengono educati

nel seminario Romano o nel collegio Leoniano, i diritti dei rispettivi Ordinari restano salvi, in conformità delle leggi canoniche.

In tutti i casi poi i rettori daranno sempre ai rispettivi Ordinari le informazioni necessarie.

24. Quanto alle sacre ordinazioni, sarà osservato il privilegio della Basilica Vaticana per coloro che sono destinati al servizio della medesima, fermo il diritto comune per tutti gli altri.

25. Per l' assistenza al coro, gli alunni del seminario Romano maggiore interverranno all' Arcibasilica Lateranense, quelli del seminario minore alla Basilica Vaticana, secondo le norme speciali, che saranno opportunamente stabilite a parte.

Roma, 30 Ottobre 1913.

C. Card. De Lai, *Secretario.*

II.

La città di Galatina nell' Archidiocesi di Otranto, è punita coll' interdetto, per pubblici oltraggi fatti al proprio Arcivescovo.

Pervenuta la notizia della sacrilega aggressione, alla quale fu esposto il venerando Mons. Arcivescovo di Otranto Mons. Giuseppe Ridolfi, questa sacra Congregazione, dolorosamente commossa per la colpa gravissima di cui si è fatta rea tanta parte del popolo di Galatina, a salutare punizione, coll' approvazione del S. Padre, intima la pena dell' interdetto generale locale e personale alla città e suburbio di Galatina da computarsi dalla pubblicazione del presente decreto fino a che non siasi data congrua riparazione del male commesso.

Per tale censura è proibita nelle Chiese di Galatina e suburbio:

I. La celebrazione della santa Messa con tutte le altre sacre Funzioni.

II. Il suono delle campane.

III. La pubblica amministrazione dei Sacramenti.

IV. I funerali solenni.

È permesso soltanto:

I. L' amministrazione del Battesimo ai bambini e degli altri Sacramenti col Ss.mo Viatico agli infermi.

II. La privata celebrazione dei Matrimonî.

III. Una sola Messa alla settimana per la rinnovazione della Ss.ma Eucarestia.

Si avverte poi che, se gravemente peccano i violatori dell' interdetto, i sacerdoti incorrono nell' irregolarità.

Roma, dalla sacra Congregazione Concistoriale, 10 Dicembre 1913.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*

Ioannes Baptista Rosa, *Substitutus.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se i Canonici-curati di Cattedrale, che esercitano la cura in altre chiese, possano lucrare le distribuzioni.

Gravinen. Distributionum—12 loco 13 Dec. 1913—In civitate Gravinae parochialis cura olim Capitulo Cathedralis Ecclesiae imminebat, et exercebatur per Capitulares; sed anno 1621 Episcopus a Capitulo curam segregavit, reservatis ei aliquibus iuribus, et sex parochias fundavit. Anno autem 1714, iussu Visitatoris Apostolici (qui erat Archiep. Beneventanus, postea Benedictus PP. XIII), et quia reditus pro sex Parochis exigui visi sunt, ad quatuor reductae sunt Parochiae, aucta dotatione. Huiusmodi Parochi consueverunt nuncupari *Vicarii curati,* intuitu curae habitualis, quae extabat penes Capitulum.

Res ita se habuerunt usque ad promulgationem legum civilium, quas dicimus *eversivas,* quibus Ecclesiae Catholicae patrimonium, seu ecclesiastica bona in Italia sibi Gubernium addixit, ecclesiasticis viris, quibus bona pertinebant, pensione statuta.

Tunc Capitulum Cathedrale pluribus institit apud Gubernium, ut totum suum patrimonium vindicaret, ratione suae antiquae parochialitatis; attamen non obtinuit, nisi restitutionem quotae partis trium canonicatuum, favore trium parochorum (sub tit. 1. SS. Ioannis Baptistae et Luciae, qui cum principaliores functiones in Cathedrali expleat, vocatur Parochus Cathedralis, 2. S. Matthaei et SS. Nominis Iesu, atque 3. S. Ioannis Evangelistae) quorum unus, i. e. primus, inter duodecim canonicos, quos lex civilis admittit, computatur.

Exinde ne careret Collegium duobus canonicis, praeter duodecim, dum antea viginti capitularibus (iuxta Moroni, *Dizionario* etc., v. XXXII pag. 82), cum his tribus Parochis conventionem Capitulum iniit, die 19 Nov. 1880 et 28 Ian. 1881, vi cuius reditus a Gubernio Parochis solvendi (et revera ad massam capitularem spectantes) massae capitulari uniendi essent, Parochis ipsis pro tempore canonicatu collato.

Episcopus illius temporis exemplar deliberationis Capituli Cathedralis diei 28 Ian. 1881 ad H. S. C. transmisit, una cum suo supplici libello, in quo scribebat: " ... *E però è necessario, che tutte le dette* " *quote siano rifuse nell' amministrazione della massa capitolare, che* " *viene egualmente distribuita a norma degli Statuti: e ciò in con-* " *formità delle dichiarazioni emesse da codesta S. Congregazione ai 22* " *Febbraio 1876. All' uopo si è formato un Voto capitolare, di cui* " *qui appresso si riporta il tenore, perchè sia munito dell' approva-*

" zione di cotesta Santa Sede per la maggiore validità ed incontesta-
" bile esecuzione.... E poichè è vacata una delle predette Vicarie par-
" rocchiali..... fa d' uopo che a costui sia conferito uno dei canoni-
" cati relativo alla sopradetta quota curata.... imploro dalla Santa
" Sede le facoltà, che crederà opportune per tale provvista e pel pos-
" sesso .... „.

Sacra H. C., sub d. 7 Februarii 1881, Episcopo rescripsit : " Quoad " deliberationem Capitularem satis provisum per resolutiones huius " S. Ordinis sub die 22 Februarii 1876. Quo vero ad collationem ca- " nonicatus, nihil obstare, quominus Episcopus utatur iure suo „.

Ab illo anno ideo parochi canonici iuribus canonicalibus in spiritualibus et temporalibus, usque ad superiorem annum, pacifice gavisi sunt, nec distributionibus privati (imo, cum ipsis, neque coadiutores, qui mansionarii sunt) cum absentes essent, dummodo in animarum cura occupati.

Ast anno superiore aliqui capitulares quaestionem agitarunt, utrum duo parochi canonici (secundo et tertio loco supra relati), si pro curae exercitio absentes, tamquam praesentes habendi sint in Choro, vel potius punctandi, eo quod curam exerceant in ecclesiis propriis, diversis a Cathedrali, seu proprii canonicatus. Notandum quod etiam canonicus parochus SS. Ioannis Baptistae et Luciae suam habet ecclesiam parochialem, diversam a Cathedrali

Ad haec quia pacifica solutio quaestionis, unusquisque in sui favorem iudicans, haberi non potuit, sub d. 29 Nov. 1912, supplicem libellum ad H. S. C., per Can. Archidiaconum capitulares miserunt, historiam subnectentes et iuridicas rationes hinc inde exponentes, atque pro solutione sequentia dubia subiicientes : " 1° *I suddetti tre Cano-* *" nici Parroci o Vicarii Parrocchiali che hanno tre Beneficii cano-* *" nicali annessi alla cura, oltre al godimento di un assegno separa-* *" to. . e coadiuvati anche da non meno di due sostituti ciascuno*; *quan-* *" do, per l' esercizio attuale della cura, non intervengono al coro,* *" hanno, per la nota causa canonica dell' evidente utilità della Chiesa* *" propria, tutti indistintamente diritto alle distribuzioni quotidiane,* *" oltre ai frutti annessi della Prebenda del Beneficio Canonicale, sia* *" il Canonico Parroco che l' esercita nella stessa Chiesa Cattedrale,* *" sia gli altri due Canonici Parroci, che l' esercitano nelle Chiese* *" titolari delle proprie Parrocchie ?* „ - " 2.° *Che deve dirsi, sempre* *" in ordine alle dette distribuzioni, se i Parroci, nel tempo dell' Uf-* *" ficio corale, fossero occupati nelle altre chiese, che sono comprese* *" nell' ambito delle proprie Parrocchie ?* „.

Remissis, de more, precibus Episcopo, *pro informatione et voto audito Capitulo* ; Episcopus iussa faciens, rescripsit (d. 10 Ian. 1913) se audivisse Capitulum et Parochorum Collegium super expositis, *e* (ait)

da nessuna delle parti si è fatto rilievo di considerazione sul modo come è stata compilata detta istanza.

Votum autem proprium Episcopus edisserens, scribebat: " ... *che i* " *tre parroci e tutti gli altri ecclesiastici loro coadiutori nella cura* " *delle anime pure addetti al Coro, seguitino ad essere tenuti presenti* " *nelle ufficiature corali quando sono occupati nella cura delle anime.* " — 1. *Pel deliberato capitolare del 19 Nov. 1880, che pare abbia va-* " *lore di contratto bilaterale, di cui alligo copia colla risposta della* " *S. Congregazione del 21 Febbraio 1881.* — 2. *Perchè per 31 anni* " *gli addetti alla cura sempre sono stati considerati moralmente pre-* " *senti in Coro. In tutto questo tempo, in un solo anno, fu posto a* " *puntatura un solo dei tre parroci.* — 3. *Perchè, atteso la puntatura* " *corale molto gravosa (per l' assenza di un anno perdonsi circa 800* " *lire) la premura a non perdere le distribuzioni farebbe spesso ve-* " *nir meno ai doveri parrocchiali con danno e scandalo dei fedeli.* " — 4. *Perchè se ogni parroco, oltre quanto ha dal Beneficio cano-* " *nicale, di rendita e di dritti di stola percepisce circa 400 lire an-* " *nue, di queste qualche cosa deve dare ai coadiutori e col resto deve* " *pensare al culto ed alla servitù della propria chiesa, nonchè alla* " *manutenzione della medesima, perchè non esiste fabbriceria ed il* " *Capitolo, se percepisce diversi diritti dalle parrocchie, si disinteressa* " *completamente dei bisogni delle chiese parrocchiali* „ .

Hisce positis, Sacra haec Congregatio sequens dubium resolvendum sibi proposuit:

An tres Canonici Curati Capituli Cathedralis Gravinensis praesentes in choro habendi sint ad hoc, ut distributiones quoque omnes lucrari possint quae non sint stricte inter praesentes, quoties a choro absunt, et paroecialibus incumbant ministeriis, aut in paroecialibus ipsis ecclesiis aut in aliis intra ambitum uniuscuiusque paroeciae in casu.

Et in plenario coetu in Vaticanis aedibus die 12 loco 12 coadunato, praehabito voto Consultoris, et omnibus mature perpensis, respondum censuit:

Attentis peculiaribus rerum adiunctis, iisque perdurantibus, Affirmative.

SS.mus D. N. Pius PP. X, in audientia diei 15 eiusdem mensis et anni Secretario h. S. C. concessa resolutionem EE. PP. approbavit.

ANNOTAZIONI.

Giova tener presenti le giuste osservazioni del Consultore che sono come segue:

" Notissima sunt cap. un. *Consuetudinem* Bonifacii PP. VIII et Conc.

Tridentini (Sess. XXIV, c. 12 *de Ref.*), quibus statutum est " Distribu- " tiones qui statis horis interfuerint, recipiant „. Etiam rationes, quae absentes ab hac stricta lege excipiunt, iuxta idem c. *Consuetudinem*, notae sunt, nempe: *infirmitas, seu iusta et rationabilis corporalis necessitas, aut evidens Ecclesiae utilitas.* Et quod haec ultima (Ecclesiae utilitas) intelligatur et applicetur canonicis parochis, qui tempore servitii choralis in animarum cura detenti sunt, *dummodo cura canonicatui immineat.* Ita S. H. C. in *Mediolanen.* 9 Feb. 1609: " Oratorem habentem onus curae " animarum adnexum, si tempore, quo divina officia celebrantur, audiat " confessiones vel alia ad ipsam curam spectantia exerceat, lucrari debere " distributiones quotidianas, etiamsi divinis non intersit „ Item et in *Tortonen.*, 19 Septemb. 1643, etc.

" Attamen in casu animarum cura minime canonicatibus imminet, sed beneficiis parochialibus prorsus distinctis, separatis, autonomis; distributionibus ideo gaudere nequeunt canonici-parochi Gravinae, cum ob exercitium curae animarum, et quidem in ecclesiis propriis a Cathedrali diversis, absentes sint tempore Officii choralis. Hoc optima ephemeris *Il Monitore Ecclesiastico* pluries docuit, et novissime an. 1910 in vol. XXII, pag. 469, iuribus allatis, scilicet Constit. *Cupientes* S. Pii PP. V. et *Instit.* CVII n. 56 Benedicti PP. XIV. Quae cum Canonici recurrentes, eamdem ephemeridem sequuti, in supplici libello retulerint, puto superfluum hic referre.

" Neque hoc solum canonicis-parochis in casu adversatur. Etenim non agitur de cura canonicatibus imminenti, quia cura parochialis, iam ab anno 1621 a Capitulo cathedali per Episcopum prorsus sublata fuit ac dein sex parochiae erectae ad eam exercendam (postea ad quatuor reductae), ecclesiis et bonis propriis, non ex patrimonio Capituli, singulis attributis. Parochi ex tunc et deinceps, communi forma et libera collatione beneficiorum, ab Episcopis pro tempore adlecti sunt et instituti, pleno iure, quamvis Capitulum, in memoriam *matricitatis* aliqua emolumenta exigat, et *specie tenus* curam habitualem habere dicatur. Neque difficultatem facessit quod anno 1881 Capitulum et Parochi convenerint ut deinceps Parochiae capitularibus conferrentur, seu melius, ut Parochi electi canonici fierent; et reditus a Gubernio, per Capitulum vindicati, et parochis assignati, in massam capitularem immitterentur. Licet enim ex hoc unio canonica canonicatuum cum Parochiis sequuta fuisset (quod revera non fuit) semper esset applicanda Constitutio S. Pii V, supra memorata, ex qua ipsi canonici-parochi, cum teneantur residere in parochiali, lucrarentur " fru- " ctus ac redditus omnes Canonicatus, exceptis dumtaxat distributionibus " quotidianis „ Stricto iure ergo canonici-parochi in casu, dum ob curam animarum a choro absunt, punctaturae subiiciuntur seu distributiones non lucrantur. Ita omnes DD. sentiunt.

" Videamus nunc num argumenta seu rationes ab Episcopo favore parochorum allatae in diversam nos abire sententiam faciant. Et primo quidem ob deliberationem capitularem, de qua exemplar in actis habetur.

" In hac deliberatione sermo haud est de exemptione a punctatura pro canonicis-parochis, de quibus dicitur " .... *rimanendo obbligati al servizio* " *della Chiesa come tutti gli altri (meno che nel tempo che attendono*

" *ai servizi della Cura*).... „. Forsan exemptio a punctatura intelligitur comprehensa in parenthesi *meno che* etc.? Canonici adversarii hoc negant (in supplici lib. § *In fatto* n. 3.°), et scribunt: " *Se un significato si deve* " *dare al discusso inciso, non può essere che legittimamente questo : go-* " *dere i Canonici Parroci dei frutti della Prebenda e del Canonicato,* " *quando sono in esercizio della cura* „.

" Ast, attenta interpretatione ab ipsomet Capitulo data, statim post initam conventionem, ab anno scilicet 1881, usque ad annum superiorem, de qua ipse Episcopus fidem facit in suo voto, n. 2, videtur revera, per ipsam parenthesim, Capitulum voluisse canonicos-parochos a punctatura eximere dicente Episcopo - ibi - " *2. Perchè per 31 anni gli addetti alla cura sem-* " *pre sono stati considerati moralmente presenti in Coro...* „ Scimus autem quod " consuetudo est optima et fidelis cuiuscumque dispositionis le- " gis, vel concessionis interpres, et est magistra omnium rerum, omnemque " tollit dubitationem „, ut ait Rota in decis. 1, n. 6 et 7 rec. Et praesertim in casu, quia, ut scribit Pitonius, in *Discept. eccles.*, disc. 159 n. 44 § *Habemus*: " Observantia fundationi proxima et coaeva maiorem sibi vindicat " auctoritatem „.

" Habemus itaque *concessionem* Capituli, *consuetudine* triginta annorum firmatam, favore canonicorum cum cura. Attamen per eas (concessionem et consuetudinem) ius acquisierunt canonici-parochi ad distributiones omnes, quamvis pro curae exercitio absentes, percipiendas, ita ut *pro* eis decidendum sit ?

" Tridentinum Concilium (Sess. XXIV c. 12 *de Ref.*) confirmans cap. un. *de Cler. non resid.* in 6.°, exclusos voluit a percipiendis distributionibus canonicos absentes, nisi pro eis invocari aliqua ex tribus rationibus ibi innutis et conclusit " non obstantibus quibuscumque statutis et con- " suetudinibus „.

" Ideoque concessio Capituli facta canonicis-parochis nequit sustineri, attenta praecisa Concilii Trid. reprobatione statutorum in contrarium facientium ; " Lex enim inferioris impotens ad effectum manet contra legem " superioris „ (Pignatelli, tom. IX, cons. 115 n. 2). Et S. H. C. pluries hoc confirmavit, teste Pallottini (*Collectio Conclus. S. C. C.* tom. VIII, v. *Distributiones quotidianae*), qui, inibi, sub n. 278, scribit ; " ... huiusmodi " enim statuta expresse revocata sunt per Concilium Tridentinum. S. C. " C. in *Rossanen. Iuris participandi* d. 13 Febr. 1745 § *Ambigi* item in " *Turritana Distributionum* d. 14 Dec. 1839 § *Hoc* „. Recenter, d. 20 Sept. 1879 quamvis statuta et consuetudo faverent pro distributionibus canonicis Metropolitanae Ravennaten. absentibus tempore trimestri vacationum, S. eadem H. C., ad dubium : " An Canonici valeant participare de " distributionibus in casu ? „ respondit " Negative „.

" Specialiter vero de consuetudine item negandum, quamvis esset *praescriptiva*, seu saltem quadragenaria, quae in casu non est. Bonifacius VIII enim, dicto c. *Consuetudinem* et Concilium Tridentinum (l. c.) cum statutis et iam consuetudinem contrariam, ut vidimus (n. 19), reprobarunt. Et non solum consuetudinem quae Concilium praecesserit, sed etiam subsequens reprobata est.

" Ad rem Reiffenstuel (in Lib. III Decretal. tit. IV, n. 173) : " Adeo " data conclusio procedit, ut consuetudo percipiendi distributiones quoti- " dianas in absentia non valeat sive introducta fuerit ante relatam Con- " stitutionem Bonifacianam, sive post ; quia Constitutio Bonifacii VIII non " solum simpliter derogat consuetudini recipiendi distributiones in absentia, " sed etiam ipsi resistit, eamque reprobat ut iniquam et irrationabilem, prout " liquet ex illis verbis : *Consuetudinem quae in quibusdam partibus ino-* " *levit etc. penitus reprobantes* „. Idem docent et fere omnes Canonistae, velut Fagnanus, in c. *Licet de Praeb.* n. 77 et 79 ; Garcia. *de Benef.* p. 3, c. 2, n. 430 ; Barbosa *de Canon. et Dignitatib.* c. 22, n. 22; De Luca, *de Can. et Capit.* disc. 3, n. 3, et in *Adnot. ad Conc. Trid.* disc. 1, n. 16, Piton., *Discept. eccl.* in disc. 23, n 16 et 17 atque disc. 112, n. 29; Ferraris, v. *Distributiones* art. 2, n. 1 ; De Herdt, *Praxis Capitular*, c. 30 § 8; Pallottini, l. c., ubi: ".... Lex enim Tridentini tanti est roboris ut nedum " ulla invehi possit eidem contraria consuetudo etiam immemorabilis, sed " ne iurata Capituli Constitutio, ut docet Fagnanus, in c. *Licet de Praeb.* " n. 92, licet auctoritate Episcopi roborata „. Idemque semper docuit H. S. C., velut in *Anagnina Distributionum* 29 Feb. 1744, *Illerden. Absentiae et Distribut.* 3 Mar. 1792, *Derthonen. Constit. Capit.* 12 Sept. 1829, *Ipporegien. Servitii Chori* 30 Ian. 1830, *Valven. Distribut.* 23 Apr. 1853 *Signina* 29 Iul. 1854, *Tranen. Distribut.* 20 Dec. 1862 (Cfr. Em. Card. Gennari, *Consultazioni Morali-Canoniche-Liturgiche*, vol. II, pag. 283).

" Neque opponi potest quod conventio in casu, uti scribit Episcopus in suo voto, *pare abbia valore di contratto bilaterale*, ita ut, per hunc contractum, Parochi consensissent reditus quos habent a Gubernio in massam capitularem immitti, et Capitulum gratificatum esset eis distributionibus, etiam absentibus. In themate enim distributionum quodlibet pactum nullitate laborat, cum a Concilio Trid. (Sess. XXIV c. 12 *de Ref*). decretum fuerit absentes distributiones non lucrari, *quacumque collusione vel remissione exclusa*. Quod a DD. de omni contractu intelligitur, licet posset quis dicere quod unusquisque de sua re pro lubitu disponere valeat. Nihil iuvat ratiocinari de iure disponendi rem propriam, quia, ut scribit Benedictus XIV in citata *Inst.* CVII, sub n. 42, " quamvis id severum " videatur, ut alteri donare non liceat ea, quae sibi quivis comparavit, " tamen parendum omnino est, cum haec iussa indixerit, qui decernendi " facultatem habebat „.

" Quoad tertium argumentum ab Episcopo allatum in favorem canonicorum-parochorum, scilicet, ne negligant pastoralem curam, ut distributiones lucrentur, casu quo punctaturae subiicerentur ; dico ad hoc Episcopi esse ne *mercenarii more* pastores plebem sibi creditam pascantur. Non posset etiam hoc argumentum contra thesim adduci ? Si tales enim sunt, vel erunt canonici-parochi, ut officio pastoris posthabito, choro intersint ne temporale amittant lucrum ; si ad distributiones, etsi absentes, admitterentur, praetextu occupationis in cura animarum, sibi fictae et adsertae, non verae, chorale servitium negligerent. Nonne possem hic dicere *adducere inconveniens non est solvere argumentum* ? De quarto denique argumento Episcepi, seu de expensis quae a canonicis-parochis sustinentur

pro cultu divino et fabrica ecclesiae, dico quod nihil iuvat in casu in rigore iuris quoad distributiones ; et quod fortassis Capitulo exponi posset, ut ex massa communi quamdam pecuniae summam elargiretur quotannis in parochorum levamen, servatis servandis.

" Itaque ex dictis etiam argumenta favore canonicorum-parochorum, in supplici libello supra memorato, et in deductionibus missis sub die 17 Dec. 1912, allata, confutata manent.

" Ast quae superius scripsi de *ordinariis* distributionibus accipienda sunt. Nam si de *extraordinariis*, seu eventualibus sermo instituatur, aliter decidendum, quia *statutum* et *consuetudo* admitti possunt. In casu autem adverto quod consuetudo, cum non sit quadragenaria, atque praescriptiva (D' Annibale, *Summula* P. I, n. 246 ; Santi, *Prael. iur. can.* 1. I. t. IV, n. 17 ; Barbosa, in c. 1 *de praescr. in 6*) admittenda est uti interpretatio concessionis Capituli.

" Sane quod sive a Bonifacio PP. VIII, sive a Tridentino Concilio tam rigide praescriptum fuit,locum non habet,nisi in distributionibus *quotidianis*, quae ex massa capitulari hauriuntur, iuxta Fagnan. in c. *Licet de Praeb.* n. 20, ubi " .... Et dum text. dixit censeri distributiones, quae dividuntur quo- " tidie, respexit ad id, quod frequentius fieri solet : propterea enim appel- " lantur distributiones quotidianae ,. Verum quod circa extraordinarias distributiones servari possint statuta, consuetudines et benefactorum voluntas, sententia Benedicti XIV, in memorata *Inst.* CVII, n. 58 ; atque Pitonii, *Discept.* 1; Scarfant. ad Ceccoper. l. 2, t. 10, n. 1. Imo ipsiusmet S. H. C. in *foliis* causarum in *Bosanen.* 6 Feb. 1734 et in *Anagnina* 20 Nov. 1819.

" Si ergo minime concedendae sint distributiones ordinariae canonicis-parochis, in casu, extraordinariae seu eventuales non sunt denegandae eis, cum concessio Capituli, observantia triginta annorum et amplius firmata, admitti possit, ut vidimus num. praecedenti. Attamen dummodo dantis vel testatorum voluntas non obstet (1).

Ioseph Famelli, *Antistes urbanus. S. C. Concilii Consultor.*

II.

Circa il diritto di benedire gli animali ; delle sovvenzioni dalle oblazioni delle confraternite ; dei funerali delle confraternite ; e tutto ciò, quando una parrocchia sia stata smembrata dall' autorità.

Narnien. Iuriuu Parochialium. — 12 loco 13 Dec. 1913. — Vertitur praesens controversia inter parochum ecclesiae S. Francisci loci *Calvi* Narniensis dioecesis et locales Confraternitates seu parochum

(1) Non ostante l' erudito voto dell' egregio Consultore, la S. C. ha creduto di risolvere a favore dei canonici-parrochi, stante le peculiari circostanze del caso ; ed anche perchè, trattandosi di cura di anime, la S. C. anche altre volte è stata benigna ad ammettere le consuetudini contrarie al diritto, come fu detto nelle nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, pag. 287, *b*) — N. d. R.

Collegiatae S. Mariae eiusdem oppidi, circa 1.° ius benedicendi animalia in festo S. Antonii abbatis. 2.° cotributiones pro expensis cultus. 3.° ius funerandi seu sepulturam sodalium. 4.° denique circa assignationem et administrationem cuiusdam pii legati. Quae omnia quamvis levis momenti argumenta non parum tamen parvi oppidi pacem perturbant.

Quaestiones originem trahunt ex facto translationis curae animarum ab ecclesia subsidiaria civitatis ad aliam extra moenia. Olim enim in praefato oppido, praeter nonnullas sodalitates proprium oratorium habentes, unica extabat paroecia, scilicet Collegiata ecclesia S. Mariae una cum alia ecclesia succursali, ad quam parva tantum populi pars pertinebat. At anno 1895 Praesul Boccanera agricolarum spiritualibus necessitatibus cupiens aptius providere, cura pastoralis a parva S. Valentini ecclesia transferre duxit ad ecclesiam S. Francisci extra moenia, quae propter civilem suppressionem fuerat a Fratribus Minoribus derelicta. Exinde enunciatae contentiones exortae sunt. In primis enim rector novae paroeciae S. Francisci pro se contendere coepit ius animalia benedicendi in festo S. Antonii Abbatis atque oblationes percipiendi; eo quia oblatores in maxima parte sunt ruriculae ad suam iurisdictionem pertinentes; dum e contra huiusmodi benedictio semper haberi consuevit in oratorio S. Antonii Abbatis intra ambitum ecclesiae collegialis posito. Ut rem pacifice componeret Ordinarius anno 1910 proposuit, 1.° ut animalium benedictio fieri uti antea deberet in Oratorio S. Antonii, utroque tamen parocho interveniente, 2.° ut oblationes, detractis expensis, aequis portionibus inter eorumdem ecclesias dividerentur. Haec tamen compositio post primi anni experimentum, parocho S. Mariae minime arrisit.

Praeterea quoad secundam quaestionem pia Sodalitia favore ecclesiae Collegiatae quaedam contributiones praestare solent pro expensis cultus et etiam procurationes occasione Sacrae Visitationis. Iis pro sua quoque ecclesia partem nunc habere autumat parochus S. Francisci.

Insuper quoad tertium dubium cum Confraternitates sedem habeant intra limites ecclesiae S. Mariae, evenit ut fere omnes ibidem sepulturam assequantur, etsi subditi sint alterius paroeciae S. Francisci. De qua re pariter parochus conqueritur.

Quarto demum cum Sac. Ronconi Canonicus S. Mariae in Via Lata legatum relinquerit Capitulo Collegiatae loci *Calvi* in favorem tamen Oratorii S. Iuvenalis, cumque nunc hoc Oratorium pendeat a nova paroecia S. Francisci, quaeritur cuinam ecclesiae legatum sit assignandum et a quonam administrandum.

Hisce positis S. C. Concilii proposita fuerunt enodanda una cum voto Consultoris, sequentia dubia:

I. *Cuinam competat ius animalia benedicendi die festo S. Antonii Abbatis atque oblationes percipiendi in casu.*

II. *An Confraternitates quae sedem habent in ecclesia parochiali S. Mariae contribuere debeant pro expensis cultus favore ecclesiae S. Francisci in casu.*

III. *An sodales dictarum Confraternitatum qui expresse sepulturam non elegerint debeant sepeliri in ecclesia S. Mariae vel potius in propria paroecia in casu.*

IV. *Cuinam spectet administratio pii legati Ronconi in casu.*

Die vero 12 loco 13, EE. PP., in plenario coetu coadunati, diligenti super hisce rebus peracto examine, rescribi mandarunt:

Ad I. Reformato dubio: An impediri possit quominus parochus S. Francisci animalia benedicat die festo S. Antonii Abbatis in casu? — Resp.: Negative.

Ad II. Negative. Episcopi tamen erit curare ut onera missarum fideliter adimpleantur, et quatenus id, ob inopiam, fieri nequeat, impetrentur a S. Sede opportunae sanationes et reductiones.

Ad III. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad IV. Spectare Camerario Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Mariae, et, durantibus praesentibus rerum adiunctis, parocho eiusdem Ecclesiae, sub vigilantia tamen Episcopi.

Quam resolutionem SS. D. N. Pius PP. X in audientia die 15 eiusdem mensis et anni Secretario h. S. C. concessa dignatus est in omnibus approbare.

ANNOTAZIONI.

Perchè la prefata risoluzione possa ben comprendersi, giova aver sott' occhi il voto del Consultore, che è come segue:

" Infra moenia oppidi cui nomen *Calvi*, Narniensis Dioecesis, praeter Ecclesiam Parochialem Collegiatam S. Mariae, alia extabat Paroecia succursalis sub titulo S. Valentini, necnon nonnulla Oratoria seu Confraternitates in utriusque ambitu.

" Extra moenia autem religiosa Minorum familia sacra obibat in ecclesia praeclari sui fundatoris S. Francisci. At sub angustia civilium legum his ultimis discedere coactis, factum est ut per Decretum Ex.mi Praesulis Boccanera sub die 10 ian. a. 1895 cura S. Valentini penes ecclesiam S. Francisci translata fuerit, in gratiam certe incolarum ruri degentium. Ut solet, variae hinc exortae sunt controversiae, praesertim ratione Confraternitatum dicti oppidi: quae controversiae licet parvi momenti se prodant, huius tamen S. C. aditus praetergressae sunt pro definitivo iudicio.

" Brevitatis causa eas una cum disceptatione referemus.

" I. Primum dubium versatur circa ius animalia benedicendi in festo die S. Antonii Abbatis. Haec benedictio usque in praesens locum habuit in Oratorio Sancti Antonii, fideliumque oblationes, detractis expensis, tradebantur Ecclesiae Collegiatae S. Mariae in cuius territorio Oratorium extat. Ve-

rum actualis Parochus Sancti Francisci contendit idem pro se ius animalia in propria ecclesia benedicendi; sin minus partem habendi oblationibus. Licet enim haec in praefato Oratorio adhuc colligi velint, fere omnes tamen oblatores, utpote ruricoli, ex sua paroecia illuc affluunt. Ut rem componeret, tribus abhinc annis, Ex.mus Ordinarius proposuerat:

" 1.° Che alla benedizione degli animali, *da farsi come in antico all' Oratorio di S. Antonio,* intervenisse non solo il Parroco della Collegiata, " ma anche quello di S. Francesco, essendo questo il Parroco effettivo dei " coloni che portano il bestiame a benedire;

" 2.° Che la Confraternita, tolte le spese per la benedizione, impiegasse " il rimanente a vantaggio non della sola Collegiata, ma in misura uguale " anche di S. Francesco. — Questa proposta (narrat idem Ordinarius) per " un anno fu osservata; ma poichè essa riduceva alla metà l' emolumento " oggi percepito dalla Collegiata sola, il Parroco di questa ha fatto ricorrere la Confraternita alla S. Sede, dichiarando nella supplica che la Confraternita conta sull' introito della Benedizione di S. Antonio per sopperire alle spese di manutenzione e ufficiatura dell' oratorio e *di altra Chiesa, senza però specificare che quest' altra Chiesa è proprio la Collegiata* „.

" Duo itaque examinanda veniunt:

1) Ubinam et a quibus fieri debeat benedictio, de qua in casu.

2) Cui spectent fidelium oblationes.

" 1.° Quoad primum haec adnotamus:

a) Certum est Parochum S. Francisci ius istius benedictionis aliis denegare non posse ." Quaedam functiones adsunt, ut adnotat cl. D' Annibale (*Summ. th., mor.*, v. I, § 98, n. 63) quibus aliquid iurisdictionis inest, unde vocantur parochiales; quaedam autem quae ex mera Ordinis potestate consistunt et dicuntur sacerdotales: eiusmodi sunt benedictio seminum, ovorum, animalium et similium. „—Et pressius Ferraris: " Benedictiones animalium in die festo S. Antonii Abbatis dare et oblationes recipere ab aliis Cappellanis et Rectoribus aliarum ecclesiarum intra fines Parochiae existentium (*et a fortiori dicendum extra hos fines*) nec prohibere nec impedire valet Parochus, quia inter functiones parochiales ista benedictio non connumeratur. (S. Cong. Episc. et RR. in *Fulginaten.*, 25 mart. 1685 et in *Tudertin.*, 18 nov. 1695; S. Congr. Conc. in *Ravenn.*, 12 nov. 1695; etc.; ad voces *Benedictio*, art. V, n. 21, et *Confraternitas*, n. 1).

b) At si Parochus iure caret hanc benedictionem impertiendi *privative quoad alios,* (D' Annibale, l. c.) erit ne, in casu, Oratorio S. Antonii item *ius privative quoad coeteras ecclesias etiam parochiales memorati oppidi?* Iura parochialia non praescribuntur; in praesenti autem, ut vidimus, non agitur de iure parochiali praescribendo. Hoc posito: " *Ab immemorabili* e " con esclusione delle Chiese parrocchiali site ambedue entro l' abitato, " come pure di qualsiasi altra chiesa, vi è stata fino ad oggi consuetudine " fare *(in oratorio S. Antonii)* il Triduo di preparazione e la Festa con " concorso di fedeli d' ambedue le Parrocchie che comprendono anche la " campagna...; consuetudine legalizzata anche dopo la nuova divisione delle " due dette Parrocchie col Decreto del cessato Vescovo di Narni, Mons.

" Boccanera in data 17 gennaio 1902 „ (Datum est 10 ian. 1905). Agitur itaque de *consuetudine facti* quae cum *a)* non sit irrationalis et *b)* a maiori parte communitatis fuerit diu — per actus non interruptos — inducta, *c)* superiore ecclesiastico minime contradicente (Bucceroni, *Theol., mor.*, v. 1, n. 190) " transit eo ipso in consuetudinem *iuris*... et pro lege non immerito custoditur „. (D' Annibale, *Summ. th. mr.*, v. I, §§ 245-247). Stat itaque in favorem Oratorii S. Antonii verum *privilegium* quatenus " Privilegium acquiri potest (etiam) praescriptione seu consuetudine legitime praescripta. *Communis per testum in Cap. Novit 13, de Iudicis, et Cap. Super quibusdam, 26, de verborum significatione.* Consuetudo enim legitime praescripta habet vim Privilegii et inducit Ius Arg. cit., cap. Novit. 13„ (Ferraris, *Privilegium*, art. 1, n. 20). Hinc propositio quam alibi refert idem Ordinarius, iuxta quam " abrogato il Decreto di Mons. Boccanera si " permettesse la Benedizione *tanto all'Oratorio di S. Antonio, quanto alla " Parrocchia di San Francesco*, lasciando liberi i coloni di portare gli " animali nel luogo di loro maggiore soddisfazione „ non probanda videtur.

c) Num in diebus saltem diversis id licebit?

" Et quidem si res speculative spectetur fortasse esset affirmandum ex noto principio quod " Omnia privilegia quae cedunt in praeiudicium alterius stricte sunt interpretanda. Ex cap. super eo, 15, *de Offic. Delegati*, " Licet 12, *de offic. Ordinarii* etc. „. (Ferraris, l. c., n. 28; d' Annibale, l. c., n. 228; Bucceroni, l. c., n. 256). In casu autem tum ecclesia S. Francisci, tum coeterae ecclesiae etiam non parochiales, certum ius haberent ad praefatam functionem quae est mere sacerdotalis et cuiquam de se competere potest. Sed in praxi haud rem consulerem, eo quod benedictio de qua agitur et Patrono S. Antonio, et oratorio eius nomine dicato, et festo diei ita connexa apparet ut per benedictionem alibi, licet alio die, concessam idem videatur ac ipsum privilegium perimere, necnon amplioribus contentionibus aditus patefacere. Potius, cum maxima fidelium pars ex rurali paroecia S. Francisci dictum oratorium petat, magis et iuri et aequitati conforme se praebet Decretum iam relatum Ex.mi Ordinarii quo statuebatur, ceteris immutatis, ut ad benedictionem impertiendam etiam rector novae illius paroeciae advocetur.

" 2.° Maior fit oppositio quoad alteram Decreti partem quae attingit fidelium oblationes. " Più che per la questione del diritto, (scribit Prior Con- " fraternitatis) la controversia nacque e vive per l' interesse temporale, cioè " per la cera ed elemosine che vengono alla Confraternita e delle quali il " Parroco di S. Francesco vorrebbe aver parte. Ma già s' è detto che la " Confraternita in tale ricorrenza sostiene anche delle spese e non altri; " quindi varrebbe il detto: *Qui onus et commodum sentire debet* „.

" Ut res enodetur haec alia iuverit advertere:

a) Certum est in assignatione oblationum attendi in primis debere offerentium voluntatem. " Quamvis ex praxi antiqua, scribit cl. Wernz, parochus haberet intentionem quamdam in iure fundatam quod oblationes fidelium cederent in ipsius commodum, tamen nostra aetate imprimis attendenda est intentio fidelium cuinam suis oblationibus velint beneficium conferre. Praterea ratio habeatur necesse est consuetudinum et statutorum

particularium etc. „ (*Ius Decretal.*, tom. III, pars 1, n. 222, IV). Duplex autem haec voluntas distingui potest: explicita seu manifesta et praesumpta seu interpretativa. In re nostra facto ipso manifestum est oblationes fidelium in die festo S. Antonii impendi ante omnia oportere in iis quae ad cultum ipsius Oratorii necessaria iudicantur.

b) Quid autem de iis quae supersunt, detractis expensis? Voluntas hic subest offerentium praesumpta seu interpretativa. Et generatim praesumitur in favorem ecclesiae Parochialis intra cuius fines Capella seu Oratorium extat. Ideo tamen quia eidem parocho cura spiritualis offerentium supponitur inhaerens. Unde scribit I. Ferrari (*Inst. Can.*, v. II, n. 594): " Oblationes ex iure communi illi addicuntur parocho, in cuius parochia factae fuerunt, quia factae praesumuntur ob curam spiritualem, quae ibi parocho incumbit „. Nec diversimmode Pallottini (v. *Parochus*, § 7, num. 12): " Eiusmodi regula (in favorem Parochi) limitatur si oblationes fiunt intuitu Capellae etc.; tunc enim *cum non dentur oblationes ratione administrationis Sacramentorum cessat quaelibet praesumptio parocho favorabilis* „ In *Ferrarien. Confraternit.*, 14 sept. 1782. (Cf. etiam Pignatelli, *Cons.*, t. IV, c. 160; t. VI, c. 83; t. X, c. 142, n. 3). Iamvero cum in casu maxima pars offerentium a Praeposito S. Francisci spiritualiter regatur divinaque recipiat, adversus eorumdem voluntatem praesumi non videtur si praeter parochum alienum (S. Mariae) etiam hic (*S. Francisci*) advocetur in partem oblationum quae a suis fidelibus fiunt.

" In particulari autem id admittendum evincitur, tum quia:

a) certo constat de parochialitate maioris partis offerentium;

b) tum quia hi pro benedictione animalium extra suam Paroeciam se conferunt, non quasi libera electione id agant, sed vi privilegii, de quo iam locuti sumus;

c) tum praesertim quia ideo olim soli Collegiatae superfluae eleemosynae cedebant, quatenus et ab ea (ut melius videbimus in quaest. III) coloni spiritualiter regebantur. Aliunde cum nova parochia S. Francisci sit recentissimae institutionis, neque valet illud factum aliquid contra eam praescribere;

d) denique quia ratio oeconomica a patronis Oratorii fere unice invocata non suffragatur.

" Scribit enim Ordinarius: " Tal funzione (pro festo S. Antonii) è co-
" stata in media solo L. 7,50 all'anno, cioè L. 5 pel sacerdote e L. 2,50
" pel pane ai befolchi... solo pel giorno della Benedizione occorre l'opera
" del sagrestano... Non so dunque come le lettere e la nota di spese a ca-
" rico della Confraternita di S. Antonio, presentate ora da questo Parroco,
" possano conciliarsi coi libri di amministrazione cumulativa delle Confra-
" ternite di Calvi; e molto meno comprendo su quali basi lo stesso Par-
" roco abbia potuto presentare.., una memoria a nome della Confraternita
" di S. Antonio... e asserire che la stessa Confraternita non poteva rinun-
" ziare all'introito della Benedizione delle bestie per la ragione che da quel
" solo introito traeva i mezzi per soddisfare i suoi rilevanti oneri „.

" Quae cum ita sint censerem etiam quoad 2.am partem Decretum Ex.mi Praesulis confirmari posse.

" II. Sub ampliori obiecto exurgit altera quaestio, nempe circa universas contributiones quas Pia Sodalitia erogant in favorem Ecclesiae Collegiatae, ubi sedem iam diu habent.

" Iis contributionibus partem nunc habere autumat etiam nova Parochia S. Francisci. Et quoniam hae Confraternitates eidem Collegiatae subveniunt etiam quoad procurationes praesentandas occasione Sacrae Visitationis, petitur ut pro utraque Parochia procurationes praebeant.

" Verum cum peculiaria adiuncta quae pro antecedenti quaestione comperuimus, hic generatim desint, nihil quoad omnia innovandum esse videtur. Sane:

a) Deest fundamentum iuridicum invocatae participationis.

" Il Parroco di S. Francesco, scribit Ex.mus Ordinarius, per partecipare " in qualche modo al contributo che le Confraternite sogliono passare in " Calvi per le spese di culto e per quelle della S. Visita, vorrebbe che si " riportassero nella sua Chiesa le Confraternite che anticamente avevano " sede in S. Valentino e che poi furon portate in Collegiata, in occasione " di una prolungata vacanza di quella Parrocchia „. Iamvero personalitas iuridica Paroeciae S. Valentini in medium adducta, ita alibi ab eodem Ordinario perstringitur:

" Quel Paese prima formava una Parrocchia sola e *ora* è stato diviso " in due... È vero che anche quando Calvi formava una Parrocchia sola, " esisteva una Chiesa succursale (quella di S. Valentino) con piccola fra- " zione di popolo (vix 300); ma quella Chiesa, appunto perchè succursale, " formava come un annesso dell' unica Parrocchia, e anno per anno veniva " *assistita* a turno *da un Canonico dell' unica Parrocchia* e quindi an- " che *tutte le attribuzioni Parrocchiali si concentravano nell'unica Chiesa* " *Collegiata e Parrocchiale* „.

" Nec dissimiliter tradit ipse Parochus Sancti Francisci.

" Ex quibus fit ut non difficulter credamus parti adversariae, adserenti: " Mai (dicta Sodalitia) hanno soddisfatto *neanche in minima parte al-* " *l' altra parrocchia quando si trovava in S. Valentino* „.

" Meliori prorsus fundamento in causam vocatae fuissent eae Confraternitates quae in ambitu novae Paroeciae inclusae mansissent: quod de facto non accidit, cum omnes sedem alibi habeant, i. e. intra fines Collegiatae.

" Praeterea haud expediens haec translatio iudicatur.

" Temo — scribit Ex.mus Praesul — che ciò possa portare confusione e " forse anche diserzione delle Confraternite „. Unde nec ipse eius antecessor, qui novam Paroeciam veteri suffecit, de hac re cogitavit.

b) Diversam quoque proponeret solutionem Ordinarius. " Il mio remissivo parere sarebbe che le Confraternite conservassero la loro sede in Col- " legiata, ma nello stesso tempo si obbligassero a prender parte anche alle " feste solenni in S. Francesco (quae res ipsius Ordinarii iudicio relinqui " poterit)... e che di più le Confraternite, erette una volta in S. Valentino, " riportassero dalla Collegiata in S. Francesco il contributo che una volta " passavano alla loro antica sede „ (*Sed vide nuper dicta. Fortasse haec contributio desinebat " nell' unica Chiesa Collegiata e Parrocchiale*).

" Hanc autem contributionem ita alibi Praesul declarat: " Io qui distin-

" guerei fra i contributi specificamente assegnati alla Chiesa di S. Maria " a carico delle Confraternite e costituenti perciò l' attivo della Parrocchia, " e i contributi di pietà spontanea, come per esempio l' offerta di cera e " il concorso alle spese di funzioni che ogni Parroco deve fare, anche se " non ha le Confraternite che lo aiutano „. Sed huius distinctionis exsecutio difficultatibus obnoxia apparet. Quod aliquatenus ipse proponens non diffitetur: " È vero che il Parroco di S. Maria (che è il Segretario e l' am- " ministratore vero di tutte le Arciconfraternite) saprà trovare il modo di " poter dire che tutto è dovuto alla sua Chiesa o almeno agli altari della " sua Chiesa „. De facto iam hic Parochus distinctionem praeoccupaverat scribens: " Le Confraternite locali erogano le loro rendite a beneficio delle " proprie Cappelle, ove hanno sede nella Chiesa di S. Maria Collegiata e " delle Chiese proprie „.

c) Sed utcumque negotium vertatur, maxima insuper subest difficultas ex tenuitate reddituum. Declarat Parochus S. Mariae: " Sono oramai " le rendite tanto ridotte da non poter nemmeno soddisfare completamente " ai Legati di Messe... e se le Confraternite per assurdo dovessero pensare " alle spese di culto nella Parrocchia di S. Francesco, la Parrocchia stessa " (S. Francisci) non potrebbe più percepire il compenso del 15 % quale " ora le ha assegnato il Fondo per il Culto „. Revera, quamvis in prospectu expensarum a Sodalitiis exhibito quaedam ultra modum aucta Episcopo videantur (e. gr. sumptus candelarum), dum e contra copiose haec a fidelibus offeruntur; expensae pro Festivitate S. Antonii, Procurationes, etc. deest tamen eiusmodi pecuniae excessus qui subdividi valeat inter duas Paroecias. Imo nullus adest excessus sed defectus. Ita sane refert ipse Ordinarius: " Consultato da me il libro di Amministrazione cumulativa di " tutte le Confraternite, mi è risultato per l' ultimo ventennio quanto ap- " presso:

" 1) che la rendita complessiva di tutte le Confraternite è stata in me- " dia di circa L. 350 all' anno *e che altrettanto n' è stata pure l' uscita;*

" 2) che in quest' uscita non è entrata mai alcuna spesa per Legati di " Messe e che *i Legati son rimasti tutti insoddisfatti, per mancanza* " *di mezzi, stante l' impiego delle rendite in altri titoli* „.

" Haec autem talia sunt ut satis remota et insufficiens evadat ratio in favorem novae Paroeciae ab Ordinario producta, scil. quia " si deve pre- " sumere che i fondatori delle Confraternite abbiano inteso di favorire la " Cura d' anime di tutta la popolazione di Calvi, non di escludere gli abi- " tati di campagna che allora formavano un popolo solo con quelli di paese „. Nam, ut alia omittamus, praeprimis saltem praesumi debet mentem eorum fuisse ut Pia Missarum relicta, usquedum opes aderant, exsequerentur.

d) Denique quoad procurationes, absque dubio " Confraternitates tenentur contribuere pro victualibus Visitatoris, seu Episcopi visitantis (S. C. C. *in Derthon.*, 4 maii 1652, *in Boian.*, 14 dec. 1654). Et non obstante consuetudine contraria non contribuendi S. C. C., *in Signin.*, 2 aug. 1670 „ (Ferraris, *Confratern.*, art. III, n. 21). Quod autem pro utraque Parochia contribuere debeant, ut petit Parochus S. Francisci, quaestio sic reincidit in ea quae nuper adnotavimus et nihil pariter innovandum apparet.

" Restat ut aliis Pastoralis sollicitudinis mediis hic Parochus suae ecclesiae provideat.

" III. Tertium dubium attingit ius funerandi. Cum enim omnes Confraternitates resideant in Ecclesia S. Mariae, evenit ut omnes vel fere sodales ibidem etiam sepulturam assequantur, etiamsi alienae S. Francisci Paroeciae subditi extent. De qua re haec scribit Praepositus S. Mariae. " Se " (il defunto) appartiene a Confraternita i soci della quale si siano obbli- " gati liberamente ad avere i suffragi ed esequie nella propria sede, an- " zichè nella propria Parrocchia,... il Parroco potrà esigere la quarta fu- " neraria e non mai obbligarla, etc. „.

" Sed videndum est quaenam in hac electione voluntas requiratur; an sufficiat praesumpta, an collectiva. Generatim (nam omittimus quae attinent Regulares, Episcopos, etc.) quisquis nullam habeat maiorum sepulturam nec aliquam sibi elegerit, sepeliendus est in propria Parochia ubi Sacramenta suscepit. Quae dispositio adeo taxative imperat ut qui aliquem induceret ad eligendam sepolturam in alia ecclesia, relicta Parochiali, olim in excomunicationem Clementinam incidebat (per Const. Apost. Sedis sublatam) et adhuc certe illicite agit (Alberti, *Theol. Past.*, part. V, n. 24, X). Proinde non sufficit in hoc negotio mera praesumptio aut simplex desiderium, sed requiritur vera et libera voluntas, de facto manifestata tum scriptis tum viva voce aut nutibus per duos testes. Confessarii attestatio admittitur; difficilius Parochi (alieni) ob suspicionem ne hic in proprium commodum deponat (ib.).

" Ex quo principio sequitur haud esse satis quod quis alicui Confraternitati nomen dederit, sed requiri expressam et individuam eligentis declarationem. Et confirmatur tum ex textu, tum ex pluribus SS. CC. decisionibus. Operis pretium est fere integre referre quae ad rem habet Ferraris: " Confratres decedentes, non electa sibi explicite sepultura in sepulcro sui Oratorii seu Confraternitatis, debent sepeliri in Ecclesia Parochiali „. (S. C. C. in Neapoli 13 febr. 1660 ad 7). Quin insuper: " Electio sepulturae facta a Confratribus collective et collegialiter sustinetur et valet solum pro illis qui *individualiter* consenserunt ut patet ex sequentibus declarationibus S. C. C. 16 maii 1682, (*sequitur declaratio*)..... Ubi vides per illa verba *individualiter consentientes* aperte denotari quod Confratres *quamvis collective et collegialiter sepulturam eligant adhuc non comprehenduntur illi qui nominatim et individualiter non consenserint* (S. C. EE. et RR., *in Camerinen.*, 18 aug. 1690 „ etc. (v. *Confraternitas*, art. V, num. 1-8). Quae cum nimis clara sint restat ut plene subscribamus iis quae habet Ex.mus Presul: " Il Camposanto è di ambedue le Parrocchie, " e quindi ambedue sono tumulanti (ciascuna pei propri defuncti), e le " Confraternite effettuano il trasporto dei cadaveri, non l' Associazione " (sensu canonico accepta), che rimane propria del Parroco del defunto, a " meno che questi in vita non abbia (subintellige: omnino libere et absque " alieni Parochi ingerentia) disposto altrimenti „.

" IV. Ultima quaestio respicit assignationem et administrationem cuiusdam Pii Legati.

" Anno 1858 Rev.mus Andreas Ronconi, Canonicus apud S. Mariam in

Via Lata summam relinquebat 100 Sc. Romanorum administrandam a *Camerlengo* pro tempore Capituli Collegiati suae civitatis (Calvi), ea lege ut quotannis per gyrum unus ex Canonicis tres Missas in Oratorio Sancti Iuvenalis applicaret; reliquum in favorem cederet ipsius Oratorii. Interim factum est ut Capitulum Collegiatum desineret, et Oratorium S. Iuvenalis in ambitu novae Parochiae S. Francisci comprehenderetur. Utri nunc assignatio et administratio dicti Legati tribuenda erit?

" Certum in iure est ultimas voluntates debere adamussim servari, ubicumque id possibilitas praestet; in aliis meliori et proximiori modo interpretari (Reiffenst., h. t, n. 804). Hoc posito:

a) Nulla difficultas quoad ea quae supersunt detractis eleemosynis Missarum: " Il resto dell' annua rendita della Cartella e li frutti di due pic- " coli censi... si terranno in deposito dal signor Camerlengo amministra- " tore *per erogarli in altri bisogni di questo piccolo oratorio* „.

b) Quoad distributionem Missarum de qua dicitur: " Un Canonico per " anno dovrà ivi (in Oratorio) celebrare tre Messe „ etc. (ib.) satis patet Communitati testatorem favere maluisse. Et proinde nec iniuria consuleretur si in praesentibus adiunctis exiguus oppidi clerus vel saltem uterque parochus, sub quadam regula iudicio Episcopi determinanda, ad illud munus admittantur.

c) Quoad administrationem ratio sufficiens non apparet cur haec veteri Collegiatae subtrahatur, dato quod per decretum Episcopale an. 1895 iam cit. nihil immutatum deprehendatur quoad iura istius Ecclesiae, sicut et in praecedentibus compertum est. Ex eo autem quod Oratorium S. Iuvenalis in ambitu novae Paroeciae S. Francisci inclusum remanserit parum deducitur, nam iurisdictio parochialis administrationem Oratoriorum, in eius circumscriptione existentium, necessario non attingit.

" Probatur ex celebri Decreto *Urbis et Orbis* Congr. SS. RR. 10 decem. 1703 et ex Commentario Benedicti XIV in *institutionibus ecclesiasticis* aperte docentis: parocho, vi suae iurisdictionis facultatem non inesse administrandi Confraternitatum bona. " Illis quoque conceditur (Oratoriis in ambitu Parochiae) ut bona sua administrent et libere impendant inconsulto Parocho, ut constat ex quaestionibus 28, 30, 31 (citati Decreti) et ex responsis quae data fuerunt „ (Inst. 105, § 5, n. 99 et item in § 7, num. 130. Cfr. etiam *Acta S. Sedis,* v. I, p. 582 et v. II, p. 517, nn. II, III).

" Poterit itaque relinqui administratio Ecclesiae Collegiatae S. Mariae, sub directa Episcopi vigilantia pro Legati executione.

ANTONIUS VELARDI, C. P. S. *S. C. Concilii Consultor.*

Sacra Congregazione de' Riti

Circa il Calendario della Città di Roma e del suo distretto.

Romana — 10 Dec. 1913 — Praesens Kalendarium ecclesiae universalis cum additionibus et variationibus propriis cleri Romani, ad nor-

mam rubricarum et decretorum, potissimum Motus Proprii diei 23 octobris 1913 et subsequentis decreti diei 28 eiusdem mensis et anni redactum, atque ab E.mo et R.mo cardinali Basilio Pompilj in Urbe Vicario generali exhibitum, sacra Rituum Congregatio, revisione rite peracta, probari posse censuit.

Quibus omnibus per subscriptum sacrae Rituum Congregationis secretarium relatis, sanctissimum Dominus noster Pius Papa X praedictum Kalendarium cum enunciatis additionibus et variationibus ratum habuit et probavit, illudque ab universo clero almae Urbis eiusque districtus inde ab anno 1915 servandum benigne concessit atque praescripsit.

Mandavit insuper Sanctitas Sua, ut huiusmodi Kalendarium cleri Romani adhibeatur tum in Basilicis patriarchalibus Lateranensi et Liberiana, tum in minoribus almae Urbis Basilicis, Collegiatis, ceterisque Ecclesiis non exemptis, itemque in Religiosis Familiis quae Romae degunt et proprium Kalendarium non habent; facta potestate eisdem Basilicis, Collegiatis, Ecclesiis et Religiosis Familiis Festa respective propria adiiciendi iuxta rubricas et decreta, ea tamen sub lege et conditione, ut horum Festorum elenchus ad tramitem Instructionis sacrae Rituum Congregationis diei 12 decembris 1912 confectus, intra proximum mensem martium anni 1914 propositus et a sacra Rituum Congregatione revisus, antea Apostolica auctoritate adprobetur.

Contrariis non obstantibus quibuscunque.

Die 10 decembris 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di un libro.

Decretum. — *Feria V die 13 novembris 1913* — Sacra Congregatio eminentissimorum ac reverendissimorum sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a sanctissimo Domino nostro Pio Papa X sanctaque Sede apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, de peculiari Ssmi D. N. Pii Papae X mandato damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat opus inscriptum:

Antonietta Giacomelli, *Per la riscossa cristiana. Milano 1913.*

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedictum opus damnatum atque proscriptum, quocumque loco et quocumque idiomate,

aut in posterum edere, aut editum legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Datum Romae, die 13 novembris 1913.

Franciscus Card. Della Volpe, *Praefectus*.
Thomas Esser, O. P., *Secretarius*.

Sacra Rota Romana

I.

Nullità di matrimonio *ex errore qualitatis et ex defectu consensus*.

Limburgen. Nullitatis matrimonii — 2 Genn. 1913 — Emilio Giacomo Teichert, di Lorsbach, aveva fatto il fermo proposito di non contrarre matrimonio fuor che con una vergine. Propostagli nel novembre del 1907 la signorina Elisabetta o Elsa Wilhelm, e, sapendo ch' essa era già stata in trattative di matrimonio con un altro giovine, così allora le disse: " Elsa, io non sposerò mai una ragazza che sia stata deflorata. Tu lo fosti? „ — " No, giammai „ — le rispose la giovine. Giacomo le prestò fede e non se ne parlò più. Ottenuta la dispensa dall' impedimento *mixtae religionis*, essendo la fidanzata protestante, fu contratto il matrimonio il 1.° febbraio 1908. Ma dopo circa tre mesi, una sera l' Elsa confessa spontaneamente al marito di esser incinta per relazioni avute col primo fidanzato, l' operaio Haln. Il marito la caccia sull' istante da casa, chiede al tribunale civile l' annullamento del contratto matrimoniale e l' ottiene il 5 gennaio 1909. Dopo questa sentenza, si rivolge alla Curia vescovile di Limburg per far annullare anche il matrimonio religioso, adducendo l' errore sulla qualità della persona e il difetto di consenso per la condizione apposta e non verificata. La Curia è favorevole e il 7 ottobre 1910 dichiara nullo il matrimonio per difetto di consenso da parte del marito. Ma il difensore del vincolo appella alla Curia metropolitana di Friburgo, la quale, il 7 febbraio 1911, cassa la prima sentenza, dichiarando " *non constare de nullitate matrimonii* „. Lo Teichert ricorre alla S. Rota, e la causa viene trattata innanzi agli Uditori Mons. Perathoner, *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Alberti, col seguente dubbio concordato:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

E il 2 gennaio 1913 fu deciso:

Negative.

Eccone le principali ragioni:

a) In diritto — L' errore annulla il matrimonio se avviene soltanto: 1.° intorno alla persona, 2.° intorno a qualità che si converte nella

persona, 3.° intorno a qualità determinata prima delle nozze come *conditione sine qua non*, 4.° intorno alla condizione servile.

b) Nel nostro caso si escludono il primo e l' ultimo motivo: resterebbero gli altri due.

c) Ma l' errore intorno a qualità che si converte nella persona non esiste se non quando venga a mancare una tale qualità per cui la persona non può dirsi più quella stessa che si vuole sposare. Onde l' *Istruzione Austriaca*, § 14, stabilisce questa regola: „ L'errore ricade sulla persona quando si tratta di *qualità con cui soltanto* si determina la persona del coniuge „. E però l' Aichner (*Comp. iur. Eccl.*, ed 11 pag. 605 seq.) commenta: „ Per tal errore due cose si devono provare nel foro esterno: 1.°) che la persona non fu nè vista, nè udita, nè trattenuta mai in colloquio da chi deve sposarla; ma soltanto in relazione per lettera o per procuratore; 2.°) che la stessa persona venga determinata unicamente da una tale qualità (che è poi quella che manca), che sia a lei esclusiva, individuale; come se uno dicesse di non volere sposare che la primogenita. La ragione è che chi deve contrarre con tale persona non se ne forma altra idea che dalla speciale qualità ad essa propria e con la quale viene precisata: e perciò se la qualità manca, manca a un tempo il fondamento e l' oggetto sostanziale del consenso, e di conseguenza il consenso medesimo. In ciò son d' accordo e gli antichi canonisti (Cfr. v. g., Reiffenstuel, l. IV, t. 1, n. 348) e i moderni, tra i quali il Gasparri (II, ed. 3, p. 883) e il Wernz (IV, ed. 2, n. 223).

d) Quest' errore differisce quindi grandemente da quello di semplice qualità, perchè, mentre il primo è fondato su ciò che *individua* la persona, il secondo, su ciò che la *modifica*: onde può bene quest' ultimo dar causa al matrimonio o che sia stato posto per inganno, o per simulazione, o per ignoranza; ma non può annullarlo, se non quando la qualità, su cui versa l' errore, fu espressamente determinata come *conditio sine qua non*, non bastando il provare che non si sarebbe conchiuso il contratto qualora fosse stato noto il difetto trovato. (Cfr. Reiffenstuel, P. IV, t. I, n. 349; Aichner, l. c., p. 606 seq.; Gasparri, l. c., n. 889 seq.). Valga un esempio. Un padre di parecchie figlie, non potrà averne che una primogenita: se propone questa, e come tale, a uno che non la conosca, fino al matrimonio, altrimenti che per questa nota, non potrebbe sostituirgliene dolosamente un' altra, perchè questa non sarebbe *la primogenita*, e il matrimonio sarebbe nullo. Ma se egli non determina la primogenita, bensì una sua *bella*, *vergine*, *ricca* o *nobile* figliuola, può scegliere chi gli piaccia, giacchè tali qualità possono trovarsi in tutte, e il matrimonio sarà valido (cfr. Wernz, l. c. nota 6).

e) La *conditio sine qua non*, perchè, non verificata, annulli il

contratto, deve esser posta o all' atto stesso del matrimonio, o, se prima, non revocata: in ogni caso, espressa. Ciò, ben inteso, nel foro esterno. (Cfr. Wernz, t. IV, num. 229).

f) In fatto — Non si tratta di errore di qualità che individui una persona; ma di qualità accidentale, che si dice essere stata posta come *conditio sine qua non*. — " Elsa, — aveva detto lo sposo, due mesi prima del matrimonio, — io non sposerò mai una ragazza deflorata da un altro. Tu lo fosti? „ — " No, giammai „ — gli assicurò Elsa. Ciò prova la ferma volontà nello Teichert di non sposare che una vergine; non consta però che questa volontà virtualmente perseverasse, perchè non la manifestò che quella volta soltanto: inoltre essa ha valore di *proposito*, non di *conditio sine qua non*, perchè come tale non fu da lui espressa a nessuno prima del matrimonio, tanto più che egli non sospettò mai della verginità della sua fidanzata, e, quando da lei si divise, non pensò allo scioglimento del matrimonio per una tale condizione apposta, se non dopo che il parroco lo istruì intorno agl' impedimenti matrimoniali.

g) Lo Teichert conosceva prima del matrimonio le relazioni tra Elsa ed Halsn, durate più d' un anno: e tuttavia si stette alla confessione della ragazza, senza più oltre investigare: ciò fa dubitare della serietà del suo proposito.

h) Elsa non ricorda che le siano state rivolte da Giacomo le parole su riferite; ma dice che dopo la separazione fu da lui incontrata e sollecitata a deporre dinanzi alla Curia di Limbnrg che veramente le erano state dette quelle parole. Perciò la deposizione giurata dello Teichert manca di testimonianze e non può tenersene conto (Cfr. *Instructio Austriaca*, § 169; Reiffenstuel, l. IV, t. 19, num. 17).

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Diritti e precedenza di Confraternite.

Mileten. Jurium — 16 Genn. 1913 — In Arena vi son due Confraternite, una della Madonna delle Grazie, in un proprio oratorio, l' altra di San Michele nella Chiesa parrocchiale; la seconda, come si legge nel testamento dell' arciprete Gullà, che la fondò, è anche " sotto l' istituto del SS. Sacramento „. Da anni ed anni liti continue fra loro, specialmente per la precedenza nella processione del *Corpus Domini*. A nulla valsero decreti di Vescovi, e in fine la Confraternita di San Michele convenne in giudizio dinanzi alla Curia Vescovile di Mileto la Confraternita delle Grazie e il parroco di Areua, ottenendo una sen-

tenza favorevole in data 2 luglio 1910. Da questa i soccombenti si appellarono alla S. Rota e la causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Sincero *Ponente,* Mons. Mori e Mons. Cattani, coi seguenti dubbi concordati:

I. *Num in processionibus, in quibus defertur SS. Sacramentum, ius praecedentia competat Confraternitati B. M. Virginis Gratiarum, an potius Confraternitati S. Michaëlis, in casu.*

II. *An confraternitati B. M. Virginis Gratiarum competat ius indicendi processionem SS. Sacramenti die dominica immediata post octavam.*

III. *Num et qua ratione Confraternitati B. M. Virginis Gratiarum competat ius interveniendi in processionibus omnibus et absque invitatione ex parte Confraternitatis S. Michaëlis; an secus.*

IV. *Num et qua ratione festa et processiones S. Michaëlis, sanctae Dominicae, sanctae Catherinae et vulgo dell' Affrontata, et processio in Dominica Palmarum competant Confraternitati sancti Michaëlis, an potius Parocho.*

V. *An proprietas simulacri B. M. Virginis Immaculatae, necnon ius celebrandi eiusdem festum cum processione, competat Confraternitati sancti Michaëlis, vel Parocho.*

VI. *An et quomodo Confraternitati S. Michaëlis sub Parochi dependentia competat ius indicendi festa et processiones pro cultu Sanctorum, quorum simulacra in Oratorio sunt, necnon alia simulacra introducendi.*

VII. *Cuinam imponendae sunt expensae primi gradus, in casu.*

E il 16 gennaio 1913 fu deciso:

Ad primum dubium: *negative ad primam partem, affirmativam ad secundam.*

Ad secundum dubium: *negative.*

Ad tertium dubium: *affirmative quoad processiones enumeratas in numero primo Decreti ab episcopo Mincione die 24 maii 1853 in actu Visitationis pastoralis Arenae lati: quoad alias processiones, negative in iis, quas iure proprio indicit Confraternitas SS.mi Sacramenti; affirmative in ceteris, servato in omnibus iure communi.*

Ad quartum dubium: *affiirmative quoad festum et processionem S. Michaëlis, ratione statutorum; quoad festa et processiones sanctae Dominicae, sanctae Catherinae et vulgo " dell' Affrontata „ ratione consuetudinis; negative quoad processionem in Dominica Palmarum, quae Parocho competit.*

Ad quintum dubium: *Affirmative ad primam partem, scilicet proprietatem simulacri B. M. Virginis, competere Confraternitati S. Michaëlis et SS.mi Sacramentt: ius vero celebrandi eiusdem festum cum*

processione utrique competere, sub omnimoda tamen dependentia a Parocho et ab Ordinario.

Ad sextum dubium: *Affirmative ad primam partem, dummodo non impediantur functiones parochiales; negative ad secundam, nisi accedat licentia Parochi vel Ordinarii.*

Ad septimum dubium: *Expensas imponendas esse quoad duas tertias earum partes Confraternitati B. M. Virginis Gratiarum et Parocho Arenarum, Dominico Antonio Giamba; quoad aliam partem Confraternitati SS.mi Sacramenti.*

Eccone le principali ragioni:

a) Circa al primo dubbio, si premette che secondo il Conc. di Trento (sess. XXV, De reg. et mon., cap, 3) tutte le controversie relative alla precedenza nelle processioni pubbliche debbono essere decise dal Vescovo, negato ogni appello e non tenendo conto di nulla in contrario (cfr. Ojetti, *Synopsis*, n. 3239); ma nel nostro caso, poichè con questa della precedenza son collegate molte altre questioni di diritto e tutte le definì in giudizio il giudice di prima instanza, a ragione la S. Rota ne ammette l'appello, a norma dei canoni 14-17 *Legis propriae S. RR.* e *S. A.* Venendo alla sostanza della questione, le Confraternite dei laici debbono nelle processioni regolarsi secondo la Bolla di Gregorio VIII del 15 luglio 1583 e i Decreti della Sac. Congr. Rit. *in Nepesina,* del 10 maggio 1608 ed *in Thelesina* del 19 marzo del 1611, e cioè deve precedere quella Confraternita che già è *in possesso* della precedenza, e, se di ciò non consta, quella che prima vestì le sacre divise, norma che vale anche per la Confraternita del SS. Sacramento in tutte le processioni nelle quali non si porta il SS.mo, e in esse l'anzianità dà la precedenza; ma se si porta il SS.mo, la *precedenza su tutte* le Confraternite spetta a quella del SS. Sacramento, purchè vestita del sacco, non tenendo conto dell'anzianità delle altre (Cfr. Sac. Congr. Rituum *in Vercellen.* 18 iunii 1695; *in Cremonen.* 3 augusti 1697; *in Mediolanen.* 19 iunii 1655; *in Novarien.*, 26 aug. 1752 ad I, et *in Squillacen.*, 17 ian. 1887). Perciò tutto si riduce a vedere se la Confraternita di san Michele gode legittimamente del titolo del SS.mo Sacramento, e se questo è il titolo principale o almeno *aeque principalis.* Ciò si prova dal testamento del fondatore, l'arciprete Gullà, dal decreto di regia approvazione del 1777, dalle regole della Confraternita che prescrivono pratiche speciali in onore del SS.mo Sacramento, dall'effigie nel vessillo, dal titolo col quale la Confraternita di San Michele viene disegnata dalla stessa Confraternita delle Grazie in alcuni atti di concordato fra di loro. Nè vale opporre che più frequentemente vien detto l'*instituto* del SS.mo Sacramento, perchè, come si ha nella Costituzione *Quaecumque* di Clemente VIII, del 7 dec. 1604, *instituto* equivale a *titolo* e, se qualcosa aggiunge,

ciò è ad argomento della canonica erezione (cfr. Rivarolo, *Governo della Parrocchia*, part. II, tit. II, cap. I, num V). Nè dalla citata Costituzione si può desumere che la duplicità del titolo importa una duplice personalità giuridica e quindi due collegi moralmente distinti (cosa inaudita in diritto); ma questo soltanto si stabilisce che nelle chiese dei regolari e dei secolari non si può istituire nè aggregare più di una sola Confraternita dello stesso istituto e dello stesso genere (cfr. Ferraris v. *Confraternita*, art. I, n. 3). Nè infine i precedenti concordati fra le due Confraternite in questione detraggono ai diritti loro, avendo essi natura provvisoria; e poi del resto le Confraternite del SS.mo non possono da sè derogare nè patteggiare quanto ai diritti ad esse accordati dai sacri Canoni (cfr. Sacr. Congr. Rit. *in Goana*, 11 nov. 1904).

b) Circa il secondo dubbio, la Confraternita delle Grazie non può provare il suo diritto d' indire la processione del SS.mo nella domenica immediatamente dopo l' ottava del *Corpus Domini*, nè da titoli nè dalle regole del suo istituto, nè da decreti della S. Congr. dei Riti, nè dalla consuetudine.

c) Circa il terzo dubbio, si richiama innanzi tutto il decreto del Vescovo Filippo Mincione, del 24 maggio 1853, il quale nel num. I stabilisce alcune processioni di obbligo per le due Confraternite, fra le quali quella nella festa di San Michele, perchè protettore del paese: stante quest' obbligo, la Confraternita delle Grazie non deve attendere nessun invito per intervenire alle medesime. Tale condotta essa può tenere anche nelle processioni non indette di proprio diritto dalla Confraternita di San Michele, ma non già in quelle in cui tale diritto le è proprio.

d) Circa il quarto dubbio, la festa e la processione di san Michele appartengono di diritto alla Confraternita di questo nome, in forza degli statuti, ma si devono eseguire in conformità del decreto Mincione. Le altre feste poi appartengono alla stessa Confraternita per lunga consuetudine provata sì dal concordato del 1835 e sì da numerosi testimoni. La processione infine della Domenica delle palme spetta sì di diritto come per consuetudine al parroco, con l' intervento della Confraternita di San Michele.

e) Circa il quinto dubbio, si prova dal testamento del fondatore Gullà che la statua dell' Immacolata fu da lui lasciata alla Confraternita di San Michele e perciò la festa e la processione dipendono non soltanto dal parroco, ma anche da detta Confraternita, d' accordo con l' Ordinario.

f) Circa il sesto dubbio, è certo nel diritto che le Confraternite dei laici erette nelle chiese parrocchiali debbono dipendere dal parroco nelle funzioni non parrocchiali (cfr. S. Congr. Rit. 10 dec. 1703 ad I

et II, XXII etc.): le funzioni però proprie delle Confraternite possono da queste farsi purchè non impediscano i divini offici (cfr. lo stesso decr. della S. Congr. Rit. ad XIV. XXI et XXX). Perciò, avendo la Confraternita di san Michele la sua legittima sede nella chiesa parrocchiale, non può senza licenza del parroco, esporre nel suo oratorio nuove imagini o statue.

g) Circa il settimo dubbio, poichè non in tutto furono vinti in prima instanza il parroco di Arena e la Confraternita delle Grazie, si aggravano soltanto di due terze parti delle spese giudiziali, anche, d'appello a Roma, e delle spese di lite e d'avvocato per conto della Confraternita di san Michele.

QUESTIONI

35.

Quando comini nei bambini l'obbligo di comunicarsi.

Si disputa oggidì fra molti circa il tempo, in cui principia nei bambini l'obbligo di ricevere la SS. Eucaristia. Alcuni opinano che cominci dal punto in cui possono commettere peccati gravi. Altri invece sostengono che cominci dal punto in cui possono commettere peccati veniali. — Che dire di questa disputa?

L'oggetto della disputa è importante a bastanza. Giacchè se l'obbligo della comunione comincia dal punto, nel quale il fanciullo può commettere peccato veniale, l'obbligo stringe dal punto che egli apre la mente all'uso di ragione, benchè questa sia incipiente e non piena. Se poi comincia dal punto in cui può commettere peccato grave, l'obbligo stringe solo quando il fanciullo abbia acquistato il pieno uso di ragione, il che può dar luogo a differire la comunione fino ad età inoltrata, essendo proprio dei fanciulli fare degli sgarbi e delle leggerezze anche quando hanno il pieno uso di ragione, da far dubitare di esso.

Le ragioni di coloro che riconoscono l'obbligo solo quando i fanciullo può commettere peccato grave sono le seguenti:

a) Il Decr. *Quam singulari*, nella parte dispositiva al n. 1 dice: " Aetas discretionis tum ad confessionem tum ad communionem ea est in qua puer incipit ratiocinari, hoc est circa septimum annum, sive supra, sive etiam infra. Ex hoc tempore incipit obligatio satisfaciendi utrique praecepto confessionis et communionis. „ Ora se il precetto della comunione va di pari passo con quello della confessione, questo obbliga quando siasi commesso peccato grave; e così pure quello della comunione.

b) Nel cit. Decreto si allega il Tridentino, il quale (Sess. XXI, c. 4) dichiara i bambini prima del pieno uso di ragione " nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiae communionem „. E ne assegna la ra-

gione: " Siquidem adeptam filiorum Dei gratiam in illa aetate amittere non possunt „. Dunque quando i bambini non hanno il pieno uso di ragione e non possono perciò perdere la grazia di Dio, non v' ha necessità, e quindi obbligo di ricevere la comunione.

c) Nel decreto medesimo si cita S. Antonino. Or ecco quello che scrive il detto A.: " Cum est doli capax (puer), *quum scilicet potest peccare mortaliter*, tum obligatur ad praeceptum de confessione et per consequens de communione „. Qui chiaramente si dice che l' obbligo della comunione corre allora solamente quando il fanciullo può commettere peccato grave.

Le ragioni però di coloro che riconoscono il precetto della comunione dal punto che il bambino può peccare anche venialmente sembrano a noi più forti.

Dal tenore infatti dell' intero Decreto *Quam singulari* si ha che la Chiesa inculca la comunione ai bambini appunto per la necessità che essi fin dagli anni primi si uniscano con G. C. e comincino a vivere la vita di Lui. Perciò deplora l' abuso che i fanciulli vadano all' altare dopo che si sono imbrattati di colpe gravi, volendo che innanzi di poter commettere simili colpe si premuniscano con questo potentissimo antidoto. Perciò non richiede nei fancilli straordinario apparecchio alla prima comunione, nè perfetta cognizione della dottrina cristiana, bastando che sappiano discernere il pane eucaristico dal pane comune, e si accostino all' altare con quella divozione propria di quella prima età. Da qui si vede chiara la mente della Chiesa di riputare necessaria e perciò obbligatoria la comunione dei fanciulli prima che possano commettere peccati mortali, affinchè da questi valgano a tenersi lontani.

Ma la ragione precipua onde si dimostra quest' obbligo è la determinazione che fa il Decreto *Quam singulari* della età della discrezione. Il Concilio Lateranese stabilisce come precettiva la confessione e la comunione fin dall' età della discrezione; lo stesso conferma il Concilio Tridentino: ma nè l' uno nè l' altro Concilio spiegano esattamente qual sia questa età. Di qui false ed abusive interpretazioni, deplorate dal Decreto medesimo. Ora per dare una norma chiara e precisa lo stesso Decreto si assume il compito di determinare autorevolmente qual sia l' età della discrezione donde comincia il precetto.

Ed ecco com' esso insegna: " Quemadmodum ad confessionem aetas discretionis ea censetur in qua honestum ab inhonesto distinqui potest, nempe ad usum aliquem rationis pervenitur; sic ad communionem ea esse dicenda est, qua eucharisticus panis queat a communi dignosci „. Non si richiede un *perfetto uso di ragione;* ma *un qualche uso di ragione* (*usum aliquem rationis*); quell' uso cioè che non basta a commettere un peccato mortale, ma con cui si può distinguer solo confusamente l' onesto dall'inonesto e si può distinguere il pane eucaristico dal pane comune.

Tutto ciò vien chiarito lucidamente dall' autorità dei Dottori che dal Decreto si allegano. Si allega infatti S. Tommaso, il quale scrive (*Sum. Th.* 3 p. q. 80, a. 9, dub. 6): " Quando iam pueri *incipiunt aliqualem* usum rationis habere, ut possint devotionem concipere huius Sacramenti (Eucharistiae) tunc potest eis hoc sacramentum conferri „. L' Angelico adunque

riconosce l' età della discrezione quando i fanciulli *cominciano* ad avere un uso di ragione imperfetto (*aliqualis*) da poter concepir devozione a questo sacramento: non è certo la età da poter commettere peccato mortale.

Si allega il Ledesma (in Th. 3 p., q. 80, a. 9, dub. 6): " Dico ex omnium consentu quod omnibus habentibus usum rationis danda est Eucharistia, quantumcumque cito habeant illum usum rationis; esto quod adhuc confuse cognoscat ille puer quid faciat „. Ecco un' altra interpretazione più esplicita della età della discrezione: l' uso di ragione ma non perfetto, tale da poter conoscere confusamente quello che si faccia. Può ammettersi in tale stato la possibilità di una colpa grave?

Più stringente è il Vasquez che pur si allega nel Decreto. Egli adunque dice (In 3 Part. S. Th., disp. 214, c. 4, n. 43): " Si puer semel ad hunc usum rationis pervenerit, statim ipso iure divino ita obligatur, ut Ecclesia non possit ipsum omnino liberare. „ — Appena che il fanciullo tocca l' uso di ragione, che abbiamo spiegato, sorge l' obbligo della comunione per diritto divino, dal quale la Chiesa non può dispensare. Può esserci insegnamento più chiaro e più nitido di questo?

Dalle prefate dotrine deduce il Decreto ciò che stabilisce autorevolmente nel 1.° art. della parte dispositiva " Aetas discretionis tum ad Confessionem tum ad S. Communionem ea est in qua puer INCIPIT RATIONARII, hoc est circa septimum annum, sive supra, sive etiam infra. Ex hoc tempore incipit obligatio satisfaciendi utrique praecepto Confessionis et Communionis „.

L' età della discrezione adunque è quella in cui il fanciullo COMINCIA A RAGIONARE; non già che ragioni perfettamente, ma che *cominci a ragionare*, vale a dire che ragioni imperfettamente. E quando il bimbo ragiona *imperfettamente*, non è capace di commettere peccato grave. Eppure il Decreto definisce che in tale stato egli deve e confessarsi e comunicarsi per soddisfare al doppio precetto della Chiesa. È vero che aggiunge ciò potersi avverare verso il settimo anno (in cui può aversi pure il pieno uso di ragione); ma tosto soggiunge: *sive supra sive etiam infra*, perchè il fanciullo può *cominciare a ragionare* e nei sette anni, e prima ed anche dopo questa età. Se il Decreto fosse stato fatto per la nostra Italia o solo per le nazioni latine, sarebbesi potuto omettere l' età dei sette anni, essendo ormai conosciuto che i bambini presso di noi oh! quanto prima del settennio cominciano a ragionare! Ma si è fatto cenno di quella età perchè non in tutti i luoghi nè in tutte le nazioni l' uso della ragione è così precoce come nei luoghi nostri; e possono darsi pure dei casi, benchè rari, che alcuni siano di mente così ottusa, da aprirsi alla ragione in età assai più tarda.

Pare adunque dimostrato a bastanza che il precetto dell' annua comunione cominci da che il fanciullo abbia un uso incipiente di ragione, nel quale non possa commettere peccati gravi.

Rispondiamo ora alle ragioni contrarie.

a) È vero che i DD. pel passato insegnarono che il precetto della confessione comincia ad obbligare quando si può commettere peccato mortale. Ma dopo il Decreto *Quam singulari* non crediamo che tal dottrina possa so-

stenersi. Questo Decreto ha determinato qual sia la vera età della discrezione, ed ha definito che è quella età nella quale il fanciullo COMINCIA A RAGIONARE; e ciò tanto pel precetto dalla comunione quanto per quello della confessione. Se infatti il fanciullo *è obbligato* di comunicarsi col solo uso di ragione incipiente, è mestieri che si purghi delle sue piccole colpe colla confessione, la quale obbligando almeno una volta l' anno, lascia libero il bambino di comunicarsi spesso, anche quotidianamente, quando non abbia commesso peccato grave.

b) Nel luogo cit. del Tridentino non si parla della età della discrezione; ma si allega la ragione onde la Chiesa ha creduto di abolire l' antica pratica di dare la comunione ai bambini di latte perchè questi, non avendo l' uso di ragione, non possono perdere la grazia. Ma da ciò non viene che la comunione è necessaria solo per non perdere la grazia. Lo stesso Concilio altra ne allega e fortissima quando dice che la comunione è " antidotum quo liberemur a culpis venialibus et a peccatis mortalibus praeservemur „. Questa è la ragione potissima onde il nostro Decreto obbliga alla comunione anche i bambini d' incipiente uso di ragione. Quindi dal Tridentino nulla si può addurre contro la nostra tesi.

c) È vero che S. Antonino nel luogo cit. dice che quando il fanciullo ha tale malizia da commettere peccato mortale è obbligato alla confessione e per conseguenza alla comunione. Ma questo luogo s' è posto nel Decreto non per determinare l' età della discrezione, ma per combattere coloro che volevano scompagnare l' obbligo della confessione da quello della comunione, assegnando età differenti fra l' uno e l' altro. Costoro, come dice il Decreto, " nec scite nec recte definiverint quaenam sit aetas discretionis, qui aliam Poenitentiae, aliam Eucharistiae assignarunt. Unam tamen eandemque aetatem ad utrumque Sacramentum requirit Lateranense Concilium quum coniunctum Confessionis et Confessionis onus imponit „. — L' età poi della discrezione il Decreto l'assegna ivi soggiungendo: " Igitur quemadmodum ad confessionem aetas discretionis ea censetur, in qua honestum ab inhonesto distingui potest, nempe qua ad usum aliquem rationis pervenitur; sic ad communionem ea esse dicenda est, qua eucharisticus panis queat a communi dignosci „. L' età predetta adunque è quando si ha non già il *pieno uso*, ma solo *qualche uso* di ragione.

Fa d' uopo adunque conchiudere che nei bambini non si deve aspettare una età più matura quando col pieno uso di ragione possono commettere peccato mortale; ma si debbono condurre sì al confessore come all' altare quando con uso incipiente di ragione possono commettere peccati veniali. Da questo punto obbliga il doppio precetto.

36.

Se un Capitolo Collegiato, eretto per Bolla Pontificia, e dopo rimasto per secoli senz' alcun canonico, possa per Bolla Vescovile ripristinarsi e fornirsi di canonici.

In M. esisteva una chiesa collegiata con un capitolo di venti canonici e dieci mansionarii. Soppresse però il capitolo dall' autorità civile, rimase per secoli senza al-

cun canonico. Si chiede: 1.° Può il Vescovo di propria autorità ripristinare l'antico capitolo? — 2.° Può il Vescovo di propria autorità nominare i nuovi canonici ed i nuovi mansionarii?

Al 1.° — Benchè anticamente opinavasi poter il Vescovo erigere una chiesa collegiata col suo capitolo, pure fin dal secolo XVI questa opinione fu eliminata, e riconosciuto e sancito che una chiesa collegiata col suo capitolo senz'autorità pontificia non si può fondare: " An erectio collegiatae facta per Episcopum in actu visitationis ecclesiae S. Antonii oppidi S. Philippi de Argura sustineatur? „ la S. C. de' VV. e RR. il 1 sett. 1691 rispose: " Negative „. Così pure la medesima S. C. *in Tropien.* 22 iul. 1588; *in Messana* 4 iun. 1602; *in Aurien.* 23 mai. 1614. E la S. C. del Conc. lo stesso definì *in Conversana* 27 iun. 1629, ed *in Catanien.* 1 sept. 1691. Così pure generalmente i DD.

Ma se la chiesa collegiata, eretta una volta col suo capitolo, fosse rimasta deserta per vicende politiche, potrebbe il Vescovo risuscitarla per autorità propria; ovvero avrebbe bisogno della facoltà pontificia? La soluzione di questo dubbio dipende dal vedere se una collegiata si estingue quando siano estinti tutti i suoi membri.

L'E.mo D'Annibale su tal quistione opina che una collegiata, estinti tutti i suoi membri, si estingue del tutto. Ecco le sue parole (*Summ. Th. Mor.* P. I, n. 45): " Persona moralis suapte natura perpetua est; nihilominus exstinguitur, si is, cuius auctoritate *coierat*, eam dissolvat. Ad haec collegia evanescunt collegis dissolutis, vel omnibus extinctis; *omnibus*, nam si unus supersit ius omnium in unum recidit „.

Con pace però di questo esimio autore, noi staremo colla sentenza comune che è del tutto contraria alla singolare sua opinione. Si ascolti il Ferraris (v. Collegium, n. 22) " Licet autem collegiatae erectio nequeat fieri de novo ab Episcopo, posita tamen erectione collegiatae rite facta auctoritate Summi Pontificis, si contingat collegium deficere ob mortem v. g. canonicorum, vel aliam consimilem causam, ex qua licet desinat esse collegiata actu, remanet tamen adhuc talis habitu „. E conferma questa sentenza coll'autorità della S. Rota *in Cremonensi Praepositurae*, 25 febr. 1622, cor. Rambaldo, et decis. 221 Part. 6, recent. n. 25 et 26 — e coll'autorità di molti DD., come del Felino in c. *Accedentes de praescriptionibus*, n. 2; d'Innocenzo in c. *Postulasti de iure patron.*, n. 1; di Arcidiacono in c. *Licet.* canon. de elect. in 6, n. 2; di Mascardo *De Probat.* concl. 584, n. 5; di Barbosa *Iur. Eccl. univ.* L. II, c. 6, n. 9; ai quali vogliono aggiungersi altri molti da questi citati.

È fuori dubbio perciò che quando una collegiata sia stata eretta col suo capitolo per decreto pontificio, purchè non sia stata abolita con altro decreto parimenti pontificio, rimane sempre in piedi benchè tutti i membri di essa siano estinti; e rimane in piedi se non *in actu*, almeno *in habitu*, o come altri dicono *dormit*, non già *mortua est.*

E se rimane *in habitu* può essere ben ripristinata dal Vescovo, senza bisogno di decreto pontificio. Così pure il Ferraris l. c. n. 23: " In tali casu reductio collegialitatis ad actum poterit fieri ab Episcopo, cum haec non sit erectio „.

Al 2.° — Ma se il Vescovo con proprio decreto può ripristinare l' àntica collegiata col suo capitolo, può anche da sè nominare i nuovi canonici?

Per la nomina de' nuovi canonici fa d' uopo stare alla primitiva fondazione del capitolo. Imperocchè quando la S. Sede erige una chiesa collegiata suole stabilire la norma per la provvista dei canonicati, se la loro collazione cioè spetti al Vescovo e con quali condizioni.

Fa mestieri altresì osservare le riserve pontificie.

Quanto alla prima dignità è fuori dubbio che spetti alla S. Sede.

Quanto a' mesi di riserva, si dovrebbe conoscere in quali mesi morirono gli ultimi canonici: il che potrebbe rilevarsi dai libri de' defunti. Ma se ciò è impossibile? Crediamo che in tal caso, quando non sia intervenuto qualche concordato o qualche altro indulto che abbia allargata la facoltà del Vescovo, questi potrebbe provvedere solo una quarta parte di canonicati e di mansionariati, ricorrendo alla S. Sede per la provvista degli altri. La riserva infatti dei mesi porta la detta proporzione; alla quale si può stare quando non si conoscono i mesi delle vacanze.

Ma ciò è di stretto diritto? Esaminiamo più addentro il caso, non contemplato da' DD. ma che facilmente può darsi, come già si è dato. La riserva pontificia è una deroga al diritto, o meglio una limitazione della facoltà dell' ordinario collatore, e però dev' essere interpretata strettamente. Di qui viene che nel fatto deve essere ben provata perchè abbia luogo la detta limitazione. Or quando la riserva non può provarsi, non si può restringere la protesta del collatore ordinario.

Sia pur probabile che molti dei canonicati fossero vacati nei mesi riservati; ma non è pur possibile che tutti siano vacati nei mesi liberi? — Pare adunque che debba prevalere il diritto certo dell' ordinario collatore al diritto incerto della S. Sede.

E qual è, nel caso, l' ordinario collatore? Sarà certamente colui che è designato nella bolla di erezione della collegiata. — Ma se la bolla non si trova, per essersi smarrita? — Quando l' ordinario collatore non può dedursi dall' antica osservanza, fa d' uopo vedere qual sia in diritto questo collatore ordinario.

Duole che in ciò, tacendo il diritto, non v' ha concordia fra i DD. Alcuni ritengono collatore ordinario il Vescovo; altri il Vescovo col consenso del capitolo; altri il Vescovo col consiglio del capitolo; altri finalmente il Vescovo simultaneamente col capitolo. La maggioranza de' DD. si sottoscrivono a quest' ultima opinione. Così Ferraris v. *Canonicatus* art. I, n. 1; Fagnano in cap. *Cum Ecclesia Vulterana* de elect.; Barbosa *De Canon.* c. 14, n. 2; De Angelis *Prael. Iur. Can.* L. III, tit. V, n. 21; De Herdt *Prax. Capit.* c. 2, n. 3 ecc.

Nel caso nostro adunque si dovrebbe stare a quest'ultima sentenza, divenuta ormai generale e certa. Ma come il Vescovo potrebbe nominare i canonici e beneficiati simultaneamente col capitolo quando il capitolo non esiste? Non potendosi nel presente stato giuridico riconoscere nel solo Vescovo il collatore ordinario, il simultaneo consenso del capitolo dovrebbe supplirsi dalla S. Sede. A questa dunque dovrebbe ricorrere il Vescovo, perchè autorizzi le nomine da lui proposte, nel caso che non si abbia notizia della bolla di fondazione, nè si conoscano le passate osservanze.

Ciò per la riserva dei mesi pontificii. E che dire della riserva del trascorrimento del semestre che è il tempo utile onde il Vescovo può provvedere i beneficii? Nel caso non già sei mesi, ma secoli sono trascorsi.

Vedemmo già e dimostrammo nelle nostre Consultazioni canoniche (Vol. II, p. 277 Ed. II) che quando il trascorrimento del semestre non è imputabile al Vescovo, questi non perde il diritto di conferire. Imperocchè la devoluzione al superiore oltre il semestre è una pena che infligge il diritto per la negligenza del collatore. Or quando il collatore non può accusarsi di negligenza, non si dà luogo a tal pena. Nel nostro caso, il Vescovo non poteva provvedere i beneficii perchè per forza maggiore la collegiata non esisteva in atto.

Ciò potrebbe fare da sè il Vescovo quando si potessero redintegrare in tutto o in parte le antiche dotazioni. Imperocchè se queste andarono perdute ed ai novelli beneficiati non potrebbe darsi un equo assegno, non potrebbe da sè il Vescovo ripristiuare gli antichi beneficii, giacchè ripugna il concetto di beneficio senza dotazione. Il beneficio infatti si definisce " ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum „ (Ferrari v. *Beneficium* art.) Onde con ragione la S. C. del Conc. nel noto decreto *Ad dirimendas* ha dichiarato che il Vescovo non può senza la venia apostolica provvedere i beneficii statutarii, cioè quelli le cui dotazioni furono confiscate dal Governo.

Tutte queste cose ben considerate, benchè a rigor di diritto il Vescovo nel nostro caso verificandosi talune circostanze potrebbe da sè provvedere molti dei beneficii vacanti della collegiata che egli intende ripristinare, pure stante talune incertezze, miglior partito è quello di proporre alla S. Sede le condizioni de' varii beneficii ed i soggetti da nominare, ed ottenerne la venia apostolica.

CRONACA GOVERNATIVA

Circa le alienazioni de' beni ecclesiastici, R. Decreto — 22 luglio 1912, n. 886.

VITTORIO EMANUELE III.

Visto l' art. 434 del Codice civile;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e pei culti; esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le istanze dirette ad ottenere l' autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualsiasi istituto ecclesiastico del Regno ed alle maremme delle Provincie Siciliane, devono essere presentate

all' Economato generale dei benefizi vacanti del distretto, nel quale ha sede il corpo morale contraente, da chi ne ha l' amministrazione.

Ove però si tratti di fabbricerie, opere o amministrazioni parrocchiali, o di altri istituti congeneri, le istanze dovranno essere presentate al Prefetto della provincia.

Per gli effetti di questo articolo si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l' autorizzazione governativa, oltre alle vendite e alle permute, le concessioni in enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, i mutui, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni d' ipoteca, i consensi alla cancellazione d' iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni, ed in generale ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione.

Art. 2. — L' Economato generale ed il Prefetto, secondochè l' istanza sia stata presentata all' uno o all' altro ai termini del precedente articolo, invia l' istanza medesima con avviso motivato al competente Procuratore generale del Re, il quale, raccolte le necessarie informazioni, la trasmette col proprio parere, e coi documenti che la corredano, al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 6.

Art. 3. — Il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, provvede sulla relazione del Procuratore generale concedendo o negando la chiesta autorizzazione.

Art. 4. — La deliberazione del Ministro deve essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si chieda la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili od immobili di valore eccedente le L. 5000.00.

Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le L. 25000.00, oppure di alcuno degli altri atti e contratti indicati nell' alinea dell' art. 1 se il valore eccede le L. 25000.00, eccettuato il caso che essi si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenze passate in cosa giudicata.

Art. 5. — È delegata ai Procuratori generali, sull' avviso conforme dell' Economo generale o del Prefetto, l' autorizzazione alla vendita dei beni mobili ed immobili, previo esperimento dell' asta pubblica, ed allo atterramento di piante d' alto fusto per un valore non eccedente le L. 10000.00, come pure l' autorizzazione entro i limiti della somma sovra designata agli atti e contratti indicati nell' alinea dell' articolo 1.

Nei casi di urgenza o di evidente utilità, i Procuratori generali possono autorizzare le alienazioni dei beni mobili od immobili con dispensa dai pubblici incanti, purchè il valore capitale non ecceda le L. 2000.00.

Art. 6. — È delegata inoltre ai Procuratori generali, sull' avviso conforme dell' Economo generale, l' autorizzazione agli atti e contratti suindicati nell' interesse di benefizi vacanti o sottoposti a sequestro, purchè il valore capitale non ecceda le L. 1000.00.

Art. 7. — I provvedimenti dei Procuratori generali nei limiti indicati

negli articoli precedenti, hanno lo stesso effetto dell'autorizzazione governativa.

È data però facoltà agli interessati di produrre ricorso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti avverso le deliberazioni negative dei Procuratori generali.

Essi dovranno pure riferire al Ministero medesimo per i definitivi provvedimenti, ogni qualvolta intendessero di adottare una risoluzione difforme dall'avviso espresso dall'Economo generale o dal Prefetto.

Rimangono abrogati il regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, ed ogni disposizione generale o speciale vigente nelle varie Province sulle materie per le quali provvede il presente decreto, tranne che nelle Province dove sono in vigore le regie patenti del 19 maggio 1831, le quali continueranno ad osservarsi per tutti gli enti ivi contemplati, ad eccezione delle confraternite ora soggette indistintamente alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Ordiniamo ecc.

Dato a San Rossore addì 22 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — C. FINOCCHIARO-APRILE

Le spese di culto dovute ad una parrocchia ex collegiata — L'assegno dovuto per spese alla Sacrestia di una chiesa parrocchiale ex collegiata è inscindibile ed irriducibile, non venendo tali spese a cessare colla scomparsa della parrocchialità collegiale.

La soppressione di una Collegiata non può mai pregiudicare l'ente conservato Parrocchia, il quale ha sempre diritto a tutto l'assegno per le spese di culto.

La Sacrestia non è un *accessorio* della Collegiata o della Parrocchia, avendo essa, come la fabbriceria, l'amministrazione della chiesa parrocchiale o collegiata.

Il parroco, come rappresentante dell'ente Parrocchia, non può chiedere il rimborso al Fondo Culto delle somme anticipate per spese di culto dai suoi predecessori. (Cassaz. di Roma 20 genn. 6 febbr. 1913 — Fondo culto c. Gaspazzi) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno VI, p. 147).

Circa la presentazione del patrono ad un beneficio parrocchiale — Sono sempre invocabili in Cassazione le violazioni delle leggi canoniche (nella specie, decretali clementine).

Le dette leggi non cessarono mai di aver vigore, riguardando esse materie non formanti oggetto del nuovo Codice civile, secondo l'art. 48 delle Disposizioni transitorie.

Il portare a notizia dell'Ordinario diocesano l'avvenuta scelta di un parroco non è elemento sufficiente per l'adempimento dell'obbligo della *praesentatio* imposta al patrono del beneficio.

La *presentazione* è un atto solenne, col quale s'istituisce un vero e proprio giudizio in contraddittorio, ed in cui presentato e presentante debbono accertare nelle forme prescritte che la elezione si è compiuta senza simonia.

Può aver luogo la presentazione per *lettera* quando essa debba farsi da

un'autorità ecclesiastica; altrimenti occorre il mandato scritto o la procura.

L' Ordinario diocesano non ha l' obbligo di invitare gli eventuali patroni ad esercitare il diritto di presentazione: deve soltanto provvedere a che i benefizi, specie parrocchiali, non restino vacanti oltre il tempo necessario, e perciò coll' indire il concorso appena scaduto inutilmente il termine concesso al patrono. (Cassaz. di Torino 11 genn. 1913 — Filipello c. Berettino) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 160).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Dicembre 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha mandato le seguenti lettere:

Al Sig.r Francesco Veuillot, ringraziando dell'esemplare dell'ultima parte della vita di suo zio Ludovico Veuillot, inviatogli in omaggio. 22 Ott. 1913.

Al Sig.r Bernardo Martinez, Direttore della Congregazione " Talleres de Caridad de Santa Rita da Casia „ circa la estensione della detta Congregazione alle Regioni dell'America Latina. 8 Nov. 1913.

Al R. D. Nicola Sebastiani, Prof. di Latino nel Seminario Lateranense, per il 1.° vol. dell' Opera del Tesnier " Somme de Prédication Eucharistique „ ridotta in compendio italiano, e per l'altra opera " Summarium Theologiae Moralis „ offerte al S. Padre. 10 Dic. 1913.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con decreti di questa S. C. il S. Padre ha nominato:

Il R. P. Pietro Noyen, della Società del divin Verbo di Steyl, Prefetto Apostolico delle Isole minori della Sonda. 8 Ott. 1913.

Il R. P. Willibrordo Lay, della Congregaz. Benedettina di S.a Otilia nella Baviera, Prefetto Apostolico di Lindia nell'Africa centrale. 25 Novembre 1913.

Sacra Congregazione dei Riti — La detta S. C. il giorno 14 dic. 1913 ha emanato il Decreto sulle virtù in grado eroico del Ven. Servo di Dio Michele Le Nobletz Sacerdote e Missionario della dioc. di Cornouailles.

Secreteria di Stato — D' ordine di Sua Santità questa Secreteria ha mandato le seguenti lettere:

Alla Sig.ra T. P. de Uriburu, presidente delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli nella città di Buenos Ayres, ringraziando dell'annua memoria delle medesime Conferenze, offerta in omaggio al S. Padre. 28 Ott. 1913.

Al Sig.r P. Tilli, presidente della Società " Centro cattolico degli studenti „ istituita nella città di Buenos Ayres, ringraziando dell'ossequio di filiale devozione esibito al S. Padre. 31 Ott. 1913.

Al R. Can. Lahargou, presidente dell'Associazione " Alliance de Maisons d' éducation chrétienne „ ringraziando del volume offerto al S. Padre, in cui si tratta dei congressi tenuti dalla detta Associazione. 6 Nov. 1913.

Al R. P. Ianvier O. P., ringraziando dell'esemplare delle sue prediche fatte nella Chiesa di Notre Dame a Parigi, offerto in omaggio al S. Padre. 15 Nov. 1913.

Al Conte Stanislao Medelago Albani, presidente dell'Unione economico-sociale per i cattolici d'Italia, intorno alle lezioni di sociologia presso la scuola sociale cattolica. 30 Nov. 1913.

Al Conte Stanislao Medelago Albani, circa la rinnovazione degli officii nell'Unione economico-sociale. 2 Dic. 1913.

— Con biglietti della medesima Secreteria il S. Padre si è degnato di nominare:

L'E.mo signor cardinale Guglielmo van Rossum Protettore dell'Ordine della Santa Croce in Olanda, delle Suore della Sacra Famiglia del Sacro Cuore, e delle Suore Missionarie del preziosissimo Sangue di Bois-le-Duc.

L'E.mo signor cardinale Gaetano De Lai Protettore dell'Istituto di Sant'Anna e della Provvidenza in Torino.

L'E.mo signor cardinale Domenico Ferrata Protettore delle Suore della Sacra Famiglia di Bordeaux.

Mons. Alberto Vassallo di Torregrossa Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario presso la Rep. di Colombia.

L'E.mo signor cardinale Ludovico Billot Protettore dell'Istituto dei Fratelli di S. Gabriele e dell'Istituto delle Religiose del Buon Pastore di Angers.

L'E.mo signor cardinale Gennaro Granito di Belmonte Protettore della Ven. Arciconfraternita del SS.mo Sacramento e di S. Nicola di Bari al Carcere Tulliano e dell'Istituto dei Canonici Regolari della Immacolata Concezione.

L'E.mo signor cardinale Antonio Vico Protettore dell'Istituto delle Figlie Maria Immacolata per il servizio domestico, e della Congregazione delle Figlie del Santissimo ed Immacolato Cuore della B. Vergine Maria.

L'E.mo signor cardinale Gaetano Bisleti Protettore dell'Istituto delle Figlie di Maria SS.ma dell'Orto e dell'Opera di S. Francesco di Sales.

Cardinali defunti — Poco dopo la mezzanotte del 6 u. s. si spegneva serenamente con bronco-polmonite l'E.mo Card. Luigi Oreglia di S. Stefano. Nato il 9 lug. 1828 da nobile famiglia in Bene Vagienna (Piemonte), fece i suoi studii a Torino nel Collegio del Carmine, tenuto dai PP. Gesuiti, e si acquistò fama di profondo teologo. Nel 1853 entrò nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dove imparò varie lingue, e di là passò tra i Prelati della Corte Pontificia. Fu successivamente membro della Commissione Prelatizia per l'esame delle relazioni dei Vescovi, Referendario di Segnatura, Canonico di S. Giovanni in Laterano e vice-presidente degli Ospizii di Termini. Nel marzo 1863 fu promosso Internunzio alla Corte di Olanda, nel 1866 Nunzio Apostolico presso il Re del Belgio e nel 1868 Nunzio Apostolico a Lisbona e ad Arcivescovo titolare di Damiata. Tornato in Roma, la s. m. di Pio IX nel Concistoro del 22 dic. 1873 lo creava Cardinale del titolo di S. Anastasia. Nel 1885 la s. m. di Leone XIII lo nominava Camerlengo di S. R. C., carica che gli fu confermata da Sua Santità Pio X. Per la morte del Card. Monaco La Valletta divenne nel 1896 Decano del S. Collegio. Era Vescovo di Ostia e Velletri, Abate commendatarie perpetuo ed Ordinario dei Ss. Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane e Prefetto della S. C. Cerimoniale. Apparteneva alle SS. CC. Concistoriale, dei Religiosi, di Propaganda, di Propaganda per gli affari di

Rito Orientale, dei Riti, degli Affari Ecclesiastici Straordinarii e degli Studi.

— A pochi giorni di distanza un altro lutto gravissimo colpiva il S. Collegio e la Chiesa colla morte dell' E.mo Card. Mariano Rampolla del Tindaro, avvenuta inaspettatamente il 16 dicembre. Nacque a Polizzi Generosa, in Sicilia, da nobilissima famiglia il 17 ag. 1843, e fece i suoi studii a Roma nel Seminario Vaticano, nel Collegio Capranica e nell'Accademia dei Nobili. La sua carriera fu splendida e quasi unica nella storia della diplomazia ecclesiastica. Ordinato sacerdote a soli 23 anni, fu nel 1876 promosso dalla s. m. di Pio IX Canonico di S. Pietro e subito dopo Consigliere di Nunziatura in Ispagna, donde, partito il Nunzio Simeoni, gli fu affidato l'ufficio d' Incaricato degl' interessi della S. Sede, che egli disimpegnò con tatto squisito in mezzo al movimento carlistico. Fu dal medesimo Pontefice nominato Segretario della S. C. di Propaganda per gli affari di rito orientale. Leone XIII di s. m. lo promosse Nunzio Apostolico a Madrid, dove emersero le eminenti attitudini dell' insigne Prelato, e sotto la sua nunziatura fu sottomessa all'arbitrato di Leone XIII la questione delle Isole Caroline tra la Spagna e la Germania. Nel Concistoro del 14 mar. 1888 il medesimo Sommo Pontefice lo creava Cardinale del titolo di S.ª Cecilia e gli assegnava l'ufficio di Segretario di Stato. D'allora l' illustre Porporato fu il braccio destro di Leone XIII, ed il suo nome sarà sempre ricordato accanto a quello del compianto grande Pontefice. Disimpegnò il suo officio con competenza ed abnegazione somma. Durante i 16 anni di governo non si assentò da Roma che una sola volta, per assistere la sua madre morente. Coadiuvò Leone XIII nella soluzione di aspri conflitti con alcuni Governi, nella creazione di amichevoli rapporti coi Sovrani di Europa e del mondo, e soprattutto nel procurare alla Chiesa quell' aumento di prestigio, riconosciuto oggi anche dai suoi nemici. Morto Leone XIII, egli visse nel Palazzo dell' Arcipretura della Basilica Vaticana, occupato nei lavori delle SS. CC. e nella pubblicazione di eruditissime opere di sacra archeologia, di cui fu insigne cultore. Fu uomo di vita austera, di esemplare pietà, di vasta e profonda dottrina, di grande munificenza prodigata specialmente nella Basilica di S. Pietro e nel suo titolo di S.ª Cecilia. Era Segretario della S. C. del S. Officio, ed apparteneva alle SS. CC. Concistoriale, dei Sacramenti, del Concilio, di Propaganda per gli affari di rito orientale, dei Riti, degli Affari Ecclesiastici Straordinarii e degli Studii; faceva parte di molte Commissioni Pontificie ed era Presidente della Commissione per gli Studii Biblici. Tutto il mondo ha preso parte al lutto del sacro Collegio e della Chiesa per la repentina scomparsa di questo insigne Prelato. Sia pace e riposo eterno alla grand'anima di Lui!

Necrologio — Sono morti: Mons. Emmanuele Correa de Bastos Pina, Vescovo di Coimbra.

Mons. Ignazio Zuccaro, Vescovo titolare di Archelaide.

Mons. Firminio Leone Giuseppe Renouard, Vescovo di Limoges.

Mons. Giovanni Giuseppe Laguarda y Fenollera, Vescovo di Barcellona.

Mons. Stefano Antonio Denisewiez, Vescovo titolare di Claudiopoli di Seleucia.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza 150 pellegrini della Rep. Argentina, 800 delle diocesi di Macerata e Tolentino, 900 della Religione Beneventana, il pellegrinaggio dell'Associazione magistrale spagnuola di oltre 500 persone, e moltissime altre persone italiane ed estere. — Per la ricorrenza delle feste natalizie ha ricevuto il Sacro Collegio dei Cardinali e tutti i membri ecclesiastici e laici della Corte Pontificia. — Ha ricevuto pure noi passati giorni i componenti il gran Consiglio del S. M. Ordine Costantiniano di San Giorgio, tra cui le LL. AA. RR. il Duca di Calabria, la Contessa di Caserta e la Principessa Giuseppina di Borbone. Il Duca di Calabria, a nome del Consiglio, ha presentato al Santo Padre il labaro costantiniano, riproduzione di quello usato dal grande Imperatore, ed insieme un calice d'oro, che Sua Santità ha destinato alla nuova Chiesa costantiniana *ad Saxa Rubra*. — Il 30 u. s. è stata inaugurata solennemente dall'E.mo Card. Cassetta, presenti il Comitato delle feste costantiniane e le rappresentanze degli Istituti e dei Collegi, la nuova Basilica Costantiniana di Santa Croce costruita presso Ponte Milvio in occasione del XVI centenario dalla proclamazione della libertà e pace della Chiesa. — Il Santo Padre ha nominato il Marchese Carlo Antici-Mattei Presidente generale della Primaria Associazione cattolica artistico-operaia, ed ha riconfermato la Principessa Donna Cristina Giustiniani Bandini a Presidente generale della Unione fra le donne cattoliche d'Italia. — Importante per gli argomenti che si sono trattati e per gli insigni personaggi intervenutivi è riuscita a Milano la 7.ª settimana sociale dei cattolici italiani, a chiusura dei convegni costantiniani. — La Commissione della Università di Torino alla unanimità ha conferito la libera docenza all'insigne P. Gemelli O. F. M.

Alla Camera nello svolgimento delle interrogazioni e nelle discussioni sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona e sulla convalidazione di alcuni deputati sono avvenute scene gravi di violenze, sempre per parte dei partiti estremi. La Camera però ha risposto alla provocazione dei settarii respingendo ancora una volta a grande maggioranza di voti il progetto di legge sul divorzio. — In Libia importante il combattimento di Makaruga e Gurda, in cui è caduto il capo dei nemici Mohamed Ben Abdalla. Anche noi abbiamo perduto un ufficiale italiano e 17 soldati eritrei e libici. — In seguito alle dimissioni dei Consiglieri comunali di Roma, ha preso possesso di quell'amministrazione comunale il commissario governativo comm. Aphel, già prefetto di Ancona. — I gabinetti della Triplice Alleanza hanno aderito alla proposta inglese di protrarre fino al 18 genn. lo sgombro delle truppe greche dall'Albania, ove il 20 d. giungerà il nuovo Re Guglielmo I, che s'insedierà a Durazzo. Sembra imminente la pace tra la Grecia e l'Albania sulle proposte inglesi approvate dalle Potenze. Re Costantino di Grecia ha preso possesso officialmente dell'isola di Creta. — In Francia al gabinetto Barthou, caduto nella discussione sulla immunità del prestito, è succeduto il gabinetto Doumergue, che è riuscito così formato: presidenza e affari esteri Doumergue, giustizia Bienvenu Martin, interni Renoult, finanze Caillaux, guerra Noulens, marina Monis, istruzione Viviani, commercio e poste Malvy, lavori Fernand David, agricoltura Raynaud, colonie Lebrun, lavoro Martin. — Nel Messico continua la rivoluzione, ed il gen. Huerta, stretto dal bisogno di denaro, minaccia rappresaglie finanziarie contro gli europei, se l'Europa non vorrà concedergli un prestito. — È morto l'Imperatore Menelik di Abissinia, e gli è successo il nipote diciassettenne Ligg-Jassú. Sono anche morti: il sen. Franc. Paternostro; il sen. prof. Antonino D'Antona con tutti i conforti religiosi; l'on. Zalesky, min. delle finanze in Austria; il R.mo P. Passivich S. J., valentissimo conferenziere ed autore di pregiatissimi libri; il R.mo P. Candido Gazzelloni, Proc. gen. degli Agostiniani Scalzi.

S. Congregazione del Concilio

Circa la messa pro populo *nelle feste trasferite*; *nelle feste, dopo la riforma del calendario, divenute comuni*; *e circa le distribuzioni ed il pieno servizio del capitolo nelle predette feste trasferite.*

Burgi S. Sepulchri, Baren. et Aliarum, Missae pro populo et servitii choralis — 9 Aug. 1914 — Quoad translationem dierum festorum statutam Motu proprio " Supremi disciplinae „ Pii Papae X diei 2 Iulii 1911, nonnulla mota sunt dubia relate tum ad missae pro populo, cum servitii choralis obligationem.

Nam Episcopus Burgi S. Sepulchri litteris H. S. C. datis sub die 13 Decembris 1912 quae sequuntur exposuit: " L' anno venturo 1913 " cadono in Domenica ed in giorni impediti da rito maggiore alquante " feste soppresse, la cui officiatura vien trasferita per lo più il giorno " successivo. Io ho segnato l' obbligo dei parroci di applicare *ad mentem Episcopi* il giorno in cui è trasferita l' ufficiatura, ma trovo contraddizioni. Debbo insistere nel mio operato?

" Non mi si mandi *ad probatos auctores*, perchè li ho già consultati, anzi sono andato alla fonte. La Costituzione di Pio IX del 3 " Maggio 1858 dice che trasferendosi solennità ed ufficio è pur trasferito l' obbligo dell' applicazione *pro populo* ed i probati non possono dir diversamente; ma che si intende per solennità distinta dall' ufficio?

" Quando manca ogni solennità esteriore e tutto quindi si riduce " alla pura disposizione liturgica, trasferito nel giorno seguente festa " liturgica ed ufficiatura, s' intende trasferito tutto secondo la Costituzione rammentata epperò anche l' obbligo dell' applicazione dei " parroci? E se la solennità esteriore vien separata dall' officiatura, " quando cade l' obbligo dell' applicazione? Dai probati autori non apparisce chiaramente se quest' obbligo segue di preferenza la solennità o l' ufficiatura: Ad accrescer l' incertezza in ogni cosa c' è la " risposta della Sacra Congregazione del Concilio del 28 Aprile 1888, " la quale rescrisse che coincidendo il 24 Giugno le feste del *Corpus* " *Domini* e di S. Giov. Battista, epperò trasferendo quest' ultima il

" 25 Giugno, non s' intendono in questo giorno i parroci obbligati ad " applicare *pro populo* „.

Super hoc igitur exquisitum fuit votum Consultoris.

Interea vero temporis Archiepiscopus Barensis alia proposuit dubia quoad idem obiectum. Ait enim in litteris mensis martii huius anni.

" Questa città di Bari, come appartenente all' antico Reame di Na- " poli, seguiva il Calendario Napoletano, e celebrava tutte le feste dei " Protettori Principali del Regno, con l' obbligo della Messa *pro po-* " *pulo*, ai Curati di tutta l'Archidiocesi. „

Dette feste erano le seguenti:

" 1.ª Apparizione di S. Michele Arcangelo, 8 Maggio.

" 2.ª S. Antonio di Padova, 13 Giugno.

" 3.ª S. Anna Madre di M. V., 26 Luglio.

" 4.ª S. Gennaro V. M., 19 Settembre.

" 5.ª Presentazione di M. V., 21 Novembre.

" Con decreto della S. C. dei Riti 11 Dicembre 1912 questa Archi- " diocesi ottenne di mutare il Calendario proprio, e uniformarsi al Ca- " lendario della Chiesa Universale, salvo le poche eccezioni dei Santi " Patroni e proprii del luogo, per cui non rimane prevalenza alcuna " delle feste sopra indicate del Regno di Napoli.

" Laonde sottopongo a codesta S. Congregazione i seguenti dubbi:

" 1.° *Nelle cinque feste indicate, che, spogliate del tutto da ogni* " *effetto di legge particolare, ripigliano il rito comune prescritto per* " *tutta la Chiesa, importa ancora l' obbligo della Messa* pro populo, " *come nelle altre feste soppresse?*

" 2.° *Nel caso negativo, dismesso l' obbligo della Messa* pro populo, " *nel dì 8 Maggio, rinasce il detto obbligo per il dì 29 Settembre De-* " *dicazione di S. Michele*? „

Tandem ab aliis proposita fuit sequens quaestio: " Se trasferendosi " in altro giorno con la recita dell' ufficio divino e la messa, *tamquam* " *in sede propria* una data solennità, come è avvenuto quest'anno per " la commemorazione solenne di S. Giuseppe, e per la festa della SS. " Annunziata etc. la distribuzione o il Comune relativo debba seguire " la traslazione, così da esser lucrato non nel giorno nel quale la festa " si sarebbe dovuta celebrare, ma in quello in cui è stata trasferita? „

Super his omnibus auditam de more fuit sententiam alterius Consultoris.

In coetu vero plenario EE. Patrum, die 9 augusti 1913, habito in Palatio Apostolico Vaticano disputatum fuit de quatuor quaestionibus, quae propositae fuere:

I. Ab Episcopo Burgi S. Sepulcri;

II. et III. Ab Archiepiscopo Barensi;

IV. Circa distributiones et servitium commune in officiis traslatis.

Ac post maturam discussionem sequens prodiit responsum:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Provisum in II.

Ad IV. Negative, nisi quoad distributiones obstet expressa voluntas fundatorum, statutum particulare aut legitima consuetudo.

SS.mus vero D. N. Pius PP. X, resolutionem EE. Patrum ratam habuit ac approbavit.

ANNOTAZIONI.

Primo voto.

Di questa notevole decisione giova dare testuali i due voti de' Consultori: il primo riguardante il quesito del Vescovo di Borgo S. Sepolcro; il secondo riguardante tutti e quattro i quesiti.

Episcopus Burgi S. Sepulchri (Biturgensis) sequentia dubia circa applicationem missae pro populo S. C. solvenda proponit:

I. " An quando festum suppressum cadit in diem Dominicum vel impeditum festo maioris ritus, obligatio applicandi missam pro populo sit adimplenda die in quem incidit praedictum festum vel die in quam transfertur „.

Cui dubio ipse Episcopus in ipso supplici libello dat responsum petitum ex Const. " *Amantissimi* „ Pii IX, videlicet: " *Missam esse applicandam in die in quem incidit festum suppressum, excepto casu quo una cum solemnitate divinum officium translatum fuerit* „. At inde in ipso oritur alterum dubium.

II. " Quid significatur nomine *solemnitatis* seu *festivitatis* prout contradistinguitur ab officio et missa? „

Atque hoc alterum dubium iam saepe fuit solutum atque applicatum in resolutione plurium causarum, videlicet: " *Solemnitas seu festivitas est illa pompa, qua functiones et ritus peraguntur in diebus festis, quae adhuc servantur, et quae in suppressis peragebantur antequam supprimerentur* „.

Inde videtur clare inferri quod cum ex motu proprio Pii X " *Supremi disciplinae* „ 2 Iulii 1911 et ex sequenti declaratione data per decretum Generale S. R. C. 24 Iulii 1911 solum festum Nativitatis S. Ioannis Baptistae ait integre quoad *officium et missam et solemnitatem* transferendum in Dominicam praecedentem festum SS. AA. Petri et Pauli, et cetera festa suppressa quoad fidelium obligationem debeant nihilominus cum eadem solemnitate celebrari, videtur posse dari simplex et unicum responsum hoc modo:

Ad primum et secundum:

" Obligatio applicandi missam pro populo urget in omnibus diebus festis etiam suppressis atque implenda est in ipso die festo etiamsi sit impeditum, nisi non solum officium et missa sed etiam solemnitas seu festivitas in alium diem sint translata, quod de iure communi solum factum est relate ad festum Nativitatis S. Ioannis Baptistae „.

Nihil opus est immorari hic in demonstranda obligatione applicandi missam pro populo *etiam in diebus suppressis*, quippe illam admittit Episcopus qui dubia proponit ex praesupposita tali obligatione. Illam obligationem aperte declaravit Benedictus XIV Const. " *Cum semper oblatas* „ 15 Augusti 1744 post factam suppressionem nonnullorum festorum quoad obligationem abstinendi ab operibus servilibus. Eamdem declarationem iteravit Pius IX Const. " *Amantissimi* „ 3 Maii 1858 post factum ab ipso festorum suppressionem: Atque cum iterum Pius VI et Pius VII aliquot dies festos suppressissent, pariter in *Camerinen.* 28 Mart. 1801 S. C. C. et in *Aquilana* S. R. C. declararunt in festis suppressis manere obligationem missam pro populo applicandi. Denique post Const. Pii X " *Supremi disciplinae* „ de diebus festis, eamdem obligationem missae pro populo in festis suppressis permanere de novo declaravit haec S. C. 8 Aug. 1911 ad I.

Cum talis obligatio dicatur *permanere, non fuisse ablatam,* iam inde sequitur per se illam obligationem urgere illis ipsi diebus, quibus manent affixa illa festa, quae quoad fidelium obligationem circa missam audiendam et opera servilia intermittenda fuerunt suppressa, perinde ac si illa duplex obligatio fidelium non fuisset abrogata.

At quoniam nonnullae suppressiones factae sint cum translatione festivitatis in alium diem festum v. gr. in diem dominicam, ut factum est in Gallia, et in memorata constitutione fecit Pius X quoad festum S. Ioannis Baptistae, et non raro accidit ut propter concurrentiam vel occurrentiam cum alio festo maioris ritus debeat in alium diem festum transferri, protinus ortum est dubium quo die in his casibus implenda sit obligatio missae pro populo, an in die ad quem facta est translatio an potius in die proprio.

Cui dubio quoad festa in perpetuum suppressa et in diem dominicum translata iam authenticam dedit solutionem Pius IX in memorata const. " *Amantissimi* „ sc. debere applicari missam in die proprio " quemadmodum ipsi animarum curatores debebant, dum memorata Urbani VIII constitutio in pleno suo robore vigebat, antequam festivi de praecepto dies imminuerentur et transferentur „. Solum unam adiecit exceptionem " id unum excipimus, ut sc., quando *una cum solemnitate divinum officium translatum fuerit* in Dominicum diem, una tantum missa pro populo sit a parochis applicanda „. — Quae dispositio Pii IX erat consequentia iuridica conservatae obligationis missae pro populo in suppressione et translatione festorum; nam cum eodem die bis missa pro populo applicari a parocho nequeat, si non mansisset obligatio in die proprio, in festis in Dominicum diem translatis simpliciter esset suppressa; concurreret enim cum obligatione, qua iam ex die Dominica parocus tenetur. Exceptio vero facta pro translatione *solemnitatis simul cum officio* in festis ab ipso Pontifice in perpetuum in diem Dominicum translatis, merito extensa est ad casum occurrentiae vel concurrentiae cum alio festo maioris ritus, si propter ipsam festum sit transferendum in alium diem, ad quem pariter obligatio missae pro populo non transfertur nisi simul cum *officio divino* transferatur solemnitas seu festivas, S. C. C. in Treviren. 24 April. 1875 (*Acta S. Sedis,* t. VII, p. 605); in Apamien. et Victorien. 28 April. 1887 (*Acta S. Sedis*, t. XXI. pag. 152); S. R. C. in Oritana (Decr. Authent., n. 2910).

Quid autem significetur nomine *solemnitatis*, quae simul cum officio et missa debeat transferri ad hoc ut in diem *in quem* fit translatio differatur applicatio missae, videtur posse definiri formula proposita; sc. " est illa pompa qua functiones et ritus peraguntur in diebus festis quae adhuc servantur „; id enim continetur in citata causa Trevirensi 24 Aprilis 1875. — Id ipsum habetur in indulto Card. Caprara pro Gallia n. 3.° " Sola solemnitas praefatorum festorum amandanda est in Dominicam sequentem, in qua officium quidem a clero tam publice quam privatim recitabuntur, ac missa celebrabitur iuxta rubricas occurrentes seu iuxta consuetum ordinem. *Cantetur tamen una missa solemnis de festo illo translato more votivo cum unica oratione* „. En solemnitatem: pompa missae cantatae. — Pariter S. R. C. idem praescripsit decret. auth. n. 3735. Quod ipsum confirmatur ex statim subiungendis.

Si ex dictis constat solam translationem *solemnitatis*, *una cum officio et missa* esse causam cur transferatur etiam applicatio missae pro populo; at aliunde constat in festis suppressis solemnitatem *non esse transferendam*, quod idem obtinet quando festum transfertur ob concurrentiam cum Dominica privilegiata aut festo maioris ritus.

Sane Pius IX cit. Const. " *Amantissimi* „ de suppressionibus factis a suis Praedecessoribus, quoad duplicem obligationem qua tenentur fideles, " generatim asserit: tamen iidem Praedecessores Nostri in hisce indultis " tribuendis integram inviolatamque legem esse voluerunt, ut scilicet prae- " dictis diebus nihil in ecclesiis unquam innovaretur quoad consuetum divinorum officiorum ordinem et ritum, atque omnia eo prorsus modo pera- " gerentur, quo antea peragi solebant „. Unde patet Episcopos et multo minus inferiores ecclesiarum rectores non esse competentes *ad verificandam illam exceptionem de translatione solemnitatis* una cum officio et missa, cum in festo suppresso omnia debeant peragi eodem modo ac antea, et consequenter, missa pro populo simili ratione illi diei affixa manet (*Il Monitore*, t. 23, p. 235).

Quae praeceptio de nulla immutatione facienda in festis suppressis iterum iterumque inculcata est. Ita post suppressionem a Pio VII pro provinciis Neapolitanis factam in causa Aquilana 18 Oct. 1818, quaesitum fuit a S. R. C.: 1.° " Se i parrochi siano tenuti continuare ad applicare *pro populo* " la messa nei giorni di quelle feste che sono state abrogate „. 2.° Se debba " continuarsi a dir cantata la messa parrocchiale nei detti giorni. „ Atque S. C. respondit: „ Affirmative ad utrumque, quia satis declaratum est in praefato Brevi Apostol. (Pii VII) *nihil esse innovandum quoad chorum* relate ad festa, in quorum occursu sublatum est praeceptum audiendi sacrum „. Quod responsum relatum est in Decr. Authent. n. 2592. Cfr. "*Il Monitore* „ l. c. p. 236.

A qua praxi exigendi. ut nulla innovatio fiat, in festis suppressis non videtur recessisse Pius X in suo *motu proprio* (2 Iul. 1911); nam festa non aliter supprimit nisi relate ad duplex praeceptum quo tenentur fideles " Ecclesiastico praecepto audiendi sacri et abstinendi ob operibus servilibus. Hi tantum qui sequuntur dies subiecti manebunt „; de aliis nihil mutavit; quin immo potius expresse alia conservari voluit ad exemplar

suorum Praedecessorum, dum addidit " Spem nos certam fovemus, fideles universos iis etiam diebus, quos nunc de numero festivitatum de praecepto obstrictarum expungimus, suam in Deum pietatem et in Sanctos venerationem non minus quam antea fore testaturos etc. „, ad quod sine dubio maxime inserviet conservata quoad cetera solemnitas externa.

Ergo etiamnunc non potest Episcopus transferre solemnitatem externam ad illam diem in quam propter impedimentum alterius festi translatum est festum suppressum, saltem ita ut illam solemnitatem supprimat in die proprio; multo minus hoc potest facere in fraudem parochorum, ut ipsos privet privilegio quod concedit ius, ut in casu concurrentiae duplicis festi possint per unicum sacrificium pro populo applicatum suae obligationi satisfacere, v. gr. in concurrentia Assumptionis B. M. V. cum die Dominica.

Cum ergo ius commune solam festivitatem S. Ioannis Baptistae perpetuo transferat in Dominicam diem quoad omnia *officium, missam et solemnitatem* (nam quoad festum S. Ioseph et Corporis Christi constitutio Pio X. 2. Iulii 1911, fuit correcta per decretum generale diei 24 Iulii 1911). sequi videtur utrumque dubium ab Episcopo Biturgensi propositum posse apte resolvi unico responso initio proposito, quo edicitur missam pro populo esse applicandam in festis suppressis atque in die proprio, non in die ad quem fuerit propter impedimentum liturgicum translatum, nisi simul fuerit translata solemnitas, quod de iure communi solum est factum quoad solemnitatem S. Ioannis Baptistae.

Salvo meliori iudicio.

P. Petrus Vidal, S. I. *Consultor.*

Secondo Voto

1. Sententia EE. VV. exquiritur a diversis Sacrorum Antistibus super dubiis, quae inferius exponam, quaeque suborta sunt post *Motu-Proprio* SS. D. N. Pii PP. X " *Supremi Disciplinae* „ d. 2 Iulii 1911, et Const. eiusdem SS.mi Patris " *Divino afflatu* „ d. 1 Novembris anni item 1911, circa festorum imminutionem et novi Psalterii usum respective.

2. Episcopus *Burgi S. Sepulchri* proponit: " *An quando festum sup-*
" *pressum cadit in diem dominicum vel impeditum festo maioris ritus*
" *obligatio applicandi Missam pro populo sit adimplenda die in quem*
" *incidit praedictum festum vel die in quem transfertur?* „

3. Archiepiscopus *Baren.* autem exponit: " *Questa città di Bari, come*
" *appartenente all' antico Reame di Napoli, seguiva il Calendario Na-*
" *poletano, e celebrava tutte le feste dei Protettori Principali del Regno,*
" *con l' obbligo della Messa* pro populo *ai Curati di tutta l' Archidio-*
" *cesi. Dette feste erano le seguenti*:

" 1.° *Apparizione di S. Michele Arcangelo, 8 Maggio.*
" 2.° *S. Antonio di Padova, 13 Giugno.*
" 3.° *S. Anna Madre di M. V., 26 Luglio.*
" 4.° *S. Gennaro V. M., 19 Settembre.*
" 5.° *Presentazione di M. V., 21 Novembre.*

" *Con decreto della S. C. dei Riti 11 Dicenbre 1912 questa Archidio-*
" *cesi ottenne di mutare il Calendario proprio, e uniformarsi al Calen-*

" *dario della Chiesa Universale, salvo le poche eccezioni dei Santi Pa-*
" *troni e proprii del luogo, per cui non rimane prevalenza alcuna delle*
" *feste sopra indicate del Regno di Napoli. — Laonde sottopongo a co-*
" *desta S. Congregazione i seguenti dubii* :

" 1.° *Nelle cinque feste indicate, che spogliate del tutto da ogni ef-*
" *fetto di legge particolare, ripigliano il rito comune prescritto per tutta*
" *la Chiesa, importa ancora l' obbligo della Messa* pro populo *come nelle*
" *altre feste soppresse?* „.

" 2.° *Nel caso negativo dismesso l' obbligo della Messa* pro populo *nel*
" *dì 8 Maggio rinasce il detto obbligo per il dì 29 Settembre Dedica-*
" *zione di S. Michele?* „.

4. Alii denique scire cupiunt: " *Se trasferendosi in altro giorno con*
" *la recita dell' officio divino e la Messa* tamquam in sede propria *una*
" *data solennità come è avvenuto quest' anno per la Commemorazione*
" *solenne di S. Giuseppe e per la festa della ss. Annunziata etc. la di-*
" *stribuzione o il Comune relativo debba seguire la traslazione, così da*
" *essere lucrato non nel giorno nel quale la festa si sarebbe dovuta ce-*
" *lebrare, ma in quello in cui è stata trasferita* „.

I.

5. Quoad quaest. propositam (n. 2) ab Episcopo *Burgi S. Sepulchri,* relate ad festa, quae in diem dominicam incidunt, nullum dubium quin ad applicationem Missae *pro populo* teneantur Parochi et Curati in ipsa die tantum, et quidem ad unicam applicationem; et non in die, in quam festum translatum fuerit. Certum est enim quod duo praecepta compossibilia unico actu adimpleri possunt, quia " satisfieri potest per unum actum, " si illo unico actu totum ponatur quod per diversas leges praescribitur. " Sic, v. gr., si festum aliquod quod occurrat in Dominica, satis est semel " sacro adesse „. Ita Scavini, *Theol. Mor. Univ.*, Vol. I, *de Legibus*, c. VII, n. 222; D' Annibale, *Summula* P. I. tr. III, c. I, n. 168. Neque opponi potest quod fidelis populus ius habeat pro duobus festis duo Sacrificia sibi applicari; nam onus hoc applicandi Missam, quod Parochis incumbit ex S. Conc. Trid. (Sessio XXV, c. 1), affixum fuit diebus, in quibus populus ipse Missae interesse deberet et servilibus operibus non vacaret (quamvis postea pro aliquibus diebus festis ab hac duplici obligatione solutus fuerit). Atqui, quando festum incidit in Dominicam, fidelis populus non duobus diebus, neque bis eodem die, sed una tantum die Dominica et semel Missae interest et a servilibus operibus se abstinet. Ergo et *semel* Sacrificium applicandum pro populo est. Translatio enim ad Officii divini recitationem refertur, non ad festi observantiam totalem.

6. Huic doctrinae cohaerendo H. S C., in *Apamien. et Victorien.*, die 28 Aprilis 1888, proposito dubio: " An animarum rectores teneantur ap-
" plicare Missam pro populo die 25 Iunii, si in hanc diem accurrat tran-
" sferri tamquam in sedem propriam festum S. Ioannis Baptistae in casu „. Respondit: " Negative „.

7. Sed proprius nostram quaestionem est alia H. S. C. decisio in *Trevirien.* 24 Aprilis 1875. Episcopus illius Dioecesis legens in Encyclicis Lit-

teris sa. me. Pii PP. IX quarum initium " Amantissimi „ d. 3 Maii 1858, quae sequuntur: " ... quando una cum solemnitate divinum officium tran- " slatum fuerit in Dominicam diem una tantum Missa pro populo sit a " parochis applicanda „, ab H. S. C. dubium solvendum petiit, videlicet: " An idem indultum (Pii PP. IX) valeat et pro his casibus, in quibus pro- " pter occurrentem festivitatem maioris dignitatis festum aliquod suppres- " sum, v. g. Inventionis S. Crucis occurrente festo Tunicae, Clavorum et " Lanceae Domini ad alium diem ferialem transferri oporteat „ Antequam responsum proposito dubio daret H. S. O. sciscitari mandavit Episcopum proponentem: " an dies ferialis in quam transfertur festum suppressum, " ferialis remaneat, aut veluti festum publice servetur, vel saltem in Ec- " clesia peragantur ceterae functiones et ritus in diebus tum festis adhuc " de praecepto servatis tum suppressis peragi solitis „. Quibus Episcopus: " In feria ista, in quam casu praefato festum suppressum transfertur, nul- " las functiones et ritus peragi in diebus de praecepto servandis solitas; " sed Missam solummodo de festo translato celebrari officiumque divinum " aut privatum a Clero, aut in Ecclesiis Collegiatis, in choro, absque so- " lemnitate festi absolvi solere „. Tunc decisio prodiit: " In casu de quo " agitur, parochum non teneri, idque notificetur Episcopo „.

8. Nec dici potest quod in casu nec die propria (quamvis non recte), nec die translationis festum agitur cum solemnitate; imo in utraque populus fidelis ab omni obligatione solutus existit. Est enim ratio applicandi Missam ipsa die propria, nempe *natalitii* vel *quasi natalitii* illius Caelitis (quaeque in rubricis praelatione quadam gaudet), de quo olim plenum festum agebatur. Et hanc rationem valere existimo prae alia, quae fortassis afferri posset, quod nempe in die, qua de festo translato agitur, illius est officium et Missa; huic enim respondeo substantiam Officii divini eamdem esse semper, laudationem scilicet Dei per levitas factam.

9. Patet ergo, meo iudicio, quod Missa pro populo a Parochis et Curatis applicanda sit ipsa die propria, quae fere semper est natalitia vel quasi natalitia Sanctorum, aut est Mysterii quod commemoratur (uti festum Annuntiationis B. M. Virg.); quamvis, ob occurrentiam alterius festi potioris ritus vel dignitatis, seu specialis liturgicae rationis (uti in Hebdomada maiori) officium festi in alia die recitandum erit, ex liturgicis legibus (Cfr. Kal. pro Clero Romano huius an 1913).

II.

10. Circa festa, quorum Archiepiscopus *Baren.* autumat *non rimanere prevalenza alcuna,* eo quod facultatem obtinuerit utendi in tota Dioecesi Kalendario Ecclesiae universalis, proptereaque dubitat num Parochi et Curati in illis diebus Missam pro populo applicare teneantur et debeant, respondendum videtur: *Teneri.*

11. Onus enim lege impositum non praesumitur cessare, nisi clare et legitime sublatum constet.

12. Porro verum haud est, sicut Archiepiscopus forsan censet, illa quinque festa (supra n. 3) celebrata fuisse hactenus in Archidioecesi Baren., ex eo quod, *come appartenente all' antico Reame di Napoli seguiva il*

Calendario Napoletano. Alio ex iure illa festa recolebat Barium et tota regio Neapolitanae ditioni olim subiecta; ex lege generali nempe Urbani VIII et particularibus Rescriptis.

13. Urbanus PP. VIII, Const. *Universa per orbem* d. 13 Septembris 1642 enumerans festos dies ab omnibus servandos, illos *Dedicationis S. Michaelis Archangeli* (29 Septembris) et *S. Annae Matris B. M. V.* (26 Iulii) explicite includit, atque " unius ex principalioribus in quocumque regno „ *S. Ianuarii Ep. et M.* (19 Septembris) nempe; in Regno Neapolitano. Insuper festum *S. Antonii Patavini* (13 Iunii) apostolico Brevi de anno 1801, uti eruitur ex S. Rit. C. decr. n. 2592 in *Aquilana*, concessum fuit quoad duplex praeceptum, in utriusque Siciliae Regno, cum elevatione ritus ad dupl. I. classis cum Octava et indulgentia plenaria. Festa denique *Apparitionis S. Michaelis Archangeli* (8 Maii) et *Praesentationis B. M. V.* (21 Novembris), scilicet cum feriatione, indulta fuere in eodem Regno, per Rescripta S. Rit. Congr. d. 23 Aprilis 1841 primum, et d. 30 Novembris 1849 alterum. Item per Breve Apost. d. 30 Decembris 1835 festum *Visitationis B. M. V.* (2 Iulii) etiam quoad feriationem (de quo tamen nihil scribit Archiepiscopus) concessum fuerat (Cfr. ephem. *Il Monitore Ecclesiastico* vol. IX, par. II, pag. 41).

14. Cum autem ab mox expositis Auctoritate Apostolica (non ob *usum* Kalendarii Neapolitani) quinque festa ab Archiepiscopo Barensi (et alia a me innuta quamvis ab eo non memorata) descripta, *duplici praecepto* servanda antea erant *in toto Utriusque Siciliae Regno*, ideoque etiam in Archidioecesi Barensi. Quamvis postea fidelis populus eadem Apost. Auctoritate (Brevi *Paternae charitati* Pii PP. VII d. 10 Aprilis 1818, quoad festa S. Antonii Patav., S. Annae et S. Ianuarii – extra Neapolim, — et Decreto *Supremi disciplinae* SS. D. N. Pii PP. X quoad reliqua), ab obligatione feriandi illis diebus solutus fuerit, eadem Apostolica auctoritate onus applicandi Missam pro populo, ut antea, animarum Curatoribus remansit. Patet ex pluribus actis pontificiis, et novissime ex *Litteris* H. S. C. d. 3. Maii 1912, quorum textus Actorum non puto afferendos, cum ipse Archiepiscopus dubitare non innuat.

15. Neque ex eo quod S. Rit. Congregatio concesserit in Archidioecesi Baren. uti in posterum Kalendario Ecclesiae Universalis, consequitur sublatio oneris Missam pro populo applicandi in memoratis quinque festis, inter quae est festum S. Annae non regno Neapolitano sed omnibus locis ab Urbano VIII, ut supra (n. 13) dixi, praescriptum. Non cessat tali modo lex a Superiore imposita.

16. Notum siquidem est aliquam legem triplici modo plene et universaliter cessare. " 1.° Si ei derogatum, vel abrogatum fuerit; 2.° Si finis eius " cessaverit *adaequate;* 3.° Si obsolverit „. D' Annibale, *Summula*, P. I. *de Legibus*, c. I, n. 179. Nullo autem modo ex praefatis legem oneris Missam pro populo diebus festis suppressis applicandi cessasse in compertum est; quinimmo explicite eam perdurare authentice declaratum est, ut exposui n. 14.

17. Neque dici potest, in casu, quod, per Rescriptum S. R. C. d. 11 Decembris 1912, *dispensatum* (*dispensatione* scimus cessare legem pro

aliquibus in particulari) fuerit cum Parochis et Curatis Baren. Archidioecesis, super hoc onere Missam pro populo applicandi in quinque relatis festis; quia de hoc nec vola nec verbum in Rescripto est; secus actum esset. Numquid *dispensatio* huiusmodi comprehensa est in facultate utendi Calendario Ecclesiae Universalis, ex qua exurgit ius et obligatio uniformitatis cum Clero universalis Ecclesiae?

18. Dico imprimis dispensationem esse *strictae interpretationis*, " quia dispensatio, utpote contra legem communem, tamquam odiosum quid consideratur, et *vulnus legis* dicitur „. Lehmkull, *Theol. Mor.*, v. I, tr. II, § 3, n. 171. Caeterum illud Rescriptum respicit ritus divini Officii quotidie persolvendi non relaxationem oneris Missam pro populo applicandi, sive quia hoc non pendet a legibus liturgicis, neque, ut vidimus (supra n. 13), ab usu Kalendarii Neapolitani, sive quia haec relaxatio ad S. R. Congr. non spectat, cum per Const. *Sapienti consilio* inter facultates H. S. C. Concilii (§ 4, n. 2) adnumeretur. Neque quoad ritus, pro omnibus quinque illis festis, ex memorato usu Kalendarii Ecclesiae universalis eveniet mutatio in Archidioecesi Baren. Etenim ritus festorum *Apparitionis S. Michaelis Archangeli* (dup. mai.) et *S. Annae Matris B. M. V.* (dup. 2. clas.) iidem sunt in regione Neapolitana ac in Ecclesia universali. Neque reductio ritus implicat abolitionem oneris Missae pro populo applicandae, quum non sint correlata. Sancta Sedes autem, cum innovationibus recentioribus in rubricis et festis diebus, non intendit privare Christifideles validissimo eoque summo adiutorio spirituali quod est oratio et oblatio Divini Sacrificii, per Missarum applicationem. Addam autem S. R. Congregationem (Decreto d. 6 Decembris 1912, *Dubia*, ad VII) adhuc festum Patroni... Provinciae et Nationis (ut S. Ianuarii pro regione seu regno Neapolitano) eodem ritu quo antea servari velle.

19. Quibus delibatis, concludendum mihi videtur obligationem hactenus Parochis et Curatis Archidioecesis Baren. incumbentem, applicandi nempe Missam pro populo adhuc manere in descriptis ab Archiepiscopo festis suppressis, aeque ac in festo Dedicationis S. Michaelis Archang. (29 Septembris), nisi legitime dispensatum fuerit.

III.

20. Ad ultimum quaesitum quod attinet, dico hic non agi de his Capitulis Collegiatis, in quibus, iuxta Conc. Trid. (Sess. XXIV, c. 12, *de Ref.*) et Const. *Cum semper oblatas* Benedicti PP. XIV chorale servitium quotidie ab omnibus impletur; sed de illis, quae, ex Apostolico indulto, choro inserviunt vel alternus hebdomadibus vel per *tertiariam*, uti vocant, aut *quarteriam*. In his enim, praeter ordinarium servitium legitime reductum, onus est simul, seu per omnes, inserviendi etiam diebus solemnioribus, per Statuta et Sedem Apostolicam impositum.

21. Canonici et beneficiati sive Mansionarii istorum Capitulorum onus habent *statis diebus* solemnioribus choro simul inserviendi; et si, propter liturgicas leges, festum pro quo commune servitium chori praescribitur, ad aliam diem transfertur, in ista onus eis serviendi non incumbit. Sive autem festum *chori communis* incidat in diem, in qua festum peragitur habens

adnexam eamdem obligationem choralem, sive non, dico quod *dies transit cum onere suo.*

22. Prima huius mei asserti pars probatus decreto n. 2910 S. R .C. *in Oritana* d. 23 Maii 1846. Nam ad quaesitum : " An ob occurrentiam Domi- " nicae privilegiatae vel alterius solemnitatis maioris ritus vel dignitatis, " translatis ad aliam diem officiis festorum abrogatorum, in die repositio- " nis Clerus adigatur choro interesse, sicut in diebus propriis, ut supra " impeditis, queis reapse interest, quamvis ex alia causa? „. Responsum pro- " diit : „ Clerum ad iteratam chori assistentiam ex solo titulo translationis " festorum abrogatorum nullatenus teneri ; ac proinde rescripsit : In die " propria tantum „.

23. Altera vero pars probatur *a simili.* Etenim aliquando accidit aliquod festum duplicis praecepti, e. g. Patroni, incidere in feriam VI vel Sabbatum Maioris Hebdomadae. Illis diebus, festum neque quoad chorum, neque quoad forum recolitur, sed quoad officium liturgicum transfertur post Dominicam *in Albis.* Num in die translationis ad festi praeceptum fidelis populus teneatur? Neutiquam. Neque mea sententia tantum ; sed decreto S. Rit. Congr. bis emisso, nempe d. 20 Martii 1706 (n. 2164) in *Monopolitana*, et d. 10 Decembris 1773 (n. 2305) in *Barcinonen.*

24. Neque opponi potest quod, si ita se habebit H. S. C. sententia, Capitulum chorum communem neque in die propria, neque in die translationis adimplet, quia ex decretis mox allatis S. R. C. quoad praeceptum audiendi Sacrum et se abstinendi ob operibus servilibus neque die propria, neque die translationis christifideles obligantur. Quod est maius servitio chori communis. Imo, mea sententia, licet indirecte, probatur ex supra memorato decreto S. R. C. in *Oritana* (n. 22). Nam ibi casus est de Chori adsistentia die festi, quod transfertur, sed *ex alia causa*, unde arguitur, Clerum, *pro festo quod transfertur,* Chorum communem non fecisse neque die propria, neque die, in quam fuit translatum. Id quod eveniret in casu nostro, quia *dies transit cum onere suo.*

25. Ast, subsumeret aliquis, cum festum, de quo agitur, transfertur in aliam diem. haec dies non est quaecumque, sed dies a lege, seu rubrica, definite assignata, tamquam *sedes propria* festi translati ; ideoque in hac die, *quae est illius festi privative,* festum celebrari debet eodem modo et forma, ut in die propria. Atqui in die propria ad Chorum communem Capitulum tenetur. Ergo.

26. Respondeo negando maiorem, seu melius, distinguendo maiorem. Sane festum aliquod transfertur in aliam diem, tamquam in *sedem propriam* vel *in perpetuum*, vel *accidentaliter.* Si primo, concedo ; sin autem secundo modo, nego. Et explico aliquantulum. Si translatio festi a propria in aliam diem, tamquam in *sedem propriam* fieret Auctoritate Apostolica *in perpetuum*, utique in die translationis celebrari deberet eodem modo et forma, cumque omni onere cleri et populi, etiam, si adfuerit, cum onere vigiliae in die praecedenti, ac in die propria. Extat ad hoc decretum S. R. C. d, 18 Octobris 1818 (n. 2591) *in Neapolitana*, quoad festa Patronorum in Dominica reposita *fixe*, seu in perpetuum. Sed non ita erit de festo translato *accidentaliter*, et reposito in die aliqua, tamquam *in sede propria*

vigore rubricarum. Vidimus sententiam S. R. C. (n. 22). Porro, praeter duo festa in quaesito (supra n. 4) expressa, erant, etiam ex veteribus rubricis, et alia festa, quae, in casu impedimenti in die propria, diem assignatam habebant uti *sedem propriam*, velut festum *Purificationis B. M. V.*, utrumque festum *Septem Dolorum eiusdem B. M. V.*, festum *Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C.*, assignatum Dominica prima Iulii Praesertim nunc, ex novis Rubricis, per Const. *Divino afflatu*, imperatis (Tit. III, n. 3), omnia festa *classica* habent, *tamquam sedem propriam*, primam insequentem diem, in qua festum ageretur non classicum. Quis ergo diceret onus Chori communis, si talibus diebus festis esset adnexum, transferendum esse toties quoties in diem translationis? Praxis communis. quoad sciam, habet quod chorus omnium fiat vel in die propria, vel numquam, in illo anno, et pro huiusmodi festis.

27. Caeterum, ut supra dixi (n. 18), Rubricae respiciunt ritum officium recitandi, non festivitatibus adnexa nec pondus accedit ex locutione *tamquam in sede propria*. Quodsi iudicium meum non nimis persuaderet, en quae leguntur in folio H. S. C., in supra memorata (n. 6) *Apamien.* 28 Aprilis 1888, § *At vicissim* et seq.: " Cum rubrica praescribit ut festum " S. I. Baptistae reponatur in diem 25 tamquam in sedem propriam, agere " videtur de ritu officio et Missae diei proprio; minime vero afficere, sal- " tem directe et per se, obligationes quae dies festos comitantur, idest " observantiam diei festi et onus applicationis pro populo. „

" Et re sane vera rubricae de ritualibus solemnitatibus et de modo " missam et officium celebrandi tantummodo agunt; minime vero saltem " per se respiciunt, aut definiunt, quae sint festa de praecepto etc. „.

28. Sed quid de distributione pro choro communi, in casu non adimpleto? Eo anno haec distributio non fit, eiusque summa remanet in *massa distributionum;* nec Canonici caeterique de Clero eam deperdunt, quia fructus massae inter omnes dividuntur. Nisi tamen non de massa communi, sed de aliquo speciali legato distributio perficienda foret. Tunc dispositiones legati omnino serventur oportet; et si ita ferunt hae dispositiones quod Canonici et caeteri de Choro, ut distributionem lucrentur officio et missae talis festi, etiam translati (cum in die translationis officio de illo festo recitatur) interesse teneantur, tum in translationis *chorum communem* et distributionem habeant.

29. Item si *consuetudo* in aliqua ecclesia legitima inveniatur, ex qua *chorus communis* in huiusmodi festis translatis habetur in die translationis; seu si functiones peragi soleant uti in die propria cum aliqua solemnitate (ad mentem H. S. C. in supra memorata *T'reviren.*), etiam ibi iste mos observandus erit, cum hoc sit conformius dispositionibus Conc. Trid. (Sess. XXIV, c. 12, *de Ref.*).

30. Quapropter his omnibus perpensis, quoad mei exiguitas ingenii valuit, ad quaesita proposita, si EE. VV. placuerit, respondendum censeo ut infra. Vidimus enim (quoad 1m) quod festum suppressum incidat in Dominicam, doctrina Theologorum per unius Missae applicationem pro populo oneri duplici satisfit; et si in diem ferialem ab festo occupatam maioris dignitatis, aut ritus incidat, unde transferri debeat, non ideo Missae

pro populo applicatio transferenda sit, quod etiam H. S. C. idem sentire videtur; ideoque

Ad I. (supra n. 2). *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

Perpendimus item (quoad II^{m}) quod in quinque festis suppressis ab Archiepiscopo Baren. memoratis (et in aliis) non quia utebatur Kalendario Neapolitano hactenus ad Missam pro populo applicandam animarum Curatores tenebantur, sed quia Auctoritate Apostolica concessum fuerat, unde non discendit oneris cessatio ex non usu Kalendarii Neapolitani. Vidimus insuper quod nulla legitima abrogatio, aut derogatio, aut dispensatio quoad hoc onus in casu habetur; et quod nec ritus diminutio (quamvis pro aliquibus illorum festorum tantum non pro omnibus), quae est in Kalendario Ecclesiae Universalis secumfert oneris praefati cessationem; Ideoque

Ab II. (supra n. 3). *Affirmative ad primam partem: ad secundam vero Provisum in primam, nisi legitime dispensatum fuerit, teneri etiam in festo Dedicationis S. Michaelis Archangeli.*

Consideravimus quoque (quoad III^{m}) quod *Chorus comunis,* in Ecclesiis ubi quotidie non servitur, pro festis suppressis et translatis, inspecta doctrina S. R. C., habendus sit solum in die propria, licet aliquando, ratione legum liturgicarum nec ea die haberi possit; cum agatur de translatione *accidentali.* Neque hoc offendit locutio —in sede propria— addita aliquibus festis transferendis, cuius sensus, etiam ex folio H. S. C., restringitur ad ordinem et ritum officii et Missae. Similiter consideravimus quod *distributio,* si *chorus communis* aliquando non haberetur, in massa remaneret cum aliis fructibus partienda; vel lucraretur die translationis, si proveniat ex legato speciali adamussim servando; aut per legitimam consuetudinem in ecclesia vigentem ea die chorus sit habendus. Propterea

Ad III (supra u. 4). *Negative; atque obligatio choro serviendi, per omnes, extingui die propria. Dummodo tamen non adfuerit contraria legitima consuetudo, neque onus chori communis transferri cum festo debeat, ex speciali legato.*

Maxima cum observantia EE. VV. sacrae Purpurae fimbriam exosculor.

Ioseph Fameli Antistes urbanus *Consultor.*

Sacra Rota Romana

I.

Non si accorda il diritto all' intero stipendio ai professori della scuola soppressa " *Angelo Mai* „

Romana Stipendii — 13 Genn. 1913 — Nel '70, quando quasi tutte le scuole di Roma passarono al Governo d' Italia, furono fondati da alcuni pii cittadini tre istituti privati, tra i quali uno col nome di " *Angelo Mai* „, al quale fu unito, sotto Leone XIII, l' archiginnasio

di santa Maria della Pace. Ma, poichè i fondatori non ne poterono a lungo sostenere le spese, Leone XIII decretò che questi istituti passassero alla S. Sede. Essendo in seguito scemato il numero degli alunni dell' " *Angelo Mai* „ mentre ne aumentavano le spese, il S. Padre Pio X, con suo chirografo del 1.° giugno 1909 soppresse il detto istituto, e si provvide ai professori assegnando una pensione corrispondente agli anni di servizio, in tal misura che per ogni anno si avesse la quarta parte dello stipendio annuale. Ma i professori sostennero che il loro officio era di sua natura stabile e come tale glielo avevano presentato le dichiarazioni e le promesse dei capi dell' istituto: perciò non richiedevano la pensione, ma l' intero stipendio, pronti a prestare nuovamente l' opera loro. La questione fu dal S. P. commessa al Tribunale della S. Rota e risoluta negativamente con sentenza del 25 luglio 1911 Ma, fattosi ricorso in appello, torna la stessa causa in seconda instanza e vien discussa innanzi agli Uditori, Mons. Heiner, *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Mori, col seguente dubbio:

An sententia rotalis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E il 13 gennaio 1913 fu deciso:

Sententiam primae instantiae esse confirmandam, seu.

Non constare de iure instantium exigendi integrum stipendium in casu.

Eccone le principali ragioni:

a) Queste scuole, per quanto *pontificie*, bisogna metterle tra le scuole *private* o *paterne*, come furono appellate dagli stessi professori nella relazione al P. Nespoli, dell' anno 1904, non tra le *pubbliche*, ossia *proprie* della Chiesa, le quali soltanto son di loro natura perpetue. Non possono dirsi in senso stretto *proprie* della Chiesa o del Sommo Pontefice, perchè sorte per iniziativa privata (cfr. Wernz, *Ius decret.*, ed. 2, t. III, p. 1, n. 74) come anche perchè uniformate alle leggi civili del Regno d' Italia.

b) Ma il Promotore di Giustizia insiste nel dire che queste scuole si devono considerare come *pubbliche* e *proprie* della Chiesa, perchè essa ha il diritto speciale, se non esclusivo, d' istituire scuole anche per i laici, le quali siano giuridicamente pubbliche, e perciò perpetue di loro natura. Onde si deve almeno presumere che i professori ivi chiamati abbiano la stabilità. Non si nega tal diritto alla Chiesa (cfr. Allocut. Pii IX, 1 nov. 1850 *In Concistoriali*, et 3 sept. 1851 *Quibus luctuosissimis*, et Epist. ad Episcopum Friburgensem *Quem non sine*, 14 iulii 1864; *Syll.* nn. 45, 47, 78; Cavagnis *Instit. Iur. Eccl.*, l. 2, nn. 8909, 117, 118, 119), quantunque nelle scuole per i laici il fine principale sia il bene temporale dei cittadini; e l' educazione religiosa, il fine secondario (Cavagnis, l. c. nn. 89, 116, 118, 119). Tal diritto non fu perduto col potere civile della S. Sede, nel 1870; ma ne fu

ristretto l' esercizio nei limiti concessi ad ogni privato cittadino. Se dunque dopo il '70 tali scuole pur potevano denominarsi pubbliche, mancavano di quegli elementi di stabilità che avevano prima, tanto più che mutati erano gli obblighi del Pontefice verso di esse, non essendo più egli capo civile dello Stato, e perciò in realtà divennero *precarie* e *instabili*. Di tale instabilità delle scuole sorge la presunzione gravissima dell' instabilità dell' officio dei professori.

c) Contro questa presunzione, i professori potrebbero sempre ripetere i loro diritti della S. Sede, come da un privato qualsiasi, nella misura che furono definiti nei patti intervenuti tra essa e loro. Ma da tali patti non solo non risulta non essersi mai concessa la stabilità; ma espressamente negata, e con essa escluso ogni diritto a pensione. Si vegga specialmente il Decr. del 1890, contenente alcune norme per *sussidiare* i professori, sino a che le condizioni della S. Sede potevano permettere; la lettera della S. Congreg. Stud. del 28 mar. 1894 e la lettera scritta nell' ott. 1904 dal P. Nespoli, Barnabita, al Card. Prefetto degli Studi: dai quali documenti si rileva che le assicurazioni orali, alle quali si riferiscono i professori, non significavano altro che, nel passaggio dell' Istituto " *Angelo Mai* „ ai Barnabiti, sarebbero rimasti i medesimi professori di prima, senza nessun impegno nè quanto a stabilità nè quanto a pensione.

d) Non vale l' argomento tolto dal diritto romano, col quale si cerca provare che la stabilità è inerente all' officio di professore, anche se la S. Sede non l' ammetta. Perchè, quantunque ivi si legga (38, ff. *locati conducti*): " *Qui operat suos locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit quominus operas praestet* „, tuttavia è dottrina comunemente accettata che una *giusta causa* per la sospensione o per la cessazione delle opere esime il conduttore da qualunque obbligazione (Cfr. Reiff., lib. 3, tit. 18, n. 92; D' Annibale, vol. 2, n. 494; Schmalz.; lib. 3, tit. 14). Perciò, anche se i professori avessero provata la loro stabilità, dovrebbero dimostrare non esservi stata quella *giustissima causa* di soppressione, che lo stesso S. Padre invoca nel suo Chirografo, cioè le ristrette condizioni economiche della S. Sede. Inoltre, come dice il Laurent (*Principi di diritto civile — Della locazione d' opera*, vol. 25, part. III, n. 507 sq.), *l' indennità data* dal conduttore al locatore può tener luogo di *giusta causa*: e la S. Sede pur tale indennità concesse ai professori, onde non solo soddisfece alla giustizia; ma alla carità e all' equità. Anche le leggi italiane moderne ammettono il licenziamento dei propri officiali per soppressione o riforma dell' officio, concedendo ad essi un' indennità o una pensione per i lavori prestati (cfr. legge del 14 aprile 1864, n. 1731, art. 1, c.; art. 3, b. e art. 4).

e) Non può dirsi infine che l' Istituto " *Angelo Mai* non fu sop-

presso, ma unito a quello di sant' Apollinare in modo che i diritti dei professori passarono a quest' ultimo, perchè, se in senso largo può parlarsi di unione, non però in senso stretto o giuridico, essendo state le scuole del *Mai* semplicemente chiuse, licenziati i professori e i genitori degli alunni avvertiti di mandare — se così volessero — d' allora in poi i propri figli alle scuole di sant' Apollinare, le quali rimasero come erano state per l' innanzi.

Per tali ragioni fu bene deciso come sopra.

II.

1. *Spetta alla S. Congregazione del Concilio definire le questioni sorte in conseguenza delle leggi eversive dell' asse ecclesiastico* — 2. *I canonici onorari* non hanno *diritto a prebenda.*

Corana. Praebendae canonicalis et paroecialis. — 1 Febbr. 1913 — Nel paese di Fontana Liri, della diocesi di Sora, esiste una chiesa collegiata dedicata a S. Stefano protomartire, che fu ed è ancora una *chiesa di massa comune.* Nulla si sa della sua primitiva fondazione; ma dai nuovi statuti approvati nel 1789 si rileva ch' essa è costituita di un arciprete con cura d' anime e di quattro canonici con l' obbligo di aiutarlo. Non c' era una prebenda separata per ciascuno; ma una doppia massa, una comune e l' altra detta dai cappellani: la prima si divideva in sei parti, delle quali due toccavano all' arciprete e le altre ai canonici; la seconda massa si distribuiva ai singoli. Dopo il Concordato fra la S. Sede e il Governo di Napoli (anno 1818) vennero creati due nuovi canonici, che prima furono onorari e poi partecipanti per il decreto di Mons. Andrea Lucibello Vescovo di Sora, emanato l' 11 dec. 1830. Ma per non danneggiare i canonici preesistenti egli, con speciali facoltà ottenute dalla S. Sede, stabilì che, " senza farsi novità alcuna nella solita quota, che si percepisce dall' arciprete „, si diminuissero gli oneri di Messe e si elevasse lo stipendio delle Messe avventizie. Con le leggi eversive del 1866 e del 1867, i beni della predetta chiesa collegiata passarono al demanio, lasciata una congrua porzione all' arciprete e a' suoi successori, e dato ai canonici allora esistenti (non ai successori) " un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria „. Ma i Canonici stimando che la porzione dal governo assegnata al parroco fosse più pingue di quella ch' egli godeva prima delle leggi di eversione, nell' anno 1880 mossero causa e " dopo un lungo scrivere pro e contra da ambe le parti, si addivenne finalmente ad una determinazione e ricognizione reciproca delle quote, mercè un lavoro accurato e coscienzioso ....., accettato volentieri dalle parti contendenti „.

Ma ciò non ostante, la questione tornò viva a' nostri giorni tra il parroco D. Bernardo Fraioli e i canonici, e, risoluta dalla Curia di Sora, viene portata da questi ultimi in appello dinanzi al Tribunale della S. Rota, e discussa alla presenza degli Uditori Mons. Alberti *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Perathoner, sui seguenti dubbi concordati:

I. *An et quae portio praebendae parochialis Fontanae Liris de iure spectet ad canonicos appellantes Franciscum Rea, Antonium Proia, Seraphinum Cecchinelli, Antonium Lucchetti, Lauretum Liberatore in casu?*

II. *An subsidium pro expensis cultus a gubernio assignatum, a Capitulo per suum procuratorem, aut potius a parocho debeat administrari in casu?*

E il 1.° febbr. 1913 fu deciso:

Ad 1.um dubium, hoc ex integro a sacra Congregatione Concilii esse resolvendum;

Ad 2.um affirmative favore parochi, seu ad ipsum spectare exclusive administrationem subsidii, quod a gubernio pro expensis cultus praestatur.

Eccone le principali ragioni:

a) Prima d' entrar nel merito della causa, si risolve una *questione pregiudiziale:* con qual diritto, cioè, i canonici che hanno appellato, possano stare in giudizio e se a torto o a ragione la sentenza di prima instanza gliel' abbia negato, eccettuato soltanto il canonico Francesco Rea. Dall' esame dei documenti, nessun dubbio che quest' ultimo (passato già a miglior vita) fosse stato vero canonico partecipante, ciò che ammette anche la parte avversaria. Quindi la questione si riferisce soltanto ai canonici Antonio Proia, Serafino Cecchinelli, Loreto Liberatore e Antonio Lucchetti.

b) Quest'ultimo successe in luogo di D. Francesco Proia, defunto (che fu certamente canonico partecipante) e chiese ed ottenne il beneficio dalla S. Sede per *semplice segnatura*. Nessun dubbio perciò nè circa il collatore nè circa la forma, tutt' e due legittimi. Ma sì nella domanda che nel decreto di conferimento si parla di un beneficio "*cuius fructus nulli sunt*„ e nel decreto c' è questa clausola: "*Quatenus tamen dicti canonicatus fructus nulli sint, ut praefertur, et non alias, alioquin praesens gratia praefato oratori minime suffragetur*„. Secondo però lo *stile* della Dataria Apostolica, quando si conferisce per *semplice segnatura* un beneficio, i cui frutti attualmente sian nulli, non si escludono i frutti che possono in sèguito acquistarsi o ricuperarsi, senza che il beneficiato sia costretto a far nuova domanda e ad ottenere una nuova Bolla. Il contrario bisogna dire quando il beneficio si conferisce con i frutti attualmente già esistenti. Perciò, se al tempo della nomina, il canonico Lucchetti, non percepiva niente dal

suo canonicato perchè i beni erano stati incamerati dal Governo, nulla impedisce che, qualora in alcun modo torni a stabilirsi qualche provento, egli possa parteciparvi, e perciò lo si deve considerare — continuamente a quanto decise la Curia di Sora — come vero canonico partecipante con diritto di stare in giudizio.

c) Bisogna invece considerare come semplici canonici *onorari* Antonio Proia e Serafino Cecchinelli, quantunque abbiano alcuni oneri ed offici e percepiscano alcuni frutti avventizi. Nelle loro Bolle di nomina infatti non si parla che di canonicato onorario e tutti sanno che, tranne l' uso delle vesti e dello stallo in coro, tale specie di canonicato non mette in possesso di nessuna prebenda nè dà alcun diritto ad averla. (Cfr. Lombardi, *Instit. Iur. Can. Priv.*, vol. II, p. 399; Sebastianelli, *Prael. Iur. Can.*, vol. III, p. 240, n. 240; Wernz, *Ius. decret.*, tom. II, p. 2, p. 579, n. 776). Si aggiunga che a' nostri giorni. appunto per la diminuzione dei canonicati prebendati, i Vescovi han fatto più frequente ricorso ai canonicati onorari stabilendo nell' atto di nomina alcuni obblighi, e ciò perchè non manchi la dovuta solennità nei servizi liturgici, specialmente pontificali. Che se per tali obblighi si dia (e venga anche espressamente dichiarato nel decreto di nomina) alcun compenso, questo non si deve considerare come un beneficio; ma semplicemente come una retribuzione. Quindi, anche dato che un canonico onorario possa per speciale convenzione partecipare delle distribuzioni e di alcuni emolumenti, *per sè non ne avrebbe il diritto*, e ad ogni modo per tale fatto non cessa di rimaner onorario (Cfr. De Herdt, *Praxis Capit.*, pag. 99, § 2, n. II; Santi, *Prael. Iur, Can.*, l. III, tit. VIII, n. 14). Ma i due canonici in questione dal fatto ch' essi succedettero a due altri che, da prima onorari, divennero poi partecipanti per un decreto del 1830 di M.gr Lucibello, argomentano di dover godere dei diritti fissati in quel decreto. Ma due cose dovrebbero provare (ciò che non fanno e non possono): che il Vescovo Sirolli, nominandoli canonici, abbia voluto provvedere ai due canonicati istituiti da M.gr Lucibello, e che non possa nominar dei canonici semplicemente onorari, anche se il suo predecessore abbia resi partecipanti due ch' erano onorari. Il Proia perciò e il Cecchinelli, pur ammessi dal Vescovo alla partecipazione degli avventizi, non sono partecipanti e non possono stare in giudizio.

d) Per quel che riguarda il canonico Loreto Liberatore, se anche questi a prima vista par che sia un canonico onorario, dall' esame dei documenti lo si deve considerare come partecipante. Infatti nella Bolla di nomina il Vescovo dice di voler conferire un beneficio vacante, che chiama canonicato statutario, ed aggiunge: " *Te* (*Liberatore*) *in canonicum supradictae parochialis ecclesiae recipiant; tradant, ac de redditibus universis faciant integre et plenarie responderi* „. Egli stesso

nelle nomine dei due canonici onorari, di cui sopra, aveva parlato di sole rendite avventizie; ma qui parla *de universis:* e se allora minacciò le censure contro quelle che si fossero opposti alla sua volontà, nel caso presente parla " *de detentore* „. Ecco le sue parole: " *Et ita in veram, realem ac corporalem possessionem immitti volumus, amoto exinde quolibet alio detentore, etc.* „ Si tratta dunque di vero e proprio beneficio, che si sarebbe potuto ritenere da un altro, non di semplice dignità e di onore. All'obbiezione che, se il Vescovo avesse voluto conferire un vero beneficio, egli avrebbe seguìto le regole canoniche circa la collazione, si risponde che, anche dato che non le abbia osservate, secondo il cap. 2 *De concess. Praeb.* tuttavia non solo potè averne una legittima causa, ma l'errore fu sanato per la regola del triennale possesso secondo la regola 36.ª della Cancelleria. Non infine si può opporre che se onorario fu il predecessore del canonico Liberatore tale anche dev'esser lui, perchè le esplicite parole della Bolla di nomina, su citate, dichiarano ben altro. Onde egli si deve ritenere per vero canonico partecipante con diritto di stare in giudizio.

e) Risoluta la questione pregiudiziale, bisognerebbe ora entrare nel *merito della causa;* ma i Giudici fanno osservare che alla soluzione del primo dubbio si oppone la volontà del supremo legislatore, poichè il S. Padre vuole che tali cause, frequentissime dopo le leggi eversive, sian risolute secondo norme speciali, dandone facoltà alla S. C. del Concilio. In questo decreto " *Ad dirimendas* „ all'art. V così si legge: " *An et quomodo qui post praetentam suppressionem Capitulo collegiatae vel clero receptitiae per litteras episcopales cooptentur, participare debeant de reditibus, qui vitalitiae pensionis titulo singulis praeexistentibus Capitularibus vel participantibus a fisco persolverentur* „; e vi si risponde: " *Generaliter loquendo,* NEGATIVE: *sed inspiciendos casus particulares* „. Ed all'art. seg.: " *An et quomodo parochus de Capituli vel cleri gremio, qui bona massae communis accepit a fisco sub titulo congruae parochialis teneatur eadem bona in massam iterum immittere* „; E vi si risponde: " *Generatim loquendo,* AFFIRMATIVE; *in practica tamen executione curet episcopus rem componere: secus recurrat ad S. Congregationem* „.

f) Per quel che riguarda il secondo dubbio, la cosa è in favore dell'arciprete D. Bernardo Fraioli, cioè a lui spetta l'amministrazione del sussidio governativo per le spese di culto, perchè ne ottenne la facoltà dalla S. C. del Concilio.

Per tali ragioni fu ben deciso come sopra.

III.

Il Capitolo può privare del beneficio manuale un mansionario, a cui abbia posta l' alternativa tra un nuovo obbligo, con congruo compenso, in cattedrale e offici estranei.

Bonaëren Privationis — 8 Febbr. 1913 — Il sacerdote d. Ettore Dito, della diocesi di Cassano, che aveva ottenuto *ad quinquennium* dalla S. C. Concilio licenza d'assentarsi dalla sua diocesi, fu nel 1909 ammesso per la seconda volta tra i cappellani corali o mansionari della chiesa cattedrale di Buenos-Ayres, il cui officio consiste nel coadiuvare i capitolari durante le ore canoniche e la Messa conventuale. Ma poichè tali cappellani, recandosi nei dì festivi a celebrar Messa in altre chiese, mossi da una più larga elemosina, non potevano soddisfare convenientemente al loro officio, il Capitolo, volendo porre un rimedio a tal abuso, stabilì che in seguito non si nominassero cappellani corali se non quei sacerdoti che si obbligassero a celebrar la Messa nella cattedrale nei giorni festivi, e che ai cappellani attuali si lasciasse libera scelta o di celebrar la Messa nella cattedrale, stabilita una congrua elemosina, o di rinunziare all' officio. Il sacerdote Dito, ch' era anche cappellano del collegio e della chiesa dell' Immacolata chiese ed ottenne dal Capitolo un certo tempo per deliberare. Ma, poichè nonostante l' iterata richiesta del Capitolo, egli continuò a tenere i due offici, il Capitolo dichiarò che di fatto e di diritto egli aveva rinunziato al suo officio di cappellano corale, poichè di sua libera volontà aveva preferito rimaner cappellano del collegio e della chiesa dell' Immacolata. Ma da questa decisione del Capitolo il sac. Dito ricorse alla S. Sede chiedendo d' essere rimesso nel beneficio della cappellania nella chiesa cattedrale di Buenos-Ayres. Per commissione del S. Padre tale causa fu affidata in prima istanza al Tribunale della S. Rota; ma nel corso del processo apparve non trattarsi di vero beneficio e perciò la petizione del Dito essere orrettizia: chiesta quindi ed ottenuta la sanazione della Commissione pontificia, prima della sentenza, la causa fu discussa innanzi agli Uditori Mons. Heiner, *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Sincero, sul seguente dubio concordato:

An constet de illegitima remotione sacerdotis Dito ab Officio capellani choralis in casu.

E il giorno 8 febbraio 1913 fu deciso:

Negative. In più condannato il sac. Dito a tutte le spese e agli onorari d' avvocato della parte avversa, perchè la sua azione mancava di fondamento e perciò temeraria.

Eccone le principali ragioni:

a) Innanzi tutto si nota non trattarsi, nel caso, di remozione; ma di *alternativa* o di *opzione* tra la cappellania corale con l'obbligo della Messa festiva e qualche altra cappellania esterna; perciò il punto della questione sta nell'*imposizione d'un nuovo onere* e nel vedere se ciò si poteva legittimamente fare del Capitolo. Tuttavia, volendo la S. Rota trattar la causa sotto il rispetto della *rimozione*, nega però l'illegittimità in parola.

b) In fatto, si premette: le cappellanie corali, di cui si discute, sono *per fondazione* veri benefici. Infatti nella Bolla d'erezione della chiesa metropolitana di Buenos-Ayres, del 5 marzo 1863 si legge: " *Capitulum huius novae metropolitanae ecclesiae de Buenos-Aires uti antea constabat ex quinque dignitatibus, quattuor canonicis et mansionariis... Volumus autem omnes dignitates, canonicos et mansionarios huius Capituli metropolitani, qui actu exsistunt, retinere possessionem eorundem beneficiorum...* „ Il numero dei mansionari fu fissato nel decreto di esecuzione della Bolla, dell'anno 1867, e stabilito di dieci con una piccola dotazione impostata nel Bilancio preventivo della Repubblica; ma dal 1894 in poi tale rendita fu limitata a due soli; sicchè da quell'anno gli altri otto mansionari nè di diritto nè di fatto furono ritenuti per beneficiati; ma per semplici *officiali*, o *impiegati*. E infatti dei dieci attualmente esistenti due soli ricevettero la collazione canonica dalle mani del Prelato, che a loro conferì un tal beneficio come titolo dell'ordinazione. È fuor di dubbio che il sacerdote Dito non fù di quei due e non solo non ebbe collazione canonica, ma nessuna nomina scritta. Il suo fu dunque un semplice officio conferitogli dal Capitolo a tempo indeterminato. Che la collazione canonica sia condizione essenziale al beneficio ecclesiastico appar manifesto dalla *1.ª regula iuris in 6.°* Si conferma la decisione dalla facoltà del Capitolo di ammettere tali officiali provvisoriamente e ad esperimento per un mese (Const. Cap. approb. 16 Jun. 1902, art. 90), dal permesso *ad soltanto tempus* di cui il Dito era munito per rimanere fuori diocesi e dall'uniforme e pacifica pratica di quel Capitolo, cosi riferita e non impugnata dal reclamante: " *Ceterum indubium est, nullum dari carum, in quo capellaniae chorales huius metropolitanae ecclesiae cathedralis, quae ab archiepiscopo Bullae erectionis ecclesiae exsecutore declaratae sunt beneficia ecclesiastica collativa, canonice collatae sinta Praelato sacerdotibus iam ordinatis (eta fortiori sacerdotibus adventitiis), toties datae sunt absque interventu Praelati, nec tanquam ecclesiasticum beneficium, sedut simplex officium precarium et ad nutum:* „ ora un'usanza uniforme e pacifica interpreta sicuramente, come insegna il De Luca (*De benef.* disc. 1, n. 18, 39; disc. 19, n. 11; disc. 27. n. 17) gl'indulti e le Costituzioni apostoliche.

c) Non giova opporre che le Costituzioni capitolari non potevano render amovibili o manuali quei benefici che per la Bolla d' erezione erano collativi. Poichè, quantunque i benefici secolari si presumano perpetui, essendo la perpetuità qualità propria del beneficio secolare, secondo il I. *de Const.*, in 6°, tuttavia niente impedisce che anche alcuni benefici secolari s' istituiscano revocabili *ad nutum*, ed anzi, per uno speciale statuto o consuetudine, si concedano *ad tempus*, come insegnano i canonisti con *Garc.* p. l., n. 71, 72, 73. Così non vale l' argomento desunto dal nome di beneficio ecclesiastico attribuito a questi mansionariati; perchè è noto nel diritto che anche i benefici manuali, benchè non siano benefici propriamente detti, posson venire sotto il nome di benefici, come insegna il Pichler con altri canonisti. Nè è vero che non si possa conciliare la perpetuità essenziale al beneficio con l' amovibilità *ad nutum;* perchè la perpetuità essenziale al beneficio è quella che i dottori chiamano obiettiva; mentre la soggettiva, rispetto cioè ai beneficiati, è essenziale nei benefici propriamente detti o titolari, non in quelli manuali. Non si può invocare il possesso triennale, perchè questa regola 36.ª della Cancelleria Apostolica riguarda i benefici titolari, nè ad ogni modo il possesso può cambiare la natura del beneficio di manuale in titolare. Non vale infine l' argomento desunto dalla collazione dei mansionariati come titoli dell' Ordinazione, perchè, concesso che tali benefici debbono essere perpetui, si conclude che i mansionariati che non si conferiscono per tali titoli non sono benefici perpetui.

d) Considerata la questione sotto l' aspetto d' un *nuovo onere* o *d' una nuova obbligazione* imposta al beneficio contro le disposizioni del diritto, che si contengono nel canone: *Ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur* „ (Decret. Greg. IX, l. III, tit. 12), si risponde che qui si tratta d' un beneficio manuale o improprio, non d' un vero beneficio, e perciò, secondo i dottori, quelli che l' ottengono sono amovibili *ad nutum* e possono rimuoversi se vi sia una giusta e proporzionata causa, nessun motivo d' odio o di malizia, e si provveda alla loro fama. Orbene nel nostro caso tali condizioni furono rispettate, perchè il Capitolo stabilì una *regola generale*, non particolare, e che fosse giusta e non capricciosa apparisce dall' incompatibilità verosimile tra il mansionariato e la cappellania in chiese estranee, specialmente nei dì festivi, incompatibilità che, data l' attestazione del Capitolo o dell' Ordinario, si deve presumere vera, finchè non si provi il contrario e tale prova non è addotta dal reclamante, a cui incombe un tal obbligo (Pignatelli, consult. 143, n. 34, 35, tom. 9). Spetta inoltre al Capitolo, non solo curare l' esatto adempimento degli obblighi assunti dai mansionari, ma che vi sia, nei dì festivi, un sufficiente numero di Messe nella chiesa cattedrale e, nel nostro caso, il Capitolo, pensò non potervi

meglio provvedere che facendone un'ingiunzione ai mansionari — stabilito loro un congruo onorario —, che del resto dovevano sempre intervenire per il servizio del coro. Se l'onere era nuovo, non mancava una nuova retribuzione, e se il sacerdote Dito non la credette forse sufficiente avrebbe potuto far delle istanze in proposito.

e) Infine il patrono del sac. Dito si appella ai contratti sinallogmatici, ma come s'è dimostrato, dato e non concesso che si tratti di vero contratto che rivesta la natura di un patto semplicemente privato, questo contratto era rescindibile *ad nutum* da parte del Capitolo senza alcun procedimento giuridico: infatti l'opzione concessa si risolse, quanto alla sostanza, nello saioglimento del contratto e in un nuovo accordo con nuove condizioni.

Per tali motivi fu ben deciso come sopra.

IV.

Si scioglie un matrimonio per difetto di consenso.

Argentinen. Nullitatis matrimonii. — 10 luglio 1912 — Emilia Warther, nata il 28 agosto 1878 nella città di Dallennden, dimorando con la madre in Bischleim presso Strasburgo, vi conobbe Federico Wickersheimer, protestante e di pessimi costumi. Quantunque Emilia non sentisse per lui nessun amore, pure per le misere condizioni economiche della sua famiglia, accondiscendendo alle persuasioni della madre e della sorella, gli si promise in matrimonio, posta la condizione che lo si dovesse celebrare in una chiesa cattolica, davanti al proprio parroco, e Federico lo promise. Conchiusosi il contratto civile, nell'anno 1899, convennero tutte in quel giorno a cenare in casa della madre di Emilia ed ella assai chiaramente fece intendere al giovine che non ancora poteva condur seco sua figlia, ond'egli se ne partì solo. Ma il giorno dopo tornò a richiederla e mentre Emilia gli ricordava la promessa di fare il matrimonio cattolico, egli proponeva di farlo innanzi al suo ministro protestante. Si recarono tutti a Grüneberg, ov'era domiciliato Federico e dove si era preparato il banchetto nuziale. Emilia vi sedette assai afflitta, presenti sua madre e sua sorella e i consanguinei del giovine; ma poco parlò con lui e prima che il convito finisse, uscì dalla sala e piangendo ripeteva di non essere ancora sua moglie; ma egli, colto dal vino, prese a minacciarla, sicchè la madre, convinta anch'essa che il matrimonio non s'era contratto, ingiunse a sua figlia di seguirla a casa ad ogni costo; ma lo sposo divenuto furente minacciò d'uccider tutt'i convitati, se la giovine si fosse allontanata, onde le donne atterrite la persuasero a restare per calmarlo, non per darsi a lui: il dì seguente sarebbe poi ritornata a

casa sua, giacchè si conveniva non essersi ancora celebrato il matrimonio. Emilia passò quella notte nella camera di sua cognata e, sempre più disgustata di quell' uomo, il giorno dopo ripartì. A casa le discussioni non finirono più: la madre vedeva andar a monte il sollievo che sperava alla sua miseria benchè dato da quella brutta lana e si sgomentava che pur quella figliuola le rimanesse in casa come la prima, che aveva abbandonato anch' essa il marito, e non volesse più saperne di matrimonio: d' accordo, che i due non fossero ancora marito e moglie; ma via, le restava la speranza che Federico avrebbe finito per cedere e che in un modo o nell' altro lo avrebbero condotto dinanzi al prete. Lusingata da questa speranza, Emilia dopo tre giorni gli acconsentì. Ma non ne trascorsero altrettanti, ch' ella dovè ricorrere a un medico, che la dichiarò presa da terribile contagio per causa di quell' uomo e la consigliò ad abbandonarlo chiedendo il divorzio. Il divorzio infatti fu ottenuto e dopo quasi dieci anni, quando già Emilia si era unita civilmente con un altr' uomo, la causa fu portata innanzi alla Curia vescovile di Strasburgo, che pronunziò nullo quel matrimonio per difetto di consenso. Avendo poi il difensore del vincolo appellato, il Tribunale della S. Rota discusse il processo innanzi agli Uditori Mons. Cattani, *Ponente*, Mons. Perathoner e Mons. Alberti, sul seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

E il 10 luglio 1912 fu deciso:

Constare de matrimonii nullitate ob defectum consensus.

Eccone le principali ragioni:

a) Il più forte motivo per dubitare sorge dal fatto che nella diocesi di Strasburgo non fu mai pubblicato il capo *Tametsi* del Conc. di Trento e perciò, non vigendo colà l' impedimento dirimente di clandestinità, può il contratto civile costituire vero e valido matrimonio. Nè alla validità nuoce per sè la falsa supposizione che vi sia un qualche impedimento dirimente, purchè un tal errore sia concomitante, cioè non determini esso la volontà all' atto, ma soltanto la segua, per modo che anche prescindendo dall'errore o scopertolo in tempo, l'atto verrebbe posto ugualmente. Poichè inoltre vi fu la copula tra gli sposi, se fu posta con affetto maritale, essa rese per diritto stesso di natura il matrimonio perfetto.

b) Ma quanto al primo punto, non bisogna dimenticare che il matrimonio è un contratto e come tale richiede il mutuo consenso, poichè ogni contratto in tanto vale in quanto i contraenti vi si vollero obbligare. Perciò son d' accordo i dottori nel dire che non si ha matrimonio cristiano, nei paesi dove non vige l' impedimento di clandestinità, quando anche una sola delle parti null' altro intende fare col matrimonio civile che una cerimonia civile, poichè se essa costituisce

una presunzione in favore del vero matrimonio, è però soltanto presunzione di diritto ed ammette la prova contraria (Cfr. D' Annibale, *Summ. Th. Mor.*, vol. III, *De Matrim.*, n. 443, 1; Gasparri, *T. C. De Matrim.*, vol. II, 904-906). Si ascolti il Wernz: " *Si sponsi catholici cum acatholicis baptizatis contrahentes alicubi legi* NE TEMERE *(nec Tridentinae) non sunt adstricti, in mere civili matrimonii celebratione, etsi* ILLICITUM, *tamen* VALIDUM INEUNT *matrimonium, dummodo intentionem habeant vere contrahendi matrimonium, neque* ALIUD *obstet impedimentum* CANONICUM; *at si* CIVILEM *tantum* VELINT *performare* CAEREMONIAM, *quam ex ipsorum intentione* SEQUATUR *in ecclesia coram ministro cultus,* VERUS CONTRACTUS MATRIMONIALIS RELIGIOSE *celebratus, omni valore caret matrimonium civile. Quare in his locis talia matrimonia civilia nequaquam valida sunt* PROPTER FORMAM LEGEMQUE CIVILEM SERVATAM, *neque absolute et simpliciter, sed cum clausola:* DUMMODO CONSTET DE MUTUO EORUM CONSENSU (Cfr. S. C. Inq., 6 sept. 1876) *i. e. coniugum ad tramites antiqui iuris Decretalium* „. (IUS. DECRET., tit. IV, tit. 3, n. 207). E altrove: " *Denique* ERROR IURIS DE VALORE *matrimonii haberi potest, unus vel uterque sponsus falso existimat suis nuptiis valide celebrandis obstare impedimentum dirimens. Quo in casu si partes contrahentes consensum praestare volunt quantum possunt (ut communiter praesumitur), matrimonium est* VALIDUM; *secus, si solummodo intendunt concubinatum vel meram caeremoniam civilem, in dubitanter est nullum et irritum. Nam, in priore suppositione, verus adest consensus, cuius efficaciae obiective impedimentum non obstat, in altera consensus in verum matrimonium plane deest* „ (Ibi, tit. IV, n. 228 in fine). Nè devono dirsi bugiardi i contraenti se non prestarono l'assenso a un vero matrimonio, mentre pur assentirono alle parole del magistrato, che parlavano di matrimonio: " *Nam* (come nota bene il Rosset I. C., n, 231 e seg., col Segretario della S. C. C. in DISCEPTAT., anno 1879) *verba et signa, quae sic coacti compelluntur adhibere, directa sunt ad significandum obsequium erga legem civilem et ad satisfaciendum eius praecepto, ut matrimonium verum, iam contractum vel deinde contrahendum, non debitis privetur civilibus effectibus. Talis significatio verborum ac signorum determinatur sive ex sensu Ecclesiae, iuxta cuius leges intendunt contrahere, sive ex communi fidelium usu et opinione, sive ex natura actus., prout licite fieri potest* „. (Cfr. anche S. C. C. in c. OLMACEN., 7 genn. 1899, Leitner I. C., p. 123, 632 seg.). a tali principi non contraddice la *Instructio S. C. de Prop. Fide ad vicar. apost. Costantinopolitanum, 1 oct. 1785*, dove si dice che il matrimonio dei cristiani celebrato dinanzi al magistrato turco è valido se i contraenti, quantunque non lo stimino sufficiente alla validità del matrimonio, qualora lo sapessero tale, lo volessero senz'altro. E perciò

l'Istruzione aggiunge: " ....secondo le circostanze del caso proposto non può dubitarsi del vero, legittimo, interno e reciproco consenso dei contraenti „.

c) Si deve quindi nei singoli casi investigare la volontà dei contraenti, dalla quale pende tutta la questione della validità del matrimonio, e attentamente esaminare le circostanze di luogo, di tempo e di persone, perchè, come nota bene il Gasparri (l. c., n. 906) qui si tratta più di fatto che di diritto. Innanzi tutto s' ha da tenere per certo che l' ignoranza non semplicemente concomitante, ma causale, toglie del tutto il volontario, perchè la volontà essendo una facoltà cieca dipende dall' intelletto, onde il detto: *nil volitum quin praecognitum.* Questa dottrina è consacrata dal diritto romano, dove si legge: " *In id autem quod ignoratur, nec ullus actus nec consensus ullus tendere potest* „. (L. NON IDCIRCO 4 COD. DE IUR. ET FACT. IGNORANTIA). Se dunque si può prudentemente giudicare che Emilia non sapesse in nessun modo che dinanzi al magistrato civile potesse celebrare un vero matrimonio, dobbiamo a ragione sospettar questo di nullità.

d) Ch'ella di fatti ciò ignorasse lo si raccoglie: — 1.° dalla comune opinione dei cattolici in Germania circa il matrimonio civile, che vien considerato come una semplice cerimonia, con effetti esclusivamente civili, dottrina che, annuente la S. Sede, s' insegna in quelle scuole, pur anche nei catechismi e viene inculcata nelle istruzioni dei Vescovi (Cfr. *Instructiones episcopi Vratislavien., archiepiscopi Colonien., et Card. Kopp archiepiscopi Breslavien., citat. in sententia Argentinen. coram Heiner*, ACTA APOSTOLICAE SEDIS, 31 IUNII 1912); onde la S. Rota *(in Colonien. coram Heiner, mense maio 1912)* annuite " *concludi posse saltem in Germania maxima ex parte catholicos, cum matrimonium civile ineant, meram caeremoniam, non verum matrimonium intendere, consensumque maritalem in actu civili non dare* „ (Cf. *in Argentin., 23 febr. 1912).* — 2.° Dall' essere stata appunto tale l' opinione sì di Emilia che di sua madre, come esse han deposto con giuramento e alcuni testimoni (anche consanguinei dello sposo) han confermanto; opinione avuta tanto nel tempo precedente che in quello seguente il matrimonio civile, onde i litigi e tutte le scene disgustose esposte nel caso. Emilia confessa che se avesse saputo che quel suo matrimonio aveva aperto l' adito a tante difficoltà, non si sarebbe maritata una seconda volta, e il suo solito ritornello era: " Ma questo non è stato un matrimonio, io non sono maritata, *perchè non sono stata alla chiesa cattolica* „ E a sua sorella, maritata in chiesa ma separata dal marito, soleva dire: " Io posso maritarmi in chiesa, ma tu non lo puoi „. Onde si deduce, non solo la sua ignoranza sul valore del matrimonio civile, ma la sua certezza di non essersi affatto legata e quindi la nessuna sua volontà di contrarre allora il vincolo matrimoniale.

e) Rispetto al secondo punto, se cioè Emilia avesse sanato il difetto di consenso con la copula posta per affetto maritale, si risponde negativamente, non tanto perchè ignorava che ciò potesse avvenire, ma specialmente perchè *non voleva che ciò avvenisse.* Di fatti ella fu spinta dalla madre a coabitare con Federico, ma anche in quel tempo continuò a dire che non era sua vera moglie, perchè non si era sposata in chiesa: asserzione, che essendo stata pronunziata in quel tempo non sospetto, come risulta da testimoni, merita fede. La madre stessa spingendo la figlia a quell' unione non intendeva altro se non che farle tentare una prova con quell'uomo per indurlo poi adagio adagio al matrimonio religioso. Emilia però confessa al giudice ch'ella già da prima non lo amava, non sentiva nessuna attrattiva per lui ed, anche senza il contagio contratto per sua cagione e pure se fosse stata trattata degnamente, lo avrebbe lasciato: forzata, non di sua volontà, pose l'atto coniugale. Da ciò si rileva che quell'atto non fu da lei compiuto con affetto maritale e quindi non instaurò un vero matrimonio, secondo la sentenza che dice: " *Consensus, non concubitus, matrimonium efficit* „.

Per tali ragioni fu dunque bene deciso come sopra.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. v. q. Vol. pag. 220—229).

Articolo V.

Continuazione e fine del precedente.

Parecchi autori, dopo aver esposto i *segni della vocazione* al sacerdozio, espongono i segni di *non vocazione.* Questa potrebbe sembrare un'aggiunta quasi superflua, ove siasi trattato adeguatamente dei primi; perocchè, può dirsi, a ben considerarli, i segni di non vocazione si riducono alla mancanza dei segni di vocazione. Se è segno di vocazione la scienza sufficiente e se scienza non può acquistarsi senza ingegno ed amore allo studio, è ben chiaro che uno a cui mancasse ingegno, almen mediocre, e serio e costante amore allo studio, mostrerebbe di non essere chiamato allo stato ecclesiastico. Se è segno di vocazione la retta intenzione di abbracciare tale stato solamente per procurare la gloria di Dio e la salute delle anime, ognun vede che sarebbe a dirsi privo di vocazione chi entrasse nel santuario per tema delle

ire dei parenti, o perchè non vede innanzi a sè aperta un' altra carriera, o per qualsivoglia altro fine terreno. Se infine il segno principalissimo della divina chiamata al sacerdozio è un alta e robusta virtù, cioè un grande e generoso amore a Dio, generoso fino ad immolargli perpetuamente le voluttà sensuali e a voler spendere tutta la vita a farlo conoscere ed amare ancora dagli altri; chi non intende che il difetto di angelica purità o di acceso zelo o qualsiasi vizio che si opponga a quell' alta e robusta virtù, sono segni evidenti del difetto di vocazione?

Tuttavia non può negarsi che il trattare altresì dei segni di non vocazione giova non poco a far più lucidamente conoscere i segni di vocazione, e giova segnatamente a far meglio intendere una verità più volte ricordata in questo lavoro, cioè che la vocazione al sacerdozio non può supporsi in nessuno che sia privo di un' indole ottima sotto ogni riguardo.

Il Frassinetti espresse molto bene questa verità nel prezioso opuscolo *sulla deficienza delle vocazioni allo stato ecclesiastico*, ediz. 2.ª Ed a lui consuonano perfettamente Mons. Guerra. Timon-David il Dieulin, il Dupanloup, il Lahitton ed altri moltissimi; affermando tutti che quando si è sperato di poter vincere con l' educazione i gravi difetti dell' indole, l' esito ha dimostrato ordinariamente che quella speranza fu una malaugurata illusione, causa di pentimenti amarissimi e delle più funeste conseguenze. Dicono *ordinariamente*, per eccettuare qualche caso rarissimo o di grazia straordinaria e quasi prodigiosa, o di sforzi al tutto eroici, come quelli che fece il Sales per ben 22 anni a vincere la sua naturale irascibilità: grazie e sforzi della cui possibilità futura sarebbe grandissimo errore tener conto nel giudizio sulla vocazione.

Mons. Malou ha un lungo articolo sui segni di non vocazione. Dapprima stabilisce due principii, i quali si riducono a dire: essendo verissima la dottrina dell' Angelico che quando Iddio elegge uno a qualche ufficio, così lo prepara e dispone che sia trovato idoneo al retto esercizio di esso, ne segue che quante volte in un aspirante al sacerdozio si ravvisano difetti pei quali egli sarebbe non idoneo a compierne con decoro, generale edificazione e vera efficacia i sublimi ministeri, si ha un segno evidente che Dio nol vuole sacerdote, cioè che gli manca la vocazione.

Indi distingue i segni di non vocazione in *intrinseci* ed *estrinseci*; e tripartisce i primi in vizi della mente *(de l' esprit)*, del cuore e del corpo. Chiama vizi della mente: 1.° l' ignoranza, o meglio la incapacità intellettuale, 2.° la pietà affettata ed amante delle singolarità (1),

(1) Guai, se i giudici delle vocazioni si lasciano ingannare da una pietà superficiale e di sole pratiche esteriori. No. La pietà dei vocati al sacerdozio è pietà soda, alta e

3.° la propensione fortissima agli scrupoli, 4.° la ipocrisia e la doppiezza, 5.° l'orgoglio dominante lo spirito (1).

Enumera come vizi del cuore: 1.° la sensualità, 2.° l'avarizia, 3.° la pigrizia e l'indolenza, 4.° l'incostanza e la leggerezza di carattere, 5.° l'intenzione di farsi prete fondata su motivi temporali.

Indica quali vizi del corpo: 1.° le deformità considerevoli, 2.° le infermità o mutilazioni che rendano fisicamente o moralmente impossibili le sacre funzioni, 3.° le malattie periodiche, i cui accessi eccitano timore o disgusto.

Appella infine segni estrinseci di non vocazione: 1.° l'obbligo naturale di provvedere al sostentamento dei propri genitori, almeno sino a a che non ne sia cessata la necessità, 2.° qualsivoglia delle irregolarità canoniche, 3.° il manco di beni di fortuna (non riparabile con la carità dei fedeli o in qualche altro modo), 4.° l'opposizione considerata e costante dei superiori.

A ciascuno di detti segni fa seguire eccellenti riflessioni per dimostrare i danni gravissimi che proverrebbero dall'ammettere ai sacri ordini giovani in cui tali segni si ravvisassero.

Pagine bellissime hanno su questo argomento altresì i mentovati Dupanloup, Timon-David, Lahitton e specialmente il Dieulin nel Buon Pastore vol. 1.° c. 1; del cui chiarissimo autore il Ciolli riassume quasi completamente le idee riguardanti il nostro proposito, scrivendo:

" In generale, egli dice, devono essere allontanati dal Santuario i giovani d'indole cattiva, se sul serio non procurino di correggerla e volgerla al bene. E perciò non devono essere ammessi agli ordini sacri quelli che sono turbolenti e focosi, facili a profonde e dolorose sensa-

---

sempre progrediente; la quale, conforme insegna S. Alfonso nella *Pratica di amar Gesù Cristo*, deve fondarsi su queste tre cose: vero disprezzo di sè, mortificazione dei propri appetiti, intera uniformità della volontà propria con quella di Dio. Solo allora l'ardente amore a Dio ed alle anime e le conseguenti due virtù caratteristiche del buon sacerdote, angelica purità ed infaticabile zelo, poggeranno sopra basi solide, e resisteranno agli urti tremenți delle mondane occasioni. Altrimenti, giusta la espressiva imagine del Mollevault, al cimento " cadrà l'angelo e resterà la bestia. „

(1) La benedetta virtù dell'umiltà, fondamento e difesa di tutte le altre, renderà il sacerdote invulnerabile ai dardi proteiformi di colui che per manco di essa precipitò dal cielo; lo farà vero agnello vincitore dei lupi; lo preserverà dagli errori cotanto moltiplicatisi ai giorni nostri, tenendolo sempre stretto alla Cattedra di Pietro, e per tal modo lo farà idoneo strumento nelle mani di Dio per la salute e santificazione del mondo: perocchè solo a condizione di essere uniti, per mezzo del Papa, a la mistica Vite, ch'è Gesù Cristo, noi possiamo essere tralci verdeggianti e feraci di ubertosi frutti. Un prete orgoglioso, pieno di sè, rigido censore di tutto e di tutti, è un vero flagello per il popolo, per il Vescovo, e, se dotato d'ingegno più che ordinario, può esserlo per tutta la Chiesa: lo attesta troppo dolorosamente la storia, financo quella dei giorni nostri. Ben diceva perciò Mons. Piazza, celebre educatore di chierici, che i giudici delle vocazioni, così nel foro esterno come nello interno, debbono avere quali principalissimi contrassegni della mancanza di vocazione, il difetto di umiltà e il difetto di purità.

zioni, a passioni veementi e rumorose; quelli che sono volubili nelle loro determinazioni, senza costanza nel bene, senza fermezza nella virtù; quelli che son d'indole ipocondriaca ed atrabiliare, d'immaginazione fantasticamente lugubre, facili ai paradossi o a idee bizzarre, perchè d'ordinario sono capricciosi, visionari, esaltati, sospettosi e cupi; quelli che son duri ed egoisti, senza cuore nè affetto; quelli che sono senza tatto nè criterio, i quali operano a caso, parlano senza riflessione, lavorano senza scopo e son veramente teste deboli; quelli che son d'indole faziosa ed anarchica, perchè li renderà facilmente centri di opposizione o capi di partito in mezzo al clero; quelli che senza aver vizi gravi da dare nell'occhio hanno appena le virtù comuni che hanno d'ordinario anche i buoni cristiani nel mondo e che una volta abbandonati e sè stessi saranno meno religiosi e regolari di un onesto uomo qualunque (1); quelli che hanno un'esuberanza di sensibilità e di amore, con una immaginazione focosa ed irrequieta, perchè facilmente, dominando in essi l'indole erotica, il cuore s'invischierà ed imbratterà „. Saggiamente poi soggiunge, come fanno in sostanza anche gli altri autori: " Non diciamo che tutti costoro si han da respingere inesorabilmente dal Santuario, ma sì che devono esserne allontanati, quando con l'esperimento del tempo si vegga non affaticarsi essi sul serio a mortificare e riformare la loro indole, o di questa mortificazione non prenderne quel concetto che si deve avere (od anche se, pur facendo uso dei mezzi, non arrivano a correggere sì completamente le loro inclinazioni viziose da produrre morale certezza di ottima riuscita nel sacerdozio). Donde la necessità di accortezza e fermezza per riguardo a costoro „ (Direttorio pratico).

Ed oh di quanta accortezza e di quanta fermezza han bisogno i superieri di chierici verso coloro che non mostrano indole ottima, assolutamente indispensabile in chi aspira ad essere sacerdote, cioè *forma del gregge, luce del mondo e sale della terra, e che perciò dev' essere irreprensibile..... dottore* (prima con l'esempio e poi con la parola), *prudente, giusto, santo,* e tutto ciò ai tempi nostri! (2)

Han bisogno di grande fermezza per licenziarlo in tempo, senza farsi smuovere da qualsiasi motivo terreno e senza cadere nella vana

(1) Cioè, come la quotidiana esperienza ci fa vedere, saranno preti o scandalosi o mestieranti. Quanti superiori poco esperti si lasciano ingannare da questi chierici *buoni giovani*, buoni di una bontà negativa, *toto coelo* diversa dalla positiva ed alta bontà necessaria in ogni aspirante al sacerdozio! " Affidare il gregge alla direzione di pastori, i quali non hanno costumi scandalosi, nè virtù edificanti, torna lo stesso che lasciarlo errare deserto senza pastore. „ (Dieulin, l. c.)

(2) Egregiamente il Dieulin descrive le speciali difficoltà che il sacro ministro incontra ai tempi nostri e quindi la speciale necessità di alte doti naturali e soprannaturali; e a buon diritto ne trae la conseguenza che chiunque non è fornito di tali doti, evidentemente non è chiamato al sacerdozio. (l. c.)

lusinga che un altro poco di tempo, maggiori sforzi nel soggetto, maggiore diligenza nei suoi educatori forse otterranno che si emancipi dai difetti della sua indole. Nessuno nega l'assoluta possibilità di questa emancipazione, ma nessuno ne ammette una vera probabilità; e tutti conchiudono col ripetuto Dieulin: " La correzione della natura e delle sue tendenze, la perfetta purificazione dei vizi originarii o contratti, l'esercizio esatto e costante delle opposte virtù, sono un fenomeno morale di cui la prudenza non ci permette di tenere gran conto, allorchè si tratta di abbracciare uno stato: avvegnachè a cangiare un'indole viziosa occorrono sforzi più che umani. Sant' Agostino lo sapeva per propria esperienza, e perciò scriveva che questa trasformazione *est miraculum magis quam exemplum.* (l. c.) (1).

Ma insieme con una grande fermezza è pur necessaria un' accortezza grande. Le inclinazioni cattive possono nascere non solo dall' indole, ma puranco da cattive abitudini, contratte in conseguenza di scandali ricevuti e di manco di ottima educazione ecc. Vi ha differenza grande fra le ree inclinazioni prodotte dall' indole (costituzione, temperamento, eredità, ecc.) e quelle prodotte da mali abiti: queste sono assai meno difficili a vincersi (2), massime allorchè, come suole avvenire negli adolescenti, le cattive abitudini non han posto radici sì profonde da esser divenute come una seconda natura.

L' accortezza pertanto dei superiori deve volgersi proprio a scorgere se le mali inclinazioni di un chierico appartengano alla prima o alla seconda specie. In qual modo? — Dopo aver preso le più esatte e minute informazioni da persone *fededegne* circa la costituzione fisica, il temperamento, le tendenze dominanti, così del candidato come dei suoi genitori, e dopo di averlo ammesso, se si è creduto di poterlo fare, debbono anzitutto acquistare cognizione intera della condotta di lui, fino a sapere tutto ciò che fa e che dice, ed anche, *introspiciendo*, ciò che pensa e ciò che ama (Pio X). Indi, ammaestratolo sulla necessità, sulla meravigliosa efficacia e sul retto uso

(1) Ed appunto questo fenomeno, questa intera trasformazione (non già un miglioramento quale che sia) dovrebbe verificarsi in un chierico d' indole viziosa, perchè divenga idoneo allo stato ecclesiastico. Ma, come ben dice il Frassinetti, l'uomo di cattiva indole se fa tutte le sue parti, potrà giungere ad astenersi da gravi colpe, ma non sarà mai che, senza una specie di miracolo, giunga ad alta e robusta virtù.

(2) Purchè l' adolescente, specie trattandosi del vizio impuro, sia curato come ben dice il Lahitton con *una prudenza e delicatezza infinita, con una premura infaticabile e con una tenerezza al tutto materna* (ma insieme cautissima, acciocchè, a somiglianza del raggio solare, noi illuminiamo e disinfettiamo il fango, senza infangarci); non trascurando, al bisogno, i mezzi igienici, profilattici e medicinali, di cui feci cenno altrove, e che possone leggersi nel Descuret, *Medicina delle passioni* e in altri autori moderni; e sarà pure utilissimo discorrere prudentemente su questo punto con qualche buon medico cattolico.

dei tre grandi mezzi che il Signore ci ha forniti per farci trionfare di noi stessi: parola di Dio, orazione e sacramenti, debbono incoraggiarlo con ogni sorta d'industrie a valersene. E da ultimo han da osservare se egli è volenteroso, diligente e costante nell'usarli, e sovratutto quali miglioramenti ne ritrae. Perocchè se questi sono notevoli e costantemente progressivi, è ben da sperare che la completa emancipazione non tarderà di molto. Se invece egli è languido, negligente, incostante nell'adoperare quei mezzi di salute e santificazione, e perciò pochissimo o punto muti in meglio il consueto suo vivere, dovranno conchiudere che le sue ree inclinazioni hanno origine o da naturale veemenza di passioni o da fiacchezza nella volontà di liberarsene o da amendue le cose. Attesochè a questi due capi riducesi l'indole cattiva: forza di cattive inclinazioni e difetto di abborrimento ad esse e di generosità ed energia nel resistere loro non solo con lo sforzo diretto della volontà, ma ancora e più con la costanza nell'uso dei mezzi preservativi e fortificanti.

E nel qualificare un'indole, forse è da attendere più al secondo capo che al primo. Chi ha esperienza nella direzione delle anime, come notò pure il Frassinetti, ben sa che molti fedeli inclinati assai al male vivono cristianamente od anche piamente, perchè provano vivo orrore alla colpa, si fanno grande violenza nei singoli assalti delle passioni, e sono fermi ed accurati nella pratica di quei mezzi; e se talvolta cadono, cadono dopo aver lungamente resistito, e dopo la caduta restano sommamente afflitti, e procurano di tosto rialzarsi e meglio premunirsi per l'avvenire. E per contrario molti altri poco inclinati al male, si abbandonano ai disordini, perchè non ne sentono orrore nè oppongono energica resistenza, nè curano di fortificarsi coi debiti aiuti; cadono con grande facilità, e caduti non ne provano quasi verun rammarico, e nulla o quasi nulla fanno a prevenire le ricadute.

Talchè in ultima analisi può dirsi che i tre grandi mezzi: parola di Dio, orazione e sacramenti, sono la pietra di paragone per distinguere le indoli buone dalle cattive: chi avendoli conosciuti li adopera con impegno e costanza è a dirsi fornito d'indole buona; chi li trascura o non è costante nell'usarli, si palesa d'indole non buona: il primo è un malato che davvero vuol guarire, il secondo è un infermo cui manca seria volontà di guarire.

Ma l'usare sapientemente questa pietra di paragone per conoscere l'indole di ciascun chierico (e prima, almeno per un anno, di ciascun aspirante al chiericato) a fine di pigliarne norma per giudicare della sua vocazione, è, come ognun vede, opera delicatissima e difficile, da affidarsi a soggetti veramente idonei; i quali sappiano anzitutto appre-

starli quei mezzi salutari, chè, come si può applicare una pietra di paragone che non esiste? (1)

Poi sappiano diligentemente osservare se e quanto volentieri e con qual profitto ciascuno li adoperi; indi unire alla piena conoscenza acquistata dell'indole gli altri criteri forniti dalla pedagogia ecclesiastica, segnatamente quello dell'alta santità richiesta sempre da S. Paolo a Pio X in tutti gli aspiranti al Sacerdozio, e infine sappiano pronunciare il giudizio sulla esistenza o sull'assenza della vocazione. Insomma la rettitudine di tal giudizio dev'essere il risultato della rettitudine di tutto il sistema educativo chiericale, il quale non si può sapere e saggiamente applicare se non si è accuratamente studiato. Senza soggetti ben ammaestrati per tanto ufficio (lo dicono tutti gli esperti) rimarranno lettera morta non pure tutti i libri che si sono scritti sulla vocazione ecclesiastica, ma financo tutte le sapientissime ingiunzioni dei Concili e dei Romani Pontefici, come dolorosamente si vede anche oggidì in alcuni Seminarii.

E perciò, come altre volte ho accennato, secondo il mio debole vedere, fra quante utilissime istituzioni sursero in questi ultimi tempi nella Chiesa di Dio, una delle più provvidenziali è stato il collegio Leoniano, nel quale appunto si studia teoricamente e praticamente il completo metodo di educazione chiericale.

(1) Oh! in quanti Seminarii questi tre aiuti sono per quantità e per qualità insufficientissimi al bisogno dei giovani, specie conviventi in comunità, i quali, come notano i pedagogisti, sono in maggior pericolo di corrompersi che se stessero ciascuno in casa propria. La parola di Dio poco frequente e poco appropriata a seminaristi; poco connessa e per nulla indirizzata a formare nella loro mente come un quadro sinottico e completo delle verità fondamentali del vivere da vero Sacerdote sulle basi della vera vocazione, facendoli ben persuasi della necessità e dei segni di questa, come vuole Benedetto XIV. La lettura spirituale breve e mal fatta, senza pause frequenti acciocchè la mente abbia tempo di riflettere e il cuore di risolvere, pregare ecc.; la meditazione senza precedente ammaestramento sul metodo di ben meditare (questa rilevantissima materia trattai ampiamente nei fascicoli di luglio a ottobre 1911), senza il compimento necessario degli esami di coscienza ben fatti e del mensuale rendiconto di coscienza. L'orazione vocale strapazzatissima, con sillabe od anche parole smozzicate o saltate a piè pari. La comunione quotidiana, ben fatta praticata da pochissimi e dagli altri trascurata e talora anche derisa. Alla scarsità ed imperfezione di questi aiuti devono poi aggiungersi i danni provenienti dagli esempi e dai discorsi di compagni che dovrebbero essere espulsi e vi sono tollerati; e spesso i danni che provengono da professori privi di spirito ecclesiastico, e quindi in Chiesa indivoti e nel celebrare tanto precipitosi da trascinare anche il serviente a precipitar le risposte, in iscuola solleciti di ben istruire la mente per aver lode dei buoni risultati finali, ma punto solleciti di formare il cuore a zelo per la salute delle anime, a spirito di umiltà e di sacrifizio, ad illimitata devozione pel Vicario di Gesù Cristo. In questo ambiente è ad aspettarsi che si svolgano le tendenze al bene o non piuttosto le tendenze al male? qual meraviglia se, come deplorava S. Alfonso, molti giovanetti vanno in Seminario buoni e ne tornano cattivi? qual meraviglia se sovente il seme della ecclesiastica vocazione invece di germogliare resta inaridito, onde parecchi giovani che aiutati a dovere sarebbero divenuti buoni sacerdoti, abbandonano la via del Santuario?! e che pel contrario tanti altri, quasi senza saper ciò che fanno, vi corrono a capo fitto e vi entrano non chiamati da Dio?

Faccia il Signore che tutti i superiori ecclesiastici ne apprezzino la sovrana importanza, ne facciano tesoro per le loro diocesi, e così giunga presto il giorno desideratissimo in cui si cominci, per continuarsi sempre, a non ammettere nel Santuario, fuor quelli che la S. Chiesa vuole vi siano ammessi, cioè nè i non vocati, nè i dubbiamente vocati, ma solo quelli la cui vocazione *veris certisque indiciis comprobata sit* (Pio IX), ossia quelli nei quali *un' ottima educazione chiericale, dopo averne accertata la vocazione, abbia formato una viva immagine di Gesù Cristo* (Leone XIII vale a dire soltanto i *probatissimi* per *singularem excellentiam virtutis et constantiae* (Pio X).

(*continua*) G. M. C.

CRONACA GOVERNATIVA

Quando è irretrattabile l' accettazione del supplemento di congrua — Quando il reclamo al Consiglio di Amministrazione del Fondo Culto è limitato ad alcune partite, la liquidazione d' ufficio del supplemento di congrua rimane ferma per tutte le altre partite non impugnate.

La mancanza di detto reclamo importa presunzione *iuris et de iure* di acquiescenza alla liquidazione d' ufficio del supplemento di congrua: e perciò tale liquidazione diviene *irretrattabile*, e rende inammessibile l' azione giudiziaria. (Cassaz. di Roma 2 nov. 1912, 20 genn. 1913 — Fondo culto c. Cuomo) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 150).

— A sensi dell' art. 465 del Codice di procedura civile, l' accettazione tacita di una sentenza, consistente nel fatto di averne eseguito il disposto, può importare la rinunzia ad impugnarla nel solo caso che l' accettazione stessa sia spontanea non coattiva per la minaccia di una imminente esecuzione.

La mancanza del reclamo al Consiglio di Amministrazione del Fondo Culto, a norma dell' art. 2 della legge 4 giugno 1899 n. 191, importa presunzione *iuris et de iure* di accettazione della liquidazione d' ufficio del supplemento di congrua, e rende perciò inammessibile l' azione giudiziaria contro la liquidazione stessa.

Quando il detto reclamo è limitato ad alcune partite, la presunzione legale di accettazione ha effetto per le rimanenti partite non impugnate.

La liquidazione dei supplementi di congrua non ha nulla di comune col rendimento di conti regolato dal Codice di prov. civ.: e perciò non è ad essa applicabile l' art. 327 di detto Codice, che fa luogo a revisione in caso di errori od omissioni.

È salva però al parroco la impugnativa per la inefficacia del consenso basato sull' errore a sensi dell' art. 1108 del Codice civile. (Cassaz. di Roma, 20 nov. 10 dic. 1912 — Fondo culto c. Dapino) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 151).

Domicilio del Religioso per la richiesta della pensione — Il giudice competente a conoscere di un' azione personale proposta contro una Amministrazione dello Stato (fra cui va compreso il Fondo Culto) è quello del luogo ove l' obbligazione, se assistesse, dovrebbe eseguirsi.

In mancanza di prova dell' elezione di domicilio, di cui all' art. 33 del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, gli ex-religiosi, che si fanno a chiedere la pensione monastica, possono istituire azione contro il Fondo Culto dinanzi l'autorità giudiziaria di Roma. (Cassaz. di Roma, 14, 27 febbr. 1912 — Fondo culto c. Candela ed altri) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 156).

Un quadro esposto in chiesa non è commerciabile — Un quadro (in ispecie della Madonna di Pompei), collocato in una pubblica chiesa, acquista il carattere di cosa fuori commercio, quando dal proprietario sia stato perpetuamente destinato al culto pubblico. (Appello di Napoli 29 magg. 1912 — Bartolo Longo. c. Radente) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 164).

Circa gli oneri di culto per una chiesa di regio patronato — Per la legge 7 luglio 1866, art. 28 n. 3, la rappresentanza del regio patronato, riguardo agli oneri che vi gravano, spetta al Fondo Culto, contro il quale deve proporsi l' azione di un Comune pel rimborso di spese di culto indebitamente sostenute per una chiesa di regio patronato.

Il patronato è un complesso di diverse prerogative, ma quella veramente essenziale si è il diritto di nomina e di presentazione del chierico da parte del patrono.

L' esercizio più volte ripetuto del diritto di presentazione importa la presunzione dell' esistenza del patronato.

Chi eccepisce la esistenza di un patronato non pieno, cioè non importante l' obbligo del mantenimento dell' investito e delle spese di culto, deve fornire la prova che distrugga la presunzione contraria.

Solo in mancanza di obbligati la legge comunale e provinciale 4 maggio 1908 pone a carico dei Comuni le spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, e lo stesso valore ha la legge 4 giugno 1899, n. 191, che obbliga i Comuni in mancanza di obbligati.

Il potrono in tanto è tenuto a sopperire al mantenimento dell' investito ed alle spese del beneficio in quanto l' ente non abbia rendite o queste siano insufficienti; sicchè il suo obbligo deve ritenersi condizionale e non può quindi parlarsi di prescrizione, ostando il preciso dell' art. 2120 Cod. civ.

La semplice osservanza, per quanto diuturna, non può da sola considerarsi come fondamento indiscutibile di un diritto; conseguentemente la semplice inscrizione ultratrentennale delle spese di culto in un bilancio comunale, molto più se coatta, non dà diritto di acquistare la prescrizione da parte della chiesa parrocchiale.

L' estratto del bilancio comunale, relativo alle spese di culto sostenute dal Comune, fa fede fino ad iscrizione di falso.

L' azione del Comune per il ricupero delle spese di culto indebitamente fatte non è soggetta alla prescrizione quinquennale. (Appello di Palermo, 17 mar. 1912 — Fondo culto c. Ventimiglia Sicula) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 168).

Obbligo del Fondo culto alle spese di culto delle chiese parroc-

chiali ex ricettizie — Non importa inammessibilità del ricorso l'errore nella indicazione dell'autorità giudiziaria, che ha pronunziato la sentenza che si denunzia, quando esso sia facilmente vincibile, e non cada dubbio sulla identità della sentenza col ricorso.

Il Fondo Culto, succeduto alle ricettizie e comunie con cura di anime, è obbligato alle spese di culto e di manutenzione della chiesa in forza del principio *res transit cum onere suo*, ed in applicazione dell'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866.

Il passaggio ai Comuni dei beni e rendite dell'ex ricettizie dopo che è cessato l'assegnamento dei partecipanti delle chiese stesse, non esclude che il Fondo Culto sia, intanto, il successore della ricettizia soppressa, con i diritti ed oneri relativi.

In applicazione delle leggi eversive devesi distinguere la parte patrimoniale che spetta all'ente Ricettizia soppresso da quella che compete all'ente Parrocchia, rispettato e protetto dalle leggi medesime, e perciò da rimanere intangibile a favore di esso. (Cassaz. di Roma, 7 mar. 4 apr. 1913 — Fondo culto c. Parente) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 241).

Circa le convenzioni preliminari per una servitù sopra fondi parrocchiali — Devonsi distinguere le semplici trattative o *preliminari* di un contratto, non produttivi di alcuna obbligazione, dalle *convenzioni preliminari* o *pacta de ineundo contractu*, che obbligano l'una o l'altra parte a contrarre, ed, in caso di inadempimento, a risarcire il danno.

Le *convenzioni preliminari*, che hanno per oggetto la promessa obbligatoria di stipulare uno dei contratti indicati nell'art. 1314 del Codice civile, devono risultare da atto scritto; ma non è necessario che l'atto sia *unico*, potendo emergere da lettere scambiatesi tra le parti.

E perciò il parroco, che, in seguito a scambio di lettere, ha aderito alla costituzione di una servitù di passaggio su fondo prebendale è tenuto a mantenere la promessa, e in difetto, a rimborsare le spese fatte per tale costituzione. (Cassaz. di Roma 20 genn. 18 mar. 1913 — Mariani c. Mariani) *Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 245).

Quali oneri incombano al patrono svincolante — Il patrono, svincolante i beni di una cappellania soppressa, ha l'obbligo di adempiere soltanto quelli oneri di culto che hanno un contenuto di diritto a favore di terzi.

Non è necessario che detti oneri siano di natura strettamente patrimoniale, potendo essi risolversi anche in un vantaggio a favore di determinati enti di natura semplicemente morale.

Occorre però che con le prestazioni di culto il fondatore abbia avuto il precipuo scopo di recare ai terzi un vantaggio diretto ed apprezzabile.

E perciò non costituisce un diritto di terzi azionabile il puro e semplice vantaggio spirituale, che indirettamente traevano i fedeli dalla celebrazione della messa.

Nè lo costituisce il vantaggio pecuniario che poteva averne la chiesa, se tale vantaggio non sia stato voluto dal fondatore e considerato come scopo della fondazione. (Cassaz. di Roma 2 magg. 4 giu. 1912 — Muti Bussi c. Capitolo di S. Maria in Trastevere) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 250).

Competenza sul concentramento e sulla trasformazione delle opere pie — La sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato è — salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma — giudice della propria competenza, e perciò può esaminare e decidere se la controversia sottoposta al suo esame cada o pur no sopra un diritto civile che si pretende leso.

Il decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di riforma delle opere pie, importando una indagine d'indole amministrativa sull'opportunità o convenienza del concentramento o della trasformazione, rientra nella competenza del Consiglio di Stato.

Il togliere l'amministrazione delle opere pie alle persone, alle quali è stata commessa dal fondatore, non lede un diritto delle persone medesime. (Cassaz. di Roma (Sezioni unite), 9 dic. 1910, 10 genn. 1911 — Vescovo di Asti c. Congreg. di carità) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 259).

Quali siano i legati soggetti alla trasformazione — Il parroco ha veste per ricorrere contro i decreti reali di trasformazione dei legati di culto, istituiti nell'ambito della Parrocchia, sebbene non debbano eseguirsi nella chiesa parrocchiale.

I legati per messe ed altre funzioni religiose, istituiti a beneficio dell'anima del fondatore o dei suoi congiunti, sono compresi fra i legati di culto, di cui all'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890; e perciò vanno soggetti a trasformazione.

Non ha luogo la distinzione fra lasciti *antichi* e lasciti *recenti*.

Però a questi ultimi, più che a quelli antichi, deve applicarsi, per ragione di convenienza e di opportunità, la esenzione dalla trasformazione.

Anche i lasciti di culto che facciano carico a *privati* possono assoggettarsi a trasformazione.

L'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890 eccettua dalla trasformazione soltanto i lasciti di culto, i quali *facciano carico* ad enti ecclesiastici conservati, ciò che costituiscono un onere per questi, e non già i lasciti di culto che stanno a debito di enti non ecclesiastici, i quali ne curano l'adempimento.

La trasformazione dei lasciti di culto è la *regola*, e il loro mantenimento la *eccezione*; e perciò, espresso dagli enti locali e dalle autorità il parere per la applicabilità della *regola*, spetta a chi sostiene invece l'applicabilità della *eccezione* il dare la prova di quanto asserisce. (Consiglio di Stato V Sez. 8 giu. 5 lugl. 1912 — Opera parrocchiale a Prevosto di Colorno c. Ministero Interno ecc.) (*Il Dir. Eccl. It.* An. VI, p. 260).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Gennaio 1914)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha mandato le seguenti lettere:

Agli Arcivescovi e Vescovi della Rep. Messicana intorno ai fedeli di quella Repub. da votarsi solennemente al SS. Cuore di Gesù. 12 Nov. 1913.

All' Arcivescovo di Caracas ed agli altri Vescovi del Venezuela per la lettera di ossequio inviata al S. Padre e per il Seminario fondato testè a Caracas. 5 Dic. 1913.

A Mons. Giovanni A. Bazan, Vescovo di Paranà, intorno al culto ivi promosso a S. Nicola di Bari. 13 Dic. 1913.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreto di questa S. C. il S. Padre ha diviso il territorio dell' Archidiocesi di S. Salvatore nel Brasile in quattro parti, erigendo le tre nuove diocesi di Barra do Rio Grande. di Caetité e di Ilhéos. 20 Ott. 1913.

Ha mutato la sede della diocesi di Nicaragua, trasferendola in León nell' America centrale, ed erigendo nel suo territorio l' Archidiocesi di Managna e le diocesi di Granada e di Bleufields. 2 Dic. 1913.

Con altri decreti della medesima S. C. ha nominato i seguenti Vescovi:

Il Sac. Stefano Novák della dioc. di Munkacs a Vescovo di Eperies di rito greco-cattolico. 20 Nov. 1913.

Mons. Giovanni Arturo Chollet, già Vescovo di Verdun, ad Arcivescovo di Cambria. 21 Nov. 1913.

Mons. Giosuè Cattarossi, già Vescovo di Albenga, a Vescovo di Belluno e Feltre. 21 Nov. 1913.

Mons. Alessio Charost, già Vescovo titolare di Miletopoli, a Vescovo di Isola. 21 Nov. 1913.

Il Sac. Alberto Vassallo di Torregrossa, Delegato Apostolico in Colombia, ad Arcivescovo titolare di Emesa. 3 Dic. 1913.

Il Sac. Giovanni Harty ad Arcivescovo di Cassilia. 4 Dic. 1913.

Il Sac. Enrico Althoff, parroco di Okaville e Neshville, a Vescovo di Belleville. 4 Dic. 1913.

Il Sac. Giovanni Antonio Lezcano, Arcidiacono della Catt. di León, ad Arcivescovo di Managna. 10 Dic. 1913.

Il Sac. Giuseppe Candido Pinol y Batres dell' Archid. di Guatimala a Vescovo di Granada. 10 Dic. 1913.

Il Sac. Isidoro Carrillo, rettore del Sem. diocesano di León, a Vescovo titolare di Torone. 10 Dic. 1913

Il Sac. Roberto Bürkler, canonico e rettore del Sem. diocesano, a Vescovo di San Gallo. 16 Dic. 1913.

Mons. Francesco Cristoforo Toro, già Vescovo di Soccorro, a Vescovo di S.ª Marta. 16 Dic. 1913.

Con altro decreto della medesima S C. il S. Padre ha tolto l' interdetto speciale inflitto alla città di Galatina. 12 Genn. 1914.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide — Con Breve apostolico Sua Santità ha nominato Mons. Giovanni Maria Barthe, Vescovo dimissionario di Trichinopoli, a Vescovo titolare di Paralaide. 19 Dic. 1913.

Sacra Congregazione dei Riti — Questa S. C. il giorno 10 Dic. 1913 ha emanato il Decreto per l' introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice della Congregazione delle Ancelle della Carità.

Segreteria di Stato. — Con biglietti di questa Segreteria il S. Padre si è degnato di nominare:

17 gennaio 1914. — L' E.mo signor cardinale Domenico Ferrata, *Protettore dell' Ordine Eremitano di sant' Agostino.*

18 gennaio. — Il medesimo signor cardinale Ferrata, *Protettore dell' Istituto delle Ancelle del sacro Cuore di Gesù.*

— L' E.mo signor cardinale Ludovico Billot, *Protettore dell' Istituto dei Fratelli del sacro Cuore.*

— L' E.mo signor cardinale Guglielmo van Rossum, *Protettore dell' Ordine dei canonici regolari Premonstratensi.*

— Il rev. padre Nazzareno Bergs, benedettino della Congregazione Cassinese, *Consultore della sacra Congregazione dei Religiosi.*

19 gennaio. — Il rev. padre Girolamo Mileta, dell' Ordine dei Minori Conventuali, *Consultore della sacra Congregazione dei Riti.*

20 gennaio. — L' E.mo signor cardinale Antonio Agliardi, *Presidente dell' Accademia cattolica di Religione in Roma.*

21 gennaio. — Mons. Giulio Serafini, vescovo tit. di Lampsaco, *Consultore della sacra Congregazione del Concilio.*

22 gennaio. — Gli E.mi signori cardinali Ottavio Cagiano de Azevedo e Diomede Falconio, *Membri della commissione cardinalizia per l'Opera della preservazione della Fede in Roma.*

23 gennaio. — L' E.mo signor cardinale Domenico Ferrata, *Protettore della società dei Missionari d' Africa.*

24 gennaio. — L' E.mo signor cardinale Francesco di Paola Cassetta, *Protettore della pia società di San Giuseppe.*

— Mons. Antonio Grasselli, arcivescovo tit. di Larissa, *Commendatore di Santo Spirito.*

25 gennaio. — L' E.mo signor cardinale Domenico Ferrata, *Protettore dell' Ordine degli Agostiniani scalzi della Congregazione d' Italia e Germania.*

— L' E.mo signor cardinale Basilio Pompilj, *Protettore dell'Istituto del preziosissimo Sangue.*

26 gennaio. — L' E.mo signor cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, *Protettore dell' Istituto delle Figlie di Sant' Anna.*

27 gennaio. — L'E.mo signor cardinale Basilio Pompilj, *Protettore della Congregazione delle Religiose di S. Giuseppe, sotto la protezione dell' immacolata Madre di Dio.*

31 gennaio. — L' E.mo signor cardinale Antonio Vico, *Protettore dell' Istituto della sacra Famiglia di Urgel.*

— L' E.mo signor cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, *Protettore delle Religiose Francescane del santissimo Sacramento di Lemberg.*

Necrologio — Sono morti: Mons. Everardo Illigens, Vescovo titolare di Germaniciana.

Mons. Giovanni Antonio Ruano Martin, Vescovo di Lerida.

Mons. Carlo Mola, Vescovo titolare di Sasima.

Mons. Giovanni M.ª Diamare, Vescovo di Sessa Aurunca.

Mons. Giuseppe Izzo, Vescovo di Cava e Sarno.

Cronachetta Religiosa e Politica

Nella ricorrenza di Capodanno il Santo Padre ha ricevuto per gli augurii consueti il Corpo diplomatico e la sua Nobile Corte. Gli sono giunti telegrammi e lettere da quasi tutti i Sovrani di Europa e del mondo. Ha ricevuto pure in udienza Don Iaime di Borbone colla sorella Principessa Beatrice, e molte persone italiane ed estere — Il 25.° Congresso Eucaristico cattol. sarà tenuto a Lourdes nel corrente anno dal 22 al 26 luglio — L'illustre Scolopio P. Alfani ha costruito un apparecchio sismologico, che ha per scopo lo studio delle vibrazioni e deflessioni di fabbricati, ponti, traverse, materiali ecc. È il più perfetto ideato finora in Italia e all'estero — L'ex tenente colonnello di Stato Maggiore Enrico Barone, direttore della " Preparazione „ è uscito dalla massoneria perchè nauseato, com'egli stesso ha scritto al Giornale d'Italia.

Il Consiglio dei ministri ha approvato i provvedimenti finanziarii concretati dal ministro Facta circa le tasse di successione, di bollo, di negoziazione e sulle automobili, provvedimenti che, uniti a quelli dei due ultimi " catenacci „ sui tabacchi e sugli alcools, dovrebbero subito dare all'Erario circa 90 milioni, aumentabili in breve volgere di tempo. Nella Camera gli anticlericali si preparano per la prossima discussione del progetto governativo della precedenza del matrimonio civile, che si può dire bocciato nella votazione degli ufficii. Imponenti comizii di protesta contro il detto progetto hanno avuto luogo in tutte le Città d'Italia — Il Re ha istituito l'Ordine cavalleresco coloniale della " Stella d'Italia „ per premiare le benemerenze di cittadini italiani e di sudditi indigeni nelle colonie di diretto dominio — In Germania violenti sono stati gli attacchi del parlamento contro il Gran Cancelliere von Bethmann Holweg, accusato di condiscendenza verso la maggioranza anticonservatrice del Reichstag; ma egli in ben cinque discorsi ha respinto le accuse ingiustificate. Circolano intanto le voci che debba dimettersi dall'importante ufficio per motivi di salute — Il Portogallo è in piena anarchia. Le bombe sono all'ordine del giorno. I ministri non vogliono più intervenire alle sedute del Senato, e questo non può deliberare per mancanza del numero legale. Il gabinetto è dimissionario dal 24 d., ed i ministri conservano i loro portafogli per il disbrigo degli affari ordinarii — In Albania, dopo il tentativo sedizioso dei militari turchi, che fu subito represso, il governo provvisorio è passato dalle mani di Ismail Kemal Bey alla Commissione internazionale di controllo fino all'arrivo del nuovo Re principe di Wied — Molto commentato il viaggio del Sig.r Venizelos per le varie corti europee — Delle crisi ministeriali a Sofia, Belgrado e Bucarest sono terminate le due prime con la riconferma dei gabinetti Radoslawoff e Pasic, ed in Romania coll'avvento del gabinetto liberale Bratiano — In Francia durano gli attacchi dell'opposizione contro il gabinetto Doumergue e specialmente contro il ministro delle finanze Caillaux. I socialisti intanto si radunano a congresso in Amiens proprio alla vigilia delle elezioni generali, che avranno luogo nei primi giorni di maggio — In Ispagna volendo il gabinetto conservatore Dato crearsi una maggioranza propria, sono state sciolte le Cortes; le elezioni avverranno in marzo — È morta a Stoccolma in età di 77 anni la Regina madre di Svezia, Sofia, vedova del Re Oscar III e madre dell'attuale Re Gustavo V. Sono anche morti: il sen. barone Ottavio Serena; l'on. dep. Pilade Gay; il sen. Ottavio Morisani; la madre Leonette Aviat, fondatrice delle Oblate di S. Francesco di Sales.

L' E.mo Card. Casimiro Gennari

Volato al Cielo il dì 31 Gennaio 1914

Il nostro lutto.

Sua Em.za il Cardinale Casimiro Gennari è morto. Sembra di sognare un brutto sogno, ed è purtroppo una tremenda verità. In poche ore egli ci ha lasciati nel dolore, inebetiti e depressi. Chi l'avrebbe immaginato la sera prima quando accudiva a rivedere le bozze del nostro periodico, che dopo poche ore quella mano che tanto aveva scritto sarebbe rimasta inerte per sempre? È vero che da qualche tempo era divenuto un po' debole, ma la lucidità della sua mente, l'attività quasi giovanile per adempiere i doveri di tutte le sue innumerevoli mansioni, non potevano far prevedere una così repentina catastrofe.

Un giorno prima aveva manifestato tutto il suo contento nell' avvisare che il " Monitore „ avrebbe incominciato un altro volume della terza serie, sempre seguendo lo stesso programma, e contento che il suo *figliolo prediletto* era ben visto da tutti che lo leggevano.

Questo contento rivelava tutto il suo carattere di altruista, poichè era sicuro che col " Monitore „ apportava molto bene a tanti sacerdoti, che non potevano avere i mezzi per conoscere le cose più importanti e necessarie per il loro ministero sacerdotale.

Col " Monitore „ egli si prefiggeva di tenere il Clero bene informato di tutti gli atti e decreti della S. Sede, almeno i più importanti, commentandoli nei punti di maggior rilievo: sciogliere le questioni più scabrose, perchè i parroci e i confessori sapessero guidare il loro gregge, attingendo sempre per cia-

scun soggetto alle fonti più autorevoli, evitando disquisizioni filosofiche ed ardue, e sempre con uno stile piano, accessibile a tutti gli intelletti.

L' idea che lo ispirò, nel creare questo potente strumento di cultura ecclesiastica che è il " Monitore „ era così opportuna, e corrispondeva tanto bene ai bisogni odierni, che l'opera creata ha tratto dal concepimento felice una forza indistruttibile di vitalità. Ora che essa era già forte e rigogliosa, l' artefice che aveva compiuto il suo lavoro, si è allontanato.

In questa triste ora un dovere s' impone: far sì che quest' opera sia sempre degna di lui, perseveri nella via da lui tracciata, abbia sempre dinanzi agli occhi i suoi insegnamenti, sia fedele interprete della sua volontà. Questo è il miglior tributo di ammirazione, di venerazione e di amore che si può offrire alla sua memoria.

Basterebbe la creazione del " Monitore „ per rendere illustre il nome del Card. Gennari; ma egli non era uomo che si contentasse di un'opera sola, e perciò ad altre volle dar vita.

Fra tutte primeggiano le sue *Consultazioni* e le *Questioni Teologiche, Morali, Canoniche* e *Liturgiche*, in cui tratta con una competenza, tutta propria e singolare di lui, gran copia di casi che occorrono ogni giorno. " La soluzione dei quali, come disse egli stesso nella prefazione di quell'opera, non è sì facile e chiara, da potersi vedere a prima fonte. Perchè ve ne ha taluni difficilissimi, tuttochè frequenti èd ovvii nella pratica, per i quali fa d'uopo di non poche cognizioni e di studio accurato e profondo, a non incorrere in errori. „

Tal bisogno il Card. Gennari ebbe di mira, e l'accoglienza favorevolissima fatta a tali *Consultazioni* dal Clero italiano e straniero, specie da chiarissimi Teologi e da eminenti Prelati, dice che egli con tale opera vi ha molto bene provveduto.

Oltre a quest' opera colossale, che oggi con la sua nuova edizione, prossima a veder la luce, comprende ben sei volumi, altri opuscoli a parte pubblicò. E sempre ne corresse e

accrebbe le edizioni con nuove idee, secondo le esigenze dei tempi, come nelle seguenti: *Sulla privazione del Beneficio Ecclesiastico — Circa la Composizione sui beni e sugli oneri ecclesiastici — Su i doveri dei cattolici nelle rappresentanze politiche ed amministrative,* (dove con la solita lucidità tratta del valore del *Non expedit,* dell'obbligo di accorrere alle urne e dei doveri dei deputati cattolici al Parlamento). *Il Breve commento della nuova legge su gli Sponsali e sul Matrimonio — Su la rimozione amministrativa dall'officio e dal beneficio curato.*

Ma non solo nello sminuzzare la morale, il diritto e la liturgia egli si occupò, ma volle emulare i santi nel promuovere il culto religioso.

Ed eccolo da Vescovo di Conversano dedicarsi a stampare i *Fondamenti della fede cattolica* ed un *Catechismo* per gli adulti. Eccolo promuovere il culto di S. Rita da Cascia proponendola a modello di virtù alle donne cattoliche nel prezioso libricino *La Santa degl' impossibili.*

Devotissimo della Madre di Dio, pubblicò in occasione del 50.° dalla definizione del dogma dell'Immacolata, un aureo libro da servire di guida per un intero mese Mariano, dal titolo l' *Immacolato Concepimento di Maria.* Ma grande fu l' impegno e la costanza di lui nel promuovere la frequente partecipazione alla S. Comunione, illustrando i recentissimi decreti, in cui egli ebbe gran parte, coi due opuscoli, uno intitolato la *Comunione frequente e quotidiana*, e l' altro *Sull'Età della prima comunione.*

Ed ora questa vita di pensiero e di azione illuminata costantemente da ideali nobilissimi, questa vita che potrebbe chiamarsi eroica, è stata troncata. Il rimpianto è stato universale e profondo. Gli amici del Card. Gennari e gli estimatori erano innumerevoli, e tutti rimpiangono il consigliere, il benefattore, il padre, una delle principali colonne della Chiesa Cattolica.

Un fascino irresistibile emanava dalla sua persona, e tutta

la figura ricordava S. Alfonso, quando nel trattare o parlare con chicchessia teneva le mani raccolte e quasi nascoste nelle maniche della sottana, e dondolava il capo con gli occhi socchiusi, per abituale modestia, sereni e atteggiati a dolce sorrriso.

Chi ebbe agio di conoscerlo intimamente sa bene quanto grande era quel fascino, da far vincere l'affetto sull'ammirazione. Solo chi conobbe i tesori di virtù, di bontà, di santità e di prudenza che il Card. Gennari profuse nella sua vita, può immaginare quale perdita per il Clero e per la Chiesa è stata la sua.

Bene fu scritto di lui, che " la sua figura resterà tra le più dolci nella storia della Chiesa, cui egli consacrò tutte le energie del suo zelo apostolico, tutte le speculazioni della sua mente dotta e prudente, tutte le ascensioni del suo spirito temprato a una singolare pietà. „

La Direzione

Note biografiche.

Casimiro Gennari nacque in Maratea, diocesi di Policastro Bussentino, il 27 Dicembre 1839, da Nicola Gennari e Maria Crispino. Fino dai primi anni della sua giovinezza si distinse per la bontà e mitezza dell' animo, per la sua naturale inclinazione alla pietà. Fece i suoi primi studi nel Real Liceo di Salerno, retto dai Padri Gesuiti, e avendo ben presto manifestato di volersi dedicare al sacerdozio, vinte le difficoltà mossegli dall' affetto paterno, passò a compiere brillantemente gli studi ecclesiastici nel Collegio dei Gesuiti in Napoli. In questa città ricevette gli ordini minori nel 1860, il suddiaconato nel 1861, il diaconato nel 1862, e nel 1863 ricevette la sacra ordinazione sacerdotale in Cosenza dalle mani di Mons. Bombini, suo ordinario.

A Napoli era iscritto in quella *Congregazione dei chierici forestieri* che raccoglieva il fiore delle Diocesi meridionali, a cui sopraintendeva spiritualmente il Canonico Don Francesco De Felice, morto in odore di santità or sono circa venti anni.

Il Gennari, il quale aveva primeggiato nel Collegio e nella Congregazione per pietà e per coltura, divenuto sacerdote, si dedicò interamente all' esercizio del sacro suo ministero nella sua patria, specialmente con la predicazione. Animato da zelo infaticabile per la salute delle anime, moltissime furono le opere alle quali egli si dedicò a scopo sì santo.

Vedendo la somma necessità per il clero di un' esatta cognizione degli atti della Santa Sede, fondò nel 1876 in Maratea sua patria il *Monitore Ecclesiastico*.

I suoi meriti e le sue virtù richiamarono l' attenzione del Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. che nel Concistoro del 13 Maggio 1881 lo preconizzò Vescovo di Conversano. In quella piccola diocesi si dimostrò d' una sorprendente attività: attese con pastorale sollecitudine e zelo indefesso al bene del suo gregge diletto, curò assiduamente l' educazione del giovine clero, edificando a sue spese sull' Episcopio il piccolo seminario pei chierici poveri: provvide all' incremento del Seminario diocesano.

Tanto egli seppe, ben lo ha ricordato *l' Osservatore Romano*, conciliarsi la stima, la devozione, l' affetto del suo popolo che quando il 20 Maggio 1886 scoppiò in Conversano una rivolta contro le autorità municipali, incendiandone gli edifici, fu Monsignor Gennari che

scendendo in mezzo ad esso potè colla sua parola di pastore e di padre ricondurlo alla calma.

Per questo gli fu proposta la Croce di Cavaliere, ma egli pago sol di avere adempiuto al suo sacro dovere e provveduto al bene dei suoi figli, la ricusò.

E quando nel 1895, chiamato in Roma dal S. Padre ad occupare l'alta carica di Assessore del S. Uffizio, Monsignor Gennari dovette lasciare Conversano, tutto il popolo si riversò sulle vie per salutarlo e riceverne la benedizione; tutti i negozi rimasero chiusi, e tutte le autorità si fecero un dovere di accompagnarlo. Anzi Conversano volle chiamarsi *seconda patria* del Gennari.

Promosso ad Arcivescovo titolare di Lepanto nel Concistoro del 6 Febbraio 1897, fu anche Canonico dell'Arcibasilica di S. Pietro.

Egli disimpegnò con somma lode la carica di Assessore come ogni altro suo uffizio, e Leone XIII in premio nel Concistoro del 15 Aprile 1901 lo creava Cardinale di S. R. Chiesa, assegnandogli il titolo di S. Marcello.

La sua profonda dottrina, la sua esemplare pietà e la squisita bontà dell'animo lo rendevano oggetto di affettuosa venerazione per tutti.

Nell'ultimo ordinamento delle Congregazioni Romane del 1908, il Santo Padre Pio X lo prepose alla S. Congregazione del Concilio. Apparteneva inoltre alle Sacre Congregazioni dei Sacramenti, dei Religiosi, di Propaganda, di Propaganda per gli Affari di Rito Orientale, dell'Indice e dei Riti, ed alle Commissioni per l'Opera *Preservationis Fidei* e la Codificazione del Diritto Canonico. Notevole la diligenza e sollecitudine che egli poneva nell'adempiere a tutti questi uffici, per vero sentimento di compiere il proprio dovere e di spendere la vita in servigio della Chiesa e del Papa.

Era Protettore dell'Ordine dei Servi di Maria, dei Chierici Regolari Minori, della Congregazione dei Frati Bigi della Carità, del Collegio Apostolico Leoniano di superiore educazione ecclesiastica, di cui fu il principale promotore, delle Povere Ancelle della Madre di Dio, delle Suore Bige Elisabettine, delle Suore Compassioniste Serve di Maria, delle Ancelle del S. Cuore di Napoli, delle Suore Crocifisse Adoratrici di Gesù Sacramentato a San Giorgio a Cremano, delle Suore di N.ª Signora al Monte Calvario, delle Suore Salesiane dei SS. Cuori di Lecce, della Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani in Roma.

L'amore che ebbe sempre vivo pel ministero sacerdotale della predicazione, e l'affetto ad alcuni di questi istituti gli faceva trovare modo e tempo di tenere conferenze e pii sermoni alle Suore.

Ogni venerdì immancabilmente si recava presso le Suore Salesiane dei SS. Cuori, ogni sabato presso le Suore Compassioniste, la domenica presso le Suore di N.ª Signora al Monte Calvario; e lì, fatta la

sua visita al SS.mo Sacramento, sedeva sull' altare, e predicava alle Religiose con quel fervore e quella pietà che gli abbondava nell' animo. Nè mancava mai il venerdì santo di recarsi all' Istituto delle Suore Compassioniste, a predicarvi l' esercizio di Maria Desolata; sempre così nascosto, e così operoso.

Il Cardinal Gennari fu uomo studiosissimo e operosissimo; non ci fu un sol momento della sua vita, passato in ozio. Financo quando era a passeggio, si vedeva, nella carrozza o nell' automobile, a leggere o a pregare, imitando anche in questo S. Alfonso, il quale diceva " non doversi perdere mai tempo durante il giorno „.

Di questa sua fenomenale attività di studi sono testimoni le sue importanti pubblicazioni.

Lo distingueva poi una grande carità, per cui non ricusava mai di lavorare e spendersi per gli altri.

Molte volte lasciava di pranzare, per recarsi in sala a ricever gente che da Roma o da fuori veniva a lui per aiuto o consiglio: dolendogli di doverla far ritornare. Del resto i suoi pasti erano così brevi e frugali, che la sua poteva dirsi vita di penitente.

Caritatevole altresì coi poveri, molti ne beneficava, ma la sua sinistra non sapeva mai quel che facesse la destra. Alla sua morte si scopersero tante delle sue belle beneficenze passate; e rifulse la carità del suo cuore, avendo legato in opere pie religiose e caritatevoli tutte le sue sostanze.

Anima amante di Gesù in Sacramento, ebbe grande premura di propagarne il culto e la devozione.

Sacerdote e Vescovo secondo il Cuor di Dio, fu anche esempio luminosissimo del come si debba attendere alla propria santificazione, mentre si cura quella degli altri. E perciò la recita del divino uffizio, l' apparecchio e ringraziamento alla Messa, non brevi, la visita a Gesù Sacramentato, la dignità ed esattezza nelle sacre funzioni, furono per lui oggetto di diligentissima attenzione e della più grande importanza. Ogni anno tornando dalla breve villegiatura della natia Maratea, si recava a Pagani presso la tomba venerata di S. Alfonso dei Liguori, di cui era devotissimo, e si tratteneva più giorni nel ritiro dei Santi Spirituali Esercizi.

È morto il Cardinal Gennari, lavorando. Qualche giorno prima della sua morte aveva accusato un certo indebolimento, che però non gli aveva impedito di proseguire ad occuparsi dei molteplici affari delle romane congregazioni, e specialmente di quella del Concilio di cui era Prefetto.

Il giovedì 29 gennaio, festa di S. Francesco di Sales, fu di buon mattino dalle Suore Salesiane di Lecce, celebrò la messa, fece un fervorino, e ricevette la rinnovazione dei voti dalle Suore. Non si sen-

tiva bene però, e tornato a casa non aveva forza per salire le scale.

Nondimeno continuò a lavorare tutto quel giorno, e tutto il dì seguente, venerdì, sino a sera. Ad un tratto l'indebolimento si fe' più forte, Sua Eminenza accusò un grave malessere, e aiutato dai familiari si pose in letto. Era stato colpito da *asistolia.*

Egli mantenne fino agli estremi piena lucidità di mente; ricevette con grande pietà e devozione i santi sacramenti rispondendo a tutte le preghiere che venivano recitate dal parroco, ebbe con grande sua consolazione la speciale benedizione del S. Padre, che aveva per lui singolare affetto e benevolenza, e morì alle ore tredici di quel dì 31 gennaio, da santo come era vissuto.

I funerali.

La salma del compianto Cardinale rimase esposta sul letto di morte tutta la domenica, e nella mattina furono celebrate molte messe.

Nel pomeriggio si recarono a pregare presso l'estinto gli E.mi Cardinali Gasparri e Van Rossum. Verso le 17 ebbe luogo il rogito, e la salma fu rinchiusa in duplice cassa che, esposta nella sala del trono, rimase fino al martedì, vegliata sempre dai PP. Cappuccini e dalle Suore di cui egli era protettore.

Alle ore 9. 30 di quel giorno la salma venne trasportata dalla sala del trono e collocata in un carro di seconda classe.

Precedeva il carro la vettura con il parroco mons. Franceschini, il vice parroco e la Croce.

Il carro funebre era fiancheggiato da otto alunni del Collegio Apostolico Leoniano con torce. Seguivano i parenti, il segretario, il gentiluomo dell'estinto alcuni prelati, molti sacerdoti, gran numero di suore ed i familiari.

La salma fu trasportata nella chiesa di S. Marcello, titolo cardinalizio del defunto porporato.

Al limitare della chiesa attendevano, per ricevere la salma, i religiosi Servi di Maria con a capo il Priore generale P. Lepicier, in pluviale, che diede la prima assoluzione alla salma.

La cassa fu quindi deposta sotto il letto funebre.

Il tempio era addobbato a lutto, un ampio panneggiamento nero con frange e trine d'oro, nel cui centro spiccava la Gran Croce dorata, ricopriva tutta l'abside, anche l'ingresso principale della chiesa era addobbato a lutto.

Nel centro si ergeva il consueto letto funebre, ricoperto da ricca coltre, sormontato dalle insegne cardinalizie, e agli angoli erano poggiate le quattro bandieruole con gli stemmi del defunto.

Cento ceri e quattro torcieri circondavano il tumulo.

Nelle ultime cappelle, presso l'altare maggiore a destra, era stata costruita una tribuna per i parenti del compianto cardinale, ed in quella di sinistra era stata costruita la cantoria per la cappella Sistina. I. S. Collegio dei Cardinali ed il Corpo diplomatico prese posto nel coro.

La solenne messa di requiem fu pontificata da Mons. Antonio Lamberti, vescovo di Conversano, assistito dai Padri Serviti.

L'assoluzione alla salma venne impartita dall'E.mo Cardinale Vincenzo Vannutelli.

La Cappella Sistina, sotto la direzione del maestro Perosi, eseguì magistralmente la messa a quattro voci del Perosi stesso.

Del S. Collegio intervennero gli E mi Cardinali Vincenzo Vannutelli, Cassetta. De Lai, Merry del Val, Rinaldini, Lorenzelli, Gasparri, Vico, Ferrata, Falconio. Granito di Belmonte, Martinelli, Pompili, Cagiano, Della Volpe. Bisleti, Lugari, Billot e Van Rossum.

Del corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede assistevano il Barone de Ritter, ministro di Baviera; il barone d'Erp, ministro del Belgio; il sig. Errazuriz Urmeneta, ministro del Cile; il conte Palffy, incaricato di affari d'Austria Ungheria, ed il comm. Mansella incaricato d'affari della Rep. di San Domingo.

Nelle bancate intorno al tumulo, tra i numerosi prelati capi d'ordine, rappresentanze e distinti personaggi: mons. Ranuzzi dei Bianchi maestro di Camera di S. S. con mons. Arborio Mella di S. Elia, cameriere segreto partecipante; mons. Jorio, mons. Taccone Gallucci, mons. Sbarretti, mons. Souza Costa, vescovo delle Amazzoni, mons. Stanley, mons. do Sego Maja, mons. Zezza, vescovo di Pozzuoli, mons. Zonghi, mons. Bugarini, mons. di Fava, mons. Rolleri, mons. Seano, mons. Sincero, mons. Bernasconi, mons. del Duca, mons. Lavitrano.

Della Congregazione del Concilio, della quale il cardinale Gennari, era Prefetto, erano presenti il segretario mons. Giorgi, il sottosegretario mons. Grazioli, i consultori quasi al completo, e gli officiali.

Numerosissime le rappresentanze degli ordini religiosi e dei seminari, nonchè delle Congregazioni dei Sacramenti, Religiosi, Propaganda, Propaganda per gli affari di rito orientale e dell'Indice; delle commissioni dell'Opera della Preservazione della fede e della codificazione del Diritto canonico; della Congregazione dei Frati Bigi, dell'ordine dei chierici reg. minori, delle Suore Compassioniste, delle Salesiane dei SS. Cuori di Lecce, dell'Istituto delle Povere Ancelle, delle suore di N. S. del Monte Calvario, delle Suore Bige Elisabettine, delle Suore Salesiane di Lecce.

Le suore Crocifissine adoratrici a S. Giorgio a Cremano erano rappresentate dal Primicerio Lippolise; il canonico Ippoliti di Conversano rappresentava gl'Istituti di questa città.

Il Capitolo della Cattedrale di Conversano era rappresentato dal Vicario e da tre canonici; la cittadinanza era rappresentata dall'avv. Francesco Tatò e dal segretario della Curia Vescovile Ponti; l'on. Mango rappresentava la città di Maratea.

Da Napoli intervennero il Barone De Matteis ed il sig. Luigi Donati; mons. Nasalli Rocca si era fatto rappresentare dal Rev. D. Pio Mazzotta.

Dei parenti dell'estinto assistevano i nipoti Donato, Luigi e Antonio Marini d'Armenia e i pronipoti Raffaele Gennari e Francesco Calderano.

Terminata la mesta cerimonia, la salma fu trasportata alla stazione ferroviaria accompagnata dal Parroco, dai Parenti, dal Segretario, dal Gentiluomo, dai Frati Bigi della Carità, dalle Suore Salesiane dei SS. Cuori, dalle Compassioniste e dai familiari.

Alle ore 20 dello stesso giorno il treno da Roma portava quella benedetta salma a Maratea.

Saputosi in Napoli, buon numero di sacerdoti, di suore e di Signori accorsero a mezzanotte alla stazione Ferroviaria, per darle l'ultimo addio; e fu cosa assai commovente. Napoli esprimeva così il dolore per la perdita di uno dei più illustri figli del mezzogiorno d'Italia.

Alcuni di questi amici e ammiratori del defunto e le Suore Compassioniste si unirono ai parenti del Cardinale nello stesso treno, per accompagnarlo sino a Maratea.

Qui la dimostrazione di dolore data da tutto il popolo fu davvero imponente; e fu dimostrazione di fede e di affetto. Tutti lo dicevano santo, molti si raccomandavano a lui.

Il lungo corteo durò circa due ore, mentre tra il popolo, al passaggio si evocavano mille ricordi di opere virtuose e sante.

Ed ora le sue ossa riposano nella cappella gentilizia nel cimitero di Maratea, meta di pio pellegrinaggio pei suoi compaesani.

Note bibliografiche.

Diamo qui l'elenco completo delle opere del Card. Casimiro Gennari:

Consultazioni Morali. 3.ª Edizione. Roma, Tip. Pietro Veratti.

Consultazioni Canoniche e Liturgiche. 2.ª Edizione. Roma, Tipografia Pietro Veratti.

Questioni Teologico-Morali di materie riguardanti i tempi nostri. 2.ª Edizione. Roma, Tip. Pietro Veratti.

Questioni Canoniche di materie riguardanti i tempi nostri. 2.ª Edizione. Roma, Tip. Pietro Veratti.

Questioni Liturgiche. 2.ª Edizione. Roma, Tip. Pietro Veratti.

Dei fondamenti della fede cattolica. Catechismo apologetico di religione. Napoli, Tip. Pontif. Artigianelli.

Sulla Comunione frequente e sul decreto " *Quemadmodum* „. 2.ª Edizione. Napoli, Tip. Pont. Artigianelli.

Della nuova disciplina sulla proibizione e sulla censura dei libri, ovvero la costituzione " *Officiorum.* „

L'Immacolato Concepimento di Maria in relazione con la sua vita. 2.ª Edizione. Roma, Tip. Tata Giovanni.

Sulla Privazione del Beneficio Ecclesiastico e sul Processo criminale dei Chierici. 2.ª Edizione. Roma, Tip. Tata Giovanni.

Sui doveri dei Cattolici nelle rappresentanze politiche e amministrative. 2.ª Edizione. Roma, Tip. Pietro Veratti.

Del falso misticismo. 2.ª Edizione. Roma, Tip. P. Veratti.

Circa la Composizione sui beni e sugli oneri Ecclesiastici e circa la rivendicazione e lo svincolo delle dotazioni dei beneficii e delle cappellanie in Italia. 3.ª Edizione. Napoli, Tip. Pontif. Artigianelli.

Breve Commento della nuova legge su gli Sponsali e sul matrimonio. 7.ª Edizione. Roma, Tip. P. Veratti.

Sulla rimozione amministrativa dall'Officio e dal beneficio Curato. Commento del decreto " Maxima cura „. 3.ª Edizione. Napoli, Tip. Pontif. Artigianelli.

Sull'età della prima Comunione. Breve commento del decreto " Quam singulari „. 4.ª Edizione. Roma, Tip. P. Veratti.

La Santa degl'impossibili. Novelle grazie straordinarie, ottennte ad intercessione di S.ª Rita da Cascia. 4.ª Edizione. Napoli, Tip. Pontificia Artigianelli.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

Circa il regime e l' amministrazione del Seminario Minore del Vaticano.

Motu Proprio

Ubi primum, quae Nos Constitutione Apostolica *In praecipuis* die XXIX iunii an. MCMXIII sanxeramus, adduci ad effectum coepta sunt, alumnis seminarii Romani veteris in duplex novum, maius et minus, distributis, animadvertere licuit in seminario minori, seu Vaticano, qui ex eorum alumnorum numero essent profecti, multo plures esse, quam qui ibidem iam impendiis Basilicae sancti Petri in ministerium ipsius alerentur. Idque, inspecta conditione rerum, mirum non est, imo prorsus consentaneum: quo enim latius patet in Urbe universa sacrorum munerum campus, quam in templo Vaticano, eo maiorem procul dubio copiam sacerdotum desiderat. Pariter, quod ad reditus eiusdem Seminarii minoris attinet, apparuit, ut erat consequens, eos maxima ex parte pensionibus in tuitionem alumnorum cleri Romani statutis, cum accessione pecuniae a Nobis Nostrisque successoribus quotannis conferendae, contineri. Haec Nos cum animo reputantes, simul considerare coepimus, ut oporteat atque adeo necesse sit Sacrorum administros urbis Romae Cardinali, Vicario Nostro, probe esse ac penitus cognitos, huiusque rei gratia quam aequum sit non de eius cura vigilantiaque illud seminarium esse subductum, in quo debeant ad sacrum ordinem institui quicumque sacerdotale in Urbe munus obituri sunt. Atque hoc ipsum censuisse eos ex amplissimo collegio Cardinalium, quos de urbanis aptius constituendis Seminariis adhibueramus in consilium, nobis succurrebat; propterea cum de exsequenda, quam memoravimus, Constitutione proprias leges seu *regulas* dedimus, Nostras in hac causa praescriptiones habendas esse temporarias, non obscure indicavimus.

Rebus igitur omnibus accurate perpensis, nunc demum maturitas Nostri quoque minoris Seminarii ad Vaticanum firma ac stabili ratione ordinandi venisse Nobis videtur. Itaque Motu proprio deque apostolicae potestatis plenitudine statuimus ac per has litteras edicimus, et Car-

dinalis quidem Archipresbyter Basilicae sancti Petri Seminario Vaticano semper, honoris causa, praesideat, atque in alumnos utriusque Seminarii qui cura impensisque Capituli Vaticani ibi educantur, omnia iura quae ipsi, ut Ordinario, competunt, retineat; Cardinalis vero Romani Pontificis in Urbe Vicarius regimen gubernationemque eiusdem Seminarii Vaticani in iis omnibus quae ad disciplinam, pietatem, studia ac bonorum admistrationem pertinent, solus obtineat; atque ipse duplici praesit Consilio *Deputatorum* tum disciplinae tum rei oeconomicae moderandae; quae consilia talia perseverent, qualia Nostris legibus seu *regulis*, quas diximus, instituta sunt.

Ceterum statam pecuniae collationem atque onera *iustitiae*, quae eidem seminario a Capitulo Vaticano praestantur aut praestari in posterum debeant, salva volumus permanere; item in suo robore consistere quaecumque Constitutione Nostra *In praecipuis* regulisque adiectis sancita sunt, his non adversantia litteris: quas quidem et quae eis continentur, valere in perpetuum et ab omnibus diligenter observari iubemus, contrartis quibusvis, etiam peculiari mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die VI ianuarii, in Epiphania Domini, anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

(SEZIONE DELLE INDULGENZE)

Circa le indulgenze e i privilegi annessi all' esposizione del Santissimo Sacramento.

Decretum 29 Gennaio 1914 — Augetur in dies, auspicatissimo fervore, fidelium desiderium, publice expositum adorandi Ss.mus Eucharistiae Sacramentum, eadem mente qua iam vetus, a XL Horis nuncupatum, institutum almae Urbis ordinatur, et non dissimili apparatu. Attamen plurimae solent ad Apostolicam Sedem supplicationes porrigi, ut a Clementinae, quam vocant, Instructionis, ad rem datae, nonnullis conditionibus dispensetur, pro rerum locorumque adiunctis, praesertim vero ut nocturno tempore oratio et expositio ipsa interrumpatur, sive consuetis servatis indulgentiis ac privilegiis, sive novis peculiaribus attributis. Hisce mature consideratis SS. D. N. Pius div. prov. Pp. X, quamvis summopere exoptet ut res iugiter ad tramitem Clementinae Instructionis componatur, maiori tamen prospicere volens fidelium emolumento, et ampliori cupiens animarum in Purgatorio degentium providere suffragio, plurimorum inclinatus sacrorum Antistitum voto, de E.morum Patrum Cardinalium Generalium Inquisitorum consulto,

feria V die 22 ianuarii 1914, ita decernere ac indulgere dignatus est:

I. Confirmantur indulgentiae, quae per s. m. Pium Pp. IX, die 26 novembris 1876, pro Urbanis XL Horarum, vel ad earum tramitem ubilibet habendis, expositionibus determinatae sunt, ac privilegia altarium, per s. m. Pium Pp. VII, die 10 maii 1807, concessa.

II. Permittitur tamen et ubi exercitium XL Horarum, iudice R.mo loci Ordinario, fieri nequeat prout ab Instructione Clementina exigitur, sit satis, ad effectum indulgentiarum et privilegii obtinendum, primo die sanctissimum Sacramentum, quacumque hora matutina, vel circa meridiem, publicae venerationi in ostensorio exponere, et perdurante ipso die et per diem alterum eiusmodi expositione, die tertio, meridie aut de sero, Idem deponere, quamvis noctu expositio interrumpatur.

III. Si aliquibus precibus vel exercitiis, quae a memoratis differant, sive publice sive privatim in ecclesiis vel oratoriis quibuslibet peragendis, eadem adnexa sunt indulgentiae ac privilegia quae sub n. I citantur, quomodocumque concessa fuerint, penitus abrogantur.

IV. Ubi continua habetur almi Sacramenti solemnis item in ostensorio expositio, saltem per mensem, etiamsi de nocte interrupta, plenariam christifideles, confessi ac s. Synaxi refecti, et ad mentem Summi Pontificis pie orantes, iudulgentiam assequi valeant, semel tantum in singulis hebdomadis; septem autem annorum et totidem quadragenarum, in alia quacumque, corde saltem contrito, peragenda visitatione. Celebrantibus vero sacrosanctum Missae sacrificium in eadem ecclesia vel oratorio, privilegio altaris, in defuncti alicuius levamen, die quolibet gaudendi esto potestas.

V. Quotiescumque demum diverso modo provisum minime sit de aliqua indulgentia acquirenda, pro quavis alia venerabilis Eucharistiae palam expositae visitatione, tribuitur, quoties haec, corde saltem contrito, peragatur, indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum.

VI. Omnes praedictae indulgentiae, per modum suffragii, animabus in Purgatorio degentibus, ad cuiuslibet christifidelis arbitrium, applicari possunt.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. Ferrata, *Secretarius.*
D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se il Vescovo possa affidare al beneficiato altro officio compatibile; e se, riluttante il beneficiato, possa il Vescovo anche obbligarlo per gravi cause.

Episcopus Ibarrensis sequentia dubia S. Congregationi Concilii pro opportuna solutione proposuit:

I.° An Episcopus possit clericis, in sacris titulo ministerii initiatis et canonicali beneficio donatis, munus aliquod a beneficio alienum confidere, exempli gratia sanctimonialium cappellania, vel alia id genus ecclesiastica servitia, quocumque in iure nomine vocentur;

II.° An illud ipsum munus non modo volenti ultroque acceptanti, sed et invito iniungere valeat, ita ut detractantem — adhibita etiam ecclesiastica quadam sanctione — compelli iure pollent;

III.° Et quatenus hoc postremum negetur, an liceat saltem — publica instante necessitate — quemadmodum ceteris clericis, ita etiam canonicis, viribus ac valetudine praestantibus, praefata officia, cum muneribus canonicalibus alioquin minime pugnantia, sed compatibilia prorsus, ad tempus tantum imponere, eorumque exequutionem iuxta canones urgere.

S. Congregatio supradictis dubiis respondit prout sequitur:

Ad I.um. Affirmative.

Ad II.um. Providebitur in tertio.

Ad III.um. Affirmative; ita tamen ut hac facultate Ordinarius non utatur nisi cum prudentia ac discretione.

Et ita eadem S. Congregatio rescripsit die 4 Decembris 1913.

C. Card. Gennari, *Praefectus*
O. Giorgi, *Secretarius*

II.

Circa la sanazione di alcune Confraternite, erezioni di terz' ordine e relative vestizioni.

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Fratrum Carmelitarum Excalceatorum ad pedes S. V. provolutus, humiliter exponit quod in anno 1913 plures aggregationes Confraternitatis B. M. V. de Monte Carmelo factae sunt invalide, necnon erectiones Congregationum Tertii Ordinis Carmelitici

saecularis et vestitiones ac professiones in eodem nulliter factae sunt quacumque ex causa vel saltem de quarum nullitate dubitatur.

Quapropter suppliciter rogat S. V. quatenus dignetur supradictas aggregationes, erectiones congregationum et vestitiones ac professiones tertiariorum saecularium carmelitarum benigne sanare.

Die 29 Ianuarii 1914 S. Congregatio Concilii, auctoritate SS.mi D. N. attentis expositis, gratiam iuxta petita benigne impertiri dignata est, necessariis tamen adhibitis cautelis ut quoad futurum solemnitates quam diligentissime serventur quae in inscriptionibus seu in aggregationibus servandae iure sunt.

C. Card. Gennari, *Praefectus*
O. Giorgi, *Secretarius*

Sacra Congregazione de' Riti

Aggiunte e variazioni al Martirologio Romano.

Inter elogia Festorum mobilium, quae in titulo " Rubricae Martyrologii „ *inscribuntur, sequentes variationes inducendae sunt:*

I. *Ante elogium* Festum sanctissimi Nominis Iesu *ponatur:*
Sabbato ante Dominicam, quae occurrere potest a die 2 ad 5 Ianuarii inclusive, et, ea deficiente, die 1 Ianuarii.

2. *Ante elogium* Solemnitas sancti Ioseph, etc., *ponatur:*
Feria tertia ante Dominicam tertiam post Pascha.

3. *Ante elogium* Octava Solemnitatis sancti Ioseph, etc., *ponatur:*
Feria tertia ante Dominicam quartam post Pascha.

4. *Feria IV post Octavam Pentecostes sequens inscribatur elogium:*
Festum sanctissimi Corporis Christi.

5. *Deinde ponatur:*
Feria quarta infra Octavam sanctissimi Corporis Christi. Octava sanctissimi Corporis Christi.

6. *Ante elogium* Festum sacratissimi Cordis Iesu, *ponatur:*
Feria quinta in Octava sanctissimi Corporis Christi.

7. *Supprimantur singula elogia a Feria sexta post Dominicam tertiam iunii usque ad finem tituli.*

In titulo Lectiones Propriae de Tempore *sequentes fiant variationes*:

1. *Tertia Lectio sic inscribatur:*
In die Nativitatis Domini et per Octavam, Lectio.

2. *Quarta Lectio inscribatur:*
In Festo sancti Stephani Protomartyris et in die Octava, Lectio.

3. *Quinta Lectio inscribatur:*

In Festo sancti Ioannis Evangelistae et in die Octava, Lectio.

4. *Sexta Lectio inscribatur:*

In Festo sanctorum Innocentium et in die Octava, Lectio.

5. *Septima Lectio inscribatur:*

Dominica infra Octavam Nativitatis Domini et in Vigilia Epiphaniae, Lectio.

6. *Octava Lectio supprimatur, et eius loco ponatur cum sua Rubrica Lectio de Festo Sanctissimi Nominis Iesu, quae nunc habetur tertio loco inter Lectiones proprias in Festis per annum.*

7. *Ultimae duae Lectiones sic respective inscribantur:*

In Festo sanctissimi Corporis Christi, et per Octavam, Lectio.

Dominica infra Octavam sanctissimi Corporis Christi, Lectio.

In titulo Lectiones propriae in Festis per annum *sequentes fiant variationes:*

1. *Tertia Lectio supprimatur:*

2. *Pro inscriptione* In Commemoratione solemni sancti Ioseph, Sponsi beatae Mariae Virginis, Lectio, *ponatur.*

In Festo sancti Ioseph, Sponsi beatae Mariae Virginis, Lectio.

3. *Pro inscriptione* In Festo sancti Laurentii et per Octavam, Lectio *ponatur:*

In Festo sancti Laurentii et in die Octava, Lectio.

4. *Pro inscriptione* In Solemnitate sanctissimi Rosarii beatae Mariae Virginis, Lectio *ponatur:*

In Festo sacratissimi Rosarii beatae Mariae Virginis, Lectio.

In corpore Martyrologii sequentes fiant variationes:

1. Die 19 ianuarii — *Elogium sancti Canuti ponatur secundo loco, praemisso verbo* Item.

2. Die 19 martii — *Primo loco ponatur:*

In Iudaea natalis sancti Ioseph, Sponsi beatae Mariae Virginis, Confessoris.

3. Die 20 martii — *In elogio S. Ioachim ponatur:*

.... cuius festum agitur decimoseptimo Kalendas Septembris.

4. Die 23 iunii — *Primo loco ponatur:*

Vigilia sancti Ioannis Baptistae.

5. Die 24 iunii — *In elogio S. Ioannis Baptistae supprimatur verba:* cuius Festum etc., *usque ad finem.*

6. Die 1 iulii — *Primo loco ponatur:* Octava sancti Ioannis Baptistae.

Secundo loco ponatur: Festum pretiossisimi Sanguinis Domini nostri Iesu Christi.

7. Die 15 augusti — *In elogio S. Hyacinthi ultima verba sic edantur:....* eius autem Festum sextodecimo Kalendas Septembris celebratur.

8. die 16 augusti — *Primo loco ponatur.*

Sancti Joachim Patris beatissimae Virginis Genitricis Dei Mariae, cuius natalis dies refertur tertiodecimo Kalendas Aprilis.

Deinde supprimatur elogium S. Hyacinthi.

9. Die 17 augusti — *Secundo loco ponatur:*

Sancti Hyacinthi Confessoris Ordinis Praedicatorum, qui decimo octavo Kalendas Septembris obdormivit in Domino.

10. Die 23 augusti — *Supprimatur Rubrica:* Romae et aliquibus in locis, *etc.*

11. Die 24 augusti — *Supprimatur Rubrica*: Romae et aliquibus in locis, *etc., cum sequenti indicatione Vigiliae.*

12. Die 25 augusti — *Supprimatur Rubrica*: Romae et aliquibus, *etc.*

13. Die 15 Septembris — *Secundo loco ponatur*:

Festum septem Dolorum beatissimae Virginis Mariae.

14. Die 7 Octobris — *Primo loco ponatur:*

Festum sanctissimi Rosarii beatae Mariae Virginis et commemoratio sanctae Mariae de Victoria, quam beatus Pius Quintus Pontifex Maximus, ob insignem victoriam a christianis bello navali, ejusdem Dei Genitricis auxilio, hac ipsa die de Turcis reportatam, quotannis fieri instituit.

Et supprimatur penultimum elogium, quod incipit: Eodem, die *etc.*

DECRETUM.

Ss.mus Dominus noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinali sacrae Rituum Congregationi Praefecto, additiones et variationes superius expositas et ad normam recentiorum Apostolicae Sedis decretorum redactas adprobare dignatus est atque in novis editionibus Martyrologii Romani suis locis inserendas suprema sua auctoritate mandavit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 26 novembris 1913.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

CRONACA ECCLESIASTICA

(28 Febbraio 1914)

Secreteria di Stato — Da questa Secreteria sono state spedite lettere:

Al R. P. Bellino Carrara S. J. in ringraziamento dell'opuscolo su la questione Galileiana, inviato a Sua Santità. 6 dicembre 1913.

A Sua Em.za il Card. Andrea Ferrari Arcivescovo di Milano per la celebrazione del prossimo Sinodo diocesano. 28 gennaio 1914.

Con biglietti della stessa Secreteria il S. Padre si è degnato di nominare:

Il rev. D. Ubaldo Mannucci, Consultore del supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

L'E.mo signor cardinale Basilio Pompilj, Protettore del pio Istituto delle Figlie della divina Pastora di Siviglia.

L'E.mo signor cardinale Francesco di Paola Cassetta, Prefetto della sacra Congregazione del Concilio.

L' E.mo signor cardinale Basilio Pompilj, Protettore delle Suore di Carità Figlie di Nostra Signora al monte Calvario.

L' E.mo signor cardinale Domenico Ferrata, Protettore dell'Arciconfraternita dell' Orazione e Morte, detta della Buona Morte.

L'E.mo signor cardinale Benedetto Lorenzelli, Prefetto della sacra Congregazione degli Studi.

L' E.mo signor cardinale Gaetano De Lai, Protettore dell'Istituto delle Religiose di sant' Andrea di Tournai.

L' E. mo signor cardinale Vincenzo Vannutelli, Protettore delle Suore Crocifisse Adoratrici di Gesù Sacramentato.

I rev.mi padri Don Benedetto Lopez, procuratore generale della Congregazione Cassinese della primitiva Osservanza; Giuseppe Antonio da san Giovanni in Persiceto, postulatore generale dei Cappuccini; Camillo Butti, procuratore generale dei Romitani di sant' Agostino; e Carlo Thèvenon, degli Oblati di Maria immacolata, Consultori della Sacra Congregazione dei Sacramenti.

L' E.mo signor cardinale Francesco di Paola Cassetta, Protettore della Congregazione dei Frati Bigi della Carità, e della Congregazione delle Suore Bige Elisabettine.

L'E.mo signor cardinale Domenico Ferrata, Protettore della Congregazione della Madre di Dio, di Kain-lez-Tournai (Belgio)

L'E.mo signor cardinale Antonio Vico, Protettore delle Suore ospitaliere del sacro Cuore di Gesù, di Ciemposuelos.

Necrologio — Sono morti:

Sua Em.za il Sign. Card. Casimiro Gennari, Prefetto della S. Congregazione del Concilio.

Mons. Matteo Makil, vescovo titolare di Tralli, e vicario apostolico di Kottayam.

Mons. Luigi Filippo Ortiz y Gutierrez, vescovo di Zamora.

Mons. Giacomo Domenico Murray, dei Romitani di S. Agostino, vicario apostolico di Cooktown in Australia.

Mons. Pietro Emilio Rouard, vescovo di Nantes.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza i due teames nord-americani Gianty di New-Yorh e Wite Lox di Chicago; la contessa Hangrvitz colla principessa di Lichenstein ed il principe Alfredo; il conte della Vinaza, nuovo Ambasciatore di Spagna, e molte altre persone italiane ed estere — In occasione dell' 11.° centenario di Carlo Magno il medesimo S. Padre ha concesso ai Capitolari della Collegiata di N. S. di Aix-la Chapelle, ove riposano le ossa del grande Imperatore, il privilegio dell'abito prelatizio — Ha fatto tenere al Principe di Palestrina, D. Luigi Barberini, la somma di L. 2000 per il monumento che nel prossimo agosto sarà eretto a Giovanni Pierluigi, detto il Palestrina, nella sua città natale.

Nella Camera vi sono state scenate poco serie, tumulti e baccani nell' aula e fuori, fomentati sempre dagli oppositori del partito dell' ordine. La discussione sulla Libia ha occupato molte sedute, ed è stato approvato l'operato del governo con oltre 300 voti di maggioranza, mentre notizie di guerra e di nuove vittorie giungevano dall'Africa — In Francia il gabinetto Doumergue-Caillaux ha riportato oltre 100 voti di maggioranza in un esplicito voto di fiducia. Vi è stato uno sciopero generale di minatori — Il Reichstag tedesco si è occupato di una vasta riforma del codice penale militare, riforma ch' è in rapporto coi recenti conflitti d'Alsazia-Lorena—In Ispagna grande movimento per le elezioni alle Cortes: si avrà probabilmente una parziale alleanza tra democratici e repubblicani — Nel Portogallo continuano le notizie di morti rivoluzionari — Le Potenze hanno fatto conoscere alla Turchia la loro volontà circa le isole dell'Egeo, delle quali rimarranno alla Grecia quelle da essa occupate durante la guerra balcanica, tranne Imbro, Tenedo e Castellorizzo che saranno restituite alla Turchia. La Sublime Porta ha preso atto della nota collettiva delle Potenze con una semplice protesta — Una grave crisi ministeriale si è avuta in Isvezia, dove il Re Gustave si è dichiarato in un discorso di opinione diversa da quella del Governo, che ostacolava l' aumento delle spese militari. Il gabinetto Staaff, radicale, si è dimesso, e si formerà un ministero moderato — A Pietroburgo si è avuta una crisi nella presidenza del Consiglio, per cui il primo Ministro Kocowzoff, dimissionario per motivi di età e di salute, è stato sostituito dall'ex Presidente del Consiglio Iwan Longinowic Goremikin, conservatore — Il Re del Belgio in una passeggiata è caduto da cavallo, fratturandosi il braccio sinistro — È stata trasportata a Vienna per la tumulazione definitiva la salma di Leopoldo II Granduca di Toscana, morto in Roma il 29 Genn. 1870 — Nel Messico continuano i moti rivoluzionarii, ma favorevoli al gen. Huerta. Nel Perù la rivoluzione ha esiliato il presidente Billinghurst, affidando il potere al capo dei rivoluzionarii. Nell'Argentina il presidente Saenz Pena pel suo grave stato di salute ha chiesto nuovi congedi. Nella rep. di Haiti i candidati alla presidenza combattono tra loro dopo la fuga del presidente legittimo Oreste.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XXV.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice

S'indice un giubileo universale in memoria della pace data alla Chiesa da Costantino Magno — 8 mar. 1913. . . . . *Pag.* 3

Si concede al Seminario maggiore di Milano la facoltà di conferire i gradi accademici in diritto canonico — 18 Dic. 1912 . . „ 8

Discorso detto dal S. Padre il dì 22 febb. 1913 ai diocesani di Genova, venuti qui a protestare contro il diniego governativo dell'*Exequatur* al loro Arcivescovo . . . . . „ 9

Privilegi ed indulg. in forma di giubileo per la inaugurazione della cripta di S. Benedetto in Montecassino — 10 Febb. 1913. . „ 50

Si approvano le Costituzioni della Congregazione, dei Canonici Regolari della Immacolata Concezione e si commenda la vita comune del Clero secolare — 11 Febb. 1913 . . . . . „ 53

Indulg. in onore della SS. Eucaristia alle chiese dei Minori della Spagna — 8 Genn. 1913 . . . . . „ 56

Facoltà ai Carmelitani Scalzi di erigere ovunque le Associaz. del Bambino di Praga — 30 Marz. 1913. . . . . „ 57

Breve all'E.mo Card. Ferrata, Legato Apost. pel Congresso Eucaristico di Malta — 8 Apr. 1913. . . . . „ 58

Discorso ai pellegrini venuti a Roma per le feste costantiniane. „ 60

All'E.mo Card. Dubillard, Arciv. di Chambéry, fondatore e rettore della Lega Sacerdotale Pro Pontifice et Ecclesia — 28 Apr. 1913. „ 97

All'E.mo Card. V. Vannutelli,. Legato Ap. per le feste centenarie in Parigi in onore di Federico Ozanàm — 23 Mar. 1913. . „ 98

Costituzione Apost. sul nuovo Seminario Lateranese e sugli altri Istituti di Roma pel clero italiano ed estero — 29 Giug. 1913. „ 193

Si concedono indulg. al Sodalizio *Infantes diligentium* — 3 Giug. 1913. . . . . „ 195

La pia opera del Suffragio Sacerdotale, eretta in Napoli, si eleva ad Arcisodalizio colla facoltà di aggregare — 10 Genn. 1913. . „ 241

Indulg. all'Arcisodalizio del Suffragio Sacerdotale, eretto in Napoli — 15 Lug. 1913 . . . . . „ 289

Al P. Giacinto Cormier, Gen. dell'Ord. dei Pred., circa il Capitolo generale da tenersi in Olanda — 4 Ag. 1913 . . . . . „ 291

Il Sodalizio dell' orazione assidua pel Pontefice, eretto a Barcellona, si eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare — 24 Lug. 1913. „ 337
Indulg. all' Arciconfr. di S. Cristoforo nella città di S. Christophe le Jajolet in Dioc. di Séez con facoltà di aggregare — 17 Ag. 1913. „ 338
Lettera al Patriarca di Lisbona sulle recenti persecuzioni di quel governo — 1 Mar. 1913. . . . . „ 340
Lettera ai Vescovi Patroni della Università Cattolica di Angers circa le nuove cattedre istituite — 15 Ag. 1913. . . . . „ 342
All'Arciv. di S. Giacomo ed agli altri Vescovi di quella rep. — 22 Ag. 1913 . . . . . „ 344
Al R.mo P. Lepicier, Gen. dell' Ord. dei Servi di M.ª circa le benemerenze del detto Ord. — 25 Ott. 1913. . . . . „ 345
Motu Proprio — 23 Ott. 1913 — Nuova prescrizione circa l' officio divino. . . . . „ 385
Alcuni privilegi concessi ai Cardinali di S. R. C. — 20 Dic. 1911. „ 387
Costituzione Apostolica *sub plumbo* per la erezione di una nuova Diocesi *(Insulensis)* nella Francia — 25 Ott. 1913. . . . „ 433
Il Sodalizio di Maria Regina dei Cuori, eretto in Roma nell' oratorio della Società di Maria dal B. Montfort, si eleva ad Arciconfraternita con facoltà di aggregare — 28 Apr. 1913 . . . . „ 436
Al R. P. Chiaudano S. J., nuovo direttore della Civiltà Cattolica — 25 Sett. 1913. . . . . „ 438
Motu proprio — Circa il regime e l' amministrazione del Seminario Minore del Vaticano — 6 Gen. 1914. . . . . „ 535

S. Congregazione Suprema del S. Officio

Decretum — 11 Dic. 1912 — Intorno alle messe ed agli altari gregoriani. . . . . „ 11
Decretum — 19 Febb. 1913 — Si concede che le messe sugli altari privilegiati possano celebrarsi giusta l' off. corrente, non già di requie — 20 Febb. 1913. . . . . „ 63
Dichiarazione circa la formola della oraz. *Obsecro te* per dopo la messa — 27 Febb. 1913 . . . . . „ ivi
Indulg. ad una preghiera pel buon frutto d'una missione — 27 Febb. 1913. . . . . „ 64
Indulg. pel pio esercizio pel mese di Agosto all' Imm. Cuore della B. V. — 13 Mar. 1913. . . . . „ 65
Ind. al saluto *Sia lodato G. C.* colla risposta *Amen*, o *in Saecula* — 27 Mar. 1913. . . . . „ 99
Ind. alla giac. *Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e divinissimo Sacramento* — 10 Apr. 1913. . . . . „ 100
Decretum — 28 e 29 Mag. 1913 — Indulg. speciali alle Associazioni che promuovono le vocazioni ecclesiastiche . . . . . „ 145
Indulg. ad alcune preci di S. Vincenzo Ferreri per una buona morte — 5 Giug. 1913 . . . . . „ 146
Decretum — 4 Giug. 1913 — Dubbii circa la benediz. delle medaglie in sostituz. degli scapolari. . . . . „ 197

Decretum — 11 Giug. 1913 — Dubbii circa le preci dei Terziarii Franc. ascritti ad altri sodalizii . . . . . „ 198
Decretum — 12 Giug. 1913 — Circa le ind. annesse agli oggetti di devoz. benedetti dal S. Padre. . . . . „ 199
Decretum seu Declaratio — 12 Giug. 1913 — Ind. alla Lega sac. *Pro Pontifice et Ecclesia.* . . . . . „ ivi
Si estendono gl' indulti del 1.° e 2.° Ord. Franc. circa le assoluz. gen. anche al Terz' Ordine. . . . . „ 200
Le ind. al saluto al nome di G. valgono pure aggiuntovi il nome di M.ª — 26 Giug. 1913 . . . . . „ 242
Decretum — 13 Ag. 1913 — Indulg. alle croci che si erigono nelle missioni. . . . . „ 347
Privilegi e facoltà ai Sacerdoti che prestano l' opera propria per la Propagazione della Fede — 26 Giug. 1913. . . . . „ 389
Indulg. ai Terziarii Domenicani che baciano il sacro Scapolare — 19 Giug. 1913 . . . . . „ 439
Decretum — 29 Gen. 1914 — Circa le indulgenze e i privilegi annessi all' esposizione del Santissimo . . . . . „ 536

S. Congregazione Concistoriale

Monito pei Seminarii circa i pellegrinaggi e Roma — 30 Mar. 1913. „ 70
Decretum — 9 Mag. 1913 — Circa il divieto che i Sacerdoti della Francia si presentino candidati politici senza permesso dell' Ordinario . . . . . „ 147
Verapolitana — 20 Giug. 1913 — Dubbii circa il giuramento antimodernistico. . . . . „ 148
Declaratio — Circa le nuove leggi sui beni eccles., emanate dalla rep. di S. Marino — 14 Giug. 1913 . . . . . „ 201
Circolare agli Ordinarii d' Italia circa i libri di testo per le scuole chiericali. . . . . „ 348
Norme per la esecuzione della Costit. *In praecipuis* circa i Seminarii di Roma — 30 Ott. 1913. . . . . „ 440
La città di Galatina nell'Archid. di Otranto è punita coll'interdetto per pubblici oltraggi fatti al proprio Arcivescovo — 10 Dic. 1913 „ 444

S. Congregazione dei Sacramenti

Romana et Aliarum — 11 Apr. 1913 — Feste oggidì eccettuate per le messe negli oratorii privati . . . . . „ 100
Praefecturae Apost. Rajputanen. Praesumptae mortis Coniugis — 24 Genn. 1913 — Si presume la morte di un coniuge, benchè non se ne abbia il documento legale. . . . . „ 350

S. Congregazione del Concilio

Bismarchien. et Aliarum — 31 Genn. 1913 — Se per la validità della incardinazione si richiegga il giuramento. . . . . „ 13
Decretum — 10 Mar. 1913 — Norme per chi abbia ottenuto di usare l' antica officiatura dopo la Cost. *Divino afflatu.* . . . „ 18

Facoltà circa le composizioni. . . . . „ 66
Drepanen. Iurium Parochialium — 8 Mar. 1913 — Circa i diritti di un parroco coadiutore che esercita da sè la cura e degli altri coadiutori semplici . . . . . „ 149
Bononien. Privilegii — 12 Apr. 1913 — Se e come debba conservarsi nell' Archid. di Bologna il privilegio che tutti i beneficii si conferiscano a cittadini bolognesi. . . . . „ 202
Montispelusii. Administrationis et supplementi congruae — 12 Apr. 1913 — Circa l' amministraz. della congrua parrocchiale, del supplem. di congrua, dell' indennizzo per la casa parrocchiale, delle spese di giudizio, nei capitoli cattedrali. . . . . „ 205
Faventina. Mediae annatae — 8 Febb. 1913 — Circa il pagamento della mezza annata nei beneficii. . . . . „ 242
Pharen. Eleemosynae missae pro populo — Se il cooperatore del parroco debba sostituirlo negli officii personali. . . . . „ 248
S. Angeli Lombardorum — 28 Giug. 1913 — Di certi obblighi imposti dagli statuti capitolari ai nuovi can. . . . . „ 252
Si approva lo statuto della Confrat. del S.° Bambino di Praga — 24 Lug. 1913. . . . . „ 262
Maioricen. Reductionis onerum — 24 Mag. 1913 — Di un rescritto di riduz. nullo per vizio *obreptionis et subreptionis.* . . . „ 294
Eugubina. Administrationis — 24 Mag. 1913—Se un Capitolo catt. possa essere esente dalla ispezione del Vescovo nell' amministraz. dei suoi beni. . . . . „ 299
Gravinen. Distributionum—Se i canonici curati di Cattedrale, che esercitano la cura in altre chiese, possano lucrare le distribuzioni — 13 Dic. 1913. . . . . „ 445
Narnien. Iurium parochialium — 13 Dic. 1913 — Circa il diritto di benedire gli animali; delle sovvenzioni dalle oblazioni delle confraternite; dei funerali delle confraternite; e tutto ciò quando una parrocchia sia stata smembrata dall' autorità. . . . . „ 451
Burgi S. Sepulchri, Baren. et Aliarum. Missae pro populo et servitii choralis—9 Ag. 1913 — Circa la messa *pro populo* nelle feste trasferite; nelle feste, dopo la riforma del calendario, divenute comuni; e circa le distribuzioni ed il pieno servizio del Capitolo nelle dette feste. . . . . „ 481
Se il Vescovo possa affidare al beneficiato altro officio compatibile e se reluttante, possa il Vescovo obbligarlo per gravi cause — 4 Dec. 1913. . . . . „ 538
Circa la sanazione di alcune Confraternite, erezioni di terz' ordini e relative vestizioni — 29 Ian. 1914 . . . . . „ ivi

S. Congregazione dei Religiosi

Decretum—3 Febb. 1913—Circa i confessori di monache e di suore. „ 19
Versione autentica del detto Decreto . . . . . „ 72
Decretum — 27 Mar. 1913 — Si approva la nuova ediz. delle Costituzioni generali dei Frati Minori. . . . . „ 101

Dubium — 13 Lug. 1913 — I Religiosi professi non hanno il dominio dei loro manoscritti. . . . . „ 264
Seguntina. Circa restitutionem dotis et aliorum bonorum monialis e monasterio Ursulinarum egressae — 31 Genn. 1913 — Se ad una monaca di voti solenni, uscita perpetuamente dal chiostro si debba la restituz. della dote e degli altri proventi. . . . „ 352
Suessonien. Dispensationis ab irregularitate — 21 Genn. 1913 — Dispensa da irregolarità ad un relig. mancante del dito anulare e della metà del medio. . . . . „ 355
Decretum — 5 Ag. 1913 — Tutti i Relig. possono confessarsi ed essere assolti dai riservati da qualsivoglia confessore approvato dall' Ordinario. . . . . „ 357
Vertenza circa un sussidio — 25 Apr. 1913. . . . . „ 390
Se debba dirsi regolare una parrocchia fondata in chiesa secolare, e poi affidata a Regolari in chiesa regolare — 11 Lug. 1913. „ 394

S. Congregazione de' Riti

Decretum. — 31 Gen. 1913 — Di alcune cause dei Servi di Dio per *viam casus excepti*, la cui discussione fu sospesa d' ordine del sommo Pontefice dopo il decreto *Cum in agendis* del dì 11 nov. 1912. „ 23
Decretum seu Declaratio. — 8 feb. 1913 — Circa le Rubriche del tit. X, n. 2 e 3, delle messe votive e di requie . . . . . „ 25
Dubia. — 8 feb. 1913 — Cerimonie da osservarsi quando il Vescovo impartisce la benedizione col SS. Sacramento, o quando celebra pontificalmente esposto il Santissimo. . . . . „ 27
Rubriche da inserire nel Rituale e nel Breviario Rom. nell' ufficio de' morti — Ante Vespera. 14 feb. 1913. ivi
Instructio seu Declaratio. — 12 dec. 1912 — Istruzione sui Calendarii proprii da riformare. . . . . „ 28
Romana. — 14 feb. 1913 — Circa il Calendario pel Clero di Roma „ 29
Lauretana. — 17 mag. 1912 — Circa le messe votive della B. V., da celebrarsi nella cappella del Santuario di Loreto. . . . . „ 71
Delegationis apost. Canadensis. — 4 apr. 1913 — Circa i giorni per la consacraz. del Vescovo . . . . . „ 103
Ord. S. Benedicti Congr. Helvetico-Americanae. — 4 apr. 1913 — Circa la sequenza ed il canto del *Benedicamus Domino* . . „ ivi
Decretum. — 23 apr. 1913 — Si approva la nuova edizione del Martirologio Romano . . . . . „ 164
Decretum. — 11 Giu. 1913 — Circa le mutazioni da fare nel Breviario Romano a norma della Cost. *Divino afflatu* . . . . . „ ivi
Decretum. — 20 Giu. 1913 — Circa le preci in fine della messa. „ 202
Bituricen — 15 feb. 1913 — Circa la festa del S. Sepolcro, fuori il tempo pasquale . . . . . „ 265
Ordinis FF. Minorum. — 26 feb. 1913 — Circa la festa di S. Maria degli Angeli della Porziuncola . . . . . „ 266
Decretum. — 18 aug. 1913 — Intorno alle vigilie da farsi alle Reliquie de' Martiri nella notte precedente la Dedicazione della Chiesa. „ 314

Decretum. —11 Giu. 1913 — Si approva la nuova edizione tipica del Rituale Romano. . . . . „ 358
Decretum. — 26 Ag. 1913 — Il titolo di *Venerabile* si permette ai Servi di Dio solo dopo il decr. della eroicità delle virtù e sopra il martirio, si proibiscono le solennità prima della beatificazione e si assegnano norme più rigorose nei processi. . . . . „ ivi
Decretum Generale.—28 Ot. 1913 — Decreto generale sul Muto Proprio *Abhinc duos annos* . . . . . „ 407
Romana.—10 dec. 1913 — Circa il Calendario della città di Roma e del suo distretto. . . . . „ 460
Aggiunte e variazioni al Martirologio Romano — 26 Nov. 1913. „ 539

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri — 8 Mag. 1913. . . . . „ 102
Condanna di alcuni libri — 16 Giug. 1913 . . . . . „ 165
Sottomissione di un Autore — 16 Giug. 1913 . . . . . „ 166
Condanna di un libro — 13 Nov. 1913. . . . . „ 461

S. Congregazione de Propaganda Fide

Decretum — 18 Ag. 1913 — Si stabiliscono le mutue relazioni disciplinari fra i Vescovi Latini Canadesi ed il Vescovo Ruteno di quella regione, e fra il Clero ed i fedeli di ambo i riti . . . . „ 308

Sacra Rota Romana

Osnabrugen. Nullitatis Matrimonii — 11 Genn. 1912 — Nullità di matrimonio per violenza e timore . . . . . „ 104
Londonen. Incardinationis — 9 Genn. 1912 — Non si riconosce una incardinazione, per la quale militano prove non del tutto certe. „ 106
Ravennaten. Nullitatis matrimonii—29 Dic. 1911—Nullità di matrimonio per clandestinità. . . . . „ 178
Parisien. Nullitatis matrimonii — 27 Genn. 1912 — Nullità di matrimonio per difetto della forma prescritta dal Concilio di Trento. „ 179
Argentinen. Nullitatis matrimonii —23 Febb. 1912—Circa la validità del matrimonio civile dove non fu pubblicato il decr. *Tametsi.* „ 181
Sedunen. Dismembrationis Paroeciae.—2 apr. 1912—Circa lo smembramento di una parrocchia. . . . . „ 214
Lausanen et Geneven. Diffamationis.—16 mar. 1912—Circa l'obbligo da parte degli Ordini religiosi di rispondere dei danni arrecati dai loro sudditi ed il diritto di riconvenzione. . . . . „ 218
Transylvanien. Nullitatis Matrimonii.—1 mag. 1912 — Nullità di matrimonio *ex capite vis et metus.* . . . . . „ 267
Tarvisin. Nullitatis matrimonii.—11 mar. 1912 — Nullità di matrimonio *ex capite vis et metus.* . . . . . „ 269
Westmonasterien. Proprietatis.—30 apr. 1912 — Si conferma ad un Ordine religioso il possesso d' una proprietà contro le pretese di rivendicazione da parte della donatrice. . . . . „ 272

Colonien. Nullitatis matrimonii. — 10 giu. 1912 — Si conferma la validità d'un matrimonio par non provato difetto di consenso. „ 361
Colonien. seu Monasterien. Suspensionis et iurisdictionis — 31 mag. 1912 — Si esclude la contumacia per la *exceptio fori declinatoria*, ma si conferma la reità di un sacerdote contro la sua curia diocesana. . . . . „ 363
Lugdunen. Nullitatis matrimonii. — 28 giu. 1912 — Si conferma un matrimonio per non provato impedimento *vis et metus*. . „ 365
Colonien. Nullitatis matrimonii. — 1. lug. 1912 — Si conferma un matrimonio per non provato impedimento *vis et metus*. . „ 367
Gratianopolitana. Nullitatis matrimonii. — 17 lug. 1912 — Si conferma la validità d'un matrimonio per non provato impedimento di clandestinità. . . . . „ 368
Marsilien. Nullitatis matrimonii. — 10 ago. 1912 — Si conferma la validità d'un matrimonio per non provato impedimento *ex capite vis et metus*, nè difetto di consenso e di sacramento. . . „ 412
Vicen. Translationis S. Imaginis. — 3 ag. 1912 — Si stabilisce l'estensione d'un decreto vescovile passato in giudicato circa la traslazione d'una sacra immagine. . . . . „ 413
Limburgen. Nullitatis matrimonii. — 2 gen. 1913 — Nullità di matrimonio *ex errore qualitatis et ex defectu consensus*. . „ 462
Mileten. Iurium. — 16 gen. 1913 — Diritti e precedenza di Confraternite. . . . . „ 464
Romana. Stipendii — 13 Genn. 1913 — Non si accorda il diritto all'intero stipendio ai professori della scuola soppressa "*Angelo Mai*„ 493
Corana. Praebendae canonicalis et paroecialis — 1 Febb. 1913 — Competenza della S. C. del Concilio di definire le questioni sorte in conseguenza delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. I canonici onorarii non hanno diritto a prebenda. . . . . „ 496
Bonaëren. Privationis — 8 Febb. 1913 — Il Capitolo può privare del beneficio manuale un mansionario, a cui abbia posto l'alternativa tra un nuovo obbligo, con congruo compenso, in cattedrale o officii estranei. . . . . „ 500
Argentinen. Nullitatis matrimonii — 10 Lug. 1912 — Si scioglie un matrimonio per difetto di consenso. . . . . „ 503

Sacra Penitenziera Apostolica

Se il presente Giubileo possa lucrarsi più volte — 6 Giug. 1913. „ 166

Secreteria di Stato

Lettera al Can. Lahitton, per aver offerto al S. Padre la 2.ª ediz. della sua opera *Vocation Sacerdotale* — 7 Giug. 1913. . „ 166

Commissione Biblica

Circa l'autorità, il tempo e la verità storica degli Atti degli Apostoli — 12 Giug. 1913. . . . . „ 175

Circa l' autore, la integrità ed il tempo delle Epistole pastorali di S. Paolo — 12 Giug. 1913. . . . . „ 176

Vicariato di Roma

Lettera Circolare ai Vescovi circa la Musica sacra —14 Febb. 1913 „ 167
RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO (Continuaz. v. Vol. IV pag. 509-616)— pag. 74-125-220-507.
Di una Lega internazionale " *Pro Pontifice et Ecclesia* „ pag. 108

CONSULTAZIONI

I. Circa il mutuo fatto ai minori. . . . . „ 314

QUESTIONI

1. Circa la facoltà di suddelegare nel matrimonio . . . . „ 34
2. Circa la precedenza di un canonico statutario elevato a can. penitenziere. . . . . „ 36
3. Se il Vescovo può dispensare dalla legge *de non permiscendis epulis* . . . . . „ 37
4. Se il parroco può delegare un religioso per assistere ad un matrimonio nella propria chiesa esente . . . . . „ 82
5. Se oggidì vige il precetto di fare la com. pasquale nella propria parrocchia . . . . . „ 83
6. Se sia proibito sotto censura prendere in affitto fondi ecclesiastici usurpati, e comprarne i frutti venderecci. . . . . „ 84
7. Se l' investito di una cappallania ridotta possa far celebrare altrove le messe con minore stipendio. . . . . „ 85
8. Se le messe legate ad un collegio possano farsi celebrare con minore stipendio . . . . . „ 86
9. Se si può lucrare la indulg. della Porziuncola in chiesa non appartenente a Regolari, ma officiata da un Frate Minore. . „ 87
10. Se l' Ordinario può variare le chiese all' acquisto del presente giubileo. . . . . „ 88
11. Se gli economi curati temporanei debbano pagare il cattedratico. „ 132
12. Se debbano pagarlo coloro cui fu conferita la parrocchia *ad nutum Episcopi*. . . . . „ ivi
13. Circa la spartiz. degli arretrati dell' aumento di congrua, dovuti ad un parroco dimissionario. . . . . „ 134
14. Se s'incorrono le pene *contra alienantes* dai parroci che si rivolgono alle autorità civili prima che alle ecclesiastiche per l'alienazione di qualche fondo beneficiale . . . . . „ 135
15. Circa gli altari di schisto e di cemento. . . . . „ 137
16. Se il Vescovo può permettere che una suora si confessi col proprio superiore. . . . . „ 185
17. Circa il diritto delle suore di confessarsi nelle pubbliche chiese „ 187
18. Circa il supplire le pianete di color verde . . . . . „ 188

19. Circa i legati antichi di messe, quando siasi elevata la tassa diocesana. . . . . „ 229
20. Che cosa possa fare il Vescovo quando per la punizione di un chierico non può compiere il processo. . . . . „ 231
21. Che cosa debba fare il Vesc. quando un sacerdote è punito per delitto infamante dai tribunali laici. . . . . „ 233
22. Se nella provvista di una parrocchia novamente eretta sia necessario il concorso . . . . . „ 274
23. Quali siano e con quale procedura debbano punirsi i delitti notorii dei chierici. . . . . „ 275
24. Circa i frutti dei benefizii vacanti. . . . . „ 320
25. Circa il diritto parrocchiale nei pubblici cimiteri. . . „ 321
26. Circa l'obbligo, nei parroci, del catechismo agli adulti. . „ 326
27. Circa gli effetti della sospensione *a divinis*. . . . „ 369
28. Circa gli effetti della sospensione dal beneficio . . . „ 371
29. Se i voti relig. condizionati possano essere solenni e nel caso negativo che si richiegga perchè diventino solenni . . . „ 374
30. Se un sacerdote con beneficio semplice per titolo di ordinazione è tenuto a smetterlo quando abbia conseguito una parrocchia *ad nutum Episcopi*. . . . . „ 416
31. Se quando vien meno il titolo di ordinazione ci sia obbligo di ottenerne la dispensa dalla S. Sede e di costituire un nuovo patrimonio. . . . . „ 418
32. Se un sacerdote può esercitare l'arte fotografica. . . „ 419
33. Circa l'assistenza passiva del parroco nei matrimonii misti, in cui non si vogliono dare le cauzioni. . . . . „ 420
34. Se il Vescovo può vietare che si celebrino messe lette o cantate con minore stipendio di quello da lui stabilito, sia nelle chiese secolari che nelle regolari . . . . . „ 424
35. Quando cominci nei bambini l'obbligo di comunicarsi. . „ 468
36. Se un Capitolo collegiato, eretto per Bolla Pontificia e dopo rimasto per secoli senz'alcun canonico, possa per Bolla Vescovile ripristinarsi e fornirsi di canonici. . . . . „ 471

BIBLIOGRAFIA

Bucceroni Gennaro S. J. — Casus Conscientiae — Vol. I et II. „ 39
Frassinetti Giuseppe—Opere predicabili ed escetiche—Vol. XIII. „ ivi
Le Camus Mons. E. — L'Opera degli Apostoli — T. I, II e III. „ 40
Carbone Mons. Cesare—Studii Teologici, ovvero la Santa Eucaristia „ 89
Eschbach A. — Disputationes Physiologico-Theologicae — Vol. 3. „ ivi
Gemelli Augustinus O. M. — De Scrupulis . . . . . „ 90
Radini-Tedeschi Mons. Giacomo M.ª — Il Problema scolastico odierno. . . . . „ ivi
Solans D. Joaquin — Manual Liturgico. . . . . „ 91
Cathrein Victor S. J. — La Morale cattolica . . . . . „ 138
Krieg Cornelio—Enciclopedia scientifica e Metodologia delle scienze Teologiche . . . . . „ ivi

Ryan Cornelio S. J.—Vangeli delle Domeniche e delle Feste—Vol. 2.° „ 139
Cozzi Arthurus Sac.—*Disputationis Theologiae Moralis*—Vol. 4. „ ivi
S. Giovanni della Croce — Opere Spirituali — Vol. 2.° . . . „ 140
Bock Jean-Pierre S. J. — Le Pain Quotidien du Pater . . . „ 236
Cappello Felix Sac. — *De Curia Romana* — Vol. II. . . . „ 237
Micheletti Andreas M. Presb. — Summula Theologiae Pastoralis. „ ivi
De La Colombière Ven. P. Claudio S. J.—Discorsi sacri—Vol. 4. „ 328
Mazzella Mons. Orazio — Il libero pensiero . . . . . „ 329
Ferrandino Mons. Alfonso — I Grandi Convertiti — Vol. 2 . „ 330
Di Domenico Francesco Sac. Prof. — Manuale Educativo-Precettivo-Storico di Eloquenza Sacra. . . . . „ 375
Krieg Cornelio — Scienza Pastorale-Teologia Pastorale in 4 libri — Libro I. . . . . „ 376
Pacelli Mons. Eugenio — La personalità e la Territorialità delle leggi. . . . . „ 377
Pezzani H. M. — In Decisiones Sacrae Romanae Rotae et S. C. Signaturae Ap. . . . . „ ivi
Premoli P. Orazio M. Barnabita — Storia dei Barnabiti nel cinquecento. . . . . „ 378
Rehuhel (Saverio Trovatelli) — Questioni moderne . . . „ ivi
Cereseto Gio. Giacinto — Introductio Generalis in sacros utriusque Testamenti Libros — Voluminis primi Pars I . . . . . „ 427
Radini-Tedeschi Mons. Giacomo M.ª —Il Problema scolastico odierno. Vol. 2. . . . . „ 428
Sarnelli Mons. Vincenzo M.ª — Panegirici, Discorsi e Lettere Pastorali . . . . . „ ivi
Denifle Enrico O. P. — Lutero e Luteranesimo. . . . . „ 429

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 41 — 92 — 140 — 279 — 330 — 379 — 474 — 514.

CRONACHE ECCLESIASTICHE

Pag. 42 — 94 — 142 — 189 — 238 — 286 — 333 — 382—429—477—517—541.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

Decreto per l'introduz. della causa del Ven. P. Marco da Oviano, sac. professo dell'Ord. dei Min. Cappuccini e Miss.° Apost . „ 44
Congregaz. antipreparatoria sui miracoli della Ven. M.ª Crocifissa delle Piaghe di N. S. G. C., terziaria francescana, e sull'eroismo delle virtù del Ven. Giov. Martino Moye, sac. della Società delle Missioni estere e fondatore delle Suore della Divina Provvidenza. „ ivi
Congregaz. ordinaria sulla introduz. della causa della Serva di Dio M.ª Teresa Dubouchè, fondatrice delle Suore dell'Adorazione riparatrice. . . . . „ 45
Congregaz. preparatoria sull'eroismo delle virtù del Ven. Michele Le Nobletz, sac. e missionario . . . . . „ ivi
Decreto per la inrroduz. della causa della Ven. M.ª Teresa Dubouchè „ 94

Congregaz. ordinaria sulla validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii per la causa dei Ven. Apollinare de Almeida, Vesc. di Nicea, Giacinto Franceschi, Francesco Rodriguez, Abramo de Georgiis, Gaspare Paez, Giovanni Pereira, Ludovico Caldeira, Brunone Bruni e Gundislavo Sylveira, sac. S. J.; della Ven. Vincenza Gerosa, confondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità di Luere, dioc. di Brescia; e per la fama di santità, le virtù e i miracoli del Ven. Pietro Giuliano Eymard, sac. fondatore dei Sacerdoti Adoratori e delle Ancelle del SS. Sacram.; sul culto non mai prestato al Ven. Benvenuto Bambozzi, sacerdote professo dell' Ord. dei FF. Min. Conventuali. . . . . „ 95
Congr. antip. sui miracoli della B. Giovanna d' Arco. . . „ ivi
Congreg. ord. sulla introduz. della causa del Servo di Dio Pietro Donders, sacerdote professo della Congr. del SS. Red. . „ 143
Decreto per l' introduz. della causa del Ven. Pietro Donders, sac. professo della Congr. del SS. Red. . . . . „ 191
Congr. nuova preparatoria sull'eroismo delle virtù della Ven. Benedetta Rencurel del terz' Ord. di S. Domenico. . . . . „ ivi
Congr. ord. sull' introduz. della causa del Servo di Dio Antonio Chevrier, sac. dell' Archid. di Lione, fondatore dell'Asilo " La Providence du Prado „ e della Società dei Preti Pradossiani; sulla revisione degli scritti della Serva di Dio Ludovica Teresa de Montaignac de Chauvance, fondatrice della Pia Unione delle Oblate del S. Cuore di G., e del Ven. Giov. B. da Borgogna, sac. professo dell' Ord. dei FF. Min . . . . . „ ivi
Congr. antipr. sull' eroismo delle virtù dei Ven. Giuliano Maunoir, sac. professo S. J. . . . . „ ivi
Decreto per l'introduz. della causa del Ven. Antonio Chevrier. „ 238
Congreg. ord. sulla validità dei Processi Apost. per la causa del Ven. Mariano da Rocca Casale, laico prof. O. F. M., e del Ven. Gius. Amando Passerat, sac. professo della Congr. del SS. Red., e per la fama di santità, la vita e i miracoli della Ven. Caterina de Francheville, fondatrice delle Suore Figlie della B. V. Maria, del ritiro di Vannes; sul culto non mai prestato alla Ven. Suor Angela M.ª della Concez., riformatrice delle monache dell'Ord. della Trinità „ 239
Congr. antipr. sui miracoli della Ven. Ludovica de Marillac, ved. le Gras, confondatrice dell' Istituto delle Figlie della Carità. „ ivi
Congr. gen. sull' eroismo delle virtù del Ven. Michele Le Nobletz. „ 287
Congr. ord. sull' introduz. della causa della Serva di Dio Suor M.ª Bernarda Soubirous delle Relig. della Carità e della Istruz. Cristiana di Nevers, e sulla revisione degli scritti del Servo di Dio Gius. da Palermo, chierico novizio dei FF. Min. Cappuccini. „ ivi
Congr. antipr. sull'eroismo delle virtù del Ven. Giov. B. da Borgandia, sac. professo dell' Ord. dei FF. Min. . . . . „ 335
Decreto per l' introduz. della causa della Ven. M.ª Bernarda Soubirous . . . . . „ 383
Congr. particolare sulla validità dei Processi Apost. per la causa del

Ven. Giovanni Domenico Lucchesi, sacerd. professo dell' Ord. dei Carm. Scalzi, del Ven. Girolamo ab Arce, nuncupato delle 24 ore, del Ven. Fratel Benilde della Congr. delle Scuole Cristiane, e sul culto non mai prestato al Ven. Michele Vito di Netta, sac. professo della Congreg. del SS. Red. . . . . „ 431
Decreto sull' eroismo delle virtù del Ven. Michele Le Nobletz. „ 477
Decreto per l' introduz. della causa della Serva di Dio Maria Crocifissa di Rosa . . . . . „ 518

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 43 — 44 — 45 — 95 — 142 — 143 — 190 — 238 — 239 — 287 — 333 — 383 — 430 — 431 — 477 — 518.

CARDINALI DEFUNTI

L' E. mo Card. Francesco Sav. Nagl, Arciv. di Vienna, pag. 46 — L'E.mo Card. Pietro Respighi, Vicario Generale di S. S., pag. 47 — L'E.mo Card. Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto, Prefetto della S. C. dei Religiosi, pag. 335 — L' E.mo Card. Gregorio Maria Aguirre y Gargia, Arciv. di Toledo e Patriarca delle Indie orientali, pag. 383 — L'E.mo Card. Luigi Oreglia di S. Siefano, Camerlengo di S. R. C., pag. 478 — L' E.mo Card. Mariano Rampolla del Tindaro, Secretario della S. C. del S. Officio, p. 479. — L'E.mo Card. Casimiro Gennari, Prefetto della S. C. del Concilio, pag. 523

CRONACHETTA RELIGIOSA E POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 240 — 288 — 336 — 384 — 432 — 480 — 520 — 543.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XXV.

I numeri arabi indicano la pagina

I.

Parte Ecclesiastica

A

Affitto. Se sia proibito sotto censura prendere in aff. fondi eccles. usurpati, 84.

Alienazione. Se s' incorrano le pene *contra alienantes* dai parroci che si rivolgono alle autorità civili prima che alle ecclesiastiche per l' al. di qualche fondo beneficiale, 185.

Altare. Circa gli alt. gregoriani, 11 — e di schisto o cemento, 187.

Amministrazione. Circa l'amm. della congrua parrocchiale, del supplemento di congrue, delle spese di culto, dell' indennizzo per la casa parrocchiale, delle spese di giudizio, nei capitoli cattedrali, 205 — Se un Capitolo catt. possa essere esente dalla ispezione del Vescovo nell'amm. dei suoi beni, 299.

Angelo Mai (Scuola). Non si accorda ritto all' intero stipendio ai professori della detta scuola soppressa, 493.

Angers. Lettera di Pio X ai Patroni di quella Università cattolica, 342.

Arretrati, v. Aumento di congrua.

Arte fotografica. Se possa esercitarla un sacerdote, 419.

Asse ecclesiastico, v. Competenza.

Assoluzione generale. Si estendono gl' indulti del 1.° e 2.° Ordine al 3.° Ord. Francescano, 200.

Atti degli Apostoli. Circa l'autore, il tempo e la verità storica di essi, 175.

Aumento di congrua. Circa la spartizione degli arretrati dell' aum. di c. dovuti ad un parroco dimissionario, 188 — e l'amministrazione di questo nei capitoli catted., 205.

B

Bambini, v. Comunione.

Bambino di Praga (S.). Si concede ai Carmelitani Scalzi la facoltà di erigerne ovunque l' associazione, 57— Si approva lo statuto di detta Confraternita, 262.

Benedetto (S.). Privilegi ed indulg. per la inaugurazione della cripta in Montecassino, 49.

Benedicamus Domino. Circa il canto di esso, 108.

Benedizione. Cerimonie quando il Vescovo da la ben. col SS. Sacramento, 27 — Circa la b. delle medaglie in sostituzione degli scapolari, 197 — e il diritto di benedire gli animali, 452.

Beneficio. Se nell'Archid. di Bologna i benef. debbano conferirsi a cittadini bolognesi, 202 — Se un sacerdote con benef. semplice per titolo di ordinazione è tenuto a smetterlo quando abbia conseguito una par-

rocchia *ad nutum Episcopi*, 416 — Il Capitolo può privare del benef. manuale un mansionario, a cui abbia posta l'alternativa tra un nuovo obbligo, con congruo compenso, in cattedrale e officii estranei, 500— Circa il pagamento della mezza annata nei benef., 242 — i frutti dei benef. vacanti, 320 — gli effetti della sospensione dal benef., 371.

Beni ecclesiastici. Circa le nuove leggi sui b. eccles. emanate dalla repubbl. di S. Marino, 20.

Bologna. Se nella detta Archidiocesi i beneficii debbano conferirsi a cittadini bolognesi, 202.

Breviario Romano. Circa le mutazioni da farvi, dopo la Costituz. *Divino afflatu*, 164.

Buona morte. Indulg. ad alcune preci di S. Vincenzo Ferreri, 146.

C

Calendario. Istruzione sui cal. proprii da riformare, 28 — Circa il cal. pel Clero di Roma, 29, 461.

Canadà. Si stabiliscono le mutue relazioni disciplinari fra i Vescovi Latini ed il Vescovo Ruteno e fra il Clero ed i fedeli di ambo i riti, 308.

Canonici Regolari della Immacolata Concezione (Congregazione dei). Se ne approvano le costituzioni, 58.

Canonico. Circa la precedenza di un can. statutario elevato a can. penitenziere, 36 — Se si sostengono certi obblighi imposti dagli statuti capitolari ai nuovi can., 252 — Se i can. curati di cattedrale, che esercitano la cura in altre chiese, possano lucrare le distribuzioni, 445 — I can. onorarii non hanno diritto a prebenda, 496 — v. Capitolo.

Canto del *Benedicamus Domino*, 103.

Capitolo. Circa l'amministrazione della congrua parrocchiale, del supplemento di congrua, delle spese di culto, di giudizio, dell'indennizzo per la casa parrocchiale, nei cap. cattedrali, 205 — le distribuzioni ed il pieno servizio del cap. nelle feste trasferite, 481 —Se un cap. cattedrale possa essere esente dalla ispezione del Vescovo nell'amministrazione dei suoi beni, 299 — Se un cap. collegiato, eretto per Bolla Pontificia e dopo rimasto per secoli senz'alcun canonico, possa per Bolla vescovile ripristinarsi, 471 — Il cap. può privare del beneficio manuale un mansionario, a cui abbia posto l'alternativa tra un nuovo obbligo, con congruo compenso, in cattedrale, e officii estranei, 500.

Cappellania. Se l'investito di una capp. ridotta possa far celebrare altrove le messe con minore stipendio, 85.

Cardinale. Alcuni privilegi concessi ai Card., 387.

Carmelitani Scalzi. Si concede loro la facoltà di erigere ovunque le Associazioni del S.° Bambino di Praga, 57.

Catechismo. Circa l'obbligo nei parroci del cat. agli adulti, 326.

Cattedrale, v. Canonico, Capitolo.

Cattedratico. Se debbano pagarlo gli economi curati temporanei, 182 — o coloro cui fu conferita la parrocchia *ad nutum Episcopi*, ivi.

Cause dei Servi di Dio. Decreto circa la procedura, 28.

Censura. Se sia proibito sotto cens. prendere in affitto fondi ecclesiastici usurpati, e comprarne i frutti venderecci, 84 — Se s'incorrano le pene *contra alienantes* dai parroci che si rivolgono alle autorità civile prima che alle ecclesiastiche per l'alienazione di qualche fondo beneficiale, 135.

Chierici. Quali siano e con quale procedura debbano punirsi i loro delitti, 275.

Chilì. Lettera di Pio X all'Arciv. di S. Giacomo ed agli altri Vescovi di quella Repubblica, 344.

Cimitero. Circa il diritto parrocchiale sulle tombe gentilizie, 323.

Civiltà Cattolica (Periodico). Lettera di Pio X al R.mo P. Chiaudano S. I., nuovo direttore di essa, 488.

Clandestinità, v. Matrimonio.
Clero. Ricerche sui principali ostacoli alla retta formazione del Clero (Continuaz. v. Vol. IV, pag. 509-616), 74, 125, 220, 507.
Coadiutore. Circa i diritti di un parroco coad. che esercita da sè la cura e degli altri coad. semplici, 149— Se il coad. del parroco ha l'obbligo di sostituirlo anche negli uffici personali di questo, 248.
Competenza della S. C. del Concilio circa le questioni sorte in conseguenza delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, 496.
Composizioni. Facoltà, 66.
Comunione. Se oggidì la com. pasquale debba farsi nella propria parrocchia, 83 — Quando cominci nei bambini l'obbligo di comunicarsi, 468.
Concilio (S. C. del). Competenza circa le questioni sorte in conseguenza delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, 496.
Concorso. Se nella provvista d'una parrocchia nuovamente eretta sia necessario il conc., 274.
Confessore. Decreto circa i conf. di monache e di suore, 19 — Versione autentica di esso, 72 — I religiosi possono confessarsi ed essere assoluti dai riservati da qualunque conf. approvato dall'Ordinario, 357.
Confraternita. Circa il diritto delle sovvenzioni dalle oblazioni delle confr., e dei funerali delle conf., quando una parrocchia sia stata smembrata dall'autorità, 452 — Diritti e precedenze di confr., 465 — v. Bambino di Praga (S.).
Congrua. Circa l'amministrazione della cong. parrocchiale e del supplemento di essa nei capitoli cattedrali, 205.
Consacrazione. Circa i giorni in cui può farsi la cons. dei Vescovi, 103.
Contumacia. Si esclude la cont. per la *exceptio* fori declinatoria, ma si conferma la reità di un sacerdote contro la sua Curia diocesana, 363.
Costantino Magno, v. Giubileo.
Cristoforo (S.). Indulgenze e facoltà di aggregare all'Arciconfraternita del detto Santo nella città di S. Christophe le Jajolet nella dioc. di Séez, 338.
Croci. Indulgenze alle Croci che si eriggono nelle missioni, 347.
Culto, v. spese di culto.
Curato, v. Canonico, Distribuzioni.

D

Dedicazione della Chiesa. Circa la vigilia da farsi alle Reliquie dei Martiri nella notte precedente la festa della Ded. della Chiesa, 314.
Delitti notorii dei chierici. Quali siano e con quale procedura debbano punirsi, 275.
Digiuno. Se il Vescovo può dispensare dalla legge *de non permiscendis epulis*, 37.
Diritto canonico. Si dà facoltà al Seminario maggiore di Milano di conferire i gradi in dritto can., 8.
Dispensa da irregolarità per un religioso mancante del dito anulare e della metà del medio, 355 — Se il Vescovo possa dispensare dalla legge *de non permiscendis epulis*, 37.
Distribuzioni. Se i canonici curati di cattedrale, che esercitano la cura in altre chiese, possano lucrare le distr., 445 — Circa le distr. ed il pieno servizio del capitolo nelle feste trasferite o divenute comuni dopo la riforma del calendario, 481.
Divino afflatu (Costituz.). Norme per chi abbia ottenuto di usare l'antica officiatura dopo la detta Cost., 18— Circa le Rubriche del Tit. X, n. 2 e 3, delle messe votive e di requie, 25 — e le mutazioni da fare nel Breviario Romano, 164.
Domenicani, v. Terziarii.

E

Economo Curato, v. Cattedratico.
Elezioni politiche. Circa il divieto che i sacerdoti si presentino candidati politici in Francia, 147.
Esenzione. Se un capitolo catt. possa

essere esente dalla ispezione del Vescovo nell'amministrazione dei suoi beni, 229.
Esposizione, v. Sacramento (SS.).
Eucaristia. Indulg. alle chiese dei Minori di Spagna, 56.

F

Federico Ozanam. Pio X nomina il Card. V. Vannutelli suo Legato per le feste centenarie in onore di lui a Parigi, 98.
Festa. Feste oggidì eccettuate per le messe negli oratorii privati, 100 — Circa la f. del S. Sepolcro fuori il tempo pasquale, 265 — e di S.ª Maria degli Angeli della Porziuncola, 266.
Francia. Circa il divieto che i sacerdoti si presentino candidati politici in F., 147 — Costituzione apostolica per la erezione di una nuova diocesi, 433.
Frutti. Se sia proibito sotto censura comprare i frutti venderecci di fondi ecclesiastici usurpati, 84 — Circa i frutti dei beneficii vacanti, 320.
Funerale. Circa il diritto dei fun. delle confraternite, 452.

G

Galatina. Si punisce coll'interdetto, 444.
Genova, v. Pio X.
Gentilizie (Tombe). Circa il diritto parrocchiale, 323.
Gesù Cristo. Indulg. alla giaculatoria " Sia lodato G. C. „ 99.
Giubileo. S'indice un giub. universale in memoria della pace data da Costantino alla Chiesa, 3 — Discorso di Pio X ai pellegrini venuti a Roma, 60 — Se l'Ordinario può variare le chiese per l'acquisto del giub. costantiniano, 88 — e se questo possa lucrarsi più volte 166 — v. Benedetto (S.).
Giuramento. Circa il giur. per la incardinazione, 11—antimodernistico, 148.
Gradi accademici in dritto canonico. Si dà al Seminario Maggiore di Milano la facoltà di conferirli, 8.

I

Immacolato Cuore della B. V. Indulg. al pio esercizio del mese di agosto 65.
Immagine sacra. Si stabilisce l'estensione d'un decreto vescovile passato in giudicato circa la traslazione d'una sacra imm., 414.
Incardinazione. Se per la validità di essa si richiede il giuramento. 11— o se bastino prove non del tutto certe, 106.
Indulgenza. Privilegi ed ind. per la inaugurazione della cripta di S. Benedetto in Montecassino, 49 — Facoltà ai Carmelitani Scalzi di erigere ovunque le Associazioni del Bambino di Praga, 57 — Se si può lucrare la ind. della Porziuncola in chiesa non appartenente a Regolari, ma officiata da un frate minore, 87 — Se l'Ordinario può variare le chiese per l'acquisto del giubileo costantiniano, 88 — Ind. e facoltà di aggregare all'Arciconfraternita di S. Cristoforo nella città di S. Christophe le Jajolet in dioc. di Sèez, 338 — Ind. in onore della SS. Eucaristia alle chiese dei Minori di Spagna, 56 — al pio esercizio del mese di agosto all'Immacolato Cuore di Maria, 65 — alla giac. " Sia lodato G. C. „ 99 — alla giac. " Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e divinissimo Sacramento „ 100 — alle associazioni che promuovono le vocazioni ecclesiastiche, 145 — ad alcune preci di S. Vincenzo Ferreri per la buona morte, 146 — al Sodalizio Infantes diligentium, 195 — alla Lega Sacerdotale pro Pontifice et Ecclesia, 199 — all'Arcisodalizio del Suffragio Sacerdotale, eretto in Napoli, 289 — ai terziarii domenicani che baciano il sacro Scapolare, 439 — Ind. uniformi alle Croci che sogliono erigersi nelle

missioni, 347 — Circa le indul. agli oggetti di devozione benedetti dal Papa, 199.
Infantes diligentium (Sodalizio). Indulg., 195.
Interdetto alla città di Galatina, 444.
Irregolarità per un religioso mancante del dito anulare e della metà del medio. Dispensa, 355.
Istituti di Roma. Costituzione Apostolica sul nuovo Seminario Lateranese e sugli altri Ist. d. R., 193.

L

Lahitton (Can.). Lettera della Secreteria di Stato per il libro " Vocation Sacerdotale „ offerto al S. Padre, 166.
Lateranese (Seminario). Costituzione Apostolica, 193.
Lega Sacerdotale " Pro Pontifice et Ecclesia „. Lettera di S. S. al Card. Dubillard, fondatore e direttore di essa, 97 — Circa la medesima Lega, 108 — Statuto, 120 — Indulg., 199.
Legato. Circa i leg. antichi di messe, quando siasi elevata la tassa diocesana, 229.
Libri. Condanna di alcuni l., 102, 165, 462 — Sottomissione di un autore, 166 — Circolare agli Ordinarii d'Italia circa i l. di testo per le scuole chiericali, 348.
Loreto. Circa le messe votive della B. V. nella cappella del detto Santuario, 71.

M

Mansionario. Il capitolo può privare del beneficio manuale un mans., a cui abbia posto l'alternativa tra un nuovo obbligo, con congruo compenso, in cattedrale e officii estranei, 500.
Maria degli Angeli della Porziuncola (S.ª). Circa la sua festa, 266.
Maria Regina dei Cuori (Sodalizio). Si eleva ad Arciconfraternita con facoltà di aggregare, 436.
Marino (S.) Rep. Circa le nuove leggi sui beni ecclesiastici, 201.
Martirologio Romano. Se ne approva la nuova edizione, 164.
Matrimonio. Circa la facoltà di suddelegare, 34 — la validità del matr. civile dove non fu pubblicato il decr. *Tametsi*, 181 — l'assistenza passiva del parroco nei matr. misti, in cui non si vogliono dare le cauzioni, 420 — Se un parroco può delegare un religioso nella propria chiesa esente, 82 — Nullità di matr. per violenza e timore, 104, 267, 269 — per clandestinità, 178, 179 — *ex errore qualitatis et ex defectu consensus*, 462 — per difetto di consenso, 503 — Si presume la morte di un coniuge, benchè non se ne abbia il documento legale, 350 — Si conferma la validità di un m. per non provato difetto di consenso, 361 — per non provato imped. *vis et metus*, 365, 367 — e di clandestinità, 368 — per non provato imped. *vis et metus* e difetto di consenso e di sacramento, 412.
Medaglie in sostituzione degli scapolari. Circa la benedizione di esse, 197.
Messa. Circa le m. e gli altari gregoriani, 11 — le m. votive e di requie dopo la Costituz. *Divino afflatu*, 25 — le m. vot. della B. V. nella Cappella del Santuario di Loreto, 71 — la sequenza ed il canto del *Benedicamus Domino*, 103 — il supplire le pianete di color verde, 188 — le preci in fine della m., 202 — i legati antichi di m. quando siasi elevata la tassa diocesana, 229 — la m. *pro populo* nelle feste trasferite, o divenute comuni, dopo la riforma del calendario, 481 — Le m. negli altari privilegiati possono celebrarsi giusta l'officio corrente, non già di requie, 63 — Dichiarazione circa l'oraz. *Obsecro te*, da recitarsi dopo la m., ivi — Se l'investito di una cappellania ridotta possa far celebrare altrove le m. con minore stipendio, 86 — Feste oggidì eccettuate per le m. negli oratori privati, 100 — Se il Vescovo può vietare che

si celebrino m. lette o cantate con stipendio minore di quello da lui stabilito sia nelle chiese secolari che nelle regolari, 424.
Mezza annata. Circa il pagamento di essa nei beneficii, 242.
Milano. Facoltà al Seminario maggiore di conferire i gradi accademici in dritto canonico, 8.
Minori (FF.). Indulg. in onore della SS. Eucaristia ai Min. di Spagna, 56 — Si approva la nuova edizione delle Costituzioni generali dei FF. Min., 101.
Minori. Circa il mutuo fatto ai minori, 314.
Missioni. Indulg. alle Croci che si erigono nelle miss., 347.
Monache. Decreto circa i confessori di mon., 19 — Versione autentica di esso, 72 — Se ad una mon. di voti solenni, uscita perpetuamente dal chiostro, si debba la restituzione della dote e degli altri proventi, 352.
Montecassino, v. Benedetto (S.).
Morte (Buona). Indulg. ad alcune preci di S. Vincenzo Ferreri, 146.
Musica sacra. Circolare del Vicariato di Roma ai Vescovi, 167.
Mutuo fatto ai minori, 314.

O

Obsecro te (Oraz.). Dichiarazione circa la medesima, 68.
Officiatura. Norme per chi abbia ottenuto di recitare l'antica off. dopo la Costituz. *Divino afflatu*, 18.
Officio. Rubriche nell'off. dei Morti, 27 — Circa la festa del S. Sepolcro, da celebrarsi fuori del tempo pasquale, 265 — e la festa di S.ª Maria degli Angeli della Porziuncola, 266 — Nuova prescrizione circa l'off. divino, 385 — Decreto generale sulla detta prescrizione, 407 — v. Officiatura.
Oggetti di devozione benedetti dal Papa. Circa le indulg. ad essi annesse, 199.
Oratorio privato. Feste oggidì eccettuate per le messe, 100.
Orazione assidua pel Pontefice (Sodalizio di Barcellona). Si eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare, 387.
Ordinario. Se può variare le chiese per l'acquisto del giubileo costantiniano, 88 — Circolare agli Ord. di Italia circa i libri di testo per le scuole chiericali, 348.
Ordine Religioso. Si conferma ad un Ord. Rel. il possesso d'una proprietà contro le pretese di rivendicazione da parte della donatrice, 272.
Orrezione. Di un rescritto nullo per orrez., 294.

P

Paolo Apostolo (S.). Circa l'autore la integrità ed il tempo della composizione delle sue Epistole pastorali, 176.
Parigi, v. Federico Ozanam.
Parrocchia. Circa lo smembramento di una parr., 214 — Se nella provvista d'una parr. nuovamente eretta sia necessario il concorso, 274 — Se debba dirsi regolare una parr. fondata in chiesa secolare e poi affidata a Regolari in chiesa regolare, 394 — v. Benedizione, Beneficio, Comunione, Confraternita, Titolo.
Parroco. Se può delegare un religioso pel matrimonio nella propria chiesa esente, 82 — Se s'incorrono le pene *contra alienantes* dai parr. che si rivolgono alle autorità civili prima che alle ecclesiastiche per l'alienazione di qualche fondo beneficiale, 135 — Se il cooperatore del parr. debba sostituirlo anche negli ufficii personali, 248 — Circa la spartizione degli arretrati dell'aumento di congrua dovuti ad un parr. dimissionario, 134 — i diritti di un parr. coadiutore che esercita da sè la cura e degli altri coadiutori semplici, 149 — il diritto parrocchiale sulle tombe gentilizie nei pubblici cimiteri, 328—l'obbligo del catechismo agli adulti, 326 — l'assistenza passiva nei matrimonii misti, in cui

non si vogliano dare le cauzioni, 420.
Patrimonio. Se quando vien meno il titolo di ordinazione ci sia obbligo di ottenerne la dispensa dalla S. Sede e di costituire un nuovo sacro patr., 418.
Penitenziere. Circa la precedenza di un canonico statutario elevato a penit., 36.
Pianeta. Circa il supplire le pian. di color verde, 188.
Pio X. Indice il giubileo costantiniano, 3 — Dà al Seminario maggiore di Milano la facoltà di conferire i gradi accademici in dritto canonico, 8 — Discorso ai Diocesani di Genova, venuti a protestare contro il diniego governativo dell'*exequatur* al loro Arcivescovo, 9 — ed ai pellegrini venuti a Roma per il giubileo, 60 — Concede privilegi ed indulg. per la inaugurazione della cripta di S. Benedetto in Montecassino, 49 — Approva le Costituzioni della Congregaz. dei Canonici Regolari della Immacolata Concezione, 53 — Concede indulg. in onore della SS. Eucaristia alle Chiese dei Minori di Spagna, 56 — ed ai Carmelitani Scalzi dà facoltà di erigere ovunque le Associazioni del S. Bambino di Praga, 57 — Breve al Card. Ferrata, Legato Apostolico per il Congresso Eucaristico di Malta, 58 — Costituzione Apostolica sul nuovo Seminario Lateranese e sugli altri Istituti di Roma, 193 — Concede indulg. al Sodalizio *Infantes diligentium*, 195 — Eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare la Pia Opera del Suffragio Sacerdotale, eretta in Napoli, 241 — e concede indulg., 289 — Eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare il Sodalizio dell'Orazione sssidua di Barcellona, 337 — Arricchisce d'indulg. con facoltà di aggregare l'Arciconfr. di S. Cristoforo della città di S. Christophe le Jujolet nella dioc. di Séez, 338 — *Motu proprio* circa l'officio divino, 385 — Costituzione Apostolica per la erezione d'una nuova diocesi in Francia, 433 — Eleva ad Arciconfraternita con facoltà di aggregare il Sodalizio di Maria Regina dei Cuori, eretto in Roma nell'oratorio della Società di Maria dal B. Monfort, 436 — Lettera al Generale dell'Ord. dei Predicatori circa il Capitolo generale da tenersi in Olanda, 291 — al Patriarca di Lisbona sulle recenti persecuzioni di quel governo, 340 — ai Vescovi Patroni della Università cattolica di Angers circa le nuove cattedre istituite, 342 — all'Arcivescovo di S. Giacomo ed agli altri Vescovi del Chili, 344 — al Generale dei Servi di Maria circa le benemerenze di quell'Ordine, 345 — al P. Chiaudano S. I., nuovo direttore della Civiltà Cattolica, 438.
Pontificale. Cerimonie quando il Vescovo benedice col SS. Sacramento, o celebra pontificalmente esposto il SS., 27.
Portogallo. Lettera di Pio X al Patriarca di Lisbona circa le persecuzioni di quel governo, 340.
Porziuncola. Se si può lucrare la detta indulg. in chiesa non appartenente a Regolari, ma officiata da un Frate Minore, 87 — Circa la festa di S.ª Maria degli Angeli della Porz., 266.
Possesso. Si conferma ad un Ord. Relig. il possesso d'una proprietà contro le pretese di rivendicazione da parte della donatrice, 272.
Precedenza. Circa la prec. di un canonico statutario elevato a can. penitenziere, 36 — e di confraternite, 465.
Precetto pasquale. Se debba oggidì farsi nella propria parrocchia, 83.
Preci. Circa le pr. da recitarsi in fine della messa, 202.
Predicatori (Ordine dei). Lettera di Pio X al loro Generale circa il Capitolo generale da tenersi in Olanda, 291.
Privilegi, v. Benedetto (S.).
Processo, v. Punizione.
Propagazione della Fede (Opera della).

Privilegi e facoltà ai sacerdoti che la promuovono, 389.

Pro Pontifice et Ecclesia (Lega Sacerdotale). Lettera di Pio X al Card. Dubillard, fondatore e direttore di essa, 97 – Circa la medesima Lega, 108 — Statuto, 120 — Indulg. 199 — Il Sodalizio dell'Orazione assidua pel Pontefice di Barcellona si eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare, 337.

Punizione. Che cosa possa fare il Vescovo quando per la pun. un di chierico non può compiere il processo, 231 — e quando un sacerdote è punito per delitto infamante dai tribunali laici, 233 — Quali siano e con quale procedura debbano punirsi i delitti notorii dei chierici, 275.

R

Regina dei Cuori, v. Maria Regina dei Cuori.

Regolari. Se debba dirsi reg. una parrocchia fondata in chiesa secolare e poi affidata a Reg. in chiesa reg., 394 — v. Messa, Religioso.

Religioso. Se un parroco può delegare un relig. pel matrimonio nella propria chiesa esente, 82 — Circa l'obbligo dei Rel. di rispondere dei danni arrecati dai loro sudditi ed il diritto di riconvenzione, 218 — I Rel. professi non hanno il dominio dei loro manoscritti, 264 — Si conferma ad un Ord. Rel. il possesso d'una proprietà contro le pretese di rivendicazione da parte della donatrice, 272 — Dispensa da irregolarità per un rel. mancante del dito anulare e della metà del medio, 355 — I Rel. possono confessarsi ed essere assolti dai riservati da qualunque confessore approvato dall'Ordinario, 357 — Vertenza circa un sussidio, 390 — v. Regolari.

Reliquie dei Martiri. Circa la vigilia da farsi ad esse nella notte precedente la Dedicazione della Chiesa, 314.

Rescritto di riduzione apostolica, nullo per vizio *obreptionis et subreptionis*, 294.

Riconvenzione. Circa il diritto di riconv. nei Religiosi, 218.

Riduzione. Di un rescritto di rid. di oneri, nullo per vizio *obrepcionis et subreptionis*, 294.

Riservati, v. Confessore, Religioso.

Rituale Romano. Se ne approva la nuova edizione, tipica, 358.

Rivendicazione. Si conferma ad un Ord. Relig. il possesso d'una proprietà contro le pretese di riv. da parte della donatrice, 272.

Roma. Circa il calendario pel Clero di Roma, 29, 461 — Costituzione Apostolica sul nuovo Seminario Lateranese e sugli altri Istituti di R., 193 — Norme per la esecuzione della medesima, 440.

S

Sacerdote. Che cosa possa fare il Vescovo quando per puniz. di un sac. non può compiere il processo, 231 — e quando un sac. è punito per delitti infamanti dai tribunali laici, 233 — Si esclude la contumacia per la *exceptio fori declinatoria*, ma si conferma la reità di un sac. contro la sua Curia diocesana, 363 — Se un sac. può esercitare l'arte fotografica, 419. — v. Francia.

Sacramento (SS.). Cerimonie da osservarsi quando il Vescovo benedice col SS. Sacram. o celebra esposto il SS. 27 — Indulg. alla giac. " Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e divinissimo Sacram. „ 100 — v. Eucaristia.

Scapolare. Circa la benedizione delle medaglie che sostituiscono gli scap., 197 — Indulg. ai terziarii domenicani che baciano il sacro scap. 439.

Scrittura (S.). Circa l'autore, il tempo e la verità storica degli atti degli Apostoli, 175 — e delle Epistole pastorali di S. Paolo Apostolo, 176.

Seminario. Monito circa i pellegrinaggi a Roma, 70 — Circolare agli Ordinarii d'Italia circa i libri di

testo per le scuole chiericali, 348 — v. Roma.
Seminario Lateranese. Costituzione Apostolica, 193.
Sepolcro (S.). Circa la detta festa da celebrarsi fuori il tempo pasquale, 265.
Sequenza, v. Messa.
Servi di Dio. Decreto circa la procedura nelle loro cause, 23 — Si permette il titolo di Venerabile dopo il decreto sulla eroicità delle virtù e sul martirio, 358.
Servi di Maria. Lettera di Pio X al loro Generale circa le benemerenze dell'Ordine, 345.
Sia lodato G. C. (Giaculatoria) Indulg., 99.
Smembramento d'una parrocchia, 214.
Sospensione. Circa gli effetti della sosp. *a divinis*, 369 — e dal beneficio, 371.
Spagna. Indulg. in onore della SS. Eucaristia ai FF. Minori di Spagna, 56.
Spese di culto. Circa l'amministrazione di esse nei capitoli cattedrali, 205.
Spese di giudizio. Circa l'amministrazione di esse nei capitoli cattedrali, 205.
Statuti capitolari. Si si sostengono certi obblighi imposti ai nuovi canonici, 252.
Suffragio Sacerdotale (Pia Opera del), eretta in Napoli. Si eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare, 241 — Indulg. 289.
Suore. Decreto circa i confessori di suore, 19 — Versione autentica di esso, 72 — Se il Vescovo può permettere che una suora si confessi col proprio superiore, 185 — Circa il diritto delle suore di confessarsi nelle pubbliche chiese, 187.
Supplemento di congrua. Circa l'amministrazione di esso nei capitoli cattedrali, 205 — v. Aumento di congrua.
Surrezione. Di un rescritto nullo per surrez., 294.
Sussidio. Vertenza, 390.

T

Tassa, v. Legato, Messa.
Terziarii. Dubbi circa le preci dei Terz. Francescani ascritti ad altri sodalizii, 198—Si estendono al Terzo Ord. gl'indulti del 1.° e 2.° Ord. circa le assoluzioni generali, 200 — Indulg. ai Terz. Domenicani che baciano il sacro Scapolare, 439.
Terz' Ordine, v. Terziarii.
Timore, v. Matrimonio.c
Titolo. Se un sacerdote con beneficio semplice per tit. di ordinazione è tenuto a smetterlo quando abbia conseguito una parrocchia *ad nutum Episcopi*, 416 — Se quando vien meno il tit. di ordinazione ci sia obbligo di ottenerne la dispensa dalla S. Sede e di costituire un nuovo patrimonio, 418.
Tombe gentilizie. Circa il diritto parrocchiale, 323.
Traslazione, v. Immagine.

V

Venerabile. Si permette il detto titolo dopo il decreto sulla eroicità delle virtù e sul martirio, 358.
Verde (Colore). Circa il supplire le pianete di tal colore. 188.
Vescovo. Cerimonie quando benedice col SS. Sacramento o celebra pontificalmente esposto il SS., 27 — Se può dispensare dalla legge *de non permiscendis epulis*, 37 — variare le chiese per l'acquisto del giubileo costantiniano, 88 — permettere che una suora si confessi col proprio superiore, 185 — vietare che si celebrino messe lette o cantate con minore stipendio di quello da lui stabilito sia nelle chiese secolari che nelle regolari, 424 — Che cosa possa fare per la punizione di un chierico quando non può compiere il processo, 231 — e quando un sacerdote è punite per delitto infamante dai tribunali laici, 283 — Circa i giorni in cui si può fare la consacrazione dei Vescovi, 106 — Se un capitolo

cattedrale possa essere esente dalla ispezione del Vesc. nell'amministrazione dei suoi beni, 299 — v. Ordinario.
Vigilia. Circa le vig. da farsi alle Reliquie dei Martiri nella notte precedente la Dedicazione della Chiesa, 314.
Vincenzo Ferreri (S.). Indulg. ad alcune preci di lui per la buona morte, 146.
Violenza, v. Matrimonio.
Vocazioni ecclesiastiche. Indulg. alle Associazioni che le promuovono, 145 — Lettera della Secreteria di Stato al Can. Lahitton per l'Opera " Vocation Sacerdotale „ offerta al S. Padre, 166.
Voti. Se i voti religiosi condizionati possano essere solenni, e, nel caso negativo, che si richiegga perchè diventino solenni, 374 — v. Monaca.

II.

Parte Civile

A

Affrancazione di decime sacramentali e dominicali, 332.
Alienazione di bene ecclesiastici. R. Decreto, 474.
Aumento di congrua, v. Congrua.

B

Beneficio. Diritto e responsabilità dell' Economato sulla conservazione dei beni dei benef. 331 — Quando perdansi i frutti a causa di rinunzia ad un benef., 380 — Circa la presentazione del patrono ad un benef. parrocchiale, 476.
Beni ecclesiastici. Circa le alienazioni di essi, 474.

C

Campane. Circa il suono di esse, 284.
Campo santo. Il sindaco non può impedire funzioni religiose nei campi santi, 94 — v. Cimitero.
Canone enfiteutico. È obbligo solidale, 285.
Certificato del Vescovo e del notaio. Attendibilità, 331.
Chiesa. Circa l'uso comune di un muro di ch. privata, 381.
Cimitero. Il comune ha facoltà, non obbligo, di assegnare luoghi speciali per gli acattolici, 380.
Coadiutore parrocchiale. Le spese per essi nelle chiese ex-collegiate incombono al Fondo Culto, salvo la rivalsa di questo dai patroni, 379.
Collegiata. Circa la officiatura di una coll. non parrocchiale, 93.
Competenza. Sull' obbligo dei comuni per gli edifizii di culto, 333 — sullo scopo delle confraternite, 381.
Comune. Le spese di culto, pagate *ab immemorabili* dal com., sono obbligatorie, 41 — ed il pagamento di esse fa presumere l'obbligo, ivi — Obbligo alla manutenzione degli edifizii parrocchiali, ivi — sulla congrua parrocchiale, ivi — sul supplemento di congrua e sulle spese di culto, 141 — Decime sacramentali e dominicali rispetto ai com., 285 — Competenza sull'obbligo dei com. per gli edifizii di culto, 333 — Il com. ha facoltà, non obbligo, di assegnare nei cimiteri luoghi speciali per gli acattolici, 380.
Concordato. Il conc. del 1818 non abolito in Sicilia. Obbligo del comune sulla congrua parrocchiale, 41.
Confraternita. Circa la precedenza, 285 — e la competenza sullo scopo di esse, 381.
Congrua. Obbligo del comune, 41 — sul supplemento di cong., 141 — Determinazione del reddito per l'aumento di cong. 330 — ed è base per questo il reddito effettivo, non il

presuntivo, 331 — Termine perentorio del supplemento di cong., 379— Supplemento di cong. per le parrocchie con meno di 200 anime, 380 — Pesi deducibili pel supplem. di cong. 381.

D

Decime sacramentali e dominicali rispetto ai comuni, 285 — Affrancazione, 332.

Dotazione ipotecaria. Basta per costituire un ente autonomo soppresso, 381.

E

Economato. Diritto e responsabilità di esso sulla conservazione dei beni dei beneficii, 331.

Edifizii parrocchiali e di culto. Obbligo del comune alla manutenzione di essi, 41 — Competenza sull'obbligo del comune per gli edif. di culto, 333.

Enfiteusi. Circa i patti nelle enf., 140 —Il canone enfiteutico è obbligo solidale, 285.

Enti ecclesiastici. Circa il diritto di riversibilità sopra beni di enti eccles. soppressi, 42—Differenza fra ente autonomo e legato modale, 141 —Basta la dotazione ipotecaria per costituire un ente autonomo soppresso, 381.

Esercizio (Tassa), nei sacerdoti, 279,

F

Fondo Culto. Obbligo delle spese di culto e pei coadiutori parrocchiali nelle chiese ex-collegiate di giuspatronato, salvo la rivalsa dai patroni, 379.

Frutti, v. Beneficio.

I

Ipoteca. Rinnovazione d'ip. in Roma, 141—Basta la dotazione ipotecaria per costituire un ente autonomo soppresso, 381.

Istituto Religioso. Prova di legato ad esso, 286.

Istruzione religiosa nelle scuole, 381.

L

Legato modale non soppresso, 140 — Differenza fra ente autonomo e leg. modale, 141—Prova di leg. ad istituto religioso, 286—Il leg. modale non si perde quando la modalità divenga impossibile, 331—Quale dicesi leg. pio di messe, soggetto a soppressione, 332.

M

Messe. Quale dicesi legato pio di m., soggetto a soppressione, 332.

N

Notaio. Attendibilità del suo certificato, 331.

O

Officiatura di una collegiata non parrocchiale, 93.

P

Parrocchia, v. Spese di culto.

Patrono. Sulle spese di culto di una parrocchia a una collegiata, i cui beni furono svincolati dal patr., 92 —Obbligo degli oneri nei patr. svincolanti, 285—Le spese di culto e pei coadiutori parrocchiali nelle chiese ex-collegiate di giuspatronato incombono al Fondo Culto, salvo la rivalsa di questo dai patr., 379—Circa la presentazioni del patr. ad un beneficio parrocchiale, 476.

Precedenza tra le confraternite, 285.

Prescrizione sulla tassa del 30 °/₀, 332 —Per le prestazioni di culto occorre la prova di obbligatorietà, non bastando la prescriz. trentennale, 379.

Prestazione di culto. Occorre la prova di obbligatorietà, non bastando la prescriz. trentennale, 379.

R

Ricchezza mobile. Quando cominci il semestre per ricorrere in giudizio, 379.
Roma. Rinnovazione d'ipoteche, 141.

S

Sacerdote. Tassa di esercizio, 279.
Sacrestia. Azione su di essa, 141.
Scuole. Istruzione religiosa in esse, 381.
Sicilia. Il concordato del 1818 non abolito, 41.
Sindaco. Non può impedire funzioni religiose nei campi santi, 94.
Spese di culto. Le sp. d. c., pagate *ab immemorabili* dal comune, sono obbligatorie, 41—Il pagamento di esse fa presumere l'obbligo, ivi—Circa le sp. d. c. dovute ad una parrocchia incorporata a collegiata, 92 — e di una parrocchia ad una collegiata, i cui beni furono svincolati dal patrono, ivi—la determinazione delle spese di c. delle parrocchie unite ad enti collettivi soppressi, 94, Obbligo nei comuni alle sp. d. c., 141—Le sp. d. c. e pei coadiutori parrocchiali nelle chiese ex-collegiate di giuspatronato incombono al Fondo Culto, salvo la rivalsa di questo dai patroni, 379—Le sp. d. c. dovute ad una parrocchia ex-collegiata, 476.
Supplemento di congrua, v. Congrua.
Svincolo, v. Patrono.

T

Tassa di esercizio nei sacerdoti, 279 —Prescrizione sulla tassa del 30 °/$_0$ 332—Quando cominci il semestre per ricorrere in giudizio per la ricchezza mobile, 379.

V

Vescovo. Attendibilità del certificato del Vesc. e del notaio, 381.

Imprimatur
Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.

Imprimatur
Franciscus Faberi Urbis Vicariatus Adsessor.

Monitor ecclesiasticus

1913

CBPac

1913 15705

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 7891